

XVI LEGISLATURA

BOLLETTINO

DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

INDICE

COMITATO PER LA LEGISLAZIONE	<i>Pag.</i>	3
COMMISSIONI RIUNITE (III Camera e 3 ^a Senato)	»	18
COMMISSIONI RIUNITE (I e II)	»	19
COMMISSIONI RIUNITE (I e VIII)	»	25
COMMISSIONI RIUNITE (II e VIII)	»	27
COMMISSIONI RIUNITE (VIII e X)	»	30
COMMISSIONI RIUNITE (IX e X)	»	31
AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI (I)	»	166
GIUSTIZIA (II)	»	198
AFFARI ESTERI E COMUNITARI (III)	»	204
DIFESA (IV)	»	209
BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE (V)	»	212
FINANZE (VI)	»	217
CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE (VII)	»	276

N. B. Sigle dei gruppi parlamentari: Popolo della Libertà: PdL; Partito Democratico: PD; Lega Nord Padania: LNP; Unione di Centro per il Terzo Polo: UdCpTP; Futuro e Libertà per il Terzo Polo: FLpTP; Popolo e Territorio (Noi Sud-Libertà ed Autonomia, Popolari d'Italia Domani-PID, Movimento di Responsabilità Nazionale-MRN, Azione Popolare, Alleanza di Centro-AdC, Intesa Popolare): PT; Italia dei Valori: IdV; Misto: Misto; Misto-Alleanza per l'Italia: Misto-ApI; Misto-Movimento per le Autonomie-Alleati per il Sud: Misto-MpA-Sud; Misto-Liberal Democratici-MAIE: Misto-LD-MAIE; Misto-Minoranze linguistiche: Misto-Min.ling.; Misto-Repubblicani-Azionisti: Misto-R-A; Misto-Autonomia Sud-Lega Sud Ausonia-Popoli Sovrani d'Europa: Misto-ASud; Misto-Fareitalia per la Costituente Popolare: Misto-FCP; Misto-Liberali per l'Italia-PLI: Misto-LI-PLI; Misto-Grande Sud-PPA: Misto-G.Sud-PPA; Misto-Iniziativa Liberale: Misto-IL; Misto-Diritti e Libertà: Misto-DL.

AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI (VIII)	<i>Pag.</i>	295
LAVORO PUBBLICO E PRIVATO (XI)	»	302
AFFARI SOCIALI (XII)	»	309
AGRICOLTURA (XIII)	»	317
POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (XIV)	»	329
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LE QUESTIONI REGIONALI . .	»	354
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'ATTUAZIONE DEL FEDERALI- SMO FISCALE	»	368
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INDIRIZZO GENERALE E LA VIGILANZA DEI SERVIZI RADIOTELEVISIVI (<i>Sottocommis- sione permanente per l'accesso</i>)	»	369
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL FENOMENO DELLA MAFIA E SULLE ALTRE ASSOCIAZIONI CRIMINALI, ANCHE STRANIERE	»	376
COMITATO PARLAMENTARE DI CONTROLLO SULL'ATTUAZIONE DEL- L'ACCORDO DI SCHENGEN, DI VIGILANZA SULL'ATTIVITÀ DI EUROPOL, DI CONTROLLO E VIGILANZA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE	»	377
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLE ATTIVITÀ IL- LECITE CONNESSE AL CICLO DEI RIFIUTI	»	378
<i>INDICE GENERALE</i>	<i>Pag.</i>	381

COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

S O M M A R I O

ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 96-BIS, COMMA 1, DEL REGOLAMENTO:

Conversione in legge del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, recante disposizioni urgenti a tutela della salute, dell'ambiente e dei livelli di occupazione, in caso di crisi di stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale. Esame C. 5617 – Governo (Parere alle Commissioni riunite VIII e X) (<i>Esame e conclusione Parere con osservazioni</i>)	3
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, recante ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese. Esame C. 5626 – Governo – Approvato dal Senato (Parere alle Commissioni riunite IX e X) (<i>Esame e conclusione – Parere con condizioni, osservazioni e raccomandazione</i>)	10

ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 96-BIS, COMMA 1, DEL REGOLAMENTO

Martedì 11 dicembre 2012. – Presidenza del presidente Doris LO MORO.

La seduta comincia alle 14.30.

Conversione in legge del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, recante disposizioni urgenti a tutela della salute, dell'ambiente e dei livelli di occupazione, in caso di crisi di stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale.

Esame C. 5617 – Governo.

(Parere alle Commissioni riunite VIII e X).

(*Esame e conclusione – Parere con osservazioni*).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento in titolo.

Roberto ZACCARIA, *relatore*, ricorda, in via preliminare, la genesi alquanto travagliata che ha caratterizzato il varo del decreto-legge che, nei suoi contenuti originali, si connotava come atto legislativo a carattere provvedimentale, volto unica-

mente ad affrontare la grave situazione ambientale ed occupazionale relativa allo stabilimento ILVA di Taranto. A tale nucleo primigenio si è poi aggiunta, come talvolta accade nel corso dell'*iter* informale interistituzionale che porta all'emanazione degli atti di urgenza, una parte ulteriore, costituita dall'articolo 1, avente natura ordinamentale e recante la disciplina « a regime » da applicare con valenza generale ad analoghe future evenienze che dovessero coinvolgere gli « stabilimenti di interesse strategico nazionale ». Relativamente a tale disciplina, sottolinea come il nucleo portante e al contempo più delicato della stessa sia rappresentato dal comma 4, dell'articolo 1, che definisce gli effetti prodotti dall'atto autorizzatorio su eventuali provvedimenti di sequestro già intervenuti. A tale proposito, nel disporre che i provvedimenti di sequestro non impediscono l'esercizio dell'attività d'impresa, la disposizione legislativa manifesta l'intento di non voler assegnare all'atto autorizzatorio della pubblica amministrazione effetti caducanti del provvedimento cautelare, ma, operando un bilanciamento dei valori costituzionali in gioco, ha inteso

circoscrivere provvisoriamente gli effetti dei suddetti atti, privilegiando lo svolgimento dell'attività produttiva, purché sia conforme all'Autorizzazione integrata ambientale (AIA). Peraltro, pur non potendosi revocare in dubbio la piuttosto chiara intenzione manifestata dal legislatore, anticipa di aver inserito nella proposta di parere una osservazione volta comunque a richiamare l'attenzione delle Commissioni di merito sulla necessità di approfondire la formulazione della norma, al fine di evitare dubbi di sorta sulla sua applicazione, attesa la particolare delicatezza dei valori giuridici coinvolti.

Passa quindi ad illustrare la seguente proposta di parere:

« Il Comitato per la legislazione,

esaminato il disegno di legge n. 5617 e rilevato che:

sotto il profilo dell'omogeneità di contenuto:

il provvedimento presenta un contenuto omogeneo, essendo volto unicamente ad introdurre misure finalizzate a salvaguardare i livelli occupazionali e produttivi degli stabilimenti qualificati con decreto del Presidente del Consiglio « di interesse strategico nazionale », consentendo in tali casi che il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare possa autorizzare la prosecuzione dell'attività in sede di riesame dell'autorizzazione integrata ambientale (AIA), per un tempo non superiore a trentasei mesi e a condizione che vengano adempiute le prescrizioni dirette ad assicurare la più adeguata tutela dell'ambiente e della salute, secondo le migliori tecniche disponibili. A tal fine, si prevede che eventuali provvedimenti di sequestro già adottati dall'autorità giudiziaria non possano impedire l'esercizio dell'attività d'impresa, rimanendo in capo esclusivamente ai titolari dell'AIA la gestione e la responsabilità della conduzione degli impianti, nonché, in caso di mancata osservanza del provvedimento di riesame dell'autorizzazione, l'irrogazione di una misura sanzionatoria amministrativa aggiuntiva. Alle disposi-

zioni a regime testé menzionate (contenute negli articoli 1 e 2), si accompagnano (all'articolo 3) misure volte alla prima ed immediata applicazione della suddetta normativa alla società ILVA S.p.A. di Taranto sulla base dell'AIA già rilasciata alla medesima in data 26 ottobre 2012, e sulla cui attuazione è chiamato a vigilare un Garante da nominare con decreto del Presidente della Repubblica;

sul piano della corretta formulazione, del coordinamento interno e della tecnica di redazione del testo:

il decreto-legge contiene alcune previsioni normative delle quali dovrebbe essere meglio precisata la portata applicativa. In particolare il decreto, all'articolo 1, comma 4, laddove definisce gli effetti prodotti dal provvedimento autorizzatorio su eventuali provvedimenti di sequestro già intervenuti sui beni dell'impresa titolare dello stabilimento, dispone che « *i provvedimenti di sequestro non impediscono (...) l'esercizio dell'attività d'impresa a norma del comma 1* ». A tale proposito, tenuto conto che la norma in questione sembrerebbe volta a determinare non già la cessazione dell'efficacia dei provvedimenti cautelari di sequestro adottati dalla magistratura, ma solo a sospenderne ovvero a circoscriverne gli effetti al fine di consentire – nell'arco temporale indicato nell'autorizzazione adottata a norma del comma 1 – l'esercizio dell'attività di impresa, sembrerebbe opportuno, al fine di scongiurare dubbi interpretativi, sostituire la formulazione « *atecnica* » prima riportata con altra volta a specificare in che termini, dal punto di vista degli effetti giuridici prodotti, il provvedimento autorizzatorio incida sull'efficacia del provvedimento giudiziario. Al riguardo, *mutatis mutandis*, si potrebbe mutuare la formulazione contenuta, in relazione ad una fattispecie per alcuni versi analoga, all'articolo 3, comma 2, del decreto legge n. 263 del 2006, come modificato dal decreto legge n. 61 del 2007, che così disponeva: « *l'efficacia di detti provvedimenti (ndr. provvedimenti di sequestro da parte dell'autorità giudiziaria) è sospesa dal mo-*

mento dell'adozione del provvedimento di requisizione da parte del Commissario delegato e fino alla cessazione dello stato d'emergenza». In proposito, si rileva peraltro che, mentre il decreto-legge n. 263 del 2006, interveniva su provvedimenti cautelari già adottati (sospendendone gli effetti), l'articolo 1, comma 4, in esame, introduce una disciplina a regime, prevedendo cioè in via generale che i provvedimenti autorizzatori dell'esercizio dell'attività di impresa di stabilimenti riconosciuti di interesse strategico nazionale incidano sugli effetti dei provvedimenti di sequestro eventualmente disposti dall'autorità giudiziaria;

sul piano del coordinamento interno al testo, il decreto legge, all'articolo 1, comma 1, prescrive in via generale che gli stabilimenti di interesse strategico nazionale sono individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, mentre, al successivo articolo 3, comma 1, in sede di prima applicazione, dispone che « L'impianto siderurgico della società ILVA S.p.A. di Taranto costituisce stabilimento di interesse strategico nazionale a norma dell'articolo 1 »; inoltre, al comma 5 del medesimo articolo 1, che impone al Ministro dell'ambiente di riferire semestralmente al Parlamento circa l'ottemperanza delle prescrizioni dell'AIA impartite nei casi disciplinati dal medesimo articolo (cioè con riguardo agli stabilimenti di interesse strategico nazionale), sembrerebbe opportuno richiamare anche il rispetto delle prescrizioni contenute nel provvedimento di riesame dell'AIA, poiché è a quest'ultimo che il comma 1 vincola la prosecuzione dell'attività da parte degli stabilimenti di interesse strategico nazionale;

sotto il profilo dei rapporti con la normativa vigente:

il decreto-legge contiene talune disposizioni che, nel precisare che determinate norme previgenti continuano ad avere efficacia, appaiono prive di portata normativa, in quanto meramente ricognitive della normativa vigente, che viene richia-

mata ricorrendo ad espressioni quali « fermo restando » e « salva » (ad esempio, l'articolo 29-*decies* del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, viene richiamato da ben tre disposizioni: la prima (articolo 1, comma 2) che ne fa « salva » l'integrale applicazione, la seconda (articolo 1, comma 3) che precisa che quanto da esso previsto resti « fermo », mentre la terza (articolo 2, comma 1), conferma che resta « ferma » l'attività di controllo dell'autorità di cui al comma 3 del medesimo articolo 29-*decies*); in altri casi, invece, la normativa vigente viene richiamata in maniera del tutto generica (ad esempio, l'articolo 1, comma 3, stabilisce che restano ferme le « altre disposizioni di carattere sanzionatorio penali e amministrative contenute nelle normative di settore », mentre l'articolo 2, comma 1, prevede che, in capo ai titolari dell'AIA, rimane la responsabilità della conduzione degli impianti « anche ai fini dell'osservanza di ogni obbligo, di legge o disposto in via amministrativa »); in un caso (all'articolo 3, comma 3, ove si prevede che resta ferma « l'applicazione di tutte le disposizioni contenute nel presente decreto ») il provvedimento reca una disposizione avente portata confermativa del suo stesso contenuto; del tutto priva di portata normativa appare, inoltre, la disposizione di cui all'articolo 3, comma 6, laddove prevede che il Garante possa proporre agli organi del Governo idonee misure « anche in considerazione degli articoli 41 e 43 della Costituzione »;

il decreto-legge, all'articolo 3, commi da 4 a 6, che intervengono sulle modalità di nomina, compenso e funzioni del Garante incaricato di vigilare sulla attuazione delle disposizioni del decreto, reca taluni difetti di coordinamento con la normativa vigente. In particolare, al comma 6, non risulta chiaro quali siano i rapporti intercorrenti tra le attività di vigilanza attribuite al Garante e le funzioni di controllo già svolte dall'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca ambientale e dalle agenzie regionali e provinciali per la protezione dell'ambiente a norma dell'articolo 29-*decies*, comma 3, del decreto legislativo n. 152 del 2006, che,

peraltro, la disposizione in esame prevede resti « fermo »;

il disegno di legge di conversione presentato dal Governo è corredato della relazione sull'analisi tecnico-normativa (ATN), ma non è invece corredato della relazione sull'analisi di impatto della regolamentazione (AIR), essendone stata richiesta l'esenzione ai sensi di quanto previsto dal regolamento di cui al decreto del Presidente Consiglio dei ministri 11 settembre 2008, n. 170;

alla luce dei parametri stabiliti dagli articoli 16-bis e 96-bis del Regolamento osserva quanto segue:

sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente:

si dovrebbero espungere dal testo le disposizioni, indicate in premessa, aventi efficacia meramente ricognitiva o descrittiva;

all'articolo 1, comma 4, si dovrebbe valutare la coerenza della disposizione ivi contenuta con i principi generali dell'ordinamento laddove consente – intervenendo mediante una disposizione a regime, i cui effetti non sono dunque limitati ai soli provvedimenti cautelari già adottati – che i provvedimenti di sequestro di stabilimenti riconosciuti di interesse strategico nazionale disposti dall'autorità giudiziaria siano limitati nei loro effetti da provvedimenti autorizzatori della pubblica amministrazione riguardanti l'esercizio dell'attività di impresa nel frattempo adottati; al medesimo articolo si dovrebbe altresì specificare in che termini, dal punto di vista degli effetti giuridici prodotti, il provvedimento autorizzatorio incida sul provvedimento giudiziario, precisando, in particolare, se il provvedimento si limiti a sospendere l'efficacia dei provvedimenti di sequestro eventualmente adottati, ovvero ne circoscriva l'efficacia (come sembra evincersi dal tenore letterale della norma e dall'interpretazione sistematica del testo) o, addirittura, ne determini la cessazione degli effetti;

all'articolo 3, comma 6, si dovrebbe chiarire il rapporto intercorrente tra le attività di vigilanza attribuite al Garante e le funzioni di controllo già svolte dall'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca ambientale e dalle agenzie regionali e provinciali per la protezione dell'ambiente a norma dell'articolo 29-*decies*, comma 3, del decreto legislativo n. 152 del 2006;

sotto il profilo della chiarezza e della proprietà della formulazione:

all'articolo 3, comma 4, laddove si dispone che il Garante debba essere « di indiscussa indipendenza, competenza ed esperienza », andrebbe valutata l'opportunità di definire il profilo professionale richiesto per tale ruolo;

all'articolo 1, comma 5, che impone al Ministro dell'ambiente di riferire semestralmente al Parlamento circa l'ottemperanza delle prescrizioni dell'AIA impartite nei casi disciplinati dal medesimo articolo 1 (cioè con riguardo agli stabilimenti di interesse strategico nazionale), sembrerebbe opportuno richiamare anche il rispetto delle prescrizioni contenute nel provvedimento di riesame dell'AIA, poiché è a quest'ultimo che il comma 1 vincola la prosecuzione dell'attività da parte degli stabilimenti di interesse strategico nazionale. »

Carlo MONAI, osserva come, a suo avviso, non risulti chiaro se il potere autorizzatorio attribuito al Ministro dell'ambiente si consumi in un unico atto o se, invece, in relazione ad elementi originariamente non considerati o sopravvenuti, possa essere reiterato nel tempo, nella forma di un successivo riesame dell'AIA, e, conseguentemente, possa portare anche a travalicare il limite temporale di 36 mesi fissato dal decreto legge. Peraltro, la facoltà che l'articolo 3, comma 6, attribuisce al Garante, nell'esercizio della sua funzione di vigilanza sull'attuazione dell'AIA, di segnalare criticità e proporre agli organi di Governo l'adozione di ulteriori misure, sembrerebbe avvalorare la

fondatezza di questa seconda ipotesi interpretativa, poiché, in tal caso, il recepimento delle proposte dovrebbe necessariamente passare attraverso un riesame del provvedimento autorizzatorio rilasciato *ab origine*. In ogni caso, proprio alla luce di queste ultime considerazioni, suscita perplessità il passaggio contenuto nella proposta di parere, nel quale si definisce la richiamata disposizione di cui all'articolo 3, comma 6, come «del tutto priva di portata normativa».

Roberto CASSINELLI, rilevato come, a suo parere, la soluzione legislativa individuata appaia piuttosto timida e suscettibile di ingenerare ulteriore confusione, si chiede, proprio al fine di evitare la sovrapposizione di provvedimenti (giudiziari e amministrativi) non sempre tra loro compatibili e che rischiano di compromettere definitivamente la prosecuzione dell'attività economica, se non sia da preferire una impostazione volta a prevedere chiaramente che, a seguito del rilascio della nuova AIA, i provvedimenti dell'autorità giudiziaria cessino di avere efficacia.

DORIS LO MORO, *presidente*, evidenziato il carattere estremamente complesso sul piano tecnico del provvedimento autorizzatorio, non ritiene escludibile *a priori* l'ipotesi, prospettata dal collega Monai, che si possa rendere necessario un riesame dell'AIA, fermo restando, in ogni caso, il limite temporale dei 36 mesi che la norma sembra qualificare in termini tassativi mediante l'uso dell'espressione «non superiore a (...)». Riguardo alle perplessità espresse dal collega Cassinelli, ricorda come l'impostazione seguita nel decreto legge sia coerente con l'orientamento seguito dalla prevalente giurisprudenza penale che circoscrive l'oggetto dei provvedimenti cautelari reali al vincolo dei soli beni produttivi e non anche dell'attività economica.

CAROLINA LUSSANA, pur dichiarando di condividere, in astratto, l'impostazione sopra enunciata, ritiene anche doveroso ricordare che, all'atto pratico, l'autorità

giudiziaria non può non interdire anche l'esercizio di un'attività economica allorché questa comprometta un bene fondamentale, tutelato dalla Costituzione, qual è quello della salute.

ROBERTO ZACCARIA, in relazione a quanto osservato dal collega Cassinelli, esprime il convincimento che il punto di equilibrio individuato dal legislatore non sia ulteriormente valicabile pena l'invasione di attribuzioni riservate ad altri poteri. Quanto ai rilievi formulati dal collega Monai, dichiara di condividere l'interpretazione del presidente Lo Moro riguardo al carattere tassativo del termine di 36 mesi di vigenza dell'autorizzazione, tenuto anche conto del richiamo contenuto nel testo, con valenza meramente monitoria, agli istituti ablativi della proprietà di imprese di cui all'articolo 43 della Costituzione. Nel precisare che l'espressione «del tutto priva di portata normativa» contenuta nella proposta di parere era riferita alla parte finale del comma, ove si richiamano gli articoli 41 e 43 della Costituzione, e non certo alla parte precedente del comma medesimo, si dichiara comunque disponibile a riformulare in tal senso la proposta al fine di fugare ogni possibile dubbio interpretativi.

Alla luce delle considerazioni testé svolte, formula la seguente nuova proposta di parere:

«Il Comitato per la legislazione,

esaminato il disegno di legge n. 5617 e rilevato che:

sotto il profilo dell'omogeneità di contenuto:

il provvedimento presenta un contenuto omogeneo, essendo volto unicamente ad introdurre misure finalizzate a salvaguardare i livelli occupazionali e produttivi degli stabilimenti qualificati con decreto del Presidente del Consiglio «di interesse strategico nazionale», consentendo in tali casi che il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare possa autorizzare la prosecuzione dell'attività in sede di riesame dell'autorizzazione inte-

grata ambientale (AIA), per un tempo non superiore a trentasei mesi e a condizione che vengano adempiute le prescrizioni dirette ad assicurare la più adeguata tutela dell'ambiente e della salute, secondo le migliori tecniche disponibili. A tal fine, si prevede che eventuali provvedimenti di sequestro già adottati dall'autorità giudiziaria non possano impedire l'esercizio dell'attività d'impresa, rimanendo in capo esclusivamente ai titolari dell'AIA la gestione e la responsabilità della conduzione degli impianti, nonché, in caso di mancata osservanza del provvedimento di riesame dell'autorizzazione, l'irrogazione di una misura sanzionatoria amministrativa aggiuntiva. Alle disposizioni a regime testé menzionate (contenute negli articoli 1 e 2), si accompagnano (all'articolo 3) misure volte alla prima ed immediata applicazione della suddetta normativa alla società ILVA S.p.A. di Taranto sulla base dell'AIA già rilasciata alla medesima in data 26 ottobre 2012, e sulla cui attuazione è chiamato a vigilare un Garante da nominare con decreto del Presidente della Repubblica;

sul piano della corretta formulazione, del coordinamento interno e della tecnica di redazione del testo:

il decreto-legge contiene alcune previsioni normative delle quali dovrebbe essere meglio precisata la portata applicativa. In particolare il decreto, all'articolo 1, comma 4, laddove definisce gli effetti prodotti dal provvedimento autorizzatorio su eventuali provvedimenti di sequestro già intervenuti sui beni dell'impresa titolare dello stabilimento, dispone che « *i provvedimenti di sequestro non impediscono (...) l'esercizio dell'attività d'impresa a norma del comma 1* ». A tale proposito, tenuto conto che la norma in questione sembrerebbe volta a determinare non già la cessazione dell'efficacia dei provvedimenti cautelari di sequestro adottati dalla magistratura, ma solo a sospenderne ovvero a circoscriverne gli effetti al fine di consentire – nell'arco temporale indicato nell'autorizzazione adottata a norma del comma 1 – l'esercizio dell'attività di impresa,

sembrerebbe opportuno, al fine di scongiurare dubbi interpretativi, sostituire la formulazione « atecnica » prima riportata con altra volta a specificare in che termini, dal punto di vista degli effetti giuridici prodotti, il provvedimento autorizzatorio incida sull'efficacia del provvedimento giudiziario. Al riguardo, *mutatis mutandis*, si potrebbe mutuare la formulazione contenuta, in relazione ad una fattispecie per alcuni versi analoga, all'articolo 3, comma 2, del decreto legge n. 263 del 2006, come modificato dal decreto legge n. 61 del 2007, che così disponeva: « *l'efficacia di detti provvedimenti (ndr. provvedimenti di sequestro da parte dell'autorità giudiziaria) è sospesa dal momento dell'adozione del provvedimento di requisizione da parte del Commissario delegato e fino alla cessazione dello stato d'emergenza* ». In proposito, si rileva peraltro che, mentre il decreto-legge n. 263 del 2006, interveniva su provvedimenti cautelari già adottati (sospingendone gli effetti), l'articolo 1, comma 4, in esame, introduce una disciplina a regime, prevedendo cioè in via generale che i provvedimenti autorizzatori dell'esercizio dell'attività di impresa di stabilimenti riconosciuti di interesse strategico nazionale incidano sugli effetti dei provvedimenti di sequestro eventualmente disposti dall'autorità giudiziaria;

sul piano del coordinamento interno al testo, il decreto-legge, all'articolo 1, comma 1, prescrive in via generale che gli stabilimenti di interesse strategico nazionale sono individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, mentre, al successivo articolo 3, comma 1, in sede di prima applicazione, dispone che « *L'impianto siderurgico della società ILVA S.p.A. di Taranto costituisce stabilimento di interesse strategico nazionale a norma dell'articolo 1* »; inoltre, al comma 5 del medesimo articolo 1, che impone al Ministro dell'ambiente di riferire semestralmente al Parlamento circa l'ottemperanza delle prescrizioni dell'AIA impartite nei casi disciplinati dal medesimo articolo (cioè con riguardo agli stabilimenti di interesse strategico nazionale), sembrerebbe opportuno richiamare anche il ri-

spetto delle prescrizioni contenute nel provvedimento di riesame dell'AIA, poiché è a quest'ultimo che il comma 1 vincola la prosecuzione dell'attività da parte degli stabilimenti di interesse strategico nazionale;

sotto il profilo dei rapporti con la normativa vigente:

il decreto-legge contiene talune disposizioni che, nel precisare che determinate norme previgenti continuano ad avere efficacia, appaiono prive di portata normativa, in quanto meramente ricognitive della normativa vigente, che viene richiamata ricorrendo ad espressioni quali «fermo restando» e «salva» (ad esempio, l'articolo 29-*decies* del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, viene richiamato da ben tre disposizioni: la prima (articolo 1, comma 2) che ne fa «salva» l'integrale applicazione, la seconda (articolo 1, comma 3) che precisa che quanto da esso previsto resti «fermo», mentre la terza (articolo 2, comma 1), conferma che resta «ferma» l'attività di controllo dell'autorità di cui al comma 3 del medesimo articolo 29-*decies*); in altri casi, invece, la normativa vigente viene richiamata in maniera del tutto generica (ad esempio, l'articolo 1, comma 3, stabilisce che restano ferme le «altre disposizioni di carattere sanzionatorio penali e amministrative contenute nelle normative di settore», mentre l'articolo 2, comma 1, prevede che, in capo ai titolari dell'AIA, rimane la responsabilità della conduzione degli impianti «anche ai fini dell'osservanza di ogni obbligo, di legge o disposto in via amministrativa»); in un caso (all'articolo 3, comma 3, ove si prevede che resta ferma «l'applicazione di tutte le disposizioni contenute nel presente decreto») il provvedimento reca una disposizione avente portata confermativa del suo stesso contenuto; di dubbia portata normativa appare, inoltre, la disposizione contenuta all'ultimo inciso dell'articolo 3, comma 6, laddove prevede che il Garante possa proporre agli organi del Governo idonee

misure «anche in considerazione degli articoli 41 e 43 della Costituzione»;

il decreto-legge, all'articolo 3, commi da 4 a 6, che intervengono sulle modalità di nomina, compenso e funzioni del Garante incaricato di vigilare sulla attuazione delle disposizioni del decreto, reca taluni difetti di coordinamento con la normativa vigente. In particolare, al comma 6, non risulta chiaro quali siano i rapporti intercorrenti tra le attività di vigilanza attribuite al Garante e le funzioni di controllo già svolte dall'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca ambientale e dalle agenzie regionali e provinciali per la protezione dell'ambiente a norma dell'articolo 29-*decies*, comma 3, del decreto legislativo n. 152 del 2006, che, peraltro, la disposizione in esame prevede resti «fermo»;

il disegno di legge di conversione presentato dal Governo è corredato della relazione sull'analisi tecnico-normativa (ATN), ma non è invece corredato della relazione sull'analisi di impatto della regolamentazione (AIR), essendone stata richiesta l'esenzione ai sensi di quanto previsto dal regolamento di cui al decreto del Presidente Consiglio dei ministri 11 settembre 2008, n. 170;

alla luce dei parametri stabiliti dagli articoli 16-bis e 96-bis del Regolamento osserva quanto segue:

sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente:

si dovrebbero espungere dal testo le disposizioni, indicate in premessa, aventi efficacia meramente ricognitiva o descrittiva;

all'articolo 1, comma 4, si dovrebbe valutare la coerenza della disposizione ivi contenuta con i principi generali dell'ordinamento laddove consente – intervenendo mediante una disposizione a regime, i cui effetti non sono dunque limitati ai soli provvedimenti cautelari già adottati – che i provvedimenti di sequestro di stabilimenti riconosciuti di interesse strategico nazionale disposti dall'autorità giu-

diziaria siano limitati nei loro effetti da provvedimenti autorizzatori della pubblica amministrazione riguardanti l'esercizio dell'attività di impresa nel frattempo adottati; al medesimo articolo si dovrebbe altresì specificare in che termini, dal punto di vista degli effetti giuridici prodotti, il provvedimento autorizzatorio incida sul provvedimento giudiziario, precisando, in particolare, se il provvedimento si limiti a sospendere l'efficacia dei provvedimenti di sequestro eventualmente adottati, ovvero ne circoscriva l'efficacia (come sembra evincersi dal tenore letterale della norma e dall'interpretazione sistematica del testo) o, addirittura, ne determini la cessazione degli effetti;

all'articolo 3, comma 6, si dovrebbe chiarire il rapporto intercorrente tra le attività di vigilanza attribuite al Garante e le funzioni di controllo già svolte dall'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca ambientale e dalle agenzie regionali e provinciali per la protezione dell'ambiente a norma dell'articolo 29-*decies*, comma 3, del decreto legislativo n. 152 del 2006;

sotto il profilo della chiarezza e della proprietà della formulazione:

all'articolo 3, comma 4, laddove si dispone che il Garante debba essere « di indiscussa indipendenza, competenza ed esperienza », andrebbe valutata l'opportunità di definire il profilo professionale richiesto per tale ruolo;

all'articolo 1, comma 5, che impone al Ministro dell'ambiente di riferire semestralmente al Parlamento circa l'ottemperanza delle prescrizioni dell'AIA impartite nei casi disciplinati dal medesimo articolo 1 (cioè con riguardo agli stabilimenti di interesse strategico nazionale), sembrerebbe opportuno richiamare anche il rispetto delle prescrizioni contenute nel provvedimento di riesame dell'AIA, poiché è a quest'ultimo che il comma 1 vincola la prosecuzione dell'attività da parte degli stabilimenti di interesse strategico nazionale. ».

Il Comitato approva la proposta di parere.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, recante ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese.

Esame C. 5626 – Governo – Approvato dal Senato.
(Parere alle Commissioni riunite IX e X).

(Esame e conclusione – Parere con condizioni, osservazioni e raccomandazione).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento in titolo.

Doris LO MORO, *presidente*, comunica che svolgerà le funzioni di relatore in sostituzione dell'onorevole Duilio, impossibilitato a prendere parte alla seduta odierna per concomitanti impegni discendenti dalla sua funzione di relatore in Assemblea su un altro provvedimento. Nell'illustrare brevemente i contenuti del provvedimento in titolo, ne evidenzia il carattere estremamente complesso ed eterogeneo, già presente nella sua impostazione originaria, ed ulteriormente accentuato nel corso dell'esame al Senato che ha provveduto ad inserire nel testo anche il contenuto del decreto legge n. 187 del 2012. Tra le molte criticità che lo caratterizzano segnala la presenza di numerose disposizioni che autorizzano il ricorso a fonti secondarie del diritto non in linea con la disciplina in materia di norme regolamentari di cui all'articolo 17 della legge n. 400 del 1988. Evidenzia infine la presenza di una disposizione che demanda ad un atto provvedimentale la determinazione del prelievo erariale sui giochi pubblici in violazione della riserva di legge di cui all'articolo 23 della Costituzione.

Passa quindi ad illustrare la seguente proposta di parere:

« Il Comitato per la legislazione,

esaminato il disegno di legge n. 5626 e rilevato che:

sotto il profilo dell'omogeneità del contenuto:

il provvedimento reca un contenuto estremamente vasto e complesso, in

quanto i suoi 39 articoli, ai quali si aggiungono gli ulteriori 34 articoli e i numerosi commi aggiuntivi approvati nel corso dell'esame del provvedimento al Senato, incidono su un ampio spettro di settori normativi e recano un complesso di misure teleologicamente orientate, come recita il preambolo, a « *favorire la crescita, lo sviluppo dell'economia e della cultura digitali, attuare politiche di incentivo alla domanda di servizi digitali e promuovere l'alfabetizzazione informatica, nonché a dare impulso alla ricerca e alle innovazioni tecnologiche, quali fattori essenziali di progresso e opportunità di arricchimento economico, culturale e civile e, nel contempo, di rilancio della competitività delle imprese* », a tal fine recando misure in materia di agenda e identità digitale (sezione I); amministrazione digitale e dati di tipo aperto (sezione II); agenda digitale per l'istruzione (sezione III); sanità digitale (sezione IV); azzeramento del divario digitale e utilizzo della moneta elettronica (sezione V); giustizia digitale (sezione VI); ricerca, innovazione e « comunità intelligenti » (sezione VII); assicurazioni, mutualità e mercato finanziario (sezione VIII); crescita e sviluppo di imprese start-up innovative (sezione IX); nonché ulteriori misure per la crescita del Paese (sezione X). La formulazione del preambolo, che indica ampie finalità, permette di ricomprendere, per la sua latitudine difficilmente circoscrivibile, la maggior parte delle misure inserite sia nel testo originario sia nelle modifiche introdotte dal Senato. A tale esteso ambito materiale – nel quale sono confluiti, durante l'iter al Senato, anche i contenuti del decreto-legge 2 novembre 2012, n. 187, recante misure urgenti per la ridefinizione dei rapporti contrattuali con la società Stretto di Messina S.p.a. ed in materia di trasporto pubblico locale – ed alle finalità complessivamente perseguite dal provvedimento, non appaiono invece riconducibili alcune disposizioni. Si tratta, da un lato, di misure di carattere organico ed ordinamentale, quali le disposizioni contenute agli articoli 17 e 18 (presenti già nel testo licenziato dal Consiglio dei ministri) che

intervengono in materia di giustizia, rispettivamente, sull'ordinamento fallimentare e sui procedimenti di composizione delle crisi da sovra indebitamento e di liquidazione del patrimonio, e, dall'altro, di misure, in massima parte di carattere localistico e micro settoriale, inserite in sede di esame del provvedimento al Senato e contenute, a titolo meramente esemplificativo, all'articolo 34, comma 3, lettera b), capoverso 19-bis, che introduce una articolata disciplina del « compendio costituente l'Arsenale di Venezia »; al medesimo articolo, comma 32, che interviene in favore degli operatori della pesca del porto-canale di Pescara; al successivo comma 34, che destina gli introiti derivanti dall'ingresso al sistema museale dell'isola di Caprera a specifiche finalità, e al comma 40 dello stesso articolo, che definisce nuovi livelli di sicurezza dei motociclisti; in proposito, si ricorda che la Corte Costituzionale, nella sentenza n. 22 del 2012, richiamando al riguardo quanto già statuito nelle sentenze n. 171 del 2007 e n. 128 del 2008, ha individuato, « *tra gli indici alla stregua dei quali verificare se risulti evidente o meno la carenza del requisito della straordinarietà del caso di necessità e d'urgenza di provvedere, la evidente estraneità della norma censurata rispetto alla materia disciplinata da altre disposizioni del decreto legge in cui è inserita* », nonché rispetto all'intestazione del decreto e al preambolo;

sul piano dei rapporti con la normativa di rango costituzionale:

il decreto-legge, all'articolo 11-bis, che demanda a decreti dirigenziali la modifica della misura del prelievo erariale unico sui giochi pubblici a copertura degli oneri derivanti dal medesimo articolo, interviene sul sistema delle fonti del diritto, attribuendo ad un provvedimento non inquadabile nell'ambito di tale sistema, potestà normative ora regolate da una fonte di rango primario, delineando una procedura di cui andrebbe inoltre valutata la compatibilità con la riserva di legge prevista dall'articolo 23 della Costituzione in materia tributaria;

sotto il profilo dei rapporti con la normativa vigente:

nel procedere a numerose modifiche della disciplina vigente, il provvedimento in esame, in numerose circostanze, incide su di essa mediante modifiche non testuali (si vedano, ad esempio, l'articolo 1, comma 4; l'articolo 5, comma 1; l'articolo 15, comma 3; l'articolo 34, comma 1 e l'articolo 35, comma 3), ovvero reca disposizioni che fanno sistema con quelle oggetto di altri provvedimenti, all'interno dei quali dovrebbero essere opportunamente collocate al fine di disciplinare in modo ordinato le materie in questione (si vedano, ad esempio, l'articolo 11-*bis*, in materia di credito d'imposta per promuovere l'offerta *on line* di opere dell'ingegno; l'articolo 13-*ter*, sulla carta dei diritti volta a definire i principi e criteri per garantire l'accesso universale della cittadinanza alla rete internet; l'articolo 14-*bis*, sulla pubblicità dei lavori parlamentari); integrandosi, in tutte le citate circostanze, una modalità di produzione normativa che mal si concilia con lo scopo di semplificare e riordinare la legislazione vigente;

il provvedimento, secondo una modalità di produzione legislativa che, come già rilevato in altre occasioni, non appare pienamente coerente con le esigenze di stabilità, certezza e semplificazione della legislazione, interviene su settori disciplinari che hanno formato oggetto, anche in tempi molto recenti, di una profonda stratificazione normativa; a titolo meramente esemplificativo, si citano al riguardo, l'articolo 18, in materia di procedimenti di composizione delle crisi da sovra indebitamento e di liquidazione del patrimonio, che interviene in una materia che ha formato oggetto di stratificazione normativa in un breve lasso di tempo, che ha visto succedersi il decreto-legge 22 dicembre 2011, n. 212 e la legge 27 gennaio 2012, n. 3; si cita altresì l'articolo 33-*quater*, che novella l'articolo 357 del regolamento di esecuzione e di attuazione del codice dei contratti pubblici di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, che ha costituito

oggetto di numerose modifiche, anche in tempi ravvicinati, ad opera di provvedimenti di rango primario (si veda, da ultimo, il decreto legge 6 giugno 2012, n. 73, recante disposizioni urgenti in materia di qualificazione delle imprese e di garanzia globale di esecuzione);

il provvedimento reca talune norme che risultano di incerta portata normativa, in quanto prive di contenuto innovativo (si veda, ad esempio la disposizione contenuta all'articolo 1, comma 3-*ter*, che, mediante una disposizione di natura transitoria, si limita a prevedere che, fino all'entrata in vigore della nuova disciplina della carta di identità elettronica, continua ad applicarsi quella vigente); contiene norme meramente programmatiche o di principio (si veda, a titolo meramente esemplificativo, l'articolo 1, comma 1, che appare meramente dichiarativo laddove afferma che « *Lo Stato, nel rispetto del principio di leale collaborazione con le autonomie regionali, promuove lo sviluppo dell'economia e della cultura digitali, definisce le politiche di incentivo (...) e favorisce, tramite azioni concrete (...)* »), nonché norme meramente ricognitive della normativa vigente, che viene richiamata – talvolta in modo generico – ricorrendo ad espressioni quali « fermo restando » e « salva » (a titolo meramente esemplificativo, l'articolo 4, comma 4, fa salvi i casi « *in cui è prevista dalla normativa vigente una diversa modalità di comunicazione* », mentre l'articolo 9, comma 9, lettera *b*), mantiene ferme « *le eventuali responsabilità penali e civili previste dalle disposizioni vigenti* »);

il decreto in esame reca talune disposizioni che agiscono in deroga a norme vigenti, talora indicando specificamente le disposizioni cui intendono derogare, ma più spesso facendo generico riferimento alla legislazione vigente ovvero alla legislazione vigente in determinati settori. Deroghe formulate in termini generici ovvero molto ampi si rinvencono, a titolo meramente esemplificativo, all'articolo 8, comma 3, che « *deroga alle normative nazionali di settore* »; all'articolo 24, comma 1, lettera *d*), numero 5), che prevede una

disapplicazione dell'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689; all'articolo 30, comma 2, che contiene una disapplicazione della parte II, titolo II, capo II e dell'articolo 32 del decreto-legislativo n. 58 del 1998, in materia di intermediazione finanziaria;

il provvedimento – analogamente a tutti i più recenti provvedimenti d'urgenza – si connota per il ricorso ad una tecnica normativa consistente nell'introduzione, nell'ambito di numerosi articoli, formulati per lo più in termini di novella, di una sorta di preambolo esplicativo, dove sono indicate le finalità perseguite con le novelle stesse, i principi ispiratori di una determinata disciplina, ovvero dove viene descritto il contesto nel quale vengono inserite le disposizioni che si intendono adottare; tali preamboli, evidentemente privi di qualsiasi portata normativa, si rinvencono, a titolo meramente esemplificativo, all'articolo 6, comma 1, lettera *d-bis*, capoverso 57-*bis*.1; all'articolo 8, comma 3; all'articolo 11, commi 4 e 4-*bis*; all'articolo 11-*bis*; all'articolo 22, commi 1, 9-*bis* e 14; all'articolo 33-*sexies*; all'articolo 33-*septies*, comma 1; all'articolo 34, commi 5, 7, 26, 38 e 43; all'articolo 34-*bis*; all'articolo 34-*octies*, commi 6 e 7; all'articolo 34-*nonies* e all'articolo 34-*decies*;

sul piano delle procedure parlamentari di formazione delle leggi:

il provvedimento in esame riproduce integralmente, agli articoli 34-*decies* e 34-*undecies*, i contenuti del decreto-legge 2 novembre 2012, n. 187, recante misure urgenti per la ridefinizione dei rapporti contrattuali con la società Stretto di Messina S.p.a. ed in materia di trasporto pubblico locale; come già evidenziato dal Comitato per la legislazione in circostanze analoghe, da tale confluenza in un unico testo di più articolati attualmente vigenti – che originano da distinte deliberazioni del Consiglio dei Ministri e da distinti decreti del Presidente della Repubblica – possono discendere effetti di incertezza sull'individuazione della disciplina concretamente operante nelle materie oggetto di inter-

vento legislativo, nonché un'alterazione del lineare svolgimento della procedura parlamentare di esame dei disegni di legge di conversione dei decreti legge, come definita a livello costituzionale e specificata negli stessi regolamenti parlamentari, sia pure attenuata dall'espressa clausola di salvezza degli effetti prodotti dal decreto legge non convertito in legge, il cui contenuto risulta confluito nel provvedimento in esame;

sotto il profilo dell'efficacia temporale delle disposizioni:

il provvedimento reca numerose norme i cui effetti finali appaiono destinati a prodursi in un momento significativamente distanziato rispetto alla loro entrata in vigore; trattandosi di un provvedimento che, nell'ottica della crescita, contiene numerose disposizioni di carattere ordinamentale o che prevedono l'avvio di una fase sperimentale o transitoria (per esempio, l'articolo 1, comma 3-*ter*, che reca la disciplina applicabile « In attesa dell'attuazione dei commi 3 e 3-*bis* », e l'articolo 4, comma 14, che dispone che l'inoltro delle informazioni in formato cartaceo cessi a far data dal 1° giugno 2015, introducendo, *medio tempore*, una disciplina transitoria) molteplici sono gli adempimenti, talora plurimi e/o complessi necessari ai fini della relativa attuazione (si vedano, a titolo meramente esemplificativo, l'articolo 14, comma 8, lettera *d*) e l'articolo 22, commi 8 e 9);

inoltre, numerose disposizioni contengono un termine iniziale di efficacia distanziato nel tempo; al riguardo, si segnalano, ad esempio, l'articolo 10, comma 1, che interviene sul fascicolo elettronico dello studente a decorrere dall'anno accademico 2013/2014; l'articolo 11, comma 2, che prevede l'abrogazione dell'articolo 5 del decreto-legge n. 137 del 2008 a decorrere dal 1° settembre 2013; l'articolo 13, che, ai commi 2 e 4, reca disposizioni in materia di prescrizione farmaceutica in formato elettronico e di sistema per la tracciabilità delle confezioni dei farmaci erogate dal Servizio sanitario nazionale

mediante tecnologie digitali, le quali troveranno attuazione a decorrere dal 1° gennaio 2014; l'articolo 15, comma 4, che interviene sull'uso delle carte di debito a decorrere dal 1° gennaio 2014;

in relazione a tutte le succitate disposizioni, appare dubbia la rispondenza al requisito, previsto dall'articolo 15, comma 3, della legge n. 400 del 1988, della « immediata applicabilità » delle misure disposte dal decreto;

il disegno di legge, all'articolo 23, comma 9, contiene una disposizione formulata in termini di interpretazione autentica dell'articolo 4 del decreto legislativo n. 220 del 2002, in tema di vigilanza sugli enti cooperativi, in relazione alla quale appare dubbio il rispetto della prescrizione della circolare sulla formulazione tecnica dei testi legislativi secondo cui « *deve risultare comunque chiaro se ci si trovi in presenza di una disposizione di interpretazione autentica ovvero di una disposizione di modifica sostanziale alla quale si vuole dare effetto retroattivo* »;

sul piano dei rapporti con le fonti subordinate:

il provvedimento, in più punti, incide mediante novelle ovvero modifiche non testuali su discipline oggetto di fonte normativa di rango subordinato (per le modifiche testuali, si vedano, l'articolo 11, comma 3, che integra il regolamento di delegificazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 81 del 2009; l'articolo 14, comma 5, che modifica l'articolo 66 del regolamento di esecuzione ed attuazione del codice della strada, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 495 del 1992; l'articolo 24-ter, che modifica in più punti il regolamento di delegificazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 2001, n.144; si vedano altresì l'articolo 34, comma 36, che novella il non meglio precisato « decreto ministeriale 31 dicembre 1983 »; l'articolo 33-*quater*, che novella l'articolo 357 del decreto del regolamento di esecuzione e di attuazione del codice dei contratti pubblici di cui al decreto del

Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207; l'articolo 33-*quinquies*, che proroga il termine di cui all'articolo 1, comma 3, lettera *d*) del decreto-legge n.73 del 2012, che a sua volta ha introdotto nell'ambito dell'articolo 357 del decreto del Presidente della Repubblica n.207 del 2010 il comma 21-*bis*, nonché l'articolo 34-*septies*, comma 1, che novella il regolamento di delegificazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 dicembre 1999, n.588. Per modifiche non testuali a fonti secondarie del diritto, si vedano, invece, a titolo meramente esemplificativo, l'articolo 2, comma 3, che incide in via non testuale sull'articolo 33 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, e l'articolo 14, commi da 8 a 10, che integra in via non testuale una fonte atipica del diritto, quale il decreto del Presidente del Consiglio in data 8 luglio 2003; tale circostanza non appare coerente con le esigenze di semplificazione dell'ordinamento vigente: si integra infatti una modalità di produzione legislativa che, secondo i costanti indirizzi del Comitato, non appare funzionale alle esigenze di coerente utilizzo delle fonti, in quanto può derivarne l'effetto secondo cui atti non aventi forza di legge presentano un diverso grado di resistenza ad interventi modificativi successivi (si veda il punto 3, lettera *e*), della circolare congiunta dei Presidenti di Camera e Senato e del Presidente del Consiglio del 20 aprile 2001);

il decreto-legge prevede l'adozione di numerosi decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri a contenuto normativo: si vedano, ad esempio, l'articolo 1, comma 2, lettera *b*), capoverso 3; l'articolo 2, comma 6; l'articolo 3, comma 1; l'articolo 7, comma 3, lettera *a*), capoverso 3-*bis*; l'articolo 12, comma 11 e l'articolo 20, comma 4; tale circostanza, come più volte segnalato dal Comitato per la legislazione, non appare coerente con le esigenze di un appropriato utilizzo delle fonti normative, in quanto si demanda ad un atto, ordinariamente a contenuto politico, la definizione di una disciplina che dovrebbe essere oggetto di una fonte secondaria del

diritto e, segnatamente, di regolamenti emanati a norma dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 (regolamenti governativi nella forma di decreti del Presidente della Repubblica ovvero regolamenti ministeriali);

il provvedimento, in alcuni casi (si vedano, ad esempio, l'articolo 16, comma 10, e l'articolo 30, comma 6), demanda compiti attuativi a decreti ministeriali dei quali specifica la natura non regolamentare; in proposito, si ricorda che la Corte costituzionale, nella sentenza n. 116 del 2006, con riferimento ad un decreto ministeriale del quale si esplicitava la natura non regolamentare (contenuto all'articolo 3 del decreto-legge n. 279 del 2004), lo qualificava come « *un atto statale dalla indefinibile natura giuridica* » e che, recentemente, l'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, con sentenza 4 maggio 2012, n. 9, sulla natura giuridica dell'articolo 4 del decreto ministeriale 6 febbraio 2006, ha osservato che: « *deve rilevarsi che, nonostante la crescente diffusione di quel fenomeno efficacemente descritto in termini di « fuga dal regolamento » (che si manifesta, talvolta anche in base ad esplicite indicazioni legislative, tramite l'adozione di atti normativi secondari che si autoqualificano in termini non regolamentari) deve, in linea di principio, escludersi che il potere normativo dei Ministri e, più in generale, del Governo possa esercitarsi mediante atti « atipici », di natura non regolamentare* »;

il decreto legge, all'articolo 3, comma 4, contiene un'autorizzazione alla delegificazione che si discosta dal modello delineato dall'articolo 17, comma 2, della legge n. 400 del 1988, in quanto si prevede l'adozione di un regolamento di delegificazione, senza indicare né le norme generali regolatrici della materia (enucleandosi invece i principi e i criteri direttivi), né le disposizioni da abrogare con effetto dalla data di entrata in vigore del regolamento; in relazione alla citata disposizione, si ricorda, altresì, che la Corte costituzionale, nella recente sentenza n. 149 del 2012, in un *obiter dictum*, ha

lasciato impregiudicata la possibilità di pronunciarsi sulla « *correttezza della prassi di autorizzare l'emanazione di regolamenti di delegificazione tramite decreto-legge* », nonché « *ogni valutazione sulle procedure di delegificazione non conformi al modello previsto dall'articolo 17, comma 2, della legge n. 400 del 1988, quale è quella prevista dalla disposizione impugnata, che non determina « le norme generali regolatrici della materia », né indica espressamente le norme di rango primario da ritenersi abrogate con effetto dalla data di entrata in vigore dei regolamenti di delegificazione* »;

sul piano della corretta formulazione, del coordinamento interno e della tecnica di redazione del testo:

il provvedimento presenta una struttura molto complessa, componendosi, a seguito delle modifiche introdotte dal Senato, di 73 articoli, ripartiti in dieci sezioni, in difformità dunque rispetto alle prescrizioni contenute nella circolare sulla formulazione tecnica dei testi legislativi, che prescrive che la partizione di primo livello sia costituita dal « Capo », recante uno o più articoli, eventualmente scomponibile in « Sezioni ». Nella maggior parte dei casi, gli articoli si compongono a loro volta di numerosi commi, lettere, numeri e capoversi di non facile individuazione, così che i preamboli esplicativi posti all'inizio di ogni articolo non risultano idonei a facilitare la lettura del testo. Alcune disposizioni (si vedano, ad esempio, l'articolo 23, commi 2 e 3, e l'articolo 12, comma 2), non risultano formulate in conformità alle prescrizioni contenute al paragrafo 7, lettera e), della circolare sulla formulazione tecnica dei testi legislativi riguardanti la struttura dei commi;

il provvedimento adotta talune espressioni di cui non appare chiara la portata normativa, ovvero dal significato tecnico-giuridico impreciso o di non immediata comprensione; tra di esse si segnala, ad esempio, l'articolo 2, comma 1, capoverso Art. 62, che si riferisce ad

« audit di sicurezza » e l'articolo 14-*bis*, che, in materia di pubblicità dei lavori parlamentari, fa riferimento alla « funzione trasmissiva »;

in relazione alla tecnica di redazione del testo, si segnala che numerose disposizioni contengono sigle che non vengono seguite dalla denominazione per esteso dell'organo o dell'istituto cui ci si intende riferire, in difformità quindi da quanto previsto dalla circolare sulla formulazione tecnica testi normativi che, al paragrafo 14, lettera *b*), raccomanda di riportare, nella prima citazione dell'ente, organo o istituto, la sua denominazione per esteso. A titolo meramente esemplificativo, si segnalano, l'articolo 14, comma 8, lettera *d*) che richiama l'ISPRA (Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale); l'ARPA e APPA (Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale e Agenzia Provinciale per la protezione dell'ambiente); l'articolo 19, comma 4, che richiama l'ICT (Information and Communication technology); l'articolo 21, comma 3, che richiama la CONSAP (Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici); e, infine, l'articolo 33, comma 2, che ricorre all'acronimo non sciolto: NARS (Nucleo per l'Attuazione e Regolazione dei Servizi);

inoltre, il provvedimento, in alcuni casi (si veda ad esempio l'articolo 10, comma 1, che prevede che le università statali e non statali legalmente riconosciute, costituiscano il fascicolo elettronico dello studente, che, a sua volta, alimenta il diploma *supplement*), ricorre all'uso di termini inglesi in difformità da quanto previsto dalla Circolare sulla formulazione tecnica dei testi legislativi del 20 aprile 2001, che, al paragrafo 4, lettera *m*), recita: « È evitato l'uso di termini stranieri, salvo che siano entrati nell'uso della lingua italiana e non abbiano sinonimi in tale lingua di uso corrente »;

infine, il disegno di legge, nel testo presentato al Senato, non è provvisto né della relazione sull'analisi tecnico-normativa (ATN), né della dichiarazione di esclusione dell'analisi di impatto della regolamentazione (AIR);

ritiene che, per la conformità ai parametri stabiliti dagli articoli 16-*bis* e 96-*bis* del Regolamento, debbano essere rispettate le seguenti condizioni:

sotto il profilo della specificità e omogeneità di contenuto:

tenuto conto della sentenza della Corte Costituzionale n. 22 del 2012, richiamata in premessa, si espungano le disposizioni recanti misure ordinamentali nel settore della giustizia, contenute agli articoli 17 e 18, nonché le disposizioni di carattere localistico e micro settoriale, contenute all'articolo 34, commi 3, capoverso 19-*bis*, 31, 32, 34 e 40, che recano norme estranee rispetto alla materia disciplinata dalle altre disposizioni del decreto legge;

sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente:

all'articolo 1, comma 2, lettera *b*), capoverso 3; all'articolo 2, comma 6; all'articolo 3, comma 1; all'articolo 7, comma 3, lettera *a*), capoverso 3-*bis*; all'articolo 12, comma 11 e all'articolo 20, comma 4 – che prevedono l'adozione di decreti del Presidente del Consiglio dei ministri a contenuto normativo – siano riformulate le disposizioni in questione nel senso di demandare l'adozione della disciplina ivi prevista a regolamenti adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge n. 400 del 1988;

si provveda alla riformulazione delle disposizioni di cui all'articolo 3, comma 4, al fine di renderle conformi al modello di delegificazione delineato dall'articolo 17, comma 2, della legge n. 400 del 1988, valutando altresì quanto affermato dalla Corte Costituzionale in materia di delegificazione nella sentenza n. 149 del 2012, richiamata in premessa;

si sopprimano, nella parte in cui modificano in via testuale disposizioni contenute in fonti secondarie del diritto, le disposizioni contenute agli articoli 11, comma 3; 14, comma 5; 24-*ter*; 33-*quater*; 33-*quinquies*; 34, comma 36; 34-*septies*,

nonché, laddove incidono in via non testuale su fonti secondarie del diritto, le disposizioni contenute all'articolo 2, comma 3 e all'articolo 14, commi da 8 a 10; ovvero subordinatamente – ove si intenda mantenerle – si proceda a riformularle nel senso di autorizzare il Governo ad integrare la disciplina contenuta nelle fonti secondarie del diritto mediante atti aventi la medesima forza;

all'articolo 11-*bis*, che demanda a decreti dirigenziali la modifica della misura del prelievo erariale unico sui giochi pubblici a copertura degli oneri derivanti dal medesimo articolo, sia riformulata la disposizione di cui all'oggetto nel senso di prevedere che la disciplina della materia sia introdotta dallo stesso decreto legge all'esame, ovvero affidata ad altra fonte di rango primario;

all'articolo 16, comma 10, e all'articolo 30, comma 6, che demandano compiti attuativi a decreti ministeriali dei quali viene specificata la natura non regolamentare – tenuto conto anche della sentenza della Corte Costituzionale n. 116 del 2006 e della sentenza 4 maggio 2012, n. 9, dell'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, richiamate in premessa – siano riformulate le anzidette disposizioni nel senso di prevedere che la disciplina attuativa sia introdotta da regolamenti adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge n. 400 del 1988.

Il Comitato osserva altresì quanto segue:

sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente:

si dovrebbero riformulare le disposizioni indicate in premessa, che incidono in via non testuale su previgenti normative, in termini di novella alle medesime; si dovrebbero altresì inserire in un idoneo tessuto normativo le disposizioni indicate in premessa che appaiono collocate fuori da un appropriato contesto;

si dovrebbero espungere dal testo quelle disposizioni, indicate in premessa, aventi efficacia meramente ricognitiva o descrittiva;

sotto il profilo della chiarezza e della proprietà della formulazione:

si dovrebbe chiarire il significato tecnico giuridico delle espressioni contenute all'articolo 2, comma 1, capoverso Art. 62 e all'articolo 14-*bis*, riportate in premessa;

si dovrebbero, infine, sciogliere gli acronimi riportati in premessa, nonché sostituire i termini inglesi riportati in premessa con un sinonimo in uso nella lingua italiana. »

Il Comitato approva la proposta di parere.

La seduta termina alle 15.15.

COMMISSIONI RIUNITE

III (Affari esteri e comunitari) della Camera dei deputati e 3^a (Affari esteri, emigrazione) del Senato della Repubblica

S O M M A R I O

AUDIZIONI:

Audizione del Ministro degli affari esteri, Giulio Terzi di Sant'Agata, sull'esito del voto presso l'Assemblea generale dell'ONU in ordine al riconoscimento all'Autorità palestinese dello <i>status</i> di Paese non membro e sulle prospettive del processo di pace (<i>Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del regolamento, e rinvio</i>)	18
---	----

AUDIZIONI

Martedì 11 dicembre 2012. — Presidenza del vicepresidente della III Commissione della Camera dei deputati, Fiamma NIRENSTEIN. — Interviene il Ministro degli affari esteri, Giulio Terzi di Sant'Agata.

La seduta comincia alle 9.20.

Audizione del Ministro degli affari esteri, Giulio Terzi di Sant'Agata, sull'esito del voto presso l'Assemblea generale dell'ONU in ordine al riconoscimento all'Autorità palestinese dello *status* di Paese non membro e sulle prospettive del processo di pace. (*Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del regolamento, e rinvio*).

Fiamma NIRENSTEIN, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso, la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera dei deputati e la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Il ministro Giulio TERZI DI SANT'AGATA svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono per porre quesiti e formulare osservazioni i deputati Enrico PIANETTA (Pdl), Lapo PISTELLI (PD), Ferdinando ADORNATO (UdCpTP), Andrea RONCHI (Misto-FCP), Fiamma NIRENSTEIN, *presidente*, e Furio COLOMBO (PD).

Il ministro Giulio TERZI DI SANT'AGATA risponde ai quesiti posti e fornisce ulteriori precisazioni.

Fiamma NIRENSTEIN, *presidente*, considera le richieste di intervento ancora da svolgere, in ragione dell'esaurirsi del tempo previsto, rinvia il seguito dell'audizione ad altra seduta, prendendo atto della disponibilità del Ministro Terzi di Sant'Agata.

La seduta termina alle 11.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

COMMISSIONI RIUNITE

I (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni) e II (Giustizia)

S O M M A R I O

RISOLUZIONI:

7-01040 Bernardini: Esercizio del diritto di elettorato attivo da parte dei detenuti (<i>Discussione e conclusione – Approvazione della risoluzione 8-00216</i>)	19
ALLEGATO (Nuovo testo approvato dalle Commissioni)	23

RISOLUZIONI

Martedì 11 dicembre 2012. — Presidenza del presidente della I Commissione Donato BRUNO. — Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Antonino Gullo.

La seduta comincia alle 14.35.

7-01040 Bernardini: Esercizio del diritto di elettorato attivo da parte dei detenuti.

(*Discussione e conclusione – Approvazione della risoluzione 8-00216*).

Le Commissioni iniziano la discussione.

Rita BERNARDINI (PD) ringrazia preliminarmente i presidenti delle Commissioni I e II per avere calendarizzato la risoluzione in titolo in tempi molto brevi. Ne illustra quindi il contenuto, sottolineando l'estrema complessità della normativa vigente in materia di diritto al voto dei detenuti e la necessità di un impegno dei Ministeri dell'interno e della giustizia perché tale diritto possa essere effettivamente esercitato, nei termini indicati dalle lettere a), b), c) e d) del testo della riso-

luzione. Ritiene in particolare che sia necessaria una sensibilizzazione dei direttori degli istituti penitenziari e, in genere, di tutta l'amministrazione penitenziaria, perché finora ha espresso il voto solo una ridottissima minoranza degli aventi diritto.

Ricorda, ad esempio, come, in base ai dati pubblicati sul sito internet del Ministero della giustizia, al 30 novembre scorso risultino 26.448 detenuti in attesa di giudizio e come, sottraendo da questi 10.867 stranieri, emerga come vi siano con certezza almeno 15.581 detenuti aventi diritto ad esprimere il voto, oltre a quelli che mantengono tale diritto non essendo stati interdetti dai pubblici uffici.

Pone quindi la questione del diritto di voto nelle prossime elezioni amministrative nel Lazio, Lombardia e Molise, sottolineando come negli ultimi anni oltre 20.000 detenuti siano stati allocati in carceri lontane dal luogo di residenza e sono di fatto esclusi dal voto perché difficilmente riescono a ricevere le tessere elettorali dai comuni di appartenenza.

Donato BRUNO, *presidente*, invita la presentatrice della risoluzione a riformulare il testo in modo da evitare riferimenti a possibile date per le prossime elezioni, in

considerazione del fatto che i comizi elettorali non sono ancora stati convocati.

Il sottosegretario Antonino GULLO, con riferimento agli impegni sollecitati dalla deputata Bernardini con la risoluzione in discussione, ritiene doveroso evidenziare come la massima attenzione sia riservata dal Ministero della giustizia all'esercizio effettivo del diritto di voto da parte di tutti i detenuti, ristretti nei diversi penitenziari del Paese.

Fa presente, infatti, che il Ministero della giustizia ha piena consapevolezza dell'importanza del coinvolgimento della popolazione reclusa nelle procedure elettorali, non soltanto per raggiungere una ottimale organizzazione democratica del Paese, ma anche per favorire il percorso riabilitativo intrapreso da ciascun detenuto. Il Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria provvede, infatti, in occasione di ogni tornata elettorale, a diramare a tutti i Provveditori regionali una apposita circolare volta ad assicurare la costituzione di seggi speciali all'interno degli istituti penitenziari e diretta a garantire il regolare svolgimento delle operazioni elettorali, ai sensi della normativa vigente in materia.

Ricorda che il diritto di voto per i detenuti condannati in via definitiva, così come per coloro che si trovano in stato di custodia cautelare in carcere, è disciplinato dagli articoli 8 e 9 della legge n. 136 del 23 aprile 1976. In base a tali disposizioni normative gli interessati devono far pervenire, non oltre il terzo giorno antecedente la data della votazione, al sindaco del comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, una dichiarazione attestante la propria volontà di esprimere il voto nel luogo di detenzione. La dichiarazione, che deve espressamente indicare il numero della sezione alla quale l'elettore è assegnato ed il numero d'iscrizione nella lista elettorale di sezione, deve recare in calce l'attestazione del direttore dell'istituto, che comprova la detenzione dell'elettore e deve, poi, essere inoltrata al comune di destinazione, per il tramite del direttore stesso. Il sindaco, appena ricevuta la di-

chiarazione, provvede: a) ad includere i nomi dei richiedenti in appositi elenchi distinti per sezioni; gli elenchi sono consegnati, all'atto della costituzione del seggio, al presidente di ciascuna sezione, il quale provvede subito a prenderne nota sulla lista elettorale sezionale; b) a rilasciare immediatamente ai richiedenti, anche per telegramma, un'attestazione dell'avvenuta inclusione nei predetti elenchi.

I detenuti possono votare esclusivamente previa esibizione, oltre che della tessera elettorale, dell'attestazione di cui all'articolo 8, terzo comma, lettera b), della legge 23 aprile 1976, n. 136, che, a cura del presidente del seggio speciale, è ritirata ed allegata al registro contenente i numeri delle tessere elettorali dei votanti.

Per le sezioni elettorali, nella cui circoscrizione esistono ospedali e case di cura con almeno 100 e fino a 199 posti letto o luoghi di detenzione e di custodia preventiva, il voto degli elettori ivi esistenti viene raccolto, durante le ore in cui è aperta la votazione, da uno speciale seggio, composto da un presidente e da due scrutatori, nominati con le modalità stabilite per tali nomine.

La costituzione del seggio speciale deve essere effettuata il giorno che precede le elezioni, contemporaneamente all'insediamento dell'ufficio elettorale di sezione. Dei nominativi degli elettori viene presa nota in apposita lista aggiunta da allegare a quella della sezione.

Qualora in un luogo di detenzione i detenuti aventi diritto al voto siano più di cinquecento, la commissione elettorale mandamentale, su proposta del sindaco, entro il secondo giorno antecedente la votazione, ripartisce i detenuti stessi, ai fini della raccolta del voto con lo speciale seggio previsto nel presente articolo, tra la sezione nella cui circoscrizione ha sede il luogo di detenzione ed una sezione contigua.

A norma dell'articolo 1 lettera d) del decreto-legge n. 161 del 1976, convertito nella legge n. 240 del 1976, i detenuti aventi diritto al voto sono ammessi a votare, con le modalità previste dagli articoli 8 e 9 della legge 23 aprile 1976,

n. 136, per le elezioni regionali, provinciali e comunali, sempre che gli stessi siano elettori, rispettivamente, della regione, della provincia e del comune.

Le stesse modalità trovano applicazione anche per i degenti e ricoverati in ospedali e case di cura. Il carattere puntuale della normativa testé richiamata sembra escludere che il limitato esercizio del diritto di voto dei detenuti – così come paventato dall'onorevole Bernardini – possa discendere da lacune della normativa vigente. In ragione di ciò, non sono attualmente allo studio disegni di legge di iniziativa governativa, diretti ad incidere sulle previsioni in vigore. Nessun impegno può, peraltro in questa fase, essere assunto dal Governo, in relazione al tema di cui alla lettera *d*) della risoluzione.

Detto ciò, rappresenta, per completezza di informazione, che alle elezioni politiche del 13 e 14 aprile 2008 risultano aver votato, complessivamente, 1.368 reclusi. Segnala, peraltro, che analoga attenzione al corretto espletamento del diritto di voto da parte dei detenuti viene prestata dal Ministero dell'interno, nell'ambito delle proprie specifiche competenze. In tale contesto, il predetto Dicastero ha segnalato di avere sempre provveduto a diramare – in occasione di consultazioni politiche, referendarie, regionali o amministrative – apposite e specifiche circolari indirizzate ai Prefetti e dirette a richiamare l'attenzione delle amministrazioni comunali al corretto e tempestivo svolgimento degli adempimenti previsti dalla citata legge n. 136 del 1976.

Il Ministero dell'interno ha, peraltro, evidenziato di avere costantemente svolto, in occasione delle consultazioni elettorali, una significativa azione di sensibilizzazione per assicurare una efficace e preventiva informazione dei detenuti tale da consentire a questi ultimi di esercitare il proprio diritto al voto nei termini e con le modalità previste dalla legge. Analoghe istruzioni saranno impartite dal predetto Dicastero nelle circolari, che saranno puntualmente emanate in occasione delle prossime consultazioni.

Conclude affermando che, nei termini e con i limiti esplicitati nelle argomentazioni dianzi espresse, il Governo può assumere gli impegni menzionati alle lettere *a*), *b*) e *c*) della risoluzione, mentre ribadisce il diniego già espresso per l'impegno di cui alla lettera *d*).

Rita BERNARDINI (PD) dichiara di avere appreso da notizie di stampa che il governo avrebbe intenzione di intervenire su alcuni aspetti marginali e organizzativi della normativa elettorale, diversi dal sistema elettorale in sé, e chiede se il Governo possa intervenire in quella sede al fine di correggere gli aspetti più critici della normativa in materia di esercizio del diritto di voto delle persone detenute, accogliendo quindi anche l'impegno indicato dalla lettera *d*) della risoluzione.

Il sottosegretario Antonino GULLO ribadisce che il Governo non ritiene che la normativa in questione presenti lacune e che quindi necessiti di interventi correttivi. Insiste quindi perché il testo della risoluzione sia riformulato nel senso di sopprimere l'impegno di cui alla lettera *d*).

Rita BERNARDINI (PD) riformula il testo della sua risoluzione per tenere conto di quanto indicato dal presidente e dal rappresentante del Governo (*vedi allegato*).

Marilena SAMPERI (PD) dichiara di sottoscrivere la risoluzione, come riformulata.

Pierluigi MANTINI (UdCpTP) ritiene che la risoluzione in discussione sia molto importante in quanto consente di affrontare un tema di grande rilievo. Ricorda che il grado di partecipazione dei detenuti alle elezioni è, a livello internazionale, un indice del grado di democrazia di un Paese.

Manlio CONTENUTO (PdL) preannuncia il voto favorevole del gruppo del Popolo

della libertà sulla risoluzione, come riformulata.

Rita BERNARDINI (PD) ringrazia tutti i colleghi che hanno sottoscritto la risoluzione e, nel ribadire l'importanza dell'assunzione di precisi impegni da parte del Governo, ricorda come nelle precedenti elezioni politiche abbiano votato solo

1368 detenuti, dei quali 1360 nel carcere di Rebibbia, grazie all'interessamento e alla solerzia del relativo direttore.

Le Commissioni approvano la risoluzione in titolo, come riformulata, che assume il numero 8-00216.

La seduta termina alle 15.

ALLEGATO

7-01040 Bernardini: Esercizio del diritto di elettorato attivo da parte dei detenuti.**NUOVO TESTO APPROVATO DALLE COMMISSIONI**

Le Commissioni I e II,
premessi che:

i detenuti in custodia cautelare e quelli condannati in via definitiva per reati sentenziati come « non ostativi », sono cittadini aventi pieno diritto al voto; tutti costoro, in base agli articoli 8 e 9 della legge 23 aprile 1976, n. 136, possono votare nelle carceri con la costituzione di un seggio elettorale speciale;

la predetta normativa è applicabile anche alle elezioni regionali, provinciali e comunali per effetto delle disposizioni contenute nell'articolo 1, lettera *d*), del decreto-legge n. 161 del 1976, convertito dalla legge n. 240 del 1976;

consentire ai detenuti in custodia cautelare e a quelli condannati in via definitiva per reati « non ostativi », il pieno esercizio del diritto di voto, significa dare concreta, piena ed effettiva attuazione a quel principio sancito e riconosciuto dall'articolo 27 della Costituzione in base al quale la pena deve sempre tendere alla rieducazione; al contrario, rendere impraticabile per il singolo detenuto la partecipazione libera al voto nel corso delle prossime elezioni nazionali, regionali e amministrative vuol dire avallare un ignobile meccanismo di cancellazione sociale dell'individuo recluso nonché una inaccettabile operazione di privazione dei suoi diritti;

vista la complessa procedura prevista dalla normativa di riferimento, il diritto di voto da parte dei detenuti rischia di rimanere tale solo sulla carta se non tempestivamente preceduto da una campagna in-

formativa dentro le carceri per far sì che gli stessi detenuti siano messi al corrente di quali sono gli adempimenti necessari che loro per primi sono chiamati ad assolvere nel caso avessero intenzione di votare esercitando un loro diritto fondamentale;

ed invero, sulla base di quanto disposto dalla citata legge n. 136 del 1976, questa speciale procedura elettorale si avvia al momento della pubblicazione di una circolare sull'esercizio del diritto di voto dei detenuti elettori, che il dipartimento o amministrazione penitenziaria invia ai vari provveditorati regionali, i quali poi provvedono ad affiggerla nelle bacheche dei vari istituti di pena sparsi sul territorio nazionale; dopodiché il singolo detenuto, preso atto dei contenuti della comunicazione del dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, deve far pervenire alla direzione del carcere di appartenenza una dichiarazione della propria volontà di esprimere il voto nel luogo in cui si trova;

la predetta dichiarazione, con in calce l'attestazione del direttore dell'istituto che comprova lo stato di detenzione del dichiarante, deve essere successivamente inoltrata tempestivamente al sindaco del comune nelle cui liste elettorali il detenuto risulta essere iscritto al fine di consentire alle amministrazioni l'iscrizione del richiedente nell'apposito elenco e l'invio della relativa tessera elettorale. La richiesta deve pervenire al sindaco non oltre il terzo giorno antecedente la votazione;

come è facilmente intuibile, le procedure sopra richiamate, le sole che consentono ai detenuti di essere informati

riguardo alla loro particolare condizione di votanti e agli adempimenti necessari per poter esercitare questo diritto, devono essere avviate tempestivamente e con sufficiente anticipo rispetto alle prossime scadenze elettorali;

risulta infatti che, allorquando, come nel caso delle elezioni politiche del 2006 e del 2008, si è provveduto a disporre, avviare e organizzare questo complesso meccanismo burocratico-amministrativo con colpevole ritardo, il tasso di votanti negli istituti di pena è stato particolarmente basso, atteso che, su una popolazione stimabile in più di 30 mila detenuti aventi diritto di voto, meno del 10 per cento circa ha avuto modo di esercitare tale imprescindibile diritto-dovere;

l'enorme astensionismo delle persone detenute non è quindi solo dovuto a disinteresse; spesso è anche conseguenza di ritardi nell'informazione e nelle procedure che intercorrono dalla « domandina » del singolo detenuto al rilascio della tessera elettorale da parte dei comuni, fino all'allestimento dei seggi « volanti » negli istituti di pena;

è pertanto necessario, se solo si vuole rendere effettivo e non ostacolare il diritto di voto tra i detenuti, che gli organi competenti: *a)* affiggano fin da subito nelle bacheche delle carceri le istruzioni di ciò che tutte le persone recluse sono chiamate a fare per essere ammesse al voto in carcere; *b)* avviino con largo margine di tempo le operazioni di registrazione nelle liste elettorali e le consegne delle tessere dei detenuti elettori;

considerato che oltre 20.000 detenuti su 66.000 sono stati assegnati in istituti di pena situati in altre regioni rispetto a quella di loro rispettiva residenza dove risultano iscritti nelle liste elettorali, è logico dedurre che molti cittadini-elettori del Lazio, della Lombardia o del Molise interessati dal voto delle prossime elezioni regionali, trovandosi reclusi al di fuori della propria regione di residenza, non riceveranno mai al momento del voto la scheda elettorale relativa

alle liste e ai candidati, venendo così privati di un diritto-dovere fondamentale,

impegnano il Governo:

in vista delle prossime ed imminenti tornate elettorali:

a) a sollecitare, per il tramite del dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, i direttori degli istituti penitenziari affinché attraverso i mezzi più adeguati – dall'affissione sulle bacheche delle carceri alla consegna a mano ad ogni detenuto delle istruzioni per esercitare il diritto di voto – le persone recluse siano effettivamente, tempestivamente ed immediatamente informate sugli adempimenti da compiere per essere ammessi al voto in carcere;

b) ad avviare con largo margine di tempo – ovviamente sempre per il tramite dell'amministrazione penitenziaria – le operazioni di registrazione nelle liste elettorali dei detenuti elettori e le consegne delle tessere a questi ultimi;

c) ad emanare una circolare affinché si assicuri in modo tempestivo l'esercizio del diritto di voto delle persone recluse che non hanno perso il godimento dei diritti civili e politici, in particolare di quei detenuti interessati dalle prossime elezioni regionali che sono stati assegnati in istituti penitenziari ubicati in altre regioni rispetto a quella di loro rispettiva residenza.

(8-00216) « Bernardini, Maurizio Turco, Giachetti, Della Vedova, Bertrandi, Farina Coscioni, Mecacci, Zamparutti, Zani, Crolla, Pezzotta, Lenzi, Garofani, Margiotta, Cuperlo, Mura, Sarubbi, Bossa, Capano, Realacci, Pittelli, Giacomelli, Razzi, Codurelli, Giammanco, Pizzetti, Mantini, Pes, Papa, Baretta, Gianni, Granata, Lehner, Berretta, Renato Farina, D'Anna, Cilluffo, Vico, Barbieri, Samperi, Rossomando, Palomba ».

COMMISSIONI RIUNITE

I (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni) e VIII (Ambiente, territorio e lavori pubblici)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Modifiche all'articolo 17 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, in materia di contratti segretati o che esigono particolari misure di sicurezza. C. 4063 Bragantini (*Seguito dell'esame e rinvio*) . 25

SEDE REFERENTE

Martedì 11 dicembre 2012. — Presidenza del presidente della VIII Commissione Angelo ALESSANDRI.

La seduta comincia alle 12.30.

Modifiche all'articolo 17 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, in materia di contratti segretati o che esigono particolari misure di sicurezza.

C. 4063 Bragantini.

(Seguito dell'esame e rinvio).

Le Commissioni proseguono l'esame del provvedimento rinviato nella seduta del 29 novembre scorso.

Pierluigi MANTINI (UdCpTP), *relatore per la I Commissione*, avverte che i relatori sono pronti ad esprimere il parere sugli emendamenti già presentati (*vedi Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari del 18 ottobre 2012*) e che intenderebbero a loro volta presentare un proprio emendamento; peraltro, ritengono indispensabile un preliminare confronto

con il Governo, anche in considerazione delle osservazioni formulate nella precedente seduta dal sottosegretario Improta, il quale, tuttavia, è in questo momento impegnato a seguire i lavori parlamentari per la conversione del decreto-legge n. 179 del 2012 (Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese).

Chiarisce che il parere dei relatori è contrario su tutti gli emendamenti presentati e che l'emendamento che i relatori stessi si riservano di presentare tende a circoscrivere meglio l'ambito dei contratti per i quali è possibile ricorrere alla procedura di secretazione, onde limitare gli abusi che sono stati segnalati dalla Corte dei conti e sui quali in molti casi sono in corso inchieste dell'autorità giudiziaria. Aggiunge che i relatori ritengono che le Commissioni debbano fare tutto il possibile per portare avanti questo provvedimento, se del caso anche ricorrendo all'approvazione in sede legislativa.

Matteo BRAGANTINI (LNP), dopo aver sottolineato come il problema affrontato dalla sua proposta di legge sia sentito da tutti i gruppi e come da tutti i gruppi si invochi un intervento, rileva che l'approvazione del provvedimento anche solo in un ramo del Parlamento sarebbe un im-

portante segnale della volontà del Parlamento di imporre un regime di maggiore trasparenza in questo campo, al fine di limitare gli abusi del potere di secretazione previsto dalla legge. Chiede quindi che già oggi si proceda alla votazione degli emendamenti presentati.

Angelo ALESSANDRI, *presidente*, alla luce di quanto emerso dal dibattito e considerata in modo particolare l'assenza del rappresentante del Governo, propone di rinviare l'esame del provvedimento a giovedì, 13 dicembre 2012. Nel manifestare al riguardo, l'intenzione di adoperarsi, d'intesa con il presidente della I Commis-

sione, affinché il Governo prenda parte ai lavori della prossima seduta, chiede ai relatori di effettuare con il rappresentante del Governo quel confronto necessario per procedere nella seduta di giovedì prossimo all'esame delle proposte emendative.

Le Commissioni consentono.

Angelo ALESSANDRI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia a giovedì, 13 dicembre, il seguito dell'esame.

La seduta termina alle 12.40.

COMMISSIONI RIUNITE

II (Giustizia) e VIII (Ambiente, territorio e lavori pubblici)

S O M M A R I O

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante sanzioni per la violazione delle disposizioni derivanti dal regolamento (CE) n. 842/2006 su taluni gas fluoranti ad effetto serra. Atto n. 517 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio</i>)	27
Schema di decreto legislativo recante disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni derivanti dal regolamento (CE) N. 1102/2008 relativo al divieto di esportazione del mercurio metallico e di taluni composti e miscele del mercurio e allo stoccaggio in sicurezza del mercurio metallico. Atto n. 519 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio</i>)	27

ATTI DEL GOVERNO

Martedì 11 dicembre 2012. — Presidenza del vicepresidente della VIII Commissione Roberto TORTOLI.

La seduta comincia alle 13.

Schema di decreto legislativo recante sanzioni per la violazione delle disposizioni derivanti dal regolamento (CE) n. 842/2006 su taluni gas fluoranti ad effetto serra.

Atto n. 517.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).

La Commissioni proseguono l'esame dello schema di decreto legislativo in titolo, rinviato nella seduta del 4 dicembre scorso.

Ermate REALACCI (PD), nel richiamare il dibattito svolto nella seduta del 4 dicembre scorso, esprime piena condivi-

sione per le considerazioni svolte dal collega Bonciani in ordine alla necessità che talune delle sanzioni previste nello schema di decreto legislativo in esame siano inasprite allo scopo di renderle proporzionate alla lesione dei beni e dei valori tutelati dalle disposizioni contenute nel provvedimento in titolo.

Roberto TORTOLI, *presidente e relatore*, assicura che, in sede di predisposizione della proposta di parere sul provvedimento, terrà conto delle considerazioni formulate nel corso del dibattito, ivi comprese quelle espresse dal collega Bonciani e ribadite nella seduta odierna dal collega Realacci.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Schema di decreto legislativo recante disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni derivanti dal regolamento (CE) N. 1102/2008 relativo al divieto di esportazione del mercurio metallico e di

taluni composti e miscele del mercurio e allo stoccaggio in sicurezza del mercurio metallico.

Atto n. 519.

(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo in titolo.

Alessio BONCIANI (UdCpTP), *relatore per la VIII Commissione*, intervenendo anche a nome del relatore per la II Commissione, ricorda che le Commissioni riunite sono chiamate ad esprimere, entro il 13 gennaio prossimo, il parere al Governo, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, sullo schema di decreto legislativo recante disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni derivanti dal regolamento (CE) n. 1102/2008 relativo al divieto di esportazione del mercurio metallico e di taluni composti e miscele del mercurio e allo stoccaggio in sicurezza del mercurio metallico.

In particolare, segnala che lo schema è stato predisposto ai sensi dell'articolo 1 della legge 217/2011 (legge comunitaria 2010), che ha delegato il Governo ad adottare, entro due anni dalla data di entrata in vigore della legge comunitaria (17 gennaio 2014) la disciplina sanzionatoria per le violazioni degli obblighi introdotti dai regolamenti comunitari pubblicati alla data della stessa entrata in vigore della legge comunitaria, tra i quali figura proprio il regolamento (CE) n. 1102/2008. Tale regolamento impone, a decorrere dal 15 marzo del 2011, il divieto di esportazione dall'UE del mercurio metallico e di alcuni composti del mercurio e ha l'obiettivo di assicurare che le eccedenze di mercurio che provengono da alcuni settori particolari siano stoccate, in quanto considerate rifiuti, in maniera sicura, prima temporaneamente e poi definitivamente, al fine di evitare che vengano nuovamente immesse nell'ambiente. Precisa che la relazione illustrativa dello schema sottolinea che il divieto delle esportazioni di mercurio rappresenta un elemento essenziale della strategia comunitaria sul mercurio adottata nel 2005

(COM(5005)20 def.), volta a contrastare l'inquinamento da mercurio nell'UE e nel mondo: si tratta di una strategia che prevede 20 azioni destinate a ridurre le emissioni di mercurio, a limitarne l'offerta e la domanda e a proteggere dall'esposizione al mercurio, soprattutto al metilmercurio contenuto nel pesce.

Ricorda poi che, prima dell'emanazione del regolamento (CE) 1102/2008, già il regolamento (CE) n. 689/2008, sull'esportazione ed importazione delle sostanze chimiche pericolose, aveva vietato l'esportazione di determinate sostanze chimiche, fra le quali il mercurio metallico, alle condizioni ivi previste. In ragione della particolare pericolosità del mercurio metallico, però, a livello comunitario si è ritenuto di intervenire nuovamente sulla materia con disposizioni specifiche.

Pertanto a livello nazionale la disciplina recata dallo schema di decreto riveste carattere di specialità rispetto alle disposizioni del decreto legislativo 27 ottobre 2011, n. 200 che recano norme sanzionatorie per la violazione delle disposizioni del citato regolamento (CE) n. 689/2008.

Aggiunge che l'analisi tecnico-normativa (ATN) sottolinea come lo schema in esame sia da considerarsi a tutti gli effetti quale misura necessaria per l'attuazione del regolamento (CE) n. 1102/2008, in quanto l'articolo 7 di detto regolamento prevede che gli Stati membri emanino norme sulle sanzioni da applicare in caso di violazione delle disposizioni del regolamento comunitario, adottino tutte le misure necessarie per assicurare l'applicazione di tali norme e che le sanzioni emanate, efficaci, proporzionate e dissuasive, nonché ogni modifica destinata a incidere sull'applicazione di tali sanzioni siano notificate alla Commissione europea entro il 4 dicembre 2009.

A tale proposito fa notare come l'analisi tecnico-normativa segnali altresì che, pur non essendo ancora stata aperta una procedura di infrazione da parte della Commissione europea, in data 31 ottobre 2011 la stessa Commissione ha richiesto informa-

zioni in merito all'attuazione a livello nazionale del citato articolo 7 del regolamento (procedura EU Pilot 2695/11/ENVI).

Passando a illustrare il provvedimento, rileva che l'articolo 1 individua il campo di applicazione, mentre l'articolo 2 stabilisce le sanzioni per chi viola il divieto di esportazione di cui all'articolo 1 del regolamento comunitario. Oltre al mercurio metallico, il divieto di esportazione si applica al cinabro, al cloruro mercurioso, ossido mercurico o miscele di mercurio metallico con altre sostanze, comprese le leghe di mercurio, con una concentrazione di mercurio pari ad almeno il 95 per cento in peso. È, inoltre, vietata la miscelazione del mercurio metallico con altre sostanze con l'unico fine di esportarlo. L'articolo 3 stabilisce invece, al comma 1, che chi si avvale della facoltà di stoccare temporaneamente il mercurio metallico come previsto all'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento, violando le prescrizioni di cui al paragrafo 1, lettere a) e b) e al paragrafo 2 dello stesso articolo 3, è punito con l'arresto da sei mesi ad un anno e con l'ammenda da euro 2.600,00 a euro 27.000,00.

L'articolo 4, al comma 1, stabilisce le sanzioni da applicare per il mancato invio delle informazioni relative ai volumi, ai prezzi, ai Paesi di origine e di destinazione del mercurio metallico, sia in entrata nell'Unione sia oggetto di scambi transfrontalieri, da parte degli importatori di mercurio metallico, degli esportatori di mercurio metallico considerato rifiuto, inclusi, per quanto pertinenti, i gestori delle attività di cui all'articolo 2 del regolamento. Tali attività riguardano l'industria dei cloro-alkali, la purificazione del gas naturale, l'operazioni di estrazione e di fusione di metalli non ferrosi e l'estrazione dal cinabro. Il comma 2 stabilisce le sanzioni da applicare ai gestori degli impianti di cloro-alkali a celle di mercurio che omettono di inviare alla Commissione europea e al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare i dati relativi alla migliore stima del quantitativo totale di mercurio ancora in uso nei suddetti impianti, il quantitativo totale di mercurio contenuto nell'impianto di stoccaggio, il

quantitativo dei residui di mercurio inviato a singoli impianti di stoccaggio temporaneo o permanente e l'ubicazione e le coordinate di tali impianti. Il comma 3 stabilisce le sanzioni da applicare ai gestori degli impianti di fonderia, di purificazione del gas naturale e di operazioni minerarie dei metalli non ferrosi che omettono di inviare i dati relativi al quantitativo di mercurio ottenuto, al quantitativo di mercurio inviato a singoli impianti di stoccaggio temporaneo o permanente, nonché l'ubicazione e le coordinate di tali impianti. Il comma 4, infine, stabilisce le sanzioni da applicare nel caso in cui i dati di cui ai commi 1, 2 e 3 siano incompleti o inesatti. L'articolo 5, comma 1, stabilisce che le attività di vigilanza e di accertamento relative al rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 2 siano esercitate dall'Agenzia delle dogane. Il comma 2 stabilisce che l'attività di vigilanza e di accertamento relativa al rispetto degli obblighi di cui all'articolo 4 sia esercitata dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e le relative sanzioni siano irrogate dal Prefetto, ai sensi della legge n. 689 del 1981. Il comma 3, infine, prevede che alle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal decreto non si applichi il pagamento in misura ridotta. L'articolo 6 stabilisce che i proventi derivanti dalla irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste per la violazione delle disposizioni stabilite dal provvedimento in esame vengano versati all'entrata del bilancio dello Stato.

Conclude rilevando che l'articolo 7 prevede che l'applicazione del decreto non deve comportare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, indicando che i soggetti pubblici interessati svolgono le attività con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Roberto TORTOLI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.15.

COMMISSIONI RIUNITE

**VIII (Ambiente, territorio e lavori pubblici)
e X (Attività produttive, commercio e turismo)**

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	30
---	----

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Martedì 11 dicembre 2012.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle
15.30 alle 15.45.

COMMISSIONI RIUNITE

IX (Trasporti, poste e telecomunicazioni) e X (Attività produttive, commercio e turismo)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

DL 179/2012: Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese. C. 5626 Governo, approvato dal Senato (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	31
ALLEGATO (<i>Emendamenti</i>)	47

SEDE REFERENTE

Martedì 11 dicembre 2012. — Presidenza del presidente della IX Commissione, Mario VALDUCCI. — Intervengono il sottosegretario per le infrastrutture e i trasporti, Guido Improta, e il sottosegretario per lo sviluppo economico, Claudio De Vincenti.

La seduta comincia alle 10.40.

DL 179/2012: Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese.

C. 5626 Governo, approvato dal Senato.

(*Seguito dell'esame e rinvio*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 10 dicembre 2012.

Mario VALDUCCI, *presidente*, avverte che sono state presentate 373 proposte emendative (*vedi allegato*), alcune delle quali presentano profili di criticità relativamente alla loro ammissibilità.

In proposito, ricorda che, ai sensi del comma 7 dell'articolo 96-*bis* del Regolamento, non possono ritenersi ammissibili

le proposte emendative che non siano strettamente attinenti alle materie oggetto dei decreti-legge all'esame della Camera.

Tale criterio risulta più restrittivo di quello dettato, con riferimento agli ordinari progetti di legge, dall'articolo 89 del medesimo Regolamento, il quale attribuisce al Presidente la facoltà di dichiarare inammissibili gli emendamenti e gli articoli aggiuntivi che siano estranei all'oggetto del provvedimento. Ricordo, inoltre, che la lettera circolare del Presidente della Camera del 10 gennaio 1997 sull'istruttoria legislativa precisa che, ai fini del vaglio di ammissibilità delle proposte emendative, la materia deve essere valutata con riferimento « ai singoli oggetti e alla specifica problematica affrontata dall'intervento normativo ».

La necessità di rispettare rigorosamente tali criteri ancor più si impone a seguito della recente sentenza della Corte Costituzionale n. 22 del 2012 e della lettera del Presidente della Repubblica del 23 febbraio 2012.

Pertanto, alla luce di quanto testé detto, i presidenti non possono che applicare le suddette disposizioni regolamentari e quanto previsto dalla citata circolare del Presidente della Camera dei deputati del

1997. Con riferimento al provvedimento in esame, quindi, sono da considerarsi ammissibili solo gli emendamenti che intervengono sulle materie già oggetto del decreto-legge in esame o che siano strettamente connesse o consequenziali alle stesse.

Sono pertanto da considerarsi inammissibili le seguenti proposte emendative che non recano disposizioni strettamente connesse o consequenziali a quelle contenute nel testo del decreto-legge:

Formisano Anna Teresa 5.01 che introduce nel codice penale il delitto di sostituzione di persona o di identità digitale su reti e servizi di comunicazione elettronica;

Formisano Anna Teresa 6.2, il quale, attraverso una modifica dell'articolo 32 della legge n. 69/2009 (c.d. «collegato sviluppo»), posticipa dal 1° gennaio 2013 al 1° gennaio 2016, il termine a decorrere del quale le pubblicazioni effettuate in forma cartacea non hanno valore di pubblicità legale;

Lulli 6.3 il quale abroga l'articolo 4 del decreto legislativo n. 261/1999 che prevede l'affidamento in esclusiva al fornitore del servizio universale di posta (e cioè Poste italiane Spa) dei servizi inerenti le notificazioni di atti a mezzo posta e di comunicazioni a mezzo posta connesse con la notificazione di atti giudiziari e con quella di violazioni del codice della strada;

Fava 6.01 che prevede che a partire dal 1° gennaio 2013 le società a responsabilità limitate che non abbiano nominato il collegio sindacale possano redigere il bilancio secondo una schema semplificato e consente inoltre ai soggetti in contabilità semplificata ed ai lavoratori autonomi che effettuano operazioni con incassi e pagamenti interamente tracciabili di sostituire gli estratti conti bancari alla tenuta delle scritture contabili;

Caparini 7.01 il quale prevede misure di semplificazione della denuncia di infortunio o malattia professionale, attraverso modifiche al Testo unico delle disposizioni

per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali (decreto del Presidente della Repubblica 1124/1965);

Desiderati 8.8 il quale, attraverso una modifica al codice della strada, prevede la vendita attraverso procedure di gara dei veicoli definitivamente confiscati a seguito di violazioni al codice della strada;

Gidoni 8.9 che modifica i limiti di sagoma di cui all'articolo 164 del codice della strada;

Fava 8.11 il quale abroga il comma 4-*quinquies* dell'articolo 4 del DL n. 347/2003 (misure per le imprese in stato di insolvenza) che prevede una deroga alla normativa antitrust di cui alla legge n. 287/1990 per le operazioni di concentrazione previste nel programma di risanamento presentato dal Commissario straordinario;

Desiderati 8.12 il quale reca disposizioni specifiche per l'accesso delle navi di tutte le nazionalità al porto franco di Trieste;

Caparini 9-*bis*.01 il quale reca una disposizione specifica in materia di software di controllo dell'Agenzia delle entrate, che devono essere resi disponibili entro il 31 gennaio del periodo di imposta da porre in verifica;

Crosio 11.9 il quale prevede l'equiparazione del regime fiscale dei libri in versione digitale ed in versione cartacea;

Crosio 11.16, il quale prevede, attraverso un inciso, l'estensione del tempo pieno nelle scuole con modalità da definirsi con decreto ministeriale di natura non regolamentare;

Crosio 11.21 il quale prevede in maniera indistinta per tutte le case editrici un obbligo di predisporre software e contenuti digitali interattivi;

Caparini 11.22, Fava 11.24 i quali estendono ai libri realizzati su supporto diverso da quello cartaceo e distribuiti

attraverso piattaforma telematica, l'aliquota agevolata IVA prevista per i libri;

Torazzi 11.23 il quale prevede un'intesa in sede di Conferenza unificata per il riparto della somma di 500 milioni di euro nell'anno 2013 tra le regioni per l'attuazione di un piano straordinario di sviluppo del sistema territoriale dei servizi socio-educativi;

Di Biagio Aldo 11-*bis*.01 che aggiunge un nuovo articolo, l'11-*ter*, prevedendo, in maniera retroattiva, che a decorrere dal 2006 sia considerato abrogata la disposizione che prevede come causa ostativa all'erogazione dei contributi all'editoria il collegamento e controllo tra imprese editrici;

Caparini 11-*bis*.02 che interviene sulla legge in materia di protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio (L. n.633/1941), prevedendo che sia consentita la pubblicazione attraverso internet di immagini e musiche a bassa risoluzione, per uso didattico o scientifico e solo nel caso in cui l'utilizzo non sia a scopo di lucro;

Crosio 11-*bis*.03 che inserisce un nuovo articolo 11-*ter*, prevedendo che le università statali si dotino di piattaforme sulle quali mettere gratuitamente materiali didattici; gli studenti che svolgono attività organizzativa relativa alla registrazione del materiale hanno diritto a vedere riconosciuta tale attività come formativa extra-curricolare e ad avere accesso ai contributi per l'associazionismo studentesco. A tal fine è istituito un apposito Fondo con dotazione di 10 milioni per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015;

Caparini 14-*bis*.1 il quale modifica la disciplina sul riparto tra emittenza televisiva privata locale e radiofonica e giornali quotidiani e periodici della pubblicità di amministrazioni ed enti pubblici;

Caparini 16.01, che, modificando l'articolo 490 c.p.c. — disciplina la pubblicità degli atti esecutivi tramite avvisi sulle televisioni locali in digitale terrestre, specializzate in vendite e aste giudiziarie;

Vignali 16.02, che modifica il d.lgs. 28 del 2010, in materia di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali;

Desiderati 17.1, volto a modificare la disciplina dell'inventario dei beni del fallito, attribuendo al giudice delegato l'eventuale nomina di uno stimatore;

Monai 17.2, diretto ad attribuire al giudice la designazione del professionista chiamato ad attestare la fattibilità del piano di risanamento i cui atti sono sottratti alla revocatoria fallimentare;

Desiderati 17.3, volto a modificare la disciplina delle vendite e degli altri atti di liquidazione posti in essere in esecuzione del programma di liquidazione, in particolare con riguardo ai soggetti di cui il curatore si può avvalere;

Monai 17.4, volto a rimuovere l'inefficacia rispetto ai creditori anteriori al concordato delle ipoteche giudiziali iscritte nei novanta giorni che precedono la data della pubblicazione del ricorso per l'ammissione alla procedura di concordato preventivo;

Monai 17.5, 17.6 e 17.7, diretti a modificare la disciplina dello scioglimento del debitore dai contratti in corso di esecuzione, alla data della presentazione del ricorso per l'ammissione al concordato preventivo;

Monai 17.8, concernente i creditori che non hanno esercitato il voto nell'adunanza per l'adesione alla proposta di concordato preventivo;

Stradella 17.01 e Mastromauro 17.02, diretti a introdurre disposizioni sul concordato preventivo riferito a gruppi di imprese;

Desiderati 18.01. e Desiderati 18.02 che novellano differenti aspetti della disciplina prevista dal decreto legislativo n. 122 del 2005 a tutela dei diritti patrimoniali degli acquirenti di immobili da costruire;

Benamati 20.4, che istituisce, al fine di razionalizzare i consumi di energia elettrica, l'Osservatorio nazionale sull'illuminazione pubblica;

Formisano Anna Teresa 23.3, in quanto disciplina l'iscrizione alla gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli artigiani da parte delle cooperative artigiane;

Fava 24-bis.01, in quanto intende innalzare l'aliquota Ires applicabile alle banche che non destinino all'erogazione di credito una specifica percentuale delle risorse ricevute dalla BCE;

Torazzi 24-bis.02, in quanto reca disposizioni che prevedono la stipula di un protocollo d'intesa finalizzato alla concessione di credito alle PMI per il pagamento dei debiti tributari;

Fava 24-ter.01, in quanto delega il governo ad adottare disposizioni per la operazione tra banche commerciali e banche d'affari;

Fava 29.02, in quanto intende introdurre misure fiscali di vantaggio per le imprese site in zone di confine, contestualmente riducendo gli incentivi alle imprese e ponendo un tetto al trattamento pensionistico erogato da gestioni previdenziali pubbliche;

Fava 29.03, in quanto intende introdurre un regime fiscale agevolato per le nuove iniziative imprenditoriali, contestualmente riducendo gli incentivi alle imprese e ponendo un tetto al trattamento pensionistico erogato da gestioni previdenziali pubbliche;

Fava 29.04, 29.05 29.06, in quanto intendono ridurre l'aliquota Irap nei confronti di imprese con specifiche soglie di dipendenti, contestualmente riducendo gli incentivi alle imprese e ponendo un tetto al trattamento pensionistico erogato da gestioni previdenziali pubbliche;

Fava 29.07, in quanto intende ridurre l'aliquota Irap nei confronti delle piccole e medie imprese, contestualmente riducendo

gli incentivi alle imprese e ponendo un tetto al trattamento pensionistico erogato da gestioni previdenziali pubbliche;

Fava 29.08, 29.09, 29.010, 29.011, 29.012, 29.013, in quanto intendono introdurre agevolazioni Irap sotto forma di deduzioni in favore di specifiche tipologie di imprese che effettuano nuove assunzioni, contestualmente riducendo gli incentivi alle imprese;

Fava 29.014, in quanto intende innalzare la misura della deduzione forfettaria Irap per le imprese con una specifica soglia di dipendenti, contestualmente riducendo gli incentivi alle imprese e ponendo un tetto al trattamento pensionistico erogato da gestioni previdenziali pubbliche;

Torazzi 29.015, in quanto intende esentare dall'Irpef i lavoratori assunti a tempo determinato e indeterminato di età inferiore a 35 anni, altresì ponendo un tetto al trattamento pensionistico erogato da gestioni previdenziali pubbliche;

Torazzi 33.5, relativo alla ripartizione fra regioni del Mezzogiorno e regioni del Centro-Nord delle risorse del Fondo per la coesione e lo sviluppo (ex Fondo per le aree sottoutilizzate);

Toto 33.11, in quanto relativo alla proroga del termine di scadenza della concessione per le autostrade A24 e A25;

Di Biagio 33.20, in quanto incidente sulla disciplina dell'agevolazione fiscale del credito d'imposta di cui alla legge n. 296 del 2006 a favore delle imprese che investono nelle aree sottoutilizzate;

Lanzarin 33.22, in quanto reca disposizioni sull'affidamento degli appalti pubblici relativi agli interventi per la ricostruzione delle zone danneggiate dal sisma del maggio 2012;

gli identici Stradella 33.23 e Mastromauro 33.26, nonché l'analogo Anna Teresa Formisano 33-octies.021 in quanto incidenti sui presupposti necessari per la realizzazione della condizione di utilizzazione edificatoria richiesta ai fini del go-

dimento, in caso trasferimento di beni immobili, del regime agevolativo in materia di imposta di registro;

Saglia, 33.24, in quanto recante disposizioni relative alle agevolazioni a favore degli impianti di cogenerazione abbinati ad una rete di teleriscaldamento ad uso di ambienti agricoli;

Saglia 33.25, in quanto prevede la facoltà, anziché l'obbligo, per il Ministero della giustizia di affidare ad una società partecipata al 100 per cento dal MEF dei compiti relativi alle procedure per la realizzazione di nuovi istituti penitenziari;

gli identici emendamenti Anna Teresa Formisano 33.9, Iannuzzi 33.10, Stradella 33.21, Mastromauro 33.27, nonché l'analogo Anna Teresa Formisano 33.3, in quanto relativi alla disciplina della responsabilità solidale fra appaltatore e subappaltatore in ordine a obblighi tributari;

gli identici Iannuzzi 33-octies.0.1, Stradella 33-octies.09, Mastromauro 33-octies.016, Anna Teresa Formisano 33-octies.0.14, relativi alla disciplina della permuta nei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture;

gli identici Iannuzzi 33-octies.03, Stradella 33-octies.0.6, Mastromauro 33-octies.018, Anna Teresa Formisano 33-octies.019, relativi alla quota di lavori da affidare a terzi con procedure di gara da parte dei concessionari di lavori pubblici;

gli identici Iannuzzi 33-octies.04, Stradella 33-octies.08, Anna Teresa Formisano 33-octies.015 e Mastromauro 33-octies.017, relativi alla sospensione dei lavori da parte dell'esecutore di lavori pubblici in caso di mancato pagamento del corrispettivo;

gli identici Iannuzzi 33-octies.05, Stradella 33-octies.07, Mastromauro 33-octies.010, Anna Teresa Formisano 33-octies.012, in quanto recano modifiche alle norme contenute nel decreto del Presidente della Repubblica n. 207 del 2010 (Regolamento di attuazione del Codice

degli appalti pubblici) relative alla qualificazione e direzione tecnica per l'esecuzione di lavori pubblici riguardanti il i beni del patrimonio culturale;

Anna Teresa Formisano 33-octies.0.22 in quanto in quanto reca modifiche alle norme contenute nel decreto del Presidente della Repubblica n. 207 del 2010 (Regolamento di attuazione del Codice degli appalti pubblici) in tema di requisiti richiesti in caso di lavori pubblici eseguiti da raggruppamenti temporanei d'impresa;

Fugatti 34.1, che modifica la decorrenza del regime di perequazione speciale per le piccole imprese di distribuzione di energia elettrica;

gli identici Montagnoli 34.2 e Saglia 34.13, che prorogano il periodo di incentivazione della produzione elettrica da impianti fotovoltaici prevista dal decreto ministeriale 5 luglio 2012;

Saglia 34.4, che reca una speciale disciplina per il porto franco di Trieste;

Desiderati 34.5, che abroga alcune disposizioni in materia di pagamento della tassa annuale delle unità da diporto;

Di Biagio 34.6, che prevede il trasferimento all'ANAS della struttura di vigilanza delle Concessionarie autostradali;

Saglia 34.7, che prevede una disciplina in favore degli impianti che non hanno ricevuto quote di emissione di CO₂ a titolo gratuito nel periodo 2008-2012;

Fava 34.8, che destina una quota pari al 30 per cento dei rifiuti urbani indifferenziati agli impianti di termovalorizzazione;

Lanzarin 34.9, che prevede disposizioni per la redazione del rapporto di sicurezza per gli stabilimenti del settore galvanotecnico;

gli identici Strizzolo 34.21, Montagnoli 34.22 e Cesario 34.23, e l'analogo Abrignani 34.24, che recano un'interpre-

tazione autentica sulle disposizioni in materia di crediti vantati verso la pubblica amministrazione;

Fava 34.25, che reca disposizioni concernenti il rispetto del patto di stabilità da parte degli enti locali che riducono i propri consumi energetici;

Crosio 34.27, che reca una disciplina relativa alle procedure per l'indizione di gare ad evidenza pubblica ai fini dell'aggiudicazione delle concessioni idriche;

Crosio 34.29, che modifica la disciplina relativa alla valutazione dei criteri per l'aggiudicazione delle concessioni idroelettriche;

Crosio 34.30, che modifica i criteri per la definizione dei parametri di aggiudicazione delle gare per le concessioni idroelettriche;

Crosio 34.31, che prevede modifiche alla disciplina relativa al trasferimento dal concessionario cedente al subentrante del ramo di azienda relativo all'esercizio della concessione idroelettrica;

Lanzarin 34.32, concernente la responsabilità in solido dell'appaltatore nei confronti del subappaltante in relazione al versamento all'erario di ritenute fiscali;

Formisano 34.33, concernete la qualificazione delle attività di somministrazione di alimenti e bevande;

Lanzarin 34.34, che prevede la messa a disposizione gratuita da parte dei gestori della rete elettrica delle infrastrutture necessarie alla separazione della rete di illuminazione pubblica comunale;

Lanzarin 34.38, che interviene in materia di obblighi di riciclaggio e recupero da parte dei produttori degli imballaggi usati;

Carlucci 34.49, che prevede un credito d'imposta in favore di soggetti che contribuiscono alla produzione di opere cinematografiche di nazionalità italiana;

Naro 34.50, che prevede l'istituzione di ticket d'ingresso per la visita dei siti

vulcanici che richiedano particolari controlli di allerta da parte dei comuni interessati dai fenomeni di vulcanismo attivo;

Lanzarin 34.53, che prevede modifiche alla disciplina transitoria della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili diverse dal fotovoltaico;

Formisano Anna Teresa 34.58 il quale interviene sulle modalità con cui devono essere resi pubblici il prezzo di emissione o di vendita, di riacquisto o di rimborso delle quote di fondi comuni di investimento comunitari ed extracomunitari;

Formisano Anna Teresa 34.59 e 34.60 che sopprimono (34.59) ovvero modificano (34.60) la previsione del DL 63/2012 in base alla quale la gestione degli strumenti informatici e della rete telematica del sistema di distribuzione della stampa quotidiana e periodica è svolta, in maniera condivisa ed unitaria, con la partecipazione di tutti i componenti della filiera distributiva, editori, distributori e rivenditori, che stabiliscono di comune accordo lo sviluppo della rete, la gestione dati e i costi di collegamento.

Formisano Anna Teresa 34.61, che dispone in materia di autorizzazioni alla vendita di stampa quotidiana e periodica;

Lulli 34.62 il quale dispone in materia le misure delle aliquote di accisa sulla benzina e sul gasolio usato per autotrazione;

Di Biagio 34.63 che esclude anche il personale della polizia locale dall'abrogazione degli istituti dell'accertamento della dipendenza dell'infermità da causa di servizio, del rimborso delle spese di degenza per causa di servizio, dell'equo indennizzo e della pensione privilegiata disposta dall'articolo 6 del decreto-legge n. 201/2011;

Ruggeri 34.64 che differisce il termine entro il quale il contribuente deve effettuare il versamento periodico dell'IVA, ai sensi dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica n. 100/1998;

Formisano Anna Teresa 34.66 che prevede che la rideterminazione dei valori di acquisto delle partecipazioni non negoziate in mercati regolamentati e dei terreni edificabili e con destinazione agricola si applichi agli immobili posseduti al 1° luglio 2012 e non al 1° luglio 2011 come attualmente previsto dall'articolo 2 del DL 282/2002;

Formisano Anna Teresa 34.67 che sposta il termine per la rivalutazione dei beni immobili, ad esclusione delle aree fabbricabili e degli immobili alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività di impresa, facendola valere per tutti i beni risultanti dal bilancio in corso al 31 dicembre 2011;

Zeller 34.68 che ricostituisce la Commissione per le funicolari aeree e terrestri;

Torazzi 34.72 il quale prevede l'introduzione di un sistema di etichettatura obbligatoria dei prodotti finiti ed intermedi;

Torazzi 34.73 che prevede che il decreto ministeriale chiamato a disciplinare, ai sensi dell'articolo 2 della legge n. 55/2010, il sistema di etichettatura obbligatoria e di impiego dell'indicazione « Made in Italy » sia adottato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge in esame;

Torazzi 34.74 che prevede che il ministro dello sviluppo economico promuova la nascita di un tavolo di confronto per l'adozione di un regolamento per l'introduzione di un sistema di etichettatura obbligatoria dei prodotti extraeuropei;

Torazzi 34.75 che prevede che l'accesso alle risorse disponibili presso la CEB – Banca di sviluppo del Consiglio d'Europa sia consentito anche a regioni, province e comuni;

Vignali 34.76, che in materia di rilascio del permesso di costruire, come disciplinato dal decreto del Presidente della Repubblica 380/2001, modifica i termini di conclusione del procedimento;

Marchioni 34-quinquies.1 che modifica la disciplina in materia di detrazione per interventi di ristrutturazione ed efficientamento energetico di cui al DL 83/2012;

Garofalo 34-*decies*. 4 il quale dispone in materia di compartecipazione a carico dello Stato per la compensazione degli oneri di servizio pubblico relativi ai collegamenti aerei con le isole minori della Sicilia dotate di scali aeroportuali;

Fava 34-*duodecies*.01, che innalza l'onere finanziario a carico dello Stato per la riduzione del prezzo del carburante nelle rivendite di benzina situate vicino al territorio svizzero, contestualmente riducendo gli incentivi alle imprese;

Vignali 34-*duodecies*.02, che reca una articolata disciplina volta ad incidere sulla parte IV del Codice ambientale, in materia – tra l'altro – di bonifica dei siti contaminati e di terre e rocce da scavo;

Di Biagio 34-*duodecies*.04 e 34-*duodecies*.05, in quanto rimodulano gli incentivi in favore del comparto di produzione di energia da bioliquidi;

Torazzi 34-*duodecies*.06, che intende sottoporre ad accisa anche le cartine e i filtri per sigarette;

Caparini 34-*duodecies*.07, in quanto intende estendere le vigenti detrazioni per ristrutturazioni edilizie anche alle spese sostenute per l'acquisto, montaggio e installazione di mobili fissi;

Caparini 35.03, che introduce una serie di agevolazioni fiscali e contributive alle aziende straniere che avviano una nuova impresa in Italia;

Formisano Anna Teresa 36.2, in quanto intende prorogare al 2012 le norme in materia di riallineamento e rivalutazione volontari di valori contabili di cui al decreto-legge n. 185 del 2008;

Formisano Anna Teresa 36.3, in quanto reca norme in materia di riallineamento e rivalutazione volontari di valori contabili;

Vignali 36.9, in quanto reca norme in materia di disciplina dei patti di famiglia;

Formisano Anna Teresa 36.10, in quanto estende l'ambito applicativo della deroga ai limiti all'uso di contante, ora limitata alle sole operazioni legate al turismo, a tutte le cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate nei confronti di persone straniere residenti all'estero e comunque non cittadini dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo;

Formisano Anna Teresa 36.11, in quanto elimina il divieto di trasferimento di denaro contante, legato all'acquisto di beni e prestazioni di servizi effettuati da persone straniere residenti all'estero a specifiche condizioni;

Torazzi 36.01, che reca la disciplina dell'uso del marchio « ristorante italiano »;

Torazzi 36-bis.01, in quanto reca disposizioni sul contenuto obbligatorio delle buste paga;

Fava 36-bis.02, in quanto sospende i versamenti fiscali in favore delle imprese che chiedono la verifica analitica, riducendo contestualmente gli incentivi alle imprese;

Vignali 36-bis.03, volto a modificare la disciplina concernente la responsabilità solidale tra appaltatore e subappaltatore;

Fava 37.01, che introduce deroghe al patto di stabilità interno per gli enti locali, contestualmente disponendo il riordino degli incentivi alle imprese;

Torazzi 37.02, che introduce il divieto di procedere a nuove assunzioni per il decennio 2013-2023 in capo alle amministrazioni dello Stato il cui numero dei dipendenti è superiore alla media nazionale del rapporto dipendenti/abitanti;

Torazzi 37.03, che prevede la riduzione dei dipendenti pubblici regionali nelle regioni non virtuose tenuto conto del rapporto PIL regionale/numero di abitanti;

Torazzi 38.2, che prevede la promozione della nascita di un tavolo di con-

fronto finalizzato a proporre alle autorità europee apposite misure *antidumping* sulle importazioni;

Caparini 38.01, che introduce deroghe al patto di stabilità interno per gli enti locali, contestualmente disponendo il riordino degli incentivi alle imprese;

Caparini 38.02, che prevede l'alienazione della partecipazione dello Stato nella RAI entro giugno 2013;

Caparini 38.03, che introduce norme in materia degli organi di revisione degli enti locali;

Caparini 38.04, che consente ai soggetti passivi Iva di scomputare dall'importo dovuto in sede di liquidazione periodica l'imposta relativa alle fatture insolute;

Caparini 38.05 e 38.06, che recano disposizioni in materia di riduzione del numero dei componenti dei consigli regionali e degli emolumenti ad essi attribuiti;

Caparini 38.07, che disciplina la soppressione dell'Istituto mutualistico artisti interpreti esecutori IMAIE e il trasferimento delle relative competenze alla SIAE.

Fissa quindi il termine per la presentazione delle domande di revisione del giudizio di inammissibilità alle ore 11.30 della giornata odierna.

Raffaele VOLPI (LNP), premesso che l'eterogeneità delle materie contenute nel decreto-legge rende a suo avviso difficile individuare argomenti estranei per materia, preannuncia la presentazione di domande di revisione del giudizio di inammissibilità su alcune proposte emendative presentate da deputati del proprio gruppo che auspica possano essere accolte da parte delle Presidenze.

Jonny CROSIO (LNP), associandosi alle considerazioni del collega Volpi, sottolinea che le proposte emendative presentate dal proprio gruppo riguardano in maniera puntuale le diverse materie recate dal decreto-legge.

Mario VALDUCCI, *presidente*, sospende la seduta per consentire il decorso dei termini per la presentazione delle domande di revisione dei giudizi di inammissibilità.

La seduta, sospesa alle 11, è ripresa alle 11.40.

Mario VALDUCCI (PdL), *presidente*, in merito ai ricorsi presentati conferma l'inammissibilità dei seguenti emendamenti:

Caparini 9-*bis*.01 che reca una disposizione specifica in materia di software di controllo dell'Agenzia delle entrate, che devono essere resi disponibili entro il 31 gennaio del periodo di imposta da porre in verifica; in proposito si segnala che il provvedimento non contiene disposizioni specifiche in materia di attività dell'Agenzia delle Entrate prevedendo invece l'articolo 9-bis misure per agevolare l'acquisizione di software innovativi da parte della pubblica amministrazione;

Crosio 11.9 il quale prevede l'equiparazione del regime fiscale dei libri in versione digitale ed in versione cartacea intervenendo in una materia, quella del regime fiscale dei prodotti editoriali non compresa nel provvedimento che prevede invece all'articolo 11 disposizioni per agevolare l'adozione da parte delle scuole di libri di testo in versione digitale o mista; analoghe considerazioni valgono per gli emendamenti Caparini 11.22 e Fava 11.24 per i quali si conferma il giudizio di inammissibilità;

Crosio 11.21 il quale prevede in maniera indistinta per tutte le case editrici un obbligo di predisporre software e contenuti digitali interattivi; anche in questo caso interessando la generalità dei prodotti editoriali e non il settore specifico dell'editoria scolastica oggetto di attenzione nel provvedimento;

Caparini 11-*bis*.02, che interviene sulla legge in materia di protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al

suo esercizio (L. n. 633/1941), che non risulta modificata dal provvedimento in esame;

Crosio 11-*bis*.03, limitatamente ai commi 3, 4 e 5, in quanto inserisce disposizioni sui contributi per l'associazionismo studentesco, materia non contemplata dal provvedimento in esame;

Monai 17.8, che, concernendo i creditori che non hanno esercitato il voto nell'adunanza per l'adesione alla proposta di concordato preventivo, interviene su un profilo della disciplina delle procedure fallimentari, che è affrontata nel decreto soltanto per quanto concerne le modalità di utilizzo della posta elettronica certificata;

Vignali 34.76 poiché modifica i termini di conclusione del procedimento di rilascio del permesso di costruire, materia questa non ricompresa tra quelle trattate dal provvedimento in esame.

Jonny CROSIO (LNP) lamenta la conferma del giudizio di inammissibilità in particolare sul proprio emendamento 11.9 e sugli analoghi Caparini 11.22 e Fava 11.24 che prevedono l'equiparazione del regime fiscale dei libri in versione digitale e in versione cartacea. Ritiene che la materia sia perfettamente rispondente alle disposizioni recate dall'articolo 11 del decreto-legge e che non possano neppure essere addotte motivazioni di mancanza di copertura dal momento che il provvedimento in esame interviene a modificare settori quali l'anagrafe dei cittadini residenti all'estero che funzionano perfettamente e per i quali non vi sarebbe alcun motivo di prevedere regimi diversi.

Andrea LULLI (PD) annuncia, a nome del proprio gruppo, il ritiro di tutte le proposte emendative presentate confidando nell'impegno assunto dal rappresentante del Governo nella seduta di ieri a modificare alcuni aspetti problematici del decreto-legge in esame in altro provvedimento legislativo.

Anna Teresa FORMISANO (UdCpTP), a nome del proprio gruppo, ritira tutte le proposte emendative presentate.

Enzo RAISI (FLpTP), a nome del proprio gruppo, ritira tutte le proposte emendative presentate.

Giovanni FAVA (LNP) sottolinea che il proprio gruppo non intende ritirare le proposte emendative per una serie di motivi che si accinge ad esporre. In primo luogo, il provvedimento più che occuparsi dello sviluppo del paese reca una serie di misure di proroga di termini e non entra nel vivo delle numerose questioni che preoccupano le famiglie italiane, principalmente di natura economica. Sottolinea che, in questo momento di crisi, non vi è carenza di liquidità, ma di circolazione di denaro. Lamenta l'assoluta rigidità che si registra sul versante del credito e stigmatizza la totale mancanza di disposizioni sulla materia all'interno del decreto-legge in esame. Il Governo ha finora condotto una politica a sostegno delle banche trascurando le esigenze delle famiglie e delle imprese. La seconda considerazione è di metodo e riguarda la scelta di porre la questione di fiducia sul provvedimento già nella seduta di domani. In considerazione del fatto che il Governo è dimissionario, chiede come sia possibile esprimere nei suoi confronti un voto di fiducia da parte di una maggioranza che non esiste più. Lamenta infine l'indisponibilità a modificare il testo, evidente dal fatto che i gruppi del PD e dell'UdCpTP hanno ritirato i propri emendamenti con un accordo sottobanco raggiunto in sede extraparlamentare. Sottolinea che il gruppo della Lega intende invece verificare ogni possibilità di modifica e preannuncia che, se vi fosse una disponibilità in questo senso, orienterebbe conseguentemente il proprio comportamento.

Andrea LULLI (PD) obietta al deputato Fava che il proprio gruppo non ha realizzato nessuna intesa al di fuori delle aule parlamentari, né tantomeno accordi sottobanco. La scelta di ritirare le proposte

emendative è stata motivata dalla necessità di dare corso alla conversione del decreto-legge.

Silvia VELO (PD), *relatore per la IX Commissione*, d'accordo con il relatore per la X Commissione, invita al ritiro di tutte le proposte emendative presentate, esprimendo altrimenti parere contrario.

Il sottosegretario Guido IMPROTA concorda con il parere espresso dai relatori.

Giovanni FAVA (LNP) contesta al collega Lulli una difesa d'ufficio delle scelte del suo gruppo. Chiede al Governo di conoscere chiaramente su quali questioni sono state raggiunte intese per modificare con un provvedimento successivo alcuni punti del decreto-legge in esame. Illustra quindi le finalità del proprio emendamento 2.3, volto a sopprimere il comma 2 dell'articolo 2 che prevede l'anagrafe nazionale della popolazione residente.

Carlo MONAI (IdV), nel dichiarare voto contrario sull'emendamento Fava 2.3, sottolinea che la previsione di una anagrafe nazionale della popolazione residente rappresenta un elemento di semplificazione rendendo più agevole l'identificazione dei soggetti.

Alessandro MONTAGNOLI (LNP) sottolinea che l'emendamento Fava 2.3 è volto a tutelare le autonomie locali continuamente danneggiate dai recenti provvedimenti di stampo centralista varati dall'attuale Governo. Ritiene che l'anagrafe nazionale sia un istituto del tutto inutile in linea con la cancellazione del federalismo voluta dall'Esecutivo.

Luca Rodolfo PAOLINI (LNP) ribadisce le motivazioni del proprio gruppo a sostegno dell'emendamento Fava 2.3. Osserva che il decreto legge opera, in materia di anagrafi, un ulteriore intervento di centralizzazione. Rileva altresì che i comuni effettuano un'attività di accertamento che è essenziale per verificare la

veridicità delle richieste di modifica della residenza.

Jonny CROSIO (LNP) interviene a favore dell'emendamento Fava 2.3, segnalando l'opportunità della soppressione del comma 2, con particolare riferimento alla situazione delle province di confine, per le quali si presentano i problemi e le difficoltà derivanti dall'esigenza di confrontarsi con l'AIRE.

Giancarlo DI VIZIA (LNP) interviene a favore dell'emendamento Fava 2.3, lamentando che la materia dell'anagrafe risulta palesemente non pertinente rispetto alle finalità di sviluppo dell'economia che il Governo dichiara di perseguire con il decreto-legge.

Le Commissioni respingono l'emendamento Fava 2.3.

Giovanni FAVA (LNP) interviene a favore del proprio emendamento 2.4, osservando che scelte essenziali per l'economia del Paese, quali segnatamente la decisione di offrire al gruppo bancario Monte dei Paschi di Siena un aiuto nell'ordine di quattro miliardi di euro, sono prese in altre sedi, mentre nel decreto-legge in esame vengono trattate materie che non hanno alcuna rilevanza sotto il profilo economico e finanziario.

Alessandro MONTAGNOLI (LNP) interviene a favore dell'emendamento Fava 2.4. Rileva che il Governo fornisce quattro miliardi di euro ad un gruppo bancario, mentre non è in grado di dare ai comuni le risorse necessarie per svolgere le loro funzioni fondamentali. Segnala altresì che l'insieme delle misure contenute nel decreto-legge in materia di anagrafe ha l'unico effetto di impedire i controlli dei comuni e, in definitiva, di rendere più facile la concessione della cittadinanza agli immigrati. Evidenzia infine che non risulta per niente chiaro come sarà finanziata l'istituzione e il funzionamento del nuovo sistema di anagrafe nazionale della popo-

lazione residente previsto dal decreto-legge.

Jonny CROSIO (LNP) interviene a favore dell'emendamento Fava 2.4, che, a suo giudizio, migliora il testo, anche per quanto concerne le modalità di utilizzo delle poche risorse disponibili. In generale ritiene il provvedimento in esame fortemente carente rispetto alle finalità di sviluppo che esso si propone. Ciò vale in particolare per le misure relative all'agenda digitale, che rappresenta uno dei più evidenti fallimenti del Governo in carica. Sotto questo profilo critica il giudizio di inammissibilità formulato dalle Presidenze rispetto agli emendamenti presentati dal proprio Gruppo su questa materia. Ribadisce infine che le misure concernenti l'organizzazione dell'anagrafe, di cui all'articolo 2, provocheranno uno sperpero di risorse, con l'unico risultato di rendere più confuse e meno efficienti le relative procedure.

Paola GOISIS (LNP), intervenendo a favore dell'emendamento Fava 2.4, esprime un giudizio decisamente contrario al provvedimento in esame che non contiene misure concrete per lo sviluppo e la crescita del Paese. Nel ribadire la sua contrarietà sul contenuto dell'articolo 2, ricorda che in questi giorni ricorre l'anniversario della morte dell'imprenditore padovano Schiavò suicidatosi perché non riusciva a riscuotere i crediti che vantava nei confronti della pubblica amministrazione, tragica sorte condivisa da molti altri imprenditori veneti trovatisi nelle medesime condizioni. Stigmatizza che il Governo neanche in questo decreto-legge abbia previsto specifici interventi per sostenere le imprese in crisi e, in particolare, quelle del Nord.

Le Commissioni respingono l'emendamento Fava 2.4.

Giovanni FAVA (LNP) ritira gli emendamenti 2.5, 2.1 e 2.2, di cui è primo firmatario.

Carlo MONAI (IdV) insiste per la votazione dell'emendamento Borghesi 3.1.

Le Commissioni respingono l'emendamento Borghesi 3.1.

Mario VALDUCCI, *presidente*, constata l'assenza dei presentatori degli emendamenti Zeller 5.1, 5.2 e 5.3, dichiara che si intende che vi abbiano rinunciato.

Giovanni FAVA (LNP), ritira il proprio emendamento 6.1.

Intervenendo, quindi, sul proprio articolo aggiuntivo 6.02, rileva come nel testo del provvedimento in esame vi sia una contraddizione di fondo fra le teoriche finalità di semplificazione che esso si propone e le misure concrete in esso contenute che di fatto complicano la vita delle imprese. In particolare, ritiene sufficiente che l'obbligo della marcatura dei libri sociali possa essere limitato ad una sola volta l'anno. Si tratta, a suo giudizio, di intervenire per ridurre l'ennesimo aggravio burocratico che rappresenta un notevole costo soprattutto per le piccole imprese che faticano più delle altre a rimanere competitive sul mercato.

Maurizio FUGATTI (LNP), intervenendo in favore dell'articolo aggiuntivo Fava 6.02, sottolinea come si tratti di una modifica normativa non onerosa. L'intervento mira a semplificare la vita delle imprese sul versante degli adempimenti burocratici che rappresentano, a suo giudizio, un notevole costo ed un ostacolo per la loro competitività.

Le Commissioni respingono l'articolo aggiuntivo Fava 6.02.

Giovanni FAVA (LNP) illustra le finalità del proprio emendamento 7.1 sottolineando di non comprendere le ragioni di una diversa disciplina relativa alla trasmissione telematica delle certificazioni di malattia fra il settore pubblico ed il settore privato.

Luca Rodolfo PAOLINI (LNP) ritiene che le disposizioni previste dall'articolo 7 non affrontino efficacemente il problema dell'assenteismo per malattia nella pubblica amministrazione. Si tratterebbe in realtà di prevedere misure ben più rigorose che possano rappresentare un reale disincentivo per i medici a sottoscrivere false certificazioni e per i dipendenti a presentarle.

Le Commissioni respingono l'emendamento Fava 7.1.

Carlo MONAI (IdV) ritira il proprio emendamento 8.1.

Raffaello VIGNALI (Pdl) ritira il proprio emendamento 8.10.

Mario VALDUCCI, *presidente* avverte che, su richiesta del presentatore, deve considerarsi accantonato l'emendamento Meta 8.3. Deve pertanto considerarsi accantonato anche l'identico emendamento Desiderati 8.4.

Francesco PROIETTI COSIMI (FLP TP) chiede chiarimenti alle Presidenze in merito all'accantonamento dell'emendamento Meta 8.3 che, sulla base delle dichiarazioni fatte dal capogruppo del Partito Democratico all'inizio della ripresa della seduta, dovrebbe risultare ritirato.

Michele Pompeo META (PD) rassicura il collega Proietti sul fatto che tale richiesta non rappresenta una decisione diversa da quella annunciata dal collega Lulli, ma deriva da un normale svolgimento della dialettica tra il Governo e le Commissioni e dalle proprie valutazioni, in qualità di presentatore dell'emendamento, sulla rilevanza dello stesso. Ribadisce pertanto la richiesta di accantonamento del proprio emendamento 8.3.

Giovanni FAVA (LNP) dichiara di non condividere la decisione di accantonare l'emendamento Meta 8.3, decisione che contrasta con quanto dichiarato dal rappresentante del Partito Democratico circa

la volontà di ritirare tutti gli emendamenti presentati.

Mario VALDUCCI, *presidente*, nel sottolineare l'assoluta regolarità della procedura seguita, ribadisce che gli identici emendamenti Meta 8.3 e Desiderati 8.4 devono intendersi accantonati.

Giovanni FAVA (LNP) ritira l'emendamento Desiderati 8.7 e il proprio emendamento 9.1.

Carlo MONAI (IdV), in qualità di cofirmatario, ritira gli emendamenti Borghesi 9-*bis*.1, Cimadoro 9-*bis*.2 e Borghesi 10.1. Dichiarando quindi di ritirare tutte le successive proposte emendative presentate dal proprio gruppo.

Jonny CROSIO (LNP), illustrando le finalità del proprio emendamento 11.6, sottolinea la necessità di misure concrete a favore delle famiglie fra le quali potrebbe rientrare certamente l'equiparazione dell'IVA agevolata per i libri in formato digitale ed in versione cartacea. Ritiene infatti sbagliato che non si voglia prevedere un regime fiscale più favorevole per le cosiddette piattaforme digitali così come avviene nei principali Paesi europei. Si tratterebbe di mettere a disposizione delle famiglie ulteriori risorse finanziarie anche al fine di superare i problemi di alfabetizzazione informatica che determinano un sostanziale *digital divide* culturale e che rendono di fatto meno competitivo il nostro Paese in questo settore. Auspica quindi che i relatori e il rappresentante del Governo possano riconsiderare il giudizio su tale proposta emendativa.

Le Commissioni respingono l'emendamento Crosio 11.6.

Giovanni FAVA (LNP) ritira gli emendamenti Torazzi 11.8, Crosio 11.11 e 11.12.

Alessandro MONTAGNOLI (LNP) richiama le finalità dell'emendamento Crosio 11.17 volto a sopprimere, al comma 1,

lettera c), dell'articolo 11, il capoverso 3-ter, in cui si prevede che la scuola assicura la disponibilità dei supporti tecnologici necessari alla fruizione dei contenuti digitali su richiesta delle famiglie e a carico delle stesse.

Jonny CROSIO (LNP) giudica vergognoso mettere a carico delle famiglie gli oneri per la fruizione di contenuti digitali da parte degli studenti e sottolinea che in altri Paesi europei è previsto l'obbligo che i testi scolastici siano arricchiti di contenuti digitali.

Le Commissioni respingono l'emendamento Crosio 11.17.

Il sottosegretario Guido IMPROTA osserva che il dibattito sulla fruizione di contenuti digitali è stato condizionato dai tempi di conversione del decreto-legge. Su questo punto particolare, sottolinea che il testo inizialmente approvato dalla Commissione Industria del Senato prevedeva la fruizione di contenuti digitali solo nelle classi cosiddette 2.0, già dotate dei supporti tecnologici necessari. Il testo è stato successivamente modificato in seguito al parere vincolante espresso dalla Commissione Bilancio, ex articolo 81, quarto comma della Costituzione. Invita pertanto i presentatori dell'emendamento testé respinto a presentare un ordine del giorno di analogo contenuto nel corso dell'esame in Assemblea.

Giovanni FAVA (LNP) prende atto delle dichiarazioni e della disponibilità manifestata dal rappresentante del Governo e ritira tutte le proposte emendative presentate dal proprio gruppo all'articolo 11 del decreto-legge.

Mario VALDUCCI, *presidente*, ritiene opportuna una breve sospensione della seduta.

La seduta, sospesa alle 13.25, è ripresa alle 14.10.

Mario VALDUCCI, *presidente*, avverte che, in considerazione delle proposte emendative che già sono state ritirate, le Commissioni riprenderanno l'esame dall'articolo 14.

Giovanni FAVA (LNP), prima di passare all'esame delle proposte emendative presentate all'articolo 14, chiede al rappresentante del Governo la disponibilità a valutare positivamente il contenuto del proprio emendamento 36.12, volto a modificare l'articolo 59-*bis* del decreto-legge n. 83 del 2012, in materia di contraffazione dei prodotti agricoli e alimentari, nel senso di rendere volontaria e facoltativa l'integrazione dell'etichettatura dei prodotti con sistemi di sicurezza realizzati dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato.

Illustra quindi le finalità dell'emendamento Desiderati 14.2, volto a sopprimere il comma 7 dell'articolo 14 che consente agli operatori di comunicazione di accedere, anche senza il consenso dei singoli proprietari, alle parti comuni degli edifici durante la fase di sviluppo della propria rete.

Jonny CROSIO (LNP) si associa alle osservazioni del collega Fava. Ritiene tuttavia opportuno ritirare l'emendamento Desiderati 14.2.

Giovanni FAVA (LNP) ritira gli emendamenti Desiderati 14.3 e 15.1, Torazzi 15.5 e 19.2, Desiderati 20.1 e 22.1, nonché il proprio emendamento 22.3.

Illustra quindi le finalità del proprio emendamento 23.*quater*.1 volto a prevedere tra le cause di scioglimento degli organi con funzioni di amministrazione e di controllo delle banche la non ottemperanza dell'obbligo di impiego delle risorse finanziarie concesse a tasso agevolato dallo Stato, o correlate ai prestiti della Banca centrale europea, per finalità sostegno dell'economia reale tramite l'ampliamento della concessione di credito a famiglie e imprese. Lamenta l'ingente finanziamento concesso dal Governo a carico di risorse pubbliche al Monte dei Paschi di Siena. Ritiene che, in questi casi,

si dovrebbe seguire il modello di ricapitalizzazione della Royal Bank of Scotland, per cui il Governo britannico decise di intervenire salvaguardando l'indipendenza del *management* e incidendo direttamente sulla *governance* dell'istituto. Ritiene necessario che lo Stato possa intervenire sugli assetti e sul piano industriale del Monte dei Paschi dal momento che ha concesso un finanziamento di 4 miliardi, pari a circa il doppio del suo valore.

Le Commissioni respingono l'emendamento Fava 23.*quater*.1.

Giovanni FAVA (LNP) illustra le finalità del proprio articolo aggiuntivo 23.*quater*.01 recante misure per favorire il credito alle imprese.

Alessandro MONTAGNOLI (LNP), nel condividere le osservazioni del collega Fava sulla necessità di consentire a famiglie e imprese l'accesso al credito per favorire la ripresa economica del Paese, auspica l'approvazione dell'articolo aggiuntivo in esame.

Le Commissioni respingono l'articolo aggiuntivo Fava 23.*quater*.01.

Giovanni FAVA (LNP), a nome del proprio gruppo, ritira tutte le restanti proposte emendative presentate, ad eccezione dell'emendamento del proprio emendamento 36.12.

Raffaello VIGNALI (PdL), aggiungendo la propria firma all'emendamenti Cosenza 33.4, lo ritira. Ritira quindi le proprie proposte emendative 33-*octies*.02, 34.14 e 34.15. Aggiungendo infine la propria firma agli emendamenti Stradella 34.52 e Abrignani 34.*quater*.1, li ritira.

Mario VALDUCCI, *presidente*, con riferimento al proprio emendamento 34-*decies*.3, osserva che esso interviene su una questione in cui è in gioco la credibilità dello Stato. Ricorda infatti che è stata svolta una gara, che è stata aggiudicata ad un raggruppamento di imprese di carat-

tere internazionale. È stato quindi siglato un contratto. Non ritiene, a questo punto, che con un articolo inserito in questo decreto-legge, quale l'articolo 34-*decies*, possano essere modificate o cancellate obbligazioni previste dal contratto. Una simile misura, oltre ad essere palesemente incostituzionale, pregiudica, anche a livello internazionale, la credibilità dello Stato italiano quale parte contraente tenuta ad adempiere alle obbligazioni che ha sottoscritto.

Deborah BERGAMINI (PdL) chiede di aggiungere la propria firma all'emendamento Valducci 34-*decies*.3. Ritiene infatti che, anche quando si tratta dello Stato, gli impegni assunti debbano essere rispettati.

Il sottosegretario Guido IMPROTA evidenzia che l'articolo 34-*decies* del decreto-legge in esame interviene su clausole contrattuali che non risultano pienamente chiare, con la finalità, di carattere cautelativo, di evitare che si determinino oneri che graverebbero sul bilancio dello Stato relativi ad un'opera di cui non sono al momento pienamente verificate neppure le condizioni strutturali. Osserva altresì che le disposizioni dell'articolo 34-*decies* introducono obblighi del Governo di trasparenza nei confronti del Parlamento, che potrà pertanto verificare l'attuazione che sarà data alle previsioni dell'articolo medesimo. Non può pertanto che ribadire il parere contrario del Governo sull'emendamento Valducci 34-*decies*.3.

Le Commissioni respingono l'emendamento Valducci 34-*decies*.3.

Giovanni FAVA (LNP) invita il rappresentante del Governo ad esprimere le proprie valutazioni sull'emendamento 36.12, di cui è primo firmatario.

Il sottosegretario Claudio DE VINCENZI chiarisce che l'integrazione dell'etichettatura, alla quale fa riferimento l'emendamento Fava 36.12, è volontaria e facoltativa, come espressamente indicato nell'emendamento medesimo. Dichiarà

pertanto la disponibilità del Governo ad accogliere un ordine del giorno, volto a impegnare il Governo stesso, in sede di emanazione del regolamento attuativo, che è in corso di predisposizione, a chiarire espressamente la natura volontaria e facoltativa dell'etichettatura stessa.

Giovanni FAVA (LNP), preso atto delle dichiarazioni del rappresentante del Governo, ritira il proprio emendamento 36.12.

Raffaello VIGNALI (PdL), intervenendo sull'articolo aggiuntivo 36.02, di cui è primo firmatario, osserva l'esigenza che, in materia di pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni, si applichi una normativa uniforme, che superi i regimi speciali. Pur dichiarando che intende ritirare il proprio articolo aggiuntivo 36.02, invita il Governo a considerare con attenzione le finalità perseguite mediante tale proposta emendativa.

Il sottosegretario Claudio DE VINCENZI ritiene che il decreto legislativo n. 192 del 2012, di recepimento della direttiva comunitaria in materia di ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, affronti in modo soddisfacente la questione sollevata dal deputato Vignali, di cui condivide le valutazioni. Assume peraltro l'impegno a verificare, con riferimento all'attuazione del decreto legislativo n. 192, che il problema possa effettivamente ritenersi superato, assumendo, in caso contrario, le opportune iniziative.

Raffaello VIGNALI (PdL) osserva che il problema non può ritenersi superato in quanto le disposizioni dettate dal decreto-legge n. 1 del 2012 si configurano come disciplina speciale, e pertanto prevalente, rispetto alla disciplina generale prevista dal decreto legislativo n. 192 del 2012. Ribadisce in ogni caso di ritirare il proprio articolo aggiuntivo 36.02.

Mario VALDUCCI, *presidente*, ricorda che è stato accantonato l'emendamento Meta 8.3.

Il sottosegretario Claudio DE VINCENZI, intervenendo sull'emendamento Meta 8.3, con il quale si propone la soppressione del comma 9-*quater* dell'articolo 8, che prevede la possibilità per gli enti proprietari di strade di adottare ordinanze con cui si prescrive, al di fuori dei centri abitati, l'utilizzo esclusivo di pneumatici invernali, dichiara che il Governo si impegna ad intervenire sulla questione nel senso auspicato dagli emendamenti medesimi in un atto di rango legislativo che sarà sottoposto prossimamente all'approvazione del Parlamento.

Michele Pompeo META (PD) si dichiara soddisfatto dall'impegno assunto dal rappresentante del Governo e ritira il proprio emendamento 8.3. Al tempo stesso annuncia la presentazione di un ordine del giorno con cui si impegna il Governo ad intervenire sulla questione nella prima occasione utile.

Mario VALDUCCI, *presidente*, avverte che tutte le proposte emendative dichiarate ammissibili, non espressamente esaminate, devono ritenersi respinte, anche ai fini della loro ripresentazione in Assemblea. Avverte quindi che sono pervenuti i

pareri delle Commissioni I, II, III, IV, VI, VII, VIII, XI, XII, XIII, XIV, della Commissione per le questioni regionali e del Comitato per la legislazione.

Il sottosegretario Claudio DE VINCENZI esprime, anche a nome del collega Improta, un sincero ringraziamento alle Commissioni per la validità e il carattere costruttivo delle osservazioni di merito formulate nel corso del dibattito e, al tempo stesso, per i tempi con cui l'esame si è svolto, che hanno tenuto conto dell'esigenza prioritaria di pervenire alla conversione in legge del decreto.

Le Commissioni deliberano di conferire il mandato ai relatori a riferire in senso favorevole all'Assemblea sul provvedimento in esame. Deliberano altresì di chiedere l'autorizzazione a riferire oralmente.

Mario VALDUCCI, *presidente*, avverte che le Presidenze delle Commissioni si riservano di designare i componenti del Comitato dei nove sulla base delle indicazioni dei gruppi.

La seduta termina alle 15.30.

ALLEGATO

**DL 179/2012: Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese.
C. 5626 Governo, approvato dal Senato.****EMENDAMENTI**

ART. 1.

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

1-bis. Per finalità di cui al comma precedente, l'Agenzia digitale e le amministrazioni possono stipulare convenzioni con società controllate dalle pubbliche amministrazioni centrali che svolgono servizi pubblici essenziali su tutto il territorio nazionale dotate di piattaforme tecnologiche integrate erogatrici di servizi su scala nazionale. Le amministrazioni interessate provvedono all'adempimento di quanto previsto dal presente comma con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Conseguentemente, all'articolo 38, dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

4-bis. All'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, le parole: « Bitumi di petrolio lire 60.000 per mille kg » sono sostituite dalle seguenti: « Bitumi di petrolio euro 37,188 per mille kg. » e le parole: « Oli lubrificanti euro 750,00 per mille kg. » sono sostituite dalle seguenti: « Oli lubrificanti euro 900,00 per mille kg. ».

1. 1. Anna Teresa Formisano, Mereu, Ruggeri, Compagnon, Pezzotta.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Al fine di supportare l'attuazione dell'Agenda Digitale Italiana è istituita

presso la Presidenza del Consiglio dei ministri la Consulta Permanente per l'innovazione, di seguito denominato Consulta, organismo consultivo permanente per favorire la realizzazione dell'Agenda digitale nazionale. La Consulta ha l'obiettivo di offrire ai portatori di interesse di rilevanza nazionale un tavolo permanente di confronto, mediazione e concertazione sulle strategie e le politiche per lo sviluppo dell'innovazione in Italia. La Consulta è composta dai rappresentanti di tutti i principali portatori di interesse per le politiche dell'innovazione (istituzioni, amministrazioni, imprese, associazioni di professionisti, università, centri di ricerca, associazioni e fondazioni che operano nel sociale). Sono membri stabili il direttore dell'Agenzia per l'Italia Digitale, che la presiede, e i rappresentanti per le politiche dell'innovazione della Conferenza unificata delle regioni e delle province autonome, dell'unione province italiane e dell'associazione comuni italiani. Tutte le università, i centri di ricerca, i poli scientifico-tecnologici, e, per quanto riguarda il settore dell'innovazione, le associazioni di professionisti, di imprese, di cittadini di maggiore rilevanza nazionale possono chiedere di partecipare alla Consulta come membri permanenti. Alle riunioni della Consulta partecipano i rappresentanti dei Ministeri coinvolti rispetto ai temi all'ordine del giorno. Il direttore dell'Agenzia per l'Italia Digitale assicura l'efficace funzionamento della Consulta, che si riunisce almeno due volte l'anno, e la completezza della sua composizione in relazione ai

diversi portatori di interesse. La partecipazione è gratuita e senza oneri per lo Stato.

1. 2. Mastromauro.

ART. 2.

Sopprimere il comma 2.

2. 3. Fava, Torazzi, Reguzzoni, Crosio, Desiderati, Buonanno, Di Vizia.

Sostituire il comma 2, con il seguente:

2. L'ANPR acquisisce automaticamente in via telematica i dati contenuti nelle anagrafi tenute dai Comuni. L'ANPR è organizzata secondo modalità funzionali e operative che garantiscono la univocità dei dati stessi.

2. 4. Fava, Torazzi, Reguzzoni, Crosio, Desiderati, Buonanno, Di Vizia.

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

6-bis. All'articolo 5, comma 3, primo periodo, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito con modificazioni dalla legge 4 aprile 2012, n. 35 le parole: « due giorni », sono sostituite con le seguenti: « trenta giorni ».

2. 5. Fava, Torazzi, Reguzzoni, Crosio, Desiderati, Buonanno, Di Vizia.

ART. 2-bis.

Al comma 1, sostituire le parole: novanta giorni, con le seguenti: sessanta giorni.

2. 1. Fava, Torazzi, Reguzzoni, Crosio, Desiderati, Buonanno, Di Vizia.

Al comma 1, alla fine del periodo, dopo le parole: dati presenti, aggiungere le se-

guenti: e la semplificazione delle procedure.

2. 2. Fava, Torazzi, Reguzzoni, Crosio, Desiderati, Buonanno, Di Vizia.

ART. 3.

Al comma 2, dopo le parole: realizzato e aggiornato dall'ISTAT aggiungere le seguenti: , dai Comuni e dopo le parole: dall'Agenzia del Territorio, inserire le seguenti: le norme tecniche,.

3. 1. Borghesi, Cimadoro, Monai.

ART. 5.

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: L'iscrizione dell'indirizzo di posta elettronica certificata nel registro delle imprese e le sue successive eventuali variazioni sono esenti dall'imposta di bollo e dai diritti di segreteria.

5. 1. Zeller, Brugger.

Al comma 2, sostituire le parole: 30 giugno 2013 con le seguenti: 31 dicembre 2015.

5. 2. Zeller, Brugger.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Le disposizioni, di cui ai commi 1 e 2, non si applicano ai piccoli imprenditori di cui all'articolo 2083 del codice civile.

È data facoltà alle Camere di commercio di diminuire la misura del diritto annuale fino ad arrivare all'esenzione, anche distinguendo per categorie d'impresa ovvero per classi di fatturato delle imprese, dei piccoli imprenditori che applicano facoltativamente le disposizioni di cui ai commi precedenti.

5. 3. Zeller, Brugger.

Dopo l'articolo 5 aggiungere il seguente:

ART. 5-*bis*.

(Misure per il contrasto ai fenomeni di criminalità informatica).

1. Dopo l'articolo 494 del codice penale è inserito il seguente:

ART. 494-*bis*.

(Sostituzione di persona o di identità digitale su reti e servizi di comunicazione elettronica).

1. Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un vantaggio o di arrecare ad altri un danno, attraverso modalità fraudolente ovvero un uso abusivo dei sistemi informatici o telematici, sostituisce la propria all'altrui persona ovvero occulta, in maniera totale o parziale, la propria identità mediante l'utilizzo di dati identificativi, codici o credenziali di accesso, attribuiti in modo esclusivo ed univoco ad un soggetto ai fini di identificazione nei sistemi informativi, è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione sino a tre anni e con la multa sino a euro 10.000.

2. La pena è aumentata sino alla metà:

1) se i fatti sono commessi in modo reiterato o continuativo, ovvero attraverso l'esecuzione di attività organizzate;

2) se i fatti sono commessi per minacciare taluno ovvero per offendere l'altrui reputazione;

3) se i fatti sono commessi da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema;

4) se i dati relativi all'identità di un altro soggetto sono utilizzati al fine di concludere contratti, di qualsiasi natura, di effettuare pagamenti con modalità informatiche ovvero di commettere frodi nel

settore del credito al consumo, dei pagamenti dilazionati o differiti, del finanziamento o altra analoga facilitazione finanziaria, nonché di prestazioni di carattere assicurativo.

3. Il delitto è punibile a querela della persona offesa. Si procede tuttavia d'ufficio se i fatti sono commessi da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o servizio, o da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato.

2. All'articolo 240, comma 2, numero 1-*bis*), del codice penale dopo le parole « di cui agli articoli » sono inserite le seguenti « 494-*bis*, comma 2, n. 1), ».

3. All'articolo 86-*bis* delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, dopo le parole « di cui agli articoli 473, 474 » sono inserite le seguenti « 494-*bis* comma 2, n. 1), ».

5. 0. 1. Anna Teresa Formisano, Mereu, Ruggeri, Compagnon, Pezzotta.

(Inammissibile)

ART. 6.

Al comma 1, premettere i seguenti:

01. Ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante il Codice dell'amministrazione digitale, di seguito denominato Codice, le pubbliche amministrazioni sono tenute nello svolgimento dei propri compiti ed attività ad attenersi all'utilizzo del sistema di posta elettronica certificata – PEC.

02. Ogni pubblica amministrazione deve dotarsi di una casella di posta elettronica certificata per qualsiasi scambio di comunicazioni, documenti e informazioni e per ciascun registro di protocollo, secondo quanto disposto dall'articolo 47, comma 3, del medesimo Codice. Ogni

pubblica amministrazione deve altresì pubblicare nella pagina iniziale del proprio sito *web* istituzionale l'indirizzo PEC a cui i cittadini possono rivolgersi per acquisire informazioni e documenti o rivolgere istanze, come previsto dall'articolo 54, comma 2-*ter*, del Codice.

03. Le pubbliche amministrazioni devono rendere comunicazione all'Agenzia per l'Italia digitale degli indirizzi PEC disposti per ciascun registro di protocollo.

04. L'utilizzo della PEC e delle comunicazioni digitali sostituisce ogni altra forma di comunicazione nei rapporti tra pubbliche amministrazioni e tra queste e i cittadini e le imprese.

6. 1. Fava, Torazzi, Reguzzoni, Crosio, Desiderati, Buonanno, Di Vizia.

Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

4-*bis*. All'articolo 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 5, le parole « dal 1° gennaio 2013 » sono sostituite dalle seguenti « dal 1° gennaio 2016 »;

b) dopo il comma 5 è aggiunto il seguente: « 5-*bis*. A partire dal 1° gennaio 2013, le spese per la pubblicazione degli atti e provvedimenti di cui al comma 2 sono rimborsate alla pubblica amministrazione dall'aggiudicatario entro 60 giorni dall'aggiudicazione ».

Conseguentemente, all'articolo 38, dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-*bis*. All'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, le parole: « Bitumi di petrolio lire 60.000 per mille kg. » sono sostituite dalle seguenti: « Bitumi di petrolio euro 37,188 per mille kg. » e le parole: « Oli lubrificanti euro 750,00 per mille kg. »

sono sostituite dalle seguenti: « Oli lubrificanti euro 900 00 per mille kg. ».

6. 2. Anna Teresa Formisano, Mereu, Ruggeri, Compagnon, Pezzotta.

(Inammissibile)

Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:

5-*bis*. Al fine di promuovere lo sviluppo del processo di informatizzazione all'interno della pubblica amministrazione, a decorrere dal 1° gennaio 2013 l'articolo 4 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, come modificato dal decreto legislativo 31 marzo 2011, n. 58, è abrogato.

6. 3. Lulli, Froner, Colaninno, Fadda, Marchioni, Martella, Mastromauro, Pelluffo, Portas, Quartiani, Sanga, Scarpetti, Federico Testa, Vico, Zunino.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 6, inserire il seguente:

ART. 6-bis.

(Semplificazione degli adempimenti contabili e fiscali).

1. A partire dal 1° gennaio 2013, le società a responsabilità limitata che non abbiano nominato il Collegio Sindacale possono redigere il bilancio secondo uno schema semplificato. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono definite le voci e la struttura che compongono lo schema di bilancio semplificato e le modalità di attuazione del presente articolo.

2. I soggetti in contabilità semplificata e i lavoratori autonomi che effettuano operazioni con incassi e pagamenti interamente tracciabili possono sostituire gli estratti conto bancari alla tenuta delle scritture contabili.

3. I limiti per la liquidazione trimestrale dell'IVA sono i medesimi di quelli

fissati per il regime di contabilità semplificata.

6. 0. 1. Fava, Torazzi, Reguzzoni, Crosio, Desiderati, Buonanno, Di Vizia.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 6, inserire il seguente:

ART. 6-bis.

(Semplificazione della tenuta dei libri sociali).

1. All'articolo 2215-bis del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) i commi terzo e quarto sono sostituiti dai seguenti:

« Gli obblighi di numerazione progressiva e di vidimazione previsti dalle disposizioni di legge o di regolamento per la tenuta dei libri, repertori e scritture sono assolti, in caso di tenuta con strumenti informatici, mediante apposizione, almeno una volta all'anno, della marcatura temporale e della firma digitale dell'imprenditore o di altro soggetto dal medesimo delegato.

Qualora per un anno non siano state eseguite registrazioni, la firma digitale e la marcatura temporale devono essere apposte all'atto di una nuova registrazione e da tale apposizione decorre il periodo annuale di cui al terzo comma »;

b) è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« Per i libri e per i registri la cui tenuta è obbligatoria per disposizione di legge o di regolamento di natura tributaria, il termine di cui al terzo comma opera secondo le norme in materia di conservazione digitale contenute nelle medesime disposizioni ».

6. 0. 2. Fava, Torazzi, Reguzzoni, Crosio, Desiderati, Buonanno, Di Vizia.

ART. 7.

Sopprimere il comma 2.

7. 1. Fava, Torazzi, Reguzzoni, Crosio, Desiderati, Buonanno, Di Vizia.

Dopo l'articolo 7, inserire il seguente:

ART. 7-bis.

(Semplificazione della denuncia di infortunio o malattia professionale).

1. Al testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma dell'articolo 54 la parola: « tre » è sostituita dalla seguente: « quindici »;

b) all'articolo 56, il primo comma è sostituito dal seguente:

« L'Istituto assicuratore, ricevuta la denuncia di cui all'articolo 53, deve rimettere entro il primo giorno non festivo successivo al verificarsi dell'evento, per ogni caso di infortunio denunciato, in conseguenza del quale un prestatore d'opera sia deceduto o abbia sofferto lesioni tali da doverne prevedere la morte o un'inabilità superiore a trenta giorni, quando si tratti di lavoro soggetto all'obbligo dell'assicurazione, un esemplare della denuncia alla direzione provinciale del lavoro competente per territorio, con riferimento al luogo dell'infortunio. All'adempimento di cui al presente comma si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili dell'istituto assicuratore, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica ».

7. 0. 1. Caparini.

(Inammissibile)

ART. 8.

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e ne garantiscono comunque l'omogeneità.

8. 1. Fava, Monai, Cimadoro, Borghesi.

Dopo il comma 3 inserire il seguente:

3-bis. I soggetti gestori delle aree pubbliche di sosta a pagamento possono riscuotere la relativa tariffa anche mediante tessere digitali prepagate e ricaricabili, con importo a scalare, azionabile mediante dispositivi di telefonia mobile e verificabile *online* dagli addetti al controllo della sosta. L'emissione e la commercializzazione delle tessere è autorizzata dal soggetto gestore in favore di operatori idonei in campo tecnologico e commerciale. A tal fine i rapporti fra il soggetto gestore e gli operatori sono regolati mediante convenzione di accreditamento. Il presente pagamento digitale è un sistema agevolativo di cui hanno facoltà avvalersi gli utenti delle aree di sosta, previa corresponsione di un onere aggiuntivo al costo della tessera digitale con importo a scalare. Detto onere aggiuntivo è riconosciuto in favore degli operatori nei limiti stabiliti dalla convenzione di accreditamento. È comunque escluso ogni onere a carico del soggetto gestore, che può autorizzare l'accreditamento di più operatori all'emissione ed alla commercializzazione delle tessere digitali, fermo restando l'obbligo di conformazione degli operatori ai sistemi di gestione della tariffazione elettronica prescelti dal soggetto gestore.

8. 2. Bonavitacola.

All'articolo 8, dopo il comma 9, inserire il seguente:

9-bis. All'articolo 6, comma 4, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dopo la lettera *f*) è aggiunta la seguente:

g) in previsione di manifestazioni atmosferiche nevose di eccezionale intensità, sulle autostrade ovvero sulle strade extraurbane principali o secondarie, prescrivere sugli autoveicoli (M1) e veicoli (N1) l'utilizzo esclusivo di pneumatici invernali, qualora non sia possibile garantire adeguate condizioni di sicurezza per la circolazione stradale e per l'incolumità delle persone mediante il ricorso ai mezzi antisdrucchiolevoli.

8. 10. Vignali.

Sopprimere il comma 9-quater.

***8. 3.** Meta.

Sopprimere il comma 9-quater.

***8. 4.** Desiderati, Crosio, Buonanno, Di Vizia, Fava, Torazzi, Reguzzoni.

Sopprimere il comma 9-quater.

***8. 5.** Lulli, Froner, Colaninno, Marchioni, Martella, Mastromauro, Peluffo, Portas, Quartiani, Sanga, Scarpetti, Federico Testa, Vico, Zunino.

Sopprimere il comma 9-quater.

***8. 6.** Lovelli.

All'articolo 8, sostituire il comma 9-quater, con il seguente:

9-quater: Dopo l'articolo 110 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, è inserendo il seguente:

ART. 110-bis:

1. Sono considerati appartenenti alla categoria di veicoli con caratteristiche atipiche le macchine agricole d'epoca nonché di interesse storico e collezionistico.

2. Rientrano nella categoria di cui al comma precedente le macchine agricole costruite entro l'anno 1990 ed iscritte

nell'apposito registro istituito presso l'ufficio meccanizzazione agricola di cui al comma 3, attestante la rispettiva data di costruzione nonché le caratteristiche tecniche.

3. Presso l'Ufficio meccanizzazione agricola è istituito il registro Macchine agricole d'epoca (Maep).

4. Le macchine agricole d'epoca di cui al presente articolo sono esenti dalle disposizioni di cui al comma 2 dell'articolo 110.

Conseguentemente, dopo il comma 17 aggiungere il seguente:

17-bis. Ai fini del funzionamento e armonizzazione delle disposizioni del presente articolo, il Ministro dei trasporti è delegato, entro 90 giorni dall'approvazione della presente legge, ad apportare le necessarie modifiche al regolamento di esecuzione e di attuazione del Codice della strada di cui al decreto legislativo 16 dicembre 1992, n. 495.

8. 7. Desiderati, Crosio, Buonanno, Di Vizia, Fava, Torazzi, Reguzzoni.

All'articolo 8, sostituire il comma 9-quater, con il seguente:

9-quater). All'articolo 214-ter decreto legislativo 30 aprile 1992, n.285, dopo il secondo periodo sono aggiunti i seguenti: « I veicoli giacenti presso le depositerie dei custodi – acquirenti definitivamente confiscati a seguito di violazione del codice della strada, che secondo la stima hanno un valore commerciale e per i quali le amministrazioni pubbliche non ne facciano richiesta di assegnazione ai sensi del presente articolo, prima dell'alienazione ai custodi-acquirenti, dovranno essere posti in vendita mediante gara ad evidenza pubblica, anche nelle modalità *online*, al prezzo base determinato dall'agenzia del Demanio secondo i criteri stabiliti per l'alienazione dalla legge 24 novembre 2003, n. 326. La vendita con incanto ovvero senza incanto, esperita anche con modalità telematica, dei beni confiscati e

disposta con provvedimento dell'Agenzia del Demanio secondo quanto previsto dagli articoli 532, 533, 534 del codice di procedura civile ed affidata all'istituto di cui all'articolo 159 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile.

8. 8. Desiderati, Crosio, Buonanno, Di Vizia, Fava, Torazzi, Reguzzoni.

(Inammissibile)

Dopo il comma 9-quater inserire il seguente:

9-quinquies. Al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, articolo 164, al comma 2, le parole: « , se costituito da cose indivisibili, » sono soppresse.

8. 9. Gidoni, Desiderati, Crosio, Buonanno, Di Vizia, Fava, Torazzi, Reguzzoni.

(Inammissibile)

Dopo il comma 17 inserire i seguenti:

17-bis. Allo scopo di dare piena attuazione al Trattato 10 febbraio 1947, All. VIII, e successive modificazioni, reso esecutivo con decreto legislativo del Capo Provvisorio dello Stato del 28 novembre 1947 n. 1430:

a) le navi ed imbarcazioni di ogni stazza o tonnellaggio, anche destinate alla nautica da diporto, ed i mezzi di trasporto di ogni nazionalità possono accedere al porto di Trieste, ed utilizzare le infrastrutture di accesso ferroviarie e stradali situate nel territorio nazionale, per il carico, lo scarico, il transito, il rimessaggio/riparazione e la lavorazione senza l'imposizione di alcun costo, tassa od onere non giustificati da servizi effettivamente erogati nella misura in cui risultino da una tariffa approvata dall'Autorità pubblica;

b) non sono applicabili misure amministrative e regolatorie, comunque denominate, né imposte sui redditi prodotti nel porto franco di Trieste da imprese ivi

domiciliate per la infrastrutturazione del porto e delle sue vie di accesso o in operazioni poste in essere nei confronti dell'estero;

c) i prodotti e beni immessi nel porto franco di Trieste si considerano allo stato estero sempre che non siano stoccati o riposti in aree dedicate alla merce nazionale; l'utilizzo ed il consumo di tali beni li rende definitivamente immessi in consumo a meno che non siano funzionali alle specifiche esigenze del porto ed ai servizi che all'interno dello Stesso vengono erogati.

17-ter. In riferimento al comma precedente, l'Autorità portuale di Trieste adotta gli opportuni provvedimenti amministrativi e di regolazione per assicurare il buon funzionamento e la realizzazione degli obiettivi del porto franco, sentite le amministrazioni competenti.

8. 12. Desiderati, Crosio, Buonanno, Di Vizia, Fava, Torazzi, Reguzzoni.

(Inammissibile)

Dopo il comma 17, inserire il seguente:

17-bis. Il comma 4-*quinquies*, dell'articolo 4, del decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, è soppresso.

8. 11. Fava, Torazzi, Reguzzoni, Crosio, Desiderati, Buonanno, Di Vizia.

(Inammissibile)

ART. 9.

Al comma 1, lettera a), dopo il capoverso 9 aggiungere il seguente:

10. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle basi di dati di interesse nazionale di cui all'articolo 60, che sono regolamentate da apposita normativa di settore, fermo restando l'onere in capo alle amministrazioni titolari delle suddette basi dati di relazionare annual-

mente all'Agenzia per l'Italia Digitale anche ai fini della predisposizione del rapporto annuale di cui al comma 6. Dall'attuazione della presente disposizione non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. All'attuazione della medesima si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie previste dalla legislazione vigente.

9. 2. Anna Teresa Formisano, Mereu, Ruggeri, Compagnon, Pezzotta.

Al comma 1, lettera a), dopo il capoverso 9, aggiungere il seguente:

10. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle basi di dati di interesse nazionale di cui all'articolo 60, che sono regolamentate da apposita normativa di settore, fermo restando l'onere in capo alle amministrazioni titolari delle suddette basi dati di relazionare annualmente all'Agenzia per l'Italia Digitale anche ai fini della predisposizione del rapporto annuale di cui al comma 6.

9. 1. Fava, Torazzi, Reguzzoni, Crosio, Desiderati, Buonanno, Di Vizia.

ART. 9-bis.

Al comma 1, capoverso 1, dopo la parola: acquisiscono inserire le seguenti: , nel rispetto della legge 7 agosto 1990, n. 241, e del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39,.

9-bis. 1. Borghesi, Cimadoro, Monai.

Al comma 1, capoverso 1, sostituire le lettere a), b) e c) con le seguenti:

a) sviluppo di programmi informatici per conto e a spese dell'amministrazione sulla scorta dei requisiti indicati dalla stessa amministrazione committente;

b) riuso di programmi informatici, o parti di essi, sviluppati per conto e a spese della medesima o di altre amministrazioni;

c) acquisizione di programmi informatici appartenenti alla categoria del *software* libero o a codice sorgente aperto.

9-bis. 2. Cimadoro, Monai, Borghesi.

Dopo l'articolo 9-bis inserire il seguente:

ART. 9-ter.

Tutti i *software* di controllo dell'Agenzia delle Entrate devono essere resi disponibili entro il 31 gennaio del periodo d'imposta da porre in verifica.

9-bis. 0. 1. Caparini.

(Inammissibile)

ART. 10.

Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: A tal fine, l'Agenzia per l'Italia Digitale, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, definisce, entro 90 giorni dalla data di conversione in legge del presente decreto, le regole tecniche necessarie per garantire la sicurezza e l'interoperabilità dei sistemi di gestione dei fascicoli elettronici delle università e dei flussi informativi per la circolazione e lo scambio dei dati.

10. 1. Borghesi, Cimadoro, Monai.

ART. 11.

All'articolo 11, comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire la lettera a) con la seguente:

« a) al comma 2 il secondo periodo è sostituito dai seguenti: « Per l'anno scolastico 2013-2014, il collegio dei docenti degli istituti scolastici selezionati per partecipare al piano "Scuola digitale – Classi 2.0" adotta, nella prima classe della scuola secondaria di primo grado e nella prima classe della scuola secondaria di secondo

grado, libri nelle versioni digitale o mista, costituita da un testo in formato digitale o cartaceo e da contenuti digitali integrativi, accessibili o acquistabili anche in modo disgiunto. Per l'anno scolastico 2014-2015 l'adozione dei libri nelle predette versioni digitale o mista è applicata alle medesime classi di tutte le scuole secondarie di primo grado e di secondo grado. Per gli anni scolastici successivi, il collegio dei docenti della scuola secondaria di primo grado e della scuola secondaria di secondo grado adotta progressivamente per tutte le classi esclusivamente libri nelle predette versioni digitale o mista »;

b) inserire dopo la lettera a) la seguente:

« a-bis) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione sono definiti i criteri e le modalità di attuazione, nella fase transitoria e a regime, dell'adozione dei libri nelle versioni digitale o mista »;

c) alla lettera b), sostituire il punto 2) con il seguente:

« 2) alla lettera b), le parole: « nelle versioni *online* e mista » sono sostituite dalle seguenti: « nella versione digitale e dei contenuti digitali integrativi ad essi funzionalmente connessi, anche al fine di un'effettiva integrazione tra gli stessi »;

d) dalla lettera b), punto 3), sopprimere le parole: « della riduzione »;

e) alla lettera c), capoversi 3-bis e 3-ter sostituire le parole: « lo specifico limite » con le seguenti: « il limite ».

11. 1. Coscia, Siragusa, De Biasi, Ghizzoni, Levi, De Pasquale, Bachelet, De Torre, Pes, Tocci, Mazzarella, Russo, Rossa, Lolli.

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire la lettera a), con le seguenti:

« a) al comma 2 il secondo periodo è sostituito dai seguenti: « Per l'anno scolastico 2013-2014, il collegio dei docenti degli istituti scolastici selezionati per partecipare al piano "Scuola digitale – Classi 2.0" adotta, nella prima classe della scuola secondaria di primo grado e nella prima classe della scuola secondaria di secondo grado, libri nelle versioni digitale o mista, costituita da un testo in formato digitale o cartaceo e da contenuti digitali integrativi, accessibili o acquistabili anche in modo disgiunto. Per l'anno scolastico 2014-2015 l'adozione dei libri nelle predette versioni digitale o mista è applicata alle medesime classi di tutte le scuole secondarie di primo grado e di secondo grado. Per gli anni scolastici successivi, il collegio dei docenti della scuola secondaria di primo grado e della scuola secondaria di secondo grado adotta progressivamente per tutte le classi esclusivamente libri nelle predette versioni digitale o mista »;

a-bis) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

« 2-bis. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione sono definiti i criteri e le modalità di attuazione, nella fase transitoria e a regime, dell'adozione dei libri nelle versioni digitale o mista »;

b) alla lettera b), sostituire il numero 2), con il seguente:

« 2) alla lettera b), le parole: « nelle versioni *online* e mista » sono sostituite dalle seguenti: « nella versione digitale e dei contenuti digitali integrativi ad essi funzionalmente connessi, anche al fine di un'effettiva integrazione tra gli stessi »;

c) alla lettera b), numero 3), sopprimere le parole: « della riduzione »;

d) alla lettera c), sostituire le parole: « lo specifico limite » con le seguenti: « il limite » ovunque ricorrano.

11. 2. De Biasi.

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: al comma 2 inserire le seguenti: al primo periodo, dopo le parole « istruzione di secondo grado sono prodotti » è inserita la seguente « anche ». Inoltre,

11. 3. Anna Teresa Formisano, Mereu, Ruggeri, Compagnon, Pezzotta.

Al comma 1, apportare le seguenti modifiche:

a) alla lettera a), primo periodo, dopo le parole: « Il collegio dei docenti adotta » aggiungere le parole: « nelle scuole secondarie »;

b) sostituire il secondo periodo con il seguente: « L'obbligo di cui al primo periodo riguarda le nuove adozioni a partire progressivamente dalla prima classe della scuola secondaria di primo grado e dalla prima classe della scuola secondaria di secondo grado »;

c) alla lettera b), punto 3), sopprimere le parole: « della riduzione »;

d) alla lettera c), capoversi 3-bis e 3-ter sostituire le parole: « lo specifico limite » con le seguenti: « il limite ».

11. 4. Levi.

Al comma 1, lettera a), al primo periodo, sopprimere la parola: esclusivamente.

11. 6. Crosio, Fava, Torazzi, Reguzzoni, Desiderati, Buonanno, Di Vizia.

Al comma 1, lettera a), primo periodo, sostituire, ovunque ricorrono, le parole: contenuti digitali con le seguenti: contenuti multimediali.

11. 7. Monai, Cimadoro, Borghesi.

Al comma 1, lettera a) dopo la parola: disgiunto aggiungere il seguente periodo: L'erogazione dei testi in versione digitale, di cui alle lettere a) e b) può avvenire esclusivamente previo consenso delle famiglie degli studenti.

11. 8. Torazzi, Fava, Reguzzoni, Crosio, Desiderati, Buonanno, Di Vizia.

Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole:

1-bis. Il regime fiscale dei libri in versione digitale e in versione cartacea è identico.

Conseguentemente, dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:

4-bis. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, lettera a), pari a 15 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013, si provvede a valere sulle maggiori entrate di cui al comma 4-ter.

4-ter. Il Ministero dell'economia e delle finanze – Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, con propri decreti dirigenziali, in materia di giochi pubblici, adottati entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, al fine di assicurare la copertura degli oneri di cui al comma precedente, provvede a modificare la misura del prelievo erariale unico, nonché la percentuale del compenso per le attività di gestione ovvero per quella dei punti vendita, al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 15 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013.

11. 9. Crosio, Fava, Torazzi, Reguzzoni, Desiderati, Buonanno, Di Vizia.

(Inammissibile)

Al comma 1, lettera b), sostituire il numero 2) con il seguente:

2) alla lettera h), le parole: « nelle versioni online e mista » sono sostituite

dalle seguenti: « nella versione mista, anche al fine di un'effettiva integrazione con i contenuti digitali integrativi ».

11. 11. Crosio, Fava, Torazzi, Reguzzoni, Desiderati, Buonanno, Di Vizia.

Al comma 1, lettera b), numero 3), dopo la parola; digitale aggiungere le seguenti: per ciascun anno di corso.

11. 12. Crosio, Fava, Torazzi, Reguzzoni, Desiderati, Buonanno, Di Vizia.

Al comma 1, lettera b), dopo il punto 3) aggiungere il seguente:

4) dopo la lettera c) è aggiunta la seguente:

« d) i criteri per ottimizzare l'integrazione tra libri in versione digitale, mista e cartacea, tenuto conto delle specifiche esigenze didattiche ».

11. 13. Anna Teresa Formisano, Mereu, Ruggeri, Compagnon, Pezzotta.

Al comma 1, lettera c), sopprimere il capoverso 3-ter.

11. 17. Crosio, Fava, Torazzi, Reguzzoni, Desiderati, Buonanno, Di Vizia.

Al comma 1, lettera c), sostituire il comma 3-bis con il seguente:

3-bis. La scuola assicura alle famiglie contenuti digitali di cui al comma 3, punto 1-bis, con oneri a carico delle famiglie, nel rispetto dell'articolo 27, comma 1 della legge 448/1998 e dell'articolo 23, comma 5 del decreto-legge n. 95/2012.

11. 14. Crosio, Fava, Torazzi, Reguzzoni, Desiderati, Buonanno, Di Vizia.

Al comma 1, lettera c) sostituire il comma 3-ter con il seguente:

3-ter. La scuola assicura agli studenti la disponibilità di notebooks necessari alla

fruizione dei contenuti digitali di cui al comma 3, punto 1-*bis*. Agli oneri derivanti dalla fornitura dei supporti informatici si provvede mediante l'attribuzione di una quota parte a carico dei risparmi conseguenti alla riduzione dei costi di fornitura dei libri di testo in formato cartaceo e una seconda quota parte a carico delle famiglie degli alunni della scuola dell'obbligo, secondo la tabella ivi indicata. La ripartizione dei predetti oneri è stabilita con decreto del Ministro dell'istruzione, università e ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

Conseguentemente:

a) al Reddito ISEE fino a 10.000 euro la contribuzione delle famiglie si attesta alla somma di 50 euro:

b) al Reddito ISEE da 10.001 fino a 20.000 euro, la contribuzione delle famiglie si attesta alla somma di 100 euro;

c) al Reddito ISEE oltre 20.000 euro, la contribuzione delle famiglie si attesta alla somma di 250 euro.

11. 15. Crosio, Fava, Torazzi, Reguzzoni, Desiderati, Buonanno, Di Vizia.

Al comma 1, lettera c), capoverso 3-ter sostituire le parole: lo specifico limite definito con il decreto di cui al comma 3., *con le seguenti:* Per l'attuazione del presente articolo senza nuovi o maggiori oneri per gli studenti e le loro famiglie e per la progressiva estensione del tempo pieno con modalità fissate con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, è autorizzata la spesa di complessivi 300 milioni di euro per il triennio 2013-2015.

Conseguentemente, inserire il seguente capoverso:

3-*quater*. Per le finalità di cui al numero 3-*ter*) le disponibilità finanziarie di 400 milioni di euro di cui all'articolo 34,

comma 8, sono ridotte per complessivi 300 milioni di euro nel triennio 2013-2015, a valere sull'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002. n. 289.

11. 16. Crosio, Fava, Torazzi, Reguzzoni, Desiderati, Buonanno, Di Vizia.

(Inammissibile)

Al comma 1, lettera c), capoverso « 3-ter », aggiungere, in fine, le seguenti parole: Per gli alunni di genitori incapienti la scuola provvede alla fornitura gratuita dei supporti tecnologici necessari alla fruizione dei contenuti digitali.

Conseguentemente, dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:

4-*bis*. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, lettera a), pari a 15 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013, si provvede a valere sulle maggiori entrate di cui al comma 4-*ter*.

4-*ter*. Il Ministero dell'economia e delle finanze – Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, con propri decreti dirigenziali, in materia di giochi pubblici, adottati entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, al fine di assicurare la copertura degli oneri di cui al comma precedente, provvede a modificare la misura del prelievo erariale unito, nonché la percentuale del compenso per le attività di gestione ovvero per quella dei punti vendita, al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 15 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013.

11. 19. Crosio, Fava, Torazzi, Reguzzoni, Desiderati, Buonanno, Di Vizia.

Al comma 1, dopo il comma 3-ter, aggiungere il seguente:

3-*quater*. È fatto obbligo alle case editrici di predisporre software e contenuti digitali interattivi.

11. 21. Crosio, Fava, Torazzi, Reguzzoni, Desiderati, Buonanno, Di Vizia.

(Inammissibile)

Al comma 1, lettera c), dopo il capoverso 3-ter, aggiungere il seguente:

3-*quater*. Con decreto del Ministro dell'istruzione, università e ricerca sentita l'Associazione italiana editori (AIE), è istituita la piattaforma nazionale per l'adozione e l'utilizzo interattivo dei libri di testo. L'Agenzia per l'Italia Digitale sviluppa e gestisce la piattaforma nazionale sulla base di quanto stabilito dal DM 8 aprile 2009, n. 41, in particolare in tema di caratteristiche tecnologiche dei libri di testo nella versione *on line* e mista ».

11. 18. Fava, Torazzi, Reguzzoni, Crosio, Desiderati, Buonanno, Di Vizia.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

« 1-*bis*. Dopo il comma 2 dell'articolo 5 della legge 9 gennaio 2004, n. 4, è aggiunto il seguente:

2-*bis*. Il materiale di cui al comma 2 del presente articolo, oltre che agli obblighi di cui all'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 3 maggio 2006, n. 252, è sottoposto all'obbligo di deposito della versione digitale accessibile ai sensi del decreto del Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione 30 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 136 del 12 giugno 2008. Tale versione è resa disponibile per l'acquisto dagli editori ad un prezzo inferiore rispetto a quello della versione cartacea ».

11. 10. Fava, Torazzi, Reguzzoni, Crosio, Desiderati, Buonanno, Di Vizia.

Sopprimere il comma 2.

Conseguentemente all'articolo 5 del decreto-legge 1° settembre 2008, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169 apportare le seguenti modifiche:

1) *sostituire la parola*: « quinquennio » *con la parola*: « decennio »;

2) *dopo la parola*: « disponibili » *aggiungere le seguenti*: « on line sui siti internet »;

3) *sostituire le parole*: « cadenza quinquennale » *con le seguenti*: « cadenza decennale ».

11. 20. Fava, Torazzi, Reguzzoni, Crosio, Desiderati, Buonanno, Di Vizia.

Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:

4-*bis*. Fatte salve le competenze delle regioni, delle province autonome di Trento e di Bolzano e degli enti locali, nelle more dell'attuazione dell'articolo 119 della Costituzione, il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con i Ministri dell'istruzione, dell'università e della ricerca e per le pari opportunità, promuove, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, una intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, avente ad oggetto il riparto di una somma di 500 milioni di euro per l'anno 2013. Nell'intesa sono stabiliti, sulla base dei principi fondamentali contenuti nella legislazione statale, i livelli essenziali delle prestazioni e i criteri e le modalità sulla cui base le regioni attuano un piano straordinario di intervento per lo sviluppo del sistema territoriale dei servizi socio-educativi.

4-*ter*. Nell'obiettivo comune della copertura territoriale del 33 per cento fissato dal Consiglio europeo di Lisbona del 23-24 marzo 2000 e di attenuare gli squilibri esistenti tra le diverse aree del Paese, il piano di cui al comma 1 è incentrato sulla ristrutturazione degli immobili comunali in disuso al fine di concederne in convenzione l'utilizzo a titolo gratuito agli operatori privati del settore che si impegnano:

a) a mantenere i costi per l'accesso dei bambini alle strutture nel rispetto della media delle rette applicate dai nidi pubblici e privati presenti nella zona territoriale;

b) ad assumere prioritariamente personale dalle liste dei lavoratori socialmente utili, aventi profili e competenze coerenti con le mansioni richieste.

4-*quater*. A decorrere dal 1° gennaio 2013, e per gli anni del triennio 2013-2015, le pensioni erogate da gestioni previdenziali pubbliche, ovvero i vitalizi, in base al sistema retributivo, non possono superare i 5.000 euro netti mensili. Sono fatti salvi le pensioni ed i vitalizi corrisposti esclusivamente in base al sistema contributivo. Qualora il predetto trattamento sia cumulato con altri trattamenti pensionistici erogati da gestioni previdenziali pubbliche in base al sistema retributivo, l'ammontare onnicomprensivo non può superare i 10.000 euro netti mensili.

11. 23. Torazzi, Fava, Reguzzoni, Crosio, Desiderati, Buonanno, Di Vizia.

(Inammissibile)

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

4-*bis*. Al numero 18 e al numero 35 della tabella A, parte II, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo « libri » aggiungere « anche se fissati su supporto diverso da quello cartaceo e distribuiti attraverso piattaforma telematica ». All'onere derivante da questo comma si provvede mediante corrispondente riduzione di 1 milione di euro per l'anno 2013 dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto ai fini del bilancio triennale 2012-2014, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2012, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali ».

11. 22. Caparini.

(Inammissibile)

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-*bis*. Al numero 18 e al numero 35 della tabella A, parte II, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo « libri » aggiungere « anche se fissati su supporto diverso da quello cartaceo e distribuiti attraverso piattaforma telematica ». All'onere derivante da questo comma si provvede mediante corrispondente riduzione di 1 milione di euro per l'anno 2012 dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto ai fini del bilancio triennale 2012-2014, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2012, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

11. 24. Fava, Torazzi, Reguzzoni, Crosio, Desiderati, Buonanno, Di Vizia.

(Inammissibile)

Dopo il comma 4-septies, aggiungere i seguenti:

4-*septies.a*) Le risorse iscritte nel Fondo sono assegnate, con decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, direttamente all'ente locale proprietario degli edifici scolastici per il finanziamento degli interventi compresi nei piani, secondo le modalità e con le procedure indicate nel decreto di cui al comma 1.

4-*septies.b*) L'assegnazione è effettuata sulla base di una dichiarazione di congruità formulata da ciascuna regione e provincia autonoma territorialmente competente, alla quale, a pena di decadenza, l'ente locale, nei sessanta giorni successivi al termine indicato nel precedente comma 4, invia il progetto definitivo e la documentazione necessaria per l'accesso al beneficio.

4-*septies.c*) Nell'assegnazione delle risorse si tiene conto della capacità di spesa

dimostrata dagli enti locali in ragione della tempestività, dell'efficienza e dell'esaurività dell'utilizzo delle risorse loro conferite nell'annualità precedente, con l'attribuzione, a livello regionale, di una quota aggiuntiva non superiore al venti per cento di quanto sarebbe ordinariamente spettato in sede di riparto.

11. 25. Coscia, Ghizzoni, De Pasquale, Siragusa, De Torre, Pes, Tocci, Mazzarella, Russo, Rossa, Lolli, Levi, De Biasi, Bachelet.

Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

ART. 11-bis.

(Disposizioni urgenti per la valorizzazione il sistema dell'alta formazione artistica e musicale).

1. Al fine di valorizzare il sistema dell'alta formazione artistica e musicale e favorire la crescita del Paese e al fine esclusivo dell'ammissione ai pubblici concorsi per l'accesso alle qualifiche funzionali del pubblico impiego per le quali ne è prescritto il possesso, i diplomi accademici di primo livello rilasciati dalle istituzioni facenti parte del sistema dell'alta formazione e specializzazione artistica e musicale di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 21 dicembre 1999, n. 508, sono equipollenti ai titoli di laurea rilasciati dalle università appartenenti alla classe L-3 dei corsi di laurea nelle discipline delle arti figurative, della musica, dello spettacolo e della moda di cui al decreto ministeriale 16 marzo 2007, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 153 del 6 luglio 2007.

2. Al fine esclusivo dell'ammissione ai pubblici concorsi per l'accesso alle qualifiche funzionali del pubblico impiego per le quali ne è prescritto il possesso, i diplomi accademici di secondo livello rilasciati dalle istituzioni di cui al comma 1 sono equipollenti ai titoli di laurea magistrale rilasciati dalle università appartenenti alle seguenti classi dei corsi di laurea

magistrale di cui al decreto ministeriale 16 marzo 2007, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 155 del 9 luglio 2007:

a) Classe LM-12 (Design) per i diplomi rilasciati dagli Istituti superiori per le industrie artistiche, nonché dalle Accademie di belle arti nell'ambito della scuola di « Progettazione artistica per l'impresa », di cui alla Tabella A del decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 212;

b) Classe LM-45 (Musicologia e beni musicali) per i diplomi rilasciati dai Conservatori di musica, dall'Accademia nazionale di danza e dagli Istituti musicali pareggiati;

c) Classe LM-65 (Scienze dello spettacolo e produzione multimediale) per i diplomi rilasciati dall'Accademia nazionale di arte drammatica, nonché dalle Accademie di belle arti nell'ambito delle scuole di « Scenografia » e di « Nuove tecnologie dell'arte », di cui alla Tabella A del decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 212;

d) Classe LM-89 (Storia dell'arte) per i diplomi rilasciati dalle Accademie di belle arti nell'ambito di tutte le altre scuole di cui alla Tabella A del decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 212, ad eccezione di quelle citate alle lettere a) e c).

3. I diplomi accademici di secondo livello rilasciati dalle istituzioni di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 21 dicembre 1999, n. 508 costituiscono titolo di accesso ai concorsi di ammissione ai corsi o scuole di dottorato di ricerca o di specializzazione in ambito artistico, musicale, storico-artistico o storico-musicale istituiti dalle università.

4. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge le istituzioni di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 21 dicembre 1999, n. 508 concludono la procedura di messa a ordinamento di tutti i corsi accademici di secondo livello.

5. I titoli sperimentali conseguiti al termine di percorsi validati dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca nelle istituzioni di cui al comma 1, entro la data di cui al comma 4, sono equipollenti ai diplomi accademici di primo e di secondo livello, secondo una tabella di corrispondenza determinata con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca sulla base dei medesimi principi di cui ai commi 1 e 2, da emanarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

6. I diplomi finali rilasciati dalle istituzioni di cui al comma 1, al termine dei percorsi formativi del previgente ordinamento, sono equipollenti ai diplomi accademici di secondo livello secondo una tabella di corrispondenza determinata con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca sulla base dei medesimi principi di cui ai commi 1 e 2, da emanarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

7. Gli Istituti superiori di studi musicali e l'Accademia nazionale di danza di cui all'articolo 2 della legge 21 dicembre 1999, n. 508, attivano corsi pre-accademici di formazione di base alla musica e alla danza, organizzati su più livelli di competenza. Agli esami finali dei corsi pre-accademici sono ammessi anche candidati privatisti. I regolamenti didattici delle istituzioni stabiliscono le modalità di funzionamento dei predetti corsi e di riconoscimento agli interessati, al momento dell'immatricolazione nei corsi accademici, dei crediti formativi accademici eventualmente maturati.

8. I candidati che alla data di entrata in vigore della presente legge abbiano sostenuto e superato in qualità di privatisti un esame di compimento inferiore previsto dal precedente ordinamento possono immatricolarsi, anche in deroga al possesso del diploma finale di scuola secondaria di secondo grado, agli Istituti superiori di studi musicali e coreutici al fine di conseguire i diplomi accademici di primo e secondo livello. Gli studi già compiuti possono essere riconosciuti come crediti formativi accademici ai fini dell'abbrevia-

zione dei corsi di studio. A decorrere dall'anno accademico 2013/14 è vietata l'ammissione di candidati privatisti agli esami di diploma di primo o secondo livello presso gli Istituti superiori di studi musicali e coreutici.

9. Fermo restando il ricorso alle graduatorie previste dall'articolo 2, comma 6, della legge 21 dicembre 1999, n. 508, le graduatorie nazionali di cui all'articolo 2-bis della legge 4 giugno 2004, n. 143 sono trasformate in graduatorie nazionali ad esaurimento utili per l'attribuzione degli incarichi d'insegnamento con contratto a tempo indeterminato e determinato.

10. Il personale docente che abbia superato un concorso selettivo ai fini dell'inclusione nelle graduatorie di istituto, è inserito in apposite graduatorie nazionali ad esaurimento utili per l'attribuzione degli incarichi d'insegnamento con contratto a tempo indeterminato e determinato in subordine alle graduatorie di cui al comma 1. L'inclusione è disposta con modalità definite con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca per i docenti che abbiano maturato almeno 3 anni accademici di incarico di insegnamento presso le istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica.

11. Il personale tecnico amministrativo ed EP di cui all'allegato A del CCNL 4 agosto 2010, con contratto a tempo determinato, è incluso in apposite graduatorie ad esaurimento utili per l'attribuzione degli incarichi con contratto a tempo indeterminato e determinato. L'inclusione è disposta con modalità definite con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca per il personale che abbia prestato effettivo servizio nelle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica per almeno 3 anni accademici.

12. Al fine di assicurare il processo di riforma derivato dalla legge 21 dicembre 1999, n. 508, e conferire il maggior grado possibile di certezza nella pianificazione dell'offerta formativa, nel rispetto degli obiettivi programmati di finanza pubblica, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca individua i posti vacanti e disponibili in ciascun anno per le assun-

zioni a tempo indeterminato di personale docente e tecnico amministrativo nel rispetto del regime autorizzatorio in materia di assunzioni di cui all'articolo 39, comma 3-*bis*, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 e successive modificazioni.

13. Nell'ambito di un programma nazionale di razionalizzazione dell'offerta formativa territoriale in campo musicale e di congruo dimensionamento delle istituzioni, mediante specifiche convenzioni del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca con gli enti locali interessati, anche sulla base di accordi di programma con le regioni interessate, si provvede alla graduale statizzazione degli istituti musicali pareggiati quali sezioni staccate degli Istituti superiori statali di studi musicali presenti sul territorio, ovvero quali Istituti superiori autonomi, purché sulla base di accertate disponibilità finanziarie da destinare a tale finalità, senza alcun onere aggiuntivo a carico dello Stato.

14. Le convenzioni di cui al comma 13 definiscono le modalità, i tempi e le procedure per il subentro degli Istituti superiori statali di studi musicali in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi facenti capo agli Istituti musicali pareggiati, nonché per il graduale inquadramento nei ruoli statali, esclusivamente nell'ambito di una quota del dieci per cento dei posti organici vacanti e disponibili, del relativo personale docente ed amministrativo in servizio con contratto a tempo indeterminato.

11. 0. 1. Coscia, De Biasi, Lolli, Ghizzoni, Siragusa, De Pasquale, Tocci, Bachelet, Mazzarella, De Torre, Pes, Russo, Rossa, Levi.

Dopo l'articolo 11, inserire il seguente:

ART. 11-*bis*.

(Misure urgenti per le residenze di studenti universitari).

1. All'articolo 1, comma 3, della legge 14 novembre 2000, n. 338, sono aggiunti i seguenti periodi: « Con il medesimo de-

creto sono, altresì, stabilite le condizioni e le modalità per la revoca e la riduzione del cofinanziamento a carico dello Stato, in ogni caso improntate a criteri di gradualità e al fine comunque di conservare l'utilità delle opere realizzate. Per gli interventi cofinanziati e non ancora completati alla data del 30 giugno 2013, il termine di conclusione dei lavori indicato nel decreto di finanziamento, come eventualmente prorogato con provvedimento della commissione di cui all'articolo 1, comma 5, è da considerarsi inderogabile. Qualora alla data prevista per il termine dei lavori gli stessi non siano completati, la commissione può proporre motivatamente la revoca o la riduzione del finanziamento con le procedure ed i criteri definiti dal decreto ministeriale di cui all'articolo 1, comma 3, ponendo comunque a carico del soggetto proponente l'obbligo del completamento dell'opera per lotti funzionali e funzionanti nel rispetto degli standard previsti dai decreti attuativi regolamentari dell'opera ».

11. 0. 2. Coscia, Ghizzoni, Tocci, Bachelet, Mazzarella, De Pasquale, Siragusa, De Torre, Pes, Russo, Rossa, Lolli, Levi, De Biasi.

ART. 11-*bis*.

*Dopo l'articolo 11-*bis* inserire il seguente:*

ART. 11-*ter*.

A decorrere dall'anno 2006 è abrogato il primo periodo del comma 574, dell'articolo 1 della Legge 23/12/2005 n. 266. Conseguentemente al primo periodo del comma 1 dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 25 novembre 2010, n. 223 sono soppresse le seguenti parole: nonché dall'articolo 1, comma 574, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.

11-*bis*. 0. 1. Di Biagio.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 11-bis, inserire il seguente:

ART. 11-ter.

(Modifiche alla Legge 22 aprile 1941, n. 633 – Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio).

Il comma 1-bis dell'articolo 70 è sostituito dal seguente:

1-bis. È consentita la libera pubblicazione attraverso la rete internet, a titolo gratuito, di immagini e musiche a bassa risoluzione o degradate, per uso didattico o scientifico e solo nel caso in cui tale utilizzo non sia a scopo di lucro. Entro il 31 gennaio 2013 con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, sentiti il Ministro della pubblica istruzione e il Ministro dell'Università e della ricerca, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, sono definiti i limiti all'uso didattico o scientifico di cui al presente comma.

11-bis. 0. 2. Caparini.

Dopo l'articolo 11-bis, inserire il seguente:

ART. 11-ter.

(Modalità per la pubblicazione « on line » delle lezioni universitarie e materiali didattici).

1. A decorrere dall'anno accademico 2013-2014 le università statali si dotano di piattaforme, gratuite ed accessibili in modo universale, sulle quali mettere a disposizione pubblicamente materiali didattici, lezioni registrate e strumenti di condivisione e collaborazione.

2. La registrazione e pubblicazione *on line* della documentazione, di cui al comma 1, garantisce l'accesso universale e senza fini di lucro.

3. Gli studenti che, come singoli o in forma associata, si organizzano per registrare e rendere pubbliche in rete le lezioni e i materiali didattici prodotti dai

docenti e non coperti da diritto d'autore, hanno diritto a vedere riconosciuta tale attività come attività formativa extracurricolare e ad avere accesso ai contributi per l'associazionismo studentesco previsti dai regolamenti dei singoli atenei.

Ai fini di cui al comma 10, è istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per la pubblica amministrazione e l'innovazione, un apposito Fondo con dotazione pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015.

12. Il Dipartimento per la pubblica amministrazione e l'innovazione provvede, con proprio decreto, da adottare entro il 30 marzo di ciascun anno, alla definizione delle modalità di presentazione delle domande per l'accesso ai finanziamenti nonché all'assegnazione delle relative risorse.

13. Il Ministero dell'economia e delle finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, con propri decreti dirigenziali, in materia di giochi pubblici, adottati entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, al fine di assicurare la copertura degli oneri di cui al comma precedente, provvede a modificare la misura del prelievo erariale unico, nonché la percentuale del compenso per le attività di gestione ovvero per quella dei punti vendita, al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015.

11-bis. 0. 3. Crosio, Fava, Torazzi, Reguzzoni, Desiderati, Buonanno, Di Vizia.

(Inammissibile)

ART. 12.

Al comma 2, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

c-bis) accesso in ogni momento da parte del cittadino per usufruire dei servizi sanitari online.

12. 1. Anna Teresa Formisano, Mereu, Ruggeri, Compagnon, Pezzotta.

Al comma 7, dopo le parole: diritti dell'assistito inserire le seguenti: le modalità di realizzazione del FSE, con particolare riferimento all'utilizzo del catalogo del riuso di cui all'articolo 20 del presente decreto,.

12. 2. Cimadoro, Monai, Borghesi.

Al comma 11, secondo periodo, sostituire la parola: periodicamente, con la seguente: annualmente.

12. 3. Monai, Cimadoro, Borghesi.

Sopprimere il comma 12.

12. 4. Cimadoro, Monai, Borghesi.

Sostituire il comma 15, con il seguente:

15. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, le Regioni e Province autonome, nel principio dell'ottimizzazione e razionalizzazione della spesa informatica, anche mediante la definizione di appositi accordi di collaborazione, realizzano infrastrutture tecnologiche per il Fse condivise a livello sovraregionale, ovvero si avvalgono, anche mediante riuso, ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, delle infrastrutture tecnologiche per il Fse a tale fine già realizzate da altre Regioni o dei servizi da queste erogate.

12. 5. Cimadoro, Monai, Borghesi.

Al comma 15, dopo le parole: appositi accordi di collaborazione, aggiungere le seguenti: e partenariato pubblico-privato e, infine, aggiungere il seguente periodo: Tali piattaforme devono assicurare piena interoperabilità tra sistemi di telecomunicazione fissi e mobili.

12. 6. Anna Teresa Formisano, Mereu, Ruggeri, Compagnon, Pezzotta.

Dopo il comma 15, aggiungere il seguente:

15-bis. La consultazione dei dati e documenti presenti nel FSE di cui al comma 1, con riferimento alle finalità relative all'accesso in ogni momento da parte del cittadino per usufruire dei servizi sanitari online, può essere realizzata soltanto in forma protetta e riservata. Le interfacce e i sistemi operativi adottati devono assicurare piena interoperabilità tra piattaforme di telecomunicazione fisse e mobili.

12. 7. Anna Teresa Formisano, Mereu, Ruggeri, Compagnon, Pezzotta.

ART. 13.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

5-bis. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, le regioni e province autonome possono, nel principio dell'ottimizzazione e razionalizzazione delle spesa informatica, anche mediante la definizione di appositi accordi di collaborazione e partenariato pubblico-privato, realizzare infrastrutture tecnologiche per le prescrizioni mediche digitali condivise a livello sovra-regionale, ovvero avvalersi, anche mediante riuso, ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, delle infrastrutture tecnologiche per le prescrizioni mediche digitali a tale fine già realizzate da altre regioni o dei servizi da queste erogate. Tali piattaforme devono assicurare piena interoperabilità tra sistemi di telecomunicazione fissi e mobili.

Conseguentemente, all'articolo 38 dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

4-bis. All'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, le parole: « Bitumi di petrolio lire 60.000 per mille kg. » sono sostituite dalle seguenti: « Bitumi di petrolio euro 37,188 per mille kg. » e le parole: « Oli

lubrificanti euro 750,00 per mille kg.» sono sostituite dalle seguenti: « Oli lubrificanti euro 900,00 per mille kg. ».

13. 1. Anna Teresa Formisano, Mereu, Ruggeri, Compagnon, Pezzotta.

ART. 13-bis.

Dopo l'articolo 13, inserire il seguente:

ART. 13-bis.

(Assistenza sanitaria on line).

1. Il Ministero della salute, nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, avvia con le regioni e con le province autonome un tavolo tecnico per la ricognizione, lo sviluppo e l'omogeneizzazione sul territorio nazionale delle attività di telemedicina e di teleconsulto. Ai componenti del tavolo tecnico non sono corrisposti indennità, emolumenti o rimborsi di spese.

13-bis. 0. 1. Borghesi, Cimadoro, Monai.

ART. 14.

Sopprimerlo.

14. 1. Borghesi, Cimadoro, Monai.

Sopprimere il comma 7.

14. 2. Desiderati, Crosio, Buonanno, Di Vizia, Fava, Torazzi, Reguzzoni.

Al comma 7, sostituire il capoverso « 4-bis » con il seguente:

4-bis: La parte terminale della rete di telecomunicazione collegata a stabili condominiali e abitazioni unifamiliari attraverso conduttori a fibre ottiche, (FTTH - fiber to the home) è considerata pertinenza degli edifici e i proprietari degli edifici hanno facoltà di realizzare il cablaggio in banda larga con le modalità a loro congeniali.

14. 3. Desiderati, Crosio, Buonanno, Di Vizia, Fava, Torazzi, Reguzzoni.

Al comma 7, capoverso « 4-bis », nel primo periodo, sopprimere la parola: installare.

14. 4. Cimadoro, Monai, Borghesi.

Sopprimere il comma 8.

Conseguentemente, sopprimere i commi 9 e 10.

*** 14. 5.** Borghesi, Cimadoro, Monai.

Il comma 8 è soppresso.

*** 14. 6.** Zeller, Brugger.

Al comma 9, dopo le parole: dalle regioni inserire le seguenti: o dagli enti.

Conseguentemente, al comma 10 dopo le parole: dalle regioni inserire le seguenti le parole: o dagli enti.

14. 7. Monai, Cimadoro, Borghesi.

Dopo l'articolo 14, inserire il seguente:

ART. 14-bis.

(Programmi di alfabetizzazione informatica e di educazione ai nuovi media audiovisivi e radiofonici).

1. Al fine di incentivare il più ampio utilizzo e la massima fruibilità dei servizi digitali della pubblica amministrazione, lo Stato promuove iniziative volte a favorire l'alfabetizzazione informatica dei cittadini, con particolare riguardo alle categorie a rischio di esclusione, attraverso la realizzazione di idonei percorsi formativi, destinati anche ai pubblici dipendenti addetti ad attività e servizi che richiedono specifiche competenze informatiche.

2. In attuazione del comma 1, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, sono stabiliti i criteri di partecipazione ai percorsi formativi, i contenuti e le modalità di svolgimento degli stessi, nonché le modalità di utilizzo delle strutture e del personale pubblico necessario alla loro realizzazione.

3. I percorsi formativi di cui al comma 2 sono svolti senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica, mediante l'utilizzo delle strutture scolastiche pubbliche e con il ricorso a personale qualificato appartenente ai ruoli delle amministrazioni dello Stato.

4. Le regioni, anche per quanto concerne i propri enti e le amministrazioni del Servizio sanitario nazionale, e gli enti locali adeguano i propri ordinamenti alle disposizioni del comma 1 e coordinano la propria attività con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca ai fini della realizzazione, sul territorio di competenza, dei percorsi formativi di cui al comma 2.

5. Il servizio pubblico generale radio-televisivo garantisce, ai sensi dell'articolo 45, comma 2, lettera b), del testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici, di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, la predisposizione di un'offerta di contenuti, organizzata in forma di percorso formativo organico, finalizzata all'alfabetizzazione informatica, nonché a una corretta educazione ai nuovi media audiovisivi.

6. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni stabilisce con proprio regolamento, l'ambito soggettivo, nonché i criteri e le modalità di estensione dell'applicazione della disposizione del comma 5 del presente articolo ad altri fornitori di servizi di media audiovisivi e radiofonici in ambito nazionale, ai sensi dell'articolo 7, commi 1 e 2, del testo unico di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, e successive modificazioni.

14. 0. 1. Borghesi, Cimadoro, Monai.

Dopo l'articolo 14-bis inserire il seguente:

ART. 14-ter.

(Pubblicità di amministrazioni ed enti pubblici sul sistema televisivo locale).

1. Al comma 1 dell'articolo 41 del Decreto Legislativo 31 luglio 2005 n. 177 e successive modifiche e integrazioni, sostituire le parole: « 15 per cento » con le parole: « 35 per cento » e sostituire le parole: « 50 per cento » con le parole: « 30 per cento ».

14-bis. 1. Caparini.

(Inammissibile)

ART. 15.

Al comma 1, capoverso « ART. 5. » sopprimere il comma 3.

15. 1. Desiderati, Crosio, Buonanno, Di Vizia, Fava, Torazzi, Reguzzoni.

Al comma 2, dopo le parole: innovazione tecnologica, inserire le seguenti: da adottarsi entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

15. 2. Monai, Cimadoro, Borghesi.

Al comma 2, dopo le parole: è disciplinata, inserire le seguenti: avvalendosi dell'Agenzia per l'Italia digitale di cui al decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134,.

15. 3. Cimadoro, Monai, Borghesi.

Al comma 4, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , di credito o prepagate.

15. 4. Monai, Cimadoro, Borghesi.

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

5-bis. Nel caso di pagamenti effettuati mediante l'utilizzo di moneta elettronica, al fine di incrementare la concorrenza e la trasparenza nel mercato della distribuzione dei carburanti e di tutelare i consumatori, la relativa ricevuta deve riportare, in forma separata e in aggiunta alla voce dell'importo totale della tipologia di carburante acquistato, il dettaglio del costo del prodotto e della componente fiscale. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sentita la Conferenza unificata, di cui all'articolo 8, del decreto legislativo 38 agosto 1997, n. 281, sono definite le modalità di attuazione del presente comma. ».

15. 5. Torazzi, Fava, Reguzzoni, Crosio, Desiderati, Buonanno, Di Vizia.

Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

ART. 15-bis.

(Misure per agevolare l'utilizzo di strumenti di e-commerce nell'ambito dei contratti di rete).

1. Tra i criteri di asseverazione dei programmi comuni di rete di cui al comma 1-*quater* dell'articolo 42 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, è data priorità a quelli che prevedono una maggior presenza sui mercati internazionali, anche attraverso l'utilizzo degli strumenti di *e-commerce* ».

15. 0. 1. Mastromauro.

ART. 16.

Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

ART. 16-bis.

(Pubblicità delle aste giudiziarie).

1. All'articolo 490 c.p.c.. dopo le parole: « forme della pubblicità commerciale ». È

aggiunto il seguente periodo: « Il giudice dispone infine che l'avviso sia inserito almeno quarantacinque giorni prima del termine per la presentazione delle offerte o della data dell'incanto sulle televisioni locali in digitale terrestre specializzate in vendite e aste giudiziarie aventi maggiori ascolti certificati Auditel (ascolto medio e contatti netti, media mensile). »

16. 0. 1. Caparini.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

« ART. 16-bis.

(Modifiche al decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28).

Al decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'articolo 5, comma 1, è sostituito dal seguente:

1. Sino al 31 dicembre 2015, chi intende esercitare in giudizio un'azione relativo a una controversia in materia di condominio, diritti reali, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno derivante dalla circolazione di veicoli e natanti, do responsabilità medica, contratti assicurativi, bancari e finanziari, è tenuto preliminarmente a esperire il procedimento di mediazione ai sensi del presente decreto, ovvero il procedimento di conciliazione previsto dal decreto legislativo 8 ottobre 2007, n. 179, ovvero il procedimento istituito in attuazione dell'articolo 128-bis del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, per le materie ivi regolate. L'esperimento del procedimento di mediazione è condizione

di procedibilità della domanda giudiziale. L'improcedibilità deve essere eccepita dal convenuto, a pena di decadenza, o rilevata d'ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza. Il giudice ove rilevi che la mediazione è già iniziata, ma conclusa, fissa la successiva udienza dopo la scadenza del termine di cui all'articolo 6 del presente decreto. Allo stesso modo provvede quando la mediazione non è stata esperita, assegnando contestualmente alle parti il termine di quindici giorni per lo presentazione dello domanda di mediazione. Il presente comma non si applica alle azioni previste dagli articoli 37, 140 e 140-bis del codice del consumo di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e successive modificazioni.

b) all'articolo 6, comma 1, le parole: « quattro mesi » sono sostituite dalle seguenti: « due mesi ».

e) all'articolo 8, comma 1, le parole: « il primo incontro tra le parti non oltre quindici » sono sostituite dalle seguenti: « il primo incontro tra le parti e il mediatore non oltre trenta ».

d) all'articolo 11, comma 1, dopo le parole: « Quando l'accordo non è raggiunto, il mediatore » e prima delle parole: « può formulare una proposta di conciliazione. », sono inserite le seguenti: « , se le parti partecipano al procedimento di mediazione e sono assistite da un avvocato, ».

e) all'articolo 17 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 4 sono premesse le seguenti parole: « Fermo quanto previsto dai commi 4-bis e 5 del presente articolo, »;

2) dopo il comma 4 è inserito il seguente comma:

4-bis. Quando, all'esito del primo incontro con il mediatore, la procedura si conclude con un mancato accordo, l'importo massimo complessivo delle indennità di mediazione per ciascuna parte, comprensivo delle spese di avvio del procedimento, è di 80 euro, per le liti di valore sino a 1.000 euro; di 120 euro, per le liti

di valore sino a 10.000 euro; di 200 euro, per le liti sino a 50.000 euro; di 350 euro, per le liti di valore sino a 500.000 euro, e di 500 euro per le liti di valore superiore.

16. 0. 2. Vignali, Saglia.

(Inammissibile)

ART. 17.

Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

c-bis) all'articolo 87, il comma 2 è sostituito dal seguente: « Il curatore, quando occorra, richiede al giudice delegato la nomina di uno stimatore ».

17. 1. Desiderati, Crosio, Buonanno, Di Vizia, Fava, Torazzi, Reguzzoni.

(Inammissibile)

Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

c-bis) all'articolo 67, terzo comma, le parole: « designato dal debitore » sono sostituite dalle seguenti: « designato dal giudice ».

17. 2. Monai, Cimadoro, Borghesi.

(Inammissibile)

Al comma 1, dopo la lettera i), aggiungere la seguente:

i-bis) all'articolo 107, comma 1, le parole da: « avvalendosi » fino a « esperti » sono sostituite con le seguenti: « avvalendosi degli istituti autorizzati alle vendite all'incanto o, in caso di motivata necessità, di altri soggetti specializzati sulla base di stime effettuate ».

17. 3. Desiderati, Crosio, Buonanno, Di Vizia, Fava, Torazzi, Reguzzoni.

(Inammissibile)

Al comma 1, dopo la lettera p) aggiungere la seguente:

p-bis) all'articolo 168, terzo comma, l'ultimo periodo è abrogato.

17. 4. Monai, Cimadoro, Borghesi.

(Inammissibile)

Al comma 1, dopo la lettera p), aggiungere la seguente:

p-bis) all'articolo 169-bis, il primo comma è sostituito dal seguente:

« Il debitore nel ricorso di cui all'articolo 161 può chiedere che il Tribunale o, dopo il decreto di ammissione, il giudice delegato, sentiti gli altri contraenti, lo autorizzi a sciogliersi dai contratti in corso di esecuzione alla data della presentazione del ricorso. Su richiesta del debitore può essere autorizzata la sospensione del contratto, prorogabili sentiti gli altri contraenti ».

17. 5. Monai, Cimadoro, Borghesi.

(Inammissibile)

Al comma 1, dopo la lettera p) inserire la seguente:

p-bis) all'articolo 169-bis, terzo comma, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « e comunque non produce effetti in caso di rigetto della domanda ».

17. 6. Monai, Cimadoro, Borghesi.

(Inammissibile)

Al comma 1, dopo la lettera p) aggiungere la seguente:

p-bis) all'articolo 169-bis, quarto comma, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « e comunque non si applicano nei casi di inammissibilità di cui all'articolo 162 ».

17. 7. Monai, Cimadoro, Borghesi.

(Inammissibile)

Al comma 1, dopo la lettera s) inserire la seguente:

s-bis) all'articolo 178, quarto comma, secondo periodo, dopo le parole: « In mancanza, » sono aggiunte le seguenti: « fatti salvi i casi di impossibilità di esprimere il voto, ».

17. 8. Monai, Cimadoro, Borghesi.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 17 aggiungere il seguente:

ART. 17-bis.

(Concordato preventivo di gruppo).

1. Dopo l'articolo 160 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267 è aggiunto il seguente:

60-bis. – Disposizioni in tema di gruppi di imprese. – La proposta di concordato preventivo può essere unica per più imprese in stato di crisi tra le quali sussista un rapporto di controllo o di collegamento diretto o indiretto; sussiste un rapporto di controllo o di collegamento, anche con riferimento a soggetti diversi dalle società di cui ai capi quinto, sesto e settimo del titolo quinto, del libro quinto del codice civile, nei casi previsti dall'articolo 2359 del codice civile. La proposta può basarsi su di un piano unitario predisposto ai sensi degli articoli 161, secondo comma lettera e) e nel caso di prosecuzione dell'attività di impresa, ai sensi dell'articolo 186 bis, ferma restando, in ogni caso autonomia delle masse attive e passive delle singole imprese proponenti.

Il piano può prevedere trattamenti differenziati, pur all'interno della stessa classe di creditori, a seconda delle condizioni patrimoniali di ogni singola impresa cui la proposta di concordato si riferisce. Il piano può altresì prevedere la cessione di tutti i beni di alcune imprese soltanto o di loro singoli rami d'azienda e la

prosecuzione dell'attività delle altre imprese o dei rami d'azienda non ceduti.

La domanda per l'ammissione al concordato preventivo di cui al presente articolo è proposta con un unico ricorso per tutte le imprese cui la proposta di concordato si riferisce, sottoscritto da ciascuna impresa debitrice, al tribunale del luogo ove l'impresa madre ha la sua sede principale.

Con il decreto di cui all'articolo 163, il tribunale ammette al concordato di cui al presente articolo soltanto alcune delle imprese proponenti, quando verifica che, per le altre, non ricorrono i presupposti di ammissione di cui al primo comma. Se il rapporto di controllo o di collegamento è stato costituito nei sei mesi anteriori al deposito del ricorso di cui all'articolo 161, primo comma ovvero del ricorso di cui all'articolo 161, sesto comma, e sussiste il pericolo che dall'ammissione delle imprese controllate e collegate possa derivare un grave pregiudizio ai creditori, con il decreto di cui all'articolo 163 il tribunale dichiara inammissibile la proposta limitatamente a queste ultime.

Quando provvede ai sensi del comma precedente, il tribunale assegna alle imprese per le quali sussistono i presupposti di ammissione un termine, non superiore a trenta giorni, per apportare le necessarie modificazioni al piano, decorso inutilmente il quale l'intera proposta è dichiarata inammissibile ai sensi dell'articolo 162.

Salvo quanto disposto dai commi che precedono, l'inammissibilità, la revoca, l'annullamento e la risoluzione del concordato che riguardino anche una soltanto delle imprese proponenti si estendono all'intera proposta e il tribunale, su istanza del creditore o su richiesta del pubblico ministero, dichiara il fallimento delle imprese proponenti o sottoposte alla procedura, per le quali accerti i presupposti di cui agli articoli 1 e 5.

Quando dichiara aperto il concordato di gruppo a norma dell'articolo 163, il tribunale delega un unico giudice alla procedura e nomina un unico commissario giudiziale nonché un unico liquidatore

osservate le disposizioni di cui agli articoli 28 e 29, salvo il caso in cui, per la eccezionale complessità della procedura, ritenga necessaria la nomina di tre commissari giudiziali o di più liquidatori. In caso di nomina di tre commissari giudiziali, gli stessi deliberano a maggioranza.

Ai fini della deliberazione del concordato, la proposta è unica per l'intero gruppo di imprese ammesse alla procedura.

È altresì unico il decreto con cui il tribunale omologa il concordato di gruppo ai sensi dell'articolo 180. Se nei termini stabiliti non si raggiungono le maggioranze richieste dal primo comma dell'articolo 177, il giudice delegato ne riferisce immediatamente al tribunale, che provvede a norma del sesto comma del presente articolo.

Per quanto non espressamente previsto dal presente articolo, si applicano le disposizioni del presente titolo in quanto compatibili.

2. All'articolo 169-bis, del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, è inserito il seguente comma: « Si applicano gli articoli 72-bis, 72-quater, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80 commi secondo, terzo e quarto, 81, 82 ed 83, in quanto compatibili. »

3. Dall'attuazione della presente disposizione non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. All'attuazione della medesima si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie previste dalla legislazione vigente. »

* 17. 0. 1. Stradella.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 17 aggiungere il seguente:

ART. 17-bis.

(Concordato preventivo di gruppo).

1. Dopo l'articolo 160 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267 è aggiunto il seguente:

60-bis. — *Disposizioni in tema di gruppi di imprese.* — La proposta di concordato

preventivo può essere unica per più imprese in stato di crisi tra le quali sussista un rapporto di controllo o di collegamento diretto o indiretto; sussiste un rapporto di controllo o di collegamento, anche con riferimento a soggetti diversi dalle società di cui ai capi quinto, sesto e settimo del titolo quinto, del libro quinto del codice civile, nei casi previsti dall'articolo 2359 del codice civile. La proposta può basarsi su di un piano unitario predisposto ai sensi degli articoli 161, secondo comma lettera e) e nel caso di prosecuzione dell'attività di impresa, ai sensi dell'articolo 186-bis, ferma restando, in ogni caso autonomia delle masse attive e passive delle singole imprese proponenti.

Il piano può prevedere trattamenti differenziati, pur all'interno della stessa classe di creditori, a seconda delle condizioni patrimoniali di ogni singola impresa cui la proposta di concordato si riferisce. Il piano può altresì prevedere la cessione di tutti i beni di alcune imprese soltanto o di loro singoli rami d'azienda e la prosecuzione dell'attività delle altre imprese o dei rami d'azienda non ceduti.

La domanda per l'ammissione al concordato preventivo di cui al presente articolo è proposta con un unico ricorso per tutte le imprese cui la proposta di concordato si riferisce, sottoscritto da ciascuna impresa debitrice, al tribunale del luogo ove l'impresa madre ha la sua sede principale.

Con il decreto di cui all'articolo 163, il tribunale ammette al concordato di cui al presente articolo soltanto alcune delle imprese proponenti, quando verifica che, per le altre, non ricorrono i presupposti di ammissione di cui al primo comma. Se il rapporto di controllo o di collegamento è stato costituito nei sei mesi anteriori al deposito del ricorso di cui all'articolo 161, primo comma ovvero del ricorso di cui all'articolo 161, sesto comma, e sussiste il pericolo che dall'ammissione delle imprese controllate e collegate possa derivare un grave pregiudizio ai creditori, con il de-

creto di cui all'articolo 163 il tribunale dichiara inammissibile la proposta limitatamente a queste ultime.

Quando provvede ai sensi del comma precedente, il tribunale assegna alle imprese per le quali sussistono i presupposti di ammissione un termine, non superiore a trenta giorni, per apportare le necessarie modificazioni al piano, decorso inutilmente il quale l'intera proposta è dichiarata inammissibile ai sensi dell'articolo 162.

Salvo quanto disposto dai commi che precedono, l'inammissibilità, la revoca, l'annullamento e la risoluzione del concordato che riguardino anche una soltanto delle imprese proponenti si estendono all'intera proposta e il tribunale, su istanza del creditore o su richiesta del pubblico ministero, dichiara il fallimento delle imprese proponenti o sottoposte alla procedura, per le quali accerti i presupposti di cui agli articoli 1 e 5.

Quando dichiara aperto il concordato di gruppo a norma dell'articolo 163, il tribunale delega un unico giudice alla procedura e nomina un unico commissario giudiziale nonché un unico liquidatore osservate le disposizioni di cui agli articoli 28 e 29, salvo il caso in cui, per la eccezionale complessità della procedura, ritenga necessari la nomina di tre commissari giudiziali o di più liquidatori. In caso di nomina di tre commissari giudiziali, gli stessi deliberano a maggioranza.

Ai fini della deliberazione del concordato, la proposta è unica per l'intero gruppo di imprese ammesse alla procedura.

È altresì unico il decreto con cui il tribunale omologa il concordato di gruppo ai sensi dell'articolo 180. Se nei termini stabiliti non si raggiungono le maggioranze richieste dal primo comma dell'articolo 177, il giudice delegato ne riferisce immediatamente al tribunale, che provvede a norma del sesto comma del presente articolo.

Per quanto non espressamente previsto dal presente articolo, si applicano le disposizioni del presente titolo in quanto compatibili.

2. All'articolo 169-bis, del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, è inserito il seguente comma: « Si applicano gli articoli 72-bis, 72-quater, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80 commi secondo, terzo e quarto, 81, 82 ed 83, in quanto compatibili. »

3. Dall'attuazione della presente disposizione non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. All'attuazione della medesima si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie previste dalla legislazione vigente. »

* 17. 0. 2. Mastromauro.

(Inammissibile)

ART. 18.

Sopprimerlo.

18. 1. Cilluffo.

Al comma 1, lettera i), capoverso 2), lettera c), sostituire la parola: dispone con le seguenti: può disporre.

18. 2. Cimadoro, Monai, Borghesi.

Al comma 1, capoverso 2, sostituire le parole: sessanta per cento con le seguenti: cinquanta per cento.

18. 3. Cimadoro, Monai, Borghesi.

Al comma 1, lettera r), capoverso ART. 14-bis », comma 2, lettera a), sopprimere parola: rilevante.

18. 4. Cimadoro, Monai, Borghesi.

Al comma 1, lettera r), capoverso ART. 14-bis, comma 2, lettera a) aggiungere, in fine le parole: ovvero qualora siano omesse rilevanti notizie, indicazioni o documentazione riguardanti lo stato attivo o pas-

sivo, anche con riferimento a nuove poste attive eventualmente sopravvenute.

18. 5. Cimadoro, Monai, Borghesi.

Al comma 1, lettera t), capoverso ART. 16, comma 1, lettera b), aggiungere, in fine le parole: ovvero qualora ometta rilevanti notizie, indicazioni o documentazioni riguardanti lo stato attivo o passivo, anche con riferimento a nuove poste attive sopravvenute.

18. 6. Cimadoro, Monai, Borghesi.

Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

ART. 18-bis.

1. Al decreto legislativo 20 giugno 2005, n. 122, recante: Disposizioni per la tutela dei diritti patrimoniali degli acquirenti di immobili da costruire, a norma della legge 2 agosto 2004, n. 210, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo l'articolo 5, comma 1, è inserito il comma 2:

« 1. L'acquirente non può alle tutele previste dal presente decreto: ogni clausola contraria è nulla e deve intendersi come non apposta »;

b) all'articolo 9, comma 1, dopo le parole: « per se » è aggiunta la frase: « o per il proprio coniuge »;

c) all'articolo 10, comma 1, dopo le parole: « la residenza propria » è aggiunta la frase: « o del proprio coniuge »;

d) il comma 2, dell'articolo 13 è sostituito dal seguente:

« 2. Il requisito di cui al comma 1, lettera b), non viene meno per effetto dell'acquisto della proprietà o del conseguimento dell'assegnazione in virtù di accordi negoziali con gli organi della procedura concorsuale ovvero di aggiudicazione di asta nell'ambito delle procedure esecutive individuali o concorsuali conseguenti

alle situazioni di crisi di cui all'articolo 3, comma 2, ovvero, infine, da terzi aggiudicatari. Le presenti disposizioni si applicano anche alle domande di accesso alle prestazioni del Fondo presentate entro i termini previsti dall'articolo 18-bis, comma 2, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31 ».

18. 0.1. Desiderati, Crosio, Buonanno, Di Vizia, Fava, Torazzi, Reguzzoni.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

ART. 18-bis.

1. Al decreto legislativo 20 giugno 2005, n. 122 recante: Disposizioni per la tutela dei diritti patrimoniali degli acquirenti di immobili da costruire, a norma della legge 2 agosto 2004, n. 210, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo l'articolo 4 è aggiunto il seguente:

« Articolo 4-bis: 1. È fatto obbligo al notaio di verificare, in sede di stipula dell'atto di trasferimento della proprietà o di altro diritto reale di godimento di immobile, l'adempimento da parte del costruttore del rilascio della fideiussione di cui al l'articolo 2 nonché dell'avvenuto rilascio della polizza assicurativa decennale postuma emessa ai sensi dell'articolo 4. In caso di mancanza della fideiussione o della polizza assicurativa il Notaio è tenuto a segnalare l'inadempimento entro dieci giorni dalla data dell'atto notarile di trasferimento al Sindaco del Comune in cui si trova ubicato l'immobile oggetto del contratto, includendo, nella segnalazione, il prezzo indicato nell'atto stesso.

2. Per le violazioni di cui al comma precedente, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria pari al 5 per cento del prezzo indicato nell'atto notarile di

trasferimento. In caso di due o più violazioni, riferite al medesimo immobile, la sanzione amministrativa è aumentata di un terzo.

3. Alle sanzioni amministrative pecuniarie emesse ai sensi della presente legge si applicano le norme previste dalla legge 24 novembre 1981, n. 689. La segnalazione del notaio rogante di cui al comma 1, costituisce accertamento della violazione. Il Comune in cui si trova ubicato l'immobile oggetto del contratto, procede alla notificazione della violazione al trasgressore ed alla irrogazione della sanzione ai sensi degli articoli 14 e seguenti della legge 24 novembre 1981 n. 689.

4. Alla sanzione amministrativa pecuniaria emessa ai sensi della presente legge non si applica il pagamento in misura ridotta previsto dal l'articolo 16 della n. 689 del 1981 e sue successive modificazioni ed integrazioni.

5. Avverso l'ordinanza-ingiunzione di pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria è ammesso ricorso ai sensi dell'articolo 22 della legge n. 689 del 1981, da presentare al Tribunale del luogo in cui è ubicato l'immobile oggetto del contratto, entro 30 giorni dalla notifica dell'ordinanza ingiunzione. Non può essere concessa la sospensione amministrativa dell'efficacia del provvedimento.

6. I proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente articolo sono destinati per i quattro quinti ad alimentare il Fondo di Solidarietà di cui all'articolo 12, e per un quinto al Comune in cui si trova ubicato l'immobile oggetto del contratto.

7. L'intero importo della sanzione amministrativa è versato al Comune che ha irrogato la sanzione. Il Comune entro sessanta giorni dal versamento, riconoscerà la quota spettante al Fondo di Solidarietà »;

b) all'articolo 5, dopo il comma 1, è inserito il seguente:

1-bis. L'acquirente non può rinunciare alle tutele previste dal presente decreto: ogni clausola contraria è nulla e deve intendersi come non apposta;

c) all'articolo 9, comma 1, dopo le parole: « per se » sono aggiunte le seguenti: « o per il proprio coniuge »;

d) all'articolo 10, comma 1, dopo le parole: « la residenza propria », sono aggiunte le seguenti: « o del proprio coniuge »;

e) il comma 2 dell'articolo 13 è sostituito dal seguente:

« 2. Il requisito di cui al comma 1, lettera b), non viene meno per effetto dell'acquisto della proprietà o del conseguimento dell'assegnazione in virtù di accordi negoziali con gli organi della procedura concorsuale ovvero di aggiudicazione di asta nell'ambito delle procedure esecutive individuali o concorsuali conseguenti alle situazioni di crisi di cui all'articolo 3, comma 2, ovvero, infine, da terzi aggiudicatari. Le presenti disposizioni si applicano anche alle domande di accesso alle prestazioni del Fondo presentate entro i termini previsti dall'articolo 18-bis, comma 2, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 febbraio 2008, n. 31. ».

18. 0.2. Desiderati, Crosio, Buonanno, Di Vizia, Fava, Torazzi, Reguzzoni.

(Inammissibile)

ART. 19.

Al comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole: anche avvalendosi degli indirizzi elaborati dalla Cabina di regia per l'attuazione, di cui all'articolo 47, comma 2, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, e successive modificazioni.

19. 1. Borghesi, Cimadoro, Monai.

Al comma 5, primo periodo, sostituire le parole: gli ambiti territoriali con le se-

guenti: la distribuzione in maniera uniforme su tutto il territorio nazionale.

19. 2. Torazzi, Fava, Reguzzoni, Crosio, Desiderati, Buonanno, Di Vizia.

ART. 20.

Sopprimerlo.

20. 1. Desiderati, Crosio, Buonanno, Di Vizia, Fava, Torazzi, Reguzzoni.

Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere, in fine, la seguente:

d-bis) al fine di promuovere la più ampia partecipazione dei cittadini allo sviluppo delle comunità intelligenti e all'attuazione dell'Agenda digitale italiana, nonché di incentivare l'utilizzo e la massima fruibilità dei servizi digitali della pubblica amministrazione e di assicurare l'inclusione intelligente, come definita al comma 16, predispone un programma nazionale di alfabetizzazione digitale, la cui agenda di attuazione è parte integrante del piano nazionale delle comunità intelligenti-PNCI.

20. 2. Cimadoro, Monai, Borghesi.

Sopprimere il comma 20.

20. 3. Cimadoro, Monai, Borghesi.

Dopo il comma 20-ter, aggiungere il seguente:

20-quater. Per ridurre e razionalizzare i consumi di energia elettrica, mediante la riqualificazione energetica degli impianti e dei servizi di illuminazione pubblica e la diffusione degli *smart services* complementari, è istituito, nell'ambito dell'Agenzia di cui all'articolo 37 della legge 23 luglio 2009, n. 99, l'Osservatorio Nazionale sulla Illuminazione Pubblica per il supporto tecnico-scientifico alla Pubblica Amministrazione e agli Enti Locali, per l'individuazione e l'applicazione delle soluzioni

tecniche, procedurali e finanziarie più efficienti, la diffusione delle migliori pratiche e il monitoraggio costante dell'innovazione tecnologica e delle applicazioni realizzate.

20. 4. Benamati.

(Inammissibile)

ART. 20-ter.

Dopo l'articolo 20-ter, aggiungere il seguente:

ART. 20-quater.

(Misure per la valutazione e il controllo nel settore della ricerca).

1. All'articolo 32 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, il comma 3 è sostituito dal seguente:

« 3. Gli oneri derivanti dalla costituzione e dal funzionamento delle commissioni tecnico-scientifiche o professionali di valutazione e controllo dei programmi e progetti di ricerca, compresi i compensi a favore di esperti di alta qualificazione tecnico-scientifica, sono a carico delle risorse complessivamente destinate ai medesimi programmi e progetti, nei limiti dell'uno per cento delle stesse, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica ».

20-ter. 0.1. Coscia, Ghizzoni, Tocci, Bachelet, Mazzarella, De Pasquale, Siragusa, De Torre, Pes, Russo, Rossa, Lolli, Levi, De Biasi.

ART. 21.

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

6-bis. Al fine di favorire il contrasto delle frodi nel settore dell'assicurazione della responsabilità civile derivante dalla

circolazione dei veicoli a motore, all'articolo 642 del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, l'ultimo periodo è abrogato;

b) al terzo comma, l'ultimo periodo è abrogato.

21. 1. Monai, Cimadoro, Borghesi.

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

6-bis. Al fine di favorire il contrasto delle frodi nel settore dell'assicurazione della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, l'ultimo periodo del secondo comma dell'articolo 642 del codice penale è abrogato.

21. 2. Monai, Cimadoro, Borghesi.

ART. 22.

Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Nella definizione del « contratto base » si tiene conto altresì dei dati territoriali relativi al numero dei sinistri avvenuti su base annua.

22. 1. Torazzi, Fava, Reguzzoni, Crosio, Desiderati, Buonanno, Di Vizia.

Al comma 5, sopprimere le parole da: , eventualmente fino a: medesimo gruppo.

22. 2. Cimadoro, Monai, Borghesi.

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

7-bis. Ai fini del contrasto delle frodi assicurative, con regolamento del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sono definiti i criteri e le modalità per l'istituzione e la gestione presso l'ANIA del registro dei testimoni di sinistri stradali.

22. 3. Fava, Torazzi, Reguzzoni, Crosio, Desiderati, Buonanno, Di Vizia.

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

7-bis. L'articolo 34 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, è sostituito dal seguente:

« ART. 34.

1. Al fine di garantire al consumatore un confronto corretto, trasparente ed esaustivo tra le tariffe e le altre condizioni contrattuali proposte dalle imprese di assicurazione per il « contratto base » di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile di cui all'articolo 22, comma 4, del decreto-legge 19 ottobre 2012, n. 179, le imprese di assicurazione hanno l'obbligo di fornire tempestivamente al sistema tariffario completo, denominato "TuOprevenivatOre", previsto all'articolo 136, comma 3-bis, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, ogni informazione o variazione relativa alle tariffe offerte.

2. Il mancato adempimento dell'obbligo di cui al comma 1 comporta, a decorrere dalla data di adozione dello standard di modalità operative di cui al comma 3, l'irrogazione da parte dell'IVASS a carico della compagnia di una sanzione in una misura pari a quanto stabilito dall'articolo 324 del codice di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209.

3. L'IVASS predispone, entro il 31 giugno 2013, uno standard di modalità operative per l'applicazione delle disposizioni di cui al comma 1, al fine di migliorare la fruibilità del sistema di comparazione nonché la sua rispondenza tecnica in relazione agli accessi da parte dei consumatori e degli intermediari.

4. L'IVASS predispone, con cadenza semestrale, una apposita relazione sull'efficacia delle disposizioni di cui al presente articolo, da pubblicare per via telematica sul proprio sito internet ».

22. 5. Cimadoro, Monai, Borghesi.

Al comma 8, apportare le seguenti modificazioni:

a) *sostituire le parole:* 90 giorni *con le seguenti:* 120 giorni;

b) *sostituire le parole:* 60 giorni *con le seguenti:* 120 giorni.

22. 7. Monai, Cimadoro, Borghesi.

Al comma 10, sostituire il primo periodo con i seguenti:

Al fine di favorire il superamento dell'attuale segmentazione del mercato assicurativo ed accrescere il grado di libertà dei diversi operatori, gli intermediari assicurativi di cui al comma 2, lettere a), b), d) dell'articolo 109 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, nonché quelli inseriti nell'elenco annesso al registro degli intermediari medesimi ex articolo 33, comma 2 del Regolamento ISVAP n. 5/06, per l'offerta di polizze relative all'assicurazione obbligatoria r.c. auto, possono adottare forme di collaborazione reciproca nello svolgimento della propria attività anche mediante l'utilizzo dei rispettivi mandati ed anche se agiscono quali monomandatari. A tal fine, possono fornire al potenziale contraente e su sua richiesta, prima della sottoscrizione del contratto, informazioni sulle condizioni di assicurazione e sul prezzo praticato per il medesimo rischio da altre imprese di assicurazione e, in caso di interesse manifesto del contraente ad avvalersi dell'offerta di una di tali imprese, possono metterlo in contatto con un intermediario incaricato da tale impresa o con un intermediario iscritto nella sezione del registro di cui all'articolo 109, comma 2, lettera b) del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209. L'informativa di cui al presente comma deve essere fornita in modo corretto, trasparente e esaustivo e deve recare l'indicazione in merito all'eventuale remunerazione ricevuta dall'intermediario per il servizio di segnalazione effettuato verso un altro intermediario. Le regole di comportamento di cui agli articoli 117, 118, 119, 120 e 121 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, si applicano nei

confronti dell'intermediario che cura la conclusione del contratto con l'impresa che assume il rischio. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge, con regolamento dell'IVASS sono dettate le disposizioni di attuazione del presente comma per quanto riguarda i contenuti e le modalità dell'informativa resa ai sensi dei precedenti commi.

22. 8. Monai, Cimadoro, Borghesi.

Sostituire il comma 13 con il seguente:

13. Anche al fine di incentivare lo sviluppo delle forme di collaborazione di cui al comma 10 e di fornire impulso alla concorrenza attraverso l'eliminazione di ostacoli di carattere tecnologico, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, l'IVASS, di concerto con il Ministero dello Sviluppo Economico e sentite l'ANIA e le principali associazioni rappresentative degli intermediari assicurativi, dovrà definire specifiche e standard tecnici uniformi ai fini della costituzione e regolazione dell'accesso ad una piattaforma di interfaccia comune per le attività di consultazione di cui all'articolo 34, comma 1 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, nonché di preventivazione, monitoraggio e valutazione dei contratti di assicurazione contro i danni derivanti dalla circolazione di veicoli e natanti.

* **22. 9.** Cesario.

Sostituire il comma 13 con il seguente:

13. Anche al fine di incentivare lo sviluppo delle forme di collaborazione di cui al comma 10 e di fornire impulso alla concorrenza attraverso l'eliminazione di ostacoli di carattere tecnologico, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, l'IVASS, di concerto con il Ministero dello Sviluppo Economico e sentite l'ANIA e le principali associazioni

rappresentative degli intermediari assicurativi, dovrà definire specifiche e standard tecnici uniformi ai fini della costituzione e regolazione dell'accesso ad una piattaforma di interfaccia comune per le attività di consultazione di cui all'articolo 34, comma 1 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, nonché di preventivazione, monitoraggio e valutazione dei contratti di assicurazione contro i danni derivanti dalla circolazione di veicoli e natanti.

* **22. 10.** Abrignani.

Sostituire il comma 13 con il seguente:

13. Anche al fine di incentivare lo sviluppo delle forme di collaborazione di cui ai commi precedenti nei rami assicurativi danni e di fornire impulso alla concorrenza attraverso l'eliminazione di ostacoli di carattere tecnologico, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, l'IVASS, di concerto con il Ministero dello Sviluppo Economico e sentite l'ANIA e le principali associazioni rappresentative degli intermediari assicurativi, dovrà definire specifiche e standard tecnici uniformi ai fini della costituzione e regolazione dell'accesso ad una piattaforma di interfaccia comune per le attività di consultazione di cui all'articolo 34, comma 1 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, nonché di preventivazione, monitoraggio e valutazione dei contratti di assicurazione contro i danni.

** **22. 11.** Abrignani.

Sostituire il comma 13 con il seguente:

13. Anche al fine di incentivare lo sviluppo delle forme di collaborazione di cui ai commi precedenti nei rami assicurativi danni e di fornire impulso alla concorrenza attraverso l'eliminazione di ostacoli di carattere tecnologico, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, l'IVASS, di concerto con il Ministero dello Sviluppo Economico e sen-

tite l'ANIA e le principali associazioni rappresentative degli intermediari assicurativi, dovrà definire specifiche e standard tecnici uniformi ai fini della costituzione e regolazione dell'accesso ad una piattaforma di interfaccia comune per le attività di consultazione di cui all'articolo 34, comma 1 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, nonché di preventivazione, monitoraggio e valutazione dei contratti di assicurazione contro i danni.

**** 22. 12.** Cesario.

Al comma 13, sostituire le parole: 90 giorni con le seguenti: 180 giorni.

22. 13. Cimadoro, Monai, Borghesi.

ART. 23.

Sopprimerlo.

23. 1. Compagnon, Anna Teresa Formisano, Mereu, Ruggeri, Pezzotta.

Sostituire il comma 9 con il seguente:

9. L'articolo 9 del decreto-legge C.P.S. 1577 del 1947 e l'articolo 4 del decreto legislativo 220 del 2002, si interpretano nel senso che, fatte salve le competenze dell'amministrazione finanziaria, la vigilanza sugli enti cooperativi e loro consorzi esplica effetti ed è diretta nei soli confronti delle pubbliche amministrazioni ai fini della legittimazione a beneficiare delle agevolazioni fiscali, previdenziali e di altra natura. Le revisioni, pertanto, non hanno lo scopo di accertare la veridicità delle scritture contabili, del bilancio, della relativa certificazione e della revisione contabile.

23. 2. Anna Teresa Formisano, Mereu, Ruggeri, Compagnon, Pezzotta.

Dopo il comma 12, aggiungere i seguenti:

12-bis. I soci delle cooperative artigiane iscritte all'albo di cui all'articolo 5 della

legge 8 agosto 1985, n. 443, che stabiliscono un rapporto di lavoro in forma autonoma ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 3 aprile 2001, n. 142, e successive modificazioni, hanno titolo all'iscrizione nella gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli artigiani in conformità alla legge 2 agosto 1990, n. 233, e successive modificazioni. Il trattamento economico complessivo previsto dall'articolo 3 della citata legge n. 142 del 2001, per i relativi rapporti di lavoro stabiliti in forma autonoma, costituisce base imponibile per la contribuzione previdenziale nella relativa gestione, fermo restando il minimale contributivo. In ogni caso, ai fini dell'imposta sul reddito si applica l'articolo 50 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

12-ter. Gli eventuali procedimenti amministrativi ed i giudizi di qualunque natura, ancora pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge, relativi al contenzioso sulle materie di cui al comma 12-bis, sono dichiarati estinti d'ufficio alla medesima data, con compensazione delle spese tra le parti, ed i provvedimenti giudiziari non passati in giudicato restano privi di effetto.

12-quater. Il comma 5 dell'articolo 9 della legge 11 marzo 1988 n. 67 si interpreta nel senso che il pagamento in misura ridotta dei contributi previdenziali ed assicurativi è riconosciuto anche alle cooperative e relativi consorzi di cui al comma 1 dell'articolo 2 della legge 15 giugno 1984 n. 240 operanti in zone non svantaggiate o di montagna, in misura proporzionale alla quantità di prodotto coltivato o allevato, anche avvalendosi di contratti di natura associativa, in zone di montagna o svantaggiate e successivamente conferito alla cooperativa.

12-quinquies. Ai fini dell'adeguamento dei contributi relativi all'assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali, per le imprese che svolgono le attività di cui ai punti 1), 2) e 3) della tabella allegata al decreto del Ministro del

lavoro e della previdenza sociale 3 dicembre 1999, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 297 del 20 dicembre 1999, il termine del 1° gennaio 2007, contenuto nell'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 6 novembre 2001, n. 423, decorre dal 10 gennaio 2012.

12-*sexies*. Al comma 10 dell'articolo 13 della Legge 31 gennaio 1992, n. 59, sopprimere la lettera c).

Conseguentemente, all'articolo 38 dopo il comma 4 aggiungere i seguenti:

4-*bis*. All'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, le parole: « Bitumi di petrolio lire 60.000 per mille kg. » sono sostituite dalle seguenti: « Bitumi di petrolio euro 37,188 per mille kg. » e le parole: « Oli lubrificanti euro 750,00 per mille kg. » sono sostituite dalle seguenti: « Oli lubrificanti euro 900,00 per mille kg. ».

4-*ter*. All'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono apportate le seguenti modificazioni: le parole: « Alcole etilico: euro 800,01 per ettolitro anidro » sono sostituite dalle seguenti: « Alcole etilico: euro 880,01 per ettolitro anidro ».

23. 3. Anna Teresa Formisano, Mereu, Ruggeri, Compagnon, Pezzotta, Poli.

(Inammissibile)

ART. 23-*quater*.

Al comma 1, dopo la lettera b), inserire le seguenti:

c) all'articolo 70, al comma 1, dopo la lettera c), è aggiunta la seguente:

« d) risulta non ottemperato l'obbligo di impiego delle risorse finanziarie concesse a tasso agevolato o dallo Stato ovvero correlate alle emissioni speciali della BCE,

finalizzate al sostegno dell'economia reale tramite l'ampliamento della concessione di credito alle imprese ed ai consumatori. »;

d) all'articolo 76, al comma 2, alla fine del primo periodo, aggiungere le seguenti parole: « , salvo nel caso previsto alla lettera d) del comma 1 dell'articolo 70 ».

23-*quater*. 1. Fava, Torazzi, Reguzzoni, Crosio, Desiderati, Buonanno, Di Vizia.

*Dopo l'articolo 23-*quater*, aggiungere il seguente:*

ART. 23-*quinquies*.

(Misure per favorire l'erogazione del credito alle imprese).

1. Al fine di garantire un adeguato flusso di finanziamenti all'economia per contrastare la grave recessione, il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad istituire un tavolo tecnico con il Comitato interministeriale per il Credito e il Risparmio, la Banca d'Italia e l'Associazione bancaria italiana, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, per il perseguimento dei seguenti obiettivi:

a) stabilire forme di vigilanza sugli istituti di credito, finalizzata ad assicurare che le risorse attinte dai medesimi dallo Stato o dalla BCE, erogate allo scopo di ridurre il fenomeno del « credit crunch », siano effettivamente immesse sul mercato finanziario come maggiori liquidità a favore del sistema produttivo e dei consumatori privati;

b) individuare i casi in cui si ritiene insufficiente l'utilizzo delle risorse di cui alla lettera a) a sostegno dell'economia nazionale, per favorire finalità bancarie diverse o a carattere prettamente speculativo, al fine di autorizzare la procedura di commissariamento e gestione provvisoria, previste rispettivamente dagli articoli 70 e 76 del T.U. bancario di cui al decreto legislativo 385/1993;

c) valutare l'opportunità di stabilire procedure e condizioni per procedere all'acquisizione della maggioranza azionaria di banche o istituti di credito, utilizzando per l'acquisizione del pacchetto di controllo anche il conferimento di beni patrimoniali pubblici, ovvero le risorse non utilizzate, ovvero da acquisire, ai sensi dell'articolo 12, comma 9, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, in legge 28 gennaio 2009, n. 2.

23-quater. 0.1. Fava, Torazzi, Reguzzoni, Crosio, Desiderati, Buonanno, Di Vizia.

ART. 24-bis.

Dopo l'articolo 24, inserire il seguente:

ART. 24-bis.

(Aliquota IRES istituti di credito).

1. L'aliquota dell'imposta sui redditi delle società, di cui all'articolo 77 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è applicata, a decorrere dal 1° gennaio 2013, nella misura del 32,5 per cento per le banche che destinano una percentuale inferiore al 70 per cento su base annua delle risorse ricevute dalla Banca Centrale Europea all'erogazione di credito verso le piccole e medie imprese.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite ABI e Banca d'Italia, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, provvede ad emanare le disposizioni attuative della disposizione di cui al comma precedente.

24-bis. 0.1. Fava, Torazzi, Reguzzoni, Crosio, Desiderati, Buonanno, Di Vizia.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 24, inserire il seguente:

ART. 24-bis.

(Disposizioni per favorire l'accesso al credito alle PMI per il pagamento dei debiti tributari).

1. Al fine di fronteggiare con urgenza l'insolvenza delle PMI per debiti tributari, causata dalla crisi di liquidità, correlata al mancato incasso di crediti commerciali vantati nei confronti di Pubbliche Amministrazioni, sia centrali che locali, ed evitare la chiusura delle imprese, ovvero gli eventi drammatici dei suicidi degli imprenditori in difficoltà, entro 30 giorni dalla entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, il Ministro dell'economia e finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, promuove un protocollo di intesa con la Banca d'Italia, l'ABI, le associazioni di impresa e gli istituti di credito, per la stipula di un accordo, entro e non oltre il 28 febbraio 2013, finalizzato a concedere alle PMI, che abbiano un numero di dipendenti non superiore a 50 unità, un aumento dell'affidamento in conto corrente sulla base dei crediti vantati verso la Pubblica Amministrazione secondo le seguenti condizioni:

a) i crediti vantati devono essere documentati all'istituto di credito, che concede l'affidamento, previa presentazione di attestazione di riconoscimento di debito dell'organo debitore, che è obbligato a rilasciarla entro 15 giorni dalla richiesta della società creditrice;

b) gli istituti di credito devono concedere l'affidamento straordinario per un importo non inferiore al 75 per cento dell'ammontare dei crediti verso la pubblica amministrazione e per un importo totale massimo di 1 milione di euro per società richiedente;

c) gli istituti di credito devono concedere l'affidamento straordinario alle medesime condizioni già accordate alle società richiedenti, ovvero a condizioni più vantaggiose correlate al tasso BCE, nel caso in cui l'istituto concedente abbia beneficiato dei finanziamenti erogati dalla

Banca Centrale Europea in occasione dell'ultima asta LTRO dello scorso febbraio 2012;

d) l'affidamento straordinario deve essere utilizzato dalla società beneficiaria per l'estinzione dei debiti tributari in misura non inferiore al 70 per cento del fido concesso;

e) il pagamento dei crediti certificati deve essere effettuato dall'ente pubblico debitore presso l'istituto di credito, che ha erogato il fido; le relative somme sono utilizzate dalla banca per il graduale rientro dell'affidamento concesso;

f) la concessione dell'affidamento straordinario prescinde da eventuali segnalazioni di sofferenze alla Centrale Rischi a carico della società creditrice richiedente.

2. Nelle more dell'attuazione del protocollo di cui al comma precedente ed, in ogni caso, fino al 31 marzo 2013, è sospesa ogni procedura di riscossione conseguente ad avvisi di pagamento e ad iscrizioni a ruolo di debiti tributari nei confronti delle PMI, che abbiano un numero di dipendenti non superiore a 50 unità e che vantino crediti nei confronti della Pubblica Amministrazione.

24-bis. 0.2. Torazzi, Fava, Reguzzoni, Crosio, Desiderati, Buonanno, Di Vizia.

(Inammissibile)

ART. 24-ter.

Dopo l'articolo 24-ter, inserire il seguente:

ART. 24-quater.

(Separazione tra banche d'affari e banche commerciali).

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge e secondo i principi e i criteri direttivi di cui al successivo articolo 2, uno o più decreti

legislativi recanti norme per la separazione tra le banche commerciali e le banche d'affari, prevedendo il divieto esplicito per le banche che effettuano la raccolta di depositi o di altri fondi con obbligo di restituzione di svolgere qualsivoglia attività legata alla negoziazione di valori mobiliari in genere.

2. I decreti legislativi di cui al precedente comma 1 si informano ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) prevedere il divieto per le banche commerciali, ovvero le banche che effettuano la raccolta di depositi tra il pubblico, di effettuare qualsiasi attività legata alla negoziazione e all'intermediazione dei valori mobiliari, sancendo così la separazione tra le funzioni delle banche commerciali da quelle delle banche d'affari;

b) prevedere il divieto per le banche commerciali di detenere partecipazioni o di stabilire accordi di collaborazione commerciale di qualsiasi natura con i seguenti soggetti: le banche d'affari, le banche d'investimento, le società di intermediazione mobiliare e in generale tutte le società finanziarie che non effettuano la raccolta di depositi tra il pubblico;

c) prevedere il divieto per i rappresentanti, i direttori, i soci di riferimento e gli impiegati delle banche d'affari, le banche d'investimento, le società di intermediazione mobiliare e in generale tutte le società finanziarie che non effettuano la raccolta di depositi tra il pubblico di ricoprire cariche direttive e detenere posizioni di controllo nelle banche commerciali;

d) prevedere un congruo periodo, comunque non superiore a due anni dalla data di emanazione del primo decreto legislativo di attuazione della presente delega, durante il quale le banche possano risolvere le incompatibilità di cui alla presente legge;

e) prevedere un diverso trattamento fiscale tra le banche commerciali e le banche d'affari, al fine di favorire le prime, tenuto conto della loro attività a

sostegno dell'economia reale ed in particolare modo a favore delle piccole e medie imprese.

3. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al precedente comma 1 sono trasmessi alle Camere entro il sessantesimo giorno antecedente la scadenza del termine previsto per l'esercizio della delega di cui al medesimo comma 1, per il parere delle Commissioni parlamentari competenti, da esprimere entro quarantacinque giorni dalla data dell'assegnazione.

24-ter. 0. 1. Fava, Torazzi, Reguzzoni, Crosio, Desiderati, Buonanno, Di Vizia.

(Inammissibile)

ART. 25.

Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: così come a aggiungere le seguenti: porre un freno al trasferimento ed alla costituzione all'estero di imprese innovative da parte di imprenditori italiani,.

25. 2. Anna Teresa Formisano, Mereu, Ruggeri, Compagnon, Pezzotta.

Al comma 2 apportare le seguenti modifiche:

a) alla lettera a), dopo le parole: « persone fisiche » aggiungere le seguenti parole: « , organismi di investimento collettivo del risparmio o soggetti identificabili come investitori professionali »;

b) alla lettera f), aggiungere, in fine, le seguenti parole: « ovvero la produzione e la commercializzazione di prodotti o servizi tradizionali, ma attraverso processi innovativi »;

c) alla lettera h), sopprimere il numero 2) e al numero 3) dopo le parole: « relativa a » sono aggiunte le seguenti: « un modello di utilità, un algoritmo, ».

25. 3. Anna Teresa Formisano, Mereu, Ruggeri, Compagnon, Pezzotta.

Al comma 2, lettera h), sopprimere i capoversi 2) e 3).

25. 4. Fava, Torazzi, Reguzzoni, Crosio, Desiderati, Buonanno, Di Vizia.

Al comma 2, lettera h), numero 2), sostituire le parole: a qualsiasi titolo, con le seguenti: di cui alle disposizioni del Capo I, Titolo VII del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.

25. 5. Cimadoro, Monai, Borghesi.

Al comma 2, lettera h) capoverso 3) dopo la parola: sia inserire la seguente: preferibilmente.

25. 6. Fava, Torazzi, Reguzzoni, Crosio, Desiderati, Buonanno, Di Vizia.

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

2-bis. Per « start-up innovative » si intendono anche le società tra professionisti di cui ai commi 3 e seguenti dell'articolo 10 della legge 12 novembre 2011, n. 183, qualora rispettino i requisiti previsti dal comma 2.

25. 7. Borghesi, Cimadoro, Monai.

Al comma 5, apportare le seguenti modifiche:

a) alla lettera a), sostituire le parole: « poter installare » con le seguenti: « riunioni, sale di formazione, aree di ristoro e socializzazione e, nel caso vengano ospitate start-up innovative che operino in settori per i quali siano necessari laboratori per prova, test, verifica o ricerca, disponga di spazi per potervi installare tali »;

b) alla lettera b) aggiungere, in fine, le seguenti parole: « internet in misura proporzionale al numero medio di utilizzatori, postazioni di lavoro, lavagne, sistemi di proiezione, sistemi di audio e video conferenza »;

c) dopo la lettera e), aggiungere la seguente:

«*e-bis*) può essere “virtuale”, cioè privo di spazi ed attrezzature ed in deroga ai requisiti a) e b), ed operare attraverso piattaforme di comunicazione e condivisione accessibili tramite la rete Internet, a condizione che le start-up innovative che sostiene abbiano accesso a strutture immobiliari, in propria conduzione ovvero condivise, in noleggio operativo, in comodato od altra forma di fruizione, dotate di tali requisiti ».

25. 8. Anna Teresa Formisano, Mereu, Ruggeri, Compagnon, Pezzotta.

Dopo il comma 17 aggiungere il seguente:

17-*bis*. Il Ministero dello sviluppo economico, fra le start-up innovative in possesso dei requisiti di cui al comma 2, iscritte nella sezione speciale del registro delle imprese, con sorteggio pubblico individua il numero di start-up che hanno diritto agli incentivi di cui alla presente sezione, fino ad esaurimento delle risorse a loro assegnate dall'articolo 38 del presente decreto.

25. 9. Fava, Torazzi, Reguzzoni, Crosio, Desiderati, Buonanno, Di Vizia.

Dopo il comma 17, aggiungere il seguente:

17-*bis*. Fatte salve le prescrizioni in materia di sicurezza pubblica, le sedi operative di start-up innovative possono essere stabilite in qualsiasi sede indipendentemente dalla destinazione d'uso del fabbricato.

Conseguentemente, all'articolo 38 dopo il comma 4 aggiungere i seguenti:

4-*bis*. All'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e

relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, le parole: « Bitumi di petrolio lire 60.000 per mille kg. » sono sostituite dalle seguenti: « Bitumi di petrolio euro 37,188 per mille kg. » e le parole: « Oli lubrificanti euro 750,00 per mille kg. » sono sostituite dalle seguenti: « Oli lubrificanti euro 900,00 per mille kg. ».

4-*ter*. All'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono apportate le seguenti modificazioni: le parole: « Alcole etilico: euro 800,01 per ettolitro anidro » sono sostituite dalle seguenti: « Alcole etilico: euro 880,01 per ettolitro anidro ».

4-*quater*. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C della legge 12 novembre 2011, n. 183, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012.

25. 10. Anna Teresa Formisano, Mereu, Ruggeri, Compagnon, Pezzotta.

ART. 26.

Al comma 4, sostituire le parole: disciplina prevista per le società con le seguenti: presunzione di non operatività per le società in perdita sistematica.

26. 1. Cimadoro, Borghesi, Monai.

Al comma 7, aggiungere, infine, il seguente periodo: Non è consentita l'emissione dei suddetti strumenti finanziari oltre il termine di applicazione del periodo derogatorio.

26. 2. Monai, Cimadoro, Borghesi.

ART. 27-bis.

Dopo l'articolo 27-bis aggiungere il seguente:

ART. 27-ter.

(Trattamento fiscale del reddito d'impresa delle start-up innovative).

1. Le start-up innovative di cui all'articolo 25, comma 2, che generino reddito d'impresa, sono sottoposte ad un'unica forma di tassazione sul reddito, ricadente sotto l'IRE, in una aliquota fissata al 10 per cento.

Conseguentemente, all'articolo 38, dopo il comma 4 aggiungere i seguenti:

4-bis. All'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 25 ottobre 1995, n. 504, le parole: « Bitumi di petrolio lire 60.000 per mille kg. » sono sostituite dalle seguenti: « Bitumi di petrolio euro 37,188 per mille kg. » e le parole: « Oli lubrificanti euro 750,00 per mille kg. » sono sostituite dalle seguenti: « Oli lubrificanti euro 900,00 per mille kg. ».

4-ter. All'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono apportate le seguenti modificazioni: le parole: « Alcole etilico: euro 800,01 per ettolitro anidro » sono sostituite dalle seguenti: « Alcole etilico: euro 880,01 per ettolitro anidro ».

4-quater. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C della legge 12 novembre 2011, n. 183, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012.

27-bis. 0. 1. Anna Teresa Formisano, Me-reu, Ruggeri, Compagnon, Pezzotta.

ART. 28.

Al comma 3, dopo le parole: durata minima, inserire la seguente: inderogabile.

28. 1. Borghesi, Cimadoro, Monai.

Al comma 8, sostituire le parole: possono definire con le seguenti: definiscono.

28. 2. Cimadoro, Monai, Borghesi.

ART. 29.

Apportare le seguenti modificazioni:

1. al comma 1, sostituire le parole: « al 19 per cento » con e seguenti: « al 50 per cento »;

2. al comma 3, sostituire le parole: « l'importo di euro 500.000 » con le seguenti: « l'importo di euro 250.000 »;

3. al comma 4, sostituire le parole: « 20 per cento » con le seguenti: « 30 per cento »;

4. al comma 5, sostituire le parole: « l'importo di euro 1.800.000 » con le seguenti: « l'importo di euro 1.000.000 »;

5. al comma 7, sostituire le parole: « 25 per cento » con le seguenti: « 60 per cento » e le parole: « 27 per cento » con le seguenti: « 40 per cento »;

6. al comma 8, dopo la parola « articolo. » aggiungere il seguente periodo: « In mancanza di tali modalità, le agevolazioni del presente articolo verranno attuate attraverso autocertificazione dei soggetti beneficiari ».

Conseguentemente, all'articolo 38 dopo il comma 4 aggiungere i seguenti:

4-bis. All'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, le parole: « Bitumi di petrolio lire 60.000 per mille kg. » sono sostituite

dalle seguenti: « Bitumi di petrolio euro 37,188 per mille kg. » e le parole: « Oli lubrificanti euro 750,00 per mille kg. » sono sostituite dalle seguenti: « Oli lubrificanti euro 900,00 per mille kg. ».

4-ter. All'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono apportate le seguenti modificazioni: le parole: « Alcole etilico: euro 800,01 per ettolitro anidro » sono sostituite dalle seguenti: « Alcole etilico: euro 880,01 per ettolitro anidro ».

4-quater. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C della legge 12 novembre 2011, n. 183, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012.

29. 1. Anna Teresa Formisano, Mereu, Ruggeri, Compagnon, Pezzotta.

Sostituire il comma 8 con il seguente:

8. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, entro 60 giorni dalla conversione in legge del presente decreto, sono individuate le modalità di attuazione delle agevolazioni previste dal presente articolo. Con il medesimo provvedimento, è stabilita la quota delle risorse pubbliche da destinare alla capitalizzazione della microimpresa anche in fase di start-up tra quelle attualmente destinate ad incentivare le PMI attraverso strumenti quali il Fondo Italiano di Investimento e la Cassa Depositi e Prestiti.

Sono inoltre stabilite le modalità con le quali parte delle risorse del fondo di cui all'articolo 32 del decreto legislativo n. 28 del 2011 è posta a copertura delle disposizioni di cui al presente articolo.

29. 2. Fava, Torazzi, Reguzzoni, Crosio, Desiderati, Buonanno, Di Vizia.

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

9-bis. Le agevolazioni di cui al presente articolo sono riconosciute alle start-up innovative che non de localizzano la produzione in Paesi non appartenenti all'Unione europea.

29. 3. Torazzi, Fava, Reguzzoni, Crosio, Desiderati, Buonanno, Di Vizia.

Dopo l'articolo 29, inserire i seguenti:

ART. 29-bis.

(Contributo tramite credito di imposta per le nuove assunzioni di giovani lavoratori).

1. Per il periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2013 e per i due successivi, a tutte le imprese, indipendentemente dalla forma giuridica, dalle dimensioni aziendali, dal settore economico in cui operano, nonché dal regime contabile adottato, è concesso un contributo sotto forma di credito d'imposta del 25 per cento, con un limite massimo pari a 200 mila euro annui ad impresa, del costo aziendale sostenuto per le assunzioni a tempo indeterminato di personale residente di cittadinanza italiana con meno di 35 anni di età al momento dell'assunzione.

2. Il credito d'imposta deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di maturazione del credito e nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi d'imposta nei quali lo stesso è utilizzato e non è soggetto al limite annuale di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Esso non concorre alla formazione del reddito né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni.

3. Il diritto a fruire del contributo decade:

a) se il numero complessivo dei dipendenti è inferiore o pari a quello indicato nel bilancio presentato nel periodo di imposta precedente all'applicazione del presente beneficio fiscale;

b) se i posti di lavoro creati non sono conservati per un periodo minimo di tre anni, ovvero di due anni nel caso delle piccole e medie imprese;

c) nei casi in cui vengano definitivamente accertate violazioni non formali, sia alla normativa fiscale che a quella contributiva in materia di lavoro dipendente per le quali sono state irrogate sanzioni di importo non inferiore a euro 5.000, oppure violazioni alla normativa sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori previste dalle vigenti disposizioni, nonché nei casi in cui siano emanati provvedimenti definitivi della magistratura contro il datore di lavoro per condotta antisindacale;

d) se l'impresa delocalizza all'estero l'intero o una parte del proprio processo produttivo nei cinque anni successivi al periodo di imposta nel quale ha goduto del credito.

4. Per la gestione della misura di agevolazione di cui al presente articolo, il Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, potrà avvalersi, sulla base di apposita convenzione; di società *in house* ovvero di società o enti in possesso dei necessari requisiti tecnici, organizzativi e di terzietà scelti, sulla base di un'apposita gara, secondo le modalità e le procedure di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.

5. Per fruire del contributo le imprese presentano un'istanza, secondo le modalità che saranno individuate con il decreto di cui al comma 10, al Ministero dello sviluppo economico che concede il contributo nel rispetto del previsto limite di spesa di cui al comma 11.

6. Qualora sia accertata l'indebita fruizione, anche parziale, del contributo per il

verificarsi del mancato rispetto delle condizioni previste dalle presenti disposizioni, il Ministero dello sviluppo economico procede, ai sensi dell'articolo 1, comma 6, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, al recupero del relativo importo, maggiorato di interessi e sanzioni secondo legge.

7. I controlli avvengono sulla base di apposita documentazione contabile certificata da un professionista iscritto al registro dei revisori contabili o dal collegio sindacale. Tale certificazione va allegata al bilancio.

8. Le imprese non soggette a revisione contabile del bilancio e prive di un collegio sindacale devono comunque avvalersi della certificazione di un revisore dei conti o di un professionista iscritto al registro dei revisori contabili che non abbia avuto, nei tre anni precedenti, alcun rapporto di collaborazione o di dipendenza con l'impresa stessa. Le spese sostenute per l'attività di certificazione contabile di cui al presente comma sono considerate ammissibili entro un limite massimo di 5 mila euro.

9. Nei confronti del revisore contabile che incorre in colpa grave nell'esecuzione degli atti che gli sono richiesti per il rilascio della certificazione di cui ai commi 7 e 8 si applicano le disposizioni dell'articolo 64 del codice di procedura civile.

10. Con successivo decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro 60 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, sono adottate le disposizioni applicative necessarie.

11. Per l'attuazione del presente articolo è autorizzata la spesa di 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015.

ART. 29-ter.

(Riduzione incentivi alle imprese).

1. Il Governo è autorizzato ad adottare, entro 60 giorni, dall'entrata in vigore della

presente legge, uno o più regolamenti, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, finalizzati alla razionalizzazione delle norme e delle procedure in materia di incentivazione pubblica alle imprese, ivi compreso lo strumento del credito d'imposta, mediante interventi di abrogazione, di riduzione, di riordino e di semplificazione.

2. Sono escluse dall'abrogazione di cui al comma 1: le norme correlate a finanziamenti diretti a compensare l'adempimento di obblighi di servizio pubblico; i contributi in conto interessi su investimenti già avviati e quelli relativi a opere infrastrutturali già in fase di esecuzione.

3. La razionalizzazione di cui al comma 1 deve comportare un risparmio di spesa annua per ciascuno degli anni del triennio 2013-2015 non inferiore a 150 milioni di euro. Le risorse rese disponibili sono assegnate ad apposito Fondo da costituire presso il Ministero dell'economia e finanze, da destinare esclusivamente al finanziamento dei maggiori oneri derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui al precedente articolo 29-bis.

29. 0. 1. Torazzi, Fava, Reguzzoni, Crocio, Desiderati, Buonanno, Di Vizia.

Dopo l'articolo 29 inserire i seguenti:

ART. 29-bis.

(Fiscalità di vantaggio per le imprese delle zone di confine).

1. Al fine di evitare il trasferimento di aziende in Stati confinanti con l'Italia, per le imprese che hanno sede legale a meno di 50 km dal confine di Stato, l'aliquota dell'imposta sul reddito delle società di cui all'articolo 72 e seguenti del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, è applicata con l'aliquota del 13,5 per cento per il periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2013 e per i due successivi.

2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità attuative della disposizione di cui al comma precedente.

3. Per l'applicazione delle disposizioni di cui al comma precedente è stanziato un importo massimo di 3.000 milioni di euro. All'onere si provvede mediante le disposizioni di cui ai successivi articoli 29-ter e 29-quater.

ART. 29-ter.

(Riduzione incentivi alle imprese).

1. Il Governo è autorizzato ad adottare, entro 60 giorni, dall'entrata in vigore della presente legge, uno o più regolamenti, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, finalizzati alla razionalizzazione delle norme e delle procedure in materia di incentivazione pubblica alle imprese, ivi compreso lo strumento del credito d'imposta, mediante interventi di abrogazione, di riduzione, di riordino e di semplificazione.

2. Sono escluse dall'abrogazione di cui al comma 1: le norme correlate a finanziamenti diretti a compensare l'adempimento di obblighi di servizio pubblico; i contributi in conto interessi su investimenti già avviati e quelli relativi a opere infrastrutturali già in fase di esecuzione.

3. La razionalizzazione di cui al comma 1 deve comportare un risparmio di spesa annua per ciascuno degli anni del triennio 2013-2015 non inferiore a 2.000 milioni di euro. Le risorse rese disponibili sono assegnate ad apposito Fondo da costituire presso il Ministero dell'economia e finanze.

ART. 29-quater.

(Disposizioni riguardanti i trattamenti pensionistici).

1. A decorrere dal 1° gennaio 2013, e per gli anni del triennio 2013-2015, le pensioni erogate da gestioni previdenziale pubbliche, ovvero i vitalizi, in base al

sistema retributivo, non possono superare i 5.000 euro netti mensili. Sono fatti salvi le pensioni ed i vitalizi corrisposti esclusivamente in base al sistema contributivo. Qualora il predetto trattamento sia cumulato con altri trattamenti pensionistici erogati da gestioni previdenziali pubbliche in base al sistema retributivo, l'ammontare onnicomprensivo non può superare i 10.000 euro netti mensili.

29. 0. 2. Fava, Torazzi, Reguzzoni, Crocio, Desiderati, Buonanno, Di Vizia.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 29, inserire i seguenti:

ART. 29-bis.

(Regime fiscale agevolato per le nuove iniziative imprenditoriali).

1. Per le nuove iniziative imprenditoriali costituite sotto la forma di società di capitali dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino al 31 dicembre 2013, è istituito un regime fiscale sostitutivo delle imposte sui redditi, delle addizionali regionali e comunali e dell'imposta regionale sulle attività produttive: l'aliquota di imposta è fissata nella misura del 20 per cento.

2. Il regime di cui al precedente comma 1 ha lo scopo di favorire la costituzione di nuove imprese da parte di giovani ovvero di coloro che perdono il lavoro e si applica a condizione che:

a) i soci della società non abbiano compiuto, alla data di costituzione, il trentacinquesimo anno di età, oppure, se di età superiore, siano lavoratori in mobilità o che abbiano perso il lavoro per chiusura dell'attività;

b) l'attività da esercitare non costituisca, in alcun modo, mera prosecuzione di altra attività precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente, autonomo, o sotto forma di società, escluso il caso in cui l'attività precedentemente

svolta consista nel periodo di pratica obbligatoria ai fini dell'esercizio di arti o professioni.

3. Il beneficio di cui al precedente comma si applica per il periodo d'imposta in cui l'attività è iniziata e per i quattro successivi.

4. Con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità di attuazione della presente disposizione.

5. Per l'applicazione delle disposizioni di cui al comma precedente è stanziato un importo massimo di 3.000 milioni di euro. All'onere si provvede mediante le disposizioni di cui ai successivi articoli 29-ter e 29-quater.

ART. 29-ter.

(Riduzione incentivi alle imprese).

1. Il Governo è autorizzato ad adottare, entro 60 giorni, dall'entrata in vigore della presente legge, uno o più regolamenti, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, finalizzati alla razionalizzazione delle norme e delle procedure in materia di incentivazione pubblica alle imprese, ivi compreso lo strumento del credito d'imposta, mediante interventi di abrogazione, di riduzione, di riordino e di semplificazione.

2. Sono escluse dall'abrogazione di cui al comma 1: le norme correlate a finanziamenti diretti a compensare l'adempimento di obblighi di servizio pubblico; i contributi in conto interessi su investimenti già avviati e quelli relativi a opere infrastrutturali già in fase di esecuzione.

3. La razionalizzazione di cui al comma 1 deve comportare un risparmio di spesa annua per ciascuno degli anni del triennio 2013-2015 non inferiore a 2.000 milioni di euro. Le risorse rese disponibili sono assegnate ad apposito Fondo da costituire presso il Ministero dell'economia e delle finanze.

ART. 29-*quater*.

(Disposizioni riguardanti i trattamenti pensionistici).

1. A decorrere dal 1° gennaio 2013, e per gli anni del triennio 2013-2015, le pensioni erogate da gestioni previdenziali pubbliche, ovvero i vitalizi, in base al sistema retributivo, non possono superare i 5.000 euro netti mensili. Sono fatti salvi le pensioni ed i vitalizi corrisposti esclusivamente in base al sistema contributivo. Qualora il predetto trattamento sia cumulato con altri trattamenti pensionistici erogati da gestioni previdenziali pubbliche in base al sistema retributivo, l'ammontare onnicomprensivo non può superare i 10.000 euro netti mensili.

29. 0. 3. Fava, Torazzi, Reguzzoni, Crocio, Desiderati, Buonanno, Di Vizia.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 29, inserire i seguenti:

ART. 29-*bis*.

(Riduzione aliquota IRAP per le imprese fino a 50 dipendenti).

1. All'articolo 16, comma 1-*bis*, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, dopo la lettera *c*) inserire la seguente:

«*d*) alle imprese con un numero di dipendenti non superiore a 50, si applica l'aliquota del 2,9 per cento».

2. Per l'applicazione delle disposizioni di cui al comma precedente è stanziato un importo massimo di 3.000 milioni di euro. All'onere si provvede mediante le disposizioni di cui ai successivi articoli 29-*ter* e 29-*quater*.

ART. 29-*ter*.

(Riduzione incentivi alle imprese).

1. Il Governo è autorizzato ad adottare, entro 60 giorni, dall'entrata in vigore della

presente legge, uno o più regolamenti, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, finalizzati alla razionalizzazione delle norme e delle procedure in materia di incentivazione pubblica alle imprese, ivi compreso lo strumento del credito d'imposta, mediante interventi di abrogazione, di riduzione, di riordino e di semplificazione.

2. Sono escluse dall'abrogazione di cui al comma 1: le norme correlate a finanziamenti diretti a compensare l'adempimento di obblighi di servizio pubblico; i contributi in conto interessi su investimenti già avviati e quelli relativi a opere infrastrutturali già in fase di esecuzione.

3. La razionalizzazione di cui al comma 1 deve comportare un risparmio di spesa annua per ciascuno degli anni del triennio 2013-2015 non inferiore a 2.000 milioni di euro. Le risorse rese disponibili sono assegnate ad apposito Fondo da costituire presso il Ministero dell'economia e delle finanze.

ART. 29-*quater*.

(Disposizioni riguardanti i trattamenti pensionistici).

1. A decorrere dal 1° gennaio 2013, e per gli anni del triennio 2013-2015, le pensioni erogate da gestioni previdenziali pubbliche, ovvero i vitalizi, in base al sistema retributivo, non possono superare i 5.000 euro netti mensili. Sono fatti salvi le pensioni ed i vitalizi corrisposti esclusivamente in base al sistema contributivo. Qualora il predetto trattamento sia cumulato con altri trattamenti pensionistici erogati da gestioni previdenziali pubbliche in base al sistema retributivo, l'ammontare onnicomprensivo non può superare i 10.000 euro netti mensili.

29. 0. 4. Fava, Torazzi, Reguzzoni, Crocio, Desiderati, Buonanno, Di Vizia.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 29, inserire i seguenti:

ART. 29-bis.

(Riduzione aliquota IRAP per le imprese fino a 25 dipendenti).

1. All'articolo 16, comma 1-bis, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, dopo la lettera c), inserire la seguente:

«d) alle imprese con un numero di dipendenti non superiore a 25, si applica l'aliquota del 2,9 per cento».

2. Per l'applicazione delle disposizioni di cui al comma precedente è stanziato un importo massimo di 2.500 milioni di euro. All'onere si provvede mediante le disposizioni di cui ai successivi articoli 29-ter e 29-quater.

ART. 29-ter.

(Riduzione incentivi alle imprese).

1. Il Governo è autorizzato ad adottare, entro 60 giorni, dall'entrata in vigore della presente legge, uno o più regolamenti, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, finalizzati alla razionalizzazione delle norme e delle procedure in materia di incentivazione pubblica alle imprese, ivi compreso lo strumento del credito d'imposta, mediante interventi di abrogazione, di riduzione, di riordino e di semplificazione.

2. Sono escluse dall'abrogazione di cui al comma 1: le norme correlate a finanziamenti diretti a compensare l'adempimento di obblighi di servizio pubblico; i contributi in conto interessi su investimenti già avviati e quelli relativi a opere infrastrutturali già in fase di esecuzione.

3. La razionalizzazione di cui al comma 1 deve comportare un risparmio di spesa annua per ciascuno degli anni del triennio 2013-2015 non inferiore a 2.000 milioni di euro. Le risorse rese disponibili sono assegnate ad apposito Fondo da costituire presso il Ministero dell'economia e finanze.

ART. 29-quater.

(Disposizioni riguardanti i trattamenti pensionistici).

1. A decorrere dal 1° gennaio 2013, e per gli anni del triennio 2013-2015, le pensioni erogate da gestioni previdenziale pubbliche, ovvero i vitalizi, in base al sistema retributivo, non possono superare i 5.000 euro netti mensili. Sono fatti salvi le pensioni ed i vitalizi corrisposti esclusivamente in base al sistema contributivo. Qualora il predetto trattamento sia cumulato con altri trattamenti pensionistici erogati da gestioni previdenziali pubbliche in base al sistema retributivo, l'ammontare onnicomprensivo non può superare i 10.000 euro netti mensili.

29. 0. 5. Fava, Torazzi, Reguzzoni, Crosio, Desiderati, Buonanno, Di Vizia.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 29, inserire i seguenti:

ART. 29-bis.

(Riduzione aliquota IRAP per le imprese fino a 20 dipendenti).

1. L'articolo 16, comma 1-bis, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, dopo la lettera c), inserire la seguente:

«d) alle imprese con un numero di dipendenti non superiore a 20, si applica l'aliquota del 2,9 per cento».

2. Per l'applicazione delle disposizioni di cui al comma precedente è stanziato un importo massimo di 2.500 milioni di euro. All'onere si provvede mediante le disposizioni di cui ai successivi articoli 29-ter e 29-quater.

ART. 29-ter.

(Riduzione incentivi alle imprese).

1. Il Governo è autorizzato ad adottare, entro 60 giorni, dall'entrata in vigore della

presente legge, uno o più regolamenti, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, finalizzati alla razionalizzazione delle norme e delle procedure in materia di incentivazione pubblica alle imprese, ivi compreso lo strumento del credito d'imposta, mediante interventi di abrogazione, di riduzione, di riordino e di semplificazione.

2. Sono escluse dall'abrogazione di cui al comma 1: le norme correlate a finanziamenti diretti a compensare l'adempimento di obblighi di servizio pubblico; i contributi in conto interessi su investimenti già avviati e quelli relativi a opere infrastrutturali già in fase di esecuzione.

3. La razionalizzazione di cui al comma 1 deve comportare un risparmio di spesa annua per ciascuno degli anni del triennio 2013-2015 non inferiore a 2.000 milioni di euro. Le risorse rese disponibili sono assegnate ad apposito Fondo da costituire presso il Ministero dell'economia e delle finanze.

ART. 29-*quater*.

(Disposizioni riguardanti i trattamenti pensionistici).

1. A decorrere dal 1° gennaio 2013, e per gli anni del triennio 2013-2015, le pensioni erogate da gestioni previdenziali pubbliche, ovvero i vitalizi, in base al sistema retributivo, non possono superare i 5.000 euro netti mensili. Sono fatti salvi le pensioni ed i vitalizi corrisposti esclusivamente in base al sistema contributivo. Qualora il predetto trattamento sia cumulato con altri trattamenti pensionistici erogati da gestioni previdenziali pubbliche in base al sistema retributivo, l'ammontare onnicomprensivo non può superare i 10.000 euro netti mensili.

29. 0. 6. Fava, Torazzi, Reguzzoni, Crocio, Desiderati, Buonanno, Di Vizia.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 29, inserire i seguenti:

ART. 29-*bis*.

(Riduzione aliquota IRAP per le PMI).

1. All'articolo 16, comma 1-*bis*. del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, dopo la lettera *c)*, inserire la seguente: « *d)* al Decreto del Ministero delle Attività Produttive del 18 aprile 2005, pubblicato sulla G.U. n. 238 del 12 ottobre 2005, si applica l'aliquota del 2,9 per cento.

2. Per l'applicazione delle disposizioni di cui al comma precedente è stanziato un importo massimo di 3.500 milioni di euro. All'onere si provvede mediante le disposizioni di cui ai successivi articoli 29-*ter* e 29-*quater*.

ART. 29-*ter*.

(Riduzione incentivi alle imprese).

1. Il Governo è autorizzato ad adottare, entro 60 giorni, dall'entrata in vigore della presente legge, uno o più regolamenti, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, finalizzati alla razionalizzazione delle norme e delle procedure in materia di incentivazione pubblica alle imprese, ivi compreso lo strumento del credito d'imposta, mediante interventi di abrogazione, di riduzione, di riordino e di semplificazione.

2. Sono escluse dall'abrogazione di cui al comma 1: le norme correlate a finanziamenti diretti a compensare l'adempimento di obblighi di servizio pubblico; i contributi in conto interessi su investimenti già avviati e quelli relativi a opere infrastrutturali già in fase di esecuzione.

3. La razionalizzazione di cui al comma 1 deve comportare un risparmio di spesa annua per ciascuno degli anni del triennio 2013-2015 non inferiore a 2.000 milioni di euro. Le risorse rese disponibili sono assegnate ad apposito Fondo da costituire presso il Ministero dell'economia e finanze.

ART. 29-*quater*.

(Disposizioni riguardanti i trattamenti pensionistici).

1. A decorrere dal 1° gennaio 2013, e per gli anni del triennio 2013-2015, le pensioni erogate da gestioni previdenziali pubbliche, ovvero i vitalizi, in base al sistema retributivo, non possono superare i 5.000 euro netti mensili. Sono fatti salvi le pensioni ed i vitalizi corrisposti esclusivamente in base al sistema contributivo. Qualora il predetto trattamento sia cumulato con altri trattamenti pensionistici erogati da gestioni previdenziali pubbliche in base al sistema retributivo, l'ammontare onnicomprensivo non può superare i 10.000 euro netti mensili. »

29. 0. 7. Fava, Desiderati, Crosio, Buonanno, Di Vizia, Torazzi, Reguzzoni.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 29, inserire i seguenti:

ART. 29-*bis*.

(Agevolazioni IRAP per le nuove assunzioni effettuate da PMI esportatrici).

1. Per le aziende del settore privato che incrementano nei tre anni di imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2011 il numero dei lavoratori assunto con contratto a tempo indeterminato, le deduzioni di cui all'articolo 11, comma 1, lettera *a*), numero 2) del D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 sono incrementate ad euro 10.000 per ogni nuovo lavoratore assunto a partire dall'anno di assunzione fino al terzo anno compiuto, ad euro 20.000 se il lavoratore assunto ha un'età inferiore ai 35 anni e ad euro 30.000 se il lavoratore assunto ha un'età superiore ai 50 anni.

2. Le deduzioni di cui al comma precedente si applicano anche alle trasformazioni dei contratti di lavoro a tempo determinato in essere a contratti a tempo indeterminato.

3. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano alle piccole e medie imprese il cui valore della produzione derivante dalle esportazioni è superiore al 30 per cento del valore della produzione totale.

4. Per l'applicazione delle disposizioni di cui al comma precedente è stanziato un importo massimo di 1.500 milioni di euro. All'onere si provvede mediante le disposizioni di cui al successivo articolo 29-*ter*.

5. In caso di incapienza delle risorse derivanti dalle riduzioni di cui al successivo articolo 29-*ter*, alla copertura dell'onere si provvede mediante corrispondente riduzione delle dotazioni finanziarie di parte corrente delle missioni di spesa dei Ministeri, con riferimento alle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera *b*), della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

ART. 29-*ter*.

(Riduzione incentivi alle imprese).

1. Il Governo è autorizzato ad adottare, entro 60 giorni, dall'entrata in vigore della presente legge, uno o più regolamenti, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, finalizzati alla razionalizzazione delle norme e delle procedure in materia di incentivazione pubblica alle imprese, ivi compreso lo strumento del credito d'imposta, mediante interventi di abrogazione, di riduzione, di riordino e di semplificazione.

2. Sono escluse dall'abrogazione di cui al comma 1: le norme correlate a finanziamenti diretti a compensare l'adempimento di obblighi di servizio pubblico: i contributi in conto interessi su investimenti già avviati e quelli relativi a opere infrastrutturali già in fase di esecuzione.

3. La razionalizzazione di cui al comma 1 deve comportare un risparmio di spesa annua per ciascuno degli anni del triennio 2013-2015 non inferiore a 1.500 milioni di euro. Le risorse rese disponibili sono

assegnate ad apposito Fondo da costituire presso il Ministero dell'economia e finanze.»

29. 0. 8. Fava, Desiderati, Crosio, Buonanno, Di Vizia, Torazzi, Reguzzoni.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 29, inserire i seguenti:

ART. 29-bis.

(Agevolazioni IRAP per le nuove assunzioni effettuate da imprese fino a 20 dipendenti).

1. Per le aziende del settore privato che incrementano nei tre anni di imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2011 il numero dei lavoratori assunto con contratto a tempo indeterminato, le deduzioni di cui all'articolo 11, comma 1, lettera a), numero 2) del D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 sono incrementate ad euro 10.000 per ogni nuovo lavoratore assunto a partire dall'anno di assunzione fino al terzo anno compiuto, ad euro 20.000 se il lavoratore assunto ha un'età inferiore ai 35 anni e ad euro 30.000 se il lavoratore assunto ha un'età superiore ai 50 anni.

2. Le deduzioni di cui al comma precedente si applicano anche alle trasformazioni dei contratti di lavoro a tempo determinato in essere a contratti a tempo indeterminato.

3. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano alle imprese che, alla data del 31 dicembre 2011, avevano un numero di dipendenti non superiore a 20.

4. Per l'applicazione delle disposizioni di cui al comma precedente è stanziato un importo massimo di 1.000 milioni di euro. All'onere si provvede mediante le disposizioni di cui al successivo articolo 29-ter.

5. In caso di incapienza delle risorse derivanti dalle riduzioni di cui al successivo articolo 29-ter. alla copertura dell'onere si provvede mediante corrispondente riduzione delle dotazioni finanziarie di parte corrente delle missioni di spesa dei Ministeri, con riferimento alle spese

rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

ART. 29-ter.

Riduzione incentivi alle imprese).

1. Il Governo è autorizzato ad adottare, entro 60 giorni, dall'entrata in vigore della presente legge, uno o più regolamenti, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, finalizzati alla razionalizzazione delle norme e delle procedure in materia di incentivazione pubblica alle imprese, ivi compreso lo strumento del credito d'imposta, mediante interventi di abrogazione, di riduzione, di riordino e di semplificazione.

2. Sono escluse dall'abrogazione di cui al comma 1: le norme correlate a finanziamenti diretti a compensare l'adempimento di obblighi di servizio pubblico: i contributi in conto interessi su investimenti già avviati e quelli relativi a opere infrastrutturali già in fase di esecuzione.

3. La razionalizzazione di cui al comma 1 deve comportare un risparmio di spesa annua per ciascuno degli anni del triennio 2013-2015 non inferiore a 1.000 milioni di euro. Le risorse rese disponibili sono assegnate ad apposito Fondo da costituire presso il Ministero dell'economia e finanze.

29. 0. 9. Fava, Desiderati, Crosio, Buonanno, Di Vizia, Torazzi, Reguzzoni.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 29, inserire i seguenti:

ART. 29-bis.

(Agevolazioni IRAP per le nuove assunzioni effettuate da imprese fino a 25 dipendenti).

1. Per le aziende del settore privato che incrementano nei tre anni di imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2011 il numero dei lavoratori assunto con

contratto a tempo indeterminato, le deduzioni di cui all'articolo 11, comma 1, lettera a), numero 2) del D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 sono incrementate ad euro 10.000 per ogni nuovo lavoratore assunto a partire dall'anno di assunzione fino al terzo anno compiuto, ad euro 20.000 se il lavoratore assunto ha un'età inferiore ai 35 anni e ad euro 30.000 se il lavoratore assunto ha un'età superiore ai 50 anni.

2. Le deduzioni di cui al comma precedente si applicano anche alle trasformazioni dei contratti di lavoro a tempo determinato in essere a contratti a tempo indeterminato.

3. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano alle imprese che, alla data del 31 dicembre 2011, avevano un numero di dipendenti non superiore a 25.

4. Per l'applicazione delle disposizioni di cui al comma precedente è stanziato un importo massimo di 1.300 milioni di euro. All'onere si provvede mediante le disposizioni di cui al successivo articolo 29-ter.

5. In caso di incapienza delle risorse derivanti dalle riduzioni di cui al successivo articolo 29-ter, alla copertura dell'onere si provvede mediante corrispondente riduzione delle dotazioni finanziarie di parte corrente delle missioni di spesa dei Ministeri, con riferimento alle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

ART. 29-ter.

(Riduzione incentivi alle imprese).

1. Il Governo è autorizzato ad adottare, entro 60 giorni, dall'entrata in vigore della presente legge, uno o più regolamenti, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, finalizzati alla razionalizzazione delle norme e delle procedure in materia di incentivazione pubblica alle imprese, ivi compreso lo strumento del credito d'imposta, mediante interventi di abrogazione, di riduzione, di riordino e di semplificazione.

2. Sono escluse dall'abrogazione di cui al comma 1: le norme correlate a finanziamenti diretti a compensare l'adempimento di obblighi di servizio pubblico: i contributi in conto interessi su investimenti già avviati e quelli relativi a opere infrastrutturali già in fase di esecuzione.

3. La razionalizzazione di cui al comma 1 deve comportare un risparmio di spesa annua per ciascuno degli anni del triennio 2013-2015 non inferiore a 1.300 milioni di euro. Le risorse rese disponibili sono assegnate ad apposito Fondo da costituire presso il Ministero dell'economia e finanze.

20. 0. 10. Fava, Desiderati, Crosio, Buonanno, Di Vizia, Torazzi, Reguzzoni.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 29, inserire i seguenti:

ART. 29-bis.

(Agevolazioni IRAP per le nuove assunzioni effettuate da imprese fino a 50 dipendenti).

1. Per le aziende del settore privato che incrementano nei tre anni di imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2011 il numero dei lavoratori assunto con contratto a tempo indeterminato, le deduzioni di cui all'articolo 11, comma 1, lettera a), numero 2) del D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 sono incrementate ad euro 10.000 per ogni nuovo lavoratore assunto a partire dall'anno di assunzione fino al terzo anno compiuto, ad euro 20.000 se il lavoratore assunto ha un'età inferiore ai 35 anni e ad euro 30.000 se il lavoratore assunto ha un'età superiore ai 50 anni.

2. Le deduzioni di cui al comma precedente si applicano anche alle trasformazioni dei contratti di lavoro a tempo determinato in essere a contratti a tempo indeterminato.

3. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano alle imprese che,

alla data del 31 dicembre 2011, avevano un numero di dipendenti non superiore a 50.

4. Per l'applicazione delle disposizioni di cui al comma precedente è stanziato un importo massimo di 1.500 milioni di euro. All'onere si provvede mediante le disposizioni di cui al successivo articolo 29-ter.

5. In caso di incapienza delle risorse derivanti dalle riduzioni di cui al successivo articolo 29-ter, alla copertura dell'onere si provvede mediante corrispondente riduzione delle dotazioni finanziarie di parte corrente delle missioni di spesa dei Ministeri, con riferimento alle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

ART. 29-ter.

(Riduzione incentivi alle imprese).

1. Il Governo è autorizzato ad adottare, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, uno o più regolamenti, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, finalizzati alla razionalizzazione delle norme e delle procedure in materia di incentivazione pubblica alle imprese, ivi compreso lo strumento del credito d'imposta, mediante interventi di abrogazione, di riduzione, di riordino e di semplificazione.

2. Sono escluse dall'abrogazione di cui al comma 1: le norme correlate a finanziamenti diretti a compensare l'adempimento di obblighi di servizio pubblico: i contributi in conto interessi su investimenti già avviati e quelli relativi a opere infrastrutturali già in fase di esecuzione.

3. La razionalizzazione di cui al comma 1 deve comportare un risparmio di spesa annua per ciascuno degli anni del triennio 2013-2015 non inferiore a 1.500 milioni di euro. Le risorse rese disponibili sono assegnate ad apposito Fondo da costituire presso il Ministero dell'economia e finanze.

29. 0. 11. Fava, Desiderati, Crosio, Buonanno, Di Vizia, Torazzi, Reguzzoni.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 29, inserire i seguenti:

ART. 29-bis.

(Agevolazioni IRAP per le nuove assunzioni delle PMI).

1. Per le piccole e medie imprese del settore privato che incrementano nei tre anni di imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2011 il numero dei lavoratori assunto con contratto a tempo indeterminato, le deduzioni di cui all'articolo 11, comma 1, lettera a), numero 2) del D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 sono incrementate ad euro 10.000 per ogni nuovo lavoratore assunto a partire dall'anno di assunzione fino al terzo anno compiuto, ad euro 20.000 se il lavoratore assunto ha un'età inferiore ai 35 anni e ad euro 30.000 se il lavoratore assunto ha un'età superiore ai 50 anni.

2. Le deduzioni di cui al comma precedente si applicano anche alle trasformazioni dei contratti di lavoro a tempo determinato in essere a contratti a tempo indeterminato.

3. Per piccole e medie imprese si intendono le imprese di cui al Decreto del Ministero delle Autorità produttive del 18 aprile 2005, pubblicato sulla *G.U.* n. 238 del 12 ottobre 2005.

4. Per l'applicazione delle disposizioni di cui al comma precedente è stanziato un importo massimo di 2.000 milioni di euro. All'onere si provvede mediante le disposizioni di cui al successivo articolo 29-ter.

5. In caso di incapienza delle risorse derivanti dalle riduzioni di cui al successivo articolo 29-ter, alla copertura dell'onere si provvede mediante corrispondente riduzione delle dotazioni finanziarie di parte corrente delle missioni di spesa dei Ministeri, con riferimento alle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

ART. 29-ter.

(Riduzione incentivi alle imprese).

1. Il Governo è autorizzato ad adottare, entro 60 giorni, dall'entrata in vigore della presente legge, uno o più regolamenti, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, finalizzati alla razionalizzazione delle norme e delle procedure in materia di incentivazione pubblica alle imprese, ivi compreso lo strumento del credito d'imposta, mediante interventi di abrogazione, di riduzione, di riordino e di semplificazione.

2. Sono escluse dall'abrogazione di cui al comma 1: le norme correlate a finanziamenti diretti a compensare l'adempimento di obblighi di servizio pubblico: i contributi in conto interessi su investimenti già avviati e quelli relativi a opere infrastrutturali già in fase di esecuzione.

3. La razionalizzazione di cui al comma 1 deve comportare un risparmio di spesa annua per ciascuno degli anni del triennio 2013-2015 non inferiore a 2.000 milioni di euro. Le risorse rese disponibili sono assegnate ad apposito Fondo da costituire presso il Ministero dell'economia e finanze.

29. 0. 12. Fava, Desiderati, Crosio, Buonanno, Di Vizia, Torazzi, Reguzzoni.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 29, inserire i seguenti:

ART. 29-bis.

(Agevolazioni IRAP per le nuove assunzioni).

1. Per le aziende del settore privato che incrementano nei tre anni di imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2011 il numero dei lavoratori assunto con contratto a tempo indeterminato, le deduzioni di cui all'articolo 11, comma 1, lettera a), numero 2) del D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 sono incrementate ad euro 10.000 per ogni nuovo lavoratore

assunto a partire dall'anno di assunzione fino al terzo anno compiuto, ad euro 20.000 se il lavoratore assunto ha un'età inferiore ai 35 anni e ad euro 30.000 se il lavoratore assunto ha un'età superiore ai 50 anni.

2. Le deduzioni di cui al comma precedente si applicano anche alle trasformazioni dei contratti di lavoro a tempo determinato in essere a contratti a tempo indeterminato.

3. Per l'applicazione delle disposizioni di cui al comma precedente è stanziato un importo massimo di 3.500 milioni di euro. All'onere si provvede mediante le disposizioni di cui ai successivi articoli 29-ter e 29-quater.

ART. 29-ter.

(Riduzione incentivi alle imprese).

1. Il Governo è autorizzato ad adottare, entro 60 giorni, dall'entrata in vigore della presente legge, uno o più regolamenti, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, finalizzati alla razionalizzazione delle norme e delle procedure in materia di incentivazione pubblica alle imprese, ivi compreso lo strumento del credito d'imposta, mediante interventi di abrogazione, di riduzione, di riordino e di semplificazione.

2. Sono escluse dall'abrogazione di cui al comma 1: le norme correlate a finanziamenti diretti a compensare l'adempimento di obblighi di servizio pubblico: i contributi in conto interessi su investimenti già avviati e quelli relativi a opere infrastrutturali già in fase di esecuzione.

3. La razionalizzazione di cui al comma 1 deve comportare un risparmio di spesa annua per ciascuno degli anni del triennio 2013-2015 non inferiore a 2.000 milioni di euro. Le risorse rese disponibili sono assegnate ad apposito Fondo da costituire presso il Ministero dell'economia e finanze.

ART. 29-quater.

(Disposizioni riguardanti i trattamenti pensionistici).

1. A decorrere dal 1° gennaio 2013, e per gli anni del triennio 2013-2015, le

pensioni erogate da gestioni previdenziale pubbliche, ovvero i vitalizi, in base al sistema retributivo, non possono superare i 5.000 euro netti mensili. Sono fatti salvi le pensioni ed i vitalizi corrisposti esclusivamente in base al sistema contributivo. Qualora il predetto trattamento sia cumulato con altri trattamenti pensionistici erogati da gestioni previdenziali pubbliche in base al sistema retributivo, l'ammontare onnicomprensivo non può superare i 10.000 euro netti mensili.

29. 0. 13. Fava, Desiderati, Crosio, Buonanno, Di Vizia, Torazzi, Reguzzoni.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 29, inserire i seguenti:

ART. 29-bis.

(Deduzioni forfetarie ai fini IRAP per imprese fino a 100 dipendenti).

1. La deduzione di cui all'articolo 11, comma 1, lettera a), numero 2) del D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, è aumentata a 8.500 euro per tutte le imprese con un numero di dipendenti non superiore a 100.

2. Per l'applicazione delle disposizioni di cui al comma precedente è stanziato un importo massimo di 3.000 milioni di euro. All'onere si provvede mediante le disposizioni di cui ai successivi articoli 29-ter e 29-quater.

ART. 29-ter.

(Riduzione incentivi alle imprese).

1. Il Governo è autorizzato ad adottare, entro 60 giorni, dall'entrata in vigore della presente legge, uno o più regolamenti, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, finalizzati alla razionalizzazione delle norme e delle procedure in materia di incentivazione pubblica alle imprese, ivi compreso lo strumento del credito d'imposta, mediante

interventi di abrogazione, di riduzione, di riordino e di semplificazione.

2. Sono escluse dall'abrogazione di cui al comma 1: le norme correlate a finanziamenti diretti a compensare l'adempimento di obblighi di servizio pubblico: i contributi in conto interessi su investimenti già avviati e quelli relativi a opere infrastrutturali già in fase di esecuzione.

3. La razionalizzazione di cui al comma 1 deve comportare un risparmio di spesa annua per ciascuno degli anni del triennio 2013-2015 non inferiore a 2.000 milioni di euro. Le risorse rese disponibili sono assegnate ad apposito Fondo da costituire presso il Ministero dell'economia e finanze.

ART. 29-quater.

(Disposizioni riguardanti i trattamenti pensionistici).

1. A decorrere dal 1° gennaio 2013, e per gli anni del triennio 2013-2015, le pensioni erogate da gestioni previdenziale pubbliche, ovvero i vitalizi, in base al sistema retributivo, non possono superare i 5.000 euro netti mensili. Sono fatti salvi le pensioni ed i vitalizi corrisposti esclusivamente in base al sistema contributivo. Qualora il predetto trattamento sia cumulato con altri trattamenti pensionistici erogati da gestioni previdenziali pubbliche in base al sistema retributivo, l'ammontare onnicomprensivo non può superare i 10.000 euro netti mensili.

29. 0. 14. Fava, Desiderati, Crosio, Buonanno, Di Vizia, Torazzi, Reguzzoni.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 29, aggiungere i seguenti:

29-bis. Con l'obiettivo di promuovere e sostenere l'occupazione dei giovani nel peculiare contesto dell'attuale situazione economica, in via sperimentale per un triennio, a decorrere dal 1° gennaio 2013, i soggetti di età inferiore ai trentacinque anni assunti con contratto a tempo inde-

terminato ovvero a tempo determinato sono esenti dal pagamento dell'imposta sul reddito delle persone fisiche di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive integrazioni e modificazioni.

29-ter. A decorrere dal 1° gennaio 2013, e per gli anni del triennio 2013-2015, le pensioni erogate da gestioni previdenziale pubbliche, ovvero i vitalizi, in base al sistema retributivo, non possono superare i 5.000 euro netti mensili. Sono fatti salvi le pensioni ed i vitalizi corrisposti esclusivamente in base al sistema contributivo. Qualora il predetto trattamento sia cumulato con altri trattamenti pensionistici erogati da gestioni previdenziali pubbliche in base al sistema retributivo, l'ammontare onnicomprensivo non può superare i 10.000 euro netti mensili.

29. 0. 15. Torazzi, Desiderati, Crosio, Buonanno, Di Vizia, Fava, Reguzzoni.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 29, aggiungere i seguenti:

29-bis. Con l'obiettivo di promuovere e sostenere l'occupazione dei giovani nel peculiare contesto dell'attuale situazione economica, in via sperimentale per un triennio, a decorrere dal 1° gennaio 2013, i soggetti di età inferiore ai trentacinque anni assunti con contratto a tempo indeterminato ovvero a tempo determinato sono esenti dal pagamento dell'imposta sul reddito delle persone fisiche di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive integrazioni e modificazioni.

29-ter. A decorrere dal 1° gennaio 2013, e per gli anni del triennio 2013-2015, le pensioni erogate da gestioni previdenziale pubbliche, ovvero i vitalizi, in base al sistema retributivo, non possono superare i 5.000 euro netti mensili. Sono fatti salvi le pensioni ed i vitalizi corrisposti esclusivamente in base al sistema contributivo. Qualora il predetto trattamento sia cumulato con altri trattamenti pensionistici ero-

gati da gestioni previdenziali pubbliche in base al sistema retributivo, l'ammontare onnicomprensivo non può superare i 10.000 euro netti mensili.

29. 0. 16. Torazzi, Desiderati, Crosio, Buonanno, Di Vizia, Fava, Reguzzoni.

ART. 30.

Al comma 7 dopo le parole: all'oggetto della manifestazione, aggiungere le seguenti: organizzando padiglioni o zone delicate alle imprese italiane.

30. 1. Anna Teresa Formisano, Mereu, Ruggeri, Compagnon, Pezzotta.

ART. 31.

Al comma 4, ovunque ricorrano, sostituire le parole: quattro anni con le seguenti: sei anni.

31. 1. Anna Teresa Formisano, Mereu, Ruggeri, Compagnon, Pezzotta.

Dopo l'articolo 31 inserire il seguente:

ART. 31-bis.

(Semplificazione della tenuta dei libri sociali).

1. All'articolo 2215-bis del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) i commi terzo e quarto sono sostituiti dai seguenti:

«Gli obblighi di numerazione progressiva e di vidimazione previsti dalle disposizioni di legge o di regolamento per la tenuta dei libri, repertori e scritture sono assolti, in caso di tenuta con strumenti informatici, mediante apposizione, almeno una volta all'anno, della marcatura temporale e della firma digitale dell'imprenditore o di altro soggetto dal medesimo delegato. Qualora per un anno non

siano state eseguite registrazioni, la firma digitale e la marcatura temporale devono essere apposte all'atto di una nuova registrazione e da tale apposizione decorre il periodo annuale di cui al terzo comma:

b) è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« Per i libri e per i registri la cui tenuta è obbligatoria per disposizione di legge o di regolamento di natura tributaria, il termine di cui al terzo comma opera secondo le norme in materia di conservazione digitale contenute nelle medesime disposizioni ».

31. 01. Caparini.

Dopo l'articolo 31 inserire il seguente:

ART. 31-bis.

1. In via sperimentale i lavoratori casaintegrati inoccupati che intraprendono un'attività imprenditoriale sono esenti da imposta sui redditi per i primi due periodi di imposta e, se assumono almeno tre dipendenti a tempo indeterminato, sono esenti per i primi quattro anni. Le modalità di attuazione della presente disposizione sono affidate ad un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

Conseguentemente dopo l'articolo 31-bis inserire il seguente:

ART. 31-ter.

(Fondo per il finanziamento di interventi urgenti per il sostegno della crescita economica e la salvaguardia delle PMI).

1. È istituito, nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, a decorrere dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, un Fondo per il finanziamento di interventi finalizzati a fronteggiare la fase di recessione ed a salvaguardare prioritaria-

mente la sopravvivenza delle PMI. Il Fondo è alimentato con le risorse derivanti dalle riduzioni degli stanziamenti di cui al comma 2.

2. Compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica e con le assegnazioni già disposte, l'autorizzazione di spesa iscritte nella Tabella E, allegata alla legge 12 novembre 2011, n. 183, alla rubrica Sviluppo economico, di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, relativo al Fondo per lo sviluppo e la coesione, iscritte nel cap. 8425, è ridotta di 8.000 milioni per il 2013 e di 4.000 milioni per ciascuno degli anni 2014 e 2015. »

31. 02. Caparini.

ART. 32.

Dopo l'articolo 32, inserire il seguente:

ART. 32-bis.

1. Al fine di ridurre i consumi energetici della pubblica amministrazione, è istituito presso la Cassa Depositi e Prestiti un Fondo di garanzia per la copertura dei rischi derivanti da operazioni di credito a favore delle ESCO, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera i) del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115, certificate ai sensi dell'articolo 16 del medesimo decreto legislativo, con lo scopo di promuovere la realizzazione di interventi di incremento dell'efficienza energetica, conformi alle schede tecniche per la quantificazione dei risparmi di energia primaria approvate dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas, riguardanti limitatamente gli edifici pubblici e con esclusione degli interventi relativi ad impianti fotovoltaici, che usufruiscono del conto energia ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387. Il pagamento dei servizi forniti da parte delle ESCO si basa, totalmente, sul miglioramento dell'efficienza energetica, attraverso l'addebito al beneficiario di un canone pari al risparmio energetico conseguito, garantito mediante polizza fideius-

soria dalla ESCO medesima. Gli interventi ammessi ai benefici del Fondo di garanzia sono preventivamente approvati dall'ENEA, senza ulteriori oneri a carico del bilancio pubblico. La dotazione del Fondo è pari a 500 milioni annui a decorrere dal 2013.

2. A decorrere dal 1° gennaio 2013, e per gli anni del triennio 2013-2015, le pensioni erogate da gestioni previdenziale pubbliche, ovvero i vitalizi, in base al sistema retributivo, non possono superare i 5.000 euro netti mensili. Sono fatti salvi le pensioni ed i vitalizi corrisposti esclusivamente in base al sistema contributivo. Qualora il predetto trattamento sia cumulato con altri trattamenti pensionistici erogati da gestioni previdenziali pubbliche in base al sistema retributivo, l'ammontare onnicomprensivo non può superare i 10.000 euro netti mensili.

32. 01. Fava, Desiderati, Crosio, Buonanno, Di Vizia, Torazzi, Reguzzoni.

ART. 33.

Sostituire ovunque ricorrano le parole: 500 milioni di euro con le parole: 100 milioni di euro.

33. 14. Borghesi, Cimadoro, Monai.

Al comma 1, sostituire la cifra: 500 con la seguente: 100.

33. 16. Desiderati, Crosio, Buonanno, Di Vizia, Fava, Torazzi, Reguzzoni.

Apportare le seguenti modifiche:

a) al comma 1, sopprimere le parole: « di importo superiore a 500 milioni di euro »;

b) dopo il comma 2, inserire il seguente: *2-bis.* L'efficacia delle disposizioni di cui ai precedenti commi 1 e 2 è subordinata, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento

dell'Unione Europea, all'autorizzazione della Commissione europea. La relativa richiesta è trasmessa alla Commissione europea entro trenta giorni dalla pubblicazione della legge di conversione del presente decreto legge.

33. 2. Vignali, Saglia.

Apportare le seguenti modifiche:

a) Al comma 1 sostituire le parole: « di importo superiore a 500 milioni di euro » con le seguenti: « di importo superiore a 100 milioni di euro »;

b) dopo il comma 2 aggiungere il seguente: *2-bis.* L'efficacia delle disposizioni di cui ai precedenti commi 1 e 2 subordinato, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, all'autorizzazione della Commissione europea. La relativa richiesta è trasmessa alla Commissione europea entro trenta giorni dalla pubblicazione della legge di conversione del presente decreto legge.

c) comma *2-ter* sostituire le parole: « di importo superiore a 500 milioni di euro » con le seguenti: « di importo superiore a 100 milioni di euro »;

Conseguentemente, all'articolo 38 dopo il comma 4 aggiungere i seguenti:

4-bis. All'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, le parole: « Bitumi di petrolio lire 60.000 per mille kg. » sono sostituite dalle seguenti: « Bitumi di petrolio euro 37,188 per mille kg. » e le parole: « Oli lubrificanti euro 750,00 per mille kg. » sono sostituite dalle seguenti: « Oli lubrificanti euro 900,00 per mille kg. ».

4-ter. All'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono

apportate le seguenti modificazioni: le parole: « Alcole etilico: euro 800,01 per ettolitro anidro » sono sostituite dalle seguenti: « Alcole etilico: euro 880,01 per ettolitro anidro ».

4-quater. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C della legge 12 novembre 2011, n. 183, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012.

33. 1. Anna Teresa Formisano, Mereu, Ruggeri, Compagnon, Pezzotta.

Al comma 1, primo periodo, sostituire la parola: superiore con la seguente: inferiore.

Conseguentemente, al medesimo comma, dopo il secondo periodo, inserire il seguente: La concessione del credito d'imposta è condizionata alla valutazione positiva in termini di efficacia del progetto ai fini del miglioramento delle condizioni ambientali e di mitigazione dell'impatto paesaggistico, nonché all'acquisizione della certificazione e delle autorizzazioni ambientali.

Conseguentemente al comma 2-ter sostituire la parola: superiore con la seguente: inferiore.

33. 13. Cimadoro, Monai, Borghesi.

Al comma 1, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , fermi restando la piena capacità del proponente di far fronte alla copertura finanziaria richiesta per la realizzazione dell'opera, nonché il rispetto di tutti i requisiti prescritti per il piano dalla legislazione vigente.

33. 15. Monai, Cimadoro, Borghesi.

Al comma 2, primo periodo, aggiungere, in fine le seguenti parole: acquisita l'intesa con la Regione e gli Enti locali interessati.

33. 17. Cimadoro, Borghesi, Monai.

Al comma 3, lettera b), dopo le parole: contributo pubblico a fondo perduto aggiungere le seguenti: nella misura massima del 30 per cento del costo dell'opera.

33. 19. Desiderati, Crosio, Buonanno, Di Vizia, Fava, Torazzi, Reguzzoni.

Al comma 3, lettera b), aggiungere in fine i seguenti periodi:

Le misure di cui ai commi 1 e 3 possono essere utilizzate anche per le infrastrutture di interesse strategico già affidate o in corso di affidamento con contratti di partenariato pubblico privato di cui all'articolo 3, comma 15-ter del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 in sede di prima revisione o aggiornamento dei relativi piani economico-finanziari.

Il Cipe con propria delibera, previo parere del Nars che allo scopo è integrato con due ulteriori componenti designati rispettivamente dal Ministro dell'economia e delle finanze e dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, adottata su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previo esame delle proposte di revisione e aggiornamenti dei relativi piani economico-finanziari presentate dai soggetti attuatori, determina la misura delle agevolazioni di cui al comma 1 da applicare in caso di miglioramento dei parametri posti a base del piano economico-finanziario, riduzione dei livelli tariffari e riduzione del valore di subentro, qualora presente.

33. 18. Desiderati, Crosio, Buonanno, Di Vizia, Fava, Torazzi, Reguzzoni.

Dopo il comma 3 aggiungere i seguenti:

3-bis. Dopo il comma 19 dell'articolo 153 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, è aggiunto il seguente comma:

19-bis) Ferma restando la disciplina sulla finanza di progetto oggetto del presente articolo, nel caso in cui il finanziamento delle opere di cui al comma 19 non comporti partecipazione di risorse pubbliche sotto qualunque forma, non si darà applicazione alla previsione di cui al comma 2 e il proponente potrà essere autorizzato alla realizzazione senza indizione di gara al riguardo a condizione che egli presenti, a sua cura e spese, la seguente documentazione: progetto definitivo e costruttivo dell'opera; progetto di spesa; progetto di redditività; progetto-offerta di durata della concessione; fideiussione bancaria a prima chiamata per l'intero importo dei lavori, che l'Amministrazione interessata potrà escutere per il caso in cui il proponente non inizi i lavori o li interrompa. L'Amministrazione competente all'autorizzazione dell'opera potrà richiedere varianti e migliorie che corrispondano ad una più ampia rispondenza dell'opera ai bisogni pubblici. ».

3-ter. Con regolamento da emanarsi entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, il Ministro dello sviluppo economico disciplina il procedimento per la presentazione della proposta, per la sua valutazione, per la definizione delle eventuali richieste di variazioni e di migliorie e, nel caso di sua approvazione, per la stipula della concessione, per l'esecuzione dell'opera e per la sua utilizzazione sino alla cessazione della concessione.

33. 4. Cosenza.

Dopo il comma 4-ter, aggiungere il seguente comma:

4-quater. L'agevolazione del credito d'imposta di cui all'articolo 1 commi 271-279 della legge n. 296 del 2006 deve intendersi applicabile anche per le opere in corso, già iniziate in esercizi precedenti al periodo di applicazione dell'agevolazione, ma limitatamente ai costi sostenuti negli esercizi agevolabili.

33. 20. Di Biagio.

(Inammissibile)

Dopo il comma 4-ter, aggiungere il seguente:

4-quater. In considerazione della classificazione delle autostrade A24 e A25 quali opere strategiche per le finalità di protezione civile per effetto del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 ottobre 2003 e successive modificazioni e della conseguente esigenza di procedere all'adeguamento delle stesse alla normativa vigente per l'adeguamento sismico e la messa in sicurezza dei viadotti sulla base dei contenuti delle OPCM n. 3274 del 2003 e n. 3316 del 2003 e successive modificazioni, per l'adeguamento degli impianti di sicurezza in galleria a norma del decreto legislativo 5 ottobre 2006, n. 264, e successive modificazioni per l'adeguamento alla normativa in materia di impatto ambientale e per lavori di manutenzione straordinaria delle dette autostrade, nonché per la realizzazione di tutte le opere necessarie in conseguenza del sisma del 2009, ove i maggiori oneri per gli investimenti per la realizzazione dei citati interventi siano di entità tale da non permettere il permanere e/o il raggiungimento delle condizioni di equilibrio del piano economico finanziario di concessione nel periodo di durata della concessione stessa, per evitare un eccessivo incremento delle tariffe di pedaggio a parziale copertura del maggior costo previsto, che graverebbe in modo ingiusto e iniquo sui territori già penalizzati dal sisma, il termine di scadenza della concessione è prorogato per un periodo tale da consentire il riequilibrio del piano economico finanziario.

33. 11. Toto.

(Inammissibile)

All'articolo 33, dopo il comma 4-ter, inserire il seguente:

4-quater. All'articolo 18 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, conver-

tito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, il comma 3 è soppresso e così sostituito: « 3. Le risorse derivanti dal Fondo per le aree sottoutilizzate vengono ripartite per il 50 per cento alle Regioni del Mezzogiorno e per il 50 per cento alle regioni del Centro-Nord ».

33. 5. Torazzi, Fava, Reguzzoni, Crosio, Desiderati, Buonanno, Di Vizia.

(Inammissibile)

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

6-bis. All'articolo 27, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011 n. 204, al comma 11 la parola: « affida » è sostituita dalle seguenti: « può affidare ».

33. 25. Saglia.

(Inammissibile)

Sopprimere il comma 7-bis.

33. 6. Fava, Torazzi, Reguzzoni, Crosio, Desiderati, Buonanno, Di Vizia.

Al comma 7-bis, sostituire le parole: e del Corpo Forestale dello Stato. con le seguenti: , del Corno Forestale dello Stato e delle Polizie locali.

33. 7. Fava, Torazzi, Reguzzoni, Crosio, Desiderati, Buonanno, Di Vizia.

Al comma 7-bis, dopo le parole: da un dirigente della Ragioneria generale dello Stato, inserire le seguenti: e da un dirigente dell'Anzi.

33. 8. Fava, Torazzi, Reguzzoni, Crosio, Desiderati, Buonanno, Di Vizia.

Dopo il comma 7-bis, inserire il seguente:

7-ter. Per i trasferimenti di beni immobili per i quali hanno trovato applica-

zione le disposizioni di cui all'articolo 33, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni, la condizione di utilizzazione edificatoria s'intende realizzata anche con l'ultimazione delle opere di urbanizzazione. La medesima condizione s'intende realizzata anche nel caso in cui i beni siano oggetto di successiva cessione e all'utilizzazione edificatoria provveda l'acquirente entro e non oltre otto anni dal primo trasferimento.

* **33. 23.** Stradella.

(Inammissibile)

Dopo il comma 7-bis, inserire il seguente:

7-ter. Per i trasferimenti di beni immobili per i quali hanno trovato applicazione le disposizioni di cui all'articolo 33, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni, la condizione di utilizzazione edificatoria s'intende realizzata anche con l'ultimazione delle opere di urbanizzazione. La medesima condizione s'intende realizzata anche nel caso in cui i beni siano oggetto di successiva cessione e all'utilizzazione edificatoria provveda l'acquirente entro e non oltre otto anni dal primo trasferimento.

* **33. 26.** Mastromauro.

(Inammissibile)

Dopo il comma 7-bis, aggiungere i seguenti:

7-ter. Al comma 28 dell'articolo 35 del decreto-legge n. 223 del 2006, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 luglio 2006, n. 248 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al terzo periodo, dopo le parole 2 luglio 1998, n. 322 » inserire le seguenti: « nonché da parte della società incaricata della revisione legale dei conti ai sensi del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 ovvero attraverso il rilascio da parte dal responsabile dell'adempimento di una di-

chiarazione sostitutiva di atto notorio resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 attestante la correttezza dei versamenti delle ritenute sui redditi dei lavoratori dipendenti impiegati nell'ambito dell'appalto e, per le prestazioni rese nel medesimo ambito, della corrispondente IVA dovuta sulle stesse »;

b) dopo il quarto periodo inserire il seguente: « l'appaltatore, può in ogni caso eccepire il beneficio della preventiva escussione del patrimonio del responsabile dell'inadempimento »;

c) dopo l'ultimo periodo inserire i seguenti: « La responsabilità solidale non si applica relativamente al pagamento delle sanzioni civili, di cui risponde solo il responsabile dell'inadempimento. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2013 ».

7-quater. Al comma 28-ter, primo periodo, dell'articolo 35 del decreto-legge n. 223 del 2006, convertito con modificazioni, dalla legge 4 luglio 2006, n. 248, sono soppresse le parole: « , forniture ».

Conseguentemente, all'articolo 38, dopo il comma 4 aggiungere i seguenti:

4-bis. All'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, le parole: « Bitumi di petrolio lire 60.000 per mille kg. » sono sostituite dalle seguenti: « Bitumi di petrolio euro 37,188 per mille kg. » e le parole: « Oli lubrificanti euro 750,00 per mille kg » sono sostituite dalle seguenti: « Oli lubrificanti euro 900 00 per mille kg. ».

4-ter. All'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono apportate le seguenti modificazioni: le parole: « Alcole etilico: euro 800,01 per et-

tolitro anidro » sono sostituite dalle seguenti: « Alcole etilico: euro 880,01 per ettolitro anidro ».

Conseguentemente alla rubrica dopo le parole: nuove infrastrutture inserire le seguenti: e in materia di responsabilità solidale dell'appaltatore.

33. 3. Anna Teresa Formisano, Mereu, Ruggeri, Compagnon, Pezzotta.

(Inammissibile)

Dopo il comma 7-bis, aggiungere i seguenti:

7-ter. All'articolo 35, del decreto-legge 4 luglio 2006 n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, i commi da 28 a 28-ter sono sostituiti dai seguenti:

28. In caso di appalto di opere o di servizi, l'appaltatore risponde in solido con il subappaltatore, nei limiti dell'ammontare del corrispettivo dovuto, del versamento all'erario delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente dovute dal subappaltatore all'erario in relazione alle prestazioni effettuate nell'ambito del rapporto di subappalto. La responsabilità solidale viene meno se l'appaltatore verifica, acquisendo la documentazione prima del versamento del corrispettivo, che gli adempimenti di cui al periodo precedente, scaduti alla data del versamento, sono stati eseguiti dal subappaltatore. Le disposizioni del presente comma si applicano a decorrere dall'entrata in vigore di un decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da emanarsi previa intesa con le parti sociali, che definisca le modalità per la verifica, da parte dell'appaltatore, dell'esecuzione dell'adempimento relativo al versamento delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente, mediante l'utilizzo di documenti fiscali, contabili o amministrativi già previsti dalla normativa vigente.

28-bis. Il committente provvede al pagamento del corrispettivo dovuto all'appaltatore previa esibizione da parte di quest'ultimo della documentazione di cui al

precedente comma, attestante che gli adempimenti di cui al comma 28, scaduti alla data del pagamento del corrispettivo, sono stati eseguiti dall'appaltatore e dagli eventuali subappaltatori. Il committente può sospendere il pagamento del corrispettivo fino all'esibizione della predetta documentazione da parte dell'appaltatore. L'inosservanza delle modalità di pagamento previste a carico del committente è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 200.000 se gli adempimenti di cui al comma 28 non sono stati eseguiti dall'appaltatore e dal subappaltatore.

28-ter. Le disposizioni di cui ai commi 28 e *28-bis* si applicano in relazione ai contratti di appalto e subappalto di opere e servizi conclusi da soggetti che stipulano i predetti contratti nell'ambito di attività rilevanti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto e, in ogni caso, dai soggetti di cui all'articolo 73 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni. Sono esclusi dall'applicazione delle predette disposizioni i contratti stipulati ai sensi del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante il codice dei contratti pubblici ».

7-quater. Le disposizioni del comma precedente si applicano ai contratti stipulati dal giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze di cui al comma 1. Si intendono in ogni caso abrogati l'articolo 2, comma *5-bis* del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, nella legge 26 aprile 2012, n. 44 e l'articolo *13-ter* del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 2012, n. 134.

33. 27. Mastromauro.

(Inammissibile)

Dopo il comma 7-bis aggiungere i seguenti:

7-ter. All'articolo 35, del decreto-legge 4 luglio 2006 n. 223, convertito, con modi-

ficazioni, nella legge 4 agosto 2006, n. 248, i commi da 28 a *28-ter* sono sostituiti dai seguenti:

28. In caso di appalto di opere o di servizi, l'appaltatore risponde in solido con il subappaltatore, nei limiti dell'ammontare del corrispettivo dovuto, del versamento all'erario delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente dovute dal subappaltatore all'erario in relazione alle prestazioni effettuate nell'ambito del rapporto di subappalto. La responsabilità solidale viene meno se l'appaltatore verifica, acquisendo la documentazione prima del versamento del corrispettivo, che gli adempimenti di cui al periodo precedente, scaduti alla data del versamento, sono stati eseguiti dal subappaltatore. Le disposizioni del presente comma si applicano a decorrere dall'entrata in vigore di un decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da emanarsi previa intesa con le parti sociali, che definisca le modalità per la verifica, da parte dell'appaltatore, dell'esecuzione dell'adempimento relativo al versamento delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente, mediante l'utilizzo di documenti fiscali, contabili o amministrativi già previsti dalla normativa vigente.

28-bis. Il committente provvede al pagamento del corrispettivo dovuto all'appaltatore previa esibizione da parte di quest'ultimo della documentazione di cui al precedente comma, attestante che gli adempimenti di cui al comma 28, scaduti alla data del pagamento del corrispettivo, sono stati eseguiti dall'appaltatore e dagli eventuali subappaltatori. Il committente può sospendere il pagamento del corrispettivo fino all'esibizione della predetta documentazione da parte dell'appaltatore. L'inosservanza delle modalità di pagamento previste a carico del committente è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 200.000 se gli adempimenti di cui al comma 28 non sono stati eseguiti dall'appaltatore e dal subappaltatore.

28-ter. Le disposizioni di cui ai commi 28 e *28-bis* si applicano in relazione ai

contratti di appalto e subappalto di opere e servizi conclusi da soggetti che stipulano i predetti contratti nell'ambito di attività rilevanti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto e, in ogni caso, dai soggetti di cui all'articolo 73 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni. Sono esclusi dall'applicazione delle predette disposizioni i contratti stipulati ai sensi del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante il codice dei contratti pubblici.

7-quater. Le disposizioni del comma precedente si applicano ai contratti stipulati dal giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze di cui al comma 1. Si intendono in ogni caso abrogati l'articolo 2, comma 5-*bis* del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, nella legge 26 aprile 2012, n. 44 e l'articolo 13-*ter* del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 2012, n. 134 ».

* **33. 9.** Anna Teresa Formisano, Mereu, Ruggeri, Compagnon, Pezzotta.

(Inammissibile)

Dopo il comma 7-bis, inserire i seguenti commi:

7-ter. All'articolo 35, del decreto-legge 4 luglio 2006 n. 223, convertito, con modificazioni, nella legge 4 agosto 2006, n. 248, i commi da 28 a 28-*ter* sono sostituiti dai seguenti:

28. In caso di appalto di opere o di servizi, l'appaltatore risponde in solido con il subappaltatore, nei limiti dell'ammontare del corrispettivo dovuto, del versamento all'erario delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente dovute dal subappaltatore all'erario in relazione alle prestazioni effettuate nell'ambito del rapporto di subappalto. La responsabilità solidale viene meno se l'appaltatore verifica, acquisendo la documentazione prima del

versamento del corrispettivo, che gli adempimenti di cui al periodo precedente, scaduti alla data del versamento, sono stati eseguiti dal subappaltatore. Le disposizioni del presente comma si applicano a decorrere dall'entrata in vigore di un decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da emanarsi previa intesa con le parti sociali, che definisca le modalità per la verifica, da parte dell'appaltatore, dell'esecuzione dell'adempimento relativo al versamento delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente, mediante l'utilizzo di documenti fiscali, contabili o amministrativi già previsti dalla normativa vigente.

28-bis. Il committente provvede al pagamento del corrispettivo dovuto all'appaltatore previa esibizione da parte di quest'ultimo della documentazione di cui al precedente comma, attestante che gli adempimenti di cui al comma 28, scaduti alla data del pagamento del corrispettivo, sono stati eseguiti dall'appaltatore e dagli eventuali subappaltatori. Il committente può sospendere il pagamento del corrispettivo fino all'esibizione della predetta documentazione da parte dell'appaltatore. L'inosservanza delle modalità di pagamento previste a carico del committente è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 200.000 se gli adempimenti di cui al comma 28 non sono stati eseguiti dall'appaltatore e dal subappaltatore.

28-ter. Le disposizioni di cui ai commi 28 e 28-*bis* si applicano in relazione ai contratti di appalto e subappalto di opere e servizi conclusi da soggetti che stipulano i predetti contratti nell'ambito di attività rilevanti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto e, in ogni caso, dai soggetti di cui all'articolo 73 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni. Sono esclusi dall'applicazione delle predette disposizioni i contratti stipulati ai sensi del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante il codice dei contratti pubblici ».

9. Le disposizioni del comma precedente si applicano ai contratti stipulati dal

giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze di cui al comma 1. Si intendono in ogni caso abrogati l'articolo 2, comma 5-*bis* del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, nella legge 26 aprile 2012, n. 44 e l'articolo 13-*ter* del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 2012, n. 134.

***33. 21.** Stradella.

(Inammissibile)

Dopo il comma 7-bis, inserire i seguenti commi:

7-*ter*. All'articolo 35, del decreto-legge 4 luglio 2006 n. 223, convertito, con modificazioni, nella legge 4 agosto 2006, n. 248, i commi da 28 a 28-*ter* sono sostituiti dai seguenti:

28. In caso di appalto di opere o di servizi, l'appaltatore risponde in solido con il subappaltatore, nei limiti dell'ammontare del corrispettivo dovuto, del versamento all'erario delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente dovute dal subappaltatore all'erario in relazione alle prestazioni effettuate nell'ambito del rapporto di subappalto. La responsabilità solidale viene meno se l'appaltatore verifica, acquisendo la documentazione prima del versamento del corrispettivo, che gli adempimenti di cui al periodo precedente, scaduti alla data del versamento, sono stati eseguiti dal subappaltatore. Le disposizioni del presente comma si applicano a decorrere dall'entrata in vigore di un decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da emanarsi previa intesa con le parti sociali, che definisca le modalità per la verifica, da parte dell'appaltatore, dell'esecuzione dell'adempimento relativo al versamento delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente, mediante l'utilizzo di documenti fiscali, contabili o amministrativi già previsti dalla normativa vigente.

28-*bis*. Il committente provvede al pagamento del corrispettivo dovuto all'appal-

tatore previa esibizione da parte di quest'ultimo della documentazione di cui al precedente comma, attestante che gli adempimenti di cui al comma 28, scaduti alla data del pagamento del corrispettivo, sono stati eseguiti dall'appaltatore e dagli eventuali subappaltatori. Il committente può sospendere il pagamento del corrispettivo fino all'esibizione della predetta documentazione da parte dell'appaltatore. L'inosservanza delle modalità di pagamento previste a carico del committente è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 200.000 se gli adempimenti di cui al comma 28 non sono stati eseguiti dall'appaltatore e dal subappaltatore.

28-*ter*. Le disposizioni di cui ai commi 28 e 28-*bis* si applicano in relazione ai contratti di appalto e subappalto di opere e servizi conclusi da soggetti che stipulano i predetti contratti nell'ambito di attività rilevanti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto e, in ogni caso, dai soggetti di cui all'articolo 73 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni. Sono esclusi dall'applicazione delle predette disposizioni i contratti stipulati ai sensi del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante il codice dei contratti pubblici ».

9. Le disposizioni del comma precedente si applicano ai contratti stipulati dal giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze di cui al comma 1. Si intendono in ogni caso abrogati l'articolo 2, comma 5-*bis* del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, nella legge 26 aprile 2012, n. 44 e l'articolo 13-*ter* del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 2012, n. 134.

***33. 10.** Iannuzzi, Mariani, Margiotta.

(Inammissibile)

Dopo il comma 7-bis, inserire il seguente:

7-ter. Ai fini dell'affidamento degli appalti pubblici relativi agli interventi per la ricostruzione e la ripresa economica nei territori dei comuni delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, interessati dagli eventi sismici dei giorni 20 e 29 maggio 2012, e dei comuni della regione Veneto, colpiti dalle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi tra il 31 ottobre ed il 2 novembre 2010, le stazioni appaltanti, tra gli elementi da indicare nei bandi e negli inviti a presentare le offerte per l'aggiudicazione di lavori, servizi o forniture, possono assegnare priorità alle ditte locali operanti nel territorio da più di 5 anni.

33. 22. Lanzarin, Dussin, Togni, Fava, Torazzi, Reguzzoni, Crosio, Desiderati, Buonanno, Di Vizia.

(Inammissibile)

Dopo il comma 7-bis, inserire il seguente:

7-ter. Agli impianti di cui al comma 4-bis dell'articolo 3 del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, che entrano in esercizio entro il 30 aprile 2013, si applica la riduzione percentuale dei certificati come da lettera *b)* del comma 1 dell'articolo 30 del decreto ministeriale 6 luglio 2012 laddove rispettino l'obbligo di cui al comma del medesimo articolo 30. Fermo restando la lettera *c)* del comma 1 dell'articolo 30 del decreto ministeriale 6 luglio 2012, il residuo periodo di cui al comma 3 dell'articolo 19 del medesimo decreto ministeriale è di quindici anni calcolato a decorrere dalla data di entrata in esercizio commerciale.

La presente disposizione non aggiunge ulteriori oneri generali gravanti sul settore elettrico e non aggiunge nuovi o maggiori oneri a carico della finanza dello Stato.

33. 24. Saglia.

(Inammissibile)

ART. 33-octies.

All'ultimo periodo, sopprimere la parola: comunque.

33. octies. 1. Torazzi, Fava, Reguzzoni, Crosio, Desiderati, Buonanno, Di Vizia.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 33-octies, inserire il seguente:

ART. 33-novies.

(Permuta negli appalti di lavori pubblici).

All'articolo 53 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, il comma 7 è sostituito dai seguenti:

7. Nelle ipotesi di cui al comma 6, il bando di gara può prevedere che il trasferimento della proprietà dell'immobile e dunque l'immissione in possesso dello stesso avvengano in un momento anteriore a quello dell'ultimazione dei lavori, previa presentazione di idonea fideiussione di valore pari all'immobile medesimo. La garanzia fideiussoria, rilasciata con le modalità di cui all'articolo 75 comma 3 deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2 del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

7-bis. La fideiussione di cui al comma 7 è progressivamente svincolata con le modalità di cui all'articolo 113, comma 3.

****33. octies. 09.** Stradella.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 33-octies, inserire il seguente:

ART. 33-novies.

(Permuta negli appalti di lavori pubblici).

All'articolo 53 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, il comma 7 è sostituito dai seguenti:

7. Nelle ipotesi di cui al comma 6, il bando di gara può prevedere che il trasferimento della proprietà dell'immobile e dunque l'immissione in possesso dello stesso avvengano in un momento anteriore a quello dell'ultimazione dei lavori, previa presentazione di idonea fideiussione di valore pari all'immobile medesimo. La garanzia fideiussoria, rilasciata con le modalità di cui all'articolo 75 comma 3 deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2 del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

7-bis. La fideiussione di cui al comma 7 è progressivamente svincolata con le modalità di cui all'articolo 113, comma 3.

****33. octies. 014.** Anna Teresa Formisano, Mereu, Ruggeri, Compagnon, Pezzotta.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 33-octies, inserire il seguente:

ART. 33-novies.

(Permuta negli appalti di lavori pubblici).

All'articolo 53 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, il comma 7 è sostituito dai seguenti:

7. Nelle ipotesi di cui al comma 6, il bando di gara può prevedere che il trasferimento della proprietà dell'immobile e dunque l'immissione in possesso dello stesso avvengano in un momento anteriore a quello dell'ultimazione dei lavori, previa presentazione di idonea fideiussione di valore pari all'immobile medesimo. La

garanzia fideiussoria, rilasciata con le modalità di cui all'articolo 75 comma 3 deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2 del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

7-bis. La fideiussione di cui al comma 7 è progressivamente svincolata con le modalità di cui all'articolo 113, comma 3.

****33. octies. 016.** Mastromauro.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 33-octies, inserire il seguente:

ART. 33-novies.

(Permuta negli appalti di lavori pubblici).

All'articolo 53 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, il comma 7 è sostituito dai seguenti:

7. Nelle ipotesi di cui al comma 6, il bando di gara può prevedere che il trasferimento della proprietà dell'immobile e dunque l'immissione in possesso dello stesso avvengano in un momento anteriore a quello dell'ultimazione dei lavori, previa presentazione di idonea fideiussione di valore pari all'immobile medesimo. La garanzia fideiussoria, rilasciata con le modalità di cui all'articolo 75 comma 3 deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2 del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

7-bis. La fideiussione di cui al comma 7 è progressivamente svincolata con le modalità di cui all'articolo 113, comma 3.

****33. octies. 01.** Iannuzzi, Mariani, Margiotta.

Dopo l'articolo 33-octies, inserire il seguente:

ART. 33-novies.

(Tutor d'impresa).

1. Al fine di migliorare i servizi amministrativi riguardanti le imprese e assicurare l'efficienza dell'attività amministrativa, presso gli sportelli unici per le attività produttive è individuato un *tutor* d'impresa per i procedimenti che, secondo la normativa vigente, sono conclusi con provvedimento espresso.

2. Il *tutor* assiste le imprese dall'avvio alla conclusione dei procedimenti, curando le informazioni concernenti la normativa applicabile e gli adempimenti richiesti per l'esercizio di attività produttive. Nello svolgimento dei suoi compiti, il *tutor* d'impresa assicura l'osservanza delle migliori prassi amministrative e delle disposizioni in materia di semplificazione.

3. Per le finalità di cui al comma 2, il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione e il Ministro dello sviluppo economico curano ogni anno, in collaborazione con le regioni, l'ANCI, Unioncamere e le associazioni di imprese, la pubblicazione delle migliori prassi amministrative sul portale *www.impresainungiorno.it*.

4. Il *tutor* d'impresa è individuato nella persona del responsabile dello sportello unico per le attività produttive o in un suo delegato.

5. All'articolo 23 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, dopo le parole: « anche attraverso le province » sono inserite le seguenti: « e i *tutor* d'impresa presso gli sportelli unici per le attività produttive »;

b) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente: « 2-bis. Nel caso in cui il comune non assicuri la funzione del *tutor* d'impresa, l'impresa può rivolgersi alla regione competente affinché quest'ultima, anche con il supporto di *tutor* d'impresa di altri

sportelli unici ubicati nel proprio territorio, assicuri servizi di assistenza e informazione.

6. Ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettere e), m), p) e r), della Costituzione, le disposizioni del presente articolo introducono, anche attraverso il coordinamento informativo statistico e informatico dei dati delle amministrazioni, misure per assicurare, nel rispetto delle libertà fondamentali, l'efficienza del mercato, la libera concorrenza e i livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale.

7. Dall'attuazione delle disposizioni del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

***33. octies. 013. Anna Teresa Formisano, Mereu, Ruggeri, Compagnon, Pezzotta.

Dopo l'articolo 33-octies, inserire il seguente:

ART. 33-novies.

(Tutor d'impresa).

1. Al fine di migliorare i servizi amministrativi riguardanti le imprese e assicurare l'efficienza dell'attività amministrativa, presso gli sportelli unici per le attività produttive è individuato un *tutor* d'impresa per i procedimenti che, secondo la normativa vigente, sono conclusi con provvedimento espresso.

2. Il *tutor* assiste le imprese dall'avvio alla conclusione dei procedimenti, curando le informazioni concernenti la normativa applicabile e gli adempimenti richiesti per l'esercizio di attività produttive. Nello svolgimento dei suoi compiti, il *tutor* d'impresa assicura l'osservanza delle migliori prassi amministrative e delle disposizioni in materia di semplificazione.

3. Per le finalità di cui al comma 2, il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione e il Ministro dello

sviluppo economico curano ogni anno, in collaborazione con le regioni, l'ANCI, Unioncamere e le associazioni di imprese, la pubblicazione delle migliori prassi amministrative sul portale *www.impresainungiorno.it*.

4. Il *tutor* d'impresa è individuato nella persona del responsabile dello sportello unico per le attività produttive o in un suo delegato.

5. All'articolo 23 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, dopo le parole: « anche attraverso le province » sono inserite le seguenti: « e i *tutor* d'impresa presso gli sportelli unici per le attività produttive »;

b) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente: « 2-bis. Nel caso in cui il comune non assicuri la funzione del *tutor* d'impresa, l'impresa può rivolgersi alla regione competente affinché quest'ultima, anche con il supporto di *tutor* d'impresa di altri sportelli unici ubicati nel proprio territorio, assicuri servizi di assistenza e informazione.

6. Ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettere e), m), p) e r), della Costituzione, le disposizioni del presente articolo introducono, anche attraverso il coordinamento informativo statistico e informatico dei dati delle amministrazioni, misure per assicurare, nel rispetto delle libertà fondamentali, l'efficienza del mercato, la libera concorrenza e i livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale.

7. Dall'attuazione delle disposizioni del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

*****33. octies. 02.** Vignali, Saglia.

Dopo l'articolo 33-octies, inserire il seguente:

ART. 33-novies.

(Quota di lavori da affidare a terzi con procedure di gara da parte dei concessionari assentiti anteriormente al 30 giugno 2002).

1. All'articolo 253, comma 25 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, aggiungere il seguente periodo: « con le medesime modalità, i predetti concessionari, a far data dal 1° gennaio 2013, sono tenuti ad affidare a terzi il 100 per cento dei lavori ».

****33. octies. 018.** Mastromauro.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 33-octies, inserire il seguente:

ART. 33-novies.

(Quota di lavori da affidare a terzi con procedure di gara da parte dei concessionari assentiti anteriormente al 30 giugno 2002).

1. All'articolo 253, comma 25 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, aggiungere il seguente periodo: « con le medesime modalità, i predetti concessionari, a far data dal 1° gennaio 2013, sono tenuti ad affidare a terzi il 100 per cento dei lavori ».

****33. octies. 019.** Anna Teresa Formisano, Mereu, Ruggeri, Compagnon, Pezzotta.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 33-octies, inserire il seguente:

ART. 33-novies.

(Quota di lavori da affidare a terzi con procedure di gara da parte dei concessionari assentiti anteriormente al 30 giugno 2002).

1. All'articolo 253, comma 25 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163,

aggiungere il seguente periodo: « con le medesime modalità, i predetti concessionari, a far data dal 1° gennaio 2013, sono tenuti ad affidare a terzi il 100 per cento dei lavori ».

****33-octies. 06.** Stradella.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 33-octies, inserire il seguente:

ART. 33-novies.

(Quota di lavori da affidare a terzi con procedure di gara da parte dei concessionari assentiti anteriormente al 30 giugno 2002).

1. All'articolo 253, comma 25 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, aggiungere il seguente periodo: « con le medesime modalità, i predetti concessionari, a far data dal 1° gennaio 2013, sono tenuti ad affidare a terzi il 100 per cento dei lavori ».

****33-octies. 03.** Iannuzzi, Mariani, Margiotta.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 33-octies aggiungere il seguente:

ART. 33-novies.

(Sospensione dei lavori per mancato pagamento del corrispettivo).

All'articolo 253 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, dopo il comma 23 aggiungere il seguente comma:

23-bis. In relazione all'articolo 133, comma 1, fino al 31 dicembre 2015, la facoltà dell'esecutore, ivi prevista, di agire ai sensi dell'articolo 1460 del codice civile, può essere esercitata quando l'ammontare delle rate di acconto, per le quali non sia

stato tempestivamente emesso il certificato o il titolo di spesa, raggiunga il 10 per cento dell'importo netto contrattuale.

***33-octies. 015.** Anna Teresa Formisano, Mereu, Ruggeri, Compagnon, Pezzotta.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 33-octies aggiungere il seguente:

ART. 33-novies.

(Sospensione dei lavori per mancato pagamento del corrispettivo).

All'articolo 253 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, dopo il comma 23 aggiungere il seguente comma:

23-bis. In relazione all'articolo 133, comma 1, fino al 31 dicembre 2015, la facoltà dell'esecutore, ivi prevista, di agire ai sensi dell'articolo 1460 del codice civile, può essere esercitata quando l'ammontare delle rate di acconto, per le quali non sia stato tempestivamente emesso il certificato o il titolo di spesa, raggiunga il 10 per cento dell'importo netto contrattuale.

***33-octies. 017.** Mastromauro.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 33-octies aggiungere il seguente:

ART. 33-novies.

(Sospensione dei lavori per mancato pagamento del corrispettivo).

All'articolo 253 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, dopo il comma 23 aggiungere il seguente comma:

23-bis. In relazione all'articolo 133, comma 1, fino al 31 dicembre 2015, la facoltà dell'esecutore, ivi prevista, di agire ai sensi dell'articolo 1460 del codice civile, può essere esercitata quando l'ammontare delle rate di acconto, per le quali non sia

stato tempestivamente emesso il certificato o il titolo di spesa, raggiunga il 10 per cento dell'importo netto contrattuale.

***33-octies. 08.** Stradella.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 33-octies aggiungere il seguente:

ART. 33-novies.

(Sospensione dei lavori per mancato pagamento del corrispettivo).

All'articolo 253 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, dopo il comma 23 aggiungere il seguente comma:

23-bis. In relazione all'articolo 133, comma 1, fino al 31 dicembre 2015, la facoltà dell'esecutore, ivi prevista, di agire ai sensi dell'articolo 1460 del codice civile, può essere esercitata quando l'ammontare delle rate di acconto, per le quali non sia stato tempestivamente emesso il certificato o il titolo di spesa, raggiunga il 10 per cento dell'importo netto contrattuale.

***33-octies. 04.** Iannuzzi, Mariani, Margiotta.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 33-octies, inserire il seguente:

ART. 33-novies.

(Qualificazione e direzione tecnica per i lavori riguardanti i beni del patrimonio culturale).

All'articolo 357 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, al comma 23, le parole « i soggetti che alla data di entrata in vigore del d.P.R. 25 gennaio 2000, n. 34 » sono sostituite con le parole « ... e all'articolo 248, in deroga a quanto previsto al comma 5, i

soggetti che alla data di entrata in vigore del presente regolamento,... ».

Conseguentemente, all'articolo 357 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, dopo il comma 23, è aggiunto il seguente:

23-bis. Nel caso di interventi su beni culturali di cui all'articolo 198 del codice e titolo XI del presente regolamento, l'impresa qualificata in ragione della deroga di cui al comma 23 deve affiancare, per tutta la durata del contratto di appalto, al proprio direttore tecnico almeno un altro direttore tecnico, in possesso dei requisiti previsti ai sensi dell'articolo 248, comma 5. In tal caso, sono allegate all'offerta o, dove prevista, alla domanda di partecipazione e richiesta di invito alla gara d'appalto, la lettera di incarico e la documentazione idonea alla dimostrazione dei suddetti requisiti e di quanto previsto all'articolo 87, comma 3, secondo periodo.

All'articolo 248 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, al comma 5 le parole: « ... da 3 a 7 ... », sono sostituite con le parole: « ... da 3 a 6 ... ».

****33-octies. 05.** Iannuzzi, Mariani, Margiotta.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 33-octies, inserire il seguente:

ART. 33-novies.

(Qualificazione e direzione tecnica per i lavori riguardanti i beni del patrimonio culturale).

All'articolo 357 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, al comma 23, le parole « i soggetti che alla data di entrata in vigore del d.P.R. 25 gennaio 2000, n. 34 » sono sostituite con le parole « ... e all'articolo 248, in deroga a quanto previsto al comma 5, i

soggetti che alla data di entrata in vigore del presente regolamento,... ».

Conseguentemente, all'articolo 357 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, dopo il comma 23, è aggiunto il seguente:

23-bis. Nel caso di interventi su beni culturali di cui all'articolo 198 del codice e titolo XI del presente regolamento, l'impresa qualificata in ragione della deroga di cui al comma 23 deve affiancare, per tutta la durata del contratto di appalto, al proprio direttore tecnico almeno un altro direttore tecnico, in possesso dei requisiti previsti ai sensi dell'articolo 248, comma 5. In tal caso, sono allegate all'offerta o, dove prevista, alla domanda di partecipazione e richiesta di invito alla gara d'appalto, la lettera di incarico e la documentazione idonea alla dimostrazione dei suddetti requisiti e di quanto previsto all'articolo 87, comma 3, secondo periodo.

All'articolo 248 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, al comma 5 le parole: « ... da 3 a 7 ... », sono sostituite con le parole: « ... da 3 a 6 ... ».

****33-octies. 07.** Stradella.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 33-octies, inserire il seguente:

ART. 33-novies.

(Qualificazione e direzione tecnica per i lavori riguardanti i beni del patrimonio culturale).

All'articolo 357 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, al comma 23, le parole « i soggetti che alla data di entrata in vigore del d.P.R. 25 gennaio 2000, n. 34 » sono sostituite con le parole « ... e all'articolo 248, in deroga a quanto previsto al comma 5, i

soggetti che alla data di entrata in vigore del presente regolamento,... ».

Conseguentemente, all'articolo 357 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, dopo il comma 23, è aggiunto il seguente:

23-bis. Nel caso di interventi su beni culturali di cui all'articolo 198 del codice e titolo XI del presente regolamento, l'impresa qualificata in ragione della deroga di cui al comma 23 deve affiancare, per tutta la durata del contratto di appalto, al proprio direttore tecnico almeno un altro direttore tecnico, in possesso dei requisiti previsti ai sensi dell'articolo 248, comma 5. In tal caso, sono allegate all'offerta o, dove prevista, alla domanda di partecipazione e richiesta di invito alla gara d'appalto, la lettera di incarico e la documentazione idonea alla dimostrazione dei suddetti requisiti e di quanto previsto all'articolo 87, comma 3, secondo periodo.

All'articolo 248 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, al comma 5 le parole: « ... da 3 a 7 ... », sono sostituite con le parole: « ... da 3 a 6 ... ».

****33-octies. 010.** Mastromauro.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 33-octies aggiungere il seguente:

ART. 33-novies.

(Detrazione IRPEF del 50 per cento per il recupero del residenziale).

1. All'articolo 11, comma 1, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 2012, n. 134, le parole « , comma 1 » sono soppresse.

2. All'articolo 16-bis, comma 3, primo periodo, del decreto del Presidente della

Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 le parole « entro sei mesi » sono sostituite dalle seguenti « entro diciotto mesi ».

Conseguentemente, all'articolo 38 dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

4-bis. All'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, le parole: « Bitumi di petrolio lire 60.000 per mille kg. » sono sostituite dalle seguenti: « Bitumi di petrolio euro 37,188 per mille kg. » e le parole: « Oli lubrificanti euro 750,00 per mille kg. » sono sostituite dalle seguenti: « Oli lubrificanti euro 900,00 per mille kg. ».

33-octies. 011. Anna Teresa Formisano, Mereu, Ruggeri, Compagnon, Pezzotta.

Dopo l'articolo 33-octies aggiungere il seguente:

ART. 33-novies.

(Qualificazione e direzione tecnica per i lavori riguardanti i beni del patrimonio culturale).

1. All'articolo 357 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, al comma 23, le parole « i soggetti che alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34 » sono sostituite dalle seguenti: « e all'articolo 248, in deroga a quanto previsto al comma 5, i soggetti che alla data di entrata in vigore del presente regolamento,... ».

2. All'articolo 357 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, dopo il comma 23 è aggiunto il seguente: 23-bis. Nel caso di interventi su beni culturali di cui all'articolo 198 del codice e titolo XI del presente regolamento, l'impresa qualificata in ragione della deroga di cui al comma 23 deve affiancare, per tutto la durata del contratto di appalto, al proprio direttore tec-

nico almeno un altro direttore tecnico, in possesso dei requisiti previsti ai sensi dell'articolo 148, comma 5. In tal caso, sono allegata all'offerta o, dove prevista, alla domanda di partecipazione e richiesta di invito alla gara d'appalto, la lettera di incarico e la documentazione idonea alla dimostrazione dei suddetti requisiti e di quanto previsto all'articolo 87, comma 3, secondo periodo.

3. All'articolo 248 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, al comma 5 le parole: « da 3 a 7 », sono sostituite con le parole: « da 3 a 6 ».

Conseguentemente, all'articolo 38 dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

4-bis. All'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, le parole: « Bitumi di petrolio lire 60.000 per mille kg. » sono sostituite dalle seguenti: « Bitumi di petrolio euro 37,188 per mille kg. » e le parole: « Oli lubrificanti euro 750,00 per mille kg. » sono sostituite dalle seguenti: « Oli lubrificanti euro 900,00 per mille kg. ».

33-octies. 012. Anna Teresa Formisano, Mereu, Ruggeri, Compagnon, Pezzotta.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 33-octies, aggiungere il seguente:

ART. 33-novies.

(Esenzione IMU invenduto per tre anni).

1. All'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, il comma 9-bis è sostituito dal seguente:

9-bis. Sono esclusi dall'imposta i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione, e comunque per

un periodo non superiore a tre anni dall'ultimazione dei lavori e le aree edificabili in corso di edificazione, nonché quelle per le quali è stata sottoscritta la convenzione urbanistica o richiesto il permesso di costruire, ovvero altro titolo abilitativo edilizio.

Conseguentemente, all'articolo 38 dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:

4-bis. All'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, le parole: « Bitumi di petrolio lire 60.000 per mille kg. » sono sostituite dalle seguenti: « Bitumi di petrolio euro 37,188 per mille kg. » e le parole: « Oli lubrificanti euro 750,00 per mille kg. » sono sostituite dalle seguenti: « Oli lubrificanti euro 900,00 per mille kg. ».

4-ter. All'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono apportate le seguenti modificazioni: le parole: « Alcole etilico: euro 800,01 per ettolitro anidro » sono sostituite dalle seguenti: « Alcole etilico: euro 880,01 per ettolitro anidro ».

33-octies. 020. Anna Teresa Formisano, Mereu, Ruggeri, Compagnon, Pezzotta.

Dopo l'articolo 33-octies aggiungere il seguente:

ART. 33-novies.

(Interpretazione autentica dell'articolo 33, comma 3, legge n. 388 del 2000 e successive modifiche).

1. Per i trasferimenti di beni immobili per i quali hanno trovato applicazione le disposizioni di cui all'articolo 33, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni, la condizione di utilizzazione edificatoria s'intende realiz-

zata anche con l'ultimazione delle opere di urbanizzazione. La medesima condizione s'intende realizzata anche nel caso in cui i beni siano oggetto di successiva cessione e all'utilizzazione edificatoria provveda l'acquirente entro e non oltre otto anni dal primo trasferimento.

Conseguentemente, all'articolo 38, dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

4-bis. All'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, le parole: « Bitumi di petrolio lire 60.000 per mille kg. » sono sostituite dalle seguenti: « Bitumi di petrolio euro 37,188 per mille kg. » e le parole: « Oli lubrificanti euro 750,00 per mille kg. » sono sostituite dalle seguenti: « Oli lubrificanti euro 900,00 per mille kg. ».

33-octies. 021. Anna Teresa Formisano, Mereu, Ruggeri, Compagnon, Pezzotta.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 33-octies, aggiungere il seguente:

ART. 33-novies.

(Modifica delle quote di partecipazione delle ATI in corso di esecuzione - modifiche all'articolo 92 del decreto del Presidente della Repubblica n. 207 del 2010).

1. All'articolo 92 del decreto del Presidente della Repubblica 207/2010 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 2 l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: « In fase realizzativa, ove sussista la decisione di mandataria e mandanti oppure in caso di sopravvenuta impossibilità della mandataria o delle mandanti ad eseguire le prestazioni, valutata dal Responsabile del Procedimento della Stazione Appaltante, i lavori potranno essere eseguiti dai concorrenti riuniti in raggruppamento tempora-

neo anche in percentuali diverse da quelle indicate dalle imprese in fase di gara, fermo restando che ciascuna impresa esegua almeno il 5 per cento dell'importo dei lavori affidati al raggruppamento e purché i requisiti di qualificazione posseduti dalle imprese medesime all'atto dell'esecuzione e previo loro accertamento da parte della stazione appaltante, siano tali da consentire la realizzazione di tali nuove quote »;

b) dopo l'ultimo periodo del comma 3 è aggiunto il seguente: « In fase realizzativa, ove sussista la decisione di mandataria e mandanti oppure in caso di sopravvenuta impossibilità della mandante ad eseguire le prestazioni, valutata dal Responsabile del Procedimento della Stazione Appaltante, i lavori potranno essere eseguiti dalla mandataria anche in categorie diverse da quelle indicate in fase di gara, fermo restando che in tale categoria ciascuna impresa mandante esegua almeno il 5 per cento dell'importo della categoria e purché i requisiti di qualificazione posseduti dall'impresa mandataria all'atto dell'esecuzione e previo loro accertamento da parte della stazione appaltante siano tali da consentire la realizzazione di tali lavori ».

33-octies. 022. Anna Teresa Formisano, Mereu, Ruggeri, Compagnon, Pezzotta.

(Inammissibile)

ART. 34.

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

1-bis. All'articolo 38, comma 3 del decreto legislativo 10 giugno 2011, n. 93, al secondo periodo sostituire la parola 2008 » con la parola: « 2004 ».

34. 1. Fugatti, Fava, Torazzi, Reguzzoni, Crosio, Desiderati, Buonanno, Di Vizia.

(Inammissibile)

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

1-bis. All'articolo 1, comma 4, lettera c) del decreto ministeriale 5 luglio 2012, recante: « Incentivazione della produzione di energia elettrica da impianti solari fotovoltaici », sostituire le parole « entro il 31 dicembre 2012 » con le seguenti: « 31 dicembre 2013 ».

34. 2. Montagnoli.

(Inammissibile)

Al comma 3, sostituire la lettera b), con la seguente:

b) il comma 19-bis è sostituito dal seguente:

19-bis. Il compendio costituente l'Arsenale di Venezia, con esclusione delle porzioni utilizzate dal Ministero della difesa per i suoi specifici compiti istituzionali, in ragione delle caratteristiche storiche e ambientali, è trasferito a titolo gratuito in proprietà, nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, al Comune di Venezia, che ne assicura l'inalienabilità, la valorizzazione, il recupero e la riqualificazione. A tal fine il Comune garantisce: a) al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti l'uso delle porzioni dell'Arsenale utilizzate per la realizzazione del Centro Operativo e servizi accessori del Sistema MOSE, al fine di completare gli interventi previsti dal Piano Attuativo per l'insediamento delle attività di realizzazione, gestione e manutenzione del Sistema MOSE sull'area Nord dell'Arsenale di Venezia ed assicurare la gestione e manutenzione dell'opera, una volta entrata in esercizio e per tutto il periodo di vita utile del Sistema MOSE. I relativi canoni di concessione già previsti o che dovranno essere richiesti a operatori economici o istituzionali verranno versati direttamente al Comune di Venezia. Resta salva la possibilità per l'Ente municipale, compatibilmente con le esigenze di gestione e manutenzione del Sistema MOSE e d'intesa con il Ministero delle infrastrutture e trasporti - Magistrato delle Acque di Venezia, di destinare, a titolo oneroso, ad attività non esclusivamente finalizzate alla

gestione e manutenzione del Sistema MOSE, fabbricati o parti di essi insistenti sulle predette porzioni. Le somme ricavate per effetto dell'utilizzo del compendio, anche a titolo di canoni di concessione richiesti a operatori economici o istituzionali, versati direttamente al Comune di Venezia, sono esclusivamente impiegate per il recupero, la salvaguardia, la gestione e la valorizzazione dell'Arsenale; *b)* l'uso gratuito, per gli utilizzi posti in essere dalla Fondazione «La Biennale di Venezia», in virtù della natura e delle funzioni assolute dall'Ente, dal CNR e comunque da tutti i soggetti pubblici ivi attualmente allocati che espletano funzioni istituzionali. L'Arsenale è sottoposto agli strumenti urbanistici previsti per la città di Venezia e alle disposizioni di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. L'Agenzia del demanio, d'intesa con il Ministero della difesa, con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Magistrato delle Acque di Venezia e con il Comune di Venezia procede, entro il termine di trenta giorni dalla data di entrata in vigore delle presenti disposizioni, alla perimetrazione e delimitazione del compendio alla consegna di quanto trasferito al Comune. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, è definita a decorrere dalla data del trasferimento, la riduzione delle risorse a qualsiasi titolo spettanti al comune di Venezia, in misura pari al 70 per cento della riduzione delle entrate erariali conseguenti al trasferimento, essendo il restante 30 per cento vincolato alla destinazione per le opere di valorizzazione da parte del comune di Venezia. ».

34. 3. Martella, Baretta, Lulli.

Dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:

3-bis. Per la piena attuazione del Trattato di Parigi del 10 febbraio 1947, allegato VIII, reso esecutivo con decreto legislativo del CPS n. 1430 del 28 novembre 1947, e successive modificazioni e integrazioni e al fine di promuovere una politica europea dei trasporti non sono applicabili nel porto franco di Trieste misure ammini-

strative regolatorie comunque denominate né imposte sui redditi nel porto franco per la infrastrutturazione del porto e delle sue vie di accesso o in operazioni poste in essere nei confronti dell'estero. L'Autorità portuale di Trieste adotta i provvedimenti regolatori per assicurare il buon funzionamento e la realizzazione degli obiettivi del porto franco sentite le amministrazioni competenti.

34. 4. Saglia.

(Inammissibile)

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

6-bis. All'articolo 16 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successivamente modificato dal decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 27, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27 i commi da 2 a 10 sono soppressi.

34. 5. Desiderati, Crosio, Buonanno, Di Vizia, Fava, Torazzi, Reguzzoni.

(Inammissibile)

Dopo il comma 7, inserire il seguente:

7-bis. Al fine di migliorare l'operatività della Struttura di Vigilanza sulle Concessionarie Autostradali, attraverso l'impiego di personale di alta specializzazione e professionalità, per le funzioni e competenze di cui all'articolo 36 del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e di cui all'articolo 11, comma 5, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, il comma 5 del citato articolo 36 del decreto legge 98/2011 è modificato come segue: le parole « con rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato » sono soppresse.

Agli oneri relativi al funzionamento della Struttura si provvede ai sensi dell'articolo 36, comma 5, del decreto legge 98/2011.

34. 6. Di Biagio.

(Inammissibile)

Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

12-bis. Per gli impianti sottoposti alla direttiva 2003/87/CE, che nel periodo 2008-2012 non hanno ricevuto quote di emissione di anidride carbonica a titolo gratuito a causa dell'esaurimento della riserva per i nuovi entranti prevista dalla decisione di assegnazione delle quote di CO₂ per il periodo 2008-2012, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 291 del 13 dicembre 2008, ai fini della restituzione delle quote CO₂ per il periodo 2013-2020, la percentuale di cui all'articolo 11-bis paragrafo 8 terzo comma della direttiva 2003/87/CE, con deliberazione del Comitato di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 216 e successive modificazioni, è elevata fino a concorrenza del limite di utilizzo dei crediti, anche in un'unica soluzione, che, i suddetti impianti, avrebbero maturato ai sensi dell'articolo 7.1 della Decisione di assegnazione 2008-2012.

34. 7. Saglia.

(Inammissibile)

Dopo il comma 13, inserire il seguente:

13-bis. Al comma 1, lettera b), dell'articolo 182-bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come introdotto dall'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «in ogni caso, dal 1° gennaio 2013, una quantità pari ad almeno il 30 per cento dei rifiuti urbani indifferenziati, ovvero di quelli residuati a seguito alla raccolta differenziata, è desti-

nata ad impianti di termovalorizzazione per la produzione di energia elettrica o termica »;

34. 8. Fava, Torazzi, Reguzzoni, Crosio, Desiderati, Buonanno, Di Vizia.

(Inammissibile)

Dopo il comma 18, inserire il seguente:

18-bis. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da emanare ai sensi dell'articolo 8, comma 4, del decreto legislativo n. 334 del 1999, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definiti i criteri, i dati e le informazioni per la redazione del rapporto di sicurezza per gli stabilimenti del settore galvanotecnico e sono stabiliti i contenuti semplificati del rapporto di sicurezza medesimo.

34. 9. Lanzarin, Dussin, Togni, Fava, Torazzi, Reguzzoni, Crosio, Desiderati, Buonanno, Di Vizia.

(Inammissibile)

Dopo il comma 19, aggiungere il seguente:

19-bis:

a) alla tariffa del servizio idrico integrato le Regioni possono applicare una maggiorazione non eccedente l'1 per cento della tariffa idrica media, da impiegarsi esclusivamente per operazioni di carattere internazionale allo scopo di consentire la realizzazione di interventi riguardanti il servizio idrico, compresi i servizi di fognatura e depurazione.

b) le risorse derivanti dalla lettera a) del presente comma costituiscono un Fondo disciplinato dalle Regioni stesse al fine di sostenere progetti di cooperazione allo sviluppo in campo idrico, selezionati dalle medesime Regioni di concerto con il Ministro competente.

34. 10. Quartiani.

Dopo il comma 19, aggiungere il seguente:

19-bis. Al fine del raggiungimento degli obiettivi del « Millennium goal » nel settore idrico e dell'acqua potabile, con deliberazione di ciascuna Regione, sentita l'Autorità per l'energia elettrica e il gas, la tariffa idrica applicata agli utenti è maggiorata dello 0,5 per cento ed i proventi da essa derivanti sono impiegati in via esclusiva per interventi di cooperazione internazionale nel settore idrico confluendo in un apposito Fondo costituito da ogni Regione.

Le Regioni, d'intesa con il Ministro per la cooperazione internazionale e l'integrazione ed il Ministro dello Sviluppo Economico, assegnano le disponibilità del Fondo per progetti di cooperazione allo sviluppo nel settore idrico selezionandoli secondo criteri di priorità.

I costi per il funzionamento del Fondo e per l'espletamento delle procedure previste dal secondo periodo, nonché quelli collegati ai costi connessi alla riscossione della maggiorazione tariffaria, sono dedotti dal complessivo ammontare spettante al Fondo appositamente costituito.

34. 11. Quartiani.

Al comma 20, sopprimere il secondo e terzo periodo.

34. 12. Desiderati, Crosio, Buonanno, Di Vizia, Fava, Torazzi, Reguzzoni.

Dopo il comma 22, aggiungere il seguente:

22-bis. All'articolo 1, comma 4, lettera c) del Decreto Ministeriale 5 luglio 2012, le parole « entro il 31 dicembre 2012 » sono sostituite dalle seguenti « entro il 31 marzo 2013 ».

34. 13. Saglia.

(Inammissibile)

Dopo il comma 22, aggiungere il seguente:

22-bis. Per il supporto all'attività dell'Agenzia per l'Italia digitale, all'articolo 22 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83 sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo il comma 4 è aggiunto il seguente comma:

4-bis. Tutto il personale a tempo indeterminato appartenente alla società Retitalia Internazionale S.p.a., è trasferito nei ruoli dell'Agenzia per l'Italia digitale previa procedura selettiva, finalizzata al collocamento del personale all'interno dell'Agenzia, da effettuarsi all'esito del perfezionamento dei trasferimenti di cui ai commi 3 e 4, sulla base della qualificazione professionale posseduta e dell'esperienza maturata nel settore informatico, dell'anzianità di servizio nella struttura di provenienza di cui all'articolo 20, comma 2, e dei titoli di studio.

b) al comma 5, dopo le parole: « dell'Agenzia », sono aggiunte le seguenti parole: « , ivi compreso il personale proveniente dalla società Retitalia Internazionale S.p.a. »;

c) al comma 6 dopo le parole « fissata entro il limite massimo di 150 unità, » inserire « nonché le unità previste dal trasferimento di cui al comma 4-bis, ».

***34. 16. Di Biagio.**

Dopo il comma 22, aggiungere il seguente:

22-bis. Per il supporto all'attività dell'Agenzia per l'Italia digitale, all'articolo 22 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83 sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo il comma 4 è aggiunto il seguente comma:

4-bis. Tutto il personale a tempo indeterminato appartenente alla società Retitalia Internazionale S.p.a., è trasferito nei ruoli dell'Agenzia per l'Italia digitale previa procedura selettiva, finalizzata al col-

locamento del personale all'interno dell'Agenzia, da effettuarsi all'esito del perfezionamento dei trasferimenti di cui ai commi 3 e 4, sulla base della qualificazione professionale posseduta e dell'esperienza maturata nel settore informatico, dell'anzianità di servizio nella struttura di provenienza di cui all'articolo 20, comma 2, e dei titoli di studio.

b) al comma 5, dopo le parole: « dell'Agenzia », sono aggiunte le seguenti parole: « , ivi compreso il personale proveniente dalla società Retitalia Internazionale S.p.a. »;

c) al comma 6 dopo le parole « fissata entro il limite massimo di 150 unità, » inserire « nonché le unità previste dal trasferimento di cui al comma 4-bis, ».

Conseguentemente all'articolo 38 al comma 3 dopo le parole comma 20 aggiungere le seguenti: « e 22-bis » e alla lettera d) sostituire le parole: « d) quanto a 145,02 milioni di euro per l'anno 2013, 145,92 milioni di euro per l'anno 2014, 137,02 milioni di euro per l'anno 2015, 76,87 milioni di euro per l'anno 2016, 970.000 euro per l'anno 2017 e 29,37 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018 » con le seguenti: « d) quanto a 149,02 milioni di euro per l'anno 2013, 149,92 milioni di euro per l'anno 2014, 141,02 milioni di euro per l'anno 2015, 81,87 milioni di euro per l'anno 2016, 6 milioni di euro per l'anno 2017 e 35,37 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018 ».

***34. 18.** Froner.

Dopo il comma 22, aggiungere il seguente:

22-bis. Per il supporto all'attività dell'Agenzia per l'Italia digitale, all'articolo 22 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83 sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo il comma 4 è aggiunto il seguente comma:

4-bis. Tutto il personale a tempo indeterminato appartenente alla società Reti-

talia Internazionale S.p.a., è trasferito nei ruoli dell'Agenzia per l'Italia digitale previa procedura selettiva, finalizzata al collocamento del personale all'interno dell'Agenzia, da effettuarsi all'esito del perfezionamento dei trasferimenti di cui ai commi 3 e 4, sulla base della qualificazione professionale posseduta e dell'esperienza maturata nel settore informatico, dell'anzianità di servizio nella struttura di provenienza di cui all'articolo 20, comma 2, e dei titoli di studio.

b) al comma 5, dopo le parole: « dell'Agenzia », sono aggiunte le seguenti parole: « , ivi compreso il personale proveniente dalla società Retitalia Internazionale S.p.a. »;

c) al comma 6 dopo le parole « fissata entro il limite massimo di 150 unità, » inserire « nonché le unità previste dal trasferimento di cui al comma 4-bis, ».

***34. 15.** Vignali.

Dopo il comma 22 aggiungere il seguente:

22-bis. All'articolo 20, comma 2, del decreto legge del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83 convertito in legge 7 agosto 2012 , n. 134, dopo le parole: « e le funzioni svolte dal Dipartimento per la digitalizzazione della pubblica amministrazione e l'innovazione tecnologica della Presidenza del Consiglio dei Ministri » sono inserite le seguenti: « , nonché da Retitalia Internazionale S.p.A. per il supporto all'informatizzazione della Pubblica Amministrazione, con particolare attenzione alle attività di internazionalizzazione, e-commerce e il supporto informatico all'Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane.

Conseguentemente all'articolo 38 al comma 3 dopo le parole comma 20 aggiungere le seguenti: e 22-bis e alla lettera d) sostituire le parole: d) quanto a 145,02 milioni di euro per l'anno 2013, 145,92 milioni di euro per l'anno 2014, 137,02

milioni di euro per l'anno 2015, 76,87 milioni di euro per l'anno 2016, 970.000 euro per l'anno 2017 e 29,37 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018 *con le seguenti*: d) quanto a 149,02 milioni di euro per l'anno 2013, 149,92 milioni di euro per l'anno 2014, 141,02 milioni di euro per l'anno 2015, 81,87 milioni di euro per l'anno 2016, 6 milioni di euro per l'anno 2017 e 35,37 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018.

**** 34. 19.** Froner.

All'articolo 34 dopo il comma 22 aggiungere il seguente:

All'articolo 20 del decreto legge del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83 convertito in legge 7 agosto 2012, n. 134 apportare le seguenti modificazioni:

al comma 2, dopo le parole: « e le funzioni svolte dal Dipartimento per la digitalizzazione della pubblica amministrazione e l'innovazione tecnologica della Presidenza del Consiglio dei Ministri » inserire le seguenti: « , nonché da Retitalia Internazionale S.p.A. per il supporto all'informatizzazione della Pubblica Amministrazione, con particolare attenzione alle attività di internazionalizzazione, e-commerce e il supporto informatico all'Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane ».

**** 34. 14.** Vignali.

All'articolo 34 dopo il comma 22 aggiungere il seguente:

All'articolo 20 del decreto legge del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83 convertito in legge 7 agosto 2012, n. 134 apportare le seguenti modificazioni:

al comma 2, dopo le parole: « e le funzioni svolte dal Dipartimento per la digitalizzazione della pubblica amministrazione e l'innovazione tecnologica della Presidenza del Consiglio dei Ministri » inserire le seguenti: « , nonché da Retitalia Internazionale S.p.A. per il supporto al-

l'informatizzazione della Pubblica Amministrazione, con particolare attenzione alle attività di internazionalizzazione, e-commerce e il supporto informatico all'Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane ».

**** 34. 17.** Di Biagio.

All'articolo 34, dopo il comma 23 inserire il seguente:

23-bis. Il termine di cui all'articolo 2, comma 186-bis, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, e successive modificazioni, come prorogato dall'articolo 13, comma 2 del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, è ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2013.

34. 20. Lanzarin, Dussin, Togni, Fava, Torazzi, Reguzzoni, Crosio, Desiderati, Buonanno, Di Vizia.

Dopo il comma 23 è inserito il seguente:

23-bis. Le disposizioni relative ai crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, di cui all'articolo 13 della legge 12 novembre 2011, n. 183, e all'articolo 31 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, maturati per somministrazione, forniture e appalti, sono interpretate nel senso di includere anche le somme spettanti quale corrispettivo per prestazioni professionali eseguite da un professionista iscritto ad albo o collegio.

34. 24. Abrignani.

(Inammissibile)

Dopo il comma 23 inserire il seguente:

comma 23-bis: « I crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, di cui all'articolo 13 della legge n. 183 del 2011 e all'articolo 31 del decreto-legge n. 78 del 2010, maturati per somministrazione, forniture e appalti sono interpretati nel senso di includere anche le somme spettanti quale

corrispettivo per prestazioni professionali eseguite da un professionista iscritto ad albo o collegio ».

* **34. 21.** Strizzolo.

(Inammissibile)

Dopo il comma 23 inserire il seguente:

comma 23-bis: « I crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, di cui all'articolo 13 della legge n. 183 del 2011 e all'articolo 31 del decreto-legge n. 78 del 2010, maturati per somministrazione, forniture e appalti sono interpretati nel senso di includere anche le somme spettanti quale corrispettivo per prestazioni professionali eseguite da un professionista iscritto ad albo o collegio ».

* **34. 22.** Montagnoli.

(Inammissibile)

Dopo il comma inserire il seguente:

comma 23-bis: « I crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, di cui all'articolo 13 della legge n. 183 del 2011 e all'articolo 31 del decreto-legge n. 78 del 2010, maturati per somministrazione, forniture e appalti sono interpretati nel senso di includere anche le somme spettanti quale corrispettivo per prestazioni professionali eseguite da un professionista iscritto ad albo o collegio ».

* **34. 23.** Cesario.

(Inammissibile)

Dopo il comma 26, inserire i seguenti:

26-bis. Il patto di stabilità si considera rispettato quando i consumi energetici dell'ente locale risultano ridotti di almeno il 20 per cento rispetto all'esercizio precedente, per effetto di interventi tesi a garantire efficienza e risparmio energetico

anche per la pubblica illuminazione il cui investimento viene escluso dal computo del patto stesso.

26-ter. A decorrere dal 1° gennaio 2013, e per gli anni del triennio 2013-2015, le pensioni erogate da gestioni previdenziale pubbliche, ovvero i vitalizi, in base al sistema retributivo, non possono superare i 5.000 euro netti mensili. Sono fatti salvi le pensioni ed i vitalizi corrisposti esclusivamente in base al sistema contributivo. Qualora il predetto trattamento sia cumulado con altri trattamenti pensionistici erogati da gestioni previdenziali pubbliche in base al sistema retributivo, l'ammontare onnicomprensivo non può superare i 10.000 euro netti mensili.

34. 25. Fava, Torazzi, Reguzzoni, Crosio, Desiderati, Buonanno, Di Vizia.

(Inammissibile)

All'articolo 34, dopo il comma 26 inserire il seguente:

26-bis. I gestori della rete elettrica mettono a disposizione dei comuni gratuitamente le proprie infrastrutture necessarie alla separazione della rete di illuminazione pubblica comunale, ai fini dell'affidamento della gestione del relativo servizio pubblico locale.

34. 34. Lanzarin, Dussin, Togni, Fava, Torazzi, Reguzzoni, Crosio, Desiderati, Buonanno, Di Vizia.

(Inammissibile)

Dopo il comma 28 aggiungere il seguente:

28-bis. Al decreto legislativo 11 febbraio 2010, n. 22, dopo l'articolo 16 è aggiunto il seguente:

« ART. 16-bis.

La potenza di 5 MW, di cui all'articolo 1, comma 3-bis, all'articolo 3, comma 7, e all'articolo 16, comma 5-bis, è da consi-

derarsi al netto della potenza del dispositivo di liquefazione ».

34. 26. Ciccanti, Anna Teresa Formisano, Mereu, Ruggeri, Compagnon, Pezzotta.

Dopo il comma 29 inserire i seguenti:

29-bis. All'articolo 12 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, come modificato dall'articolo 37, comma 4, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente: « 1. Le Regioni e le Province Autonome, cinque anni prima dello scadere di una concessione di grande derivazione d'acqua per uso idroelettrico e nei casi di decadenza, rinuncia e revoca, fermo restando quanto previsto dal comma 4, ove non ritengano sussistere un prevalente interesse pubblico ad un diverso uso delle acque, incompatibile con il mantenimento dell'uso a fine idroelettrico, indicano una gara ad evidenza pubblica, nel rispetto della normativa vigente e dei principi fondamentali di tutela della concorrenza, libertà di stabilimento, trasparenza e non discriminazione, per l'attribuzione a titolo oneroso della concessione per un periodo di durata da venti anni fino ad un massimo di trenta anni, rapportato all'entità degli investimenti ritenuti necessari, avendo riguardo all'offerta di miglioramento e risanamento ambientale del bacino idrografico di pertinenza, alle misure di compensazione territoriale, alla consistenza e qualità del piano di interventi programmati per assicurare la conservazione della capacità utile di invaso e all'offerta economica per l'acquisizione dell'uso della risorsa idrica e degli altri beni oggetto di concessione da riconoscere alle regioni e alle province autonome, all'aumento dell'energia prodotta o della potenza installata e prioritariamente alle misure di compensazione economica, energetica ed ambientale dei territori interessati dalle infrastrutture. Per le con-

cessioni già scadute alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e per quelle in scadenza successivamente a tale data ed entro il 31 dicembre 2017, per le quali non è tecnicamente applicabile il periodo di cinque anni di cui al primo periodo del presente comma, le Regioni e le Province Autonome indicano la gara entro due anni dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 2 e la nuova concessione decorre dal termine del quinto anno successivo alla scadenza originaria e comunque non oltre il 31 dicembre 2017. Nel bando di gara sono specificate altresì le eventuali condizioni di esercizio della derivazione al fine di assicurare il necessario coordinamento con gli usi primari riconosciuti dalla legge, in coerenza con quanto previsto dalla pianificazione idrica;

b) il secondo periodo del comma 2, è sostituito dal seguente: « Con lo stesso decreto sono stabiliti i criteri ed i parametri per definire la durata della concessione in rapporto all'entità degli investimenti, nonché, con parere dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, i parametri tecnico-economici per la determinazione del corrispettivo e dell'importo spettanti al concessionario uscente ».

29-ter. I commi 5, 6 e 7 dell'articolo 37 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, sono sostituiti dai seguenti:

« 5. Fermo restando quanto previsto per i casi di decadenza, rinuncia o termine dell'utenza idroelettrica, dall'articolo 25, comma 1, del Testo Unico di cui al regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, il bando di gara per l'attribuzione di una concessione di grande derivazione ad uso idroelettrico prevede, per garantire la continuità gestionale, il trasferimento dal concessionario uscente al nuovo concessionario della titolarità del ramo d'azienda relativo all'esercizio della concessione, comprensivo di tutti i rapporti giuridici afferenti alla concessione. Sono esclusi da tale trasferimento i beni di cui all'articolo

25, comma 1 del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 (Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici), nonché i beni di cui al comma 2 del citato regio decreto nel caso in cui l'amministrazione competente eserciti la facoltà di entrarne in possesso. Le facoltà e i diritti dello Stato di cui all'articolo 25 commi 1 e 2 del regio decreto 1775 del 1933, dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, si intendono riferiti alle regioni e alle province autonome.

6. Al concessionario uscente spetta un corrispettivo predeterminato e concordato tra questi e l'amministrazione concedente prima della fase di offerta e reso noto nel bando di gara. Con riferimento ai beni materiali compresi nel ramo d'azienda relativo all'esercizio della concessione diversi da quelli di cui all'articolo 25 comma 1, del Testo Unico di cui al regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, il corrispettivo è determinato sulla base del valore di mercato, inteso come valore di ricostruzione a nuovo diminuito nella misura dell'ordinario degrado, astraendo qualsiasi valutazione del reddito da essi ricavabile ».

34. 27. Crosio, Fava, Torazzi, Reguzzoni, Desiderati, Buonanno, Di Vizia.

(Inammissibile)

Dopo il comma 29 inserire il seguente:

29-bis. All'articolo 35 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, come modificato dall'articolo 13-bis del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 28 è sostituito con il seguente:

28. In caso di appalto di opere o di servizi, l'appaltatore risponde in solido con il subappaltatore, nei limiti dell'ammontare del corrispettivo dovuto, del versamento all'erario delle ritenute fiscali sui

redditi di lavoro dipendente e del versamento dell'imposta sul valore aggiunto dovuta dal subappaltatore all'erario in relazione alle prestazioni effettuate nell'ambito del rapporto di subappalto. La responsabilità solidale viene meno se l'appaltatore ottempera al pagamento del corrispettivo nei termini di cui all'articolo 4, comma 2 lettere a), b), e) e d) del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, come sostituito dal decreto legislativo 9 novembre 2012, n. 192, oppure verifica, acquisendo la documentazione prima del versamento del corrispettivo, che gli adempimenti di cui al periodo precedente, scaduti alla data del versamento, sono stati correttamente eseguiti dal subappaltatore. L'attestazione dell'avvenuto adempimento degli obblighi di cui al primo periodo può essere rilasciata anche attraverso un'asserazione dei soggetti di cui all'articolo 35, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e all'articolo 3, comma 3, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322. L'appaltatore può sospendere il pagamento del corrispettivo fino all'esibizione della predetta documentazione da parte del subappaltatore. Gli atti che devono essere notificati entro un termine di decadenza al subappaltatore sono notificati entro lo stesso termine anche al responsabile in solido.

b) il comma 28-bis è sostituito con il seguente:

28-bis. Se il committente non ottempera al pagamento del corrispettivo nei termini di cui all'articolo 4, comma 2 lettere a), b), c) e d) del decreto legislativo 9 novembre 2012 n. 192, il medesimo committente è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 200.000 se gli adempimenti fiscali di cui al comma 28 non sono stati correttamente eseguiti dall'appaltatore e dal subappaltatore. Ai fini della predetta sanzione si applicano le disposizioni previste per la violazione commessa dall'appaltatore.

c) al comma 28-ter sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al primo periodo è soppressa la parola: « , forniture »;

2) il secondo periodo è sostituito con il seguente: « Sono esclusi dall'applicazione delle predette disposizioni i contratti di appalto di importo non superiore a duecentomila euro e di subappalto di importo non superiore a centomila euro nonché i contratti stipulati ai sensi del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163 ».

34. 32. Lanzarin, Dussin, Togni, Fava, Torazzi, Reguzzoni, Crosio, Desiderati, Buonanno, Di Vizia.

(Inammissibile)

Dopo il comma 29, inserire il seguente:

29-bis. All'articolo 12, comma 1, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, come modificato dall'articolo 37, comma 4, lettera a), del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, sono aggiunte in fine le seguenti parole:

L'attribuzione della concessione può avvenire anche a società a partecipazione mista pubblica e privata, ai sensi dell'articolo 3, comma 15-ter del decreto legislativo n. 163 del 2006, a condizione che la selezione del socio avvenga mediante procedure competitive ad evidenza pubblica, nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, trasparenza, adeguata pubblicità, non discriminazione, parità di trattamento, mutuo riconoscimento e proporzionalità, le quali procedure abbiano ad oggetto, al tempo stesso, la qualità di socio e l'attribuzione di specifici compiti operativi connessi alla gestione della grande derivazione e che al socio sia attribuita una partecipazione non inferiore al 40 per cento.

34. 29. Crosio, Fava, Torazzi, Reguzzoni, Desiderati, Buonanno, Di Vizia.

(Inammissibile)

Dopo il comma 29 inserire il seguente:

29-bis. All'articolo 12, comma 2, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, come modificato dall'articolo 37, comma 4, lettera b), del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, il secondo periodo è sostituito dal seguente: « Con lo stesso decreto sono stabiliti i criteri ed i parametri per definire la durata della concessione in rapporto all'entità degli investimenti, nonché, con parere dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, i parametri tecnico-economici per la determinazione del corrispettivo e dell'importo spettanti al concessionario uscente ».

34. 30. Crosio, Fava, Torazzi, Reguzzoni, Desiderati, Buonanno, Di Vizia.

(Inammissibile)

Dopo il comma 29 inserire il seguente:

29-bis. Al comma 5 dell'articolo 37, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « Sono esclusi da tale trasferimento i beni di cui all'articolo 25, comma 1 del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 (Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici), nonché i beni di cui al comma 2 del citato regio decreto nel caso in cui l'amministrazione competente eserciti la facoltà di entrarne in possesso. Le facoltà e i diritti dello Stato di cui all'articolo 25 commi 1 e 2 del regio decreto 1775/1933, dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, si intendono riferiti alle regioni e alle province autonome.

34. 31. Crosio, Fava, Torazzi, Reguzzoni, Desiderati, Buonanno, Di Vizia.

(Inammissibile)

Dopo il comma 29 inserire il seguente:

29-bis. All'articolo 12, comma 1, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, come modificato dall'articolo 37, comma 4, lettera a), del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, dopo le parole: « e, prevalentemente, all'offerta economica » sono inserite le seguenti: « in favore delle regioni e delle province autonome ».

34. 28. Crosio, Fava, Torazzi, Reguzzoni, Desiderati, Buonanno, Di Vizia.

Sopprimere il comma 30.

* **34. 36.** Lanzarin, Dussin, Togni, Fava, Torazzi, Reguzzoni, Crosio, Desiderati, Buonanno, Di Vizia.

Sopprimere il comma 30.

* **34. 35.** Bernini Bovicelli, Landolfi, Saggia.

Sostituire il comma 30, con i seguenti:

30. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sono stabilite misure volte a disincentivare la commercializzazione di sacchi per l'asporto delle merci non biodegradabili secondo i criteri fissati dalla normativa dell'Unione europea e dalle norme tecniche approvate a livello di Unione europea.

30-bis. L'articolo 1, comma 1130, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modificazioni, è soppresso.

30-ter. L'articolo 2 del decreto-legge 25 gennaio 2012, n. 2, convertito in legge dalla legge 24 marzo 2012, n. 28, è soppresso.

34. 37. Lanzarin, Dussin, Togni, Fava, Torazzi, Reguzzoni, Crosio, Desiderati, Buonanno, Di Vizia.

Dopo il comma 30 aggiungere il seguente:

30-bis. L'attività di somministrazione di alimenti e bevande costituisce sempre attività commerciale, sia ai fini delle imposte dirette che di quelle indirette.

34. 33. Anna Teresa Formisano, Mereu, Ruggeri, Compagnon, Pezzotta.

(Inammissibile)

All'articolo 34, dopo il comma 30 inserire il seguente:

30-bis. All'articolo 221, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dall'articolo 26 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, la parola: « propri » è soppressa.

34. 38. Lanzarin, Dussin, Togni, Fava, Torazzi, Reguzzoni, Crosio, Desiderati, Buonanno, Di Vizia.

(Inammissibile)

Sopprimere i commi 31, 32 e 33.

34. 39. Lanzarin, Dussin, Togni, Fava, Torazzi, Reguzzoni, Crosio, Desiderati, Buonanno, Di Vizia.

All'articolo 34, comma 34, dopo le parole: in Roma, inserire le seguenti: e quelli derivanti dalla vendita dei biglietti d'ingresso per la Fondazione opera campana dei caduti di Rovereto, per il Museo del Risorgimento in Milano, per il Museo della tortura e della pena di morte in San Gimignano, per il Museo nazionale dell'automobile in Torino, per il Museo Torino in Torino, per la Sala museale contrammiraglio Guglielmo Marconi in Ancona, per il Museo del Brigantaggio in Latina, per il Museo storico navale di Venezia, per il museo dello Scoglio di Quarto in Genova.

34. 48. Fava, Desiderati, Crosio, Buonanno, Di Vizia, Torazzi, Reguzzoni.

Al comma 34, dopo le parole: in Roma, *inserire le seguenti:* e quelli derivanti dalla vendita dei biglietti d'ingresso per il Museo storico navale di Venezia.

34. 40. Desiderati, Crosio, Buonanno, Di Vizia, Fava, Torazzi, Reguzzoni.

Al comma 34, dopo le parole: in Roma, *inserire le seguenti:* e quelli derivanti dalla vendita dei biglietti d'ingresso per il Museo del Brigantaggio in Latina.

34. 41. Desiderati, Crosio, Buonanno, Di Vizia, Fava, Torazzi, Reguzzoni.

Al comma 34, dopo le parole: in Roma, *inserire le seguenti:* e quelli derivanti dalla vendita dei biglietti d'ingresso per la Sala museale contrammiraglio Guglielmo Marconi in Ancona.

34. 42. Desiderati, Crosio, Buonanno, Di Vizia, Fava, Torazzi, Reguzzoni.

Al comma 34, dopo le parole: in Roma, *inserire le seguenti:* e quelli derivanti dalla vendita dei biglietti d'ingresso per la Fondazione opera campana dei caduti di Rovereto.

34. 43. Desiderati, Crosio, Buonanno, Di Vizia, Fava, Torazzi, Reguzzoni.

Al comma 34, dopo le parole: in Roma, *inserire le seguenti:* e quelli derivanti dalla vendita dei biglietti d'ingresso per il Museo Torino in Torino.

34. 44. Desiderati, Crosio, Buonanno, Di Vizia, Fava, Torazzi, Reguzzoni.

Al comma 34, dopo le parole: in Roma, *inserire le seguenti:* e quelli derivanti dalla

vendita dei biglietti d'ingresso per il Museo nazionale dell'automobile in Torino.

34. 45. Desiderati, Crosio, Buonanno, Di Vizia, Fava, Torazzi, Reguzzoni.

Al comma 34, dopo le parole: in Roma, *inserire le seguenti:* e quelli derivanti dalla vendita dei biglietti d'ingresso per il Museo della tortura e della pena di morte in San Gimignano.

34. 46. Desiderati, Crosio, Buonanno, Di Vizia, Fava, Torazzi, Reguzzoni.

Al comma 34, dopo le parole: in Roma, *inserire le seguenti:* e quelli derivanti dalla vendita dei biglietti d'ingresso per il Museo del Risorgimento in Milano.

34. 47. Desiderati, Crosio, Buonanno, Di Vizia, Fava, Torazzi, Reguzzoni.

Dopo il comma 34 aggiungere il seguente:

34-bis. Ai soggetti di cui all'articolo 73 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e ai titolari di reddito di impresa ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, non appartenenti al settore cinematografico ed audiovisivo, associati in partecipazione ai sensi dell'articolo 2549 del codice civile, è riconosciuto per gli anni 2013, 2014 e 2015 un credito d'imposta nella misura del 40 per cento, fino all'importo massimo di euro 1.000.000 per ciascun periodo d'imposta dell'apporto in denaro effettuato per la produzione di opere cinematografiche riconosciute di nazionalità italiana ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 28. Il beneficio si applica anche ai contratti di cui all'articolo 2554 del codice civile.

Conseguentemente, all'articolo 38 dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

4-bis. All'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le im-

poste sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995 n. 504 le parole: « Bitumi di petrolio lire 60.000 per mille kg. » sono sostituite dalle seguenti: « Bitumi di petrolio euro 37,188 per mille kg. » e le parole: « Oli lubrificanti euro 750,00 per mille kg. » sono sostituite dalle seguenti: « Oli lubrificanti euro 900,00 per mille kg. ».

34. 49. Carlucci, Carra, Anna Teresa Formisano, Mereu, Ruggeri, Compagnon, Pezzotta.

(Inammissibile)

Dopo il comma 34 aggiungere il seguente comma:

34-bis. I Comuni nel cui territorio insistono isole minori che sono interessate da fenomeni di vulcanismo attivo, certificati dal dipartimento nazionale di Protezione Civile, e da rilevanti flussi turistici, che richiedono costante stato di allerta, sono autorizzati ad istituire ticket d'ingresso e ticket di accesso alle sommità dei vulcani entro la misura massima unitaria di euro 5,00. Gli stessi Comuni sono altresì autorizzati a limitare lo sbarco nel proprio territorio di flussi turistici giornalieri di concerto con il dipartimento nazionale di protezione civile e con le autorità marittime locali.

34-ter. I ticket d'ingresso sono riscossi, unitamente al prezzo del biglietto, dalle compagnie di navigazione che forniscono servizi turistici giornalieri e/o da altri soggetti individuati dall'amministrazione.

34-quater. I ticket di accesso alle sommità dei Vulcani sono riscossi dalle guide vulcanologiche autorizzate e/o da altri soggetti individuati dall'amministrazione.

34-quinquies. Le compagnie e/o i soggetti individuati ai commi precedenti sono responsabili del pagamento dei ticket con diritto di rivalsa sui soggetti passivi, della presentazione di apposita dichiarazione mensile e degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal regolamento comunale che sarà all'uopo emanato.

34-sexies. Per l'omessa o infedele presentazione della dichiarazione da parte del responsabile della riscossione si applica la sanzione amministrativa dal 100 al 200 per cento dell'importo dovuto. Per l'omesso, ritardato o parziale versamento dei ticket si applica la sanzione amministrativa di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e successive modificazioni. Per tutto quanto non previsto dalle disposizioni del presente articolo si applica l'articolo 1, commi da 158 a 170, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

34-septies. I ticket non sono dovuti dai soggetti residenti nel Comune. I regolamenti comunali possono prevedere particolari tipologie di esenzione e/o riduzione.

34-octies. I proventi dei ticket devono essere destinati:

a) all'attività della squadra di protezione civile comunale e all'attività di squadre di volontari, da definire attraverso apposito progetto operativo elaborato di concerto con il Dipartimento Nazionale di Protezione Civile;

b) al potenziamento estivo del servizio di smaltimento dei rifiuti connesso al turismo mordi e fuggi;

c) alla realizzazione di ogni intervento necessario per il miglioramento della viabilità e per la sicurezza dei pedoni;

d) alla realizzazione di ogni intervento necessario per garantire la regolare mobilità dei cittadini e dei visitatori del comprensorio comunale;

e) alla realizzazione di ogni intervento necessario per garantire la sicurezza e la funzionalità delle aree portuali e marine in genere.

34-nonies. Per il raggiungimento delle finalità di cui al comma 20-octies, i Comuni interessati possono agire in deroga alle seguenti norme:

a) vincoli imposti dal Patto di Stabilità Interno;

b) vincoli sull'ammontare complessivo di spesa di personale previsti dall'articolo 1, comma 557, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modifiche e integrazioni;

c) vincoli sulle assunzioni di personale a tempo indeterminato imposti dall'articolo 14, comma 9 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modifiche e integrazioni;

d) vincoli sulle assunzioni di personale a tempo determinato, o con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, imposti dall'articolo 4, comma 102, della legge 12 novembre 2011, n. 183, e successive modifiche e integrazioni;

e) vincolo che impone un limite massimo individuale di 180 ore annue per lavoro straordinario previsto dall'articolo 14, comma 4 del C.C.N.L. di categoria 1998/1999 del 1° aprile 1999;

f) vincoli che impone la riduzione del fondo della contrattazione decentrata previsto dall'articolo 9, comma 2-bis del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

34-decies. Le deroghe di cui al comma 8, dalle quali possono scaturire solo spese che sono strettamente correlate agli introiti realizzati con i ticket, determinano saldo zero per le vigenti norme di finanza e/o spesa pubblica.

Conseguentemente, all'articolo 38 dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

4-bis. All'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995 n. 504 le parole: « Bitumi di petrolio lire 60.000 per mille kg. » sono sostituite dalle seguenti: « Bitumi di petrolio euro 37,188 per mille kg. » e le parole: « Oli lubrificanti

euro 750,00 per mille kg. » sono sostituite dalle seguenti: « Oli lubrificanti euro 900,00 per mille kg. ».

34. 50. Naro, Anna Teresa Formisano, Mereu, Ruggeri, Compagnon, Pezzotta.

(Inammissibile)

Sopprimere il comma 35.

* **34. 51.** Mastromauro.

Sopprimere il comma 35.

* **34. 52.** Stradella.

Sopprimere il comma 35.

* **34. 69.** Vignali, Saglia.

Sopprimere il comma 35.

* **34. 54.** Iannuzzi, Mariani, Margiotta.

Alla fine del comma 35, aggiungere il seguente periodo: Tali spese sono preventivamente indicate nel quadro economico del bando di gara e sono escluse dal ribasso offerto dai concorrenti.

34. 70. Vignali, Saglia.

Dopo il comma 39, inserire il seguente:

39-bis. All'articolo 30 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 6 luglio 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 10 luglio 2012, n. 159, S.O. dopo il comma 2 è inserito il seguente:

« **2-bis.** Il comma 1 si applica anche agli impianti autorizzati in data successiva all'entrata in vigore del presente decreto i cui lavori inizino entro il 31 dicembre 2012. Dall'attuazione del presente comma

non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato ».

- 34. 53.** Lanzarin, Dussin, Togni, Fava, Torazzi, Reguzzoni, Crosio, Desiderati, Buonanno, Di Vizia.

(Inammissibile)

Sopprimere il comma 40.

- * **34. 55.** Meta.

Sopprimere il comma 40.

- * **34. 56.** Lulli, Froner, Colaninno, Fadda, Marchioni, Martella, Mastromauro, Pelluffo, Portas, Quartiani, Sanga, Scarpetti, Federico Testa, Vico, Zunino.

Dopo il comma 41 aggiungere il seguente:

41-bis. Il comma 1 dell'articolo 39 del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, è soppresso.

- 34. 57.** Anna Teresa Formisano, Mereu, Ruggeri, Compagnon, Pezzotta.

Dopo il comma 41 aggiungere il seguente:

41-bis. All'articolo 42, comma 3, lettera b), del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «ferma restando la necessità di pubblicazione tramite mezzi di informazione su giornali quotidiani nazionali ».

- 34. 58.** Anna Teresa Formisano, Mereu, Ruggeri, Compagnon, Pezzotta.

(Inammissibile)

Dopo il comma 41 aggiungere il seguente:

41-bis. Il secondo periodo del comma 1 dell'articolo 4 del decreto legge 18 maggio

2012, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 luglio 2012, n. 103 è soppresso.

- 34. 59.** Anna Teresa Formisano, Mereu, Ruggeri, Compagnon, Pezzotta.

(Inammissibile)

Dopo il comma 41 aggiungere il seguente:

41-bis. Il secondo periodo del comma 1 dell'articolo 4 del decreto-legge 18 maggio 2012, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 luglio 2012, n. 103 è sostituito dal seguente: « Presso il Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri è costituita una Commissione, con la partecipazione dei rappresentanti delle associazioni degli editori, dei distributori e dei rivenditori, che formula gli indirizzi di sviluppo della rete telematica e monitora l'andamento del processo di modernizzazione del sistema di distribuzione e vendita della stampa quotidiana e periodica. Ai componenti della Commissione non spetta alcun compenso comunque denominato né rimborso spese ed alle spese di funzionamento si provvede con gli ordinari stanziamenti di bilancio, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato ».

- 34. 60.** Anna Teresa Formisano, Mereu, Ruggeri, Compagnon, Pezzotta.

(Inammissibile)

Dopo il comma 41, inserire il seguente:

41-bis. Il titolare di autorizzazione di un punto vendita esclusivo di stampa quotidiana e periodica può, nell'ambito dell'area di localizzazione del punto di vendita medesimo, consentire la vendita di quotidiani e periodici a pubblici esercizi o esercizi commerciali da lui incaricati. In tal caso i soggetti titolari di cui al periodo precedente sono tenuti al versamento di un diritto annuale pari a 50 euro da

versare alla sezione commercio del Comune che ha rilasciato l'autorizzazione.

34. 61. Anna Teresa Formisano, Mereu, Ruggeri, Compagnon, Pezzotta.

(Inammissibile)

Dopo il comma 44, inserire il seguente:

44-bis. I commi 290, 291, 292 e 293 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007 n. 244 sono sostituiti dai seguenti:

« 290. Ai fini del contenimento della dinamica inflazionistica, specialmente in presenza di aumenti dei prezzi nei mercati internazionali delle materie prime e dei prodotti finiti, a decorrere dall'entrata in vigore della presente legge, le misure delle aliquote di accisa sulla benzina e sul gasolio usato come carburante sono variate separatamente ad ogni trimestre allo scopo di compensare le eventuali maggiori entrate dell'imposta sul valore aggiunto derivanti dalle variazioni dei prezzi industriali dei suddetti carburanti, espressi in euro, tenendo conto delle variazioni del valore medio degli stessi prezzi nel trimestre di riferimento rispetto al trimestre precedente. I prezzi industriali dei carburanti cui fare riferimento sono quelli pubblicati sull'*oil Bulletin* della Commissione europea rispettivamente per la benzina e per il gasolio usato come carburante.

291. Per ciascuno dei carburanti, la variazione di cui al comma precedente è adottata entro trenta giorni dalla fine del trimestre, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministero dello sviluppo economico, nel caso sia possibile variare l'accisa per quel carburante per un valore di almeno un centesimo di euro al litro in relazione all'ammontare delle maggiori entrate dell'imposta sul valore aggiunto. Le variazioni delle aliquote debbono essere effettuate nel rispetto della normativa comunitaria in materia di livelli minimi delle accise e dal provvedimento di cui sopra non de-

vono in ogni caso derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

292. Nel caso in cui le variazioni dei prezzi e l'andamento delle entrate dell'imposta sul valore aggiunto non permettano le variazioni di accisa nella misura minima di cui al comma 291, le eventuali maggiori entrate vengono cumulate separatamente per ciascun carburante per essere considerate nel calcolo del primo provvedimento che sia possibile emanare ai sensi del comma precedente.

293. La prima applicazione delle disposizioni di cui ai commi precedenti avviene a partire dal riferimento all'intero secondo semestre del 2012, rispetto ai valori del semestre precedente, e il decreto che stabilisce le eventuali variazioni delle aliquote dell'accisa deve essere adottato entro il 31 gennaio 2013 ».

34. 62. Lulli, Froner, Colaninno, Fadda, Marchioni, Martella, Mastromauro, Pelluffo, Portas, Quartiani, Sanga, Scarpetti, Federico Testa, Vico, Zunino.

(Inammissibile)

Dopo il comma 49 aggiungere il seguente:

49-bis. Al fine di garantire adeguati livelli di sicurezza ed operatività del personale della polizia locale, all'articolo 6 comma 1, secondo periodo del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, dopo le parole: « vigili del fuoco e soccorso pubblico » inserire le seguenti: « nonché al personale della polizia locale ».

34. 63. Di Biagio.

(Inammissibile)

Al comma 54, lettera c), capoverso 7-ter, sopprimere il secondo periodo.

34. 71. Damiano, Lulli, Bellanova, Bocuzzi, Bobba, Berretta, Codurelli, Gatti, Gnechi, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

Dopo il comma 55 aggiungere il seguente:

55-bis. Al fine di consentire alle aziende di aumentare la propria capacità di autofinanziamento, anche in considerazione delle difficoltà di accesso al credito riscontrate in questa contingenza economica da parte e medesime, in via sperimentale e comunque fino al 30 giugno 2013, il termine di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 100, entro il quale il contribuente deve effettuare il versamento periodico dell'imposta sul valore aggiunto, è differito al 76° giorno di ciascun mese. Resta ferma la possibilità per amministrazione finanziaria di prevedere interessi di mora in caso di tardivo o mancato pagamento dell'imposta entro il termine di cui al precedente periodo.

Conseguentemente, all'articolo 38, dopo il comma 4 aggiungere i seguenti:

4-bis. All'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995 n. 504 le parole: « Bitumi di petrolio lire 60.000 per mille kg. » sono sostituite dalle seguenti: « Bitumi di petrolio euro 37,188 per mille kg » e le parole: « Oli lubrificanti euro 750,00 per mille kg. » sono sostituite dalle seguenti: « Oli lubrificanti euro 900,00 per mille kg. ».

4-ter. All'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono apportate le seguenti modificazioni: le parole: « Alcole etilico: euro 800,01 per ettolitro anidro » sono sostituite dalle seguenti: « Alcole etilico: euro 880,01 per ettolitro anidro ».

4-quater. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C della legge 12 novembre 2011, n. 183, sono ridotte in

maniera lineare per un importo pari a 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012.

34. 64. Ruggeri, Anna Teresa Formisano, Mereu, Compagnon, Pezzotta.

(Inammissibile)

All'articolo 34 inserire, in fine, i seguenti commi:

57-bis. All'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, recante testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 8, le parole: « di cui ai commi 9 e 10 » sono sostituite dalle seguenti: « di cui al comma 9. »;

b) il comma 9 è sostituito dal seguente: « 9. Qualora l'immobile oggetto dell'intervento sia sottoposto a vincoli ambientali, paesaggistici o culturali, il termine di cui al comma 6 decorre dal rilascio del relativo atto di assenso. Ove tale atto non sia favorevole, decorso il termine per l'adozione del provvedimento finale, il procedimento è comunque concluso con l'adozione di un provvedimento espresso e si applica quanto previsto dall'articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241. »;

c) il comma 10 è soppresso.

57-ter. All'articolo 146 del Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 5, secondo periodo, le parole: « e, ove non sia reso entro il termine di novanta giorni dalla ricezione degli atti, si considera favorevole » sono sostituite dalle seguenti: « ed è reso nel rispetto delle previsioni e prescrizioni del

piano paesaggistico, entro il termine di quarantacinque giorni dalla ricezione degli atti, decorsi i quali l'amministrazione competente provvede sulla domanda di autorizzazione.»;

b) al comma 9 i primi tre periodi sono sostituiti dal seguente: «9. Decorso inutilmente il termine di cui al primo periodo del comma 8 senza che il soprintendente abbia reso il prescritto parere, l'amministrazione competente provvede sulla domanda di autorizzazione.».

34. 76. Vignali, Saglia.

(Inammissibile)

Dopo il comma 57 aggiungere il seguente:

57-bis. Al comma 2 dell'articolo 2 del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: «1° luglio 2011» sono sostituite dalle seguenti: «1° luglio 2012»;

b) al secondo periodo, le parole: «30 giugno 2012» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2013»;

c) al terzo periodo, le parole: «30 giugno 2012» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2013».

34. 66. Anna Teresa Formisano, Mereu, Ruggeri, Compagnon, Pezzotta, Poli.

(Inammissibile)

Dopo il comma 57 aggiungere il seguente:

57-bis. All'articolo 15 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1 della legge 28 gennaio 2009, n. 2, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 16, le parole: «31 dicembre 2007» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2011»;

b) al comma 17, le parole: «31 dicembre 2007» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2011».

34. 67. Anna Teresa Formisano, Mereu, Ruggeri, Compagnon, Pezzotta, Poli.

(Inammissibile)

Dopo il comma 57, è aggiunto il seguente:

57-bis. È ricostituita la Commissione per le Funicolari Aeree e Terrestre di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 21 gennaio 1977, n. 67, con il quale è stabilita la nuova composizione della Commissione suddetta, senza nuovi e ulteriori oneri a carico della finanza pubblica.

34. 68. Zeller, Brugger.

(Inammissibile)

Dopo il comma 57, aggiungere il seguente:

57-bis. Dopo il comma 48, dell'articolo 4, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, è aggiunto il seguente: «48-bis. Al fine di consentire ai consumatori finali di ricevere un'adeguata informazione sul processo di lavorazione dei prodotti, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, e dell'articolo 6, comma 1, del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e successive modificazioni, è istituito un sistema di etichettatura obbligatoria dei prodotti finiti e intermedi che evidenzii il luogo di origine di ciascuna fase di lavorazione e assicuri la tracciabilità dei prodotti stessi. È vietato il commercio sul territorio nazionale di qualsiasi prodotto che non riporti, in forme chiaramente leggibili e ben visibili, le indicazioni di cui al precedente periodo. Chiunque immette direttamente al consumo un prodotto che debba essere etichettato, senza che esso sia

munito delle indicazioni di origine e di composizione è punito con la sanzione da 10.000 euro a 50.000 euro.

34. 72. Torazzi, Fava, Reguzzoni, Crosio, Desiderati, Buonanno, Di Vizia.

(Inammissibile)

Dopo il comma 57, aggiungere il seguente:

57-bis. Il decreto ministeriale, di cui all'articolo 2, della legge 8 aprile 2010, n. 55, è adottato entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge.

34. 73. Torazzi, Fava, Reguzzoni, Crosio, Desiderati, Buonanno, Di Vizia.

(Inammissibile)

Dopo il comma 57, aggiungere il seguente:

57-bis. Il Ministro dello sviluppo economico, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, promuove la nascita di un Tavolo di confronto con il Ministro dell'economia e delle finanze ed i rappresentanti delle categorie imprenditoriali ai fini dell'adozione di un regolamento per introduzione di un sistema di etichettatura obbligatoria dei prodotti extra europei, che evidenzii il luogo di origine di ciascuna fase di lavorazione e assicuri la tracciabilità dei prodotti stessi.

34. 74. Torazzi, Fava, Reguzzoni, Crosio, Desiderati, Buonanno, Di Vizia.

(Inammissibile)

Dopo il comma 57, aggiungere il seguente:

57-bis. Il Governo si impegna, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, a proporre al Consiglio d'Europa che l'ac-

cesso alle risorse disponibili presso la CEB – Banca di sviluppo del Consiglio d'Europa, sia consentito anche a Regioni, Province e Comuni.

34. 75. Torazzi, Fava, Reguzzoni, Crosio, Desiderati, Buonanno, Di Vizia.

(Inammissibile)

ART. 34-quater.

Dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:

1-bis. In deroga agli articoli 823 del codice civile e 36 del codice della navigazione, le attività esistenti già regolamentate, conformi alle norme demaniali, edilizie e ambientali, che insistono su aree del demanio marittimo che sono destinate a stabilimenti balneari, escluse dall'applicazione della Direttiva 2006/123/CE, e inserite all'articolo 7, secondo quanto dettato dall'articolo 2 comma 1 lettera a) del decreto legislativo 59/2010, esercitate anche mediante la costruzione di opere a carattere permanente, compatibilmente con le esigenze di pubblico interesse e con il diritto di libera fruibilità del mare e della battaglia, sono attribuiti agli attuali concessionari e conduttori mediante negozi di diritto privato costitutivi di diritti reali di godimento, che ne prevedano la trasmissibilità per atto tra vivi o mortis causa, per un periodo di tempo adeguato all'entità degli investimenti eseguiti, da realizzare e per manutenzioni ordinarie e straordinarie, di novantanove anni, dietro un corrispettivo annuo contabilizzato anche al fine di computarlo per il diritto di riscatto, calcolato sull'intero periodo.

Corrispettivo valutato per quanto stabilito dall'allegato tabellare 3 della Legge 311/04 articolo 1 commi 434 e 435 è fatta salva la possibilità di esercitare il riscatto del bene demaniale immediatamente o durante il periodo attribuito.

Il calcolo del corrispettivo è affidato all'Agenzia del Demanio, la quale stabilisce

anche la tipologia delle nuove costruzioni in nuovi ambiti territoriali del demanio marittimo nazionale.

Le aree del demanio marittimo dove già insistono i manufatti stabili, le pertinenze fisse ed amovibili, opere fisse e opere mobili costituenti volumetrie autorizzate, conformi alle norme demaniali, edilizie e ambientali sono escluse dalla procedura di incameramento eventualmente in atto, l'articolo 49 del Codice della Navigazione è abrogato.

Per le Concessioni di Beni Demaniali Marittimi ad uso turistico ricreativo di stabilimento balneare, il diritto reale sul terreno demaniale avrà come limite della sua estensione l'area destinata alla posa degli ombrelloni ed attrezzatura similare.

Tale area sarà quindi definita spiaggia.

La spiaggia definita come « area destinata alla sola posa ombrelloni ed attrezzatura similare » è riconosciuta come pertinenza diretta del bene in diritto di superficie, essendo tale nuova definizione della spiaggia parte del demanio necessario, ossia parte del Territorio Nazionale che non può essere sottoposta a strumenti di diritto privato.

La spiaggia così definita sarà soggetta annualmente al pagamento di un corrispettivo individuato dall'Agenzia del Demanio secondo parametri di classificazione dell'Impresa e della zona territoriale.

1-ter Alla data di entrata in vigore della presente legge, è abrogata ogni altra disposizione contraria o incompatibile con il presente articolo.

34-quater. 1. Abrignani.

ART. 34-quinquies.

Dopo l'articolo 34-quinquies, inserire il seguente:

ART. 34-sexies.

(Bonus ristrutturazioni strutture ricettive turistiche).

1. La detrazione per interventi di ristrutturazione ed efficientamento energe-

tico di cui all'articolo 11 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, spetta anche per le spese sostenute, nel medesimo periodo, relative agli interventi sulle unità immobiliari adibite a strutture ricettive turistiche.

34-quinquies. 1. Marchioni.

(Inammissibile)

ART. 34-sexies.

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

2. Al fine di calmierare gli aumenti del prezzo finale dei carburanti, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, emana il decreto di cui all'articolo 1, comma 290 e seguenti, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

3. Ogni tre mesi, a decorrere dalla data di emanazione del decreto di cui al comma precedente, il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, procede alla verifica dell'incremento del prezzo finale dei carburanti e procede, se del caso, all'emanazione del decreto di cui all'articolo 1, comma 290 e seguenti, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

34-sexies. 1. Fava, Torazzi, Reguzzoni, Crosio, Desiderati, Buonanno, Di Vizia.

ART. 34-septies.

Dopo il comma 2 aggiungere i seguenti:

2-bis. La tassa di concessione governativa è dovuta ogni otto anni, indipendentemente dalla scadenza indicata nella licenza di pesca rilasciata dal Ministero delle politiche agricole, alimentari e fore-

stali, Direzione generale per la pesca marittima e l'acquacoltura. È ammesso il pagamento tardivo della tassa di concessione governativa anche oltre il termine di scadenza degli otto anni purché lo stesso avvenga entro i sei mesi successivi. In tal caso viene applicata a titolo di sanzione una sovrattassa pari al 5 per cento dell'importo della tassa ordinaria.

2-ter. La tassa è altresì dovuta, prima della scadenza degli otto anni, in caso di variazioni sostanziali della licenza di pesca che comportano l'emanazione di un nuovo atto amministrativo.

2-quater. Nei casi indicati al precedente comma *8-ter*. La nuova licenza permane in vigore otto anni a decorrere dalla data del pagamento della medesima tassa.

2-quinquies. Fatta eccezione per quanto previsto al comma *8-ter*, in nessun caso la licenza di pesca perde validità prima della scadenza del periodo di otto anni indicato al comma *8-bis*, ivi compresa l'ipotesi di pagamento tardivo di cui al medesimo comma.

2-sexies. Ferma restando la scadenza naturale dell'atto amministrativo, la tassa di concessione governativa sulla licenza di pesca non è dovuta in caso di cambio di armatore se il passaggio avviene tra la cooperativa ed i suoi soci o viceversa, durante il periodo di vigenza della licenza.

2-septies. Con successivo decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, da emanarsi entro il 31 dicembre 2012, sono definite le variazioni sostanziali che comportano l'emanazione di una nuova licenza.

34-septies. 1. Delfino, Anna Teresa Formisano, Mereu, Ruggeri, Compagnon, Pezzotta.

Dopo il comma 2 aggiungere i seguenti:

2-bis. Ai soli fini di quanto previsto dalla legge 3 aprile 2001, n. 142, è istituita la figura di « pesca artigianale », intesa come attività di pesca svolta nelle acque interne o lagunari o da pescatori che operano in acque marittime in prossimità della fascia costiera o per mezzo di natanti

di ridotte dimensioni o con un ridotto numero di persone imbarcate o il cui equipaggio risulta formato da persone tra le quali ricorrono i rapporti di cui all'articolo 230-bis, comma 3, del codice civile;

2-ter. Con decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, da emanarsi sulla base di uno specifico accordo siglato tra le organizzazioni sindacali e i rappresentanti della cooperazione, comparativamente più rappresentative a livello nazionale, di cui all'articolo 2, comma 5-undecies, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, nella legge 26 febbraio 2011, n. 10, si provvede alla definizione della pesca artigianale di cui al comma *8-bis*.

2-quater. A decorrere dall'entrata in vigore del decreto di cui al precedente comma *8-ter*, senza alcun effetto retroattivo sui rapporti giuridici intercorrenti fra società cooperative ed i rispettivi soci, il comma *2-bis* dell'articolo 3 della legge 3 aprile 2001, n. 142 non si applica nei confronti dei soci lavoratori di cooperative che esercitano un'attività di pesca diversa da quella artigianale così come definita.

34-septies. 2. Delfino, Anna Teresa Formisano, Mereu, Ruggeri, Compagnon, Pezzotta.

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

2-bis. Al fine di favorire l'accesso al mercato dei prodotti della pesca in condizioni di equità senza alterazioni della concorrenza, conformemente ai principi comunitari vigenti in materia, al punto 3 della tabella A allegata al testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, dopo la parola: « limitatamente » sono inserite le seguenti: « alla pesca e ».

Conseguentemente, all'articolo 38, dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

4-bis. All'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative,

di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, le parole: « Bitumi di petrolio lire 60.000 per mille kg. » sono sostituite dalle seguenti: « Bitumi di petrolio euro 37,188 per mille kg. » e le parole: « Oli lubrificanti euro 750,00 per mille kg. » sono sostituite dalle seguenti: « Oli lubrificanti euro 900,00 per mille kg. ».

34-septies. 5. Delfino, Anna Teresa Formisano, Mereu, Ruggeri, Compagnon, Pezzotta.

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

2-bis. Fatto salvo quanto previsto all'articolo 4, decreto-legge 3 novembre 2008, n. 171, convertito con modificazioni dalla legge 30 dicembre 2008, n. 205, le risorse assegnate alle società cooperative esercenti attività di garanzia collettiva fidi per la realizzazione delle iniziative di intervento strutturale nell'ambito del programma SFOP 1994/1999, permangono nel patrimonio dei beneficiari, con il vincolo di destinazione esclusiva ad interventi nella filiera ittica in coerenza con gli obiettivi del Programma nazionale triennale della pesca e dell'acquacoltura, di cui all'articolo 2, comma 5-decies, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10.

34-septies. 3. Delfino, Anna Teresa Formisano, Mereu, Ruggeri, Compagnon, Pezzotta.

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

2-bis. L'articolo 7, comma 3, secondo periodo e l'articolo 10, comma 2, secondo periodo del decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4 sono soppressi.

34-septies. 4. Delfino, Anna Teresa Formisano, Mereu, Ruggeri, Compagnon, Pezzotta.

ART. 34-decies.

Sopprimerlo.

* **34-decies. 3.** Valducci.

Sopprimerlo.

* **34-decies. 2.** Mariani, Realacci, Bocci, Braga, Bratti, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Morassut, Motta, Viola.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 34-decies.

(Soc. Stretto di Messina S.p.A.).

1. La Società Stretto di Messina S.p.A, è soppressa dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge.

34-decies. 1. Lanzarin, Dussin, Togni, Fava, Torazzi, Reguzzoni, Crosio, Desiderati, Buonanno, Di Vizia.

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

12. Al fine di assicurare la continuità territoriale nei collegamenti aerei per le isole minori della Sicilia, dotate di scali aeroportuali, in conformità a quanto previsto dal regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 settembre 2008, per gli anni dal 2013 al 2016, alla compartecipazione a carico dello Stato per la compensazione degli oneri di servizio pubblico si fa fronte con le risorse disponibili presso l'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC) già finalizzate alla continuità territoriale del trasporto merci per via aerea con gli aeroporti siciliani nel limite di euro 2.469.000 per l'anno 2013 ed euro 1.531.000 per l'anno 2014, nonché nel limite di euro 2.722.000 per l'anno 2014, di euro 4.253.000 per l'anno 2015 e di euro 1.785.000 per l'anno 2016, mediante parziale utilizzo della quota delle entrate previste, per i medesimi anni, dall'articolo

1, comma 238, secondo periodo, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, al netto delle risorse destinate alle attività del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di cui all'articolo 2, commi 3, 4 e 5, del decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190. A tal fine, il terzo periodo dell'articolo 1, comma 238, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è sostituito dal seguente: « La riassegnazione di cui al precedente periodo è limitata, per l'anno 2014 all'importo di euro 9.278.000, per l'anno 2015 all'importo di euro 7.747.000 e per l'anno 2016 all'importo di euro 10.215.000 ».

Conseguentemente, alla rubrica, dopo la parola: stabile aggiungere la seguente: aereo,.

34-decies. 4. Garofalo.

(Inammissibile)

ART. 34-duodecies.

Dopo l'articolo 34-duodecies, inserire i seguenti:

ART. 34-terdecies.

(Disposizioni in materia di regime fiscale dei carburanti per autotrazione).

1. Al fine di ridurre la concorrenzialità delle rivendite di benzine situate in Svizzera, Stato non facente parte dell'Unione europea, l'onere finanziario a carico dello Stato, di cui al comma 3 dell'articolo 2 del decreto ministeriale 25 febbraio 2009, in attuazione dell'articolo 2-ter del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, recante: « Disposizioni in materia di regime fiscale dei carburanti per autotrazione », è innalzato a 80 milioni di euro.

2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità con cui le Regioni interessate pos-

sono rimodulare le agevolazioni e introdurre nuove agevolazioni per l'acquisto del gasolio per autotrazione. Ai maggiori oneri derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2, si provvede tramite disposizione di cui al successivo articolo 34-quaterdecies.

ART. 34-quaterdecies.

(Riduzione incentivi alle imprese).

1. Il Governo è autorizzato ad adottare, entro 60 giorni, dall'entrata in vigore della presente legge, uno o più regolamenti, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, finalizzati alla razionalizzazione delle norme e delle procedure in materia di incentivazione pubblica alle imprese, ivi compreso lo strumento del credito d'imposta, mediante interventi di abrogazione, di riduzione, di riordino e di semplificazione.

2. Sono escluse dall'abrogazione di cui al comma 1: le norme correlate a finanziamenti diretti a compensare l'adempimento di obblighi di servizio pubblico; i contributi in conto interessi su investimenti già avviati e quelli relativi a opere infrastrutturali già in fase di esecuzione.

3. La razionalizzazione di cui al comma 1 deve comportare un risparmio di spesa annua per ciascuno degli anni del triennio 2013-2015 non inferiore a 60 milioni di euro. Le risorse rese disponibili sono assegnate ad apposito Fondo da costituire presso il Ministero dell'economia e finanze, da destinare esclusivamente al finanziamento dei maggiori oneri derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui al precedente articolo 34-terdecies.

34-duodecies. 01. Fava, Torazzi, Reguzzoni, Crosio, Desiderati, Buonanno, Di Vizia.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 34-duodecies inserire il seguente:

ART. 34-terdecies.

(Detassazione degli investimenti in campagne pubblicitarie).

1. Alle imprese e ai lavoratori autonomi che nel 2013 effettuano investimenti in campagne pubblicitarie di importo superiore a quello del 2012 si applica l'esclusione dall'imposizione del reddito di impresa e di lavoro autonomo del 20 per cento del valore degli investimenti dell'anno precedente e del 50 per cento del valore degli investimenti in eccedenza rispetto a quelli realizzati nel 2012.

2. Le campagne pubblicitarie di cui al comma precedente devono essere effettuate su mezzi di comunicazione di massa di imprese iscritte al Registro degli operatori di comunicazione di cui all'articolo 1, comma 6, lettera a), numero 5 della legge 31 luglio 1997, n. 249.

3. L'attestazione di effettività delle spese sostenute per l'acquisto di spazi pubblicitari sui mezzi di comunicazione di massa di cui al comma 24 è rilasciata dal presidente del collegio sindacale ovvero, in mancanza, da un revisore dei conti o da un professionista iscritto nell'albo dei revisori dei conti, dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali o in quello dei consulenti del lavoro.

4. L'incentivo fiscale di cui al comma 24 si applica nella misura del 10 per cento anche agli investimenti in campagne pubblicitarie su mezzi di comunicazione di massa di imprese e lavoratori autonomi che iniziano l'attività nel corso del 2013.

Conseguentemente, all'articolo 38, dopo il comma 4 aggiungere i seguenti:

4-bis. All'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, le parole: « Bitumi di petrolio lire 60.000 per mille kg. » sono sostituite dalle seguenti: « Bitumi di petrolio euro

37,188 per mille kg. » e le parole: « Oli lubrificanti euro 750,00 per mille kg. » sono sostituite dalle seguenti: « Oli lubrificanti euro 900,00 per mille kg. ».

4-ter. All'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono apportate le seguenti modificazioni: le parole: « Alcole etilico: euro 800,01 per ettolitro anidro » sono sostituite dalle seguenti: « Alcole etilico: euro 880,01 per ettolitro anidro ».

4-quater. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C della legge 12 novembre 2011, n. 183, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012.

34-duodecies. 010. Anna Teresa Formisano, Mereu, Ruggeri, Compagnon, Pezzotta.

Dopo l'articolo 34-duodecies inserire il seguente:

ART. 34-terdecies.

(Misure per la riqualificazione di siti produttivi e la realizzazione delle opere).

1. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, Parte IV, Titolo V, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 239, comma 1, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , al fine di prevenire, eliminare e ridurre i rischi sanitari causati dalla contaminazione. Resta fermo l'obbligo di provvedere alla riparazione del danno ambientale a carico del responsabile della contaminazione, ai sensi e per gli effetti della Parte VI del presente decreto. »;

b) all'articolo 240, comma 1,

1. alla lettera n) le parole: « con attività in esercizio » sono sostituite dalle seguenti « ad esclusione di quelli con destinazione urbanistica ad uso residenziale, verde pubblico, agricolo e terziario »;

2. alla lettera o), dopo le parole: « in modo definitivo le fonti inquinanti » sono inserite le seguenti: « ivi compresi

rifiuti stoccati,» dopo le parole: « per le persone e per l'ambiente » sono inserite le seguenti: « , qualora si dimostri, che nonostante l'applicazione delle migliori tecnologie disponibili a costi sopportabili e ridotto impatto ambientale, non sia possibile la rimozione delle fonti » ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Nel caso in cui la fonte inquinante sia costituita da rifiuti si applicano le norme tecniche, finanziarie ed amministrative e le garanzie previste dalla normativa per il controllo e la gestione delle discariche dopo la chiusura. »;

c) all'articolo 242,

1) dopo il comma 7 è inserito il seguente: « *7-bis.* I progetti di messa in sicurezza operativa, di messa in sicurezza permanente e di bonifica devono essere presentati completi di tutti gli elaborati progettuali relativi alle opere e alle attività previste dagli stessi. Al fine di accelerare le procedure di approvazione degli interventi disciplinati da presente Titolo V, l'analisi di rischio, e i progetti di messa in sicurezza operativa, di messa in sicurezza permanente e di bonifica possono essere presentati, con le modalità di cui al periodo precedente, congiuntamente alla presentazione dei risultati della caratterizzazione e in coerenza con la stessa. »;

2) al comma 9, il terzo periodo è soppresso;

3) dopo il comma 13, è aggiunto il seguente: « *13-bis.* Nei siti contaminati, in attesa degli interventi di bonifica e di riparazione del danno ambientale, possono essere effettuati tutti gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di infrastrutturazione primaria e secondaria, nonché quelli richiesti dalla necessità di adeguamento a norme di sicurezza, e più in generale tutti gli altri interventi di gestione degli impianti e del sito funzionali e utili all'operatività degli impianti produttivi ed allo sviluppo della produzione. La realizzazione di tali interventi deve essere preventivamente comunicata all'autorità titolare del procedimento di bonifica al fine di verificare che tali interventi non

pregiudichino in alcun modo gli obiettivi di tutela sanitaria e di riparazione delle acque. ».

d) dopo l'articolo 242 è inserito il seguente:

« 1. L'operatore interessato a effettuare, a proprie spese, interventi di bonifica del suolo, con riduzione della contaminazione ad un livello uguale o inferiore ai valori di concentrazioni di soglia di contaminazione, e di eliminazione dei rischi sanitari derivanti da acque di falda contaminate, può, di sua iniziativa, presentare all'Amministrazione competente il progetto completo degli interventi programmati e dei relativi elaborati tecnici esecutivi, corredato della necessaria documentazione, comprensiva del piano di caratterizzazione e dei dati risultanti dall'esecuzione dello stesso, facendo istanza di potere procedere ai lavori come da progetto. Nell'istanza viene indicato il cronoprogramma di svolgimento dei lavori ed è allegata la documentazione tecnica dalla quale risulti la non interferenza del progetto di riutilizzo dell'area con gli eventuali interventi di bonifica della falda. L'operatore è responsabile della veridicità dei dati e delle informazioni fornite ai sensi e per gli effetti dell'articolo 21 della legge 241 del 1990.

2. L'Amministrazione competente provvede sull'istanza, acquisendo in conferenza dei servizi i pareri, nulla osta ed autorizzazioni delle amministrazioni competenti ad autorizzare i singoli interventi ed attività previste dal progetto di bonifica, eventualmente fissando prescrizioni operative, entro novanta giorni dalla sua presentazione. Trascorso tale termine, ove non sia intervenuto il rigetto motivato dell'istanza, il progetto si intende approvato e le operazioni di bonifica possono essere avviate nel rispetto della normativa applicabile. L'operatore informa l'Autorità competente della data di avvio dei lavori e della loro esecuzione nei termini e nei modi indicati nel cronoprogramma, al fine di consentire i controlli in corso di esecuzione.

3. Alla ultimazione degli interventi, l'operatore esegue a sua cura e spese un

piano di caratterizzazione, approvato ai sensi del comma 2, dandone preventiva comunicazione all'ARPA territorialmente competente al fine delle necessarie verifiche e controlli. L'ARPA procede alla validazione dei dati della caratterizzazione entro 60 giorni dalla ricezione degli stessi e dà comunicazione dei risultati all'amministrazione competente. Ove i risultati della caratterizzazione confermino la riduzione della contaminazione del suolo alle concentrazioni soglia di contaminazione (CSC) e l'eliminazione dell'eventuale rischio sanitario derivante da acque di falda contaminate, in conformità al progetto approvata, la comunicazione dei risultati stessi alla competente autorità comporta certificazione dell'avvenuta bonifica e l'area è restituita agli usi legittimi. Decorso inutilmente il termine per la validazione dei dati, il privato può rivolgersi all'ISPRA affinché provveda in via sostitutiva entro i successivi 45 giorni. Trascorso inutilmente anche questo termine, l'operatore interessato, sotto la propria responsabilità, può autocertificare l'avvenuta bonifica o messa in sicurezza operativa e, dandone comunicazione all'amministrazione competente, acquisisce la disponibilità dell'area interessata per gli usi legittimi. I costi della validazione sono a carico dell'operatore interessato. Per assicurare il rispetto dei tempi, l'amministrazione competente alla validazione dei dati può far eseguire anche da altri organi dell'amministrazione pubblica o enti pubblici dotati di qualificazione e capacità tecnico equipollenti, ovvero da istituti universitari tutte le attività tecnico-istruttorie non ancora eseguite. Gli oneri economici diretti o indiretti sono posti a esclusivo carico dell'operatore interessato. Ove dai risultati della caratterizzazione si riscontrino che non sono stati conseguiti gli obiettivi di bonifica di cui al comma 1, l'ARPA notifica le difformità riscontrate all'operatore interessato. Questi, entro i successivi quarantacinque giorni, deve presentare le necessarie integrazioni al progetto di bonifica, in conformità ai risultati della caratterizzazione, al fine di conseguire gli

obiettivi di cui al comma 1; in tal caso il progetto è istruito nel rispetto delle procedure ordinarie.

4. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche agli interventi di messa in sicurezza operativa, fermo il potere dell'ARPA e delle amministrazioni territorialmente competenti di richiedere, in ogni tempo, misure integrative, l'implementazione delle attività di monitoraggio, e gli ulteriori interventi di messa in sicurezza operativo che dovessero risultare necessari con riferimento ai rischi derivanti dalla contaminazione del suolo e delle acque. ».

e) all'articolo 266 sono apportate le seguenti modificazioni:

1. al comma 7, dopo le parole: « seimila metri cubi di materiale » inserire le seguenti parole: « per i cantieri relativi ad opere puntuali ed i mille metri cubi per chilometro lineare per i cantieri relativi ad infrastrutture lineari ».

2. dopo il comma 7 sono aggiunti i seguenti:

« 7-bis. In relazione al quanto dal comma 7, in deroga a quanto previsto dal decreto di cui all'articolo 49 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, i materiali da scavo prodotti nel corso di attività e interventi autorizzati in base alle norme vigenti sono sottoposte al regime di cui all'articolo 184-bis se il produttore dimostra:

a) che la destinazione all'utilizzo è certa, direttamente presso un determinato sito o un determinato ciclo produttivo;

b) che per i materiali che derivano dallo scavo non sono superate le Concentrazioni Soglia di Contaminazione di cui alle colonne A e B tabella 1 allegato 5, al titolo V parte IV del decreto legislativo n. 152 del 2006, con riferimento alla specifica destinazione d'uso urbanistica del sito di destinazione;

c) che l'utilizzo in un successivo ciclo di produzione non determina rischi per la

salute né variazioni qualitative o quantitative delle emissioni rispetto al normale utilizzo di altre di materie prime;

d) che ai fini di cui alle lettere b) e c) non è necessario sottoporre le terre e rocce da scavo ad alcun preventivo trattamento, fatte salve le normali pratiche industriali e di cantiere.

7-ter. Il proponente, come definito nel decreto ministeriale 10 agosto 2012 n. 161, può attestare il rispetto delle condizioni di cui al comma 22-bis tramite dichiarazione resa all'Autorità territorialmente competente ai sensi e per gli effetti di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000, precisando le quantità destinate all'utilizzo, i tempi previsti per l'utilizzo e il sito di deposito, che non può comunque superare un anno dalla data di produzione, fermo restando che l'attività di scavo e di utilizzo devono essere autorizzate in conformità alla vigente disciplina urbanistica e igienico sanitaria.

7-quater. Il proponente deve in ogni caso confermare all'Autorità territorialmente competente che le terre e rocce da scavo sono state completamente utilizzate secondo le previsioni iniziali.

7-quinquies. L'utilizzo delle terre e rocce da scavo come sottoprodotto di cui ai commi 22-bis e 22-ter resta assoggettato al regime proprio dei beni e dei prodotti. A tal fine il trasporto di tali materiali è accompagnato dal documento di trasporto o da copia del contratto di trasporto redatto in forma scritta o dalla scheda di trasporto di cui agli articoli 6 e 7-bis del decreto legislativo n. 286 del 2005 ».

34-duodecies. 02. Vignali, Saglia.

(Inammissibile)

ART. 34-duodecies.

Dopo l'articolo 34-duodecies aggiungere il seguente:

ART. 34-terdecies.

(Cooperazione allo sviluppo nel settore idrico).

1. La tariffa del servizio idrico integrato è incrementata con deliberazione di ciascuna Regione, sentita l'Autorità per l'energia Elettrica e il Gas, di una quota compresa tra un minimo dello 0,5 per cento e un massimo dell'1 per cento della tariffa idrica media applicata agli utenti.

2. Le risorse di cui al comma 1 sono destinate esclusivamente a interventi di cooperazione internazionale nel settore idrico, compresi i servizi di fognatura e di depurazione.

3. Le risorse di cui al comma 1 confluiscono in un apposito Fondo regionale per la cooperazione allo sviluppo nel settore idrico istituito in ogni Regione.

4. Le Regioni, ai sensi della normativa vigente e compatibilmente con la normativa dell'Unione Europea, disciplinano le modalità per l'assegnazione delle risorse del Fondo di cui al comma 3, selezionando i progetti presentati dalle imprese pubbliche e private del settore, nonché dalle organizzazioni non governative, d'intesa con il Ministro per la cooperazione internazionale e l'integrazione ed il Ministro dello sviluppo economico.

5. Dall'attuazione del presente dell'articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Conseguentemente i costi per il finanziamento delle procedure previste, nonché quelli connessi alla riscossione della maggiorazione tariffaria, sono dedotti dal complessivo ammontare spettante al Fondo appositamente costituito.

34-duodecies. 03. Quartiani.

Dopo l'articolo 34-duodecies aggiungere il seguente:

ART. 34-terdecies.

All'articolo 25 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, dopo il comma 7 sono inseriti i seguenti commi:

7-bis. Con decorrenza dal 1° gennaio 2013, i titolari di impianti di generazione

energia elettrica alimentati da bioliquidi sostenibili entrati in esercizio successivamente al 31 dicembre 2007 ed entro il 31 dicembre 2012, diversi da quelli di cui al comma 7-ter, possono optare annualmente per l'applicazione del coefficiente moltiplicativo di cui al punto 7 della tabella 2 (articolo 2 comma 144) della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e s.m.i., anziché quello di cui al punto 6 della tabella medesima. In caso di esercizio dell'opzione, il coefficiente viene applicato ad un quantitativo massimo di energia incentivabile, la cui determinazione è definita ai sensi del successivo comma 7-quater, al fine di garantire l'assenza di oneri aggiuntivi sulla bolletta elettrica rispetto ai livelli di spesa determinati dall'applicazione, alla producibilità massima attesa dell'impianto, del coefficiente di cui al punto 6 della tabella 2 (articolo 2 comma 144) della legge 24 dicembre 2007 n. 244 e s.m.i. All'energia prodotta in eccesso rispetto al predetto quantitativo massimo di energia incentivabile, viene applicato un coefficiente moltiplicativo pari a zero.

7-ter. Con decorrenza dal 1° gennaio 2013, i titolari di impianti di generazione energia elettrica alimentati a bioliquidi sostenibili, di potenza installata inferiore al MW, entrati in esercizio entro il 31 dicembre 2012, possono ottenere, di anno in anno, su richiesta del produttore, un incremento del 15 per cento della tariffa, di cui alla tabella 3, dell'articolo 2, comma 145, della legge 24 dicembre 2007 n. 244 e s.m.i., con la contestuale determinazione, come indicato al successivo comma 7-quater, di un tetto unico fissato, limitatamente all'incentivo corrisposto ad ogni impianto, al fine di garantire, senza oneri per il bilancio dello Stato, l'assenza di oneri aggiuntivi sulla bolletta elettrica rispetto ai livelli di spesa determinati dall'applicazione, alla producibilità massima attesa di ogni impianto, della tariffa di cui alla tabella 3, dell'articolo 2, comma 145, della legge 24 dicembre 2007 n. 244 e s.m.i..

7-quater. Il Ministro dello Sviluppo Economico, con decreto da emanarsi entro trenta giorni dalla entrata in vigore della

presente Legge, provvede a stabilire i criteri per la determinazione del quantitativo massimo di energia incentivabile di cui al comma 7-bis e del tetto unico dell'incentivo di cui al comma 7-ter. Entro sessanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge, il Gestore del Sistema Elettrico SpA (GSE) emette un apposito regolamento contenente le modalità di presentazione da parte dei produttori, anno per anno, della richiesta per l'esercizio dell'opzione prevista dai precedenti commi 7-bis e 7-ter.

7-quinquies. Dalle disposizioni di cui ai presenti commi non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

34-duodecies. 04. Di Biagio.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 34-duodecies aggiungere il seguente:

ART. 34-terdecies.

All'articolo 25 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, dopo il comma 7 sono inseriti i seguenti commi:

7-bis. Con decreto del Ministero dello Sviluppo economico da emanare entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge sono stabilite le condizioni e le modalità con le quali i titolari di impianti di generazione energia elettrica alimentati da bioliquidi possono richiedere, per l'energia incentivabile prodotta nell'anno 2012, l'applicazione del coefficiente moltiplicativo di cui al punto 7 della tabella 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e s.m.i. Il Ministero individua altresì il quantitativo massimo di energia incentivabile di cui al presente comma, al fine di garantire l'assenza di ulteriori oneri aggiuntivi rispetto a quanto determinato dall'applicazione, alla producibilità massima attesa dall'impianto di cui al presente

comma, del coefficiente di cui al punto 6 della tabella 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e s.m.i.

7-ter. Entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il Gestore del Sistema Elettrico SpA (GSE) emette un apposito regolamento contenente le modalità di presentazione da parte dei produttori della richiesta per l'esercizio dell'opzione di cui al comma *7-bis*.

7-quater. Dalle disposizioni di cui ai presenti commi non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

34-duodecies. 05. Di Biagio.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 34-duodecies aggiungere il seguente:

ART. 34-terdecies.

Al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, dopo il Titolo I (Disciplina delle accise), Capo III-bis (Tabacchi lavorati), articolo 39 duodecies, è aggiunto il seguente Capo:

Titolo I
(Disciplina delle accise).

Capo III-ter.
(Cartine e filtri per arrotolare le sigarette).

ART. 39-terdecies.

(Oggetto dell'imposizione e modalità di accertamento).

1. Le cartine e i filtri per arrotolare le sigarette sono sottoposte ad accisa con la stessa aliquota prevista per il tabacco trinciato a taglio fino da usarsi per arrotolare le sigarette, calcolata applicando la relativa aliquota di base al prezzo di vendita al pubblico del prodotto.

2. Si intendono per:

a) « cartine per sigarette » i tubi o i fogli di carta per arrotolare le sigarette.

b) « filtri per sigarette » i rotoli porosi idonei a trattenere i residui di combustione.

3. Ai fini dell'applicazione dell'accisa sulle cartine e filtri per arrotolare le sigarette, sono stabilite le aliquote di base di cui all'Allegato 1 « Elenco prodotti assoggettati ad imposizione ed aliquote vigenti alla data di entrata in vigore del testo unico ».

ART. 39-quaterdecies.

(Accertamento, liquidazione e pagamento dell'accisa).

1. Le cartine e i filtri per sigarette sottoposti ad accisa devono essere accertati per quantità e qualità con l'osservanza delle modalità operative stabilite con provvedimento del Ministero dell'economia e delle finanze.

2. Con decreto del Direttore dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato sono stabilite le modalità di liquidazione e di pagamento dell'accisa sulle cartine e sui filtri per sigarette.

34-duodecies. 06. Torazzi.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 34-duodecies aggiungere il seguente:

ART. 34-terdecies.

(Modifica dell'articolo 11 della legge 7 agosto 2012, n. 134, di conversione del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83).

1. Al comma 1 dell'articolo 11 della legge 7 agosto 2012, n. 134, dopo le parole: di cui all'articolo 16-bis del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono aggiunte le seguenti: « e per quelle relative all'acquisto, al montaggio e all'installazione di mobili fissi fina-

lizzati all'arredo dell'immobile oggetto di ristrutturazione.

34-duodecies. 07. Caparini.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 34-duodecies aggiungere il seguente:

ART. 34-terdecies.

All'articolo 39-ter del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente: 3-bis. Le ricariche di qualsiasi prodotto o dispositivo meccanico od elettronico che abbia la funzione di succedaneo dei prodotti del tabacco, sono assimilate ai tabacchi lavorati e sono soggette alle disposizioni in materia di distribuzione, detenzione e vendita da definire con apposito decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze da emanare entro 3 mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, in analogia, per quanto applicabili, alle disposizioni vigenti per i tabacchi lavorati. Con il medesimo decreto vengono altresì definiti i relativi oneri fiscali.

34-duodecies. 08. Torazzi.

Dopo l'articolo 34-duodecies inserire il seguente:

ART. 34-terdecies.

1. Al fine di salvaguardare gli equilibri ambientali e la tutela del bilancio idrico e di scongiurare il prodursi di gravi alterazioni dell'ecosistema nei territori della val Camonica, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e per un periodo di due anni, le nuove concessioni per grandi e piccole derivazioni di acque ad uso idroelettrico sul fiume Oglio sono rilasciate previo parere del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, che allo scopo si avvale del supporto dell'ISPRA.

34-duodecies. 09. Caparini.

ART. 35.

Al comma 2, dopo le parole: costituisce il punto di riferimento inserire le seguenti: facoltativo.

35. 1. Fava, Desiderati, Crosio, Buonanno, Di Vizia, Torazzi, Reguzzoni.

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

7-bis. Le Regioni non sono vincolate all'approvazione delle disposizioni del presente articolo in merito ad iniziative di investimento estere di esclusivo interesse regionale già avviate nel territorio.

35. 2. Fava, Desiderati, Crosio, Buonanno, Di Vizia, Torazzi, Reguzzoni.

Dopo l'articolo 35 inserire i seguenti:

ART. 35-bis.

1. In via sperimentale le imprese straniere che aprono una nuova impresa in Italia, per i primi tre anni godono delle seguenti agevolazioni:

a) esenzione dal pagamento dell'IMU e riduzione del 50 per cento delle imposte sul reddito se insediano le unità produttive in aree industriali dismesse;

b) riduzione del 50 per cento dei contributi previdenziali ed assistenziali a carico del datore di lavoro.

2. Le modalità di attuazione della presente disposizione sono affidate ad un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

ART. 35-ter.

(Fondo per il finanziamento dell'insediamento delle nuove iniziative imprenditoriali in Italia).

1. È istituito, nello stato di previsione del Ministero dello Sviluppo Economico, a decorrere dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, un Fondo per il finanziamento dell'insediamento delle nuove iniziative imprenditoriali in Italia. Il Fondo è alimentato con le risorse derivanti dalle riduzioni degli stanziamenti di cui al comma 2.

2. Compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica e anche attraverso una revisione delle assegnazioni già disposte, l'autorizzazione di spesa, di cui all'articolo 4 del D. Lgs. 31 maggio 2011, n. 88, relativa al Fondo per lo sviluppo e la coesione, come rideterminata dalla Tabella E alleata alla Legge 12 novembre 2011, n. 183, è ridotta di 2.000 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015.

35. 03. Caparini.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 35, inserire il seguente:

ART. 35-bis.

(Riordino della disciplina sul demanio marittimo).

1. Il Governo è delegato ad introdurre, con i decreti legislativi di cui all'articolo 1, norme per la riordino della disciplina sul demanio marittimo, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

a) i beni e le pertinenze del demanio marittimo assentiti in concessione per l'esercizio delle attività con finalità turistico ricreative, non destinati all'esercizio di una pubblica funzione, sono trasferiti al patrimonio disponibile dello Stato;

b) i beni sono posti in vendita al prezzo di mercato stabilito dall'Agenzia

del Demanio previo esercizio del diritto di prelazione da parte del concessionario;

c) sui beni aventi natura di lido e spiaggia è costituita servitù di pubblico passaggio per l'accesso al mare.

35. 01. Pini.

Dopo l'articolo 35, inserire il seguente:

ART. 35-bis.

(Costituzione di diritto di superficie e di usufrutto su beni del demanio marittimo).

1. Il Governo è delegato ad introdurre, con i decreti legislativi di cui all'articolo 1, norme per la riordino della disciplina sul demanio marittimo, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

a) i beni del demanio marittimo su cui insistono opere di facile rimozione sono conferiti in diritto di superficie per la durata di cinquanta anni in favore dei soggetti che siano comunque nel godimento del bene e che siano in regola con il pagamento dei crediti per il periodo di utilizzo precedente;

b) il diritto di superficie è costituito limitatamente all'area di sedime delle opere e può comprendere una superficie di pertinenza entro e non oltre i tre metri dal confine dell'opera;

c) il prezzo per la costituzione del diritto di superficie è stabilito dall'Agenzia del Demanio territorialmente competente e comunicato all'avente diritto che può aderire alla proposta entro trenta giorni dalla comunicazione; decorso tale termine, in carenza di adesione, il diritto di superficie può essere posto a gara;

d) il diritto di superficie costituisce titolo per il conferimento a trattativa privata senza pubblicazione di bando delle aree confinanti o di pertinenza nei limiti di quanto previsto dai Piani dell'Arenile vigenti;

e) le pertinenze del demanio marittimo possono essere conferite in usufrutto per la durata di cinquanta anni alle stesse condizioni e con gli stessi limiti previsti dalla presente legge;

f) le contestazioni avverso il prezzo di vendita spettano alla giurisdizione esclusiva del giudice ordinario competente per territorio e sono proposte con le modalità previste dall'articolo 702-bis del codice di procedura civile entro trenta giorni dalla comunicazione a pena di decadenza. L'azione giudiziaria non comporta la sospensione della procedura di vendita. »

35. 02. Pini.

ART. 36.

Dopo il comma 2 è inserito il seguente:

2-bis. « All'articolo 13, comma 8, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « In via residuale possono far parte dei confidi anche persone fisiche. »

36. 1. Caparini.

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

3-bis. Al fine di migliorare i *ratios* di bilancio ed adeguare le rappresentazioni contabili ai valori effettivi dei beni, restituendo ai bilanci maggiore consistenza patrimoniale:

a) I soggetti indicati nell'articolo 73, comma 1, lettere a) e b), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nonché le società in nome collettivo, in accomandita semplice ed equiparate, che non adottano i principi contabili internazionali nella redazione del bilancio, possono, anche in deroga all'articolo 2426 del codice civile e ad ogni altra disposizione di legge vigente in materia, rivalutare i marchi d'impresa,

l'avviamento e le altre attività immateriali, risultanti dal bilancio in corso al 31 dicembre 2011.

b) La rivalutazione deve essere eseguita nel bilancio o rendiconto dell'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2011, per il quale il termine di approvazione scade successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge e deve essere annotata nel relativo inventario e nella nota integrativa.

c) Il saldo attivo risultante dalle rivalutazioni eseguite deve essere imputato al capitale o accantonato in una speciale riserva designata con riferimento al presente decreto, con esclusione di ogni diversa utilizzazione, che ai fini fiscali costituisce riserva in sospensione di imposta.

d) Il saldo attivo della rivalutazione può essere affrancato con l'applicazione in capo alla società di una imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle società, dell'imposta regionale sulle attività produttive e di eventuali addizionali nella misura del 7 per cento da versare con le modalità indicate alla lettera f).

e) Il maggior valore attribuito alle attività di cui alla lettera a) in sede di rivalutazione può essere riconosciuto ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive a decorrere dal terzo esercizio successivo a quello con riferimento al quale la rivalutazione è stata eseguita, con il versamento di un'imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle società, dell'imposta regionale sulle attività produttive e di eventuali addizionali con la misura del 3 per cento, da computare in diminuzione del saldo attivo della rivalutazione.

f) Le imposte sostitutive di cui alle lettere d) ed e) devono essere versate, a scelta, in un'unica soluzione entro il termine di versamento del saldo delle imposte sui redditi dovute per il periodo di imposta con riferimento al quale la rivalutazione è eseguita, ovvero in tre rate di

cui la prima con la medesima scadenza di cui sopra e le altre con scadenza entro il termine rispettivamente previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative ai periodi d'imposta successivi. In caso di versamento rateale sulle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi legali con la misura del 3 per cento annuo da versarsi contestualmente al versamento di ciascuna rata. Gli importi da versare possono essere compensati ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

g) Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli 11, 13 e 15 della legge 21 novembre 2000, n. 342, quelle del decreto del Ministro delle finanze 13 aprile 2001, n. 162 e del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 19 aprile 2002, n. 86 ».

Conseguentemente, all'articolo 38 dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

4-bis. All'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, le parole: « Bitumi di petrolio lire 60.000 per mille kg. » sono sostituite dalle seguenti: « Bitumi di petrolio euro 37,188 per mille kg. » e le parole: « Oli lubrificanti euro 750,00 per mille kg. » sono sostituite dalle seguenti: « Oli lubrificanti euro 900,00 per mille kg. ».

36. 4. Anna Teresa Formisano, Mereu, Ruggeri, Compagnon, Pezzotta.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. Al fine di migliorare i ratios di bilancio ed adeguare le rappresentazioni contabili ai valori effettivi dei beni, restituendo ai bilanci maggiore consistenza patrimoniale:

a) i soggetti indicati nell'articolo 73, comma 1, lettere a) e b), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22

dicembre 1986, n. 917, nonché le società in nome collettivo, in accomandita semplice ed equiparate, che non adottano i principi contabili internazionali nella redazione del bilancio, possono, anche in deroga all'articolo 2426 del codice civile e ad ogni altra disposizione di legge vigente in materia, rivalutare i marchi d'impresa, l'avviamento e le altre attività immateriali, risultanti dal bilancio in corso al 31 dicembre 2011;

b) la rivalutazione deve essere eseguita nel bilancio o rendiconto dell'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2011, per il quale il termine di approvazione scade successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge e deve essere annotata nel relativo inventario e nella nota integrativa;

c) il saldo attivo risultante dalle rivalutazioni eseguite deve essere imputato al capitale o accantonato in una speciale riserva designata con riferimento al presente decreto, con esclusione di ogni diversa utilizzazione, che ai fini fiscali costituisce riserva in sospensione di imposta.

36. 3. Anna Teresa Formisano, Mereu, Ruggeri, Compagnon, Pezzotta.

(Inammissibile)

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. Le disposizioni dell'articolo 15, comma 13, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, si applicano anche per l'esercizio in corso alla data del 31 dicembre 2012.

36. 2. Anna Teresa Formisano, Mereu, Ruggeri, Compagnon, Pezzotta.

(Inammissibile)

Dopo il comma 4-bis, aggiungere il seguente:

4-ter. All'articolo 3, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito dalla legge

9 aprile 2009, n. 33, dopo il comma 4-*quinqüies* è inserito il seguente comma 4-*sexies*: Le disposizioni di cui ai commi 4-*ter*, 4-*ter* 1, 4-*ter* 2, 4-*quater* e 4-*quinqüies* sono estese anche ai soggetti esercenti attività libero-professionali. In caso di partecipazione di liberi professionisti al contratto, ai fini dell'onere di iscrizione di cui al comma 4-*quater*, si procede all'iscrizione presso i relativi Ordini professionali.

***36. 5.** Strizzolo.

Dopo il comma 4-bis aggiungere:

4-*ter*. All'articolo 3, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, dopo il comma 4-*quinqüies*, inserire il seguente comma 4-*sexies*: Le disposizioni di cui ai commi 4-*ter*, 4-*ter* 1, 4-*ter* 2, 4-*quater* e 4-*quinqüies* sono estese anche ai soggetti esercenti attività libero-professionali, In caso di partecipazione di liberi professionisti al contratto, ai fini dell'onere di iscrizione di cui al comma 4-*quater*, si procede all'iscrizione presso i relativi Ordini professionali.

***36. 6.** Cesario.

Dopo il comma 4-bis aggiungere:

4-*ter*. All'articolo 3, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, dopo il comma 4-*quinqüies*, inserire il seguente comma 4-*sexies*: Le disposizioni di cui ai commi 4-*ter*, 4-*ter* 1, 4-*ter* 2, 4-*quater* e 4-*quinqüies* sono estese anche ai soggetti esercenti attività libero-professionali, In caso di partecipazione di liberi professionisti al contratto, ai fini dell'onere di iscrizione di cui al comma 4-*quater*, si procede all'iscrizione presso i relativi Ordini professionali.

***36. 7.** Montagnoli.

Dopo il comma 4-bis aggiungere:

4-*ter*. All'articolo 3, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, dopo il comma

4-*quinqüies*, inserire il seguente comma 4-*sexies*: Le disposizioni di cui ai commi 4-*ter*, 4-*ter* 1, 4-*ter* 2, 4-*quater* e 4-*quinqüies* sono estese anche ai soggetti esercenti attività libero-professionali, In caso di partecipazione di liberi professionisti al contratto, ai fini dell'onere di iscrizione di cui al comma 4-*quater*, si procede all'iscrizione presso i relativi Ordini professionali.

***36. 8.** Abrignani.

Dopo il comma 6-bis aggiungere il seguente:

6-*ter*. All'articolo 3 del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, il comma 1 è sostituito dal seguente:

1. Per l'acquisto di beni e di prestazioni di servizi effettuati da soggetti di cittadinanza diversa da quella italiana e che abbiano residenza fuori dal territorio dello Stato, non opera il divieto di trasferimento di denaro contante di cui all'articolo 49, comma 1, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, a condizione che il cedente del bene o il prestatore del servizio provveda ai seguenti adempimenti:

a) all'atto dell'effettuazione dell'operazione acquisisca fotocopia del passaporto o di un documento identificativo equipollente del cessionario e/o del committente ed apposita autocertificazione di quest'ultimo, ai sensi dell'articolo 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante che non è soggetto di cittadinanza italiana e che ha la residenza fuori del territorio dello Stato;

b) nel primo giorno feriale successivo a quello di effettuazione dell'operazione versi il denaro contante incassato in un conto corrente intestato a se medesimo presso un operatore finanziario, consegnando a quest'ultimo fotocopia del docu-

mento di cui alla lettera a) e della fattura o della ricevuta o dello scontrino fiscale emesso;

Il comma 2-*bis* è sostituito dal seguente:

2-*bis*. I soggetti di cui al comma 1 comunicano all'Agenzia delle entrate le operazioni di cui al medesimo comma 1 di importo unitario non inferiore ad euro 1.000, effettuate dalla data di entrata in vigore della presente legge, secondo modalità e termini stabiliti con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate.

Conseguentemente, all'articolo 38 dopo il comma 4 aggiungere i seguenti:

4-*bis*. All'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, le parole: « Bitumi di petrolio lire 60.000 per mille kg. » sono sostituite dalle seguenti: « Bitumi di petrolio euro 37,188 per mille kg. » e le parole: « Oli lubrificanti euro 750,00 per mille kg. » sono sostituite dalle seguenti: « Oli lubrificanti euro 900,00 per mille kg. ».

4-*ter*. All'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono apportate le seguenti modificazioni: le parole: « Alcole etilico: euro 800,01 per ettolitro anidro » sono sostituite dalle seguenti: « Alcole etilico: euro 880,01 per ettolitro anidro ».

36. 11. Anna Teresa Formisano, Mereu, Ruggeri, Compagnon, Pezzotta.

(Inammissibile)

Dopo il comma 6-bis aggiungere il seguente:

6-*ter*. Al comma 1 dell'articolo 3 del decreto-legge del 2 marzo 2012, n. 16, le

parole da « Per l'acquisto di beni e di prestazioni » fino alle parole « provveda ai seguenti adempimenti: « sono sostituite dalle seguenti: « Per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nei confronti di persone fisiche di cittadinanza diversa da quella italiana e comunque diversa da quella di uno dei paesi dell'Unione europea ovvero dello Spazio economico europeo, che abbiano residenza fuori dal territorio dello Stato, il limite per il trasferimento di denaro contante di cui all'articolo 49, comma 1, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, è elevato a 15.000 euro a condizione che il cedente del bene o il prestatore del servizio provveda ai seguenti adempimenti: »;

Conseguentemente, all'articolo 38 dopo il comma 4 aggiungere i seguenti:

4-*bis*. All'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, le parole: « Bitumi di petrolio lire 60.000 per mille kg. » sono sostituite dalle seguenti: « Bitumi di petrolio euro 37,188 per mille kg. » e le parole: « Oli lubrificanti euro 750,00 per mille kg. » sono sostituite dalle seguenti: « Oli lubrificanti euro 900,00 per mille kg. ».

4-*ter*. All'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono apportate le seguenti modificazioni: le parole: « Alcole etilico: euro 800,01 per ettolitro anidro » sono sostituite dalle seguenti: « Alcole etilico: euro 880,01 per ettolitro anidro ».

36. 10. Anna Teresa Formisano, Mereu, Ruggeri, Compagnon, Pezzotta.

(Inammissibile)

Dopo il comma 8-bis, inserire il seguente:

8-*ter*. All'articolo 59-*bis* del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito,

con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, sono apportate le seguenti modificazioni:

al comma 1, primo periodo, dopo la parola: « integrazione » sono inserite le seguenti: « volontaria e facoltativa »; al comma 2, dopo la parola: « sicurezza » sono inserite le seguenti: « volontario e facoltativo ».

36. 12. Fava, Torazzi, Reguzzoni, Crosio, Desiderati, Buonanno, Di Vizia.

Sopprimere i commi 10-sexies e 10-septies.

36. 14. Froner.

Dopo il comma 10-septies, aggiungere il seguente:

11. Al fine di assicurare la stabilità dei patti di famiglia e di favorire il passaggio generazionale e la continuità nell'esercizio delle imprese, al Libro II, Titolo IV, Capo V-bis del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'articolo 768-*quater* è sostituito dal seguente:

768-*quater*. Partecipazione e liquidazione.

1. Al contratto possono partecipare anche il coniuge e tutti coloro che sarebbero legittimari ove in quel momento si aprisse la successione nel patrimonio dell'imprenditore o del titolare delle partecipazioni societarie.

2. Al fine di consentirne la partecipazione al contratto, il disponente, a pena di inefficacia del contratto medesimo, deve notificare a tutti coloro che sarebbero legittimari ove in quel momento si aprisse la successione nel suo patrimonio, e che non siano assegnatari dell'azienda o delle partecipazioni sociali, l'intenzione di stipulare il patto, con preavviso di almeno

otto giorni mediante avviso inoltrato con mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento.

3. Gli assegnatari dell'azienda o delle partecipazioni societarie devono liquidare gli altri legittimari che partecipano al contratto, ove questi non vi rinunzino in tutto o in parte, con il pagamento di una somma corrispondente al valore delle quote previste dagli articoli 536 e seguenti, calcolato sulla massa rappresentata dall'azienda o dalle partecipazioni societarie. I contraenti possono convenire che la liquidazione, in tutto o in parte, avvenga in natura.

4. Alla liquidazione dei non assegnatari può provvedere direttamente l'imprenditore o il titolare delle partecipazioni societarie, in denaro o con beni in natura, anche mediante imputazione di pregresse donazioni disposte a loro favore, previa rivalutazione del valore delle stesse alla data del patto. In tal caso, il valore della quota ad essi spettante a norma degli articoli 536 e seguenti è calcolato su una massa comprensiva sia dell'azienda o delle partecipazioni societarie, sia di quanto attribuito ai non assegnatari stessi a titolo di liquidazione eventualmente rivalutato alla data del contratto.

5. Un esperto, designato dal presidente del tribunale del luogo ove ha sede l'imprenditore o la società, redige una perizia giurata contenente la descrizione dei beni e la stima del loro valore. La relazione è allegata al contratto.

6. Quanto ricevuto dall'assegnatario dell'azienda o delle partecipazioni sociali e dai non assegnatari a titolo di liquidazione della quota non è soggetto a collazione e riduzione.

7. Le assegnazioni di somme o beni in natura effettuate dall'imprenditore con lo stesso contratto ai partecipanti non assegnatari dell'azienda o delle partecipazioni, eccedenti il valore delle quote previste dagli articoli 536 e seguenti, sono imputate alle quote di legittima loro spettanti nella futura successione.

8. Le assegnazioni ulteriori di cui ai precedenti commi possono essere disposte

anche con successivo contratto che sia espressamente dichiarato collegato al primo. ».

b) All'articolo 768-*quinquies*, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente: 1-*bis*. Il partecipante al patto, il quale provi che il valore dei beni ricevuti a liquidazione della propria quota di riserva è inferiore di oltre un quarto all'entità della quota stessa, ha diritto ad ottenere un supplemento di liquidazione. ».

c) L'articolo 768-*sexies* è sostituito dal seguente:

768-*sexies*. Rapporti con i terzi.

All'apertura della successione i legittimari sopravvenuti e gli altri legittimari che non abbiano partecipato al contratto possono chiedere ai beneficiari del contratto stesso unicamente il pagamento di una somma corrispondente al valore delle quote previste dagli articoli 536 e seguenti, individuato con riferimento alla stima contenuta nella perizia di cui all'articolo 768-*quater*, quinto comma, fermo restando il diritto dei terzi di provare il maggior valore dei beni alla data del contratto. ».

d) Gli articoli 768-*septies* e 768-*octies* sono soppressi. ».

36. 9. Vignali, Saglia.

(Inammissibile)

Dopo il comma 10-septies, aggiungere il seguente:

10-*octies*. Ai fini dell'accesso da parte delle micro, piccole e medie imprese, definitive ai sensi della Raccomandazione 2003/36/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, al Fondo italiano di investimento, costituito dal Ministero dell'economia e delle finanze, dalla Cassa depositi e prestiti, dall'ABI, dalla Confindustria e dalle principali banche italiane e gestito dalla società di gestione del risparmio Sgr, il fatturato che le suddette imprese devono

corrispondere per l'accesso alle risorse del Fondo stesso non deve essere superiore a 2 milioni di euro.

36. 13. Fava, Torazzi, Reguzzoni, Crosio, Desiderati, Buonanno, Di Vizia.

Dopo il comma 10-septies, aggiungere il seguente:

10-*octies*. Le disposizioni di cui all'articolo 3, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5 si applicano anche alle reti cooperative che operano nel welfare sociale.

36. 15. Torazzi, Fava, Reguzzoni, Crosio, Desiderati, Buonanno, Di Vizia.

Dopo l'articolo 36, inserire i seguenti:

ART. 36-*bis*.

1. L'uso del marchio « ristorante italiano » è concesso ai ristoranti italiani all'estero che ne facciano richiesta, e che rispettino i seguenti criteri e requisiti:

a) i processi produttivi realizzati all'interno della struttura del ristorante devono essere orientati alla realizzazione di preparazioni alimentari igienicamente sicure, nel rispetto della normativa sulla sicurezza alimentare;

b) l'ambiente di sala deve risultare accogliente e contenere elementi di posateria, tovagliato e mobili che siano coerenti con la tradizione italiana;

c) il ristorante deve essere caratterizzato dalla presenza di almeno una figura professionale che sia in grado di spiegare il menù in italiano, nonché i prodotti, i piatti e i luoghi di origine;

d) le materie prime e i prodotti utilizzati devono essere in maniera prevalente di provenienza italiana ed essere rappresentativi degli elementi caratteristici della dieta mediterranea. La disponibilità e la presentazione dei prodotti alimentari e delle bevande di origine italiana deve

esser garantita dalla presenza di prodotti designati dalle Denominazioni di Origine Protetta (DOP). Indicazioni Geografiche Protette (IGP) o dalle Specificità Tradizionali Garantite (STG) oppure di prodotti « tradizionali »;

e) i menù in italiano devono essere disponibili all'entrata e all'interno del ristorante, in italiano. Gli stessi devono riflettere la struttura e i contenuti tipici della cucina italiana;

f) il personale dell'esercizio deve essere qualificato; lo chef deve essere di « scuola italiana » e gli addetti alle relazioni con i clienti devono essere in grado di descrivere in lingua italiana le preparazioni della cucina italiana, i prodotti e la loro origine. Le qualifiche richieste devono essere certificate da appositi percorsi formativi riconosciuti;

g) l'attività del ristorante deve essere orientata alla massima soddisfazione dei clienti i quali devono riconoscere il valore aggiunto di rivolgersi ad una struttura certificata che possa garantire l'offerta di un servizio all'altezza delle loro aspettative.

2. I concessionari del marchio collettivo devono impegnarsi, all'atto della richiesta di concessione d'uso del marchio stesso, a rispettare i requisiti di cui al comma 1 e a consentire lo svolgimento dei controlli di cui al successivo articolo.

3. Con regolamento adottato dal Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro delle politiche agricole e forestali sono stabilite le modalità di utilizzazione e di applicazione del marchio da parte dei concessionari, nonché le procedure per l'individuazione degli organismi accreditati per il controllo sul rispetto dei requisiti di cui al successivo articolo.

ART. 36-ter.

1. Il controllo sul rispetto dei requisiti definiti ai sensi dell'articolo 11 ai fini della concessione d'uso del marchio collettivo,

deve essere effettuato da organismi di certificazione accreditati secondo quanto stabilito nel regolamento adottato ai sensi del comma 3, del precedente articolo.

2. I controlli consistono, in particolare, in:

a) verifiche della documentazione fornita;

b) ispezioni nei luoghi di produzione, trasformazione, conservazione e commercializzazione;

c) prevalenza delle materie prime e dei prodotti di origine italiana utilizzati per la realizzazione degli alimenti somministrati al pubblico;

d) analisi di campioni prelevati.

3. Le non conformità rilevate devono essere comunicate al Ministero dello sviluppo economico entro quarantotto ore dall'accertamento.

4. I costi relativi alle verifiche di cui al comma 1 sono a carico dei concessionari.

ART. 36-quater.

1. Il mancato rispetto delle disposizioni di cui ai presenti articoli comporta a seconda della gravità della violazione, la sospensione dall'uso del marchio per un periodo compreso tra i tre e i sei mesi.

2. Costituiscono comunque violazioni di estrema gravità, che al momento dell'accertamento rendono immediata la decadenza dall'uso del marchio:

a) la frode;

b) la pubblicità ingannevole;

c) il mancato rispetto della normativa sanitaria riguardante i prodotti agricoli ed alimentari;

d) l'uso del marchio per produzioni per le quali non è stata ottenuta la concessione;

e) l'impedire o il rendere artificialmente difficoltoso lo svolgimento dei controlli previsti dall'articolo 35-ter.

36. 01. Torazzi, Fava, Reguzzoni, Crosio, Desiderati, Buonanno, Di Vizia.

(Inammissibile)

ART. 36-bis.

Sopprimerlo.

36-bis. 1. Zucchi.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 36-bis.

(Disciplina delle relazioni commerciali in materia di cessione di prodotti agricoli e agroalimentari).

All'articolo 62 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: « sono stipulati obbligatoriamente in forma scritta e » e « a pena di nullità », nonché l'ultimo periodo sono soppressi;

b) al comma 2, dopo le parole: « commerciali; », sono aggiunte le seguenti: « *d-bis*) imporre termini contrattuali di pagamento gravemente iniqui per il creditore; »;

c) il comma 5 e, conseguentemente, la parola: « 5 » nel comma 9 e la parola: « 1 » nel comma 8 sono soppressi;

d) al comma 6, la parola: « 3.000,00 » è sostituita con la parola « 30.000,00 »;

e) dopo il comma 11-bis è aggiunto il seguente: « 11-ter. Le disposizioni di cui ai commi 3, 7 e 9 limitatamente alle sanzioni di cui al comma 7, cessano i loro effetti a partire dalla data di applicabilità delle disposizioni contenute nel decreto legislativo 9 novembre 2012, n. 192, di recepimento della direttiva 2011/7/UE del Par-

lamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011 ».

36. 02. Vignali, Saglia.

Dopo l'articolo 36-bis, inserire i seguenti:

ART. 36-ter.

1. Per le imprese che, a seguito di accertamento da parte dell'Agenzia delle entrate, chiedono la verifica analitica, è sospeso il versamento delle somme dovute fino alla chiusura della verifica stessa.

2. Agli eventuali oneri derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui ai commi precedenti, si provvede mediante le disposizioni di cui al successivo articolo 36-ter.

ART. 36-quater.

(Riduzione incentivi alle imprese).

1. Il Governo è autorizzato ad adottare, entro 60 giorni, dall'entrata in vigore della presente legge, uno o più regolamenti, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, finalizzati alla razionalizzazione delle norme e delle procedure in materia di incentivazione pubblica alle imprese, ivi compreso lo strumento del credito d'imposta, mediante interventi di abrogazione, di riduzione, di riordino e di semplificazione.

2. Sono escluse dall'abrogazione di cui al comma 1: le norme correlate a finanziamenti diretti a compensare l'adempimento di obblighi di servizio pubblico; i contributi in conto interessi su investimenti già avviati e quelli relativi a opere infrastrutturali già in fase di esecuzione.

3. La razionalizzazione di cui al comma 1 deve comportare un risparmio di spesa annua per ciascuno degli anni del triennio 2013-2015 non inferiore a 700 milioni di euro. Le risorse rese disponibili sono assegnate ad apposito Fondo da costituire presso il Ministero dell'economia e finanze.

36-bis. 0. 2. Fava, Torazzi, Reguzzoni, Crosio, Desiderati, Buonanno, Di Vizia.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 36-bis è aggiunto il seguente:

ART. 36-ter.

(Responsabilità solidale negli appalti di opere e servizi).

1. All'articolo 35, del decreto-legge 4 luglio 2006 n. 223, convertito, con modificazioni, nella legge 4 agosto 2006, n. 248, i commi da 28 a 28-ter sono sostituiti dai seguenti:

28. In caso di appalto di opere o di servizi, l'appaltatore risponde in solido con il subappaltatore, nei limiti dell'ammontare del corrispettivo dovuto, del versamento all'erario delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente dovute dal subappaltatore all'erario in relazione alle prestazioni effettuate nell'ambito del rapporto di subappalto. La responsabilità solidale viene meno se l'appaltatore verifica, acquisendo la documentazione prima del versamento del corrispettivo, che gli adempimenti di cui al periodo precedente, scaduti alla data del versamento, sono stati eseguiti dal subappaltatore. Le disposizioni del presente comma si applicano a decorrere dall'entrata in vigore di un decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, da emanarsi previa intesa con le parti sociali, che definisca le modalità per la verifica, da parte dell'appaltatore, dell'esecuzione dell'adempimento relativo al versamento delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente, mediante l'utilizzo di documenti fiscali, contabili o amministrativi già previsti dalla normativa vigente.

28-bis. Il committente provvede al pagamento del corrispettivo dovuto all'appaltatore previa esibizione da parte di quest'ultimo della documentazione di cui al precedente comma, attestante che gli adempimenti di cui al comma 28, scaduti alla data del pagamento del corrispettivo, sono stati eseguiti dall'appaltatore e dagli eventuali subappaltatori. Il committente può sospendere il pagamento del corrispettivo fino all'esibizione della predetta documentazione da parte dell'appaltatore. L'inosservanza delle modalità di paga-

mento previste a carico del committente è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 200.000 se gli adempimenti di cui al comma 28 non sono stati eseguiti dall'appaltatore e dal subappaltatore.

28-ter. Le disposizioni di cui ai commi 28 e 28-bis si applicano in relazione ai contratti di appalto e subappalto di opere e servizi conclusi da soggetti che stipulano i predetti contratti nell'ambito di attività rilevanti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto e, in ogni caso, dai soggetti di cui all'articolo 73 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni. Sono esclusi dall'applicazione delle predette disposizioni i contratti stipulati ai sensi del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante il codice dei contratti pubblici.

2. Le disposizioni del comma precedente si applicano ai contratti stipulati dal giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze di cui al comma 1. Si intendono in ogni caso abrogati l'articolo 2, comma 5-bis del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, nella Legge 26 aprile 2012, n. 44 e l'articolo 13-ter del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 2012, n. 134.

36-bis. 0. 3. Vignali, Saglia.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 36-bis, inserire il seguente:

ART. 36-ter.

(Disposizioni per incrementare la trasparenza dei cedolini paga).

1. Il prospetto paga che il datore di lavoro consegna ai lavoratori all'atto della

corresponsione della retribuzione deve contenere, oltre ai dati essenziali e alle trattenute, anche gli oneri previdenziali, assicurativi o di altro genere a carico del datore di lavoro che compongono il costo del lavoro complessivo.

36-bis. 0. 1. Torazzi, Fava, Reguzzoni, Crosio, Desiderati, Buonanno, Di Vizia.

(Inammissibile)

ART. 37.

Sopprimerlo.

37. 1. Fava, Torazzi, Reguzzoni, Crosio, Desiderati, Buonanno, Di Vizia.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 37.

(Finanziamento delle agevolazioni in favore delle imprese delle Zone Urbane ricadenti nell'Obiettivo Convergenza).

1. La riprogrammazione dei programmi cofinanziati dai Fondi strutturali 2007-2013 oggetto del Piano di azione coesione può prevedere il finanziamento delle tipologie di agevolazioni di cui alle lettere da *a)* a *d)* del comma 341 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, in favore delle imprese di micro e piccola dimensione localizzate o che si localizzano entro la data fissata dal decreto di cui al comma 4 nelle Zone Urbane individuate dalla delibera CIPE n. 14 dell'8 maggio 2009, ricadenti nelle regioni ammissibili all'obiettivo « Convergenza » ai sensi dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio dell'11 luglio 2006, e successive modificazioni. Le predette agevolazioni sono concesse ai sensi e nei limiti del regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato agli aiuti

di importanza minore (« *de minimis* ») e successive modificazioni.

2. Ai fini della classificazione delle imprese di cui al comma 1 si applicano i parametri dimensionali previsti dalla vigente normativa comunitaria.

3. Ai fini di cui al presente articolo, l'esenzione di cui all'articolo 1, comma 341, lettera *c)*, della legge n. 296 del 2006, deve intendersi riferita alla « imposta municipale propria ».

4. All'attuazione del presente articolo si provvede nel limite massimo delle risorse come individuate ai sensi del comma 1, Le condizioni, i limiti, le modalità e i termini di decorrenza e durata delle agevolazioni di cui al comma 1 sono stabiliti con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

37. 2. Fava, Torazzi, Reguzzoni, Crosio, Desiderati, Buonanno, Di Vizia.

Al comma 1, aggiungere in fine le parole: e nei territori colpiti dal sisma del 2012.

37. 4. Fava, Torazzi, Reguzzoni, Crosio, Desiderati, Buonanno, Di Vizia.

Al comma 1-bis, sopprimere dalle parole: ricadenti nelle regioni fino alla fine del periodo.

Conseguentemente, in rubrica, sopprimere le parole: ricadenti nell'obiettivo convergenza.

37. 3. Fava, Torazzi, Reguzzoni, Crosio, Desiderati, Buonanno, Di Vizia.

Dopo l'articolo 37, inserire il seguente:

37-bis. 1. All'articolo 3 1 della legge 13 novembre 2011, n. 183, dopo il comma 7, è inserito il seguente:

« **7-bis.** A decorrere dall'anno 2013, nel saldo finanziario in termini di competenza mista, individuato ai sensi del comma 3, rilevante ai fini della verifica del rispetto

del patto di stabilità interno, non sono considerate le risorse correlate a contributi statali attribuiti ai comuni per le finalità di cui al secondo periodo del comma 1 dell'articolo 33 della presente legge.

2. Il Governo è autorizzato ad adottare, entro 120 giorni, dall'entrata in vigore della presente legge, uno o più regolamenti, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, finalizzati alla razionalizzazione delle norme e delle procedure in materia di incentivazione pubblica alle imprese, ivi compreso lo strumento del credito d'imposta, mediante interventi di abrogazione, di riduzione, di riordino e di semplificazione.

3. Sono escluse dall'abrogazione di cui al comma 1: le norme correlate a finanziamenti diretti a compensare l'adempimento di obblighi di servizio pubblico; i contributi in conto interessi su investimenti già avviati e quelli relativi a opere infrastrutturali già in fase di esecuzione.

4. La razionalizzazione di cui al comma 1 deve comportare un risparmio di spesa annua per ciascuno degli anni del triennio 2013-2015 non inferiore a 600 milioni di euro.

37. 0. 1. Fava, Torazzi, Reguzzoni, Crosio, Desiderati, Buonanno, Di Vizia.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 37, inserire il seguente:

ART. 37-bis.

L'articolo 66 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, come modificato da ultimo dall'articolo 14 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, è sostituito dal seguente: « Per il decennio 2013-2023, nell'ottica di conseguire un piano di riduzione straordinario dei dipendenti pubblici pari a 100 mila all'anno, le amministrazioni di

cui all'articolo 1, comma 523, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il cui numero dei dipendenti è superiore alla media nazionale del rapporto dipendenti/abitanti non possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato ovvero determinati.

37. 0. 2. Torazzi, Fava, Reguzzoni, Crosio, Desiderati, Buonanno, Di Vizia.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 37, inserire il seguente:

ART. 37-bis.

Nell'ottica di riformare la disciplina giuslavoristica applicabile al settore del pubblico impiego equiparandola a quella già in vigore per il settore privato, con riguardo alla flessibilità in uscita, ed in coerenza con gli obiettivi di riduzione e contenimento della spesa pubblica, entro cinque anni dall'entrata in vigore del presente decreto legge il numero dei dipendenti pubblici delle regioni non virtuose deve essere ridotto complessivamente di un milione, tenuto conto del rapporto Pil regionale/numero di abitanti.

37. 0. 3. Torazzi, Fava, Reguzzoni, Crosio, Desiderati, Buonanno, Di Vizia.

(Inammissibile)

ART. 37-bis.

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

4-bis. Al fine di consentire l'attivazione delle procedure di cui all'articolo 14, commi da 1 a 6, della legge 12 novembre 2011, n. 183, è nominato, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica e per un periodo strettamente necessario all'attivazione delle suddette procedure, un commissario ad acta che provvede alla realizzazione di ogni inter-

vento necessario alla conclusione dei procedimenti relativi all'istituzione dell'Ufficio locale del Governo di cui al comma 2, del predetto articolo 14.

37-bis. 1. Fava, Torazzi, Reguzzoni, Crosio, Desiderati, Buonanno, Di Vizia.

Dopo l'articolo 37-bis, aggiungere i seguenti:

ART. 37-bis.

(Definizione dei ruoli e degli omessi versamenti non iscritti).

1. Al fine di garantire la riscossione dei crediti da parte dell'Amministrazione finanziaria e di agevolare il pagamento dei debiti tributari e previdenziali da parte dei contribuenti, considerata la straordinaria fase di crisi che il sistema industriale sta attraversando, in deroga alle vigenti disposizioni in materia di riscossione, viene prevista per le piccole imprese una procedura di definizione dei ruoli e degli omessi versamenti non ancora iscritti, con le seguenti caratteristiche:

a) pagamento della quota capitale in forma dilazionata in un periodo che varia dai 24 ai 60 mesi;

b) azzeramento degli interessi legali, di mora e delle sanzioni;

c) sospensione dei provvedimenti di recupero coattivo da parte di Equitalia per coloro che aderiscono alla definizione dei ruoli.

2. Possono accedere alla definizione tutte le piccole imprese, secondo la definizione di cui alla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione europea.

3. Oggetto della definizione sono i ruoli e gli omessi versamenti di imposte, ritenute e contributi previdenziali ed assistenziali, non ancora iscritti, relativi ai periodi di imposta 2008, 2009 e 2010, per cui sono state presentate nei tempi previsti dalla normativa le dichiarazioni fiscali.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad emanare, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto uno o più provvedimenti per stabilire le modalità di applicazione delle disposizioni di cui ai precedenti commi.

5. Per l'applicazione delle disposizioni di cui al comma precedente è stanziato un importo massimo di 3.000 milioni di euro. All'onere si provvede mediante le disposizioni di cui ai successivi articoli 37-*quater* e 37-*quinquies*.

ART. 37-*quater*.

(Riduzione incentivi alle imprese).

1. Il Governo è autorizzato ad adottare, entro 60 giorni, dall'entrata in vigore della presente legge, uno o più regolamenti, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, finalizzati alla razionalizzazione delle norme e delle procedure in materia di incentivazione pubblica alle imprese, ivi compreso lo strumento del credito d'imposta, mediante interventi di abrogazione, di riduzione, di riordino e di semplificazione.

2. Sono escluse dall'abrogazione di cui al comma 1: le norme correlate a finanziamenti diretti a compensare l'adempimento di obblighi di servizio pubblico; i contributi in conto interessi su investimenti già avviati e quelli relativi a opere infrastrutturali già in fase di esecuzione.

3. La razionalizzazione di cui al comma 1 deve comportare un risparmio di spesa annua per ciascuno degli anni del triennio 2013-2015 non inferiore a 2.000 milioni di euro. Le risorse rese disponibili sono assegnate ad apposito Fondo da costituire presso il Ministero dell'economia e finanze.

ART. 37-*quinquies*.

(Disposizioni riguardanti i trattamenti pensionistici).

1. A decorrere dal 1° gennaio 2013, e per gli anni del triennio 2013-2015, le

pensioni erogate da gestioni previdenziale pubbliche, ovvero i vitalizi, in base al sistema retributivo, non possono superare i 5.000 euro netti mensili. Sono fatti salvi le pensioni ed i vitalizi corrisposti esclusivamente in base al sistema contributivo. Qualora il predetto trattamento sia cumulato con altri trattamenti pensionistici erogati da gestioni previdenziali pubbliche in base al sistema retributivo, l'ammontare onnicomprensivo non può superare i 10.000 euro netti mensili.

37-bis. 0. 1. Torazzi, Fava, Reguzzoni, Crosio, Desiderati, Buonanno, Di Vizia.

Dopo l'articolo 37-bis aggiungere il seguente:

ART. 37-ter.

1. Dopo l'articolo 217 del testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici, di cui al regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, è inserito il seguente:

« ART. 217-bis. – (Obblighi ittiogenici). –
1. Le concessioni di derivazione di acqua pubblica, sia superficiale che sotterranea, richieste per qualsiasi uso, sono soggette a obbligo ittiogenico finalizzato alla tutela e alla salvaguardia del patrimonio ittico autoctono.

2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano determinano le modalità di applicazione dell'obbligo di cui al comma 1 del presente articolo, che può prevedere, oltre a quanto prescritto dall'articolo 10 del testo unico delle leggi sulla pesca, di cui al regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1604, interventi di compensazione di carattere ambientale al fine di prevenire o di ridurre l'impatto conseguente alle derivazioni idriche ».

37-bis. 0. 2. Callegari.

ART. 38.

Al comma 2, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

a-bis) all'articolo 8-bis, la lettera a) è sostituita con la seguente: a) le cessioni di navi adibite alla navigazione in alto mare o al trasporto a pagamento di passeggeri o utilizzate nell'esercizio di attività commerciali industriali e della pesca nonché le cessioni di navi adibite alla pesca costiera o ad operazioni di salvataggio o di assistenza in mare, ovvero alla demolizione, escluse le unità da diporto di cui alla legge 11 febbraio 1971, n. 50;

38. 1. Cesario.

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

2-bis. Il Ministro dello sviluppo economico, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, promuove la nascita di un Tavolo di confronto con il Ministro dell'economia e delle finanze ed i rappresentanti delle categorie imprenditoriali al fine di proporre alla Commissione ed al Consiglio dell'Unione europea l'adozione di un regolamento per l'introduzione di dazi antidumping sulle importazioni extra UE.

38. 2. Torazzi, Fava, Reguzzoni, Crosio, Desiderati, Buonanno, Di Vizia.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 38 inserire il seguente:

ART. 38-bis.

(Servizio pubblico radiotelevisivo).

1. Entro il 30 giugno 2013, il Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, avvia il procedimento per l'alienazione della partecipazione dello Stato nella RAI-Radiotelevisione italiana Spa. Entro il 31 marzo 2013, i Ministeri dello sviluppo

economico e dell'economia, con uno o più decreti, provvedono a definire i tempi, le modalità, i requisiti, le condizioni e ogni altro elemento delle offerte pubbliche di vendita, anche relative a specifici rami d'azienda.

2. La vendita dell'intera partecipazione e di tutte le quote deve concludersi entro e non oltre il 31 dicembre 2013. I proventi derivanti dal procedimento di cui sopra, sono destinati al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato, di cui alla legge 27 ottobre 1993, n. 432, e successive modificazioni. Attraverso la stipula di contratti di servizio fra il Ministero dello sviluppo economico e le televisioni private nazionali, secondo quanto previsto dall'articolo 17, comma 1, della legge 3 maggio 2004, n. 112, si definiscono gli obblighi di programmazione per l'espletamento del servizio pubblico radiotelevisivo, che tutte le televisioni devono garantire, comunque assicurando il servizio pubblico generale televisivo con trasmissioni, anche nelle fasce orarie di maggior ascolto, che rispondano ai criteri qualitativi previsti dagli articoli 6 e 17 della legge 3 maggio 2004, n. 112.

3. A decorrere dal 1° gennaio 2014, il canone di abbonamento alle radioaudizioni e alla televisione di cui al regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito dalla legge 4 giugno 1938, n. 880, e successive modificazioni, nonché la tassa di concessione governativa prevista dall'articolo 17 della tariffa delle tasse sulle concessioni governative, di cui al decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 303 del 30 dicembre 1995, e successive modificazioni, sono aboliti. Conseguentemente, l'articolo 17 della legge 14 aprile 1975, n. 103, l'articolo 18 della legge 3 maggio 2004, n. 112, e l'articolo 47 del testo unico della radiotelevisione, di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, sono abrogati.

38. 0. 2. Caparini.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 38 inserire il seguente:

ART. 38-bis.

(Modifiche alla Legge 12 novembre 2011, n. 183, recante Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2012).

1. Al comma 7 dell'articolo 31 della Legge 12 novembre 2011, n. 183 dopo le parole: « a seguito di dichiarazione dello stato di emergenza » sono aggiunte le seguenti: « , nonché quelle provenienti dai Fondi detenuti ex legge n. 102 del 1990 (cosiddetta Legge Valtellina) destinati alla realizzazione di opere di salvaguardia e messa in sicurezza del territorio e quelli derivanti dal Fondo per la valorizzazione e promozione delle aree territoriali svantaggiate confinanti con le regioni a statuto speciale (cosiddetta Fondo « Letta »).

38. 0. 1. Caparini.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 38 inserire il seguente:

ART. 38-bis.

(Organi di revisione degli enti locali).

1. Dopo l'articolo 5, comma 5 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni con la legge 31 luglio 2010, n. 122, inserire il seguente comma:

5-bis. La disposizione di cui al comma precedente non si applica all'organo di revisione di cui all'articolo 234 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni e integrazioni e all'articolo 16, comma 25 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni con la legge 14 settembre 2011, n. 148.

38. 0. 3. Caparini.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 38 inserire il seguente:

ART. 38-bis.

(Modifica all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, in materia di esigibilità dell'imposta sul valore aggiunto nei casi di mancato pagamento del corrispettivo).

1. All'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

5-bis. Qualora il pagamento dei corrispettivo non avvenga entro i trenta giorni successivi alla scadenza contrattualmente prevista tra le parti ed espressamente indicata nella fattura, il soggetto passivo di cui all'articolo 1 7, primo comma ha la facoltà di non considerare a debito, nella liquidazione del periodo di riferimento, l'imposta relativa alle fatture insolute. Qualora sia stata già versata l'imposta relativa alle fatture insolute, il soggetto passivo ha la facoltà di portare in detrazione l'importo nella prima liquidazione periodica utile.

5-ter. Nel caso si avvalga della facoltà di cui al settimo comma, il cedente o prestatore ha l'obbligo di comunicarlo all'Agenzia delle entrate e al cessionario o committente.

5-quater. Il cessionario o committente che riceve la comunicazione di cui all'ottavo comma del presente articolo non deve esercitare il diritto alla detrazione di cui all'articolo 1 9, primo comma, per gli importi comunicati o, qualora tale diritto sia già stato esercitato, deve provvedere al versamento all'erario dei relativi importi effettivamente portati in detrazione alla prima liquidazione periodica utile.

5-quinquies. Le modalità con cui effettuare, preferibilmente in via telematica, le comunicazioni di cui al nono comma sono stabilite con provvedimento dell'Agenzia delle entrate da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.

38. 0. 4. Caparini.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 38 inserire il seguente:

ART. 38-bis.

(Disposizioni concernenti la riduzione del numero dei componenti dei consigli regionali e dell'importo degli emolumenti ad essi attribuiti).

1. Per il conseguimento degli obiettivi stabiliti nell'ambito del contenimento della spesa pubblica, le Regioni adeguano, nell'ambito della propria autonomia statutaria e legislativa, i rispettivi ordinamenti ai seguenti parametri:

a) previsione che il numero dei consiglieri regionali, ad esclusione del Presidente della Giunta regionale, sia rapportato al numero di abitanti in ciascuna regione, ovvero un consigliere ogni 80.000 abitanti con un limite minimo di 5 consiglieri per le regioni con popolazione inferiore a un milione di abitanti e con un limite massimo di 40 per le regioni con popolazione superiore a 3 milioni di abitanti. La riduzione del numero dei consiglieri regionali rispetto a quello previsto alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge è disposta da ciascuna Regione entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della medesima legge con efficacia a decorrere dalla prima legislatura regionale successiva a quella della data di entrata in vigore della presente disposizione. Le Regioni che, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, hanno un numero di consiglieri regionali inferiore al limite previsto nella presente lettera, possono aumentare tale numero fino al raggiungimento di detto limite;

b) riduzione a decorrere dal 1° gennaio 2013 degli emolumenti e delle utilità, comunque denominati, previsti in favore dei consiglieri regionali entro il limite di 30.000 euro annui.

38. 0. 6. Caparini, Stucchi, Pini.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 38, inserire il seguente:

ART. 38-bis.

(Soppressione dell'Istituto mutualistico artisti interpreti esecutori (IMAIE) e modifiche alle leggi 22 aprile 1941, n. 633, e 5 febbraio 1992, n. 93, concernenti il trasferimento delle sue competenze alla Società italiana degli autori ed editori (SIAE).

1. Agli articoli 5, 6 e 7 della legge 5 febbraio 1992, n. 93, e successive modificazioni, la parola: « IMAIE », ovunque ricorre, è sostituita dalla seguente: « SIAE ».

2. All'articolo 84, comma 4, della legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni, le parole: « l'istituto mutualistico artisti interpreti esecutori » sono sostituite dalle seguenti: « la società italiana degli autori ed editori (SIAE) ».

3. L'articolo 180-bis della legge 22 aprile 1941, n. 633, è sostituito dal seguente:

« ART. 180-bis – 1. Il diritto esclusivo di autorizzare la ritrasmissione via cavo è esercitato dai titolari dei diritti d'autore e dai detentori dei diritti connessi esclusivamente attraverso la Società italiana degli autori ed editori (SIAE).

4. I titolari non associati alla SIAE possono far valere i propri diritti entro il termine di tre anni dalla data della ritrasmissione via cavo che comprende la loro opera o altro elemento protetto.

5. Gli organismi di radiodiffusione sono esentati dall'obbligo di cui al comma I per la gestione dei diritti delle proprie emissioni sia che si tratti di diritti propri sia che si tratti di titolarità acquisita.

6. Ai sensi degli articoli 71-octies, comma 2, 73, comma 1, e 73-bis della legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni, i compensi spettanti agli artisti interpreti o esecutori sono versati alla Società italiana degli autori e editori (SIAE) dai produttori di fonogrammi o dalle loro associazioni di categoria corredate della necessaria documentazione per l'identificazione degli aventi diritto.

7. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del pre-

sente decreto-legge, i compiti e le funzioni attribuiti ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 30 aprile 2010, n. 64, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2010, n. 100, al nuovo Istituto mutualistico per la tutela dei diritti degli artisti interpreti esecutori (IMAIE) e, in particolare, il compito di incassare e di ripartire, tra gli artisti interpreti esecutori aventi diritto, i compensi di cui agli articoli 71-septies, 71-octies, 73, 73-bis, 80, 84 e 180-bis della legge 22 aprile 1941, n. 633, come da ultimo modificati dalla presente legge, 5 e 7 della legge 5 febbraio 1992, n. 93, come da ultimo modificati dalla presente legge, sono trasferiti alla SIAE. Alla SIAE sono altresì trasferiti, dalla data di costituzione, il personale del nuovo IMAIE in liquidazione, l'eventuale residuo attivo e i crediti maturati. Limitatamente a tale fine si applica l'articolo 2112 del codice civile. La SIAE determina l'ammontare dei compensi spettanti agli artisti, interpreti ed esecutori, conformemente allo statuto e ai regolamenti attuativi, ai sensi dell'articolo 82 della legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni.

8. Qualora l'IMAIE abbia siglato, prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, accordi bilaterali di tipo A con associazioni, enti, istituzioni o società del settore, operanti all'estero, la SIAE determina i compensi maturati dagli artisti, interpreti o esecutori nel territorio ove opera uno dei predetti organismi, in conformità con le disposizioni di legge in vigore presso ciascun Paese interessato.

9. Entro sei mesi della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge la SIAE adegua il proprio statuto e il proprio regolamento, al fine di tutelare i diritti degli artisti, interpreti ed esecutori in conformità con le disposizioni degli articoli 82 e 84 della legge 22 aprile 1941, n. 633, come da ultimo modificato dalla presente legge, della legge 5 febbraio 1992, n. 9, del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 154, nonché perfezionando gli accordi bilaterali con gli organismi esteri, di cui al comma

3 del presente articolo, finalizzati anche allo scambio di informazioni e di dati.

10. L'articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 93, e successive modificazioni, e l'articolo 7 del decreto-legge 30 aprile 2010, n. 64, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2010, n. 100, sono abrogati.

11. Il nuovo IMAIE è sciolto ed è posto in liquidazione.

12. Entro un mese dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, il Ministro per i beni e le attività culturali nomina il commissario straordinario del nuovo IMAIE, con il compito di provvedere alla liquidazione del disciolto ente.

38. 0. 7. Caparini, Bitonci, Fugatti, Polledri, Montagnoli, Consiglio.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 38 inserire il seguente:

ART. 38-bis.

(Disposizioni concernenti la riduzione del numero dei componenti dei consigli regionali e dell'importo degli emolumenti ad essi attribuiti).

1. Per il conseguimento degli obiettivi stabiliti nell'ambito del contenimento della

spesa pubblica, le Regioni adeguano, nell'ambito della propria autonomia statutaria e legislativa, i rispettivi ordinamenti ai seguenti parametri:

a) previsione che il numero dei consiglieri regionali, ad esclusione del Presidente della Giunta regionale, sia rapportato al numero di abitanti in ciascuna regione, ovvero un consigliere ogni 80.000 abitanti con un limite minimo di 5 consiglieri per le regioni con popolazione inferiore a un milione di abitanti e con un limite massimo di 40 per le regioni con popolazione superiore a 3 milioni di abitanti. La riduzione del numero dei consiglieri regionali rispetto a quello previsto alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge è disposta da ciascuna Regione entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della medesima legge con efficacia a decorrere dalla prima legislatura regionale successiva a quella della data di entrata in vigore della presente disposizione. Le Regioni che, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, hanno un numero di consiglieri regionali inferiore al limite previsto nella presente lettera possono aumentare tale numero fino al raggiungimento di detto limite;

38. 0. 5. Caparini, Stucchi, Pini.

(Inammissibile)

I COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	167
RISOLUZIONI:	
7-00809 Giorgio Conte: Sul trattamento economico del personale della Direzione Investigativa Antimafia (<i>Seguito della discussione e conclusione – Approvazione della risoluzione n. 8-00215</i>)	167
ALLEGATO 1 (<i>Nuovo testo approvato dalla Commissione</i>)	183
SEDE REFERENTE:	
Adeguamento alla media europea degli stipendi, emolumenti, indennità degli eletti negli organi di rappresentanza nazionale e locale. C. 324 Stefani, C. 347 Brigandi, C. 5471 Albonetti, C. 4964 Pionati, C. 5105 d’iniziativa popolare, C. 5377 Sbrollini, 5433 Di Pietro, C. 5501 Vassallo e C. 5522 Cambursano (<i>Rinvio del seguito dell’esame</i>)	169
Modalità di elezione del Consiglio provinciale e del Presidente della Provincia, a norma dell’articolo 23, commi 16 e 17, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. C. 5210 Governo e C. 5531 Vassallo (<i>Rinvio del seguito dell’esame</i>)	169
Attuazione dell’articolo 49 della Costituzione. Testo unificato C. 244 Maurizio Turco, C. 506 Castagnetti, C. 853 Pisicchio, C. 1722 Briguglio, C. 3809 Sposetti, C. 3962 Pisicchio, C. 4194 Veltroni, C. 4950 Galli, C. 4955 Gozi, C. 4956 Casini, C. 4965 Sbrollini, C. 4973 Bersani, C. 5111 Donadi, C. 5119 Rampelli e C. 5177 Iannaccone (<i>Seguito dell’esame e rinvio</i>) ..	169
ALLEGATO 2 (<i>Emendamenti approvati</i>)	186
Sui lavori della Commissione	170
SEDE LEGISLATIVA:	
Sulla pubblicità dei lavori	171
Istituzione del « Giorno della memoria dei bambini di Bullenhuser Damm » in ricordo dei venti bambini ebrei della scuola di Bullenhuser Damm, utilizzati in esperimenti medici nel campo di sterminio di Neuengamme. C. 4195 Veltroni (<i>Discussione e conclusione – Approvazione</i>)	171
ALLEGATO 3 (<i>Testo base adottato</i>)	187
Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e l’Unione Induista italiana, Sanatana Dharma Samgha, in attuazione dell’articolo 8, terzo comma, della Costituzione. C. 5457 Governo, approvato dalla 1 ^a Commissione permanente del Senato (<i>Discussione e conclusione – Approvazione</i>)	172
Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e l’Unione Buddhista Italiana, in attuazione dell’articolo 8, terzo comma, della Costituzione. C. 5458 Governo, approvato dalla 1 ^a Commissione permanente del Senato (<i>Discussione e conclusione – Approvazione</i>)	172
COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:	
Delega al Governo per la revisione dello strumento militare nazionale e norme sulla medesima materia. Emendamenti C. 5569 Governo, approvato dal Senato (Parere all’Assemblea) (<i>Esame e conclusione – Parere</i>)	173

Disposizioni per l'attuazione del principio del pareggio di bilancio ai sensi dell'articolo 81, sesto comma, della Costituzione. Emendamenti C. 5603-A Giancarlo Giorgetti (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e conclusione – Parere</i>)	173
DL 179/2012: Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese. C. 5626 Governo, approvato dal Senato (Parere alle Commissioni riunite IX e X) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni e con condizioni</i>)	173
ALLEGATO 4 (<i>Parere approvato</i>)	188
Autorizzazione di spesa per la bonifica dei poligoni militari di tiro. C. 5534- <i>duodecies</i> (Parere alla IV Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	181
ALLEGATO 5 (<i>Parere approvato</i>)	197
Disposizioni per la celebrazione del centenario della fondazione dell'Istituto nazionale per il dramma antico e per la valorizzazione dei siti e degli edifici storici di interesse culturale ad esso collegati. Nuovo testo C. 5239 Granata (Parere alla VII Commissione) (<i>Rinvio dell'esame</i>)	181
Attuazione dell'articolo 4 della legge 3 febbraio 2011, n. 4, in materia di etichettatura dei prodotti alimentari. C. 5559, approvata dalla 9 ^a Commissione permanente del Senato (Parere alla XIII Commissione) (<i>Rinvio dell'esame</i>)	181
Norme sulla qualità e la trasparenza della filiera degli oli di oliva vergini. C. 5565, approvata dalla 9 ^a Commissione del Senato (Parere alla XIII Commissione) (<i>Rinvio dell'esame</i>) ...	182
AVVERTENZA	182

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Martedì 11 dicembre 2012.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 11.35 alle 11.40.

RISOLUZIONI

Martedì 11 dicembre 2012. — Presidenza del presidente Donato BRUNO. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno Carlo De Stefano.

La seduta comincia alle 11.40.

7-00809 Giorgio Conte: Sul trattamento economico del personale della Direzione Investigativa Antimafia.

(Seguito della discussione e conclusione – Approvazione della risoluzione n. 8-00215).

La Commissione prosegue la discussione, rinviata da ultimo, nella seduta del 17 luglio 2012.

Donato BRUNO, *presidente*, ricorda che nella precedente seduta il rappresentante

del Governo ha prospettato una proposta di riformulazione della risoluzione in titolo e chiede ai presentatori se accettino la riformulazione proposta ovvero abbiano lavorato ad un testo ulteriore.

Aldo DI BIAGIO (FLpTP), cofirmatario della risoluzione in titolo, avverte che, a seguito di colloqui informali con il Governo e tra i gruppi, i presentatori della risoluzione sono addivenuti ad una nuova riformulazione (*vedi allegato 1*), sulla quale sussiste l'accordo del Governo e dei gruppi stessi. Ritiene quindi che la risoluzione, nel nuovo testo, possa essere approvata oggi e che la seduta di oggi rappresenti quindi un momento importante non soltanto sotto il profilo politico-istituzionale, ma anche e soprattutto sotto quello culturale e sociale. Sottolinea infatti che il Paese vuole compiere un passo in avanti sul versante della legalità e la risoluzione va appunto in questa direzione. La valorizzazione di un organismo come la DIA, « fiore all'occhiello » del sistema italiano di lotta all'illecito e alla criminalità organizzata è sempre stata una priorità.

Ringrazia il sottosegretario De Stefano, il quale ha consentito di arrivare a questo

significativo risultato; ringrazia altresì i gruppi parlamentari e tutti coloro che – indipendentemente dagli schieramenti di appartenenza – hanno contribuito alla discussione e alla definizione degli impegni della risoluzione. Ritiene che con la riformulazione anzidetta si creino tutte le premesse per migliorare e rafforzare la Direzione Investigativa Antimafia e per renderla un sistema maggiormente strutturato.

Il sottosegretario Carlo DE STEFANO, a nome del Governo, dichiara di condividere la nuova formulazione della risoluzione.

Mario TASSONE (UdCpTP), nel dichiarare il proprio voto favorevole sulla risoluzione in titolo, come riformulata, e nel sottoscriverla, dà atto ai presentatori di aver posto all'attenzione della Commissione un tema importante e di aver saputo trovare su questo tema un punto di mediazione che mette d'accordo i gruppi e il Governo. Esprime pertanto l'auspicio che gli impegni della risoluzione siano onorati dal Governo – quello in carica o quello successivo – quanto prima. Ricorda che la Direzione investigativa antimafia è una « pregevole incompiuta »: è stata pensata nel 1991 come un organismo interforze funzionale alla lotta alla criminalità organizzata, ma di fatto non è stata mai attuata completamente ed è stata invece lasciata ai margini. La risoluzione che la Commissione si accinge ad approvare mira a fare giustizia di questa situazione.

Raffaele VOLPI (LNP), nel dichiarare il proprio voto favorevole sulla risoluzione in titolo, come riformulata, ringrazia i presentatori per essersi fatti carico di una questione che sta a cuore a tutte le parti politiche e di aver coinvolto tutti i gruppi in vista della migliore formulazione possibile del testo. Ritiene importante il richiamo alla legge istitutiva, perché quella è la fonte nella quale viene disegnato il modello di DIA che si tratta di attuare fino in fondo. Nel sottolineare che il personale della DIA è formato da professionalità di

altissimo livello, che tra l'altro sono la memoria storica della lotta alla criminalità organizzata, esprime l'auspicio che non sia in discussione per nessuno il fatto che la DIA deve continuare ad esistere. Quanto ai costi della struttura e del personale – di altissimo livello, come ha già detto – ritiene che possano essere coperti anche attraverso la vendita degli ingenti patrimoni che ogni anno vengono confiscati e sequestrati grazie al lavoro della DIA. Ringrazia quindi i deputati ed il Governo per aver consentito di arrivare ad una risoluzione unitaria, che vuole essere innanzitutto, da parte del Parlamento, un segno del riconoscimento del valore del personale che opera nella DIA.

Emanuele FIANO (PD), nel dichiarare il proprio voto favorevole sulla risoluzione in titolo, come riformulata, esprime l'auspicio che si giunga ad una approvazione unanime del testo. Sottolinea che la DIA svolge un ruolo centrale nella lotta contro la criminalità organizzata, oltre ad essere per tutti un monumento alla memoria di colui che l'ha fortemente voluta e che è morto proprio nella lotta contro la criminalità organizzata. Prende atto con soddisfazione del fatto che la riformulazione prospettata dal deputato Di Biagio tiene conto anche dei suggerimenti pervenuti dal suo gruppo. Ricorda che il Parlamento è intervenuto sul problema delle retribuzioni del personale della DIA anche con altri strumenti di sindacato ispettivo, in particolare con mozioni tendenti a conseguire il ripristino del trattamento economico accessorio che era venuto meno. Ciò premesso, ricorda che l'impegno della risoluzione in titolo è sostanzialmente teso alla piena ed effettiva attuazione della legge istitutiva della DIA e formula l'auspicio che nella prossima legislatura il Parlamento possa concentrare la propria attenzione anche su questa struttura.

Donato BRUNO, *presidente*, avverte che la risoluzione, nel testo riformulato dal deputato Di Biagio, è stata sottoscritta anche dai seguenti deputati: Bragantini, Bressa, Calderisi, Favia, Fiano, Libè, Naccarato, Stasi, Tassone e Volpi.

La Commissione approva la risoluzione in titolo, come riformulata, che assume il numero 8-00215.

La seduta termina alle 12.10.

SEDE REFERENTE

Martedì 11 dicembre 2012. — Presidenza del presidente Donato BRUNO. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno Carlo De Stefano.

La seduta comincia alle 12.10.

Adeguamento alla media europea degli stipendi, emolumenti, indennità degli eletti negli organi di rappresentanza nazionale e locale.

C. 324 Stefani, C. 347 Brigandì, C. 5471 Albonetti, C. 4964 Pionati, C. 5105 d'iniziativa popolare, C. 5377 Sbrollini, 5433 Di Pietro, C. 5501 Vassallo e C. 5522 Cambursano.

(Rinvio del seguito dell'esame).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 28 novembre 2012.

Donato BRUNO, *presidente*, avverte che i relatori stanno lavorando ad una proposta di testo unificato, che dovrebbero sottoporre alla Commissione nella prossima seduta. Quindi, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Modalità di elezione del Consiglio provinciale e del Presidente della Provincia, a norma dell'articolo 23, commi 16 e 17, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.

C. 5210 Governo e C. 5531 Vassallo.

(Rinvio del seguito dell'esame).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 29 novembre 2012.

Donato BRUNO, *presidente*, avverte che il sottosegretario Ruperto, che segue per il Governo i lavori della Commissione relativi al provvedimento in titolo, ha comunicato di non poter prendere parte alla seduta a causa di concomitanti impegni istituzionali e di essere comunque pronto a rispondere alla Commissione sulle questioni che sono state sollevate nella precedente seduta. Quindi, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Attuazione dell'articolo 49 della Costituzione.

Testo unificato C. 244 Maurizio Turco, C. 506 Castagnetti, C. 853 Pisicchio, C. 1722 Briguglio, C. 3809 Sposetti, C. 3962 Pisicchio, C. 4194 Veltroni, C. 4950 Galli, C. 4955 Gozi, C. 4956 Casini, C. 4965 Sbrollini, C. 4973 Bersani, C. 5111 Donadi, C. 5119 Rampelli e C. 5177 Iannaccone.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 4 dicembre 2012.

Donato BRUNO, *presidente*, avverte che sostituirà il relatore, impossibilitato a prendere parte alla seduta. Ricorda che la Commissione ha esaminato, nelle precedenti sedute, gli emendamenti riferiti agli articoli 2 ed ha avviato l'esame delle proposte emendative riferiti all'articolo 3. L'esame riprenderà dunque dalla discussione sugli emendamenti Amici 3.12 e Vassallo 3.16, su cui erano stati svolti interventi nella seduta del 4 dicembre scorso. Riguardo a tali emendamenti, ne propone la riformulazione nei seguenti termini: *Al comma 2, lettera e), aggiungere, in fine, le seguenti parole: « e le modalità per assicurare negli organi collegiali l'equilibrio di genere ».*

Sesa AMICI (PD) riformula il suo emendamento 3.12 nei termini proposti dal presidente.

Salvatore VASSALLO (PD) riformula il suo emendamento 3.16 nei termini proposti dal presidente.

La Commissione approva gli identici emendamenti Amici 3.12 (*nuova formulazione*) e Vassallo 3.16 (*nuova formulazione*) (vedi allegato 2).

Sesa AMICI (PD) ritira il suo emendamento 3.17.

Donato BRUNO, *presidente*, avverte che l'emendamento Moroni 3.60 è stato ritirato.

La Commissione approva l'emendamento Amici 3.18.

Pierguido VANALLI (LNP) chiede la votazione dell'emendamento Volpi 3.19, del quale è cofirmatario, sottolineando l'incongruità di prevedere, come fa la lettera *h*) del comma 2 dell'articolo 3, che nello statuto dei partiti debbano essere obbligatoriamente indicate le modalità di selezione dei candidati a tutte le elezioni possibili, comprese quelle per il Parlamento europeo. Fa presente che un partito può avere un orizzonte di azione solo locale o regionale e che è quindi insensato imporgli di stabilire nello statuto le modalità di selezione dei candidati a cariche elettive per le quali il partito non intende concorrere.

Matteo BRAGANTINI (LNP) ritiene che in generale l'articolo 3, comma 2, sia eccessivamente rigido nel prevedere i contenuti obbligatori dello statuto, col rischio di indurre una eccessiva burocratizzazione della vita interna dei partiti. Fa presente, in particolare, che le modalità di selezione dei candidati alle elezioni sono un aspetto che un partito potrebbe preferire di decidere volta per volta anziché una volta per tutte.

Donato BRUNO, *presidente*, considerato che alle ore 12.30 sono convocate le Commissioni riunite I e VIII, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Sui lavori della Commissione.

Emanuele FIANO (PD) rappresenta al presidente della Commissione e al Go-

verno un problema urgente della cui soluzione ritiene che la Commissione e il Governo stesso debbano farsi carico: nel ricordare che la tessera elettorale contiene appositi spazi destinati al timbro che viene apposto dagli scrutatori nei seggi elettorali al momento del voto, fa presente che in molti comuni italiani, comprese grandi città come Roma, gli spazi sulla tessera sono ormai esauriti. Si rende quindi necessario richiedere una nuova tessera elettorale, il che è però gravoso, soprattutto per le persone anziane o disabili. Ritiene che una soluzione possibile potrebbe essere quella di dare indicazioni ai seggi elettorali affinché appongano il timbro attestante l'avvenuta votazione negli spazi della tessera non espressamente destinati a questo scopo, nel caso in cui gli spazi deputati siano esauriti.

Maurizio TURCO (PD) riferisce che ai cittadini italiani residenti in Belgio è pervenuta nei giorni scorsi una comunicazione del consolato italiano con la quale li si avverte che saranno chiamati a votare nel mese di aprile 2013. Considerato che la data delle elezioni non è stata ancora stabilita formalmente, ritiene che il Governo dovrebbe spiegare l'accaduto in una prossima seduta.

Il sottosegretario Carlo DE STEFANO si riserva di approfondire le questioni segnalate dai deputati Fiano e Turco e di riferire eventualmente alla Commissione.

La seduta termina alle 12.30.

SEDE LEGISLATIVA

Martedì 11 dicembre 2012. — Presidenza del presidente Donato BRUNO. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno Carlo De Stefano.

La seduta comincia alle 13.05.

Sulla pubblicità dei lavori.

Donato BRUNO, *presidente*, ricorda che, ai sensi dell'articolo 65, comma 2, del regolamento, la pubblicità delle sedute per la discussione in sede legislativa è assicurata, oltre che con il resoconto stenografico, anche tramite la trasmissione attraverso impianti audiovisivi a circuito chiuso.

Istituzione del «Giorno della memoria dei bambini di Bullenhusen Damm» in ricordo dei venti bambini ebrei della scuola di Bullenhusen Damm, utilizzati in esperimenti medici nel campo di sterminio di Neuengamme.

C. 4195 Veltroni.

(Discussione e conclusione – Approvazione).

La Commissione inizia la discussione.

Donato BRUNO, *presidente*, ricorda che la Commissione, a partire dalla seduta del 22 marzo 2012, ha esaminato la proposta di legge in titolo in sede referente. Nella seduta del 3 aprile 2012 la Commissione ha approvato le proposte emendative 1.1 e 2.1 e 2.01 del relatore. Sul testo della proposta di legge, come modificata dagli emendamenti approvati, sono stati acquisiti il nulla osta della V Commissione e il parere favorevole della VII Commissione. Nella seduta del 19 aprile 2012, la Commissione ha approvato l'emendamento 1.100 del relatore volto a dare seguito ai pareri espressi dalle Commissioni in sede consultiva e ha conferito al relatore il mandato a riferire all'Assemblea in senso favorevole sul nuovo testo. Successivamente, essendo maturati i presupposti in tal senso, è stato chiesto il trasferimento dell'esame in sede legislativa, cui l'Assemblea ha acconsentito nella seduta del 7 dicembre 2012. Dichiaro quindi aperta la discussione sulle linee generali.

Emanuele FIANO (PD), *relatore*, introduce la discussione, richiamandosi alla relazione svolta in sede referente.

Pierluigi MANTINI (UdCpTP) svolge un intervento in sede di discussione sulle linee generali.

Donato BRUNO, *presidente*, prende atto che il rappresentante del Governo rinuncia ad intervenire in sede di discussione sulle linee generali e che non vi sono richieste di intervento. Dichiaro quindi chiusa la discussione sulle linee generali.

Emanuele FIANO (PD), *relatore*, propone di adottare come testo base per il seguito della discussione il testo della proposta di legge elaborato dalla Commissione in sede referente (*vedi allegato 3*).

La Commissione delibera di adottare come testo base per il seguito della discussione il testo proposto dal relatore.

Donato BRUNO, *presidente*, propone di fissare il termine per la presentazione di eventuali emendamenti alle ore 13.15.

La Commissione concorda.

Donato BRUNO, *presidente*, sospende la seduta fino alle ore 13.15.

La seduta, sospesa alle ore 13.10, riprende alle ore 13.15.

Donato BRUNO, *presidente*, comunica che non sono stati presentati emendamenti.

Maurizio TURCO (PD) preannuncia la propria astensione dalle votazioni.

La Commissione, con distinte votazioni, approva gli articoli 1, 2 e 3 del testo base.

Donato BRUNO, *presidente*, dà conto delle sostituzioni comunicate alla presidenza e indice la votazione nominale finale sul nuovo testo della proposta di legge C. 4195.

La Commissione approva, con votazione nominale finale, la proposta di legge C. 4195, nel nuovo testo, autorizzando inoltre la presidenza al coordinamento formale del testo approvato.

Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Unione Induista italiana, Sanatana Dharma Samgha, in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione.

C. 5457 Governo, approvato dalla 1^a Commissione permanente del Senato.

(Discussione e conclusione – Approvazione).

La Commissione inizia la discussione.

Donato BRUNO, presidente, ricorda che la Commissione, a partire dalla seduta del 2 ottobre 2012, ha esaminato il disegno di legge in sede referente, senza apportarvi modificazioni. Sul testo del disegno di legge sono stati acquisiti i pareri favorevoli delle Commissioni II, IV, V, VII, VIII, IX, XI e XII. Nella seduta del 28 novembre 2012, la Commissione ha conferito ai relatori il mandato a riferire all'Assemblea in senso favorevole sul testo del disegno di legge. Successivamente, essendo maturati i presupposti in tal senso, è stato chiesto il trasferimento dell'esame in sede legislativa, cui l'Assemblea ha acconsentito nella seduta del 7 dicembre 2012. Dichiaro quindi aperta la discussione sulle linee generali.

Roberto ZACCARIA (PD), *relatore*, svolge un intervento introduttivo.

Donato BRUNO, *presidente*, prende atto che il rappresentante del Governo rinuncia ad intervenire in sede di discussione sulle linee generali e che non vi sono richieste di intervento. Dichiaro quindi chiusa la discussione sulle linee generali. Ricorda che il termine per la presentazione di emendamenti è scaduto alle ore 10.30 di oggi. Comunica che non sono stati presentati emendamenti.

Maurizio TURCO (PD) preannuncia la propria astensione dalle votazioni.

La Commissione, con distinte votazioni, approva gli articoli da 1 a 30 della proposta di legge.

Donato BRUNO, *presidente*, dà conto delle sostituzioni comunicate alla presidenza e indice la votazione finale sul testo del disegno di legge C. 5457.

La Commissione approva, con votazione nominale finale, il disegno di legge C. 5457 Governo, approvato dalla 1^a Commissione permanente del Senato, autorizzando inoltre la presidenza al coordinamento formale del testo approvato.

Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Unione Buddhista Italiana, in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione.

C. 5458 Governo, approvato dalla 1^a Commissione permanente del Senato.

(Discussione e conclusione – Approvazione).

La Commissione inizia la discussione.

Donato BRUNO, *presidente*, ricorda che la Commissione, a partire dalla seduta del 2 ottobre 2012, ha esaminato il disegno di legge in sede referente, senza apportarvi modificazioni. Sul testo del disegno di legge sono stati acquisiti i pareri favorevoli delle Commissioni II, IV, V, VI, VII, VIII, XI e XII. Nella seduta del 28 novembre 2012, la Commissione ha conferito ai relatori il mandato a riferire all'Assemblea in senso favorevole sul testo del disegno di legge. Successivamente, essendo maturati i presupposti in tal senso, è stato chiesto il trasferimento dell'esame in sede legislativa, cui l'Assemblea ha acconsentito nella seduta del 7 dicembre 2012. Dichiaro quindi aperta la discussione sulle linee generali.

Roberto ZACCARIA (PD), *relatore*, svolge un intervento introduttivo.

Donato BRUNO, *presidente*, prende atto che il rappresentante del Governo rinuncia ad intervenire in sede di discussione sulle linee generali e che non vi sono richieste di intervento. Dichiara quindi chiusa la discussione sulle linee generali. Ricorda che il termine per la presentazione di emendamenti è scaduto alle ore 10.30 di oggi. Comunica che non sono stati presentati emendamenti.

Maurizio TURCO (PD) preannuncia la propria astensione dalle votazioni.

La Commissione, con distinte votazioni, approva gli articoli da 1 a 28 della proposta di legge.

Donato BRUNO, *presidente*, dà conto delle sostituzioni comunicate alla presidenza e indice la votazione finale sul testo del disegno di legge C. 5458.

La Commissione approva, con votazione nominale finale, il disegno di legge C. 5458 Governo, approvato dalla 1^a Commissione permanente del Senato, autorizzando inoltre la presidenza al coordinamento formale del testo approvato.

La seduta termina alle 13.55.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

Martedì 11 dicembre 2012. — Presidenza del vicepresidente Alessandro NACCARATO.

La seduta comincia alle 15.

Delega al Governo per la revisione dello strumento militare nazionale e norme sulla medesima materia. Emendamenti C. 5569 Governo, approvato dal Senato.

(Parere all'Assemblea).

(Esame e conclusione – Parere).

Il Comitato inizia l'esame degli emendamenti.

Maria Elena STASI (PT) *relatore*, rileva che gli emendamenti contenuti nel fascicolo n. 1 non presentano profili critici per quanto attiene al rispetto del riparto di competenze legislative di cui all'articolo 117 della Costituzione e propone pertanto di esprimere su di essi il parere di nulla osta.

Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

Disposizioni per l'attuazione del principio del pareggio di bilancio ai sensi dell'articolo 81, sesto comma, della Costituzione.

Emendamenti C. 5603-A Giancarlo Giorgetti.

(Parere all'Assemblea).

(Esame e conclusione – Parere).

Il Comitato inizia l'esame degli emendamenti.

Alessandro NACCARATO, *presidente*, in sostituzione del relatore, rileva che gli emendamenti contenuti nel fascicolo n. 1 non presentano profili critici per quanto attiene al rispetto del riparto di competenze legislative di cui all'articolo 117 della Costituzione e propone pertanto di esprimere su di essi il parere di nulla osta.

Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

DL 179/2012: Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese.

C. 5626 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alle Commissioni riunite IX e X).

(Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni e con condizioni).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Alessandro NACCARATO, *presidente relatore*, illustra il testo del disegno di legge in titolo, rilevando preliminarmente che il provvedimento reca una serie di interventi prevalentemente orientati sotto il profilo finalistico alla promozione dell'innovazione e allo sviluppo economico, riconducibili all'ampia nozione di « tutela della concorrenza » elaborata in questi anni dalla giurisprudenza costituzionale.

Alla luce di questa finalità complessiva, il provvedimento può quindi essere ricondotto, nel complesso, nell'ambito della competenza legislativa esclusiva dello Stato in tema di « tutela della concorrenza » come intesa dalla consolidata giurisprudenza della Corte costituzionale, che la lettera *e*) del secondo comma dell'articolo 117 della Costituzione attribuisce alla competenza legislativa esclusiva dello Stato.

Ricorda infatti che nella sentenza n. 14 del 2004 la Corte Costituzionale ha rilevato che l'inclusione della tutela della concorrenza nella lettera *e*) dell'articolo 117, secondo comma, della Costituzione – insieme alle materie moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari; sistema valutario; sistema tributario e contabile dello Stato; perequazione delle risorse finanziarie – « evidenzia l'intendimento del legislatore costituzionale del 2001 di unificare in capo allo Stato strumenti di politica economica che attengono allo sviluppo dell'intero Paese ; strumenti che, in definitiva, esprimono un carattere unitario e, interpretati gli uni per mezzo degli altri, risultano tutti finalizzati ad equilibrare il volume di risorse finanziarie inserite nel circuito economico. L'intervento statale si giustifica, dunque, per la sua rilevanza macroeconomica: solo in tale quadro è mantenuta allo Stato la facoltà di adottare sia specifiche misure di rilevante entità, sia regimi di aiuto ammessi dall'ordinamento comunitario (fra i quali gli aiuti *de minimis*), purché siano in ogni caso idonei, quanto ad accessibilità a tutti gli operatori ed impatto complessivo, ad incidere sull'equilibrio economico generale (nello stesso senso, le sentenze della Corte Costituzionale n. 16 e n. 272 del 2004).

Illustra quindi, per le parti di competenza, le previsioni di cui all'articolo 1, comma 3, che prevede l'ampliamento delle possibili utilizzazioni della carta d'identità elettronica anche in relazione all'unificazione sul medesimo supporto della carta d'identità elettronica con la tessera sanitaria, alle modifiche ai parametri della carta d'identità elettronica e della tessera sanitaria necessarie per l'unificazione delle stesse sul medesimo supporto, nonché al rilascio gratuito del documento unificato, mediante utilizzazione, anche ai fini di produzione e rilascio, di tutte le risorse disponibili a legislazione vigente per la tessera sanitaria.

Richiama l'articolo 2, comma 1, capoverso Art. 62, che dispone l'istituzione, presso il Ministero dell'interno, dell'Anagrafe nazionale della popolazione residente (ANPR), quale base di dati di interesse nazionale, ai sensi dell'articolo 60 del decreto legislativo n. 82 del 2005, che subentra all'Indice nazionale delle anagrafi (INA), con la finalità, in primo luogo, di assicurare al singolo comune la disponibilità dei dati anagrafici della popolazione residente e degli strumenti per lo svolgimento delle funzioni di competenza statale attribuite al sindaco ai sensi dell'articolo 54, comma 3, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché la disponibilità dei dati anagrafici e dei servizi per l'interoperabilità con le banche dati tenute dai comuni per lo svolgimento delle funzioni di competenza.

Rileva che l'articolo 4, capoverso Art. 3-*bis*, prevede la facoltà, in capo a ogni cittadino, di indicare alla pubblica amministrazione un proprio indirizzo di posta elettronica certificata, rilasciato ai sensi dell'articolo 16-*bis*, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, quale suo domicilio digitale, che viene inserito nell'Anagrafe nazionale della popolazione residente-ANPR e reso disponibile a tutte le pubbliche amministrazioni e ai gestori o esercenti di pubblici servizi.

Evidenzia che l'articolo 5, comma 2, secondo periodo, prevede che l'ufficio del registro delle imprese che riceve una domanda di iscrizione da parte di un'impresa individuale che non ha « iscritto » il proprio indirizzo di posta elettronica certificata, in luogo dell'irrogazione della sanzione prevista dall'articolo 2630 del codice civile, ne sospende la domanda; la sospensione dura fino all'integrazione, cioè al deposito, del dato mancante e, comunque, per quarantacinque giorni; decorso tale periodo la domanda si intende non presentata, « in attesa che essa sia integrata con l'indirizzo di posta elettronica certificata ».

Rileva quindi l'esigenza di una valutazione da parte delle Commissioni di merito riguardo alla formulazione del secondo periodo del suddetto comma 2 nella parte in cui si annette alla mancanza dell'indirizzo PEC, protratta per 40 giorni, da un lato un effetto di mancata presentazione della domanda, dall'altro un effetto di pendenza della domanda stessa, effetti la cui coesistenza appare meritevole di un accertamento di compatibilità.

Evidenzia come appaia inoltre meritevole di una valutazione di opportunità la previsione di regimi differenziati, quanto agli effetti della mancanza dell'indirizzo PEC, previsti da un lato dal suddetto comma 2, secondo periodo, per le domande di iscrizione di imprese individuali e, dall'altro, dal comma 6-*bis* dell'articolo 16 per le domande di iscrizione di imprese aventi forma societaria.

Rileva che l'articolo 8, commi 1-3, prevede l'adozione, da parte delle aziende di trasporto pubblico locale, di sistemi di bigliettazione elettronica, anche interoperabili a livello nazionale, e di biglietti elettronici integrati nelle Città metropolitane; con decreto interministeriale, sentita la Conferenza unificata, sono adottate le regole tecniche necessario all'attuazione della normativa.

Evidenzia che le suddette disposizioni di cui all'articolo 8, commi 1-3 incidono sulla materia del trasporto pubblico locale, ascritta alla competenza residuale delle

regioni, come ribadito dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 222 del 2005.

Rileva che l'articolo 11, commi da 4 a 4-*octies*, interviene in materia di edilizia scolastica, la quale appare riconducibile all'ambito « istruzione e governo del territorio », di competenza concorrente tra lo Stato e le regioni, ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione.

Evidenzia, in particolare, che il comma 4-*bis* dell'articolo 11 prevede che con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, d'intesa con la Conferenza unificata, sono definiti le priorità strategiche, le modalità e i termini per l'approvazione dei piani triennali di interventi di edilizia scolastica, nonché dei relativi finanziamenti, al fine di consentire il regolare svolgimento del servizio scolastico in ambienti adeguati e sicuri; ciascuna regione o provincia autonoma deve trasmettere al Ministero dell'istruzione il piano di interventi, a pena di decadenza dai finanziamenti assegnabili; i piani regionali sono soggetti all'approvazione da parte del Ministero dell'istruzione, ai fini della successiva pubblicazione sui Bollettini ufficiali delle regioni.

Sottolinea quindi come l'approvazione da parte del Ministero dell'istruzione dei suddetti piani regionali debba essere valutata alla luce delle competenze delle regioni in materia di edilizia scolastica.

Rileva che l'articolo 11-*bis*, comma 4, del decreto-legge dispone che, con decreti dirigenziali dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, si provvede all'incremento della misura del prelievo erariale unico in materia di giochi pubblici, nonché della percentuale del compenso per le attività di gestione ovvero per quella dei punti vendita, al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015 e che sono in tal modo coperti gli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo, che istituisce un credito d'imposta per promuovere l'offerta *on line* di opere dell'ingegno.

Evidenzia come la suddetta previsione di cui al comma 4 dell'articolo 11-*bis* vada considerata alla luce dell'articolo 23 della

Costituzione, che prevede una riserva di legge in tema di imposizione di prestazioni patrimoniali, la quale è sempre stata intesa dalla giurisprudenza costituzionale come riserva di legge relativa.

Rileva che l'articolo 14, comma 10-*bis*, prevede che ulteriori misure di maggior dettaglio nonché ulteriori procedure semplificate in materia di identificazione degli abbonati delle società di telefonia mobile possano essere introdotte con decreto del ministro dell'interno, da adottarsi di concerto con il ministro dello sviluppo economico.

Evidenzia, al riguardo, che la previsione di ulteriori procedure semplificate da adottarsi con fonte secondaria potrebbe configurarsi come una misura di delegificazione rispetto al regime generale previsto dal comma 7 dell'articolo 55 del codice delle comunicazioni elettroniche, che costituisce una fonte di rango legislativo, e che tuttavia non appaiono rispettati i requisiti previsti dall'articolo 17, comma 2, della legge n. 400 del 1988 per l'adozione di misure con delegificazione.

Richiama l'articolo 15, comma 5-*ter*, che reca una disposizione in tema di firma digitale, aggiungendo un periodo al comma 5 dell'articolo 35 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005 (CAD), non risultando peraltro chiaro il rapporto tra l'accertamento della conformità dei requisiti di sicurezza dei dispositivi per la firma digitale effettuato dall'Organismo di certificazione della sicurezza informatica ai sensi del vigente articolo 35, comma 5, del CAD e la valutazione di conformità effettuata dall'Agenzia per l'Italia digitale ai sensi della disposizione introdotta dall'articolo 15, comma 5-*bis*, nel medesimo articolo 35, comma 5, del CAD.

Fa presente che l'articolo 16, comma 10 e l'articolo 30, comma 6, demandano la loro attuazione a decreti di natura non regolamentare e che a tal proposito la Corte costituzionale, nella sentenza n. 116 del 2006, con riferimento ad un decreto ministeriale del quale si esplicitava la natura non regolamentare (articolo 3 del decreto-legge n. 279 del 2004), lo qualifi-

cava come « un atto statale dalla indefinibile natura giuridica » nonché, più recentemente, il Consiglio di Stato in adunanza plenaria, con sentenza 4 maggio 2012, n. 9, sulla natura giuridica dell'articolo 4 del decreto ministeriale in data 6 febbraio 2006, ha osservato che: « deve rilevarsi che, nonostante la crescente diffusione di quel fenomeno efficacemente descritto in termini di “fuga dal regolamento” (che si manifesta, talvolta anche in base ad esplicite indicazioni legislative, tramite l'adozione di atti normativi secondari che si autoqualificano in termini non regolamentari) deve, in linea di principio, escludersi che il potere normativo dei Ministri e, più in generale, del Governo possa esercitarsi mediante atti “atipici”, di natura non regolamentare ».

Evidenzia che l'articolo 20 disciplina le cosiddette « comunità intelligenti », di cui peraltro non viene data alcuna definizione nel provvedimento, mentre la relazione illustrativa presentata al Senato indica il termine « comunità intelligente » come traduzione dell'espressione inglese *Smart Cities and Communities*.

Rileva che le disposizioni di cui all'articolo 20 appaiono riconducibili alle materie « coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale », di competenza esclusiva statale, e « sostegno all'innovazione per i settori produttivi », di competenza concorrente tra lo Stato e le regioni.

Evidenzia inoltre che il contenuto del piano nazionale delle « comunità intelligenti », che il decreto-legge non definisce, e la successiva attuazione, sembrano suscettibili di incidere anche su materie di competenza concorrente o residuale regionale quali, ad esempio, governo del territorio, energia e trasporto pubblico locale, e che si stabilisce nel testo che, con decreto del Presidente del Consiglio, previa intesa con la Conferenza unificata, è adottato lo Statuto della cittadinanza intelligente, da redigere sulla base di criteri ivi indicati.

Rileva che l'articolo 33-*octies*, introdotto dal Senato, reca norme in merito al

superamento del dissenso espresso in sede di conferenza dei servizi da una regione o provincia autonoma in una materia di propria competenza.

Evidenzia, in proposito, l'esigenza di chiarire se il termine di 30 giorni sia riferito al raggiungimento dell'intesa – come sembrerebbe per simmetria con la disposizione sull'esito della prima riunione – o allo svolgimento delle trattative; inoltre il riferimento allo svolgimento delle trattative con le medesime modalità delle precedenti fasi sembrerebbe rendere necessaria l'indizione di una o più riunioni.

Fa presente che l'articolo 34, comma 16, prevede l'adozione – entro sei mesi – di un decreto interministeriale che garantisca uniformità nell'applicazione delle norme riguardanti le compensazioni ambientali.

Ricorda al riguardo che, in relazione al coinvolgimento degli enti territoriali, con la sentenza n. 165 del 2011 la Corte costituzionale ha dichiarato fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 4, comma 4, del decreto-legge n. 78 del 2009, affermando che, « nei casi di attrazione in sussidiarietà di funzioni relative a materie rientranti nella competenza concorrente di Stato e Regioni, è necessario, per garantire il coinvolgimento delle Regioni interessate, il raggiungimento di un'intesa, in modo da contemperare le ragioni dell'esercizio unitario di date competenze e la garanzia delle funzioni costituzionalmente attribuite alle Regioni » (*ex plurimis*, sentenze n. 383 del 2005 e n. 6 del 2004); la previsione dell'intesa, imposta dal principio di leale collaborazione, implica che non sia legittima una norma contenente una « drastica previsione » della decisività della volontà di una sola parte, in caso di dissenso, ma che siano necessarie « idonee procedure per consentire reiterate trattative volte a superare le divergenze » (*ex plurimis*, sentenze n. 121 del 2010, n. 24 del 2007, n. 339 del 2005). Solo nell'ipotesi di ulteriore esito negativo di tali procedure mirate all'accordo, può essere rimessa al Governo una decisione unilaterale (sentenza n. 33 del 2011).

Segnala quindi l'opportunità di garantire il coinvolgimento degli enti territoriali nella disposizione di cui all'articolo 34, comma 16, prevedendo, anziché un mero parere, il raggiungimento dell'intesa in sede di Conferenza unificata.

Fa altresì presente che i commi da 20 a 25 dell'articolo 34 recano disposizioni in tema di servizi pubblici locali (SPL), prevedendo l'affidamento degli stessi servizi in base ad un'apposita relazione dell'ente affidante (comma 20); l'adeguamento entro il 31 dicembre 2013 degli affidamenti in essere non conformi alla normativa comunitaria, nonché l'introduzione di una scadenza degli affidamenti stessi, se non stabilita, nello stesso termine (comma 21); la cessazione al 31 dicembre 2020 degli affidamenti diretti assentiti alla data del 1° ottobre 2003 se privi di scadenza (comma 22); una riserva esclusiva di funzioni per gli enti di governo degli ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei per servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica (comma 23); l'abrogazione di disposizioni che concorrevano al precedente assetto dei SPL oggetto di declaratoria di illegittimità costituzionale (comma 24); l'esclusione dell'applicazione delle disposizioni stabilite dai commi precedenti per i settori del gas, dell'energia elettrica e delle farmacie comunali (comma 25).

Rileva che l'articolo 34, comma 24, abroga l'articolo 53, comma 1, lettera *b*) del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, che aveva introdotto modifiche all'articolo 4 del decreto-legge n. 138 del 2011 che la sentenza n. 199 del 2012 ha dichiarato illegittimo ed evidenziato che, poiché la declaratoria di illegittimità ha compreso le successive modifiche dell'articolo 4, anche le disposizioni dell'articolo 53, cui si riferisce il comma 25, devono ritenersi investite dalla pronuncia di illegittimità.

Segnala quindi la necessità, alla luce della giurisprudenza costituzionale in materia, di verificare il presupposto dell'abrogazione prevista dal comma 24, che ri-

guarda disposizione modificativa di altra già dichiarata incostituzionale con la sentenza n. 199 del 2012.

Tenuto conto che l'articolo 34, comma 47, finalizza allo svolgimento di iniziative di promozione turistica dell'Italia le somme disponibili nel fondo per la riduzione del prezzo alla pompa della benzina e del gasolio per autotrazione nelle regioni confinanti con la Repubblica di San Marino, evidenzia che la suddetta disposizione, rientrando nella materia del « turismo », appartiene alla competenza legislativa residuale delle regioni, ai sensi dell'articolo 117, quarto comma, della Costituzione (sentenze n. 94 del 2008, n. 214 e n. 90 del 2006).

Ricorda al riguardo che, secondo la giurisprudenza della Corte Costituzionale, ha violato il principio di leale collaborazione (sentenza n. 94 del 2008) il comma 1228 della legge della legge n. 296 del 2006 laddove stabilisce che per le finalità di sviluppo del settore del turismo e per il suo posizionamento competitivo quale fattore produttivo di interesse nazionale è autorizzata una spesa straordinaria di 48 milioni di euro annui (per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009) per incrementare l'offerta turistica; la Corte ha evidenziato che, anche se l'ascrivibilità della materia « turismo » alla competenza regionale residuale non esclude di per sé la legittimità di un intervento legislativo di carattere finanziario ed aggiuntivo dello Stato giustificato dall'obiettivo di rafforzare le capacità competitive delle strutture turistiche nazionali, l'adozione di un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, « sentita » la Conferenza permanente Stato-regioni, recante l'individuazione dei criteri, delle procedure e delle modalità di attuazione, è insufficiente; su analoga motivazione si fonda l'incostituzionalità del comma 1227 dell'articolo 1 della medesima legge, contenente la previsione di una spesa di 10 milioni di euro annui, per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, per il sostegno del settore turistico, senza prevedere alcun coinvolgimento della regione nell'adozione dei provvedimenti spe-

cifici di riparto ed erogazione degli importi in sede attuativa (sentenza n. 94 del 2008).

Ricorda che, secondo la giurisprudenza della Corte Costituzionale, l'esigenza di un esercizio unitario a livello statale di determinate funzioni amministrative, abilita lo Stato a disciplinare siffatto esercizio per legge; con specifico riguardo al settore turistico, la Corte ha affermato che la necessità di un intervento unitario del legislatore statale nasce dall'esigenza di valorizzare al meglio l'attività turistica sul piano economico interno ed internazionale, attraverso misure di varia e complessa natura, e dalla necessità di ricondurre ad unità la grande varietà dell'offerta turistica del nostro Paese e di esaltare il rilievo assunto dal turismo nell'ambito dell'economia nazionale (sentenze n. 88 del 2007 e n. 214 del 2006).

Segnala quindi l'esigenza – all'articolo 34, comma 47 – di valutare l'opportunità di prevedere un idoneo coinvolgimento delle regioni in merito alla finalizzazione delle somme indicate allo svolgimento di iniziative di promozione turistica.

Rileva che l'articolo 34-*bis*, introdotto al Senato, reca norme concernenti l'elezione del Presidente nonché il funzionamento della Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche (Civit), modificando in particolare, al comma 1, le modalità di elezione del presidente della Civit, quale autorità nazionale anticorruzione, il quale dovrà essere nominato, con le forme e le modalità già previste *ex lege*, su proposta dei ministri della pubblica amministrazione, della giustizia e dell'interno, tra persone di notoria indipendenza che hanno avuto esperienza in materia di contrasto alla corruzione e persecuzione degli illeciti nella pubblica amministrazione.

Evidenzia che l'articolo 34-*quinqüies*, introdotto al Senato, istituisce il piano strategico di sviluppo del turismo in Italia stabilendo che, su proposta del ministro con delega al turismo, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di

Trento e di Bolzano, il Governo adotta, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, un piano strategico di sviluppo del turismo in Italia.

Segnala l'esigenza, in proposito, di valutare l'opportunità di garantire il coinvolgimento delle regioni non tramite un mero parere, bensì tramite la previsione del raggiungimento dell'intesa in sede di Conferenza Stato-regioni.

Rileva che l'articolo 34-*octies*, introdotto nel corso dell'esame presso il Senato, disciplina l'affidamento e la gestione dei servizi automobilistici sostitutivi o integrativi dei servizi ferroviari di interesse regionale e locale, prevedendone l'affidamento con gara.

Evidenzia, in particolare, che il comma 4 del suddetto articolo 34-*octies* prevede che le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano organizzino, entro il 30 giugno 2013, il servizio in bacini territoriali in modo tale da risultare « ottimali » cioè tali da massimizzare l'efficienza e realizzare l'integrazione con i servizi qualificati come minimi; nel caso le regioni e le province autonome non provvedano nel termine indicato il Governo può esercitare il potere sostitutivo ai sensi dell'articolo 8 della legge n. 131 del 2003.

Ricorda che la materia del « trasporto pubblico locale » rientra nell'ambito delle competenze residuali delle regioni di cui al quarto comma dell'articolo 117 della Costituzione e che la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 222 del 2005, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale parziale dell'articolo 4, comma 157, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, che prevede la costituzione di « un apposito fondo presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti » per il « generico fine » di assicurare il conseguimento di « risultati di maggiore efficienza e produttività dei servizi di trasporto pubblico locale »; la disposizione prevedeva altresì che la ripartizione dei fondi avvenisse tramite « decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 » e su quest'ultimo punto è intervenuta la pro-

nuncia caducatoria, che ha sostituito la consultazione della Conferenza con la necessità che il decreto sia adottato « previa intesa » con la Conferenza stessa.

Segnala peraltro che la materia dei trasporti presenta connessioni, sotto vari profili, con discipline che appaiono riconducibili a materie attribuite alla legislazione esclusiva dello Stato, tra le quali si ricordano in particolare quella della « tutela della concorrenza », per quanto attiene alle modalità di gestione e di affidamento del trasporto pubblico locale.

Evidenzia pertanto che il comma 4 dell'articolo 34-*octies*, relativo all'organizzazione dello svolgimento dei servizi automobilistici in bacini territoriali ottimali, e il comma 7 – che individua le finalità cui le regioni devono destinare le eventuali economie di gara ottenute dal trasporto pubblico regionale e locale automobilistico – devono essere valutati alla luce della giurisprudenza costituzionale in materia di trasporto pubblico locale.

Prende atto che l'articolo 34-*duodecies*, introdotto dal Senato, proroga di cinque anni – dal 31 dicembre 2015 al 31 dicembre 2020 – la scadenza delle concessioni demaniali marittime per finalità turistico-ricreative.

Ricorda che, secondo la giurisprudenza costituzionale, la disciplina relativa al rilascio delle concessioni su beni demaniali marittimi investe diversi ambiti materiali, attribuiti alla competenza sia statale che regionale, atteso che particolare rilevanza, quanto ai criteri e alle modalità di affidamento di tali concessioni, assumono i principi della libera concorrenza e della libertà di stabilimento, previsti dalla normativa comunitaria e nazionale (sentenza della Corte Costituzionale n. 213 del 2011).

Ricorda che la Corte Costituzionale è intervenuta diverse volte dichiarando l'illegittimità costituzionale di disposizioni regionali che prevedevano il rinnovo automatico *ex lege* delle concessioni demaniali marittime non solo in quanto invasive della competenza statale in materia di tutela della concorrenza ma anche per violazione dell'articolo 117, primo

comma, che individua come limite alla potestà legislativa sia statale che regionale il rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario; secondo la Corte, infatti, l'automatismo derivante dal rinnovo *ex lege* della concessione, impedendo l'accesso al mercato di altri potenziali operatori economici, determina una disparità di trattamento in contrasto i principi europei infatti in tema di diritto di stabilimento e di tutela della concorrenza (sentenze della Corte Costituzionale n. 213 del 2011, n. 340 del 210, n. 180 del 2010).

Ricorda inoltre che la Commissione europea, nell'ambito della procedura di infrazione n. 2008/4908, ha rilevato l'incompatibilità con l'ordinamento europeo del meccanismo di rinnovo automatico delle concessioni demaniali marittime previsto dalla normativa nazionale italiana.

Evidenzia inoltre che, con la sentenza n. 1 del 2008, in materia di concessioni di derivazioni idroelettriche, la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale di una disposizione della legge finanziaria 2006 (articolo 1, comma 485, legge n. 266 del 2005), che prevedeva che le grandi concessioni di derivazioni idroelettriche, in corso alla data di entrata in vigore della legge, fossero prorogate di dieci anni rispetto alle date di scadenza, e sospendeva, di conseguenza, le relative gare; la Corte ha in proposito rilevato che la richiamata disposizione, da un lato, contrastava con i principi comunitari, contraddicendo apertamente il fine (la tutela della concorrenza), che pur affermava di voler perseguire, dall'altro, poneva una norma di dettaglio in una materia di competenza concorrente (nel caso di specie, « produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia »).

Evidenzia quindi la necessità di valutare l'articolo 34-*duodecies* alla luce della giurisprudenza costituzionale in materia e del fatto che la Commissione europea, nell'ambito della procedura di infrazione n. 2008/4908, ha rilevato l'incompatibilità con l'ordinamento europeo del meccani-

simo di rinnovo automatico delle concessioni demaniali marittime previsto dalla normativa nazionale italiana.

Rileva che diverse disposizioni modificano norme di rango secondario, tra cui in particolare: l'articolo 11, comma 3, che novella l'articolo 8 del regolamento di delegificazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica, 20 marzo 2009 n. 81; l'articolo 14, comma 5, che modifica l'articolo 66 del regolamento di esecuzione ed attuazione del codice della strada di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 495 del 1992; l'articolo 14, commi da 8 a 10, che modifica in più punti il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 8 luglio 2003; l'articolo 24-*ter*, che modifica in più punti il regolamento di delegificazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 2001, n.144; l'articolo 33-*bis*, che novella l'articolo 357 del decreto del regolamento di esecuzione e di attuazione del codice dei contratti pubblici di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207; l'articolo 34, comma 26, che novella il « decreto ministeriale 31 dicembre 1983 », senza specificare che si intende riferire – tra i tre decreti ministeriali emanati in tale data – al decreto del Ministro dell'Interno recante individuazione delle categorie dei servizi pubblici locali a domanda individuale; l'articolo 34-*septies*, comma 1, che novella il regolamento di delegificazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 dicembre 1999, n. 588.

Ricorda, in particolare, che il paragrafo 3, lettera e), della lettera circolare dei Presidenti delle Camere sulle regole e raccomandazioni per la formulazione tecnica dei testi legislativi, del 20 aprile 2001, dispone che « non si ricorre all'atto legislativo per apportare modifiche frammentarie ad atti non aventi forza di legge, al fine di evitare che questi ultimi presentino un diverso grado di "resistenza" ad interventi modificativi successivi ».

Evidenzia infine che l'articolo 1, comma 2, del disegno di legge di conversione fa salvi gli effetti che si sono prodotti

ed i rapporti giuridici sorti sulla base delle norme del decreto-legge 2 novembre 2012, n. 187, recante misure urgenti per la ridefinizione dei rapporti contrattuali con la società Stretto di Messina s.p.a. ed in materia di trasporto pubblico locale, non convertite in legge.

Ricorda, in proposito, che il contenuto del suddetto decreto-legge n. 187 del 2012 è confluito nel decreto-legge in esame e che il relativo procedimento di conversione è formalmente ancora in corso presso il Senato.

Richiama, al riguardo, l'articolo 77, terzo comma, della Costituzione, che prevede che le Camere possono regolare con legge i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti non convertiti.

Formula, in conclusione, una proposta di parere favorevole con condizioni e osservazioni (*vedi allegato 4*).

Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

Autorizzazione di spesa per la bonifica dei poligoni militari di tiro.

C. 5534-duodecies.

(Parere alla IV Commissione).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole*).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Maria Elena STASI (PdL), *relatore*, illustra il provvedimento in esame, ricordando che esso trae origine dallo stralcio del comma 19 dell'articolo 8 del disegno di legge C. 5534 (legge di stabilità 2013), disposto dal Presidente della Camera e comunicato all'Assemblea nel corso della seduta dello scorso 16 ottobre 2012.

Fa presente che le disposizioni recate dal testo sono riconducibili alle materie « difesa e Forze armate » e « tutela dell'ambiente » che le lettere *d*) e *s*) del secondo comma dell'articolo 117 della Costituzione attribuiscono alla competenza legislativa esclusiva dello Stato.

Pertanto, rilevato che non sussistono motivi di rilievo sugli aspetti di legittimità costituzionale, formula una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 5*).

Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

Disposizioni per la celebrazione del centenario della fondazione dell'Istituto nazionale per il dramma antico e per la valorizzazione dei siti e degli edifici storici di interesse culturale ad esso collegati.

Nuovo testo C. 5239 Granata.

(Parere alla VII Commissione).

(*Rinvio dell'esame*).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Alessandro NACCARATO, *presidente*, in considerazione dell'assenza della relatrice, impossibilitata ad essere presente alla seduta odierna per concomitanti impegni istituzionali, rinvia l'esame del provvedimento alla giornata di domani.

Attuazione dell'articolo 4 della legge 3 febbraio 2011, n. 4, in materia di etichettatura dei prodotti alimentari.

C. 5559, approvata dalla 9ª Commissione permanente del Senato.

(Parere alla XIII Commissione).

(*Rinvio dell'esame*).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Alessandro NACCARATO, *presidente*, in considerazione dell'assenza della relatrice, impossibilitata ad essere presente alla seduta odierna per concomitanti impegni istituzionali, rinvia l'esame del provvedimento alla giornata di domani.

Norme sulla qualità e la trasparenza della filiera degli oli di oliva vergini.

C. 5565, approvata dalla 9ª Commissione del Senato.
(Parere alla XIII Commissione).

(Rinvio dell'esame).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Alessandro NACCARATO, *presidente*, in considerazione dell'assenza della relatrice, impossibilitata ad essere presente alla seduta odierna per concomitanti impegni istituzionali, rinvia l'esame del provvedimento alla giornata di domani.

La seduta termina alle 15.05.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

SEDE REFERENTE

Modifiche al Titolo V della parte II della Costituzione.
C. 445 cost. Zaccaria, C. 763 cost. Carlucci, C. 1372 cost. Volontè, C. 1709 cost. Mantini, C. 2801 cost. Borghesi, C. 4423 cost. Lafranco, C. 4806 cost. Libè e C. 5432 cost. Palumbo.

ALLEGATO 1

7-00809 Giorgio Conte: Sul trattamento economico del personale della Direzione Investigativa Antimafia.**NUOVO TESTO APPROVATO DALLA COMMISSIONE**

La I Commissione, premesso che:

la Direzione investigativa antimafia (DIA), istituita nell'ambito del dipartimento della pubblica sicurezza con la legge 30 dicembre 1991, n. 410, si configura come un organismo investigativo con competenza monofunzionale, composta da personale specializzato a provenienza interforze, con il compito esclusivo di assicurare lo svolgimento, in forma coordinata, delle attività di investigazione preventiva attinenti alla criminalità organizzata, nonché di effettuare indagini di polizia giudiziaria relative esclusivamente a delitti di associazione mafiosa o comunque ricollegabili all'associazione medesima;

la DIA pur essendo stata istituita nell'ambito del dipartimento di pubblica sicurezza si colloca al di fuori delle articolazioni gerarchiche e strutturali del dipartimento medesimo: a conferma di tale configurazione appare opportuno evidenziare che la legge 1° aprile 1981, n. 121 in materia di nuovo ordinamento dell'amministrazione della pubblica sicurezza, malgrado le successive modifiche ed integrazioni non annovera all'articolo 5 – organizzazione del dipartimento della pubblica sicurezza – la Direzione investigativa antimafia tra gli uffici e le direzioni che la compongono;

stando alla normativa vigente la configurazione della Direzione investigativa antimafia non può essere assimilata sotto il profilo sostanziale alle strutture territoriali delle forze di polizia poiché come ufficio centrale non ha competenza con-

nessa alla specificità territoriale ma opera senza alcun vincolo territoriale, coprendo l'intero territorio nazionale ed internazionale. Sotto il profilo organizzativo ed esecutivo i centri operativi e le sezioni della Direzione investigativa antimafia rappresentano una sorta di prolungamento della struttura centrale e non una sua riproduzione territoriale con competenze limitate all'area in cui si collocano;

la Direzione investigativa antimafia inoltre non può essere assimilata sotto il profilo formale alle strutture territoriali delle forze di polizia poiché la funzione della direzione è chiaramente tracciata dall'articolato della legge istitutiva che chiarisce la missione specifica, e ne delinea la specificità operativa;

a sostegno della succitata specificità normativa ed operativa in capo alla direzione investigativa antimafia è possibile annoverare alcune pronunce giurisprudenziali che hanno confermato la peculiare natura monofunzionale della stessa rispetto ad altre forze dell'ordine ed uffici investigativi anche per quanto concerne il riconoscimento del trattamento economico accessorio (TEA);

le pronunce giurisprudenziali definiscono in maniera chiara la configurazione *sui generis* del personale della Direzione investigativa antimafia rispetto al personale operante in altri comparti del Dipartimento di pubblica sicurezza;

a conferma della specificità della Direzione investigativa antimafia è opportuno evidenziare che i poteri di cui è

titolare esclusivo il direttore della Direzione investigativa antimafia rendono la configurazione strutturale della direzione ulteriormente non equiparabile ad ogni altra struttura nell'ambito delle forze di polizia;

nella fattispecie è opportuno evidenziare che all'articolo 1 del decreto-legge 29 ottobre 1991 n. 345 convertito dalla legge 30 dicembre 1991, n. 410 (legge istitutiva) il direttore della Direzione investigativa antimafia è annoverato tra i componenti del consiglio generale per la lotta alla criminalità organizzata, istituito presso il Ministero dell'interno e presieduto dal Ministro dell'interno quale responsabile dell'alta direzione e del coordinamento in materia di ordine e sicurezza pubblica;

la legge 13 agosto 2010 n. 136 recante « Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia » prevede all'articolo 15 una modifica della composizione del Consiglio suindicato, con la finalità di valorizzarne le potenzialità e le capacità come strumento strategico e di impulso nell'ambito delle attività di contrasto alle organizzazioni mafiose;

tale disposizione conferma il carattere specifico della Direzione investigativa antimafia, sicuramente con equiparabile ad altra « struttura territoriale delle forze di polizia », considerando che nessuna di queste prende parte – al pari della Direzione investigativa antimafia – al Consiglio generale di cui all'articolo 1 della citata legge n. 410 del 1991;

sul versante del riconoscimento di un trattamento economico accessorio in capo al personale della Direzione investigativa antimafia (che rappresenta una voce accessoria della retribuzione di quel personale e in quanto tale fa parte della base retributiva che concorre alla determinazione dell'importo della pensione ai sensi dell'articolo 2, comma 9, della legge 8 agosto 1995, n. 355) è opportuno evidenziare che la legge 12 novembre 2011, n. 183 (legge di stabilità per il 2012) ne ha previsto la decurtazione con riduzioni,

pari al 64 per cento, per l'anno 2012, e 57 per cento, a decorrere dal 2013, che colpiscono in misura superiore al 20 per cento la retribuzione mensile del singolo lavoratore;

a ciò va aggiunto il fatto che gli stessi operatori della Direzione investigativa antimafia sono già stati colpiti dalle disposizioni previste dall'articolo 9 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010, che prevede gli stipendi bloccati fino al 31 dicembre 2014, nessun riconoscimento stipendiale relativo al compimento dell'anzianità di servizio (cosiddetto assegno di funzione), nessun riconoscimento stipendiale per avanzamento di grado, riduzione del premio produttività e contempla ulteriori tagli sugli straordinari e sulla tredicesima;

un auspicato rafforzamento delle potenzialità della Direzione investigativa antimafia si inserisce in maniera armonica con quanto disposto dalla risoluzione del Parlamento europeo del 25 ottobre 2011 sulla criminalità organizzata nell'Unione europea nella quale viene segnalato sostegno agli « Stati membri nelle loro azioni di contrasto alla criminalità organizzata e li incoraggia a rafforzare le autorità giudiziarie e le forze dell'ordine sulla base delle migliori esperienze esistenti, anche confrontando le normative e i mezzi predisposti a sostegno delle loro attività, e a destinare a tal fine adeguate risorse umane e finanziarie ». Tali principi sono stati confermati in occasione della recente audizione del Direttore della D.I.A. presso la Commissione Crim del Parlamento europeo, nel corso della quale è stata ribadita l'importanza di disporre di Strutture specializzate, facendo riferimento a modelli già esistenti e sperimentati, quali la DIA, al fine di delineare coordinate azioni di contrasto alla criminalità organizzata;

alla luce dei suindicati aspetti, appare necessario dare completa attuazione alla legge n. 491 del 1991;

è opportuno segnalare che le attività di contrasto alla criminalità organizzata

condotte dalla Direzione investigativa antimafia consentono il recupero di notevoli risorse che confluiscono nel Fondo unico giustizia ai sensi dell'articolo 48 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, disciplinante il codice delle leggi, antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia,

impegna il Governo

a predisporre adeguate iniziative, anche di natura normativa, che possano migliorare

la funzionalità e l'operatività della DIA e tutelare la posizione dei dipendenti, dando piena attuazione alla legge 410 del 1991, nonché a valutare anche l'opportunità, e qualora le esigenze di bilancio lo consentano, di reintegrare le risorse destinate al trattamento economico accessorio riconosciuto al personale della Direzione investigativa antimafia.

8-00215 « Giorgio Conte, Di Biagio, Granata, Menia, Bragantini, Bressa, Calderisi, Favia, Fiano, Libè, Naccarato, Stasi, Tassone, Volpi ».

ALLEGATO 2

Attuazione dell'articolo 49 della Costituzione (Testo unificato C. 244 Maurizio Turco, C. 506 Castagnetti, C. 853 Pisicchio, C. 1722 Briguglio, C. 3809 Sposetti, C. 3962 Pisicchio, C. 4194 Veltroni, C. 4950 Galli, C. 4955 Gozi, C. 4956 Casini, C. 4965 Sbrollini, C. 4973 Bersani, C. 5111 Donadi, C. 5119 Rampelli e C. 5177 Iannaccone).

EMENDAMENTI APPROVATI

Al comma 2, lettera e), aggiungere, in fine, le parole seguenti: e le modalità per assicurare negli organi collegiali l'equilibrio di genere.

*** 3. 16.** (Nuova formulazione) Vassallo.

Al comma 2, lettera e), aggiungere, in fine, le parole seguenti: e le modalità per assicurare negli organi collegiali l'equilibrio di genere.

*** 3. 12.** (Nuova formulazione) Amici, Bressa, Bordo, D'Antona, Ferrari,

Fiano, Fontanelli, Giovanelli, Lo Moro, Misiani, Minniti, Naccarato, Pollastrini, Zaccaria.

Al comma 2, lettera g) aggiungere infine le seguenti parole: , assicurando il diritto alla difesa e il rispetto del principio del contraddittorio.

3. 18. Amici, Bressa, Bordo, D'Antona, Ferrari, Fiano, Fontanelli, Giovanelli, Lo Moro, Misiani, Minniti, Naccarato, Pollastrini, Zaccaria, Vassallo.

ALLEGATO 3

Istituzione del «Giorno della memoria dei bambini di Bullenhuser Damm» in ricordo dei venti bambini ebrei della scuola di Bullenhuser Damm, utilizzati in esperimenti medici nel campo di sterminio di Neuengamme (C. 4195 Veltroni).

TESTO BASE ADOTTATO

Celebrazione, nell'ambito del «Giorno della Memoria», istituito con la legge 20 luglio 2000, n. 211, del ricordo dei venti bambini ebrei della scuola di Bullenhuser Damm, utilizzati in esperimenti medici nel campo di sterminio di Neuengamme e di tutti i bambini vittime di guerre e di persecuzioni

ART. 1.

1. La Repubblica italiana, nell'ambito del «Giorno della Memoria», istituito dalla legge 20 luglio 2000, n. 211, celebra il ricordo dei venti bambini ebrei della scuola di Bullenhuser Damm, uccisi per mano nazista, dopo essere stati deportati nel campo di sterminio di Auschwitz e utilizzati in esperimenti medici nel campo di sterminio di Neuengamme nel 1945.

ART. 2.

1. In occasione del «Giorno della Memoria», istituito dalla legge 20 luglio 2000, n. 211, possono essere organizzati, per le finalità di cui all'articolo 1, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, cerimonie, iniziative, incontri e momenti comuni di narrazione dei fatti e di riflessione, in modo particolare nelle scuole di ogni ordine e grado, su quanto è accaduto ai bambini ebrei deportati nei campi nazisti e ai bambini vittime di guerre e di persecuzioni, in modo da conservare nel futuro dell'Italia la memoria di un tragico e oscuro periodo della storia e affinché simili eventi non debbano mai più accadere.

ART. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

ALLEGATO 4

**DL 179/2012: Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese
(C. 5626 Governo, approvato dal Senato).****PARERE APPROVATO**

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminato il testo del disegno di legge C. 5626 Governo, approvato dal Senato, recante conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge n. 179 del 2012: *Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese* »;

considerato che il provvedimento reca una serie di interventi prevalentemente orientati sotto il profilo finalistico alla promozione dell'innovazione e allo sviluppo economico, riconducibili all'ampia nozione di « tutela della concorrenza » elaborata in questi anni dalla giurisprudenza costituzionale;

rilevato quindi che, alla luce di questa finalità complessiva, il provvedimento può essere ricondotto, nel complesso, nell'ambito della competenza legislativa esclusiva dello Stato in tema di « tutela della concorrenza » come intesa dalla consolidata giurisprudenza della Corte costituzionale, che la lettera *e*) del secondo comma dell'articolo 117 della Costituzione attribuisce alla competenza legislativa esclusiva dello Stato;

ricordato infatti che nella sentenza n. 14 del 2004 la Corte Costituzionale ha rilevato che l'inclusione della tutela della concorrenza nella lettera *e*) dell'articolo 117, secondo comma, della Costituzione – insieme alle materie moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari; sistema valutario; sistema tributario e contabile dello Stato; perequazione delle risorse finanziarie – « evidenzia l'intendimento del

legislatore costituzionale del 2001 di unificare in capo allo Stato strumenti di politica economica che attengono allo sviluppo dell'intero Paese; strumenti che, in definitiva, esprimono un carattere unitario e, interpretati gli uni per mezzo degli altri, risultano tutti finalizzati ad equilibrare il volume di risorse finanziarie inserite nel circuito economico. L'intervento statale si giustifica, dunque, per la sua rilevanza macroeconomica: solo in tale quadro è mantenuta allo Stato la facoltà di adottare sia specifiche misure di rilevante entità, sia regimi di aiuto ammessi dall'ordinamento comunitario (fra i quali gli aiuti *de minimis*), purché siano in ogni caso idonei, quanto ad accessibilità a tutti gli operatori ed impatto complessivo, ad incidere sull'equilibrio economico generale (nello stesso senso, le sentenze della Corte Costituzionale n. 16 e n. 272 del 2004);

preso atto, per le parti di competenza, che all'articolo 1, comma 3, si prevede l'ampliamento delle possibili utilizzazioni della carta d'identità elettronica anche in relazione all'unificazione sul medesimo supporto della carta d'identità elettronica con la tessera sanitaria, alle modifiche ai parametri della carta d'identità elettronica e della tessera sanitaria necessarie per l'unificazione delle stesse sul medesimo supporto, nonché al rilascio gratuito del documento unificato, mediante utilizzazione, anche ai fini di produzione e rilascio, di tutte le risorse disponibili a legislazione vigente per la tessera sanitaria;

tenuto conto che all'articolo 2, comma 1, capoverso Art. 62, si dispone

l'istituzione, presso il Ministero dell'interno, dell'Anagrafe nazionale della popolazione residente (ANPR), quale base di dati di interesse nazionale, ai sensi dell'articolo 60 del decreto legislativo n. 82 del 2005, che subentra all'Indice nazionale delle anagrafi (INA), con la finalità, in primo luogo, di assicurare al singolo comune la disponibilità dei dati anagrafici della popolazione residente e degli strumenti per lo svolgimento delle funzioni di competenza statale attribuite al sindaco ai sensi dell'articolo 54, comma 3, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché la disponibilità dei dati anagrafici e dei servizi per l'interoperabilità con le banche dati tenute dai comuni per lo svolgimento delle funzioni di competenza;

preso atto che l'articolo 4, capoverso Art. 3-*bis*, prevede la facoltà, in capo a ogni cittadino, di indicare alla pubblica amministrazione un proprio indirizzo di posta elettronica certificata, rilasciato ai sensi dell'articolo 16-*bis*, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, quale suo domicilio digitale, che viene inserito nell'Anagrafe nazionale della popolazione residente-ANPR e reso disponibile a tutte le pubbliche amministrazioni e ai gestori o esercenti di pubblici servizi;

evidenziato che l'articolo 5, comma 2, secondo periodo, prevede che l'ufficio del registro delle imprese che riceve una domanda di iscrizione da parte di un'impresa individuale che non ha « iscritto » il proprio indirizzo di posta elettronica certificata, in luogo dell'irrogazione della sanzione prevista dall'articolo 2630 del codice civile, ne sospende la domanda; la sospensione dura fino all'integrazione, cioè al deposito, del dato mancante e, comunque, per quarantacinque giorni; decorso tale periodo la domanda si intende non presentata, « in attesa che essa sia integrata con l'indirizzo di posta elettronica certificata »;

rilevata l'esigenza di una valutazione da parte delle Commissioni di merito riguardo alla formulazione del secondo periodo del suddetto comma 2 nella parte in cui si annette alla mancanza dell'indirizzo PEC, protratta per 40 giorni, da un lato un effetto di mancata presentazione della domanda, dall'altro un effetto di pendenza della domanda stessa, effetti la cui coesistenza appare meritevole di un accertamento di compatibilità;

evidenziato come appaia inoltre meritevole di una valutazione di opportunità la previsione di regimi differenziati, quanto agli effetti della mancanza dell'indirizzo PEC, previsti da un lato dal suddetto comma 2, secondo periodo, per le domande di iscrizione di imprese individuali e, dall'altro, dal comma 6-*bis* dell'articolo 16 per le domande di iscrizione di imprese aventi forma societaria;

rilevato che l'articolo 8, commi 1-3, prevede l'adozione, da parte delle aziende di trasporto pubblico locale, di sistemi di bigliettazione elettronica, anche interoperabili a livello nazionale, e di biglietti elettronici integrati nelle Città metropolitane; con decreto interministeriale, sentita la Conferenza unificata, sono adottate le regole tecniche necessario all'attuazione della normativa;

evidenziato che le suddette disposizioni di cui all'articolo 8, commi 1-3 incidono sulla materia del trasporto pubblico locale, ascritta alla competenza residuale delle regioni, come ribadito dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 222 del 2005;

rilevato che l'articolo 11, commi da 4 a 4-*octies*, interviene in materia di edilizia scolastica, la quale appare riconducibile all'ambito « istruzione e governo del territorio », di competenza concorrente tra lo Stato e le regioni, ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione;

evidenziato, in particolare, che il comma 4-*bis* dell'articolo 11 prevede che con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, d'intesa con

la Conferenza unificata, sono definiti le priorità strategiche, le modalità e i termini per l'approvazione dei piani triennali di interventi di edilizia scolastica, nonché dei relativi finanziamenti, al fine di consentire il regolare svolgimento del servizio scolastico in ambienti adeguati e sicuri; ciascuna regione o provincia autonoma deve trasmettere al Ministero dell'istruzione il piano di interventi, a pena di decadenza dai finanziamenti assegnabili; i piani regionali sono soggetti all'approvazione da parte del Ministero dell'istruzione, ai fini della successiva pubblicazione sui Bollettini ufficiali delle regioni;

sottolineato quindi come l'approvazione da parte del Ministero dell'istruzione dei suddetti piani regionali debba essere valutata alla luce delle competenze delle regioni in materia di edilizia scolastica;

tenuto conto che l'articolo 11-*bis*, comma 4, del decreto-legge dispone che, con decreti dirigenziali dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, si provvede all'incremento della misura del prelievo erariale unico in materia di giochi pubblici, nonché della percentuale del compenso per le attività di gestione ovvero per quella dei punti vendita, al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015 e che sono in tal modo coperti gli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo, che istituisce un credito d'imposta per promuovere l'offerta *on line* di opere dell'ingegno;

evidenziato come la suddetta previsione di cui al comma 4 dell'articolo 11-*bis* vada considerata alla luce dell'articolo 23 della Costituzione, che prevede una riserva di legge in tema di imposizione di prestazioni patrimoniali, la quale è sempre stata intesa dalla giurisprudenza costituzionale come riserva di legge relativa;

rilevato che l'articolo 14, comma 10-*bis*, prevede che ulteriori misure di maggior dettaglio nonché ulteriori procedure semplificate in materia di identificazione degli abbonati delle società di telefonia mobile possano essere introdotte con de-

creto del ministro dell'interno, da adottarsi di concerto con il ministro dello sviluppo economico;

evidenziato, al riguardo, che la previsione di ulteriori procedure semplificate da adottarsi con fonte secondaria potrebbe configurarsi come una misura di delegificazione rispetto al regime generale previsto dal comma 7 dell'articolo 55 del codice delle comunicazioni elettroniche, che costituisce una fonte di rango legislativo, e che tuttavia non appaiono rispettati i requisiti previsti dall'articolo 17, comma 2, della legge n. 400 del 1988 per l'adozione di misure con delegificazione;

evidenziato che l'articolo 15, comma 5-*ter*, reca una disposizione in tema di firma digitale, aggiungendo un periodo al comma 5 dell'articolo 35 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005 (CAD), non risultando peraltro chiaro il rapporto tra l'accertamento della conformità dei requisiti di sicurezza dei dispositivi per la firma digitale effettuato dall'Organismo di certificazione della sicurezza informatica ai sensi del vigente articolo 35, comma 5, del CAD e la valutazione di conformità effettuata dall'Agenzia per l'Italia digitale ai sensi della disposizione introdotta dall'articolo 15, comma 5-*bis*, nel medesimo articolo 35, comma 5, del CAD;

preso atto che l'articolo 16, comma 10 e l'articolo 30, comma 6, demandano la loro attuazione a decreti di natura non regolamentare e che a tal proposito la Corte costituzionale, nella sentenza n. 116 del 2006, con riferimento ad un decreto ministeriale del quale si esplicitava la natura non regolamentare (articolo 3 del decreto-legge n. 279 del 2004), lo qualificava come « un atto statale dalla indefinibile natura giuridica » nonché, più recentemente, il Consiglio di Stato in adunanza plenaria, con sentenza 4 maggio 2012, n. 9, sulla natura giuridica dell'articolo 4 del decreto ministeriale in data 6 febbraio 2006, ha osservato che: « deve rilevarsi che, nonostante la crescente diffusione di quel fenomeno efficacemente

descritto in termini di « fuga dal regolamento » (che si manifesta, talvolta anche in base ad esplicite indicazioni legislative, tramite l'adozione di atti normativi secondari che si autoqualificano in termini non regolamentari) deve, in linea di principio, escludersi che il potere normativo dei Ministri e, più in generale, del Governo possa esercitarsi mediante atti « atipici », di natura non regolamentare »;

evidenziato che l'articolo 20 disciplina le cosiddette « comunità intelligenti », di cui peraltro non viene data alcuna definizione nel provvedimento, mentre la relazione illustrativa presentata al Senato indica il termine « comunità intelligente » come traduzione dell'espressione inglese *Smart Cities and Communities*;

tenuto conto che le disposizioni di cui all'articolo 20 appaiono riconducibili alle materie « coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale », di competenza esclusiva statale, e « sostegno all'innovazione per i settori produttivi », di competenza concorrente tra lo Stato e le regioni;

rilevato inoltre che il contenuto del piano nazionale delle « comunità intelligenti », che il decreto-legge non definisce, e la successiva attuazione, sembrano suscettibili di incidere anche su materie di competenza concorrente o residuale regionale quali, ad esempio, governo del territorio, energia e trasporto pubblico locale, e che si stabilisce nel testo che, con decreto del Presidente del Consiglio, previa intesa con la Conferenza unificata, è adottato lo Statuto della cittadinanza intelligente, da redigere sulla base di criteri ivi indicati;

rilevato che l'articolo 33-*octies*, introdotto dal Senato, reca norme in merito al superamento del dissenso espresso in sede di conferenza dei servizi da una regione o provincia autonoma in una materia di propria competenza;

evidenziata, in proposito, l'esigenza di chiarire se il termine di 30 giorni sia

riferito al raggiungimento dell'intesa – come sembrerebbe per simmetria con la disposizione sull'esito della prima riunione – o allo svolgimento delle trattative; inoltre il riferimento allo svolgimento delle trattative con le medesime modalità delle precedenti fasi sembrerebbe rendere necessaria l'indizione di una o più riunioni;

tenuto conto che l'articolo 34, comma 16, prevede l'adozione – entro sei mesi – di un decreto interministeriale che garantisca uniformità nell'applicazione delle norme riguardanti le compensazioni ambientali;

ricordato al riguardo che, in relazione al coinvolgimento degli enti territoriali, con la sentenza n. 165 del 2011 la Corte costituzionale ha dichiarato fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 4, comma 4, del decreto-legge n. 78 del 2009, affermando che, « nei casi di attrazione in sussidiarietà di funzioni relative a materie rientranti nella competenza concorrente di Stato e Regioni, è necessario, per garantire il coinvolgimento delle Regioni interessate, il raggiungimento di un'intesa, in modo da contemperare le ragioni dell'esercizio unitario di date competenze e la garanzia delle funzioni costituzionalmente attribuite alle Regioni » (*ex plurimis*, sentenze n. 383 del 2005 e n. 6 del 2004); la previsione dell'intesa, imposta dal principio di leale collaborazione, implica che non sia legittima una norma contenente una « drastica previsione » della decisività della volontà di una sola parte, in caso di dissenso, ma che siano necessarie « idonee procedure per consentire reiterate trattative volte a superare le divergenze » (*ex plurimis*, sentenze n. 121 del 2010, n. 24 del 2007, n. 339 del 2005). Solo nell'ipotesi di ulteriore esito negativo di tali procedure mirate all'accordo, può essere rimessa al Governo una decisione unilaterale (sentenza n. 33 del 2011);

segnalata quindi l'opportunità di garantire il coinvolgimento degli enti territoriali nella disposizione di cui all'articolo 34, comma 16, prevedendo, anziché un mero parere, il raggiungimento dell'intesa in sede di Conferenza unificata;

preso altresì atto che i commi da 20 a 25 dell'articolo 34 recano disposizioni in tema di servizi pubblici locali (SPL), prevedendo l'affidamento degli stessi servizi in base ad un'apposita relazione dell'ente affidante (comma 20); l'adeguamento entro il 31 dicembre 2013 degli affidamenti in essere non conformi alla normativa comunitaria, nonché l'introduzione di una scadenza degli affidamenti stessi, se non stabilita, nello stesso termine (comma 21); la cessazione al 31 dicembre 2020 degli affidamenti diretti assentiti alla data del 1° ottobre 2003 se privi di scadenza (comma 22); una riserva esclusiva di funzioni per gli enti di governo degli ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei per servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica (comma 23); l'abrogazione di disposizioni che concorrevano al precedente assetto dei SPL oggetto di declaratoria di illegittimità costituzionale (comma 24); l'esclusione dell'applicazione delle disposizioni stabilite dai commi precedenti per i settori del gas, dell'energia elettrica e delle farmacie comunali (comma 25);

rilevato che l'articolo 34, comma 24, abroga l'articolo 53, comma 1, lettera *b*) del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, che aveva introdotto modifiche all'articolo 4 del decreto-legge n. 138 del 2011 che la sentenza n. 199 del 2012 ha dichiarato illegittimo ed evidenziato che, poiché la declaratoria di illegittimità ha compreso le successive modifiche dell'articolo 4, anche le disposizioni dell'articolo 53, cui si riferisce il comma 25, devono ritenersi investite dalla pronuncia di illegittimità;

segnalata quindi la necessità, alla luce della giurisprudenza costituzionale in materia, di verificare il presupposto dell'abrogazione prevista dal comma 24, che riguarda disposizione modificativa di altra già dichiarata incostituzionale con la sentenza n. 199 del 2012;

tenuto conto che l'articolo 34, comma 47, finalizza allo svolgimento di iniziative di promozione turistica dell'Italia le

somme disponibili nel fondo per la riduzione del prezzo alla pompa della benzina e del gasolio per autotrazione nelle regioni confinanti con la Repubblica di San Marino;

evidenziato che la suddetta disposizione, rientrando nella materia del « turismo », appartiene alla competenza legislativa residuale delle Regioni, ai sensi dell'articolo 117, quarto comma, della Costituzione (sentenze n. 94 del 2008, n. 214 e n. 90 del 2006);

ricordato al riguardo che, secondo la giurisprudenza della Corte Costituzionale, ha violato il principio di leale collaborazione (sentenza n. 94 del 2008) il comma 1228 della legge della legge n. 296 del 2006 laddove stabilisce che per le finalità di sviluppo del settore del turismo e per il suo posizionamento competitivo quale fattore produttivo di interesse nazionale è autorizzata una spesa straordinaria di 48 milioni di euro annui (per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009) per incrementare l'offerta turistica; la Corte ha evidenziato che, anche se l'ascrivibilità della materia « turismo » alla competenza regionale residuale non esclude di per sé la legittimità di un intervento legislativo di carattere finanziario ed aggiuntivo dello Stato giustificato dall'obiettivo di rafforzare le capacità competitive delle strutture turistiche nazionali, l'adozione di un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, « sentita » la Conferenza permanente Stato-regioni, recante l'individuazione dei criteri, delle procedure e delle modalità di attuazione, è insufficiente; su analoga motivazione si fonda l'incostituzionalità del comma 1227 dell'articolo 1 della medesima legge, contenente la previsione di una spesa di 10 milioni di euro annui, per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, per il sostegno del settore turistico, senza prevedere alcun coinvolgimento della regione nell'adozione dei provvedimenti specifici di riparto ed erogazione degli importi in sede attuativa (sentenza n. 94 del 2008);

tenuto altresì conto che, secondo la giurisprudenza della Corte Costituzionale,

l'esigenza di un esercizio unitario a livello statale di determinate funzioni amministrative, abilita lo Stato a disciplinare siffatto esercizio per legge; con specifico riguardo al settore turistico, la Corte ha affermato che la necessità di un intervento unitario del legislatore statale nasce dall'esigenza di valorizzare al meglio l'attività turistica sul piano economico interno ed internazionale, attraverso misure di varia e complessa natura, e dalla necessità di ricondurre ad unità la grande varietà dell'offerta turistica del nostro Paese e di esaltare il rilievo assunto dal turismo nell'ambito dell'economia nazionale (sentenze n. 88 del 2007 e n. 214 del 2006);

segnalata quindi l'esigenza – all'articolo 34, comma 47 – di valutare l'opportunità di prevedere un idoneo coinvolgimento delle regioni in merito alla finalizzazione delle somme indicate allo svolgimento di iniziative di promozione turistica;

preso atto che l'articolo 34-*bis*, introdotto al Senato, reca norme concernenti l'elezione del Presidente nonché il funzionamento della Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche (Civit), modificando in particolare, al comma 1, le modalità di elezione del presidente della Civit, quale autorità nazionale anticorruzione, il quale dovrà essere nominato, con le forme e le modalità già previste *ex lege*, su proposta dei ministri della pubblica amministrazione, della giustizia e dell'interno, tra persone di notoria indipendenza che hanno avuto esperienza in materia di contrasto alla corruzione e persecuzione degli illeciti nella pubblica amministrazione;

rilevato che l'articolo 34-*quinquies*, introdotto al Senato, istituisce il piano strategico di sviluppo del turismo in Italia stabilendo che, su proposta del ministro con delega al turismo, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, il Governo adotta, previo parere delle competenti Commis-

sioni parlamentari, un piano strategico di sviluppo del turismo in Italia;

segnalata l'esigenza, in proposito, di valutare l'opportunità di garantire il coinvolgimento delle regioni non tramite un mero parere, bensì tramite la previsione del raggiungimento dell'intesa in sede di Conferenza Stato-regioni;

tenuto conto che l'articolo 34-*octies*, introdotto nel corso dell'esame presso il Senato, disciplina l'affidamento e la gestione dei servizi automobilistici sostitutivi o integrativi dei servizi ferroviari di interesse regionale e locale, prevedendone l'affidamento con gara;

rilevato, in particolare, che il comma 4 del suddetto articolo 34-*octies* prevede che le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano organizzino, entro il 30 giugno 2013, il servizio in bacini territoriali in modo tale da risultare « ottimali » cioè tali da massimizzare l'efficienza e realizzare l'integrazione con i servizi qualificati come minimi; nel caso le regioni e le province autonome non provvedano nel termine indicato il Governo può esercitare il potere sostitutivo ai sensi dell'articolo 8 della legge n. 131 del 2003;

ricordato che la materia del « trasporto pubblico locale » rientra nell'ambito delle competenze residuali delle regioni di cui al quarto comma dell'articolo 117 della Costituzione e che la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 222 del 2005, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale parziale dell'articolo 4, comma 157, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, che prevede la costituzione di « un apposito fondo presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti » per il « generico fine » di assicurare il conseguimento di « risultati di maggiore efficienza e produttività dei servizi di trasporto pubblico locale »; la disposizione prevedeva altresì che la ripartizione dei fondi avvenisse tramite « decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 » e su quest'ultimo punto è intervenuta la pronuncia caduca-

toria, che ha sostituito la consultazione della Conferenza con la necessità che il decreto sia adottato « previa intesa » con la Conferenza stessa;

segnalato peraltro che la materia dei trasporti presenta connessioni, sotto vari profili, con discipline che appaiono riconducibili a materie attribuite alla legislazione esclusiva dello Stato, tra le quali si ricordano in particolare quella della « tutela della concorrenza », per quanto attiene alle modalità di gestione e di affidamento del trasporto pubblico locale;

evidenziato pertanto che il comma 4 dell'articolo 34-*octies*, relativo all'organizzazione dello svolgimento dei servizi automobilistici in bacini territoriali ottimali, e il comma 7 – che individua le finalità cui le regioni devono destinare le eventuali economie di gara ottenute dal trasporto pubblico regionale e locale automobilistico – devono essere valutati alla luce della giurisprudenza costituzionale in materia di trasporto pubblico locale;

preso atto che l'articolo 34-*duodecies*, introdotto dal Senato, proroga di cinque anni – dal 31 dicembre 2015 al 31 dicembre 2020 – la scadenza delle concessioni demaniali marittime per finalità turistico-ricreative;

ricordato che, secondo la giurisprudenza costituzionale, la disciplina relativa al rilascio delle concessioni su beni demaniali marittimi investe diversi ambiti materiali, attribuiti alla competenza sia statale che regionale, atteso che particolare rilevanza, quanto ai criteri e alle modalità di affidamento di tali concessioni, assumono i principi della libera concorrenza e della libertà di stabilimento, previsti dalla normativa comunitaria e nazionale (sentenza della Corte Costituzionale n. 213 del 2011);

ricordato che la Corte Costituzionale è intervenuta diverse volte dichiarando l'illegittimità costituzionale di disposizioni regionali che prevedevano il rinnovo automatico *ex lege* delle concessioni demaniali marittime non solo in quanto invasive

della competenza statale in materia di tutela della concorrenza ma anche per violazione dell'articolo 117, primo comma, che individua come limite alla potestà legislativa sia statale che regionale il rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario; secondo la Corte, infatti, l'automatismo derivante dal rinnovo *ex lege* della concessione, impedendo l'accesso al mercato di altri potenziali operatori economici, determina una disparità di trattamento in contrasto i principi europei infatti in tema di diritto di stabilimento e di tutela della concorrenza (sentenze della Corte Costituzionale n. 213 del 2011, n. 340 del 210, n. 180 del 2010);

ricordato inoltre che la Commissione europea, nell'ambito della procedura di infrazione n. 2008/4908, ha rilevato l'incompatibilità con l'ordinamento europeo del meccanismo di rinnovo automatico delle concessioni demaniali marittime previsto dalla normativa nazionale italiana;

ricordato inoltre che, con la sentenza n. 1 del 2008, in materia di concessioni di derivazioni idroelettriche, la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale di una disposizione della legge finanziaria 2006 (articolo 1, comma 485, legge n. 266 del 2005), che prevedeva che le grandi concessioni di derivazioni idroelettriche, in corso alla data di entrata in vigore della legge, fossero prorogate di dieci anni rispetto alle date di scadenza, e sospendeva, di conseguenza, le relative gare; la Corte ha in proposito rilevato che la richiamata disposizione, da un lato, contrastava con i principi comunitari, contraddicendo apertamente il fine (la tutela della concorrenza), che pur affermava di voler perseguire, dall'altro, poneva una norma di dettaglio in una materia nella materia di competenza concorrente (nel caso di specie, « produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia »);

evidenziata quindi la necessità di valutare l'articolo 34-*duodecies* alla luce della giurisprudenza costituzionale in materia e del fatto che la Commissione europea, nell'ambito della procedura di in-

frazione n. 2008/4908, ha rilevato l'incompatibilità con l'ordinamento europeo del meccanismo di rinnovo automatico delle concessioni demaniali marittime previsto dalla normativa nazionale italiana;

rilevato che diverse disposizioni modificano norme di rango secondario, tra cui in particolare: l'articolo 11, comma 3, che novella l'articolo 8 del regolamento di delegificazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica, 20 marzo 2009 n. 81; l'articolo 14, comma 5, che modifica l'articolo 66 del regolamento di esecuzione ed attuazione del codice della strada di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 495 del 1992; l'articolo 14, commi da 8 a 10, che modifica in più punti il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 8 luglio 2003; l'articolo 24-*ter*, che modifica in più punti il regolamento di delegificazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 2001, n.144; l'articolo 33-*bis*, che novella l'articolo 357 del decreto del regolamento di esecuzione e di attuazione del codice dei contratti pubblici di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207; l'articolo 34, comma 26, che novella il « decreto ministeriale 31 dicembre 1983 », senza specificare che si intende riferire – tra i tre decreti ministeriali emanati in tale data – al decreto del Ministro dell'interno recante individuazione delle categorie dei servizi pubblici locali a domanda individuale; l'articolo 34-*septies*, comma 1, che novella il regolamento di delegificazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 dicembre 1999, n. 588;

ricordato, in particolare, che il paragrafo 3, lettera *e*), della lettera circolare dei Presidenti delle Camere sulle regole e raccomandazioni per la formulazione tecnica dei testi legislativi, del 20 aprile 2001, dispone che « non si ricorre all'atto legislativo per apportare modifiche frammentarie ad atti non aventi forza di legge, al fine di evitare che questi ultimi presentino un diverso grado di "resistenza" ad interventi modificativi successivi »;

evidenziato infine che l'articolo 1, comma 2, del disegno di legge di conversione fa salvi gli effetti che si sono prodotti ed i rapporti giuridici sorti sulla base delle norme del decreto-legge 2 novembre 2012, n. 187, recante misure urgenti per la ridefinizione dei rapporti contrattuali con la società Stretto di Messina s.p.a. ed in materia di trasporto pubblico locale, non convertite in legge;

ricordato, in proposito, che il contenuto del suddetto decreto-legge n. 187 del 2012 è confluito nel decreto-legge in esame e che il relativo procedimento di conversione è formalmente ancora in corso presso il Senato;

richiamato, al riguardo, l'articolo 77, terzo comma, della Costituzione, che prevede che le Camere possono regolare con legge i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti non convertiti,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

1) è necessario valutare la previsione di cui al comma 4 dell'articolo 11-*bis* alla luce dell'articolo 23 della Costituzione, che prevede una riserva di legge in tema di imposizione di prestazioni patrimoniali, che è sempre stata intesa dalla giurisprudenza costituzionale in materia come riserva di legge relativa;

2) all'articolo 34, comma 16, è necessario assicurare adeguate forme di coinvolgimento degli enti territoriali prevedendo, anziché un mero parere, il raggiungimento dell'intesa in sede di Conferenza unificata;

3) all'articolo 34, si segnala la necessità, alla luce della giurisprudenza costituzionale in materia, di verificare il presupposto dell'abrogazione prevista dal comma 24, che riguarda disposizione modificativa di altra già dichiarata incostituzionale con la sentenza n. 199 del 2012;

4) il comma 4 dell'articolo 34-*octies*, relativo all'organizzazione dello svolgimento dei servizi automobilistici in bacini territoriali ottimali, e il comma 7 del medesimo articolo – che individua le finalità cui le regioni devono destinare le eventuali economie di gara ottenute dal trasporto pubblico regionale e locale automobilistico – siano valutati dalle Commissioni di merito alla luce della giurisprudenza costituzionale in materia di trasporto pubblico locale (sentenza della Corte Costituzionale n. 222 del 2005);

5) è necessario valutare l'articolo 34-*duodecies* alla luce della giurisprudenza costituzionale in materia e del fatto che la Commissione europea, nell'ambito della procedura di infrazione n. 2008/4908, ha rilevato l'incompatibilità con l'ordinamento europeo del meccanismo di rinnovo automatico delle concessioni demaniali marittime previsto dalla normativa nazionale italiana;

e con le seguenti osservazioni:

a) è opportuno rivedere le disposizioni legislative richiamate in premessa che modificano norme di rango secondario;

b) all'articolo 11, commi da 4 a 4-*octies*, l'approvazione da parte del Ministero dell'istruzione dei piani regionali sia valutata alla luce delle competenze delle regioni in materia di edilizia scolastica;

c) all'articolo 15, comma 5-*ter*, che reca una disposizione in tema di firma

digitale, aggiungendo un periodo al comma 5 dell'articolo 35 del decreto legislativo n. 82 del 2005 (CAD), è opportuno chiarire il rapporto tra l'accertamento della conformità dei requisiti di sicurezza dei dispositivi per la firma digitale effettuato dall'Organismo di certificazione della sicurezza informatica ai sensi del vigente articolo 35, comma 5, del CAD e la valutazione di conformità effettuata dall'Agenzia per l'Italia digitale ai sensi della disposizione introdotta dall'articolo 15, comma 5-*bis*, nel medesimo articolo 35, comma 5, del CAD;

d) è opportuno, all'articolo 16, comma 10 e all'articolo 30, comma 6, riformulare le previsioni che demandano la loro attuazione a « decreti di natura non regolamentare », alla luce di quanto evidenziato, come richiamato in premessa, dalla Corte Costituzionale e dal Consiglio di Stato riguardo ad « un atto statale dalla indefinibile natura giuridica »;

e) all'articolo 33-*octies*, introdotto dal Senato, vi è l'esigenza di chiarire se il termine di trenta giorni sia riferito al raggiungimento dell'intesa – come sembrerebbe per simmetria con la disposizione sull'esito della prima riunione – o allo svolgimento delle trattative;

f) all'articolo 34, comma 47, sia valutata l'opportunità di prevedere un idoneo coinvolgimento delle regioni in merito alla finalizzazione delle somme indicate allo svolgimento di iniziative di promozione turistica.

ALLEGATO 5

**Autorizzazione di spesa per la bonifica dei poligoni militari di tiro
(C. 5534-duodecies Governo).****PARERE APPROVATO**

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminato il disegno di legge C. 5534-duodecies, recante « Autorizzazione di spesa per la bonifica dei poligoni militari di tiro »;

considerato che le disposizioni da esso recate sono riconducibili alle materie « difesa e Forze armate » e « tutela del-

l'ambiente » che le lettere *d)* e *s)* del secondo comma dell'articolo 117 della Costituzione attribuiscono alla competenza legislativa esclusiva dello Stato;

rilevato che non sussistono motivi di rilievo sugli aspetti di legittimità costituzionale,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

II COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

S O M M A R I O

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 3145 Bersani, C. 3872 Naccarato e C. 3986 Torrisi recanti disposizioni in materia di riciclaggio e impiego dei proventi di reato da parte dei concorrenti nel medesimo (*Deliberazione*) 198

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 3145 Bersani, C. 3872 Naccarato e C. 3986 Torrisi recanti disposizioni in materia di riciclaggio e impiego dei proventi di reato da parte dei concorrenti nel medesimo.

Audizione del Procuratore nazionale antimafia, dottor Pietro Grasso e del Procuratore aggiunto presso la procura della Repubblica di Milano, dottor Francesco Greco (*Svolgimento e conclusione*) 199

SEDE CONSULTIVA:

DL 179/2012: Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese. C. 5626 Governo, approvato dal Senato (Parere alle Commissioni riunite IX e X) (*Esame e conclusione – Parere favorevole*) 199

INDAGINE CONOSCITIVA

Martedì 11 dicembre 2012. — Presidenza del vicepresidente Federico PALOMBA. — Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Antonino Gullo.

La seduta comincia alle 13.30.

Indagine conoscitiva nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 3145 Bersani, C. 3872 Naccarato e C. 3986 Torrisi recanti disposizioni in materia di riciclaggio e impiego dei proventi di reato da parte dei concorrenti nel medesimo.

(Deliberazione).

Federico PALOMBA, *presidente*, sulla base di quanto convenuto in sede di ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, ed essendo stata acquisita

l'intesa con il Presidente della Camera, propone lo svolgimento di una indagine conoscitiva nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 3145 Bersani, C. 3872 Naccarato e C. 3986 Torrisi recanti disposizioni in materia di riciclaggio e impiego dei proventi di reato da parte dei concorrenti nel medesimo.

La Commissione approva la proposta di deliberazione dell'indagine formulata dal presidente.

La seduta termina alle 13.35.

INDAGINE CONOSCITIVA

Martedì 11 dicembre 2012. — Presidenza del vicepresidente Federico PALOMBA. — Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Antonino Gullo.

La seduta comincia alle 13.35.

Indagine conoscitiva nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 3145 Bersani, C. 3872 Naccarato e C. 3986 Torrisi recanti disposizioni in materia di riciclaggio e impiego dei proventi di reato da parte dei concorrenti nel medesimo.

Audizione del Procuratore nazionale antimafia, dottor Pietro Grasso e del Procuratore aggiunto presso la procura della Repubblica di Milano, dottor Francesco Greco.

(Svolgimento e conclusione).

Federico PALOMBA, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori è assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso. Introduce, quindi, l'audizione.

Pietro GRASSO, *Procuratore nazionale antimafia* e Francesco GRECO, *Procuratore aggiunto presso la procura della Repubblica di Milano*, svolgono una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono quindi i deputati Donatella FERRANTI (PD) e Luca Rodolfo PAOLINI (LNP) per porre domande.

Replicano quindi il Procuratore aggiunto presso la procura della Repubblica di Milano, dottor Francesco GRECO e il Procuratore nazionale antimafia, dottor Pietro GRASSO.

Federico PALOMBA, *presidente*, ringrazia e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 14.20.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

SEDE CONSULTIVA

Martedì 11 dicembre 2012. — Presidenza del vicepresidente Federico PALOMBA. — Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Antonino Gullo.

La seduta comincia alle 14.20.

DL 179/2012: Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese.

C. 5626 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alle Commissioni riunite IX e X).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Donatella FERRANTI (PD), *relatore*, per quanto attiene ai profili di interesse della Commissione giustizia segnala i seguenti articoli.

I commi 3 e 4 dell'articolo 6 modificano l'articolo 11 del decreto legislativo n. 163 del 2006 (Codice dei contratti pubblici) prevedendo, per un verso, che il contratto deve essere stipulato a pena di nullità nelle modalità ivi previste e, per l'altro, che il contratto può essere stipulato in forma pubblica amministrativa in modalità elettronica.

Il comma 5 dell'articolo 6 consente ai notai di redigere gli atti pubblici in formato elettronico, ai sensi del decreto legislativo n. 110 del 2010, utilizzando il sistema di conservazione degli stessi gestito dal Consiglio nazionale del notariato. Tale disciplina è da considerarsi transitoria, ovvero efficace in attesa dell'adozione dei decreti attuativi previsti dell'articolo 68-*bis* della legge sul notariato n. 89 del 1913, sul punto modificata dallo stesso decreto legislativo del 2010.

Il successivo comma 6 dispone, in via generale, che agli adempimenti previsti dall'articolo in commento si provvede con le risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente.

L'articolo 16 contiene disposizioni in materia di comunicazioni e notificazioni per via telematica nel processo civile e penale.

L'intervento – che rende esclusivo il ricorso alla posta elettronica certificata (PEC) nell'ottica di una maggior speditezza del procedimento – integra la disciplina in materia adottata nel corso della legislatura

per la digitalizzazione del processo. Le modifiche introdotte – oltre a contribuire ai risparmi di spesa della pubblica amministrazione derivanti dall'eliminazione delle comunicazioni e notificazioni cartacee da parte degli ufficiali giudiziari – si rendono opportune anche in considerazione del processo di attuazione della revisione della geografia giudiziaria (vedi i decreti legislativi nn. 154 e 155 del 2012) per assicurare, quindi, che la riduzione del numero delle sedi giudiziarie non faccia venir meno il principio di prossimità del servizio giustizia ai cittadini e alle imprese.

I commi da 4 a 8 contengono previsioni di portata generale volte a favorire ulteriormente l'informatizzazione delle comunicazioni e notificazioni telematiche nel processo civile e penale, previsioni parzialmente già previste dai primi quattro commi dell'articolo 51 del decreto-legge n. 112 del 2008 (legge n. 133 del 2008), ora abrogato dal comma 11 dell'articolo 16 in esame.

Ai sensi del comma 4, nei procedimenti civili tutte le comunicazioni e le notificazioni a cura della cancelleria dovranno essere effettuate esclusivamente per via telematica all'indirizzo di PEC risultante da pubblici elenchi o comunque accessibili alle pubbliche amministrazioni, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici. Allo stesso modo si procederà, nel processo penale, per le notificazioni a persona diversa dall'imputato a norma degli articoli 148, comma 2-bis, 149, 150 e 151, comma 2, del codice di procedura penale.

La relazione di notificazione sarà redatta in forma automatica dai sistemi informatici in dotazione alle cancellerie.

Il successivo comma 8 dispone che, quando non è possibile procedere alla comunicazione o alla notificazione per via telematica per causa non imputabile al destinatario, nei procedimenti civili e penali le comunicazioni-notificazioni sono effettuate con le altre modalità previste dalla legge: per i procedimenti civili si

rinvia, quindi, all'applicazione dell'articolo 136, terzo comma, e degli articoli 137 e seguenti del codice di procedura civile (che disciplinano i casi di notifica); per i procedimenti penali, si applicano gli articoli 148 e seguenti del codice di procedura penale.

Il comma 9 detta una articolata disciplina transitoria per l'acquisto di efficacia della nuova disciplina generale sulle comunicazioni e notificazioni.

Il comma 14 aggiunge un comma all'articolo 40 del decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002 (TU spese di giustizia), che prevede che l'importo del diritto di copia è aumentato di 10 volte nei casi in cui la comunicazione o la notificazione al destinatario non si è resa possibile per causa a lui imputabile.

Infine i commi 15, 16 e 17, prevedono che, per l'adeguamento dei sistemi informativi hardware e software presso gli uffici giudiziari, nonché per la manutenzione dei relativi servizi e per gli oneri connessi alla formazione del personale amministrativo, sia autorizzata la spesa di euro 1.320.000 per l'anno 2012 e di euro 1.500.000 a decorrere dall'anno 2013.

I commi 1 e 2 dell'articolo 17 recano modifiche, rispettivamente alla legge fallimentare e alle disposizioni sull'amministrazione straordinaria delle grandi imprese, finalizzate all'estensione dell'uso della posta elettronica certificata (PEC) nelle procedure concorsuali. I commi da 3 a 5 dettano la disciplina transitoria in ordine all'applicabilità delle novelle.

Le modifiche introdotte dall'articolo 17 sull'utilizzo della PEC nelle procedure concorsuali risultano collegate al contenuto degli articoli 4 e 5, con particolare riguardo all'estensione dell'obbligo di dotarsi di posta elettronica certificata da parte di alcune tipologie di imprese e all'istituzione dell'Indice degli indirizzi di posta elettronica certificata delle imprese e dei professionisti.

L'articolo 18 riforma complessivamente il Capo II della legge 27 gennaio 2012, n. 3, sulla composizione delle crisi da sovraindebitamento, nel senso già auspicato dal Governo con il disegno di legge

AC 5117; le novelle si applicheranno ai procedimenti instaurati a partire dal trentesimo giorno successivo all'entrata in vigore della legge di conversione.

L'articolo 18 dunque riproduce, con alcune differenze, la riforma già all'esame della Commissione giustizia.

Si sofferma in particolare sulla circostanza che il Senato, accogliendo delle indicazioni già emerse alla Camera, ha nuovamente modificato il catalogo di soggetti che possono dare vita ad organismi per la composizione delle crisi da sovraindebitamento. Sostituendo il comma 1 dell'articolo 15, il Senato ha infatti ripristinato la disciplina previgente sui soggetti legittimati a costituire gli organismi di composizione delle crisi da sovraindebitamento: la disposizione prevede che gli organismi possano essere costituiti esclusivamente da enti pubblici. Il Senato ha inoltre riaffermato che l'iscrizione nel registro avviene di diritto, a semplice domanda, per gli organismi di mediazione costituiti presso le camere di commercio; il segretario sociale per informazione e consulenza al singolo e ai nuclei familiari istituito ai sensi dell'articolo 22, comma 4, lettera a) della legge n. 328 del 2000; gli ordini territoriali degli avvocati; gli ordini territoriali dei commercialisti ed esperti contabili; gli ordini territoriali dei notai.

Il comma 2-bis, introdotto nel corso dell'esame al Senato, novella l'articolo 217-bis della legge fallimentare, relativo alle esenzioni dai reati di bancarotta. La nuova disposizione specifica che i delitti di bancarotta non ricorrono in caso di pagamenti e operazioni compiuti, tra l'altro, in esecuzione di un accordo di composizione della crisi da sovraindebitamento.

L'articolo 26 reca norme volte a semplificare alcune procedure per le imprese *start-up* innovative in materia di reintegro delle perdite, diritti attribuiti ai soci, disapplicazione della disciplina delle società di comodo e in perdita sistemica, offerta al pubblico, divieto di operazioni sulle proprie partecipazioni, emissione di strumenti finanziari forniti di diritti patrimoniali o

di diritti amministrativi, nonché l'esonero dal versamento di alcuni diritti di bollo e di segreteria.

L'articolo 31 afferma che alle *start-up* innovative, nei primi quattro anni dalla costituzione, non si applicano né l'istituto del fallimento né le altre procedure concorsuali disciplinate dalla legge fallimentare (Regio decreto n. 267 del 1942). In caso di crisi, a queste imprese si applicherà esclusivamente la procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento disciplinata dalla legge n. 3 del 2012, come modificata dall'articolo 18 del decreto-legge in esame.

Il comma 49 dell'articolo 34 esclude gli istituti penitenziari dalla disciplina del « manutentore unico » sugli immobili dello Stato in capo all'Agenzia del demanio prevista dall'articolo 12 del decreto-legge n. 98 del 2011.

L'articolo 12, commi da 2 a 8, del decreto-legge n. 98 del 2011 ha attribuito all'Agenzia del demanio il compito di gestire in maniera accentrata le decisioni di spesa per la manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili utilizzati dalle pubbliche amministrazioni. Il decreto-legge n. 201 del 2011 ha spostato al 1° gennaio 2013 il termine a partire dal quale sono attribuiti tali compiti all'Agenzia del demanio.

Il comma 49, con una integrazione al comma 2 dell'articolo 12, esclude dalla disciplina sul manutentore unico gli istituti penitenziari. Con riferimento alle risorse per gli interventi manutentivi di edilizia penitenziaria, sono fatte altresì salve le risorse attribuite al Ministero della giustizia.

La modifica apportata al comma 7 dell'articolo 12 esclude il Ministero della giustizia dalla disciplina che prevede che fino alla stipula degli accordi o delle convenzioni quadro per la gestione degli appalti di manutenzione e, comunque, per i lavori già appaltati, gli interventi manutentivi continuano ad essere gestiti dalle amministrazioni interessate; successivamente alla stipula dell'accordo o della convenzione quadro, è prevista la nullità

di ogni nuovo contratto di manutenzione ordinaria e straordinaria non affidato dall'Agenzia del demanio.

Da tale disciplina sono già esclusi, ai sensi del comma 7, i contratti stipulati dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dichiarati indispensabili per la protezione degli interessi della sicurezza dello Stato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri. Sono altresì esclusi i beni immobili riguardanti il Ministero della difesa ed il Ministero per i beni e le attività culturali, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, nonché i beni immobili all'estero riguardanti il Ministero degli affari esteri.

Il comma 50 interviene sulla disciplina relativa ai concorsi per notaio, modificando la composizione delle commissioni esaminatrici e le modalità del giudizio di non idoneità. A tal fine novella gli articoli 5 e 11 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 166. Il comma 51 reca la disciplina transitoria.

Le modificazioni dell'articolo 5 del decreto legislativo n. 166 del 2006 riguardano la composizione della commissione esaminatrice.

In fine, la modifica dell'articolo 11 del decreto legislativo n. 166 del 2006 riguarda la motivazione del giudizio di non idoneità.

La previsione sull'obbligo di motivazione del giudizio di non idoneità viene sostituita con l'obbligo di motivazione sintetica con formulazioni standard, predisposte dalla commissione quando definisce i criteri che regolano la valutazione degli elaborati.

Il comma 51 reca una disposizione transitoria, in base a cui le nuove disposizioni sui concorsi notarili non si applicano ai concorsi già banditi alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge. Unica eccezione è ovviamente costituita dall'abrogazione dell'obbligo per la commissione di sovrintendere allo svolgimento della prova di preselezione, che ha efficacia immediata in quanto modifica di mero coordinamento rispetto alla soppressione della preselezione, disposta nel 2009.

Il comma 56 prevede che le operazioni di permuta di beni del demanio e del patrimonio dello Stato con immobili adeguati all'uso governativo potranno essere effettuate anche per la realizzazione di nuovi edifici giudiziari nelle sedi centrali di Corte d'appello in cui sia previsto l'accorpamento delle soppresse sedi periferiche in base alla revisione della geografia giudiziaria.

In particolare il comma 56 interviene sul decreto-legge n. 138 del 2011 per novellare l'articolo 6, comma 6-ter, in base al quale l'Agenzia del demanio ha il compito di procedere ad operazioni di permuta di beni del demanio e del patrimonio dello Stato con immobili adeguati all'uso governativo, al fine di rilasciare immobili di terzi condotti in locazione passiva dalle pubbliche amministrazioni, ovvero immobili appartenenti al demanio e al patrimonio dello Stato e ritenuti inadeguati. Se la permuta è effettuata in aree di particolare disagio e con significativo apporto occupazionale, potranno essere ceduti anche immobili « già in uso governativo ».

La disposizione approvata dal Senato aggiunge un ulteriore periodo al comma 6-ter per specificare che tali permutate potranno essere effettuate anche per la realizzazione di nuovi edifici giudiziari nelle sedi centrali di Corte d'appello in cui sia previsto l'accorpamento delle soppresse sedi periferiche in base alla revisione della geografia giudiziaria.

Il comma 56 richiama l'articolo 1 della legge n. 148 del 2011, di conversione del suddetto decreto-legge n. 138 del 2011. Si tratta della norma che delega il Governo ad operare una riforma della geografia giudiziaria in particolare attraverso la soppressione di alcuni tribunali e di tutte le sedi distaccate di Tribunale. La delega è stata attuata con il decreto legislativo n. 155 del 2012 al quale sarebbe dunque più opportuno fare oggi riferimento (in sede di attuazione sono 31 i tribunali soppressi).

Si sottolinea, come la disposizione appaia imprecisa in quanto la revisione della geografia giudiziaria ha coinvolto i circondari di Tribunale e non le sedi centrali di

Corte d'appello, espressione quest'ultima che pare riferirsi al capoluogo del distretto. Le sedi distaccate soppresse sono infatti state « assorbite » dalla sede principale del tribunale mentre i territori appartenenti al circondario di tribunali soppressi sono stati riassegnati ad altre sedi di tribunale, generalmente evitando proprio l'aggravio dei tribunali aventi sede nel capoluogo del distretto di Corte d'appello.

Pertanto, si sottolinea l'esigenza di chiarire la formulazione e l'ambito di applicazione della disposizione.

Propone quindi di esprimere un parere favorevole.

Federico PALOMBA, *presidente*, ricorda che alle ore 14.30 sono convocate le Commissioni riunite I e II in merito alla discussione di una risoluzione. Sospende pertanto la seduta che riprenderà al termine della riunione delle Commissioni riunite.

La seduta, sospesa alle 14.30, riprende alle 15.

Manlio CONTENUTO (PdL) rileva come il decreto-legge in questione contenga disposizioni di carattere ordinamentale per le quali ritiene insussistenti i requisiti di necessità ed urgenza richiesti dalla Costituzione.

Evidenzia, altresì, come sia difficile giustificare l'atteggiamento del capo dello Stato che, in altre occasioni, ha spesso manifestato l'indisponibilità ad apporre la propria firma in caso di provvedimenti di urgenza assunti da governi precedenti senza che ricorressero i presupposti di cui all'articolo 77 della Costituzione.

Pur comprendendo la situazione che ha portato alla guida del paese un Governo tecnico, ritiene di segnalare tale situazione perché ne rimanga traccia. Senza scendere

nel dettaglio, ritiene che tra le numerose disposizioni di carattere ordinamentale vadano indicate quelle volte a modificare la procedura di esdebitazione, il diritto fallimentare e, addirittura, la legge del 15 aprile 1886, n. 3818.

A quest'ultimo proposito esprime perplessità sull'articolo 23 del decreto legge rivolto a stravolgere la vita operativa di centinaia di società di mutuo soccorso che, in forza della modifica normativa, non potranno più continuare a svolgere attività meritevoli, ad esempio nel campo dell'istruzione, a causa della previsione dei settori esclusivi di azione nel campo socio-sanitario.

Rileva come tale disposizione non tenga conto della storia di questi sodalizi che, in alcune realtà territoriali, operano dalla fine dell'Ottocento e sono sopravvissute, fino ai giorni nostri, grazie all'opera di volontari e alla dedizione dei loro associati.

Contesta la nuova norma anche in ordine alla carenza assoluta di una norma transitoria che avrebbe potuto preservare quelle società di mutuo soccorso ancora attive ed effettivamente operative nel contesto nazionale.

Pur comprendendo che la necessità di convertire il provvedimento non consentirà di accogliere emendamenti al testo, si riserva la presentazione di un ordine del giorno che richiami l'attenzione alla Camera su tale poco meditata modifica e soprattutto sulla mancata predisposizione di una norma transitoria a salvaguardia dell'attività effettivamente svolta dai sodalizi che operano nelle diverse realtà territoriali in settori diversi da quelli esclusivi ma pur sempre degni di rispetto.

La Commissione approva la proposta di parere favorevole del relatore.

La seduta termina alle 15.15.

III COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari esteri e comunitari)

S O M M A R I O

COMITATO PERMANENTE SUI DIRITTI UMANI	
INDAGINE CONOSCITIVA:	
Indagine conoscitiva su diritti umani e democrazia.	
Audizione di Marta Ocampo de Vasquez, presidente dell'Associazione <i>Madres de Plaza de Mayo</i> – <i>Linea Fundadora (Svolgimento e conclusione)</i>	204
INDAGINE CONOSCITIVA:	
Indagine conoscitiva sugli obiettivi della politica mediterranea dell'Italia nei nuovi equilibri regionali.	
Audizione di esperti in materia di politica e società del mondo arabo mediterraneo (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	205
SEDE CONSULTIVA:	
DL n. 179/2012: Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese. C. 5626 Governo, approvato dal Senato (Parere alle Commissioni riunite IX e X) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i>)	205
ALLEGATO (Parere approvato dalla Commissione)	208
AVVERTENZA	207

COMITATO PERMANENTE SUI DIRITTI UMANI

INDAGINE CONOSCITIVA

Martedì 11 dicembre 2012. — Presidenza del presidente Furio COLOMBO.

La seduta comincia alle 12.05

Indagine conoscitiva su diritti umani e democrazia.

Audizione di Marta Ocampo de Vasquez, presidente dell'Associazione *Madres de Plaza de Mayo* – *Linea Fundadora.*

(Svolgimento e conclusione).

Furio COLOMBO, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso e la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera dei deputati. Introduce quindi l'audizione.

Marta OCAMPO DE VASQUEZ, *presidente dell'Associazione Madres de Plaza de Mayo – Linea Fundadora* e Vera VIGEVANI JARACH, *rappresentante dell'Associazione Madres de Plaza de Mayo – Linea Fundadora*, svolgono una relazione sui temi oggetto dell'indagine.

Torcuato DI TELLA, *Ambasciatore della Repubblica Argentina in Italia*, Carlos

CHERNIAK, *Consigliere responsabile dell'Ufficio Politico, Cooperazione e diritti umani dell'Ambasciata della Repubblica Argentina in Italia* e José Antonio VASQUEZ OCAMPO, *Ambasciatore della Repubblica Argentina in Belgio*, integrano le relazioni svolte, fornendo ulteriori contributi.

Intervengono per porre quesiti e formulare osservazioni Fabio PORTA (PD), Enrico PIANETTA (PdL) e Franco NARDUCCI (PD).

Marta OCAMPO DE VASQUEZ, *presidente dell'Associazione Madres de Plaza de Mayo – Linea Fundadora*, risponde ai quesiti posti e fornisce ulteriori precisazioni.

Furio COLOMBO, *presidente*, dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 12.45.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

INDAGINE CONOSCITIVA

Martedì 11 dicembre 2012. — Presidenza del vicepresidente Franco NARDUCCI.

La seduta comincia alle 13.05.

Indagine conoscitiva sugli obiettivi della politica mediterranea dell'Italia nei nuovi equilibri regionali.

Audizione di esperti in materia di politica e società del mondo arabo mediterraneo.

(Svolgimento e conclusione).

Franco NARDUCCI, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso e la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera dei deputati. Introduce quindi l'audizione.

Isabella CAMERA D'AFFLITTO, *docente di Lingua e Letteratura araba moderna e contemporanea presso la «Sapienza» – Università di Roma* e Ciro SBAILÒ, *docente di diritto pubblico comparato presso l'Università degli Studi «Kore» di Enna*, svolgono una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono per porre quesiti e formulare osservazioni Gennaro MALGIERI (PdL) e Enrico PIANETTA (PdL).

Isabella CAMERA D'AFFLITTO, *docente di Lingua e Letteratura araba moderna e contemporanea presso la «Sapienza» – Università di Roma* e Ciro SBAILÒ, *docente di diritto pubblico comparato presso l'Università degli Studi «Kore» di Enna*, rispondono ai quesiti posti e forniscono ulteriori precisazioni.

Franco NARDUCCI, *presidente*, dichiara quindi conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 14.05.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

SEDE CONSULTIVA

Martedì 11 dicembre 2012. — Presidenza del vicepresidente Franco NARDUCCI.

La seduta comincia alle 14.35.

DL n. 179/2012: Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese.

C. 5626 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alle Commissioni riunite IX e X).

(Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Franco NARDUCCI, *presidente e relatore*, ricorda che il provvedimento in esame interviene su numerosi settori quali infrastrutture e servizi digitali, creazione di imprese *start-up*, opere infrastrutturali con capitali privati, attrazione degli investimenti esteri in Italia, liberalizzazioni in particolare in campo assicurativo e nella responsabilità civile auto. Evidenzia, in particolare, il sostegno, attraverso Simest, accordato alle società che, pur avendo sede in Italia, si occupano della promozione del prodotto italiano all'estero, a suo parere un aspetto importante per individuare nuovi mercati per la produzione italiana che tanto è apprezzata nel mondo ma che ha bisogno di adeguate filiere di promozione e distribuzione che siano efficienti ed efficaci. In proposito ritiene che sia importante prevedere delle forme di coinvolgimento della rete associativa degli italiani all'estero che sono, di fatto, i primi promotori dei prodotti italiani nel mondo. Crede che tale coinvolgimento sia altrettanto importante per l'operatività del nuovo strumento di attrazione degli investimenti esteri in Italia denominato Desk Italia.

Segnala che l'articolo 2 del decreto che dispone l'unificazione in un'unica anagrafe – l'Anagrafe nazionale della popolazione residente (ANPR) – del sistema anagrafico attualmente strutturato in quattro partizioni: Indice nazionale delle anagrafi-INA, anagrafe comunale, AIRE centrale e AIRE comunale. Il subentro avverrà secondo un piano da completare entro il 31 dicembre 2014 da definirsi con decreto attuativo.

Ricorda che la disposizione è stata oggetto di un dibattito approfondito al Senato, in cui il sottosegretario Dassù è intervenuto fornendo chiarimenti sul profilo del rischio che il previsto subentro dell'anagrafe nazionale della popolazione residente all'AIRE si sostanzia in una soppressione di quest'ultima, che avrebbe conseguenze gravissime quanto all'individuazione dei cittadini italiani all'estero titolari di diritto di voto. La norma avrebbe pertanto mere finalità di semplificazione amministrativa e di valorizzazione dell'attuale patrimonio informativo

in materia anagrafica consentendo una raccolta unitaria delle informazioni oggi contenute nelle anagrafi della popolazione residente e nell'AIRE. Si valorizzeranno le capacità informative dei Comuni e si prevede un percorso graduale di attuazione. Osserva che il sottosegretario ha dato ampie rassicurazioni che l'intervento non si tradurrà nella soppressione dell'AIRE e che la nuova banca dati dovrà necessariamente garantire le funzionalità attualmente assicurate dall'AIRE. Riguardo all'esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani residenti all'estero, ritiene che occorra assicurare la salvaguardia delle funzionalità attualmente garantite dal sistema vigente anche in sede di attuazione del provvedimento in esame.

Segnala l'articolo 33, commi 5-7, che reca disposizioni in materia di contrasto alla pirateria, autorizzando la spesa per dispositivi info-operativi e di sicurezza di 3,7 milioni di euro per l'anno 2012 e di 2,6 milioni di euro annui fino al 2020. La spesa è autorizzata al fine di garantire il supporto e la protezione del personale impiegato anche nelle attività internazionali di contrasto alla pirateria e a tutela della libertà di navigazione nel naviglio commerciale nazionale. La pirateria sarà contrastata anche nelle acque territoriali confinanti con gli spazi marittimi internazionali a rischio di pirateria. Ricorda che con il decreto-legge n. 107 del 2011 si era consentita, per rafforzare il contrasto alla pirateria in acque internazionali, la possibilità di ricorrere a forme di autodifesa a bordo delle imbarcazioni private destinate ad attraversare zone a rischio, mediante il dispiegamento di nuclei militari di protezione della Marina militare o di servizi di vigilanza privata.

Pone in evidenza l'articolo 35 del disegno di legge, che disciplina il Desk Italia – Sportello unico attrazione investimenti esteri. La norma mira a identificare un unico punto di coordinamento per i soggetti imprenditoriali esteri che abbiano il proposito di investire in Italia, attraverso l'istituzione di un soggetto interno al Ministero dello sviluppo economico che operi con funzione di raccordo tra tutti i prin-

cipali attori del contesto, attraverso personale proprio, anche proveniente dall'ex ICE, nonché avvalendosi di personale dell'Agenzia-ICE e dell'Agenzia Invitalia. A tale sportello sono affidate funzioni di coordinamento rispetto agli altri soggetti del settore, anche attraverso la convocazione di apposite conferenze di servizi. Viene altresì prevista, per favorire la piena attuazione degli investimenti, l'individuazione da parte delle regioni, entro un breve termine, di un apposito ufficio tra quelli già operativi, con compiti di interlocuzione e raccordo rispetto allo Sportello Italia. Viene infine affidata allo Sportello la formulazione annuale di proposte di semplificazione normativa e amministrativa sul tema dell'attrazione degli investimenti esteri e si rivede la disciplina delle competenze degli organi di vertice dell'Agenzia-ICE.

Osserva che peraltro, ai sensi dell'articolo 30, tra le imprese italiane destinatarie di servizi messi a disposizione dall'ex-ICE, figurano anche le *start up* innovative.

Segnala infine la disposizione di cui all'articolo 38, comma 1, sulla disciplina fiscale e contributiva dei vettori esteri. Si

definisce la nozione di base relativa all'esercizio dell'attività di trasporto aereo, per determinare se il vettore aereo estero abbia una stabile organizzazione sul territorio nazionale. Ciò al fine di assoggettare alla disciplina fiscale nazionale quei vettori aerei esteri che oggi si avvalgono di discipline più favorevoli dei paesi dell'Unione europea di provenienza.

Formula quindi una proposta di parere favorevole con osservazioni (*vedi allegato*).

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 14.45.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI.

ALLEGATO

**DL n. 179/2012: Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese.
C. 5626 Governo, approvato dal Senato.**

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La III Commissione,

esaminato, per gli aspetti di propria competenza, il disegno di legge n. 5626 di conversione in legge del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, recante « Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese », approvato dal Senato;

rilevato che, con riferimento all'articolo 2 sull'istituzione dell'anagrafe nazionale della popolazione residente che includerà anche l'attuale anagrafe della popolazione italiana residente all'estero, le linee attuative della riforma anagrafica saranno definite con i provvedimenti attuativi della nuova banca dati;

segnalata l'esigenza di garantire che con il subentro dell'ANPR all'AIRE non si produca alcuna conseguenza negativa rispetto alla corretta ed aggiornata individuazione dei cittadini italiani residenti all'estero titolari del diritto di voto;

condivise le finalità sottese all'istituzione del Desk Italia – Sportello unico attrazione investimenti esteri, quale efficace strumento di contrasto alla crisi e di promozione del modello produttivo italiano, basato sulle piccole e medie im-

prese, chiamato ad operare in stretta sinergia con la rete diplomatico-consolare italiana;

valutato positivamente il sostegno, assicurato attraverso SIMEST, alle imprese impegnate nella promozione mondiale del *made in Italy*, cui contribuisce in modo decisivo la rete associativa degli italiani all'estero,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

con riferimento all'articolo 2, valutino le Commissioni di merito l'opportunità di esplicitare che, in sede attuativa, sia garantita la piena operatività del vigente sistema anagrafico, basato sull'AIRE, con riferimento all'esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani residenti all'estero;

con riferimento agli articoli 35 e 36, si valuti l'opportunità di prevedere adeguate forme di coinvolgimento della rete associativa italiana all'estero nelle attività del Desk Italia – Sportello Unico Attrazione Investimenti Esteri e nella promozione dei prodotti italiani nel mondo.

IV COMMISSIONE PERMANENTE

(Difesa)

S O M M A R I O

COMITATO DEI NOVE:

Delega al Governo per la revisione dello strumento militare nazionale e norme sulla medesima materia. C. 5569-Governo, approvato dal Senato ed abb. 209

SEDE CONSULTIVA:

DL 179/2012 – Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese. C. 5626 Governo, approvato dal Senato (Parere alle Commissioni riunite IX e X) (*Esame e conclusione – Parere favorevole*) 209

COMITATO DEI NOVE

Martedì 11 dicembre 2012.

Delega al Governo per la revisione dello strumento militare nazionale e norme sulla medesima materia. C. 5569-Governo, approvato dal Senato ed abb.

Il Comitato dei nove si è riunito dalle 13.35 alle 13.40.

SEDE CONSULTIVA

Martedì 11 dicembre 2012. — Presidenza del presidente Edmondo CIRIELLI. — Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa Gianluigi Magri.

La seduta comincia alle 13.40.

DL 179/2012 – Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese.

C. 5626 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alle Commissioni riunite IX e X).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Francesco Saverio GAROFANI (PD), *relatore*, con riferimento al provvedimento in esame, pone in evidenza il contenuto degli articoli 7, 19, 33 e 34, che recano disposizioni di interesse della Commissione difesa.

In particolare, l'articolo 7 disciplina la trasmissione telematica delle certificazioni di malattia. La norma in oggetto estende al personale non contrattualizzato della pubblica amministrazione la previsione secondo cui – nell'ipotesi di assenza per malattia protratta per un periodo superiore a dieci giorni nonché, in ogni caso, dopo il secondo evento di malattia nell'anno solare – l'obbligo di giustificazione dell'assenza sia assolto esclusivamente mediante certificazione medica rilasciata da una struttura sanitaria pubblica o da un medico convenzionato con il servizio sanitario nazionale, nonché l'obbligo, in tutti i casi di assenza per malattia, di invio della certificazione medica per via telematica all'INPS, al fine del successivo inoltramento, sempre in via telematica, all'amministra-

zione interessata. Tuttavia – ai sensi del comma 2, del medesimo articolo 7 – restano escluse da tale applicazione le certificazioni per via telematica rilasciate al personale delle Forze armate e dei Corpi armati dello Stato, nonché del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

L'articolo 19, comma 1, innova – introducendo il comma 3-*bis* all'articolo 20 del decreto-legge n. 83 del 2012 – la disciplina delle funzioni dell'Agenzia per l'Italia Digitale, includendovi il compito di promuovere la definizione e lo sviluppo di grandi progetti strategici di ricerca e innovazione connessi alla realizzazione dell'Agenda digitale italiana e in conformità al programma europeo *Horizon2020*. In particolare, alle funzioni già definite per l'Agenzia si aggiunge il compito di incidere sullo sviluppo di prodotti e servizi innovativi rilevanti, con l'obiettivo, tra gli altri, di favorire la difesa e la sicurezza.

L'articolo 33 reca disposizioni in materia di contrasto alla pirateria. Si sofferma in primo luogo sul comma 5 che autorizza la spesa di 3,7 milioni di euro per l'anno 2012 e di 2,6 milioni di euro annui fino all'anno 2020 al fine di assicurare il supporto e la protezione del personale impiegato nelle attività internazionali di contrasto alla pirateria ed assicurare una maggior tutela della libertà di navigazione del naviglio commerciale nazionale. Le spese autorizzate sono destinate a realizzare apprestamenti e dispositivi info-operativi e di sicurezza negli Stati le cui acque territoriali confinano con gli spazi marittimi internazionali a rischio pirateria, individuati con il decreto del Ministro della difesa di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge n. 107 del 2011.

Passa, quindi, al comma 6, che prevede alla copertura degli oneri. In particolare, quanto all'anno 2012 sono utilizzate le somme relative ai rimborsi ONU per le missioni di *peace-keeping* versate nell'anno 2012 e non ancora riassegnate al fondo missioni internazionali. Analogamente,

anche gli oneri riferiti al periodo dal 2013 al 2020 sono coperti mediante la riduzione dell'autorizzazione di spesa per il rifinanziamento del fondo missioni internazionali, prevista fino al 2020 dal decreto-legge n. 78 del 2010 (pari a 4,3 milioni per ciascuno degli anni dal 2011 al 2014; a 64,2 milioni per l'anno 2015 e a 106,9 milioni per gli anni dal 2016 al 2020). Ricorda, infine, che per il 2013, opera un rifinanziamento del fondo missioni internazionali per 1.000 milioni di euro (comma 6 dell'articolo 23 del decreto legge n. 95 del 2012).

Il comma 7-*bis* del medesimo articolo 33 istituisce presso il Ministero dell'interno la Commissione per la pianificazione ed il coordinamento della fase esecutiva del programma di interventi per il completamento della rete nazionale standard Te.T.Ra. (*TErrestrial TRunked RADio*), relativa alla sicurezza delle comunicazioni sicure di Polizia di Stato, Arma dei carabinieri, Guardia di finanza, Polizia penitenziaria e Corpo forestale dello Stato. Alla Commissione partecipa un rappresentante del Comando generale dell'Arma dei carabinieri.

L'articolo 34, comma 3, lettera *b*), introdotto al Senato, interviene sulla previsione – recata dal decreto-legge *spending review* (articolo 3, comma 19-*bis*, del decreto-legge 95 del 2012) – relativa al trasferimento di parte dell'Arsenale al Comune di Venezia.

Ricorda che il complesso dell'Arsenale di Venezia appartiene al demanio dello Stato e che il 62 per cento dell'area è occupata dalla Marina militare. Pertanto, la norma originaria, non modificata sotto questo aspetto, precisa che tale trasferimento non riguarda le porzioni utilizzate dal Ministero della difesa per i suoi specifici compiti istituzionali. Inoltre, si demandano all'intesa tra Agenzia del demanio, Ministero della difesa, nonché Ministero delle infrastrutture, sia la perimetrazione e delimitazione del compendio, sia la consegna di quanto trasferito. La nuova formulazione della norma introduce

un termine di trenta giorni dall'entrata in vigore delle predette disposizioni entro cui svolgere tali attività.

In conclusione, non riscontrando profili di particolare criticità, propone che la Commissione esprima un parere favorevole.

Il sottosegretario Gianluigi MAGRI, esprime apprezzamento per il lavoro del relatore, che giudica esaustivo.

Manifesta, infine, condivisione riguardo alle valutazioni da questi espresse sugli articoli di pertinenza diretta o indiretta della Commissione difesa.

Daniele MOLGORA (LNP) dichiara che il gruppo della Lega Nord esprimerà un voto contrario sul provvedimento.

Edmondo CIRIELLI, *presidente*, dichiara il proprio voto di astensione. Prende altresì atto che anche i deputati Porfidia, Di Stanislao, Moles, Speciale, Mazzoni e Luciano Rossi hanno comunicato il proprio voto di astensione.

La Commissione approva la proposta di parere favorevole del relatore.

La seduta termina alle 13.50.

V COMMISSIONE PERMANENTE

(Bilancio, tesoro e programmazione)

S O M M A R I O

COMITATO DEI NOVE:

Disposizioni per l'attuazione del principio del pareggio di bilancio ai sensi dell'articolo 81, sesto comma, della Costituzione. C. 5603-A 212

SEDE CONSULTIVA:

Delega al Governo per la revisione dello strumento militare nazionale e norme sulla medesima materia. C. 5569 Governo, approvato dal Senato, ed emendamenti (Parere all'Assemblea) (*Esame e conclusione – Parere favorevole – Parere su emendamenti*) 212

AVVERTENZA 216

ERRATA CORRIGE 216

COMITATO DEI NOVE

Martedì 11 dicembre 2012.

**Disposizioni per l'attuazione del principio del pareggio di bilancio ai sensi dell'articolo 81, sesto comma, della Costituzione.
C. 5603-A.**

Il Comitato dei nove si è riunito dalle 14.10 alle 14.45.

SEDE CONSULTIVA

Martedì 11 dicembre 2012. — Presidenza del vicepresidente Roberto OCCHIUTO, indi del presidente Giancarlo GIORGETTI. – Intervengono il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Giampaolo Di Andrea e il sottosegretario per l'economia e le finanze Vieri Ceriani.

La seduta comincia alle 14.45.

Delega al Governo per la revisione dello strumento militare nazionale e norme sulla medesima materia. C. 5569 Governo, approvato dal Senato, ed emendamenti.

(Parere all'Assemblea).

(Esame e conclusione – Parere favorevole – Parere su emendamenti).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Roberto OCCHIUTO, *presidente e relatore*, ricorda che la Commissione ha già esaminato il provvedimento nella seduta del 4 dicembre 2012, rinviando il seguito del suo esame, su richiesta del rappresentante del Governo, che aveva rappresentato l'esigenza di completare l'istruttoria sulle implicazioni finanziarie delle modifiche introdotte dal Senato. Nel segnalare che l'esame in sede referente si è concluso senza che la Commissione di merito introducesse modifiche al testo trasmesso dall'altro ramo del Parlamento, fa presente che il Governo ha fatto pervenire la

relazione tecnica di cui all'articolo 17, comma 8, della legge n. 196 del 2009, positivamente verificata dalla Ragioneria generale dello Stato, osservando che essa fornisce molti dei chiarimenti a suo tempo richiesti riguardo agli effetti finanziari del provvedimento. Per quanto attiene alle proposte emendative, fa presente che alcune di esse presentano una quantificazione o una copertura finanziaria carente o inidonea.

Si tratta, in particolare, delle seguenti proposte emendative: Maurizio Turco 1.01, che reca una delega per l'armonizzazione delle progressioni di carriera in seno all'arma dei Carabinieri. La proposta prevede, tra le altre cose, una copertura a valere sui maggiori introiti derivanti dalla lotta all'evasione, senza, tuttavia, prevedere un'esplicita quantificazione dei relativi oneri; Di Stanislao 1.04, che reca una delega per l'armonizzazione delle progressioni di carriera in seno all'arma dei Carabinieri, prevedendo una clausola di neutralità finanziaria a fronte di disposizioni presumibilmente onerose; Maurizio Turco 4.12, che tende a far confluire il personale del Corpo speciale volontari e del Corpo delle infermiere volontarie della Croce rossa italiana nel ruolo unico speciale ad esaurimento, ausiliario delle Forze armate, disponendo che al relativo onere si provvede con alcune disposizioni in materia di entrate, senza tuttavia prevedere una esplicita quantificazione degli oneri; Di Stanislao 4.14, che è volta ad incrementare la speciale elargizione ai superstiti del personale non in servizio permanente effettivo deceduto durante il servizio, senza prevedere una esplicita quantificazione degli oneri e la relativa copertura finanziaria; Maurizio Turco 4.8, che estende l'indennità di cui all'articolo 1919 del Codice dell'ordinamento militare anche all'esercito e all'Arma dei Carabinieri, senza prevedere una esplicita quantificazione degli oneri e la relativa copertura finanziaria.

Ritiene, invece, necessario acquisire l'avviso del Governo sugli effetti finanziari delle seguenti proposte emendative: Maurizio Turco 1.02, che reca una delega per

adeguare l'ordinamento e i compiti dell'Arma dei Carabinieri e del Corpo della Guardia di finanza; Maurizio Turco 1.03, che intende estendere al personale delle Forze armate, del Corpo della Guardia di finanza e dell'Arma dei carabinieri, le disposizioni in materia di esercizio dei diritti sindacali, ivi comprese quelle in materia di trattamento economico e di aspettativa dei dirigenti sindacali già previste per il personale della Polizia di Stato. Al riguardo, reputa opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine alla compatibilità delle disposizioni previste con le finalità di risparmio ascritti ai decreti legislativi di cui all'articolo 1; Di Stanislao 2.6, il quale prevede che il programma per la realizzazione degli alloggi di servizio sia non più pluriennale, ma triennale e prevede che i relativi proventi delle procedure per la valorizzazione e la dismissione degli immobili militari sia destinata al mantenimento in efficienza del patrimonio immobiliare esistente; Di Stanislao 2.8, che prevede criteri più favorevoli per la corresponsione di provvidenze in favore delle vittime del dovere; Di Stanislao 3.2, il quale prevede che la riduzione delle dotazioni organiche complessive del personale militare di cui alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 3 sia considerato al netto del personale che frequenta corsi di formazione; Maurizio Turco 4.10, il quale prevede che il periodo di tempo che intercorre dalla data del giudizio di non idoneità fino alla data dell'effettivo transito nelle qualificazioni funzionali del personale civile del Ministero della difesa o di altri sia riconosciuto, a tutti gli effetti, quale servizio effettivo prestato alle dipendenze dell'amministrazione militare; Maurizio Turco 4.4, che reca norme per il riallineamento delle carriere dei marescialli dell'esercito, della Marina e dell'Aeronautica. Al riguardo, fermo rimanendo che alla proposta emendativa non sono riconosciuti effetti economici, reputa opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine agli eventuali effetti finanziari derivanti dalla proposta emendativa; Di Stanislao 5.01, il quale prevede che la presente legge entri in vigore il 1° giugno

2013. Al riguardo, tenuto conto che dalle disposizioni di cui al presente provvedimento sono ascritti risparmi di spesa già nell'anno 2013, appare opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine agli eventuali effetti finanziari derivanti dalla proposta emendativa.

Per altre proposte emendative ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine alla compatibilità delle disposizioni previste con le finalità di risparmio ascritti ai decreti legislativi di cui all'articolo 1. Si tratta, in particolare, delle seguenti proposte emendative: Di Stanislao 2.2, 2.3 e 2.4, che prevedono, tra i criteri di delega, il potenziamento delle aree geopoliticamente strategiche nel Mezzogiorno, nonché la corresponsione dell'indennità di trasferimento per il personale; Di Stanislao 2.7, il quale prevede che alle procedure di dismissione si proceda solo dopo l'espletamento di tutte le altre procedure indicate nel provvedimento. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine alla compatibilità delle disposizioni previste con le finalità di risparmio ascritti ai decreti legislativi di cui all'articolo 1; Di Stanislao 3.24, che differisce al 2032, anziché al 2024, la riduzione delle dotazioni organiche complessive del personale militare di cui alla lettera *a*) del comma 1 dell'articolo 3; Di Stanislao 3.5, che intende assicurare la stabilizzazione al termine della ferma contratta di tutto il personale meritevole in ferma prefissata quadriennale; Di Stanislao 3.9, a proposta emendativa è volta a prevedere il riconoscimento al personale transitato da altri ruoli dell'equiparazione al grado successivo in caso di inquadramento; Chiappori 3.23, che è volto a prevedere un accantonamento congruo all'interno del bilancio di Difesa Servizi SpA che permetta la piena equiparazione del personale militare alle altre categorie del personale dipendente della pubblica amministrazione; Di Stanislao 3.13, che intende prevedere tra i criteri di delega la definizione di politiche di assistenza familiare della difesa per l'assistenza ai militari impegnati nelle operazioni internazionali di pace; Di Stanislao 3.25, che intende

prevedere tra i criteri di delega la revisione della disciplina delle assunzioni del personale civile della difesa non dirigenziale al fine di riservare ai militari graduati di truppa delle forze armate specifiche posizioni. Ritiene che le restanti proposte emendative non presentino profili problematici dal punto di vista finanziario.

Il sottosegretario Vieri CERIANI, in merito alle osservazioni formulate dal relatore nella seduta del 4 dicembre 2012, con riferimento all'articolo 4, comma 1, chiarisce che non sussistono ostacoli, sotto il profilo costituzionale, a eventuali disposizioni legislative che, avendo ad oggetto siffatte misure, ne considerino l'applicabilità anche al bilancio della Difesa. In merito all'articolo 1, comma 3, osserva che, in relazione agli schemi di decreto legislativo, la predisposizione della relazione tecnica è già imposta dall'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 – legge di contabilità e finanza pubblica – mentre la sottoposizione al parere della Commissione bilancio è comunque prevista dall'articolo 96-ter del Regolamento della Camera dei deputati. Circa l'articolo 4, comma 2, lettera *b*), in ordine alla possibilità di integrare la formulazione della norma prevedendo che lo strumento con il quale procedere alla rimodulazione delle risorse finanziarie tra i vari settori della spesa del Ministero della difesa sia non solo la legge di stabilità, come previsto dall'attuale disposizione, ma anche il disegno di legge di bilancio, si chiarisce che il riferimento alla legge di stabilità è omnicomprensivo, potendo la rimodulazione essere riferita, in tal caso, anche a poste finanziarie legislativamente determinate, quali ad esempio le spese rimodulabili. In merito all'articolo 2, comma 1, lettera *c*), chiarisce che tali risorse saranno destinate al ripianamento delle spese sostenute per l'erogazione del concorso e, conseguentemente, saranno classificate secondo quanto previsto per i capitoli di bilancio di destinazione. Circa l'articolo 4, commi 2 e 3, conferma che, anche con riferimento alla possibilità di

trasportare gli ordini di accreditamento all'esercizio successivo, già prevista a legislazione vigente, le disposizioni in esame comportano effetti trascurabili in termini di cassa. Per quanto attiene alle proposte emendative, fa presente di non disporre di elementi informativi per rispondere alle richieste di chiarimento formulate dal relatore.

Roberto OCCHIUTO, *presidente e relatore*, formula la seguente proposta di parere:

« La V Commissione,

esaminato il disegno di legge C. 5569-A Governo, approvato dal Senato, recante delega al Governo per la revisione dello strumento militare nazionale e norme sulla medesima materia e gli emendamenti ad esso riferiti contenuti nel fascicolo n. 1;

nel presupposto che:

le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 2, non introdurranno elementi di rigidità nell'attuazione di eventuali future misure di risparmio riferite all'intero comparto della pubblica amministrazione;

la riassegnazione allo stato di previsione del Ministero della difesa delle risorse derivanti dalla spesa sostenuta dalle amministrazioni che utilizzano i servizi resi dalle forze armate di cui all'articolo 2 non determina maggiori oneri a carico del bilancio dello stato in quanto non modificano la destinazione e la classificazione in bilancio delle suddette risorse;

la previsione di cui all'articolo 4, comma 2, lettera *b*) – secondo la quale gli ordini di accreditamento disposti dopo il 30 settembre di ciascun anno, non estinti al termine dell'esercizio, possono essere trasportati all'esercizio successivo – non determinano effetti negativi di cassa;

preso atto che l'articolo 1, comma 2, prevede, in coerenza con quanto indicato nella relazione tecnica integrativa trasmessa durante l'esame in prima let-

tura al Senato della Repubblica, che i risparmi di spesa derivanti dall'adozione dei decreti legislativi di cui al comma 1 e destinati alle finalità di cui all'articolo 4 sono determinati al netto dei risparmi destinati al miglioramento dei saldi di bilancio dello Stato derivanti dalle disposizioni relative alle Forze armate e al Ministero della difesa di cui al decreto-legge 6 luglio 2012 n. 95;

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo,

esprime

sul testo del provvedimento elaborato dalla Commissione di merito:

PARERE FAVOREVOLE

sugli emendamenti trasmessi dall'Assemblea:

PARERE CONTRARIO

sugli emendamenti 2.2, 2.3, 2.4, 2.6, 2.7, 2.8, 3.2, 3.5, 3.9, 3.13, 3.23, 3.24, 3.25, 4.4, 4.8, 4.10, 4.12 e 4.14 e sugli articoli aggiuntivi 1.01, 1.02, 1.03, 1.04 e 5.01, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura;

NULLA OSTA

sulle restanti proposte emendative ».

Il sottosegretario Vieri CERIANI concorda con la proposta di parere.

Antonio BORGHESI (IdV) ritiene che non si possa esprimere un parere sulle proposte emendative quando il rappresentante del Governo ha dichiarato di non disporre di elementi informativi per rispondere alle richieste di chiarimento formulate dal relatore.

Il sottosegretario Vieri CERIANI fa presente che, per le vie brevi, gli uffici del Ministero hanno fornito la propria valu-

tazione sulle proposte emendative presentate in Assemblea, esprimendo una valutazione contraria sulle proposte emendative segnalate dal relatore.

Antonio BORGHESI (IdV) esprime la propria ferma contrarietà all'espressione del parere in assenza di una precisa valutazione sulle proposte emendative presentate.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, considerato l'imminente avvio delle votazioni in Assemblea, sospende la seduta.

La seduta, sospesa alle 15.05, riprende alle 16.

Il sottosegretario Giampaolo D'ANDREA, sulla base di una nota trasmessa dall'ufficio legislativo del Ministro dell'economia e delle finanze, esprime parere contrario sugli emendamenti 2.2, 2.3, 2.4, 2.6, 2.7, 2.8, 3.2, 3.5, 3.9, 3.13, 3.23, 3.24, 3.25, 4.4, 4.8, 4.10, 4.12 e 4.14 e sugli articoli aggiuntivi 1.01, 1.02, 1.03, 1.04 e 5.01, che a suo avviso sono suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura.

Roberto OCCHIUTO (UdCpTP), *relatore*, conferma la proposta di parere precedentemente formulata.

La Commissione approva la proposta di parere.

La seduta termina alle 16.05.

AVVERTENZA

I seguenti punti all'ordine del giorno non sono stati trattati:

SEDE CONSULTIVA

Istituzione della Commissione nazionale per la promozione e la protezione dei diritti umani.

Nuovo testo C. 4534 Governo, approvato dal Senato, e abb.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione fra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Estonia sulla lotta contro la criminalità organizzata, il terrorismo ed il traffico illecito di droga, fatto a Tallinn l'8 settembre 2009. C. 5508 Governo.

Disposizioni per la celebrazione del centenario della nascita di Alberto Burri. Nuovo testo C. 5397.

Modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e altre disposizioni in materia ambientale.

Nuovo testo C. 4240-B, approvata dalla Camera e modificata dal Senato, e abb.

ERRATA CORRIGE

Nel *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari* n. 748 del 4 dicembre 2012, a pagina 52, prima colonna, sopprimere le righe dalla trentaseiesima alla trentottesima.

VI COMMISSIONE PERMANENTE

(Finanze)

S O M M A R I O

AUDIZIONI:

Audizione del Ministro dell'economia e delle finanze, sulle tematiche relative all'unione bancaria europea (*Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del regolamento e conclusione*) 217

SEDE CONSULTIVA:

DL 179/2012: Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese. C. 5626 Governo, approvato dal Senato (Parere alle Commissioni riunite IX e X) (*Esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole con osservazioni*) 218

ALLEGATO 1 (*Parere approvato dalla Commissione*) 271

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla situazione della Società italiana degli autori e degli editori. Nuovo testo Doc. XXII, n. 32 (Parere alla VII Commissione) (*Esame e conclusione – Nulla osta*) 252

ALLEGATO 2 (*Parere approvato dalla Commissione*) 273

Modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e altre disposizioni in materia ambientale. Nuovo testo C. 4240-B, approvata dalla Camera e modificata dal Senato, e abbinata (Parere alla VIII Commissione) (*Esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per gli aspetti attinenti la materia tributaria, e conclusione – Parere favorevole con osservazioni*) 254

ALLEGATO 3 (*Parere approvato dalla Commissione*) 274

Norme sulla qualità e la trasparenza della filiera degli oli di oliva vergini. C. 5565, approvata dal Senato, e abb. (Parere alla XIII Commissione) (*Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione*) 266

ALLEGATO 4 (*Parere approvato dalla Commissione*) 275

AUDIZIONI

Martedì 11 dicembre 2012. — Presidenza del presidente Gianfranco CONTE.

La seduta comincia alle 10.35.

Audizione del Ministro dell'economia e delle finanze, sulle tematiche relative all'unione bancaria europea.

(*Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del regolamento e conclusione*).

Gianfranco CONTE, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso, la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera dei deputati e la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Introduce, quindi, l'audizione.

Il Ministro Vittorio GRILLI svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono, per formulare quesiti ed osservazioni, i deputati Maurizio FUGATTI (LNP), Marco CAUSI (PD), Francesco BARBATO (IdV), Alessandro PAGANO (PdL), Ivano STRIZZOLO (PD) e Cosimo VENTUCCI (PdL), ai quali risponde il Ministro Vittorio GRILLI.

Gianfranco CONTE, *presidente*, ringrazia il Ministro Grilli e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 11.35.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

SEDE CONSULTIVA

Martedì 11 dicembre 2012. — Presidenza del presidente Gianfranco CONTE.

La seduta comincia alle 11.35.

DL 179/2012: Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese.

C. 5626 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alle Commissioni riunite IX e X).

(Esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole con osservazioni).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Gianfranco CONTE, *presidente*, evidenzia preliminarmente come la Commissione disponga di tempi estremamente ristretti per esaminare in sede consultiva il provvedimento, in quanto la discussione in Assemblea su di esso inizierà già nella giornata di domani.

Marco PUGLIESE (Misto-G.Sud-PPA), *relatore*, rileva come la Commissione sia chiamata ad esaminare, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, ai fini del parere alle Commissioni riunite

Trasporti e Attività produttive, il disegno di legge C. 5626, approvato dal Senato, di conversione del decreto-legge n. 179 del 2012, recante ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese.

In linea generale il decreto-legge n. 179, il cui termine di conversione in legge scade il 18 dicembre prossimo, reca norme in materia di infrastrutture e servizi digitali, con il recepimento dei principi dell'agenda digitale europea; dematerializzazione dei rapporti con la Pubblica amministrazione, *start-up* innovative, strumenti fiscali per agevolare la realizzazione di opere infrastrutturali con capitali privati, attrazione degli investimenti esteri in Italia, attraverso la costituzione del *Desk* Italia, interventi di liberalizzazione, in particolare in campo assicurativo sulla responsabilità civile auto e in tema di collaborazione tra gli intermediari assicurativi. Tra gli interventi a favore della crescita, sono previste disposizioni per il rafforzamento patrimoniale dei confidi e per agevolare l'utilizzo degli strumenti di finanziamento per le società non quotate, le cambiali finanziarie, oltre a specifiche misure per le attività produttive e il sistema dei trasporti.

Il testo è stato profondamente modificato e integrato dal Senato.

Per quanto riguarda i profili di più stretta competenza della Commissione Finanze, segnala, in primo luogo, i commi da 1 a 3 dell'articolo 8, i quali intervengono sulla disciplina dei pagamenti elettronici con riferimento al settore di trasporti pubblici.

Il comma 1 contiene una norma di carattere programmatico, rivolta alle aziende di trasporto pubblico locale, relativamente all'adozione di sistemi di bigliettazione elettronica interoperabili a livello nazionale e di biglietti elettronici integrati nelle Città metropolitane, mentre il comma 2 demanda a un decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministro delegato per l'innovazione tecnologica le regole tecniche necessarie al fine di attuare quanto disposto dal comma 1, anche gradualmente e nel rispetto delle soluzioni esistenti.

Il comma 3, con disposizione a sua volta di natura programmatico, stabilisce che le aziende di trasporto pubblico locale e le amministrazioni interessate, anche in deroga alle normative di settore, consentono l'utilizzo della bigliettazione elettronica anche attraverso l'addebito diretto sul credito telefonico, nel rispetto del limite di spesa per ciascun biglietto acquistato, ovvero senza costi aggiuntivi, tramite qualsiasi dispositivo di telecomunicazione. La norma specifica che il titolo digitale del biglietto è consegnato sul dispositivo di comunicazione.

In merito al comma 3 segnala l'opportunità di specificare che la deroga alle normative di settore deve avvenire comunque nel rispetto della disciplina comunitaria in materia di servizi di pagamento, al fine di evitare l'apertura di procedure di infrazione e di escludere ostacoli al funzionamento dei sistemi di pagamento elettronici.

Il comma 4 dell'articolo 11 stabilisce che il Ministero dell'istruzione, università e ricerca, le regioni e i competenti enti locali avviano iniziative di rigenerazione integrata del patrimonio immobiliare scolastico, anche attraverso la realizzazione di nuovi complessi scolastici, e promuovono, d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze, iniziative finalizzate, tra l'altro, alla costituzione di società, consorzi o fondi immobiliari, anche ai sensi degli articoli 33 e 33-bis del decreto-legge n. 98 del 2011, il quali, da un lato, hanno istituito una Società di gestione del risparmio (SGR), interamente posseduta dal Ministero dell'economia e delle finanze, con il compito di istituire fondi che partecipano a quelli immobiliari chiusi promossi o partecipati da regioni, provincie, comuni anche in forma consorziata o associata, ed altri enti pubblici ovvero da società interamente partecipate dai predetti enti, al fine di valorizzare o dismettere il proprio patrimonio immobiliare disponibile; dall'altra, essi hanno attribuito all'Agenzia del demanio il compito di promuovere iniziative idonee per la costituzione di società, consorzi o fondi immo-

biliari per la valorizzazione, trasformazione, gestione e alienazione del patrimonio immobiliare pubblico.

In tale contesto la norma del comma 4 prevede che i predetti strumenti societari o finanziari possono essere oggetto di conferimento o di apporto da parte delle amministrazioni proprietarie di immobili destinati ad uso scolastico e di immobili complementari ai progetti di rigenerazione, in coerenza con le destinazioni individuate negli strumenti urbanistici.

L'articolo 11-bis, comma 1, al fine di migliorare l'offerta legale di opere dell'ingegno mediante le reti di comunicazione elettronica, attribuisce un credito d'imposta pari al 25 per cento dei costi sostenuti alle imprese che sviluppano nel territorio italiano piattaforme telematiche per la distribuzione, la vendita e il noleggio di opere dell'ingegno digitali. La norma precisa che tale contributo potrà essere erogato nel rispetto dei limiti della regola *de minimis*, di cui al regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006.

In base al comma 2 l'agevolazione si applica per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015, nel limite di spesa di 5 milioni di euro annui e fino a esaurimento delle risorse disponibili. Inoltre, ai sensi del comma 3, essa non concorre alla formazione del reddito né della base imponibile IRAP; non rileva ai fini del rapporto tra l'ammontare dei ricavi e altri proventi che concorrono a formare il reddito d'impresa, ed è utilizzabile ai fini dei versamenti delle imposte sui redditi e dell'IRAP dovute per il periodo d'imposta in cui sono state sostenute le spese; non è rimborsabile, ma non limita il diritto al rimborso di imposte spettante ad altro titolo. L'eventuale eccedenza è utilizzabile in compensazione a decorrere dal mese successivo al termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta con riferimento al quale il credito è concesso.

In base al comma 4, alla copertura del relativo onere si provvede — con decreti dirigenziali dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato — mediante

incremento della misura del prelievo erariale unico in materia di giochi pubblici, nonché della percentuale del compenso per le attività di gestione ovvero per quella dei punti vendita, al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015.

In merito al comma 4 rammenta che la Commissione Finanze ha più volte sottolineato come tale modalità di copertura non sia in alcun modo condivisibile, in quanto una modifica delle condizioni e del livello di prelievo in cui opera il comparto dei giochi – tra l'altro non coordinata con i recenti interventi normativi adottati nella stessa materia – non realizzerebbe l'obiettivo di maggiori entrate cui tende il provvedimento, ma al contrario causerebbe, soprattutto nell'attuale congiuntura, effetti pericolosi per gli equilibri economici di tale mercato, compromettendo la realizzazione del gettito atteso da tale comparto, nonché determinando un ampio contenzioso con tali soggetti, potenzialmente oneroso per l'erario.

L'articolo 15, comma 1, sostituisce l'articolo 5 del decreto legislativo n. 82 del 2005 (recante il Codice dell'amministrazione digitale), estendendo la possibilità di effettuare pagamenti verso le amministrazioni e le imprese pubbliche con modalità informatiche (bonifici bancari e postali, carte di debito, di credito e prepagate e altri strumenti di pagamento elettronico disponibili). Con decreto interministeriale sarà disciplinata l'estensione delle modalità di pagamento anche attraverso tecnologie mobili.

Al riguardo ricorda che l'articolo 2, comma 4-ter, della legge n. 138 del 2011 ha già previsto che il Ministero dell'economia e delle finanze promuove la stipula, tramite la società CONSIP Spa, di una o più convenzioni con prestatori di servizi di pagamento, affinché le pubbliche amministrazioni centrali e locali e i loro enti possano dotarsi di POS a condizioni favorevoli, per poter riscuotere le entrate di propria competenza con strumenti diversi dal contante, fatte salve le attività di riscossione dei tributi regolate da specifi-

che normative (tale norma è stata introdotta dall'articolo 12 del decreto-legge n. 201 del 2011). Osserva tuttavia come la suddetta norma non risulti ancora attuata.

Le principali novità della novella dell'articolo 5 del Codice dell'amministrazione digitale sono le seguenti:

estensione dell'ambito soggettivo: sono tenuti ad accettare pagamenti con modalità informatica, a prescindere dall'importo della singola transazione, non solo le amministrazioni pubbliche, ma anche le imprese pubbliche e, nei rapporti con l'utenza, i gestori di pubblici servizi;

tali soggetti devono pubblicare nei propri siti istituzionali e specificare nelle richieste di pagamento i codici IBAN del conto di pagamento e le altre indicazioni richieste per i bonifici bancari e postali e i versamenti sulla contabilità speciale della Tesoreria; sono possibili pagamenti anche tramite bollettino postale: a tal fine devono essere forniti gli identificativi del conto corrente postale;

i prestatori di servizi di pagamento di cui si possono avvalere i soggetti sopra indicati sono individuati mediante il ricorso alla CONSIP o alle centrali di committenza regionale;

nel caso di pagamento attraverso carte di debito, di credito, prepagate ovvero di altri strumenti di pagamento elettronico, che consentano anche l'addebito in conto corrente, devono essere indicate le condizioni anche economiche per il loro utilizzo;

possono essere escluse le operazioni di pagamento per le quali la verifica del buon fine dello stesso debba essere contestuale all'erogazione del servizio: in tal caso devono essere rese disponibili le modalità di pagamento tramite carte.

Il nuovo comma 1 dell'articolo 5 del Codice dell'amministrazione digitale di-

sponde che, a partire dal 1° giugno 2013 (termine iniziale inserito nel corso dell'esame in sede referente), sono tenuti ad accettare i pagamenti ad essi spettanti:

le pubbliche amministrazioni, centrali e locali;

le società interamente partecipate da enti pubblici o con prevalente capitale pubblico inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione;

i gestori di pubblici servizi nei rapporti con l'utenza.

La lettera *a)* del nuovo comma 1 precisa le attività da porre in essere e stabilisce l'obbligo di pubblicare nei propri siti istituzionali e di specificare nelle richieste di pagamento le informazioni di seguito elencate:

1) i codici IBAN identificativi del conto di pagamento, ovvero dell'imputazione del versamento in Tesoreria, tramite i quali i soggetti versanti possono effettuare i pagamenti mediante bonifico bancario o postale, ovvero gli identificativi del conto corrente postale sul quale i soggetti versanti possono effettuare i pagamenti mediante bollettino postale;

2) i codici identificativi del pagamento da indicare obbligatoriamente per il versamento.

La lettera *b)* del nuovo comma 1 prevede che, per consentire ai privati di effettuare i pagamenti attraverso l'utilizzo di carte di debito, di credito, di carte prepagate o di altri strumenti elettronici di pagamento, i predetti soggetti si avvalgono di prestatori di servizi di pagamento individuati mediante gli strumenti forniti dalla CONSIP o, eventualmente, dalle centrali di committenza regionali di riferimento

Nel caso di pagamento attraverso carte di debito, di credito, prepagate, ovvero di altri strumenti di pagamento elettronico, che consentano anche l'addebito in conto

corrente, devono essere indicate le condizioni anche economiche per il loro utilizzo.

Il prestatore dei servizi di pagamento che riceve l'importo relativo all'operazione effettuata, procede a riversarlo al tesoriere dell'ente e lo registra in apposito sistema informatico, con l'indicazione di appositi codici identificativi, nonché dei codici IBAN identificativi dell'utenza bancaria o dell'imputazione del versamento in Tesoreria. Per quanto riguarda i conti correnti postali intestati a pubbliche amministrazioni è richiamata la normativa che regola le operazioni afferenti lo svolgimento del servizio di tesoreria e il regime dei flussi attinenti al sistema delle riscossioni e dei pagamenti dello Stato e degli enti del settore pubblico allargato. Le modalità di movimentazione tra le sezioni di Tesoreria e Poste Italiane S.p.A. dei fondi connessi alle operazioni effettuate sui conti correnti postali intestati a pubbliche amministrazioni sono regolate dalla convenzione tra il Ministero dell'economia e delle finanze e Poste Italiane S.p.A. stipulata ai sensi della normativa sopra richiamata.

Il nuovo comma 2 dell'articolo 5, per consentire ai privati di utilizzare strumenti di pagamento elettronici, prevede che le amministrazioni e i soggetti di cui al comma 1 possono avvalersi dei servizi erogati dalla piattaforma tecnologica di cui all'articolo 81 comma *2-bis*, del Codice dell'amministrazione digitale, e delle piattaforme di incasso e pagamento dei prestatori di servizio di pagamento abilitati. L'articolo da ultimo richiamato stabilisce che DigitPA metta a disposizione, attraverso il Sistema pubblico di connettività, una piattaforma tecnologica per l'interconnessione e l'interoperabilità tra le pubbliche amministrazioni e i prestatori di servizi di pagamento abilitati, al fine di assicurare, attraverso strumenti condivisi di riconoscimento unificati, l'autenticazione certa dei soggetti interessati all'operazione in tutta la gestione del processo di pagamento.

Al riguardo segnala come l'articolo 15, comma *5-bis*, del decreto-legge contempli una disposizione dal tenore analogo, la

quale si differenzia per il fatto che è configurata in termini di obbligo e non di possibilità: rileva quindi la necessità di un coordinamento delle due norme.

Il nuovo comma 3 dell'articolo 5 prevede che possono essere escluse le operazioni di pagamento per le quali la verifica del buon fine dello stesso debba essere contestuale all'erogazione del servizio: in tal caso devono essere rese disponibili le modalità di pagamento tramite le carte di debito, di credito, prepagate e gli altri strumenti di pagamento disponibili.

Al riguardo segnala come nel corso dell'esame in sede referente sia stata soppressa la norma che escludeva dall'obbligo di accettare tramite pagamenti elettronici le operazioni di competenza delle Agenzie fiscali, nonché delle entrate riscosse a mezzo ruolo.

I nuovi commi 3-*bis* e 3-*ter* dell'articolo 5, in tema di micro-pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni, dispongono che le pubbliche amministrazioni, per i contratti di acquisto di beni e servizi tramite il mercato elettronico effettuano i « micro-pagamenti » dovuti mediante strumenti elettronici di pagamento se richiesto dalle imprese fornitrici. La norma demanda ad un decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da pubblicarsi entro il 1° marzo 2013, la definizione dei micro pagamenti in relazione al volume complessivo del contratto. Con lo stesso decreto sono adeguate alle finalità di cui al comma 3-*bis*, le norme relative alle procedure di pagamento delle Pubbliche Amministrazioni di cui all'articolo 1 comma 450 della legge n. 296 del 2007.

Il comma 4 del nuovo articolo 5 dispone che l'Agenzia per l'Italia digitale, sentita la Banca d'Italia, definisce linee guida per la specifica dei codici identificativi del pagamento di cui al comma 1, lettere *a*) e *b*) (codici IBAN, dell'imputazione in Tesoreria, ovvero identificativi del conto corrente postale) e le modalità attraverso le quali il prestatore dei servizi di pagamento mette a disposizione dell'ente le informazioni relative al pagamento medesimo.

Infine il nuovo comma 5 dell'articolo 5 prevede che le attività previste dal novellato articolo si svolgono con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Il comma 2 dell'articolo 15 stabilisce che un decreto interministeriale (da adottare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto in esame), si disciplina l'ampliamento delle modalità di pagamento anche mediante l'utilizzo di tecnologie mobili. Il decreto è adottato dal Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro della pubblica amministrazione e la semplificazione e con il Ministro delegato all'innovazione tecnologica, anche avvalendosi dell'Agenzia per l'Italia digitale.

La norma, a differenza di quanto previsto nel primo comma, non si inserisce all'interno del Codice dell'amministrazione digitale; tuttavia, dal tenore della disposizione, sembra che essa si riferisca ai pagamenti verso la pubblica amministrazione.

Il comma 3 dell'articolo 15 intende risolvere le problematiche tecnico-giuridiche emerse nel corso della predisposizione del decreto ministeriale di attuazione della disciplina sulla pubblicazione dell'indicatore di tempestività dei pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni.

Ricorda al riguardo che l'articolo 23 della legge n. 69 del 2009, al fine di promuovere l'individuazione e la diffusione delle buone prassi presso gli uffici delle pubbliche amministrazioni, ha introdotto l'obbligo di pubblicare sul proprio sito *web* o con idonee modalità un indicatore dei tempi medi di pagamento dei beni, dei servizi e delle forniture acquistate nonché dei tempi medi di definizione dei procedimenti e di erogazione dei servizi resi all'utenza con riferimento all'esercizio finanziario precedente, rinviando ad alcuni aspetti attuativi ad un decreto del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, da emanarsi di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze entro un mese dalla data di entrata in vigore della stessa legge. In merito la

relazione illustrativa afferma che tale decreto attuativo non è stato emanato e che le amministrazioni interessate, per poter adempiere a quanto prescritto dal citato articolo 23, comma 5, hanno manifestato la necessità di estrarre dal sistema SICOGÉ (sistema informativo di contabilità integrato organicamente con il sistema informativo della Ragioneria generale dello Stato), da tutte utilizzato, i dati necessari per poter calcolare i tempi medi di pagamento.

In tale contesto il comma 3 consente quindi a tutte le amministrazioni centrali dello Stato, incluse le articolazioni periferiche, di avvalersi delle funzionalità messe a disposizione dal sistema informativo SICOGÉ.

I commi 4 e 5 prevedono che, a decorrere dal 1° gennaio 2014, i soggetti privati che effettuano l'attività di vendita di prodotti e di prestazione di servizi anche professionali (imprese e professionisti) sono tenuti ad accettare pagamenti effettuati attraverso carte di debito (bancomat) ovvero attraverso carte di pagamento, qualora l'onere posto a loro carico non risulti superiore a quello applicato per le carte di debito. L'attuazione di tale disposizione è demandata ad un decreto interministeriale il quale, oltre a stabilire eventuali importi minimi, modalità e termini, anche in relazione ai soggetti interessati, può disporre l'obbligo di accettare ulteriori strumenti di pagamento elettronici anche con tecnologie mobili.

L'articolo 21, comma 1, prevede che l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo (IVASS) curi la prevenzione amministrativa delle frodi nel settore dell'assicurazione della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, con riguardo alle richieste di risarcimento e di indennizzo e all'attivazione di sistemi di allerta preventiva contro i rischi di frode.

Al riguardo ricorda che l'articolo 13 del decreto-legge n. 95 del 2012 ha previsto la soppressione dell'ISVAP (Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo) e la contestuale costituzione del predetto IVASS. Il nuovo Isti-

tuto – avente personalità giuridica di diritto pubblico e con sede legale in Roma – ha la finalità di assicurare la piena integrazione dell'attività di vigilanza nel settore assicurativo, anche attraverso un più stretto collegamento con la vigilanza bancaria.

Segnala inoltre come la norma recepita sostanzialmente il dispositivo della risoluzione n. 8-00201 (a firma dei deputati Barbato, Cesario, Pugliese e Ventucci), approvata dalla Commissione Finanze della Camera il 26 settembre 2012, con la quale si impegna il Governo ad adottare misure più incisive per favorire la diminuzione del costo dei premi relativi alla copertura assicurativa dei rischi derivanti dalla circolazione dei veicoli a motore su strada a carico degli assicurati, segnatamente per quanto riguarda il contrasto alle frodi nel settore, in particolare attraverso la creazione di una struttura pubblica appositamente dedicata alla repressione e prevenzione del fenomeno delle frodi nel settore delle assicurazioni RC auto che si affianchi in tale opera alle stesse compagnie assicurative, all'autorità di vigilanza sul comparto, nonché alle forze di polizia ed alla magistratura, fermo restando il diretto impegno delle strutture liquidative delle compagnie assicurative nell'azione di contrasto delle frodi.

Ricorda, altresì, che la Commissione Finanze della Camera dei deputati il 30 giugno 2011 ha approvato in sede legislativa il testo unificato delle proposte di legge C. 2699-ter, C. 1964 Barbato, C. 3544 Pagano e C. 3589 Bragantini, recante istituzione di un sistema di prevenzione delle frodi nel settore dell'assicurazione della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore.

Il comma 2, al fine di per favorire la prevenzione e il contrasto delle frodi nel settore R.C. auto, per migliorare l'efficacia dei sistemi di liquidazione dei sinistri e per individuare i fenomeni fraudolenti attribuisce all'IVASS una serie di compiti. Nel dettaglio l'IVASS:

a) analizza, elabora e valuta le informazioni desunte dall'archivio informatico

integrato, nonché le informazioni e la documentazione ricevute dalle compagnie assicuratrici e dagli intermediari, al fine di individuare i casi di sospetta frode e di stabilire un meccanismo di allerta preventiva contro le frodi;

b) richiede informazioni e documenti alle imprese assicurative e agli intermediari; tali informazioni sono volte anche a conoscere le iniziative assunte dalle compagnie per la prevenzione e il contrasto del fenomeno delle frodi;

c) segnala alle imprese di assicurazione e all'Autorità giudiziaria i profili di anomalia riscontrati, invitandole a fornire informazioni in ordine alle indagini avviate al riguardo, ai relativi risultati e alle querele eventualmente presentate;

d) fornisce collaborazione alle imprese assicurative, alle forze di polizia e all'autorità giudiziaria ai fini dell'esercizio dell'azione penale per il contrasto alle frodi assicurative;

e) promuove ogni altra iniziativa nell'ambito della propria competenza per la prevenzione e il contrasto delle frodi assicurative;

f) elabora una relazione annuale sull'attività svolta, formula i criteri e le modalità di valutazione delle imprese di assicurazione in relazione all'attività di contrasto delle frodi e rende pubblici i risultati delle valutazioni effettuate a fini di prevenzione e contrasto delle frodi e sulle iniziative assunte al riguardo dalle compagnie assicurative; formula proposte di modifica della disciplina in esame.

Ricorda che l'articolo 30 del decreto-legge n. 1 del 2012 (cosiddetto decreto-legge « liberalizzazioni ») ha introdotto l'obbligo, per le imprese operanti nel ramo R.C. auto, di trasmettere all'ISVAP una relazione annuale, predisposta secondo un modello (predisposto con provvedimento dell'ISVAP del 9 agosto 2012, n. 44), contenente informazioni sul numero dei sinistri per i quali la compagnia ha ritenuto di svolgere approfondimenti in relazione

al rischio di frodi, il numero delle querele o denunce presentate all'autorità giudiziaria, l'esito dei conseguenti procedimenti penali, nonché le misure organizzative interne adottate per contrastare i fenomeni fraudolenti. Sulla base della relazione l'ISVAP esercita i suoi poteri di vigilanza al fine di assicurare l'adeguatezza dell'organizzazione aziendale e dei sistemi di liquidazione dei sinistri rispetto all'obiettivo di contrastare le frodi nel settore. Il mancato invio della relazione è sanzionato dall'ISVAP con un minimo di 10.000 ed un massimo di 50.000 euro.

Le imprese sono inoltre tenute a indicare in bilancio e a pubblicare sui propri siti internet una stima circa la riduzione degli oneri per i sinistri conseguente alla attività di controllo e repressione delle frodi autonomamente svolta.

L'archivio informatico integrato è disciplinato dal comma 3. In particolare la norma prevede che esso sia connesso con:

la banca dati degli attestati di rischio (prevista dall'articolo 134 del decreto legislativo n. 209 del 2005, recante il Codice delle assicurazioni private);

la banca dati sinistri e le banche dati anagrafe testimoni e anagrafe danneggiati (istituite dall'articolo 135 del medesimo Codice);

l'archivio nazionale dei veicoli e l'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida (istituiti dall'articolo 226 del Codice della strada);

il Pubblico registro automobilistico istituito presso l'ACI;

i dati a disposizione della CONSAP per la gestione del fondo di garanzia per le vittime della strada (di cui all'articolo 283 del Codice della assicurazioni) e per la gestione della liquidazione dei danni a cura dell'impresa designata (di cui all'articolo 286 del medesimo Codice)

i dati a disposizione per i sinistri con veicoli immatricolati in Stati esteri gestiti dall'Ufficio centrale italiano;

ulteriori archivi e banche dati pubbliche e private, individuate con decreto interministeriale.

Con decreto del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentiti i Ministeri competenti, l'IVASS e il Garante per la protezione dei dati, sono stabilite le modalità di connessione delle banche dati descritte, i termini, le modalità e le condizioni per la gestione e conservazione dell'archivio e per l'accesso al medesimo da parte delle pubbliche amministrazioni, dell'autorità giudiziaria, delle forze di polizia, delle imprese di assicurazione e di soggetti terzi, nonché gli obblighi di consultazione dell'archivio da parte delle imprese di assicurazione in fase di liquidazione dei sinistri.

Il comma 4 dispone che il decreto interministeriale appena citato stabilisce anche le modalità e i termini con cui le imprese di assicurazione garantiscono all'IVASS, per l'alimentazione dell'archivio informatico integrato, l'accesso ai dati relativi ai contratti assicurativi contenuti nelle proprie banche dati, forniscono la documentazione richiesta ai sensi del comma 2, lettera *b*), e comunicano all'archivio nazionale dei veicoli gli estremi dei contratti di assicurazione per la responsabilità civile stipulati o rinnovati.

Il comma 5 prevede che la trasmissione dei dati di cui al comma 4 avvenga secondo le modalità di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, previsto dall'articolo 31, comma 1, del decreto-legge n. 1 del 2012, il quale, al fine di contrastare la contraffazione dei contrassegni relativi alla R.C. auto, demanda ad un regolamento ministeriale il compito di definire la dematerializzazione dei contrassegni e la loro sostituzione con sistemi elettronici e chiama inoltre il Ministero dei trasporti a formare un elenco dei veicoli non coperti da assicurazione e a comunicare ai proprietari le conseguenze a loro carico nel caso in cui i veicoli siano posti in circolazione.

Il comma 6 attribuisce all'IVASS il compito di evidenziare i picchi e le anomalie statistiche anche relativi a imprese, agenzie, agenti e assicurati: sarà un ruolo proattivo sia verso le imprese interessate (che, con cadenza mensile, comunicano le indagini avviate, i relativi risultati e le querele eventualmente presentate), sia verso le Autorità giudiziarie, in caso di evidenza di reato: ciò per segnalare i parametri di anomalia e incentivare azioni di indagine utilizzando il veicolo della vigilanza assicurativa, eventualmente con la collaborazione delle stesse compagnie coinvolte e vittime dell'ipotesi di frode assicurativa.

Il comma 7 reca la clausola di invarianza degli oneri finanziari.

Il comma 7-*bis*, nell'ambito della procedura di liquidazione del danno a cose per le assicurazioni obbligatorie della R.C. auto, eleva da due a cinque i giorni non festivi in cui le cose danneggiate devono essere disponibili per l'ispezione diretta ad accertare l'entità del danno.

L'articolo 22 contiene una serie di misure a favore della concorrenza e della tutela del consumatore nel mercato assicurativo.

Più in dettaglio, riguardo all'abolizione del tacito rinnovo del contratto R.C. auto, il comma 1, mediante l'inserimento del nuovo articolo 170-*bis* Codice delle assicurazioni private, dispone che il contratto di assicurazione obbligatoria R.C. auto abbia durata annuale o, su richiesta dell'assicurato, di anno più frazione; la norma vieta altresì il rinnovo tacito del contratto, in deroga all'articolo 1899, primo e secondo comma, del codice civile (in tema di durata dell'assicurazione).

L'impresa di assicurazione è tenuta ad avvisare il contraente della scadenza del contratto con preavviso di almeno trenta giorni. Inoltre la garanzia prestata con il contratto scaduto deve essere mantenuta operante fino a non oltre il quindicesimo giorno successivo alla scadenza del contratto, fino all'effetto della nuova polizza.

Nel corso dell'esame al Senato sono stati eliminati i commi 2 e 3 del nuovo articolo 170-*bis*, i quali estendevano le

previsioni appena illustrate anche ai contratti assicurativi diversi da quelli RC auto eventualmente stipulati in abbinamento a quest'ultimo.

Il comma 2 dell'articolo 22 contiene la disciplina transitoria per i contratti in essere, prevedendo al riguardo che le clausole di tacito rinnovo contenute nei contratti stipulati prima del 20 ottobre 2012 (data di entrata in vigore del decreto-legge) sono sottoposte alla disciplina prevista dal comma 3 del nuovo articolo 170-*bis* del Codice delle assicurazioni (introdotta dal comma 1 dell'articolo 22) a decorrere dal 1° gennaio 2013. Conseguentemente gli utenti che vorranno rinnovare i contratti che contenevano la clausola di tacito rinnovo, a decorrere dal 1° gennaio 2013 dovranno procedere ad una nuova stipula.

In merito al comma 2 segnala come il richiamo al comma 3 del nuovo articolo 170-*bis* del Codice delle assicurazioni risulta superato dalla nuova formulazione di tale articolo approvata dal Senato (che non reca più né il comma 2 né il predetto comma 3) e come appaia pertanto opportuno effettuare una correzione.

Con riferimento ai contratti in corso di validità al 20 ottobre 2012 dotati di clausola di tacito rinnovo, il comma 3 prevede l'obbligo per le imprese di assicurazione di comunicare per iscritto ai contraenti la perdita di efficacia delle clausole, con congruo anticipo rispetto alla scadenza del termine originariamente pattuito per l'esercizio della disdetta.

I commi da 4 a 7 prevedono la definizione con decreto ministeriale di uno schema di « contratto di base » di assicurazione per la R.C. auto, nel quale prevedere tutte le clausole necessarie ai fini dell'adempimento dell'assicurazione obbligatoria. Ogni compagnia assicurativa, nell'offrirlo obbligatoriamente al pubblico anche attraverso internet, dovrà definirne il costo complessivo individuando separatamente ogni eventuale costo per eventuali servizi aggiuntivi.

Il comma 4 prevede, in particolare, al fine di favorire una scelta contrattuale maggiormente consapevole da parte del

consumatore, entro 60 giorni dall'entrata in vigore del decreto-legge (20 ottobre 2012), il Ministro dello sviluppo economico (sentiti l'IVASS, l'ANIA le principali associazioni rappresentative degli intermediari assicurativi, le principali associazioni rappresentative degli intermediari assicurativi e, a seguito di una modifica in sede referente, le associazioni dei consumatori maggiormente rappresentative), definisca con decreto uno schema di « contratto base » di assicurazione responsabilità civile auto, nel quale siano previste le clausole minime necessarie per ai fini dell'adempimento di assicurazione obbligatoria. Il « contratto base » R.C. auto è articolato secondo classi di merito e tipologie di assicurato. Il decreto ministeriale definisce altresì i casi di riduzione del premio e di ampliamento della copertura applicabili allo stesso « contratto base ».

Il comma 5 lascia ad ogni compagnia assicurativa la libera determinazione del prezzo del « contratto di base » e delle ulteriori garanzie e clausole. Le compagnie sono tenute ad offrirlo al pubblico obbligatoriamente anche attraverso internet, eventualmente mediante *link* ad altre società del medesimo gruppo. Resta ferma la possibilità di offrire separatamente qualunque tipologia di garanzia aggiuntiva o di diverso servizio assicurativo.

L'offerta del « contratto di base » deve essere proposta, ai sensi del comma 6, utilizzando il modello elettronico predisposto dal Ministero dello sviluppo economico, sentita l'IVASS, in modo che ciascun consumatore possa ottenere un unico prezzo complessivo annuo, facilmente comparabile, ferma restando la separata evidenza delle singole voci di costo.

In base al comma 7 La disciplina dell'offerta del « contratto di base » tramite il modello elettronico dovrà essere applicata decorsi 180 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge.

Il comma 8 prevede che le compagnie di assicurazione debbano garantire una corretta e aggiornata informativa *on line* ai propri clienti mediante predisposizione sui relativi siti internet di aree riservate, accessibili mediante sistemi di riconosci-

mento che tutelino la *privacy* (user-id, *password*, sistemi di accesso controllato). In tali aree i clienti devono poter verificare lo stato delle proprie coperture assicurative, le scadenze, i termini contrattuali sottoscritti, la regolarità dei pagamenti di premio, i valori di riscatto ovvero le valorizzazioni delle polizze vita, secondo procedure simili agli attuali sistemi di *home banking*.

La norma demanda a un regolamento dell'IVASS, sentiti l'Associazione nazionale tra le imprese assicuratrici-ANIA e le principali associazioni rappresentative degli intermediari assicurativi, da emanare entro 90 giorni dall'entrata in vigore del decreto-legge (20 ottobre 2012), il compito di stabilire le modalità attuative a cui le imprese assicurative devono adeguarsi entro i successivi 60 giorni nell'ambito dei requisiti organizzativi previsti dall'articolo 30 del decreto legislativo n. 209 del 2005.

Coerentemente, la previsione del comma 9 intende rafforzare i requisiti professionali degli intermediari assicurativi favorendone la formazione per via telematica, anche in considerazione della crescente diffusione dei rapporti assicurativi da gestire *on line*. A tal fine l'IVASS determinerà con apposito regolamento (da emanare entro 90 giorni dall'entrata in vigore del decreto-legge) specifiche tecnico-funzionali degli interventi resi in modalità *e-learning*, caratteristiche e standard dei prodotti e contenuti formativi, requisiti dei soggetti formatori e modalità più rigorose per il loro accreditamento.

Il comma 9-*bis* inserisce un nuovo comma 1-*ter* all'articolo 12 del decreto legislativo 141 del 2010 (il quale, oltre alla disciplina di recepimento della direttiva in materia di credito al consumo ha operato specifiche innovazioni all'interno del Testo unico bancario – TUB – riguardante gli operatori del settore). In particolare, al fine dichiarato di favorire la liberalizzazione e la concorrenza a favore dei consumatori e degli utenti, si prevede che non costituisce esercizio di agenzia in attività finanziaria la promozione e il collocamento, su mandato diretto di banche e intermediari finanziari, di contratti relativi

alla concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma da parte degli agenti di assicurazione regolarmente iscritti nel Registro unico degli intermediari. Si stabilisce, inoltre, che il soggetto mandante debba curare l'aggiornamento professionale degli agenti assicurativi mandatari e assicurare il rispetto da parte loro della disciplina in tema di trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti con i clienti (prevista ai sensi del titolo VI del medesimo TUB); il soggetto mandante, infine, risponde per i danni cagionati dagli agenti assicurativi mandatari nell'esercizio dell'attività prevista dal presente comma, anche se conseguenti a responsabilità accertata in sede penale.

Tale nuovo comma 1-*ter* ricalca la disciplina prevista per i promotori finanziari dal comma 1-*bis* dell'articolo 12 del decreto legislativo n. 141 del 2012, i quali, nel proporre contratti di finanziamento o di servizi di pagamento per conto del soggetto abilitato che ha conferito loro l'incarico non sono qualificati come agenti in attività finanziaria.

I commi da 10 a 13 consentono agli intermediari assicurativi di poter collaborare tra loro, anche mediante l'utilizzo dei rispettivi mandati, garantendo piena informativa e trasparenza nei confronti dei consumatori. Ogni patto contrario tra compagnia assicurativa e intermediario mandatario è nullo. All'IVASS è attribuita la vigilanza e data inoltre la possibilità di adottare le più opportune direttive per la corretta applicazione della norma. L'intento dichiarato della norma è quello di favorire il superamento dell'attuale segmentazione del mercato assicurativo ed accrescere il grado di libertà dei diversi operatori.

La disciplina così introdotta si pone in linea di continuità con quanto previsto dall'articolo 8 del decreto-legge n. 233 del 2006 e dall'articolo 5, comma 1, del decreto-legge n. 7 del 2007, i quali hanno disposto il divieto di clausole di esclusiva tra agente assicurativo e compagnia, in funzione dello sviluppo di reti di plurimandato.

In particolare il comma 10 consente agli intermediari assicurativi iscritti al Registro unico degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione (R.U.I.) di adottare forme di collaborazione reciproca nello svolgimento della propria attività anche mediante l'utilizzo dei rispettivi mandati. Detta collaborazione è consentita sia tra gli intermediari iscritti nella stessa sezione del R.U.I. o nell'elenco annesso sia tra di loro reciprocamente (si tratta di: agenti di assicurazione, *broker*, banche, SIM, istituti finanziari, Poste italiane e gli intermediari con residenza o sede legale in altri Stati membri), a condizione che sia fornita piena informativa e trasparenza nei confronti dei consumatori, in relazione al fatto che l'attività di intermediazione viene svolta in collaborazione tra più intermediari, nonché l'indicazione dell'esatta identità, della sezione di appartenenza e del ruolo svolto dai medesimi nell'ambito della forma di collaborazione adottata. L'IVASS vigila sulla corretta applicazione della norma in esame e può adottare disposizioni attuative anche al fine di garantire adeguata informativa ai consumatori.

Il comma 11 prevede la responsabilità solidale degli intermediari assicurativi che svolgono attività di intermediazione in collaborazione tra di loro ai sensi del comma 10 per i danni sofferti dal cliente nello svolgimento di tale attività.

Il comma 12 dispone, a decorrere dal 1° gennaio 2013, la nullità delle clausole fra mandatario e impresa assicuratrice incompatibili con la normativa prevista dal comma 10. Il riferimento è a quelle clausole contrattuali accessorie al mandato che, nel prevedere l'esclusiva (peraltro vietata dai citati articoli 8 del decreto-legge n. 233 del 2006 e 5, comma 1, del decreto-legge n. 7 del 2007), impediscono una collaborazione con altri intermediari. Al riguardo si demanda all'IVASS di vigilare e di adottare eventuali direttive per l'osservanza della norma, garantendo un'adeguata informativa ai consumatori.

Il comma 13 prescrive la definizione di standard tecnici uniformi ai fini di una piattaforma di interfaccia comune per la

gestione e conclusione dei contratti assicurativi, anche con riferimento alle attività di preventivazione, monitoraggio e valutazione che dovrà essere operata dall'IVASS (sentite l'ANIA e le associazioni rappresentative degli intermediari) entro 90 giorni dall'entrata in vigore del decreto-legge, al fine di incentivare lo sviluppo delle forme di collaborazione tra intermediari e la concorrenza attraverso l'eliminazione di ostacoli di carattere tecnologico.

La piattaforma quindi, secondo la relazione governativa, dovrà essere in grado di colloquiare con i sistemi proprietari delle compagnie per assicurare un'adeguata integrazione e confronto sulle informazioni inerenti i prodotti assicurativi nel corso delle consuete funzionalità di gestione.

Il comma 14, con una modifica al secondo comma dell'articolo 2952 del codice civile (recante la disciplina della prescrizione in materia di assicurazione), eleva da due a dieci anni il termine prescrizione per i diritti derivanti dalle polizze vita (cosiddetti « dormienti »), al fine di garantire maggiormente gli eredi che devono riscuotere le polizze vita e onde evitare possibili eccezioni di legittimità costituzionale per disparità di trattamento. Nel corso dell'esame al Senato è stato invece mantenuto a due anni il termine prescrizione per gli altri diritti derivanti dal contratto di assicurazione e dal contratto di riassicurazione.

Il comma 15 ribadisce l'obbligo, per l'IVASS, di garantire, anche mediante internet, un'adeguata informazione ai consumatori sulle misure introdotte dall'articolo 22 e di valutare il loro impatto economico-finanziario e tecnologico-organizzativo.

Il comma 15-*bis* demanda all'IVASS il compito di definire, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge, misure di semplificazione delle procedure e degli adempimenti burocratici limitatamente al ramo assicurativo danni, con particolare riferimento alla riduzione degli adempimenti cartacei e della modulistica nei

rapporti contrattuali fra imprese di assicurazione, gli intermediari e clientela, anche favorendo le relazioni digitali, l'utilizzo della posta elettronica certificata, la firma digitale e i pagamenti elettronici e i pagamenti *on line*.

Il comma 15-*ter* prevede, inoltre, che l'IVASS renda conto alle competenti commissioni parlamentari mediante relazioni annuali sulle misure di semplificazione adottate e sui risultati conseguiti in relazione a tale attività.

I commi da 15-*quater* a 15-*septies* dispongono in materia di estinzione anticipata e di portabilità dei mutui ai quali sono connessi contratti di assicurazione.

In particolare, il comma 15-*quater* prevede che qualora l'assicurato abbia versato un premio unico, nel caso di estinzione anticipata o di trasferimento del mutuo o del finanziamento, le imprese restituiscono al debitore/assicurato la parte di premio pagato relativo al periodo residuo rispetto alla scadenza originaria, calcolata per il premio puro in funzione degli anni e della frazione di anno mancanti alla scadenza della copertura, nonché del capitale assicurato residuo.

La norma stabilisce che nel contratto di assicurazione siano indicati i criteri e le modalità per la definizione del predetto rimborso. Le imprese possono trattenere dall'importo dovuto le spese amministrative effettivamente sostenute per l'emissione del contratto e per il rimborso del premio, a condizione che le stesse siano state indicate nella proposta di contratto, nella polizza ovvero nel modulo di adesione alla copertura assicurativa. Tali spese amministrative non possono però costituire un limite alla portabilità dei mutui ovvero un onere ingiustificato in caso di rimborso.

In caso di estinzione anticipata o di trasferimento del mutuo, in alternativa al rimborso del premio pagato relativo al periodo residuo, si prevede che le imprese, su richiesta del debitore/assicurato, forniscono la copertura assicurativa fino alla scadenza contrattuale a favore del nuovo beneficiario designato.

La nuova disciplina si applica a tutti i contratti, compresi quelli commercializzati precedentemente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge.

L'articolo 23 è volto a modificare la disciplina delle società di mutuo soccorso (SMS) di cui alla legge n. 3818 del 1886, per adeguarne la normativa e per ampliare il loro campo di attività.

Più in dettaglio, il comma 1 prevede l'iscrizione delle società di mutuo soccorso al Registro delle imprese, secondo criteri e modalità che verranno stabilite con decreto del Ministro dello sviluppo economico, al fine di superare l'opposizione di alcune Camere di commercio, che considerano tali società enti non commerciali: al riguardo si prevede che l'iscrizione avviene nella sezione « imprese sociali », con l'ulteriore automatica iscrizione presso l'Albo delle società cooperative, analogamente a quanto previsto dal comma 2, dell'articolo 10, della legge n. 99 del 2009 per le imprese cooperative.

Il comma 2 sostituisce l'articolo 1 della legge n. 3818 del 1886, riconducendo anzitutto l'assenza di finalità di lucro al perseguimento della finalità di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà orizzontale.

Si ampliano inoltre le attività che le società di mutuo soccorso possono svolgere in esclusivo favore dei soci e dei loro familiari conviventi (erogazione di trattamenti e prestazioni socio-sanitari nei casi di infortunio, malattia ed invalidità al lavoro, nonché in presenza di inabilità temporanea o permanente; erogazione di servizi di assistenza familiare o di contributi economici ai familiari dei soci deceduti; erogazione di sussidi in caso di spese sanitarie sostenute dai soci per la diagnosi e la cura delle malattie e degli infortuni; erogazione di contributi economici e di servizi di assistenza ai soci che si trovino in condizione di gravissimo disagio economico a seguito dell'improvvisa perdita di fonti reddituali personali e familiari e in assenza di provvidenze pubbliche), stabilendo altresì che le prime due attività

potranno essere svolte anche attraverso l'istituzione o la gestione dei fondi sanitari integrativi.

Tale istituzione e gestione (regolata dal decreto legislativo n. 502 del 1992) sfugge al vincolo di destinazione per il quale le attività, ad eccezione dei casi previsti da disposizioni di leggi speciali, possono essere svolte nei limiti delle proprie disponibilità finanziarie e patrimoniali (il vincolo previgente era diverso, trattandosi di un obbligo di specificare la spesa e il modo di farvi fronte nell'annuo bilancio, dal quale non si poteva erogare il danaro sociale a fini diversi da quelli tipici, eccettuate le spese di amministrazione).

Il comma 3 introduce un nuovo articolo 2 nella predetta legge n. 3818 del 1886, il quale dà la possibilità, alle società in questione, di promuovere attività di carattere educativo e culturale ai fini della prevenzione sanitaria e della diffusione dei valori mutualistici, limitando peraltro la loro azione alle attività espressamente previste ed escludendo espressamente lo svolgimento di attività d'impresa; si tratta di attività che sostituiscono il precedente fine di « cooperare all'educazione dei soci e delle loro famiglie » e di « dare aiuto ai soci per l'acquisto degli attrezzi del loro mestiere ed esercitare altri uffici propri delle istituzioni di previdenza economica ».

Il comma 4 aggiunge un terzo comma all'articolo 3 della legge n. 3818, che rende possibile la « mutualità mediata », in virtù della quale anche una di tali società può — oltre ad avere soci sostenitori, anche persone giuridiche — divenire socia ordinaria di altre società di mutuo soccorso; ciò a condizione che lo statuto lo preveda espressamente e che i membri persone fisiche di tali enti giuridici siano destinatari di una delle attività istituzionali delle medesime società di mutuo soccorso; la possibilità di aderire in qualità di socio è prevista anche per i Fondi sanitari integrativi in rappresentanza dei lavoratori iscritti.

La norma inoltre ammette la categoria dei soci sostenitori, i quali possono essere anche persone giuridiche. I soci sostenitori

possono designare fino a un terzo degli amministratori, che vanno comunque scelti tra i soci ordinari.

Con il comma 5 si aggiunge un comma all'articolo 8 della legge n. 3818, prescrivendo la devoluzione patrimoniale della società in liquidazione o trasformata: ne beneficiano altre società di mutuo soccorso, ovvero i fondi mutualistici, ovvero ancora il corrispondente capitolo di bilancio dello Stato.

Il comma 6 modifica la rubrica dell'articolo 18 del decreto legislativo n. 220 del 2002, in materia di riordino della vigilanza sugli enti cooperativi, mentre il comma 7 integra il medesimo articolo 18, confermando l'attuale sistema di vigilanza posto in capo al Ministero dello Sviluppo economico ed alle associazioni nazionali di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo, aggiungendo in capo a queste (nei confronti delle SMS aderenti) la possibilità di essere delegatarie dei poteri di revisione del Ministero dello sviluppo economico. Inoltre si demanda a un decreto del medesimo Ministero dello sviluppo economico (che, in base al comma 8, dovrà essere adottato entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge) la definizione dei modelli di verbale di revisione e di ispezione straordinaria, e si precisa l'ambito di applicazione delle attività di vigilanza, le quali hanno lo scopo di accertare la conformità dell'oggetto sociale alle attività previste dagli articoli 1 e 2. Resta comunque in capo al solo Ministero dello sviluppo economico il potere, in caso di accertata violazione delle suddette disposizioni, di disporre la perdita della qualifica di società di mutuo soccorso e la cancellazione dal Registro delle imprese e dall'Albo delle società cooperative.

Il comma 9 reca un'interpretazione autentica in tema di vigilanza sugli enti cooperativi e loro consorzi, con riferimento all'articolo 4 del decreto legislativo n. 220 del 2002, nel senso che la vigilanza esplica effetti ed è diretta nei soli confronti delle pubbliche amministrazioni ai fini della legittimazione a beneficiare delle

agevolazioni fiscali, previdenziali e di altra natura, nonché per l'adozione di eventuali provvedimenti sanzionatori.

Il comma 10 sopprime la previsione di cui all'articolo 17, comma 3, della legge n. 49 del 1985, in materia di credito alla cooperazione, che recava l'obbligo, per il Ministero, di escludere dalla ripartizione delle risorse del Fondo per la salvaguardia dei livelli di occupazione le società finanziarie che non hanno effettuato erogazioni pari ad almeno l'80 per cento delle risorse conferite, decorsi due anni dal conferimento delle stesse.

Il comma 11, con una modifica al comma 4 del medesimo articolo 17, sopprime inoltre, per le società finanziarie che assumono la natura di investitori istituzionali, l'obbligo d'iscrizione nell'elenco degli intermediari finanziari (previsto dall'articolo 106 del TUB).

Il comma 12 integra il comma 5 dell'articolo 17, al fine di consentire che con le risorse apportate dal citato Fondo le società finanziarie possono assumere partecipazioni temporanee di minoranza nelle cooperative, anche in più soluzioni, e sottoscrivere, anche successivamente all'assunzione delle partecipazioni, strumenti finanziari emessi secondo la disciplina prevista per le società per azioni (di cui all'articolo 2526 del codice civile).

Il comma 10-*bis* dell'articolo 23 reca disposizioni sull'alimentazione del fondo comune attribuito all'Ente nazionale per il microcredito e sulla destinazione del contributo annuo stanziato in favore dell'Ente: per effetto delle norme in esame a detto fondo comune potranno affluire anche (oltre ai contributi volontari, ai beni attribuiti *ex lege*, ai contributi erogati da organismi nazionali od internazionali e ad ogni altro provento derivante dall'attività del Comitato) le risorse, pari a 1,8 milioni di euro annui, destinate all'Ente per la promozione, la prosecuzione e il sostegno di programmi di microcredito e microfinanza volti allo sviluppo economico e sociale del Paese e al contrasto alla povertà, nonché stanziati per il funzionamento del Comitato medesimo, e poste a carico del bilancio dello Stato.

Il contributo annuo viene dunque qualificato onere inderogabile, categoria tra cui rientrano esclusivamente le spese cosiddette obbligatorie, ossia le spese relative al pagamento di stipendi, assegni, pensioni e altre spese fisse, le spese per interessi passivi, le spese derivanti da obblighi comunitari e internazionali, le spese per ammortamento di mutui, nonché quelle vincolate a particolari meccanismi o parametri, determinati da leggi che regolano la loro evoluzione.

Inoltre si dispone che il citato contributo possa essere destinato anche alla costituzione di fondi di garanzia e fondi rotativi dedicati ad attività di microcredito e microfinanza in campo nazionale ed internazionale.

L'articolo 23-*bis*, mediante la modifica dell'articolo 120-*quater*, comma 7, del TUB, eleva da dieci a trenta giorni il termine entro il quale deve perfezionarsi la surrogazione, onde evitare il risarcimento per ritardato perfezionamento delle procedure di surrogazione dei finanziamenti bancari (cosiddetta « portabilità » di finanziamenti e mutui).

Al riguardo ricorda che l'articolo 27-*quinquies* del decreto-legge n. 1 del 2012 aveva ridotto il termine in esame a dieci giorni, rispetto ai trenta giorni precedentemente previsti dall'articolo 8, comma 8, del decreto-legge n. 70 del 2011. Per effetto delle modifiche apportate dalla disposizione, i termini utili al perfezionamento tempestivo della surrogazione sono riportati a trenta giorni.

L'articolo 23-*quater* modifica le disposizioni concernenti la governance e la struttura delle banche popolari e delle società cooperative quotate.

Più in dettaglio, viene elevata dallo 0,5 all'1 per cento la quota massima di partecipazione al capitale sociale delle banche popolari, prevedendo specifiche deroghe a tali limiti in favore delle fondazioni bancarie ed affidando allo statuto della banca la possibilità di subordinare l'ammissione a socio, oltre che a requisiti soggettivi, al possesso di un numero minimo di azioni.

Le disposizione modifica poi la speciale disciplina delle società cooperative quotate

contenuta nel Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (TUF) di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998, al fine di affidare all'autonomia statutaria la determinazione delle quote di capitale rilevanti ai fini dell'esercizio di specifici diritti azionari (relativi all'ordine del giorno in assemblea e all'elezione con voto di lista del consiglio di amministrazione).

In particolare, il comma 1, lettera *a*), numero 1, modifica l'articolo 30 del TUB, sostituendo il primo periodo del comma 2, al fine di vietare la detenzione, in via diretta o indiretta, di azioni rappresentative del capitale sociale delle banche popolari in misura eccedente l'1 per cento del capitale sociale stesso. In sostanza, per effetto di tale modifica il limite del possesso azionario è elevato dallo 0,5 (previsto dalla norma vigente) all'1 per cento, chiarendo altresì che tale limite è operativo anche per le partecipazioni detenute indirettamente. La disposizione fa salva la facoltà prevedere nello statuto limiti più contenuti, comunque non inferiori allo 0,5 per cento.

Il numero 2 della lettera *a*) inserisce un nuovo comma *2-bis* nell'articolo 30 del TUB, ai sensi del quale, in deroga ai limiti così previsti, gli statuti possono fissare al 3 per cento la partecipazione delle fondazioni di origine bancaria (di cui al decreto legislativo n. 153 del 1999). Tale deroga è consentita a condizione che le fondazioni, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge, detengano una partecipazione al capitale sociale superiore all'1 per cento se il superamento del limite deriva da operazioni di aggregazione e fermo restando che tale partecipazione non può essere ulteriormente incrementata. Sono fatti salvi i limiti più stringenti previsti dalla disciplina propria delle fondazioni bancarie e le autorizzazioni richieste ai sensi di norme di legge.

Il numero 3 della lettera *a*) inserisce un nuovo comma *5-bis* nel già richiamato articolo 30, al fine di consentire — con l'obiettivo di favorire la patrimonializzazione della società — allo statuto delle banche popolari di subordinare l'ammissio-

sione a socio, oltre che a requisiti soggettivi, al possesso di un numero minimo di azioni, il cui venir meno comporta la decadenza dalla qualità così assunte.

La lettera *b*) introduce un nuovo comma *2-bis* nell'articolo 150-*bis* del TUB, affidando agli statuti delle banche popolari la determinazione del numero massimo di deleghe che possono essere conferite ad un socio, fermo restando il limite di dieci deleghe previsto dall'articolo 2539, comma 1, del codice civile.

Il comma 2 apporta invece modifiche al TUF.

In particolare la lettera *a*) del comma modifica l'articolo 126-*bis* comma 1, del TUF, concernente le disposizioni in materia di integrazione dell'ordine del giorno dell'assemblea e di presentazione di nuove proposte di delibera delle società quotate, disponendo che per le società cooperative quotate la misura rilevante del capitale ai fini dell'applicazione di tali disposizioni in materia di assemblea venga determinata dagli statuti, anche in deroga alle disposizioni (articolo 135 del TUF) che impongono, per le società cooperative quotate, che le percentuali di capitale individuate nel codice civile e medesimo TUF siano rapportate al numero complessivo dei soci stessi.

La lettera *b*) introduce un'analoga norma in materia di autodeterminazione statutaria nell'articolo 147-*ter*, comma 1, primo periodo, del TUF, che disciplina l'elezione e la composizione del consiglio di amministrazione. In tal modo, ove la società abbia forma di cooperativa, la misura è stabilita dagli statuti anche in deroga alle richiamate disposizioni dell'articolo 135 le quali impongono, per le società cooperative quotate, che le percentuali di capitale individuate nel codice civile e medesimo TUF siano rapportate al numero complessivo dei soci stessi.

I commi 1 e 2 dell'articolo 24 modificano il TUF al fine di recepire le innovazioni apportate dal Regolamento n. 236/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio in materia di vendite allo scoperto di strumenti finanziari e di contratti derivati.

Il comma 1 apporta le necessarie modifiche al TUF, in ottemperanza all'emanazione del predetto Regolamento (UE) N. 236/2012.

In particolare, la lettera *a)* inserisce nel TUF l'articolo 4-*bis*, al fine di individuare quali autorità nazionali competenti ai sensi del regolamento n. 236/2012 il Ministero dell'economia e delle finanze, la Banca d'Italia e la CONSOB.

Specificamente, ai sensi del nuovo articolo 4-*bis*:

la CONSOB viene individuata quale autorità competente per ricevere le notifiche, attuare le misure ed esercitare le funzioni e i poteri previsti dal citato regolamento con riferimento a strumenti finanziari diversi dai titoli del debito sovrano e ai *credit default swap* su emittenti sovrani;

la Banca d'Italia e la CONSOB (nell'ambito delle rispettive attribuzioni) sono individuate quali autorità competenti per ricevere le notifiche, attuare le misure e esercitare le funzioni e i poteri previsti dal regolamento citato con riferimento ai titoli del debito sovrano e ai *credit default swap* su emittenti sovrani, fatti salvi i poteri attribuiti al MEF;

il Ministero dell'economia e delle finanze, su proposta della Banca d'Italia, sentita la CONSOB, esercita i poteri di temporanea sospensione delle restrizioni e di intervento in circostanze eccezionali previsti dal regolamento, sempre con riferimento al debito sovrano e ai *credit default swap* su emittenti sovrani;

la CONSOB è altresì individuata quale autorità responsabile per la cooperazione e lo scambio di informazioni con la Commissione europea, l'AESFEM e le autorità competenti degli altri Stati membri.

Per facilitare il coordinamento tra le autorità è prevista la stipula di un protocollo di intesa tra le autorità competenti per la definizione delle modalità della cooperazione e lo scambio di informazioni rilevanti per l'esercizio delle rispettive fun-

zioni. Il coordinamento deve concernere, tra l'altro, le irregolarità rilevate, le misure adottate nell'esercizio delle rispettive competenze, le modalità di ricezione delle notifiche, nell'esigenza di ridurre al minimo gli oneri gravanti sugli operatori.

Per adempiere alle rispettive competenze, sono altresì attribuiti alla Banca d'Italia e alla CONSOB i poteri attualmente attribuiti a quest'ultima (previsti dall'articolo 187-*octies* del TUF) in materia di abuso di informazioni privilegiate e manipolazione del mercato.

A fini di coordinamento con quanto previsto dalla lettera *a)*, la lettera *b)* del comma 1 modifica l'articolo 170-*bis* del TUF, dedicato alle sanzioni previste nel caso di ostacolo alle funzioni di vigilanza, al fine di enumerare, accanto alla CONSOB, anche la Banca d'Italia come soggetto che esercita funzioni di vigilanza.

Analogamente, la lettera *c)* modifica l'articolo 187-*quinqüiesdecies* del TUF, concernente le sanzioni amministrative a tutela dell'attività di vigilanza, sempre aggiungendo, accanto alla CONSOB, la Banca d'Italia come soggetto che esercita funzioni di vigilanza.

La lettera *d)* inserisce nel TUF un nuovo articolo 193-*ter*, specificamente dedicato alle sanzioni amministrative pecuniarie per le violazioni di quanto previsto dal regolamento n. 236/2012. Il nuovo articolo 193-*ter* prevede anzitutto la sanzione amministrativa pecuniaria, consistente nel pagamento di una somma da 25.000 a 2.500.000 euro per chi:

non osservi le disposizioni previste dagli articoli 5, 6, 7, 8, 9, 15, 17, 18 e 19 del regolamento n. 236/2012 (si tratta, rispettivamente, degli obblighi relativi a: notifiche alle autorità competenti di importanti posizioni corte nette in titoli azionari e comunicazione al pubblico di importanti le predetti posizioni; notifica alle autorità competenti di importanti posizioni corte nette in debito sovrano e di posizioni scoperte nei *credit default swap* su emittenti sovrani; concernenti i metodi di notifica e comunicazione al pubblico; procedure di esecuzione coattiva; esenzione per attività di supporto agli scambi

e operazioni di mercato primario; notifica e comunicazione al pubblico in circostanze eccezionali; notifica da parte dei prestatori in circostanze eccezionali);

violi le disposizioni di cui agli articoli 12, 13 e 14 del medesimo regolamento (concernenti rispettivamente le restrizioni alle vendite allo scoperto di titoli azionari, di titoli di debito sovrano e di CDS su emittenti sovrani in assenza della disponibilità dei titoli medesimi);

violi le misure adottate dalle autorità competenti di cui all'articolo 4-ter, ai sensi degli articoli 20, 21 e 23 del medesimo regolamento (rispettivamente relativi alle restrizioni alle vendite allo scoperto e operazioni analoghe in circostanze eccezionali; alle restrizioni alle operazioni relative a CDS su emittenti sovrani in circostanze eccezionali e al potere di restringere temporaneamente la vendita allo scoperto di strumenti finanziari in caso di una diminuzione significativa del prezzo).

Dette sanzioni sono aumentate fino al triplo o fino al maggiore importo di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dall'illecito quando, per le qualità personali del colpevole, per l'entità del prodotto o del profitto conseguito dall'illecito ovvero per gli effetti prodotti sul mercato, esse appaiono inadeguate anche se applicate nel massimo.

È inoltre prevista la confisca del prodotto o del profitto dell'illecito accanto alle sanzioni suddette. Qualora non sia possibile eseguire la confisca, la stessa può avere ad oggetto somme di denaro, beni o altre utilità di valore equivalente. A tali sanzioni non si applica l'articolo 16 della legge n. 689 del 1981, che consente in specifiche ipotesi di pagare le sanzioni in misura ridotta.

Il comma 2 reca la clausola di invarianza finanziaria.

L'articolo 24-bis modifica in più punti la disciplina dell'attività di bancoposta svolta da Poste italiane S.p.a.

In particolare, la lettera a) del comma 1 apporta modifiche all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica

n. 144 del 2011, in primo luogo al fine di includere tra le definizioni ivi recate anche quella di « Patrimonio Bancoposta », ovvero il patrimonio destinato attraverso cui Poste Italiane esercita le attività di bancoposta.

La medesima lettera a), accanto a disposizioni di coordinamento formale, intende inoltre specificare la definizione di « bollettino di conto corrente postale » recata dall'articolo 1, comma 1, lettera g), del decreto del Presidente della Repubblica n. 144 del 2001, precisando che si intende per tale sia il modulo emesso da Poste per il versamento di fondi su un conto corrente postale sia in forma cartacea che elettronica.

La lettera b) del comma 1 modifica in più punti l'articolo 2 del citato decreto del Presidente della Repubblica 144 del 2001.

In primo luogo (sostituendo la lettera c) dell'articolo 2, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 144) si allinea la disciplina ivi prevista, secondo la quale tra le attività di bancoposta vi è la prestazione di servizi di pagamento, alla disciplina dei servizi di pagamento contenuta nel decreto legislativo n. 11 del 2010. A tale riguardo si precisa che la prestazione di servizi di pagamento in seno all'attività di bancoposta comprende l'emissione di moneta elettronica e di altri mezzi di pagamento, in luogo di comprendere l'emissione, la gestione e la vendita di carte prepagate e di altri mezzi di pagamento.

Inoltre, aggiungendo una nuova lettera f-bis) nell'articolo 2, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 144, tra le attività di bancoposta viene incluso l'esercizio in via professionale del commercio di oro, per conto proprio o per conto terzi, secondo quanto disciplinato dalla legge 17 gennaio 2000, n. 7.

La medesima lettera b) aggiunge inoltre un nuovo comma 2-bis nell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 144, al fine di consentire a Poste Italiane di stabilire succursali negli altri Stati comunitari ed extracomunitari per l'esercizio di attività di bancoposta, nonché di esercitare le attività di bancoposta am-

messe al mutuo riconoscimento in uno Stato comunitario senza stabilirvi succursali ed operare in uno Stato extracomunitario senza stabilirvi succursali.

Viene disposta anche l'integrale sostituzione dell'articolo 2, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 144, che prevede l'applicazione all'attività di bancoposta di numerose disposizioni del TUB, in quanto compatibili.

Coerentemente a tali modifiche, si prevede l'applicazione alle attività di raccolta del risparmio svolte da bancoposta delle norme del TUB in materia di succursali estere (articolo 15 commi 1, 2 e 16, commi 1, 2 e 5, del TUB) e di tutte le norme relative alle partecipazioni nelle banche (articoli da 19 a 24 del TUB).

Non è invece più prevista l'applicazione dei requisiti di onorabilità dei titolari di partecipazioni rilevanti o di controllo (articolo 25 del TUB), mentre persistono i requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza posti a carico degli esponenti aziendali (articolo 26 del TUB).

Le modifiche prevedono inoltre l'applicazione integrale – non più parziale – delle norme in tema di vigilanza ispettiva sull'attività (articolo 68 del TUB) svolta dalla Banca d'Italia, delle norme sull'emissione e sul rimborso della moneta elettronica (articoli 114-*bis* e 114-*ter* del TUB).

Si prevede altresì l'applicabilità delle disposizioni in materia di diritto di recesso (articolo 120-*bis* del TUB), e delle tutele previste in materia di credito al consumo (articoli da 121, comma 3, a 126 del TUB), con esclusivo riferimento all'attività di intermediario svolta da Poste Italiane in seno all'attività di bancoposta; si precisa inoltre che saranno operative le disposizioni introdotte nel TUB a seguito del recepimento della richiamata disciplina europea dei servizi di pagamento (articoli da 126-*bis* a 128-*quater* del TUB).

Per quanto concerne le norme applicabili all'attività di prestazione servizi di investimento, modificando il comma 4 dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 144, si prevede una più ampia applicazione dei poteri di vigilanza regolamentare della Banca d'Italia e della

CONSOB su tali servizi e l'integrale applicazione dei poteri di vigilanza ispettiva; sarà integrale anche l'applicazione delle regole concernenti l'autorizzazione di Poste Italiane a operare nei mercati regolamentati, non più dunque limitandole a quelli italiani. Inoltre, ai servizi di investimento prestati da Poste Italiane si applicheranno le disposizioni in materia di tutela degli interessi collettivi degli investitori e di risoluzione stragiudiziale di controversie (articoli 32-*bis* e 32-*ter* del TUF).

Modificando il successivo comma 6 dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 144 si includono altresì, tra le norme applicabili al risparmio postale, anche quelle del decreto ministeriale 6 ottobre 2004 (che disciplina la raccolta di fondi, con obbligo di rimborso assistito dalla garanzia dello Stato, effettuata dalla Cassa depositi e prestiti S.p.a. avvalendosi di Poste italiane S.p.a, ai sensi dell'articolo 5 del decreto-legge n. 269 del 2003).

Con l'introduzione del nuovo comma 9-*bis* nell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 144 si consente a Poste, nell'esercizio dell'attività di bancoposta, di svolgere attività di promozione e collocamento di prodotti e servizi bancari e finanziari fuori sede.

La lettera *c*) del comma 1 sostituisce il comma 2 dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 144, disponendo che la comunicazione ai clienti delle variazioni contrattuali unilaterali sfavorevoli eventualmente apportate ai tassi di interesse, ai prezzi o alle altre condizioni previsti nei contratti a tempo indeterminato sia effettuata, in luogo della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale o avviso inviato ai correntisti, con le medesime garanzie e tutele previste dagli articoli 118 e 126-*sexies* del TUB in materia di contratti di durata e di servizi di pagamento.

La lettera *d*) del comma 1 sostituisce i commi 1 e 4 dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 144 (che reca la disciplina del bollettino di conto corrente postale), al fine di precisare che

il bollettino possa essere emesso anche in formato elettronico, in luogo del solo formato cartaceo.

La lettera *e)* sostituisce il comma 1 dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica n. 144, al fine di precisare che, tra i servizi e le attività di investimento che Poste può svolgere nei confronti del pubblico vi è quello di collocamento di strumenti finanziari senza assunzione a fermo, né assunzione di garanzia nei confronti dell'emittente, prevista dall'articolo 1, comma 5, lettera *c-bis*, del TUF.

L'articolo 24-*ter* aggiunge al comma 1 dell'articolo 136 del TUB una norma che prevede la facoltà del consiglio di amministrazione di delegare l'approvazione delle operazioni assunte da esponenti bancari in potenziale conflitto di interessi, nel rispetto delle modalità previste.

Osserva in proposito come la disposizione non indichi a quali organi sociali o, più in generale, a quali soggetti sia delegato il potere di approvazione delle operazioni assunte da esponenti bancari.

La norma sopprime, inoltre, i commi 2 e 2-*bis* del medesimo articolo 136, i quali prevedono l'applicazione della suddetta norma anche a chi svolge funzioni di amministrazione, direzione e controllo, presso una banca o società facenti parte di un gruppo bancario, per le obbligazioni e per gli atti posti in essere con la società medesima o per le operazioni di finanziamento poste in essere con altra società o con altra banca del gruppo.

L'articolo 25 introduce la definizione di *start-up* innovativa e ne stabilisce i requisiti soggettivi e oggettivi tra cui: maggioranza del capitale detenuta da persona fisica, 20 per cento della spesa destinato a ricerca e sviluppo, occupazione di ricercatori pari a un terzo del personale.

Le misure previste possono essere concesse anche a società costituite anteriormente, se rientranti nella definizione di *start up* innovativa. È disciplinata la specifica categoria della *start-up* a vocazione sociale caratterizzata per operare in via esclusiva in alcuni settori particolari, tra cui: assistenza sociale e sanitaria, educa-

zione, istruzione e formazione, tutela dell'ambiente, valorizzazione del patrimonio culturale, turismo sociale e, infine, formazione universitaria e post-universitaria. Inoltre è disciplinata la definizione di incubatori certificati. Tali sono le società che offrono servizi per sostenere la nascita e lo sviluppo di *start-up* innovative. Presso le Camere di commercio, industria e artigianato, è istituita un'apposita sezione speciale del registro delle imprese per le *start up* innovative e per gli incubatori certificati. Sono altresì previste forme di pubblicità delle informazioni inerenti la vita e l'attività delle *start-up* e degli incubatori che operano nello speciale regime giuridico previsto dal decreto-legge.

L'articolo 26 reca norme volte a semplificare alcune procedure per le imprese *start-up* innovative in materia di reintegro delle perdite, diritti attribuiti ai soci, disapplicazione della disciplina delle società di comodo e in perdita sistemica, offerta al pubblico, divieto di operazioni sulle proprie partecipazioni, emissione di strumenti finanziari forniti di diritti patrimoniali o di diritti amministrativi, nonché l'esonero dal versamento di alcuni diritti di bollo e di segreteria.

In dettaglio, il comma 1 estende di dodici mesi il periodo di cosiddetto « rinvio a nuovo » delle perdite (dalla chiusura dell'esercizio successivo alla chiusura del secondo esercizio successivo), così da consentire alla impresa *start-up* innovativa di completare l'avvio e di rientrare fisiologicamente dalle perdite maturate nelle primissime fasi.

Nei casi di riduzione del capitale della società al di sotto del minimo legale (articolo 2447 del codice civile per le Spa e 2482-*ter* per le Srl), si consente anche il differimento della decisione sulla ricapitalizzazione entro la chiusura dell'esercizio successivo; pertanto fino a tale data non opera la causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale (ai sensi degli articoli di cui agli articoli 2484, primo comma, n. 4), e 2545-*duodecies* del codice civile); se però entro l'esercizio successivo il capitale non risulta reintegrato al di sopra del minimo legale,

l'assemblea che approva il bilancio di tale esercizio deve deliberare ai sensi della disciplina codicistica.

I commi 2 e 3 estendono anche alle imprese *start-up* innovative costituite in forma di S.r.l. – in deroga all'articolo 2468, commi secondo e terzo, e 2479, comma 5, del codice civile – la libera determinazione dei diritti attribuiti ai soci, attraverso la creazione di categorie di quote anche prive di diritti di voto o con diritti di voto non proporzionali alla partecipazione ovvero diritti di voto limitati a particolari argomenti o subordinati al verificarsi di particolari condizioni non meramente potestative. Si tratta di istituti previsti in via ordinaria per le s.p.a., ma la cui estensione risponde alla *ratio* di consentire una diversificazione delle opzioni di investimento per gli investitori interessati ad entrare nel capitale della impresa *start-up* innovativa, favorendone la crescita.

Il comma 4 prevede per le *start-up* innovative la disapplicazione della disciplina in materia di società di comodo e in perdita sistemica, di cui all'articolo 30 della legge n. 724 del 1994, e all'articolo 2, commi da 36-*decies* a 36-*duodecies*, del decreto-legge n. 138 del 2011.

Il comma 5 deroga al regime ordinario che vieta l'offerta al pubblico, ammettendo quindi che le quote di partecipazione in *start-up* innovative costituite in forma di S.r.l. possano essere oggetto di offerta al pubblico di prodotti finanziari, nei limiti previsti dalle leggi speciali (incluso attraverso l'impiego di *funding portal*).

Il comma 6 introduce una deroga al divieto assoluto di operazioni sulle proprie partecipazioni (stabilito dall'articolo 2474 del codice civile) qualora l'operazione sia effettuata dall'impresa *start-up* innovativa costituita in forma di S.r.l. in attuazione di piani di incentivazione che prevedano l'assegnazione di quote di partecipazione a dipendenti, collaboratori, componenti dell'organo amministrativo o prestatori di opere o servizi, anche professionali.

In parziale sovrapposizione col principio della libera determinazione dei diritti attribuiti ai soci, già affermato ai commi 2

e 3, il comma 7 estende all'impresa *start-up* innovativa e agli incubatori certificati anche l'istituto, ammesso nelle S.p.A., dell'emissione di strumenti finanziari forniti di diritti patrimoniali o anche di diritti amministrativi, escluso il voto nelle decisioni dei soci: ciò a seguito dell'apporto da parte dei soci o di terzi anche di opera o servizi, trattandosi di strumenti partecipativi (non imputati a capitale) volti a consentire la diffusione di pratiche di *work-for-equity* attraverso l'assegnazione di strumenti finanziari.

Il comma 8 stabilisce l'esonero dal versamento dei diritti di bollo e di segreteria dovuti agli adempimenti per l'iscrizione al Registro delle imprese, nonché del pagamento del diritto annuale dovuto in favore delle Camere di commercio. L'esenzione è dipendente dal mantenimento dei requisiti previsti dalla legge per l'acquisizione della qualifica di *start-up* innovativa e di incubatore certificato e dura comunque non oltre il quarto anno di iscrizione.

L'articolo 27 introduce agevolazioni fiscali in favore di alcuni soggetti che intrattengono rapporti, a diverso titolo, con *start-up* innovative e incubatori certificati.

In primo luogo, i commi da 1 a 3 recano un regime tributario di favore per gli amministratori, i dipendenti e i collaboratori delle imprese qualificate come *start-up* innovative e dei cosiddetti « incubatori certificati ». Per tali soggetti, non concorre a formare l'imponibile a fini fiscali e contributivi quella parte di reddito di lavoro che deriva dall'attribuzione di azioni, quote, strumenti finanziari partecipativi o diritti (anche di opzione).

Il comma 4 precisa il regime fiscale applicabile alle azioni, alle quote e agli strumenti finanziari partecipativi emessi a titolo di corrispettivo per l'apporto di opere e servizi in favore di *start-up* innovative o di incubatori certificati; fermo restando che i predetti strumenti finanziari – secondo le regole generali – non sono sottoposti a tassazione in capo al soggetto apportante, nel caso delle *start-up* e degli incubatori detti strumenti non concorrono a formare l'imponibile fiscale

anche se emessi a fronte di crediti maturati per la prestazione di opere e servizi, ivi inclusi quelli professionali.

L'articolo 27-*bis* prevede l'applicazione del credito di imposta per le nuove assunzioni di profili altamente qualificati (previsto dall'articolo 24 del decreto-legge n. 83 del 2012) alle *start-up* innovative e agli incubatori certificati come definite, rispettivamente, dai commi 2 e 5 dell'articolo 25 secondo modalità semplificate.

In particolare, il credito d'imposta è concesso al personale altamente qualificato assunto a tempo indeterminato, compreso quello assunto attraverso i contratti di apprendistato. Ai fini della concessione del credito d'imposta, non si applicano le disposizioni di cui ai commi 8, 9 e 10 del citato articolo 24.

I controlli, secondo quanto disposto dai richiamati commi 8 e 9, avvengono sulla base di apposita documentazione contabile certificata da un revisore iscritto nel registro dei revisori dei conti o dal collegio sindacale. La certificazione viene allegata al bilancio. Le imprese non soggette a revisione contabile e prive di collegio sindacale devono avvalersi per la certificazione delle spese di un consulente tecnico indipendente (che non abbia avuto nei tre anni precedenti un rapporto di collaborazione o dipendenza con l'impresa) e iscritto al registro dei revisori contabili. La spesa sostenuta per la certificazione contabile è ammessa a contributo nel limite di 5.000 euro.

Nel caso di colpa grave nell'esecuzione degli atti di certificazione al revisore si applicano le sanzioni previste dall'articolo 64 del codice di procedura civile per il consulente tecnico che incorre in colpa grave nell'esecuzione degli atti che gli sono richiesti (arresto fino a un anno o ammenda fino a euro 10.329), nonché la sospensione dall'esercizio della professione e fermo il risarcimento dei danni causati alle parti.

Inoltre, il credito d'imposta è concesso alle *start-up* innovative e agli incubatori certificati in via prioritaria rispetto alle altre imprese, fatta salva la quota (2 milioni per il 2012 e 3 milioni annui a

decorrere dal 2013) riservata dal comma 13-*bis* del predetto articolo 24 in favore delle assunzioni in oggetto da parte di imprese che abbiano la sede o unità locali nei territori dei comuni delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, interessati dagli eventi sismici dei giorni 20 e 29 maggio 2012.

L'istanza per fruire del contributo, prevista dal comma 6 del medesimo articolo, è redatta in forma semplificata secondo le modalità stabilite con il decreto applicativo previsto dal successivo comma 11 (che alla data odierna non risulta ancora emanato).

L'articolo 29 introduce una serie di incentivi fiscali per gli anni 2013-2015, in favore di persone fisiche e persone giuridiche che intendono investire nel capitale sociale di imprese cosiddette «*start-up* innovative».

In dettaglio, il comma 1 dispone che, per gli anni 2013, 2014 e 2015, i soggetti passivi IRPEF possono fruire di una detrazione d'imposta pari al 19 per cento delle somme investite nel capitale sociale di una o più *start-up* innovative. Ai sensi del comma 7 tale percentuale si innalza al 25 per cento per le *start-up* a vocazione sociale o operanti in ambito energetico.

Ai fini dell'agevolazione, le somme possono essere investite sia direttamente sia per il tramite di organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR) che investano prevalentemente in *start-up* innovative.

Il comma 2 prevede che non si tiene conto delle altre detrazioni eventualmente spettanti al contribuente. La parte di detrazione non fruita (in tutto o in parte) nel periodo di imposta di riferimento può essere portata in detrazione nei 3 anni successivi.

La disposizione è diretta ad aumentare la capacità di attrazione dei capitali privati delle imprese *start-up* innovative con il ricorso alla leva fiscale, come accade, ad esempio, nel Regno Unito dove, pur con alcune limitazioni, è possibile investire in determinati prodotti mobiliari beneficiando di agevolazioni fiscali per il costo sostenuto per l'investimento.

L'investimento massimo detraibile non può eccedere l'importo di 500.000 euro per ciascun periodo d'imposta, con il vincolo che deve essere mantenuto per almeno 2 anni.

In base al comma 3, qualora l'investimento venga ceduto, anche parzialmente, prima del decorso di tale termine, il contribuente decade dal beneficio con l'obbligo di restituire l'importo detratto, unitamente agli interessi legali.

I commi 4 e 5 introducono incentivi in favore delle persone giuridiche soggetti IRES.

In particolare il comma 4 prevede che, per i periodi d'imposta 2013, 2014 e 2015, il 20 per cento della somma investita nel capitale sociale di una o più imprese *start-up* innovative, direttamente ovvero per il tramite di OICR o altre società che investano prevalentemente in imprese *start-up* innovative, non concorra alla formazione del reddito dei soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società (IRES) diversi da imprese *start-up* innovative. Tale percentuale di deduzione sale al 27 per cento per le *start-up* a vocazione sociale o operanti in ambito energetico, ai sensi del comma 7.

Analogamente a quanto previsto per le persone fisiche, per poter fruire dell'agevolazione l'investimento deve essere mantenuto per almeno due anni e in caso di cessione, anche parziale, dell'investimento prima di tale termine il beneficio decade e va recuperato a tassazione l'importo dedotto, maggiorato degli interessi legali.

In base al comma 5, in ogni caso l'importo massimo deducibile non può superare, in ciascun periodo d'imposta, 1.800.000 euro.

Il comma 6 prevede espressamente che la predetta agevolazione (deduzione del 20 per cento) non si applica né agli OICR né alle altre società che investano prevalentemente in imprese *start-up* innovative. Il comma 4, peraltro, prevede l'inapplicabilità dell'agevolazione anche alle stesse *start-up* innovative (che pertanto possono essere solo destinatarie di risorse per le quali altri contribuenti invocano l'agevo-

lazione ma non possono esse stesse beneficiare direttamente dell'agevolazione).

Il comma 8 affida a un decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto col Ministero dello sviluppo economico, l'individuazione delle modalità attuative delle predette agevolazioni. Il provvedimento deve essere emanato entro 60 giorni dall'entrata in vigore del decreto-legge (20 ottobre 2012), ovvero entro il 19 dicembre 2012.

Il comma 9 subordina l'efficacia delle disposizioni recate dall'articolo in commento all'autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), richiesta dal Ministero dello sviluppo economico.

L'articolo 30 reca disposizioni in materia di raccolta di capitale di rischio da parte delle imprese *start-up* innovative, consentendo che essa avvenga mediante portali *on line* (cosiddetto *crowdfunding*).

In dettaglio, il comma 1 modifica l'articolo 1 del TUF, al fine di inserirvi la definizione di portale per la raccolta di capitali per le *start-up* innovative, intendendosi per tale una piattaforma online che abbia come finalità esclusiva la facilitazione della raccolta di capitale di rischio da parte delle *start-up* innovative, comprese le *start-up* a vocazione sociale.

Il comma 2 introduce nella parte II del titolo III del TUF il Capo III-*quater*, costituito da un nuovo articolo 50-*quinquies*, dedicato alla disciplina della gestione di portali per la raccolta di capitali per *start-up* innovative.

Lo svolgimento di tale attività viene riservata:

alle imprese di investimento;

alle banche autorizzate ai relativi servizi di investimento;

ai soggetti iscritti in un apposito registro, tenuto dalla CONSOB, purché questi ultimi trasmettano gli ordini riguardanti la sottoscrizione e la compravendita di strumenti finanziari rappresentativi di capitale esclusivamente a banche e imprese di investimento.

È fatto divieto ai soggetti iscritti nel registro di detenere somme di denaro o strumenti finanziari di pertinenza di terzi.

Inoltre, si affida alla CONSOB il compito di determinare con regolamento i principi e i criteri relativi:

alla formazione del registro e alle relative forme di pubblicità;

alle eventuali ulteriori condizioni per l'iscrizione nel registro, alle cause di sospensione, radiazione e riammissione e alle misure applicabili nei confronti degli iscritti nel registro;

alle eventuali ulteriori cause di incompatibilità;

alle regole di condotta che i gestori di portali devono rispettare nel rapporto con gli investitori, prevedendo un regime semplificato per i clienti professionali.

Alla CONSOB è altresì affidata la vigilanza sui gestori di portali per verificare l'osservanza delle disposizioni di cui al presente articolo e della relativa disciplina di attuazione. A tal fine l'Autorità ha il potere di richiedere la comunicazione di dati e di notizie e la trasmissione di atti e di documenti, fissando i relativi termini, nonché effettuare ispezioni.

Sono infine previste particolari misure sanzionatorie nei confronti di gestori di portali che violano le norme così introdotte, ovvero le disposizioni attuative emanate dalla CONSOB: in base alla gravità della violazione e tenuto conto dell'eventuale recidiva si prevede una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 25.000 euro.

Per i soggetti iscritti nell'apposito registro può altresì essere disposta la sospensione da uno a quattro mesi o la radiazione dal registro. Si prevede infine che le sanzioni siano applicate dalla CONSOB con provvedimento motivato, previa contestazione degli addebiti agli interessati, da effettuarsi entro centottanta giorni dall'accertamento ovvero entro trecentosessanta giorni se l'interessato risiede o ha la sede all'estero, e valutate le deduzioni da essi presentate nei successivi trenta giorni.

Nello stesso termine gli interessati possono altresì chiedere di essere sentiti personalmente. A tali sanzioni si applicano le disposizioni contenute nella disciplina generale delle sanzioni amministrative (di cui alla legge n. 689 del 1981, ad eccezione dell'articolo 16 che prevede il pagamento delle sanzioni in misura ridotta). Resta fermo quanto previsto dalle norme in materia di provvedimenti ingiuntivi emanati nei confronti di imprese di investimento, alle banche, alle SGR e alle società di gestione armonizzate.

Il comma 3, al fine di coordinare la normativa in materia di offerta al pubblico di prodotti finanziari con le offerte condotte esclusivamente attraverso i portali per la raccolta di capitali, introduce nel TUF l'articolo 100-ter, prevedendo che le offerte al pubblico condotte esclusivamente attraverso uno o più portali per la raccolta di capitali possono avere ad oggetto soltanto la sottoscrizione di strumenti finanziari emessi dalle *start-up* innovative e devono avere un corrispettivo totale inferiore a quello determinato dalla CONSOB con regolamento (ai sensi dell'articolo 100, comma 1, lettera c), del TUF). Inoltre, è affidata alla CONSOB la determinazione della disciplina applicabile alle predette offerte, al fine di assicurare la sottoscrizione da parte di investitori professionali o particolari categorie di investitori dalla stessa individuate di una quota degli strumenti finanziari offerti, quando l'offerta non sia riservata esclusivamente a clienti professionali, nonché di tutelare gli investitori diversi dai clienti professionali nel caso in cui i soci di controllo della *start-up* innovativa cedano le proprie partecipazioni a terzi successivamente all'offerta.

Il comma 4, modificando l'articolo 190, comma 1, del TUF, prevede che siano puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria anche coloro che esercitano l'attività di gestore di portali in assenza dell'iscrizione nell'apposito registro.

Ai sensi del comma 5, il termine entro cui la CONSOB detta le disposizioni at-

tuative è di 90 giorni, decorrenti dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge.

Il comma 6 reca modalità semplificate e gratuite, in favore delle *start-up* innovative e degli incubatori certificati (di cui all'articolo 25, comma 5, del decreto-legge) di intervento da parte del Fondo centrale di garanzia per le piccole e medie imprese. Le modalità di intervento e i relativi criteri sono individuati con decreto di natura non regolamentare del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro 60 giorni dalla data di conversione in legge del decreto-legge; le modifiche riguardanti il funzionamento del Fondo devono complessivamente assicurare il rispetto degli equilibri di finanza pubblica.

Il comma 7 include anche le imprese *start-up* innovative operanti in Italia tra le imprese destinatarie dei servizi (assistenza in materia normativa, societaria, fiscale, immobiliare, contrattualistica e creditizia) messi a disposizione dall'ICE-Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane.

Il comma 8 reca la clausola di invarianza finanziaria.

L'articolo 31, comma 1, stabilisce che alle *start-up* innovative, nei primi quattro anni dalla costituzione, non si applicano né l'istituto del fallimento né le altre procedure concorsuali disciplinate dalla legge fallimentare. In caso di crisi, a queste imprese si applicherà esclusivamente, in base al comma 2, la procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento disciplinata dalla legge n. 3 del 2012, come modificata dall'articolo 18 del decreto-legge.

La previsione ha l'obiettivo di contrarre i tempi della liquidazione giudiziale della *start-up* in crisi, approntando un procedimento semplificato rispetto a quelli previsti dalla legge fallimentare e fondato non sulla perdita di capacità dell'imprenditore ma, piuttosto, sulla mera segregazione del patrimonio destinato alla soddisfazione dei creditori concorsuali.

In tale contesto, sempre ai sensi del comma 2, trascorsi 12 mesi dall'iscrizione

nel registro delle imprese del decreto di apertura della procedura liquidatoria prevista dalla legge n. 3 del 2012, i dati relativi ai soci della *start-up* innovativa non saranno più accessibili al pubblico ma esclusivamente all'autorità giudiziaria e alle autorità di vigilanza. Restano altresì pubblici i dati relativi alla società di capitali assoggettata alla procedura.

L'articolo 32 prevede, al comma 1, che la Presidenza del Consiglio dei ministri promuova una campagna di sensibilizzazione a livello nazionale per diffondere una maggiore consapevolezza pubblica sulle opportunità imprenditoriali legate all'innovazione e alla nascita e allo sviluppo di imprese *start-up* innovative.

In tale prospettiva il comma 2 prevede che un sistema permanente di monitoraggio e valutazione, istituito presso il Ministero dello sviluppo economico, verifichi l'impatto delle misure volte a favorire la nascita e lo sviluppo di tali imprese, avvalendosi anche dei dati forniti da soggetti del Sistema statistico nazionale. A tal fine il comma 5 prevede, a favore dell'ISTAT, uno stanziamento di 150.000 euro per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015 per la raccolta dei dati.

Il comma 7 stabilisce inoltre che il Ministro dello sviluppo economico presenti annualmente una relazione sullo stato di attuazione delle disposizioni in materia di *start-up* innovative, mettendo in rilievo l'impatto di tali norme sulla crescita e l'occupazione.

I commi 1 e 2 dell'articolo 33 recano una disciplina sperimentale per il riconoscimento di un credito d'imposta per la realizzazione di nuove opere infrastrutturali di importo superiore a 500 milioni di euro con contratti di partenariato pubblico privato (PPP), a valere sull'IRES e sull'IRAP generate in relazione alla costruzione e gestione dell'opera stessa.

Viene inoltre stabilito che il credito di imposta non costituisce ricavo ai fini delle imposte dirette e dell'IRAP e viene previsto che esso venga posto a base di gara per l'individuazione dell'affidatario del contratto di PPP e successivamente dovrà essere riportato anche nel contratto.

I commi da 2-*bis* a 2-*quater*, oltre a prevedere l'attestazione del credito d'imposta per le opere infrastrutturali, ampliano le misure agevolative a favore delle imprese che realizzano nuove opere infrastrutturali con contratto di partenariato pubblico privato (PPP), attraverso l'esenzione dal pagamento del canone di concessione.

Il comma 3 modifica l'ambito di applicazione della disciplina in materia di finanziamento di infrastrutture mediante defiscalizzazione contenuta nell'articolo 18 della legge di stabilità 2012 (legge n. 183 del 12 novembre 2011).

In sintesi, si delineano quindi tre distinte modalità di sostegno alla realizzazione di nuove opere infrastrutturali, le cui procedure sembrano essere sostanzialmente analoghe:

in via sperimentale, il credito d'imposta per nuove opere di importo superiore a 500 milioni di euro;

l'esenzione dal pagamento del canone di concessione, sempre per nuove opere di importo superiore a 500 milioni di euro, che è cumulabile con la misura precedente;

la defiscalizzazione per nuove opere incluse in piani o programmi di amministrazioni pubbliche previsti a legislazione vigente (di cui all'articolo 18 della legge n. 183 del 2011).

Il comma 3-*bis* estende la disciplina concernente l'emissione di obbligazioni e di titoli di debito da parte delle società di progetto di cui all'articolo 157 del decreto legislativo n. 163 del 2006 anche alle società operanti nella gestione dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica.

Il comma 4-*bis* estende la possibilità di emissione di obbligazioni e di titoli di debito per la realizzazione di specifici progetti infrastrutturali alle società titolari delle autorizzazioni per la realizzazione di reti di comunicazione elettronica e a quelle titolari delle licenze individuali per l'installazione e la fornitura di reti di telecomunicazioni pubbliche.

Il comma 4-*ter* prevede che, a garanzia del pagamento delle rate di ammortamento dei mutui e dei prestiti, le università possono rilasciare delegazione di pagamento a valere sulle entrate proprie e da trasferimenti, ovvero sui corrispondenti proventi risultanti dal conto economico. A tal fine, l'atto di delegazione, non soggetto ad accettazione, è notificato al tesoriere da parte delle università e costituisce titolo esecutivo.

L'articolo 34, al comma 3, lettera *a*), esclude dalla riduzione dei canoni per locazioni passive delle pubbliche amministrazioni gli immobili conferiti ai fondi immobiliari e successivamente trasferiti a terzi aventi causa.

Al riguardo ricorda che l'articolo 3, commi da 1 a 10 e da 12 a 18, del decreto-legge n. 95 del 2012 ha dettato disposizioni volte a ridurre e razionalizzare gli spazi utilizzati dalle pubbliche amministrazioni per scopi istituzionali, nonché a contenere la spesa per locazioni passive. In particolare, per i contratti di locazione passiva delle pubbliche amministrazioni, è disposta la riduzione del 15 per cento del canone e la sospensione per un triennio degli adeguamenti ISTAT. È stato inoltre introdotto un parametro di riferimento per gli spazi ad uso ufficio e addetti a cui le pubbliche amministrazioni devono adeguarsi. Sono previste norme finalizzate a ridurre le locazioni passive, favorendo l'utilizzo da parte delle amministrazioni pubbliche di immobili di regioni ed enti locali a titolo gratuito, in condizione di reciprocità, e di enti pubblici non territoriali a canoni agevolati.

Il comma 8 del medesimo articolo 3 del decreto-legge n. 95 esclude dalla riduzione dei canoni di locazione passiva gli immobili di proprietà dei fondi comuni di investimento immobiliare già costituiti ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge n. 351 del 2001, il quale ha autorizzato il Ministro dell'economia a promuovere la costituzione di fondi comuni di investimento immobiliare, conferendo o trasferendo beni immobili a uso diverso da quello residenziale dello Stato, dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di

Stato e degli enti pubblici non territoriali, individuati con uno o più decreti che disciplinano le procedure per l'individuazione o l'eventuale costituzione della società di gestione, per il suo funzionamento e per il collocamento delle quote del fondo e i criteri di attribuzione dei proventi derivanti dalla vendita delle quote.

La modifica recata dalla lettera *a*) è dunque volta a integrare la predetta disposizione, includendo gli aventi causa da detti Fondi, per il limite di durata del finanziamento degli stessi Fondi, tra i soggetti esclusi dalla riduzione del canone.

La lettera *b*) del medesimo comma 3 trasferisce in proprietà, nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, a titolo gratuito, parte del Compendio dell'Arsenale al Comune di Venezia, il quale ne deve assicurare l'inalienabilità, la valorizzazione, il recupero e la riqualificazione.

L'articolo 34, al comma 44, modifica la disciplina dei depositi fiscali ai fini IVA, al fine di chiarire che l'introduzione in deposito si intende realizzata anche negli spazi limitrofi al deposito IVA, e che l'IVA si intende definitivamente assolta all'estrazione della merce dal deposito IVA per la sua immissione in consumo nel territorio dello Stato, qualora risultino correttamente posti in essere gli adempimenti di legge.

Più in dettaglio, la norma aggiunge un periodo all'articolo 16, comma 5-*bis*, del decreto-legge n. 185 del 2008, che ha inciso sulla disciplina dei depositi fiscali IVA con una norma interpretativa della lettera *h*) del comma 4 dell'articolo 50-*bis* del decreto-legge n. 331 del 1993, onde chiarire che l'introduzione in deposito si intende realizzata anche negli spazi limitrofi al deposito IVA, senza che sia necessaria la preventiva introduzione della merce nel deposito.

Tale operazione consente altresì di ritenere assolte le funzioni di stoccaggio e di custodia, e — secondo il tenore letterale della disposizione — la condizione posta agli articoli 1766 e seguenti del codice civile che disciplinano il contratto di deposito.

In ordine alla formulazione della norma, segnala l'opportunità di chiarire a quale « condizione » (recata dagli articoli 1766 e seguenti del codice civile) essa si riferisca in relazione al contratto di deposito.

Inoltre, le norme chiariscono che l'IVA si intende definitivamente assolta all'estrazione della merce dal deposito IVA per la sua immissione in consumo nel territorio dello Stato, qualora risultino correttamente poste in essere le norme dettate al comma 6 dell'articolo 50-*bis* del decreto-legge n. 331 del 1993.

Il comma 57 dell'articolo 34 prevede che, entro 90 giorni dalla data di pubblicazione della legge di conversione del decreto-legge, la CONSOB, nell'ambito dell'autonomia del proprio ordinamento ed al fine di assicurare efficaci e livelli continuativi livelli di vigilanza per l'attuazione di quanto previsto ai sensi del presente articolo e per la tutela degli investitori, la salvaguardia della trasparenza e della correttezza del sistema finanziario, provveda alle « occorrenti iniziative attuative ».

In particolare a tal fine la CONSOB potrà assumere, per ragioni di urgenza derivanti da indifferibili esigenze di servizio, mediante nomina per chiamata diretta e con contratto a tempo determinato, non più di cinque persone che, per i titoli professionali o di servizio posseduti, risultino idonee all'immediato svolgimento dei compiti di istituto (si tratta di un terzo del personale che può essere assunto ai sensi dell'articolo 2, comma 4-*undecies*, del decreto-legge n. 35 del 2005), entro 18 mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge.

L'articolo 34-*sexies* riconosce anche ai crediti vantati dai titolari di licenza per l'esercizio di depositi commerciali di prodotti energetici ad accisa assolta il privilegio generale sui beni mobili dei cessionari dei prodotti, loro debitori, con lo stesso grado del privilegio previsto dall'articolo 2752 del codice civile, cui tuttavia è posposto, per l'ammontare dell'accisa corrisposta, a condizione che essa venga evidenziata separatamente in fattura.

La disposizione in esame innova l'articolo 16 del decreto legislativo n. 504 del 1995 (Testo unico delle accise) ai sensi del quale il credito dell'amministrazione finanziaria ha privilegio, a preferenza di ogni altro, sulle materie prime, sui prodotti, sui serbatoi, sul macchinario e sul materiale mobile esistenti negli opifici di produzione o negli altri depositi fiscali, anche se di proprietà di terzi.

L'articolo 34-*duodecies* proroga di cinque anni, dal 31 dicembre 2015 al 31 dicembre 2020, la scadenza delle concessioni demaniali marittime per finalità turistico-ricreative.

La proroga viene concessa attraverso una novella dell'articolo 1, comma 18, del decreto-legge n. 194 del 2009, il quale, in attesa della revisione della legislazione nazionale in materia, ha prorogato sino al 31 dicembre 2015 le concessioni demaniali marittime per finalità turistico-ricreative che erano in essere al 30 dicembre 2009 (data di entrata in vigore del decreto-legge) e la cui scadenza era fissata entro la suddetta data del 31 dicembre 2015.

Al riguardo ricorda che la necessità di procedere alla revisione della normativa in materia di concessioni demaniali marittime era stata sollevata dall'apertura di una procedura di infrazione comunitaria (n. 2008/4908) nei confronti dell'Italia circa la disciplina che prevedeva il rinnovo automatico delle concessioni e la preferenza accordata al concessionario uscente.

A tal fine il legislatore italiano è dapprima intervenuto con l'articolo 1, comma 18, del decreto-legge n. 194 del 2009, abrogando il secondo comma dell'articolo 37 del Codice della navigazione, che dava preferenza al concessionario uscente in occasione del rinnovo delle concessioni. In seguito ad ulteriori rilievi della Commissione europea, con l'articolo 11 della legge n. 217 del 2011 (legge comunitaria 2010), è stato abrogato il comma 2 dell'articolo 01 del decreto-legge n. 400 del 1993, il quale fissava in sei anni la durata delle concessioni demaniali marittime e prevedeva il loro rinnovo automatico alla scadenza per la stessa durata.

L'articolo 11 della legge comunitaria 2010 ha infine delegato il Governo ad emanare, entro il 17 aprile 2013, un decreto legislativo avente ad oggetto la revisione e il riordino della legislazione relativa alle concessioni demaniali marittime.

In conseguenza di questi interventi legislativi, la procedura di infrazione è stata chiusa in data 27 febbraio 2012.

L'articolo 36, ai commi 1 e 2, mira a rafforzare patrimonialmente i confidi, consentendo di imputare al fondo consortile, al capitale sociale o ad apposita riserva, i fondi rischi e gli altri fondi o riserve patrimoniali o finanziamenti per la concessione delle garanzie costituiti da contributi dello Stato, delle regioni e di altri enti pubblici esistenti alla data del 31 dicembre 2012. La norma consente altresì di accantonare i predetti contributi per la copertura dei rischi.

Come specificato dalla relazione illustrativa, le risorse interessate farebbero già parte dei mezzi propri dei confidi, ma su di esse potrebbero gravare dei vincoli di destinazione (per esempio territoriali) che non consentono il loro utilizzo a presidio dei rischi complessivamente assunti. Attraverso la destinazione di tali contributi al fondo consortile o al capitale sociale tali vincoli verrebbero pertanto fatti cadere *ope legis*.

Tali risorse vengono attribuite unitariamente al patrimonio, anche a fini di vigilanza, dei relativi confidi, senza vincoli di destinazione, nel caso siano destinati ad incrementare il patrimonio; la relativa delibera è di competenza dell'assemblea ordinaria.

Viene poi precisato che le eventuali azioni o quote corrispondenti costituiscono azioni o quote proprie dei confidi e non attribuiscono alcun diritto patrimoniale o amministrativo, né sono computate nel capitale sociale o nel fondo consortile ai fini del calcolo delle quote richieste per la costituzione e per le deliberazioni dell'assemblea.

La disposizione si applica:

ai confidi sottoposti entro il 31 dicembre 2013 a vigilanza diretta da parte della Banca d'Italia;

ai confidi che si sono rafforzati patrimonialmente e organizzativamente a seguito di operazioni di fusione realizzate a partire dal 1° gennaio 2007 o di operazioni di fusione che verranno realizzate entro il 31 dicembre 2013.

Il comma 3 reca una serie di modifiche all'articolo 32 del decreto-legge n. 83 del 2012, concernente gli strumenti di finanziamento per le imprese e le cambiali finanziarie, a fini di coordinamento con altre disposizioni ivi contenute.

Più in dettaglio, la lettera *a)* novella il comma 8 dell'articolo 32 del decreto-legge n. 83 del 2012, concernente il trattamento fiscale delle obbligazioni e delle cambiali finanziarie. Le modifiche prevedono anzitutto che le disposizioni dell'articolo 3, comma 115, della legge n. 549 del 1995, sulla parziale indeducibilità degli interessi, non si applichi alle obbligazioni e titoli similari e alle cambiali finanziarie, emesse da società non emittenti strumenti finanziari rappresentativi del capitale quotati in mercati regolamentati o in sistemi multilaterali di negoziazione, diverse dalle banche e dalle micro-imprese.

La disciplina suddetta è pertanto estesa anche ai titoli similari alle obbligazioni.

In secondo luogo viene specificato il riferimento normativo relativo alla definizione di investitore qualificato che sottoscrive obbligazioni e cambiali finanziarie, ossia l'articolo 100 del TUF.

È quindi introdotta una soglia di rilevanza del 2 per cento del capitale o del patrimonio della società emittente sotto la quale non è necessario verificare che l'investitore qualificato non sia socio.

Nel corso dell'esame al Senato, sono state introdotte due ulteriori condizioni per la non applicabilità della norma sull'indeducibilità degli interessi:

a) gli strumenti finanziari devono essere negoziati in mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione di Paesi della Unione europea o di Paesi aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo inclusi nella cosiddetta *white list*, vale a dire i Paesi che consen-

tono un adeguato scambio di informazioni in materia fiscale;

b) il beneficiario effettivo dei proventi deve essere residente in Italia o in Stati e territori che consentono un adeguato scambio di informazioni.

È stato, infine, precisato che le nuove disposizioni si applicano con riferimento agli strumenti emessi a partire dalla data di entrata in vigore del decreto-legge in esame (vale a dire il 20 ottobre 2012).

La lettera *b)* del comma 3 novella il comma 9 dell'articolo 32 del decreto-legge n. 83 del 2012, al fine di rendere applicabile anche alle cambiali finanziarie il regime di esenzione dalla ritenuta del 20 per cento di cui al comma 1 del decreto legislativo n. 239 del 1996 (prevista per le obbligazioni emesse dai cosiddetti « grandi emittenti », ossia banche e società quotate), anche nel caso di emittenti non quotati.

La lettera *c)* sopprime il comma 16 dell'articolo 32 del decreto-legge n. 83 del 2012, con cui si prevede che lo *sponsor* mantenga nel proprio portafoglio, fino alla naturale scadenza, una quota dei titoli emessi.

La lettera *d)* modifica il comma 19 dell'articolo 32 del decreto-legge n. 83 del 2012, al fine di consentire alle società non emittenti strumenti finanziari rappresentativi del capitale quotati in mercati regolamentati o in sistemi multilaterali di negoziazione, diverse dalle banche e dalle micro-imprese, di emettere, oltre che obbligazioni, anche titoli similari con clausole di partecipazione agli utili di impresa e di subordinazione purché con scadenza iniziale uguale o superiore a 36 mesi

La lettera *e)* modifica il comma 21 dell'articolo 32 del decreto-legge n. 83 del 2012, concernente la clausola di partecipazione, modificando il criterio di computo della componente variabile del corrispettivo, precisando che tale somma è proporzionale al rapporto tra il valore nominale delle obbligazioni partecipative e la somma del capitale sociale, aumentato della riserva legale e delle riserve dispo-

nibili risultanti dall'ultimo bilancio approvato, e del medesimo valore delle predette obbligazioni.

Tale modifica – per effetto della quale il rapporto fra obbligazioni partecipative e capitale sociale deve tener conto anche al denominatore delle obbligazioni – appare finalizzata ad evitare che i soci siano esclusi dalla partecipazione agli utili.

La lettera *f*) modifica il comma 24 dell'articolo 32 del decreto-legge n. 83 del 2012, prevedendo che, qualora l'emissione con clausole partecipative contempli anche la clausola di subordinazione e comporti il vincolo di non ridurre il capitale sociale se non nei limiti dei dividendi sull'utile dell'esercizio, la componente variabile del corrispettivo costituisce oggetto di specifico accantonamento per onere nel conto dei profitti e delle perdite della società emittente, rappresenta un costo e, ai fini dell'applicazione delle imposte sui redditi, è computata in diminuzione del reddito dell'esercizio di competenza, a condizione che il corrispettivo non sia costituito esclusivamente da tale componente variabile.

In sostanza, rispetto al testo previgente si prevede che la componente variabile del corrispettivo sia deducibile nella misura in cui sia prevista anche una quota di remunerazione fissa.

La lettera *g*) inserisce nell'articolo 32 del decreto-legge n. 83 del 2012 un nuovo comma 24-*bis*, al fine di prevedere, anche con riferimento alla disposizione recata dal comma 24, la verifica in capo agli investitori delle stesse condizioni previste dal comma 8 per la disapplicazione dell'articolo 3, comma 115, della legge n. 549 del 1995 sulla parziale indeducibilità degli interessi.

I commi da 3-*bis* a 3-*decies* dell'articolo 36 recano disposizioni concernenti il futuro assetto azionario di Cassa Depositi e Prestiti S.p.A.

In particolare, il comma 3-*bis* dispone le modalità con le quali CDP provvederà entro il 31 dicembre 2012 a determinare il rapporto di conversione delle azioni pri-

vilegiate in azioni ordinarie. La conversione avverrà in particolare secondo i seguenti passaggi:

in primo luogo sarà determinato il valore di CDP in due momenti diversi: alla data di trasformazione in società per azioni (ovvero al 12 dicembre 2003, secondo il combinato disposto del decreto-legge n. 269 del 2003 e del decreto ministeriale del 5 dicembre 2003) e alla data 31 dicembre 2012; tale determinazione avverrà sulla base di perizie giurate di stima che dovranno tenere conto, tra l'altro, della presenza della garanzia dello Stato sulla raccolta del risparmio postale.

successivamente, verrà calcolato il rapporto tra il valore nominale delle azioni privilegiate e il valore di CDP alla data del 12 dicembre 2003 (data di trasformazione di CDP in società per azioni), come sopra determinato;

infine dovrà calcolarsi il valore riconosciuto alle azioni privilegiate ai fini della conversione, come una quota – corrispondente alla predetta percentuale – del valore di CDP al 31 dicembre 2012.

Ai sensi del comma 3-*ter*, qualora il rapporto di conversione delle azioni privilegiate in azioni ordinarie come sopra determinato non risultasse alla pari, i titolari delle azioni privilegiate potranno beneficiare di un rapporto di conversione alla pari (nel quale il valore nominale delle azioni privilegiate coinciderà col valore nominale delle azioni ordinarie) versando alla CDP un conguaglio di importo pari alla differenza tra il valore di una azione ordinaria e il valore di una azione privilegiata.

In base al comma 3-*quater*, qualora i titolari delle azioni privilegiate non esercitano il diritto di recesso entro il termine previsto dal comma 3-*sexies*, ovvero nella finestra temporale compresa tra il 15 febbraio 2013 e il 15 marzo 2013, essi dovranno versare al Ministero dell'economia e delle finanze, a titolo di compensazione, un importo forfetario pari al 50 per cento dei maggiori dividendi corrispo-

sti da CDP dal 12 dicembre 2003 per le azioni privilegiate per cui avviene la conversione, rispetto a quelli che sarebbero spettati per una partecipazione azionaria corrispondente alla percentuale di concambio delle azioni privilegiate in ordinarie (ovvero per una partecipazione azionaria corrispondente alla percentuale di concambio).

Il comma 3-*quinqüies* prevede che predetto importo forfettario possa essere versato ratealmente in una quota non inferiore al 20 per cento entro il 1° aprile 2013, e per la quota residua (l'80 per cento o una quota inferiore) in quattro rate uguali alla data del 1° aprile dei quattro anni successivi, con applicazione degli interessi legali.

Il periodo per l'esercizio del diritto di recesso decorre, ai sensi del comma 3-*sexies*, dal 15 febbraio 2013 e termina il 15 marzo 2013. Le azioni privilegiate sono automaticamente convertite in azioni ordinarie a far data dal 1° aprile 2013.

In base al comma 3-*septies* le condizioni economiche per la conversione di cui ai commi precedenti sono riconosciute al fine di consolidare la permanenza di soci privati nell'azionariato di CDP. Esse opereranno dunque solo ove i soci privati (le fondazioni bancarie) decidano di mantenere la propria partecipazione in CDP.

Di conseguenza, si precisa che i soggetti che esercitino il diritto di recesso vedranno applicate, quanto alla determinazione del valore di liquidazione delle azioni privilegiate, le vigenti disposizioni dello statuto della CDP.

Si prevede inoltre, al comma 3-*octies*, che dal 1° aprile 2013 e fino alla data di approvazione da parte dell'assemblea degli azionisti CDP del bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2012, a ciascuna fondazione bancaria azionista di CDP sia concessa la facoltà di acquistare dal Ministero dell'economia e delle finanze, che è obbligato a vendere, un certo numero di azioni ordinarie di CDP; esso non può risultare superiore alla differenza tra il numero di azioni privilegiate già detenute e il numero di azioni ordinarie ottenute ad esito della

conversione. Tale facoltà di acquisto è trasferibile a titolo gratuito tra le fondazioni bancarie azioniste di CDP.

In base al comma 3-*novies* la facoltà di acquisto di cui al comma 3-*octies* viene esercitata al prezzo corrispondente al valore di CDP al 31 dicembre 2012.

Tale importo può essere corrisposto al Ministero dell'economia e delle finanze in più soluzioni: una quota non inferiore al 20 per cento è versata entro il 1° luglio 2013, mentre la quota residua è corrisposta in quattro rate uguali, alla data del 1° luglio dei quattro anni successivi, con applicazione dei relativi interessi legali.

Il comma 3-*decies* prevede che le dilazioni di cui ai commi 3-*quinqüies* e 3-*novies* sono accordate dal Ministero dell'economia su richiesta dell'azionista e a fronte della costituzione in pegno di azioni ordinarie a favore del Ministero, fino al completamento dei pagamenti dovuti. Il numero delle azioni da costituire in pegno è determinato sulla base degli importi dovuti per i pagamenti dilazionati comprensivi degli interessi, tenendo conto del valore delle azioni ordinarie corrispondente al valore di CDP al 31 dicembre 2012. Il pegno di azioni non implica la sospensione del diritto di voto e del diritto agli utili, che comunque spettano alla fondazione concedente garanzia. In caso di inadempimento delle obbligazioni assunte, il Ministero dell'economia e delle finanze acquisisce a titolo definitivo le azioni corrispondenti all'importo del mancato pagamento.

Il comma 8-*bis*, al fine di rendere più efficienti le attività di controllo relative alla rintracciabilità dei prodotti agricoli e alimentari, assoggetta i produttori agricoli esonerati dalla dichiarazione IVA all'obbligo di comunicazione all'amministrazione finanziaria delle operazioni rilevanti a fini IVA (cosiddetto «spesometro»).

Il comma 10-*quater* modifica le ipotesi di esclusione di determinate attività dal perimetro dell'agenzia in attività finanziaria.

Per effetto di tale previsione, non costituisce attività finanziaria l'attività di promozione e collocamento di

contratti relativi alla concessione di finanziamenti o alla prestazione di servizi di pagamento da parte di promotori iscritti in apposito albo – effettuate per conto del soggetto abilitato che ha conferito l'incarico – anche ove i servizi offerti non intendano consentire agli investitori di effettuare operazioni relative a strumenti finanziari.

La disposizione, in particolare, modifica l'articolo 7 del decreto legislativo n. 169 del 2012, espungendo dalla predetta norma la condizione secondo cui l'attività di promozione e collocamento non è qualificabile come «agenzia in attività finanziaria» a condizione che sia finalizzata a consentire l'effettuazione di operazioni su strumenti finanziari.

I commi 10-*sexies* e 10-*septies* dell'articolo 36 estendono alle grandi imprese limitatamente ai soli finanziamenti erogati con la partecipazione di Cassa depositi e prestiti, la concessione della garanzia del Fondo di garanzia a favore delle piccole e medie imprese.

L'articolo 37 reca disposizioni per il finanziamento di talune agevolazioni in favore delle piccole e medie imprese localizzate nelle zone franche urbane ricadenti nelle regioni Calabria, Campania, Puglia e Sicilia.

In particolare, il comma 1 stabilisce che le risorse rivenienti dalla riprogrammazione dei programmi cofinanziati dai Fondi strutturali 2007-2013 nell'ambito del Piano di azione coesione, nonché ulteriori risorse regionali (così specificato dal Senato) possono essere destinate anche al finanziamento delle agevolazioni previste alle lettere da *a*) a *d*) dell'articolo 1, comma 341, della legge n. 296 del 2006 (esenzione dal pagamento delle imposte sui redditi, dell'IRAP, dell'imposta sugli immobili e dei contributi sulle retribuzioni da lavoro dipendente), nonché in quelle valutate ammissibili nella relazione istruttoria ad essa allegata, in favore delle imprese di micro e piccola dimensione localizzate o che si localizzano entro la data fissata dal decreto previsto dal successivo comma 4 nelle zone franche urbane (ZFU) individuate dalla delibera

CIPE n. 14 del 2009, ricadenti nelle regioni ammissibili all'obiettivo «Convergenza». La norma stabilisce inoltre che, oltre alle ZFU già individuate dalla citata delibera n. 14 il CIPE provveda a individuarne ulteriori entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge, che devono tuttavia rientrare anch'esse nelle regioni dell'obiettivo «Convergenza».

L'articolo 38, comma 1, interviene sulla disciplina fiscale e contributiva dei vettori aerei esteri.

In dettaglio la norma prevede che, ai fini del diritto aeronautico, l'espressione «base» identifichi un insieme di locali ed infrastrutture a partire dalle quali un'impresa esercita in modo stabile, abituale e continuativo un'attività di trasporto aereo, avvalendosi di lavoratori subordinati che hanno in tale base il loro centro di attività professionale, nel senso che vi lavorano, vi prendono servizio e vi ritornano dopo lo svolgimento della propria attività.

La norma prevede conseguentemente che un vettore aereo titolare di una licenza di esercizio rilasciata da uno Stato membro dell'Unione europea diverso dall'Italia sia considerato stabilito sul territorio nazionale quando eserciti in modo stabile o continuativo o abituale un'attività di trasporto aereo a partire da una «base» quale definita nel modo predetto.

Per effetto di tale disposizione, verrebbero assoggettati alla disciplina fiscale nazionale quei vettori aerei esteri che attualmente si avvalgono di discipline più favorevoli dei paesi UE di provenienza.

Al riguardo segnala come la definizione comunitaria di «base di servizio» sostanzialmente richiede che nella base si inizi e termini un «periodo di servizio», e sembri non coincidere con quella che il comma 1 dell'articolo 38 intende introdurre, la quale indica invece che si è in presenza di una «base» qualora i lavoratori subordinati abbiano in questa sede il loro centro di attività professionale, nel senso che è sufficiente che lì lavorino, prendano servizio e ritornino dopo lo svolgimento della

propria attività (e non che vi inizino e concludano un « periodo di servizio » come richiesto dalla norma comunitaria).

L'ultimo periodo del comma 1 prevede che la disposizione si applichi a decorrere dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2012, quindi già dal 2012, in deroga alle norme dello Statuto del contribuente (articolo 3 della legge n. 212 del 2000) sull'efficacia temporale delle norme tributarie.

Secondo la Relazione tecnica la norma produce effetti tributari per maggiori entrate pari a 89,5 milioni di euro nel 2013, e a 50,8 milioni sia per il 2014 che per il 2015 (sia in termini di IRES che di IRAP).

Il comma 2 reca modifiche agli articoli 4 e 10 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 concernenti le operazioni effettuate dallo Stato e altri soggetti pubblici nell'ambito di attività di pubblica autorità e l'esenzione IVA sulle operazioni di versamento delle imposte per conto dei contribuenti.

In dettaglio, la lettera *a*) modifica l'articolo 4, quinto comma, secondo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, al fine di prevedere che non sono considerate attività commerciali a fini IVA le operazioni effettuate dallo Stato, dalle regioni, dalle province, dai comuni e dagli altri enti di diritto pubblico nell'ambito di attività di pubblica autorità.

Secondo quanto riportato nella Relazione tecnica, la norma dovrebbe avere sostanzialmente carattere chiarificatorio e non innovativo e non comporterebbe pertanto effetti sul gettito.

La lettera *b*) novella il n. 5) del primo comma dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, al fine di rendere esenti da IVA le operazioni relative ai versamenti di imposte effettuati per conto dei contribuenti, a norma di specifiche disposizioni di legge, da aziende ed istituti di credito. Poiché l'esenzione IVA viene limitata ai soli servizi di versamento effettuati per i contribuenti da aziende ed istituti di credito (ossia con delega F24), rispetto al testo previgente verrebbe assoggettata ad IVA

l'attività di riscossione dei tributi per il cui svolgimento viene corrisposto un aggio.

A tale riguardo la Relazione tecnica stima un recupero di gettito IVA di circa 100 milioni di euro l'anno per effetto di tale assoggettamento.

Gianfranco CONTE, *presidente*, nel rilevare come il provvedimento in esame sia caratterizzato da luci e ombre, ritiene che il principale difetto del testo sia costituito dai numerosi rinvii a ulteriori provvedimenti attuativi, il cui elevato numero induce a considerare il provvedimento medesimo, nel suo complesso, una sorta di elenco delle buone intenzioni, di certo non paragonabile, sotto i profili qualitativo e quantitativo, al cosiddetto « decreto sviluppo 1 », cioè al decreto-legge n. 83 del 2012.

Marco PUGLIESE (Misto-G.Sud-PPA), *relatore*, formula una proposta di parere favorevole con alcune osservazioni (*vedi allegato 1*), rilevando di aver presentato la predetta proposta soltanto per consentire alla Commissione di compiere un atto di responsabilità politica, dal momento che il testo del decreto-legge sembra poco idoneo a tradurre in misure concrete ed efficaci i principi del rigore, della crescita e dell'equità, cui il Governo ha dichiarato, fin dall'insediamento, di voler ispirare la propria azione.

Osserva, peraltro, come la Camera non abbia avuto il tempo materiale di approfondire il contenuto del provvedimento, il cui testo è stato modificato in molti punti nel corso di un lunghissimo esame presso l'altro ramo del Parlamento.

In particolare, ritiene emblematico della scarsa sensibilità dell'Esecutivo rispetto ai temi della crescita il mancato accoglimento, presso il Senato, della proposta volta a prorogare dal 31 dicembre 2012 al 31 dicembre 2013 la scadenza degli incentivi relativi al IV conto energia per le pubbliche amministrazioni, evidenziando come ciò costituisca anche una testimonianza del sostanziale fallimento delle politiche attuate dal Ministro Passera nel settore delle fonti energetiche rinnovabili.

Auspica, quindi, che possano trovare effettiva concretizzazione, nel prossimo futuro, gli intendimenti manifestati in questi giorni da autorevoli esponenti di ampi schieramenti politici, secondo i quali il Governo che sarà a breve chiamato a guidare il Paese dovrà puntare sulla crescita e sullo sviluppo con una determinazione maggiore di quella che ha animato l'Esecutivo in carica, il quale sta sostanzialmente proponendo al Parlamento di convertire in legge un provvedimento d'urgenza non consono alle esigenze di un Paese sviluppato come l'Italia.

Silvana Andreina COMAROLI (LNP) preannuncia il voto contrario del proprio gruppo sulla proposta di parere formulata dal relatore.

Francesco BARBATO (IdV), traendo spunto dalle considerazioni espresse dal Presidente, ritiene paradossale che un provvedimento il quale si pone, fin dal titolo, l'obiettivo di introdurre misure urgenti per la crescita economica, contenga norme non immediatamente applicative, che necessitano di ulteriori atti di attuazione. Tale aspetto dimostra, a suo giudizio, come il provvedimento si riduca, in sostanza, ad una serie di norme di sapore propagandistico, le quali non avranno alcun effetto concreto e rappresenteranno un'ulteriore presa in giro nei confronti dei cittadini.

Sottolinea quindi come l'unica crescita che il Governo Monti ha saputo realizzare finora è stata quella della pressione tributaria, che supererà nel 2013 la soglia del 45 per cento, della disoccupazione, la quale, per quanto riguarda i giovani, risulta ormai nettamente superiore al 30 per cento, della spesa pubblica, che ha ormai raggiunto livelli record nonostante le propagandate misure di *spending review*, nonché degli scandali che investono quotidianamente tutti i settori di una pubblica amministrazione marcia e sprecona, come testimoniato dagli arresti effettuati dalla Guardia di finanza presso il Ministero dell'Agricoltura e dalle pesanti ombre che si stagliano perfino sulla regolarità di appalti del Ministero dell'interno.

In tale contesto la maggior parte del Parlamento non ha ancora preso coscienza della drammatica situazione in cui versa il Paese, e le forze politiche che hanno finora sostenuto l'Esecutivo si sono rese compartecipi degli enormi errori compiuti nell'ultimo anno. In particolare, evidenzia la totale assenza di una vera politica industriale e di una politica tributaria che non si limiti ad incrementare il prelievo tributario, ad esempio attraverso l'applicazione dell'IMU anche sulla prima casa, riducendo sul lastrico molti cittadini, le cui tredicesime saranno completamente assorbite per il versamento del saldo della stessa IMU. Nell'attuale fase depressiva dell'autonomia nazionale, e nella difficilissima condizione sociale in cui si trovano larghi strati della popolazione, sarebbe invece necessario introdurre misure, anche tributarie, per sostenere i consumi e il sistema produttivo, che rappresenta pur sempre, al di là delle attuali condizioni di difficoltà, il secondo comparto manifatturiero d'Europa.

Passando al merito del provvedimento in esame, evidenzia come esso appaia sostanzialmente fumoso ed inefficace, ad esempio in quanto non affronta in alcun modo il problema dell'eccessivo livello del costo dell'energia, che pone le imprese italiane in una condizione di estrema debolezza nei confronti dei competitori internazionali, ricordando a tale proposito come la ragione principale che sta portando alla chiusura dello stabilimento Alcoa di Portovesme risieda appunto in tale squilibrio dei costi energetici, che ha indotto la multinazionale svizzera Glencore ad abbandonare l'ipotesi di acquisizione del sito produttivo a causa dell'incapacità del Governo di garantire un prezzo più basso per l'energia.

In tale contesto considera ancor più vergognosa l'incapacità dell'Esecutivo e della maggioranza di incidere finalmente in modo effettivo sugli esorbitanti costi della politica e degli organi costituzionali, rilevando a tale proposito come la dotazione annua della Presidenza della Repubblica sia destinata ad aumentare, nel 2014 e nel 2015, a 230 ed a 236 milioni di euro

rispetto agli attuali 228 milioni, ad ulteriore conferma di come nel bilancio dello Stato si annidino ancora enormi sacche di spreco che, oltre a gravare pesantemente sulle tasche dei contribuenti, mortificano la dignità e l'impegno di tutti quei dipendenti pubblici che svolgono con dignità ed impegno i loro compiti.

Ribadisce quindi la radicale contrarietà del proprio gruppo al provvedimento in esame, preannunciando il voto contrario sulla proposta di parere formulata su di esso dal relatore.

Marco CAUSI (PD) rileva, preliminarmente, come i deputati finora intervenuti nel dibattito abbiano preferito dare rilievo, nei propri interventi, più a considerazioni di tipo squisitamente politico che a valutazioni attinenti al merito del provvedimento.

Anche a nome della propria parte politica, osserva, quindi, come il prosieguo dell'*iter* del provvedimento risulti inevitabilmente condizionato dalla lunga durata dei lavori presso il Senato, che ora impedisce alla Camera, segnatamente alla Commissione Attività produttive, di approfondire adeguatamente, come avvenuto in occasione dell'esame del decreto-legge n. 83 del 2012, sia le misure proposte dal Governo, sia quelle che gli stessi parlamentari del Partito Democratico avrebbero inteso proporre, se la situazione fosse stata diversa.

Ciò costituisce un'ulteriore conferma della necessità di modificare l'attuale configurazione dei poteri delle Camere e di abbandonare, conseguentemente, un sistema bicamerale che non appare più perfetto come sarebbe formalmente previsto dall'attuale assetto istituzionale.

Nonostante la condizione non felice nella quale la Camera è chiamata a pronunciarsi, considera comunque un atto di responsabilità l'approvazione del decreto-legge in esame, non potendosi sottacere, d'altra parte, come esso contenga anche alcuni interventi positivi e molto utili, quale sicuramente il recupero della normativa concernente le zone franche urbane, che consentirà di finanziare talune

agevolazioni a favore delle imprese di piccole dimensioni in esse localizzate, ove tali zone, come individuate dalla delibera CIPE n. 14 del 2009, ricadano nelle regioni ammissibili all'obiettivo « Convergenza » (Campania, Calabria, Puglia e Sicilia).

Rileva, conclusivamente, come appaia contraddittorio l'atteggiamento assunto da alcune forze politiche, le quali hanno dapprima chiesto a gran voce – anche in Assemblea, venerdì scorso – che il Professor Monti salisse al Quirinale, per rassegnare le proprie dimissioni, e poi, quando il Presidente del Consiglio ha preannunciato che si dimetterà dopo l'approvazione definitiva della legge di stabilità 2013, hanno definito tale iniziativa irresponsabile.

In proposito, auspica che le forze politiche che hanno deciso di fare opposizione al Governo Monti si astengano dal raccontare agli italiani, nella prossima campagna elettorale, cose diverse da quelle che dichiarano in Parlamento.

Angelo CERA (UdCpTP) evidenzia, a nome del proprio gruppo, come al testo del provvedimento siano state apportate, presso l'altro ramo del Parlamento, numerose e rilevanti modifiche, e come, anche a causa dell'eccessiva durata dell'esame presso il Senato, la Camera sia obbligata, di fatto, a convertire in legge il decreto-legge n. 179 del 2012 senza avere nemmeno la possibilità di valutare nel merito gli interventi da esso recati per sostenere la crescita del Paese.

Condivide, quindi, le considerazioni già svolte in proposito da alcuni deputati intervenuti nel dibattito, rilevando, altresì, come lo strumento della posizione della questione di fiducia, cui anche il Governo in carica ha reiteratamente fatto ricorso, abbia contribuito ad alterare il corretto svolgimento della funzione legislativa – che appartiene collettivamente alle due Camere –, facendo sì che il contenuto dei singoli provvedimenti fosse sostanzialmente deciso, di volta in volta, o presso la Camera o presso il Senato.

Per quanto riguarda, in particolare, il contenuto del decreto-legge, ritiene debba prendersi atto che i partiti hanno avuto, nel corso dell'esame al Senato, un ruolo sicuramente preponderante, come testimoniano proprio le ampie modifiche apportate al testo originario del decreto-legge.

In tale contesto, considera paradossale il fatto che, mentre il Governo in carica, dopo avere accettato di occuparsi delle sorti di un Paese che versava in condizioni gravissime, si è assunto, ancora una volta, la piena responsabilità del provvedimento trasmesso alla Camera, le predette forze politiche saranno completamente libere di fare campagna elettorale imputando all'Esecutivo anche le proprie colpe.

La Commissione approva la proposta di parere formulata dal relatore.

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla situazione della Società italiana degli autori e degli editori.

Nuovo testo Doc. XXII, n. 32.

(Parere alla VII Commissione).

(Esame e conclusione – Nulla osta).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Gianfranco CONTE, *presidente e relatore*, rileva come la Commissione sia chiamata ad esaminare, ai fini dell'espressione del parere alla Commissione Cultura, il nuovo testo, come risultante dagli emendamenti approvati in sede referente, della proposta di istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla situazione della Società italiana degli autori ed editori (Doc. XXII n. 32).

Il testo, che si compone di 7 articoli, prevede, all'articolo 1, l'istituzione di una Commissione parlamentare monocamerale di inchiesta sulla situazione della Società italiana degli autori ed editori (SIAE), ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione, con il compito di esaminare, in particolare, l'attività, la gestione e il funzionamento degli organi sociali della SIAE,

nonché l'esercizio delle funzioni di tutela del diritto d'autore e di accertare in tale ambito eventuali responsabilità politiche e dirigenziali.

L'articolo 2 disciplina, ai commi 1 e 2, la composizione della Commissione, che è costituita da venti deputati, nominati dal Presidente della Camera in proporzione al numero dei componenti i gruppi parlamentari, in modo da assicurare comunque la presenza di un rappresentante per ciascun gruppo parlamentare, e dal Presidente, nominato anch'esso dal Presidente della Camera dei deputati al di fuori dei venti componenti.

In tale contesto il comma 3 prevede che entro dieci giorni dalla nomina, il presidente convochi la Commissione per la costituzione dell'ufficio di presidenza, che è composto, oltre che dal presidente, da due vicepresidenti e da due segretari.

L'articolo 3 definisce in dettaglio i compiti della Commissione.

Per quanto riguarda gli aspetti rilevanti per gli ambiti di competenza della Commissione Finanze, segnala la lettera *a*), ai sensi della quale la Commissione è chiamata a esaminare le modalità di esercizio delle funzioni attribuite dalla legge alla SIAE, nell'ambito della tutela del diritto d'autore e delle tematiche connesse, con particolare riferimento alla gestione dei servizi di accertamento e riscossione di imposte, contributi e diritti, anche in regime di convenzione con pubbliche amministrazioni, regioni, enti locali e altri enti pubblici o privati.

Gli ulteriori compiti di analisi della Commissione riguardano:

ai sensi della lettera *b*), l'attuazione, da parte della SIAE, d'intesa con il Ministero per i beni e le attività culturali, degli studi e iniziative previsti dalla legge per incentivare la creatività di giovani autori italiani e agevolare la fruizione pubblica a fini didattici ed educativi delle opere dell'ingegno diffuse attraverso reti telematiche;

in base alla lettera *c*), la consistenza e la gestione del patrimonio mobiliare e immobiliare della SIAE, la disciplina con-

cernente il funzionamento e le attività dell'ente, incluse le modalità di gestione dei diritti, nonché l'organizzazione e le procedure di elezione e di funzionamento degli organi sociali;

secondo la lettera *d*), le modalità di adozione, deliberazione e approvazione dello statuto della SIAE, di selezione e retribuzione del personale, di conferimento degli incarichi direttivi, di nomina e revoca degli agenti mandatarî;

ai sensi della lettera *e*), l'esercizio dei poteri governativi di vigilanza sulla SIAE da parte del Ministro per i beni e le attività culturali, congiuntamente con il Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze per le materie di sua specifica competenza.

L'articolo 4 attribuisce alla Commissione, ai commi 1 e 2, i poteri di indagine e di esame riconosciuti all'autorità giudiziaria, escludendo esplicitamente la possibilità di adottare provvedimenti attinenti alla libertà e alla segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione, nonché alla libertà personale, fatto salvo l'accompagnamento coattivo previsto dall'articolo 133 del codice di procedura penale.

Il comma 3 riconosce alla Commissione la facoltà di acquisire copie di atti e documenti relativi a procedimenti e inchieste in corso presso l'autorità giudiziaria o altri organismi inquirenti, nonché copie di atti e documenti relativi a indagini e inchieste parlamentari, anche se coperti da segreto, i quali, ai sensi del comma 4, sono mantenuti in regime di segretezza fino a quando siano coperti dal segreto.

Il comma 5 rinvia alla disciplina del segreto di Stato e dei segreti d'ufficio, professionale e bancario, riconoscendo altresì l'opponibilità alla Commissione del segreto tra difensore e parte processuale nell'ambito del mandato.

In base al comma 6 la Commissione stabilisce quali atti e documenti non devono essere divulgati, anche in relazione a esigenze attinenti ad altre istruttorie o

inchieste in corso, sancendo comunque l'obbligo del segreto per gli atti e documenti attinenti a procedimenti giudiziari nella fase delle indagini preliminari.

L'articolo 5 esplicita l'obbligo dei componenti della Commissione, del personale addetto e di ogni altra persona che collabora con essa, oppure compie o concorre a compiere atti di inchiesta, ovvero ancora ne viene a conoscenza per ragioni di ufficio o servizio, di mantenere il segreto per quanto riguarda gli atti e i documenti attinenti a procedimenti giudiziari, nonché a indagini e inchieste parlamentari.

L'articolo 6 rinvia ad un regolamento, approvato dalla Commissione prima dell'inizio dei suoi lavori, la disciplina dell'attività e del funzionamento della Commissione stessa.

Il comma 2 stabilisce che le sedute della Commissione siano pubbliche, salvo diversa decisione della Commissione, la quale, ai sensi del comma 3, può avvalersi dell'opera di esperti, di agenti e di ufficiali di polizia giudiziaria, nonché di tutte le collaborazioni che ritenga necessarie.

Il comma 4 stabilisce che la Commissione si avvale di personale, locali e strumenti operativi messi a disposizione dal Presidente della Camera dei deputati, mentre il comma 5 fissa l'onere massimo che può derivare dal funzionamento della Commissione in 50.000 euro, posti a carico del bilancio della Camera dei deputati.

L'articolo 7, comma 1, fissa in sei mesi dalla data dell'elezione dei vice presidenti e dei segretari la durata della Commissione, la quale, nei successivi trenta giorni, è tenuta a presentare alla Camera una relazione sulle risultanze delle indagini svolte. A tale ultimo proposito il comma 3 contempla la possibilità di presentare relazioni di minoranza.

In merito al comma 1 segnala come il termine di durata della Commissione previsto superi la durata residua della presente Legislatura, e come appaia difficile, in tale contesto, che la Commissione possa effettivamente avviare e concludere i propri lavori.

Il comma 2 prevede che la Commissione curi l'informatizzazione dei documenti acquisiti e prodotti nel corso della sua attività.

Formula quindi una proposta di nulla osta (*vedi allegato 2*), la quale, in premessa, evidenzia come il termine di durata della Commissione previsto dall'articolo 7, comma 1, della proposta superi la durata residua della Legislatura in corso, e come pertanto, nell'attuale contesto politico, in cui è prossima la conclusione della Legislatura stessa, appaia sostanzialmente inutile istituire una Commissione la quale difficilmente potrebbe anche solo avviare i propri lavori.

Francesco BARBATO (IdV) esprime una valutazione favorevole sul provvedimento in esame, il quale appare certo positivo, sebbene assuma, nell'attuale fase finale della Legislatura, una valenza per lo più simbolica.

In tale contesto evidenzia l'esigenza di intervenire in modo incisivo sulle questioni della disciplina del diritto d'autore e della trasparenza, riprendendo anche gli spunti e le proposte avanzate in Germania dal cosiddetto « Partito Pirata », che ha fatto di tali temi un aspetto centrale della sua azione politica.

La Commissione approva la proposta del relatore.

Modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e altre disposizioni in materia ambientale.

Nuovo testo C. 4240-B, approvata dalla Camera e modificata dal Senato, e abbinata.

(Parere alla VIII Commissione).

(Esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per gli aspetti attinenti la materia tributaria, e conclusione – Parere favorevole con osservazioni).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Elvira SAVINO (PdL), *relatore*, rileva come la Commissione sia chiamata ad

esaminare, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, ai fini dell'espressione del parere alla Commissione Ambiente, il nuovo testo della proposta C. 4240-B Lanzarin, approvata dalla Camera e modificata dal Senato, recante modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e altre disposizioni in materia ambientale, cui è abbinata la proposta di legge C. 5060 Faenzi.

Il provvedimento, che si compone attualmente di 37 articoli, modifica, all'articolo 1, l'articolo 124 del codice delle norme in materia ambientale, di cui al predetto decreto legislativo n. 152 del 2006, prolungando da quattro a sei anni la durata dell'autorizzazione per gli scarichi idrici, ad esclusione degli scarichi contenenti sostanze pericolose, la cui autorizzazione è fissata in quattro anni.

L'articolo 2, novellando il comma 6 dell'articolo 179 del decreto legislativo n. 152 del 2006, in materia di priorità nella gestione dei rifiuti, introduce l'obbligo, per i soggetti detentori che conferiscono rifiuti per il trattamento, di intervenire per assicurare, nel caso in cui la dinamica dei prezzi di mercato produca esiti diversi, che il prezzo riconosciuto per il conferimento al riciclo sia, per la medesima tipologia di rifiuti, superiore a quello riconosciuto per il conferimento al recupero energetico. La disposizione prevede inoltre una sanzione pecuniaria di 200 euro per ogni tonnellata di rifiuti in caso di violazione di tale obbligo. La disposizione rinvia quindi ad un decreto ministeriale l'attuazione delle citate previsioni.

L'articolo 3 reca una serie di novelle al già citato decreto legislativo n. 152.

In particolare, il comma 1, lettera a), novella il comma 2 dell'articolo 182-ter del decreto legislativo n. 152, al fine di adeguarne la formulazione in vista della soppressione delle Autorità d'ambito territoriale ottimale (AATO) prevista dall'articolo 2, comma 186-bis, della legge n. 191 del 2009, stabilendo che agli adempimenti in materia di misure per incoraggiare la raccolta separata dei rifiuti organici, al

trattamento degli stessi, nonché all'utilizzo di materiali sicuri per l'ambiente ottenuti dai rifiuti organici, ivi previsti, provvedano le autorità competenti, individuate dalle regioni ai sensi del citato comma 186-*bis*.

Il comma 1, lettera *b*), n. 1), integra la definizione di rifiuto organico recata dall'articolo 183, comma 1, lettera *d*), del decreto legislativo n. 152, prevedendo che in essa siano compresi i manufatti compostabili certificati secondo la norma tecnica UNI EN 13432/2002.

La lettera *b*), n. 2), integra la definizione di autocompostaggio recata dall'articolo 183, comma 1, lettera *e*), del decreto legislativo n. 152, al fine di estenderla anche alle utenze non domestiche.

La lettera *b*), n. 3), novella la definizione di « compost di qualità » recata dall'articolo 183, comma 1, lettera *ee*), del decreto legislativo n. 152, specificando che tale compost deve rispettare esclusivamente i requisiti previsti per gli ammendanti.

La lettera *b*), n. 4), introduce la lettera *ff-bis*) nel comma 1 dell'articolo 183 del decreto legislativo n. 152, recante la definizione di « digestato da non rifiuto », inteso come prodotto ottenuto dalla digestione anaerobica di prodotti o di sottoprodotti di cui all'articolo 184-*bis* del decreto legislativo n. 152 che sia utilizzabile come ammendante ai sensi della normativa vigente in materia.

La lettera *c*), n. 1), novella la lettera *b*) del comma 2 dell'articolo 185 del decreto legislativo n. 152, relativo alle esclusioni dall'ambito di applicazione della normativa sui rifiuti i sottoprodotti di origine animale: in tale ambito si modificano le condizioni di esclusione, prevedendo che i predetti sottoprodotti di origine animale, compresi i prodotti trasformati, contemplati dal regolamento (CE) n. 1774/2002 e destinati all'incenerimento, allo smaltimento in discarica o all'utilizzo in un impianto di produzione di biogas o di compostaggio, rientrano nel novero dei rifiuti quando il digestato o il compost prodotti non sono destinati all'utilizzazione agronomica nell'ambito di una o più aziende agricole consorziate che ospitano

l'impianto, mentre sono esclusi dall'ambito di applicazione della disciplina dei rifiuti, qualora siano destinati all'utilizzazione agronomica nell'ambito di una o più aziende agricole consorziate che ospitano l'impianto.

La lettera *c*), n. 2), modifica il riferimento normativo richiamato dalla lettera *c*) del comma 2 dell'articolo 185 del decreto legislativo n. 152, relativo al trattamento delle carcasse di animali morti per cause diverse dalla macellazione, al fine di tenere conto dell'avvenuta abrogazione del regolamento (CE) n. 1774/2002 ad opera del regolamento (CE) n. 1069/2009, il quale costituisce disciplina esaustiva ed autonoma nell'ambito del campo di applicazione ivi indicato.

La lettera *d*), n. 1), è volta a incentivare lo sviluppo del mercato dei materiali riciclati, prevedendo che lo Stato adotti direttive per la definizione e l'aggiornamento dei capitolati speciali d'appalto per le opere pubbliche, in modo da privilegiare l'impiego di prodotti ottenuti dal riciclo di pneumatici fuori uso, rispondenti agli standard ed alle norme tecniche di settore, ove esistenti, ovvero aggregati artificiali derivanti da processi siderurgici rispondenti alla normativa di settore, ottenuti dal riciclo di rifiuti non pericolosi da costruzione e demolizione.

La lettera *d*), n. 2), integra il disposto dell'articolo 195 del decreto legislativo n. 152, relativo alle competenze statali in materia di gestione dei rifiuti, prevedendo che, nelle more dell'adozione dei decreti statali previsti dalla lettera *c*) del comma 2 dell'articolo 195, finalizzati alla determinazione dei limiti di accettabilità e delle caratteristiche chimiche, fisiche e biologiche di talune sostanze contenute nei rifiuti in relazione a specifiche utilizzazioni degli stessi è le regioni e le province autonome possono adottare disposizioni regolamentari e tecniche che restano vigenti fino all'entrata in vigore dei decreti medesimi.

La lettera *e*), n. 1), consente la stipula di accordi di programma aventi ad oggetto l'impiego da parte dei soggetti economici e dei soggetti pubblici dei materiali recupe-

rati dalla raccolta differenziata di tutti i rifiuti e non solo di quelli urbani, come prevede la normativa vigente.

La lettera *e*), n. 2), consente che gli accordi e i contratti di programma abbiano ad oggetto l'impiego, da parte degli enti pubblici, delle società a prevalente capitale pubblico e di soggetti privati, dei materiali e prodotti provenienti dal recupero dei rifiuti, sia nella realizzazione di opere infrastrutturali che nell'ambito dell'acquisto di beni, dando priorità ai materiali e prodotti ottenuti dal riciclaggio di pneumatici fuori uso, dei rifiuti non pericolosi da attività di costruzione e demolizione, che risultino conformi agli standard ed alle normative di settore, ove esistenti, nonché dal trattamento delle tipologie di rifiuti elettrici ed elettronici (RAEE) e dei rifiuti di imballaggi che presentino particolari difficoltà di riciclo.

La lettera *f*) riduce, del 50 per cento per le imprese certificate EMAS ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009, e del 40 per cento per quelle in possesso della certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14000, le garanzie finanziarie che le imprese devono prestare ai fini del rilascio dell'autorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti.

Per quanto riguarda gli ambiti di interesse della Commissione Finanze, segnala il comma 2, il quale dispone l'immediata applicabilità, a decorrere dall'entrata in vigore del provvedimento, delle riduzioni (del 50 per cento per le imprese registrate EMAS e del 40 per cento nel caso di imprese in possesso della certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001) delle garanzie finanziarie da prestare per le spedizioni transfrontaliere di rifiuti previste dall'articolo 194, comma 4, lettera *a*), del decreto legislativo n. 152, senza dover attendere l'emanazione del decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico, della salute, dell'economia e delle finanze, delle infrastrutture e dei trasporti, attualmente previsto dal medesimo articolo 194.

L'articolo 4 novella l'articolo 185, comma 1, lettera *f*), del decreto legislativo n. 152, al fine di escludere dall'applicazione della disciplina sui rifiuti il materiale derivante dalla potatura degli alberi, anche proveniente dalle attività di manutenzione delle aree verdi urbane, se utilizzato per la produzione di energia da tale biomassa, mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente né mettono in pericolo la salute umana. Tale esclusione potrà avvenire a condizione che il materiale indicato sia configurabile come sottoprodotto, ai sensi dell'articolo 184-*bis* del medesimo decreto legislativo.

L'articolo 5 interviene sulla disciplina in materia di miscelazione di rifiuti speciali e di oli usati.

In particolare, il comma 1 integra l'articolo 187 del decreto legislativo n. 152 con una norma transitoria che dovrebbe consentire agli enti competenti di avere il tempo necessario per adeguare le autorizzazioni degli impianti di recupero e di smaltimento in essere alle norme in materia di miscelazione di rifiuti speciali, come modificate dal decreto legislativo n. 205 del 2010. A tal fine si dispone che gli effetti delle autorizzazioni in essere relative all'esercizio degli impianti di recupero o di smaltimento di rifiuti che prevedono la miscelazione di rifiuti speciali, consentita ai sensi del predetto articolo 187, nel testo vigente prima dell'entrata in vigore del decreto legislativo n. 205 del 2010, restano in vigore fino alla revisione delle autorizzazioni medesime.

Il comma 2 sostituisce il comma 2 dell'articolo 216-*bis* del decreto legislativo n. 152, al fine di consentire che la gestione degli oli usati possa avvenire anche miscelando gli stessi oli, in deroga al divieto di miscelazione di rifiuti pericolosi, in modo da tenere comunque costantemente separati, per quanto tecnicamente possibile, gli oli usati da destinare a processi di trattamento diversi fra loro. La disposizione ribadisce inoltre il divieto di miscelare gli oli usati con altri tipi di rifiuti o di sostanze, già previsto dal testo vigente.

L'articolo 6, inserito nel corso dell'esame al Senato e soppresso durante

l'esame in sede referente in terza lettura alla Camera, introduceva una lettera *f-bis*) nell'articolo 200 del decreto legislativo n. 152, al fine di aggiungere un nuovo criterio per la gestione dei rifiuti urbani organizzata sulla base di ambiti territoriali ottimali (ATO).

L'articolo 7 novella i commi 2, 3 e 4 dell'articolo 202 del decreto legislativo n. 152, che disciplina l'affidamento del servizio di gestione integrata dei rifiuti.

La lettera *a*) integra il comma 2 dell'articolo 202, stabilendo che i soggetti partecipanti alle gare per la gestione devono indicare, nel piano che ognuno di essi deve presentare, i seguenti obiettivi prioritari:

separazione alla fonte e organizzazione della raccolta differenziata domiciliare;

diffusione del compostaggio domestico;

promozione di riciclaggio, recupero e selezione dei materiali;

sperimentazione di modalità di riparazione, riuso e decostruzione dei materiali di scarto;

sperimentazione di forme di tariffazione puntuale sulla base della produzione effettiva di rifiuti non riciclabili.

La lettera *b*) integra il comma 3 del medesimo articolo 202, che disciplina i criteri di valutazione delle proposte di miglioramento della gestione presentate dai partecipanti alla gara, stabilendo che, al fine di perseguire in via prioritaria la riduzione della produzione dei rifiuti, in tali valutazioni si tiene conto delle capacità e competenze tecniche in materia di prevenzione della produzione di rifiuti e riduzione della quantità e della pericolosità dei rifiuti.

La lettera *c*) riscrive il comma 4 dell'articolo 202, il quale disciplina il conferimento, ai soggetti affidatari, degli impianti e delle altre dotazioni patrimoniali di proprietà degli enti locali, già esistenti al momento dell'assegnazione del servizio, prevedendo che la proprietà di tali im-

pianti e dotazioni possa essere non solo degli enti locali, ma anche delle forme associate di enti locali, e che il conferimento ai soggetti affidatari non avvenga necessariamente tramite comodato (quindi essenzialmente in modo gratuito), ma possa avvenire anche a titolo oneroso.

L'articolo 8 aggiunge un comma *3-bis* nell'articolo 205 del decreto legislativo n. 152, allo scopo di consentire alle associazioni di volontariato senza fine di lucro di effettuare raccolte di prodotti o materiali, nonché di indumenti ceduti da privati, per destinarli al riutilizzo, previa convenzione a titolo non oneroso con i comuni, fatto salvo l'obbligo del conferimento ad operatori autorizzati, ai fini del successivo recupero o smaltimento, dei materiali residui.

L'articolo 9, comma 1, introduce nel testo del decreto legislativo n. 152 del 2006 un nuovo articolo *213-bis*, il quale prevede l'esclusione delle attività di trattamento tramite compostaggio aerobico o digestione anaerobica dei rifiuti urbani organici biodegradabili dal regime delle autorizzazioni previste per gli impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti dagli articoli 208 e seguenti del citato decreto legislativo n. 152, a condizione che: i rifiuti oggetto del trattamento siano costituiti da rifiuti biodegradabili di cucine e mense e da rifiuti dei mercati e da rifiuti biodegradabili prodotti da giardini e parchi; la quantità totale non ecceda 80 tonnellate annue; il trattamento sia eseguito nel territorio comunale o di comuni confinanti che abbiano stipulato una convenzione di associazione per la gestione congiunta del servizio; il prodotto ottenuto sia conforme alla disciplina sugli «amendanti» e sia utilizzato sul medesimo territorio; i rifiuti non siano stoccati, prima del trattamento, per oltre un determinato periodo di tempo; gli impianti siano gestiti sotto la responsabilità di un professionista abilitato.

Il comma 2 specifica che la realizzazione e l'esercizio degli impianti di cui al comma 1 sono soggetti a segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) e all'osservanza delle prescrizioni in materia urbanistica, delle norme antisismiche, am-

bientali, di sicurezza, antincendio e igienico-sanitarie, delle norme relative all'efficienza energetica nonché delle disposizioni contenute nel codice dei beni culturali e del paesaggio.

Per quanto riguarda gli ambiti di competenza della Commissione Finanze, richiama l'articolo 10, il quale, modificando l'articolo 228, comma 2, del decreto legislativo n. 152, prevede che il contributo ambientale per la gestione degli pneumatici fuori uso, istituito dal medesimo comma 2, costituisca parte integrante del corrispettivo di vendita, sia assoggettato ad IVA e debba essere riportato in modo chiaro e distinto in ciascuna fattura nell'importo vigente alla data della cessione del prodotto.

L'articolo 11, modificando il comma 9 dell'articolo 242 del decreto legislativo n. 152, amplia l'ambito delle operazioni di messa in sicurezza operativa dei siti contaminati.

A tal fine si prevede che tra le opere che possono essere oggetto di interventi straordinari e ordinari di manutenzione o di messa in sicurezza, siano comprese anche le strutture interrato, oltre agli impianti e alle reti tecnologiche.

Alle medesime condizioni, ovvero purché non venga compromessa la possibilità di effettuare o completare gli interventi di bonifica, si consentono altresì interventi di adeguamento degli impianti, anche qualora ricadano in aree da bonificare, nonché gli interventi autorizzati o prescritti nell'ambito dei procedimenti relativi all'autorizzazione integrata ambientale (AIA) di cui agli articoli 29-bis e seguenti, nonché all'autorizzazione alle emissioni in atmosfera di cui all'articolo 269 e seguenti del decreto legislativo n. 152.

L'articolo 12 esclude gli essiccatoi agricoli dal novero degli impianti assoggettati all'autorizzazione alle emissioni in atmosfera prevista dal titolo I della parte V del decreto legislativo n. 152.

L'articolo 13 prevede, al comma 1, che i materiali di scavo provenienti dalle miniere dismesse, o comunque esaurite, collocate all'interno dei siti di interesse nazionale (SIN), possano essere utilizzati

nell'ambito delle medesime aree minerarie per la realizzazione di reinterri, riempimenti, rimodellazioni, rilevati, miglioramenti fondiari o viari, oppure per altre forme di ripristini e miglioramenti ambientali, a determinate condizioni indicate dalla stessa norma.

Il comma 2 prevede che le aree sulle quali insistono i materiali di scavo di cui al comma 1, ricorrendo le medesime condizioni ivi previste per i suoli e per le acque sotterranee, siano restituite agli usi legittimi. Ai fini di tale restituzione, il soggetto interessato comunica al Ministero dell'ambiente i risultati della caratterizzazione, validati dall'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente (ARPA) competente per territorio, che si avvale anche delle banche dati di enti o istituti pubblici.

Il comma 3 stabilisce che il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da emanare di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con cui è regolamentato l'utilizzo delle terre e rocce da scavo, non si applica alle ipotesi di immersione in mare di materiali di escavo di fondali marini o salmastri o di terreni litoranei emersi.

L'articolo 14 stabilisce, al comma 1, che i residui prodotti nel processo di estrazione e lavorazione di marmi e di materiali lapidei costituiscono sottoprodotti, e non sono dunque considerati rifiuti, in presenza di talune condizioni, indicate nella disposizione.

Il comma 2 precisa che i predetti residui sono comunque considerati rifiuti, se il processo di estrazione e lavorazione utilizza sostanze potenzialmente inquinanti.

Il comma 3 stabilisce che i fanghi di segazione e di lavorazione di marmi e materiali lapidei, nonché i fanghi di lavaggio di aggregati inerti, sono considerati come sottoprodotto, e dunque non costituiscono rifiuti, in presenza di alcune condizioni indicate nella disposizione.

Ai sensi dei commi 4 e 5 i residui di cui ai commi 1 e 3 possono essere utilizzati in sostituzione dei materiali di cava per reinterri, riempimenti e rimodellazioni, per

interventi di recupero ambientale, nella produzione di aggregati per l'edilizia, nonché in tutti i processi produttivi che permettano l'utilizzo dei medesimi materiali in sostituzione di materiale di cava.

In base ai commi 6 e 7, l'idoneità agli specifici utilizzi va verificata in relazione alla legislazione vigente, ed il produttore è tenuto ad autocertificare che i predetti materiali provengano da siti autorizzati all'attività estrattiva, da siti destinati alla lavorazione di marmi e materiali lapidei, e comunque non da siti contaminati o sottoposti a bonifica.

L'articolo 15 modifica la definizione di « alluvione » recata dall'articolo 2, comma 1, lettera *a*), del decreto legislativo n. 49 del 2010, al fine di chiarire che non sono considerati alluvioni gli allagamenti causati da impianti fognari e, in tal modo, riallineare la norma nazionale alla corrispondente definizione recata dalla direttiva europea. La disposizione correggere inoltre un errore materiale contenuto nell'Allegato I, parte B, punto 1 del medesimo decreto legislativo n. 49.

Ancora con riferimento agli aspetti di competenza della Commissione Finanze, richiama i commi 01, 1 e 1-*bis* dell'articolo 16.

Il comma 01, integrando l'articolo 14 del decreto-legge n. 201 del 2011, istitutivo del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, consente al comune di affidare, anche in modo disgiunto, le fasi di gestione, accertamento e riscossione del tributo, nel rispetto del comma 35 del medesimo articolo 14, a consorzi o unioni tra comuni, ai soggetti privati iscritti nell'albo nazionale dei soggetti abilitati alla riscossione delle entrate di province e comuni, a società interamente pubbliche, a società miste pubbliche – private, nonché ai soggetti affidatari del servizio di gestione dei rifiuti urbani.

In merito alla formulazione della disposizione, rileva come il generico rinvio, ivi contenuto, al rispetto del comma 35, il quale prevede, al primo periodo, che il tributo deve essere versato esclusivamente al comune, rischi di rendere impossibile l'applicazione della novella, la quale è

invece volta a consentire l'affidamento delle attività di gestione, accertamento e riscossione del tributo anche a soggetti diversi dal comune stesso. Pertanto, considera opportuno circoscrivere il richiamo al comma 35 al secondo e terzo periodo del comma stesso, che regolano la rateazione del pagamento del tributo.

Il comma 1 novella il comma 29 dell'articolo 14 del decreto-legge n. 201 del 2011, il quale attribuisce ai comuni la facoltà di prevedere l'applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva in luogo del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi istituito, a decorrere dal 1° gennaio 2013, dal medesimo articolo 14.

In tale contesto la novella prevede che l'applicazione di tale tariffa sia possibile non solo nel caso (attualmente previsto) in cui i comuni abbiano realizzato sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico, ma anche per i comuni che hanno realizzato sistemi di gestione caratterizzati dall'utilizzo di correttivi ai criteri di ripartizione del costo del servizio finalizzati ad attuare un effettivo modello di tariffa commisurata al servizio reso.

Il comma 1-*bis* integra il comma 32 dell'articolo 14 del decreto-legge n. 201 del 2011. La novella prevede, con riferimento ai comuni i quali, avendo realizzato sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico, possono istituire una tariffa avente natura corrispettiva in luogo del predetto tributo sui rifiuti e sui servizi, ed applicare il tributo solo limitatamente ai costi per i servizi indivisibili del servizio, sono autorizzati ad affidare, anche in modo disgiunto, le fasi di gestione, accertamento e riscossione della maggiorazione al citato tributo (pari a 0,30 euro per metro quadrato), prevista a copertura dei costi relativi ai servizi indivisibili, a consorzi o unioni tra comuni, ai soggetti privati iscritti nell'albo nazionale dei soggetti abilitati alla riscossione delle entrate di province e comuni, a società interamente pubbliche, a società miste pubbliche – private, nonché ai soggetti affidatari del servizio di gestione dei rifiuti urbani.

Il comma 2 novella i commi 25 e 29 dell'articolo 3 della legge n. 549 del 1995, relativamente al tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi istituito dal comma 24 del medesimo articolo 3.

In particolare, la lettera *a*) stabilisce che il tributo si applichi, non più, come previsto dalla previgente formulazione della norma, al deposito in discarica di rifiuti solidi, ma a quello di rifiuti solidi urbani.

In merito alla formulazione della disposizione, segnala come tale modifica rischi di limitare l'applicazione del tributo, circoscrivendola al solo deposito di rifiuti solidi urbani, ed escludendo invece il deposito in discarica di rifiuti speciali, con evidenti effetti riduttivi sul gettito del tributo stesso, che rischierebbero di dover essere compensati attraverso un incremento del prelievo sulle restanti tipologie di rifiuti, e, quindi, sostanzialmente, a carico delle persone fisiche. In tale contesto ritiene pertanto necessario valutare attentamente l'opportunità di sopprimere la previsione.

La lettera *b*) elimina invece i limiti massimi delle aliquote per chilogrammo di rifiuto conferito in discarica previsti dal citato comma 29 (attualmente fissati in euro 0,01 per i rifiuti ammissibili al conferimento in discarica per i rifiuti inerti ed in euro 0,02582 per i rifiuti ammissibili al conferimento in discarica per rifiuti non pericolosi e pericolosi).

Il comma 3 sostituisce la lettera *a*) del comma 1 dell'articolo 9-bis del decreto-legge n. 172 del 2008, recante misure urgenti volte a superare le difficoltà riscontrate dagli operatori del settore del recupero dei rifiuti, al fine di adeguare la disposizione al mutato quadro normativo delineatosi in seguito all'emanazione dei decreti legislativi nn. 128 e 205 del 2010.

Il comma 4 interviene sulla disciplina dei trasporti di rifiuti pericolosi e non pericolosi effettuati dagli imprenditori agricoli, al fine di prevedere a regime (e non solo in via transitoria fino al 2 luglio 2012, come attualmente previsto) l'esclusione dal SISTRI per gli imprenditori

agricoli che producono e trasportano ad una piattaforma di conferimento, oppure conferiscono ad un circuito organizzato di raccolta, i propri rifiuti pericolosi in modo occasionale e saltuario, nonché al fine di triplicare (elevandola a 300 kg o litri) la soglia annua per poter considerare i citati trasporti e conferimenti come occasionali e saltuari. Le novelle recate dal comma 4 stabiliscono inoltre che i trasporti di rifiuti pericolosi e non pericolosi di propria produzione effettuati direttamente dagli imprenditori agricoli professionali verso i circuiti organizzati di raccolta e le piattaforme di conferimento non sono considerati svolti a titolo professionale, risultando pertanto esonerati gli stessi imprenditori dall'iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali.

Il comma 5 introduce una disciplina speciale, applicabile nelle isole con popolazione residente inferiore a 15.000 abitanti, volta a consentire l'utilizzo di paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso, mentre il comma 6 consente la rimozione e l'utilizzo per la produzione di energia o per il riutilizzo a fini agricoli delle biomasse vegetali di origine marina e lacustre spiaggiate lungo i litorali.

L'articolo 17 reca disposizioni riguardanti i rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) per la cui raccolta la normativa vigente reca una specifica regolamentazione.

In particolare, il comma 1 dispone che rientra nella fase della raccolta il raggruppamento dei RAEE finalizzato al loro trasporto presso i centri di raccolta.

Il comma 2 reca una disposizione di coordinamento, precisando che il trasporto dei RAEE proveniente dai nuclei domestici è effettuato dai distributori o dai terzi solo se riguarda un quantitativo complessivo di RAEE non superiore a 3.500 kg.

Il comma 3 prevede che la realizzazione e la gestione di centri di raccolta si svolge con le modalità previste dal decreto ministeriale 8 aprile 2008, che ha disciplinato i centri di raccolta dei rifiuti urbani raccolti in modo differenziato, ov-

vero, in alternativa, con le modalità previste dagli articoli 208 (autorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti), 213 (autorizzazioni integrate ambientali) e 216 (operazioni di recupero) del decreto legislativo n. 152.

Il comma 4 abroga le disposizioni recate dal comma 2 dell'articolo 1 e dall'articolo 8 del decreto ministeriale 8 marzo 2010, n. 65, ora assorbite dalle previsioni legislative dei commi da 1 a 4.

Il comma 5 novella l'articolo 10, comma 2, primo periodo, del decreto legislativo n. 151 del 2005, rendendo permanente, per il produttore di RAEE, la possibilità, ora prevista solo fino al 13 febbraio 2011 e, per i grandi elettrodomestici, solo fino al 13 febbraio 2013, di indicare esplicitamente all'acquirente, al momento della vendita di nuovi prodotti, i costi sostenuti per la raccolta, il trattamento, il recupero e lo smaltimento dei RAEE storici.

Il comma 6 integra la definizione di trattamento dei rifiuti RAEE, specificando che esso deve avvenire nel rispetto di condizioni, modalità e prescrizioni stabilite con decreto del Ministro dell'ambiente.

L'articolo 18 dispone che, in tutti i casi in cui possono essere imposte, dalle autorità competenti e nei modi consentiti dalla normativa vigente, misure di compensazione e riequilibrio ambientale e territoriale in relazione alla realizzazione di attività, opere, impianti o interventi, esse non possono avere carattere esclusivamente monetario.

In caso di inosservanza di tale disposizione, oltre agli oneri necessari alla realizzazione delle misure di compensazione e riequilibrio ambientale e territoriale, il soggetto inadempiente è tenuto a versare una somma di importo equivalente che affluisce ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato, per essere riassegnata al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per le esigenze di tale Ministero.

L'articolo 19 prevede che il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare pubblici sul proprio sito istitu-

zionale l'andamento effettivo dei flussi di riassegnazione di somme riguardanti politiche ambientali, con un aggiornamento almeno trimestrale, in tutti i casi in cui la normativa prevede, con riferimento a fondi che soggetti pubblici o privati siano tenuti a versare, la riassegnazione di fondi a capitoli dello stato di previsione del Ministero o a fondi istituiti con legge funzionali all'attuazione di politiche ambientali da parte dello stesso Ministero. Inoltre la disposizione stabilisce che, entro il 30 giugno di ciascun anno, il Ministro dell'ambiente presenti al Parlamento una relazione illustrativa su tale andamento che quantifichi i fondi effettivamente riassegnati.

L'articolo 20 reca una norma di interpretazione autentica relativa alla norma, di cui all'articolo 2, comma 12, lettera e), della legge n. 481 del 1995, la quale, ai fini dell'esercizio delle funzioni in materia di regolazione e controllo dei servizi idrici attribuite all'Autorità per l'energia elettrica e il gas, prevede che, nel definire e aggiornare tariffe e parametri di riferimento nonché le modalità per il recupero dei costi eventualmente sostenuti nell'interesse generale, si debba assicurare la realizzazione, fra gli altri, degli obiettivi generali di tutela ambientale.

In tale contesto l'articolo 20 chiarisce che tale previsione si interpreta, in ogni caso, e a tali soli fini, nel senso che resta comunque ferma la necessità di recuperare i costi ambientali anche secondo il principio « chi inquina paga », sulla base di indirizzi stabiliti dal Ministero dell'ambiente e secondo modalità di recupero determinate dall'Autorità stessa.

L'articolo 21, comma 3, reca alcune novelle agli articoli 9 e 21 della legge n. 394 del 1991, in materia di enti parco, in particolare per quanto riguarda: il procedimento di nomina dei direttori degli enti parco, che devono essere scelti nell'ambito di una rosa di tre candidati motivatamente proposti dal Presidente dell'ente, sulla base delle competenze e capacità professionali; il collocamento in aspettativa del direttore, nel caso in cui sia un dipendente pubblico; la vigilanza del

Ministero dell'ambiente sui predetti enti, che si esercita mediante all'approvazione di statuti, regolamenti, bilanci e piante organiche.

Il comma 4 riduce da 13 a 7 il numero dei componenti dei consigli direttivi degli enti parco già scaduti, i quali saranno ricostituiti entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento e saranno composti dal Presidente e da tre esperti designati dalla Comunità del parco, da un esperto del Ministero dell'Ambiente, da un esperto dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, nonché da un esperto designato dalle associazioni ambientaliste riconosciute.

In tale contesto il comma 5 specifica che la partecipazione agli organi collegiali dei parchi avviene a titolo gratuito e non dà diritto a compensi o a gettoni di presenza, mentre il comma 6 sopprime le commissioni di gestione delle aree marine protette.

L'articolo 22 dispone che il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare emani, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento, un regolamento per la gestione dei materassi dismessi, specificando le modalità di recupero e l'introduzione di meccanismi che, in osservanza della normativa nazionale e comunitaria, favoriscano il recupero e l'avvio al riciclaggio dei materiali impiegati.

L'articolo 23 integra la norma di delega legislativa recata dall'articolo 20, comma 1, della legge n. 217 del 2011 per l'attuazione della direttiva 2009/128/CE, relativa all'utilizzo sostenibile dei pesticidi, al fine di prevedere che il provvedimento d'attuazione possa essere proposto, non solo dal Presidente del Consiglio dei ministri o dal Ministro per le politiche europee e da quello dell'ambiente, ma anche dal Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali.

L'articolo 24 novella parzialmente gli articoli 14 e 23 del decreto-legge n. 5 del 2012, recanti misure di semplificazione dei controlli sulle imprese e l'introduzione di

un'autorizzazione unica in materia ambientale per le piccole e medie imprese (PMI).

La lettera *a*), sostituendo la lettera *f*) del comma 4 dell'articolo 14, prevede non più la soppressione, ma la razionalizzazione e riduzione di controlli a favore delle imprese in possesso della medesima certificazione del sistema di gestione per la qualità ISO prevista dalla vigente lettera *f*), nonché aggiungendo che il possesso di tale certificazione deve essere comunicato dalle imprese stesse alle amministrazioni competenti, anche attraverso lo sportello unico per le attività produttive (SUAP); inoltre, ai fini della razionalizzazione e riduzione dei controlli in materia ambientale si considerano unicamente la certificazione ISO 14001, e successivi aggiornamenti, o la registrazione EMAS di cui al regolamento (CE) n. 1221/2009.

La lettera *b*), con una novella al comma 6 dell'articolo 14, esclude dalle misure di semplificazione previste dallo stesso articolo in materia di controlli sulle imprese, oltre alle attività di controllo in materia fiscale, finanziaria e di salute e di sicurezza sul lavoro, anche i controlli in materia di tutela del paesaggio e del patrimonio artistico e culturale.

La lettera *c*) incide sull'articolo 23 del predetto decreto-legge n. 5, relativo all'istituzione di un'autorizzazione unica ambientale (AUA) per le piccole e medie imprese (PMI), escludendo da tale disciplina non solo l'AIA, come dispone la norma vigente, ma anche la valutazione di impatto ambientale (VIA).

L'articolo 25 integra l'articolo 93 del codice delle comunicazioni elettroniche di cui al decreto legislativo n. 259 del 2003. In particolare, si prevede che il soggetto che avanzi istanza di autorizzazione per l'installazione di nuove infrastrutture per impianti radioelettrici debba versare un contributo per le spese relative al rilascio del parere ambientale, calcolato in base ad un tariffario nazionale predisposto con decreto del Ministero dell'ambiente, di concerto con il Ministero per lo sviluppo

economico, e stabilito in via transitoria, fino all'emanazione del predetto decreto, in 250 euro.

Parimenti si stabilisce che il soggetto che presenti segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), sia tenuto a versare un contributo spese al momento del rilascio del parere da parte dell'organismo competente ad effettuare i controlli circa i controlli in materia di esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, anch'esso stabilito in via transitoria in 250 euro.

L'articolo 26 modifica l'articolo 3 del decreto-legge n. 2 del 2012, recante disposizioni in materia di bonifica dei suoli contaminati.

In particolare, la disposizione integra la definizione di matrici materiali di riporto e si prevede che queste ultime siano sottoposte a specifici *test*, al fine di escludere rischi di contaminazione delle acque sotterranee, e prevedendosi inoltre che, qualora esse non risultino conformi, siano considerate fonti di contaminazione e, pertanto, devono essere rimosse, rese conformi ovvero messe in sicurezza.

L'articolo 27 sostituisce il comma 5 dell'articolo 230 del più volte citato decreto legislativo n. 152 del 2006, concernente i rifiuti provenienti da attività di pulizia di reti fognarie.

In particolare, rispetto al testo vigente, si prevede che tale normativa si applichi anche alle fosse settiche e si stabilisce che la raccolta e il trasporto di tali rifiuti devono essere accompagnati da un unico documento di trasporto per automezzo e percorso di raccolta, secondo un modello da emanare con un decreto ministeriale. Inoltre si stabilisce che i soggetti svolgenti attività di pulizia manutentiva sono tenuti, oltre che all'iscrizione nell'albo dei gestori ambientali, anche all'albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto terzi.

L'articolo 28 apporta una serie di novelle al decreto legislativo n. 152 del 2006, relativamente alla disciplina in materia di tutela delle acque dall'inquinamento.

In particolare, il comma 1 inserisce la definizione di reticolo idrografico, mentre il comma 2 interviene sui criteri generali

della disciplina degli scarichi delle acque, al fine di estenderne l'applicazione anche ai predetti reticoli idrografici. Il comma 3 esclude che siano considerati come scarichi sul suolo quelli che recapitano acque nel reticolo idrografico.

I commi 4 e 5 intervengono nel dettato dell'articolo 124 del decreto legislativo n. 152, in materia di autorizzazioni degli scarichi, in particolare per quanto riguarda le autorizzazioni provvisorie, mentre il comma 6 estende la sanzione amministrativa prevista nella misura di almeno 20.000 euro nel caso di scarichi che superino i valori limite effettuati nelle risorse idriche destinate al consumo umano, oppure in corpi idrici posti in aree protette, anche all'ipotesi in cui siano state violate le prescrizioni circa i limiti agli scarichi fissati per garantire le capacità auto depurative dei corpi idrici e la difesa delle acque sotterranee.

Il comma 7 estende le sanzioni penali previste nel caso di superamento di scarico di acque reflue industriali o di scarico sul suolo anche ad una serie di inadempimenti posti in essere dal gestore di impianti di trattamento di acque reflue urbane (mancata comunicazione all'ente competente della capacità di trattamento del depuratore; mancata effettuazione di controlli sulle acque reflue all'ingresso del depuratore; mancata comunicazione di anomalie nelle acque reflue in ingresso all'impianto).

L'articolo 29 modifica l'articolo 27 del decreto legislativo n. 152, in materia di pubblicazione dei provvedimenti di valutazione dell'impatto ambientale, eliminando la previsione secondo la quale il provvedimento è pubblicato per estratto nella *Gazzetta Ufficiale* o nel *Bollettino Ufficiale* della regione interessata e stabilendo che i termini per l'impugnazione in sede giurisdizionale decorrono dalla data di pubblicazione del provvedimento sul sito *web* dell'autorità competente.

L'articolo 30 sostituisce l'articolo 243 del decreto legislativo n. 152, in materia di gestione delle acque sotterranee, in particolare per quanto riguarda le misure da adottarsi nel caso in cui le acque di falda

risultano contaminate, che devono prevedere l'attenuazione della diffusione della contaminazione oppure il trattamento delle acque in apposito impianto di depurazione.

La disposizione assimila inoltre le acque emunte dalla falda idrica che siano state depurate alle acque reflue industriali e regola la reimmissione delle acque trattate nello stesso bacino acquifero dal quale sono state emunte, stabilendo inoltre che tutte le attività previste dall'articolo devono garantire un'effettiva riduzione dei carichi inquinanti emessi nell'ambiente.

L'articolo 31, attraverso modifiche agli articoli 239, 240 e 242 del decreto legislativo n. 152, intende semplificare le procedure per operazioni di bonifica o di messa in sicurezza di siti contaminati.

A tal fine, la lettera *a)* specifica l'obbligo del responsabile della contaminazione delle acque di provvedere alla riparazione del danno ambientale.

La lettera *b)* interviene sulla definizione di messa in sicurezza operativa dei siti, escludendo quelli con destinazione urbanistica ad uso residenziale, verde pubblico, agricolo e terziario.

La lettera *c)* ricomprende nell'ambito della messa in sicurezza permanente anche gli interventi concernenti i rifiuti stoccati e indica che tali attività di messa in sicurezza vengono attuate quando si dimostri impossibile la riduzione delle fonti inquinanti.

La lettera *d)* prevede che i progetti di messa in sicurezza e di bonifica devono essere presentati completi di tutti gli elaborati progettuali e stabilisce che, in attesa degli interventi di bonifica, nei siti contaminati possono essere effettuati tutti gli interventi di manutenzione, di infrastrutturazione e di adeguamento a norme di sicurezza, nonché quelli utili all'operatività degli impianti produttivi ed allo sviluppo della produzione, previa comunicazione all'Autorità titolare del procedimento di bonifica.

La lettera *e)* introduce una procedura speciale semplificata per le operazioni di bonifica o di messa in sicurezza, in base alla quale l'operatore interessato che in-

tenda effettuare a proprie spese tali interventi, può presentare un progetto completo e chiedere di procedere ai lavori con istanza alla quale si applica l'istituto del silenzio-assenso. All'ultimazione degli interventi si prevede che l'ARPA competente proceda ad un'analisi per verificare la riduzione della contaminazione del suolo e delle acque, e che l'Autorità competente provveda alla luce di tale verifica all'eventuale certificazione dell'avvenuta bonifica dell'area, che è restituita agli usi legittimi.

L'articolo 32 interviene sulla disciplina delle terre e rocce da scavo per quanto riguarda i cantieri di piccole dimensioni, prevedendo che tali materiali possono essere assoggettati al regime dei sottoprodotti, e non a quello dei rifiuti, in presenza di alcune condizioni specificamente indicate nella norma, che sono attestate dal produttore. In tale contesto si specifica che il trasporto dei materiali è accompagnato da documento di trasporto o da copia del contratto di trasporto redatto in forma scritta.

L'articolo 33 intende semplificare le procedure per l'autorizzazione di scarichi nelle acque sotterranee, ovvero di scarichi in mare, nonché per le autorizzazioni relative alle immersioni in mare di materiali di escavo e alla movimentazione dei fondali marini derivante da attività di posa di cavi e condotte, prevedendo che le autorizzazioni stesse sono istruite e rilasciate dalla medesima Autorità competente alla valutazione di impatto ambientale.

L'articolo 34 intende accelerare e semplificare il procedimento di autorizzazione integrata ambientale (la quale costituisce il provvedimento che autorizza l'esercizio di un impianto, a determinate condizioni, volte a prevenire e ridurre l'inquinamento derivante dalle attività svolte dallo stesso impianto), attraverso alcune modifiche agli articoli 7, 29-ter, e 29-quater del decreto legislativo n. 152.

In particolare, la lettera *a)* stabilisce che l'Autorità competente in sede statale in materia di valutazione di impatto am-

bientale e di valutazione ambientale strategica spetta al Ministero dell'ambiente e che il provvedimento di autorizzazione integrata ambientale è rilasciato dal Ministro dell'ambiente.

La lettera *b)* modifica la normativa in materia di domanda di autorizzazione integrata ambientale, prevedendo che essa contenga anche l'elenco delle autorizzazioni ambientali necessarie per l'attivazione dell'impianto e consentendo al richiedente, per una sola volta, di rendere la domanda conforme a quanto richiesto dalla normativa, ove l'Autorità competente ne abbia ravvisato la non conformità. Inoltre si stabilisce che tutti i termini previsti nell'ambito dei procedimenti per il rilascio o il diniego dell'autorizzazione integrata ambientale si considerano perentori.

La norma interviene inoltre sulla procedura per il rilascio della predetta autorizzazione integrata ambientale, stabilendo che l'Autorità competente, dopo aver verificato l'idoneità della relativa domanda, comunica l'avvio del procedimento, indicandone anche la data di conclusione. Si stabilisce altresì che le autorizzazioni integrate ambientali sostituiscono, oltre che le autorizzazioni previste da norme di settore, anche gli atti di assenso, comunque denominati, di competenza delle amministrazioni partecipanti alla conferenza di servizio, e che la durata delle singole autorizzazioni ambientali sostituite dall'autorizzazione integrata è la stessa di quest'ultima.

L'articolo 35 modifica la disciplina dell'Osservatorio nazionale sui rifiuti di cui all'articolo 206-*bis* del decreto legislativo n. 152, sopprimendolo e attribuendone le competenze al Ministero dell'ambiente.

L'articolo 36 interviene sull'articolo 2, comma 186-*bis*, della legge n. 191 del 2009, che ha soppresso le autorità di ambito territoriale ottimale cui era stato trasferito l'esercizio delle competenze spettanti agli enti locali in materia di gestione delle risorse idriche. In tale ambito si prevede che le regioni possano

prevedere strumenti e modalità per facilitare l'accesso ai finanziamenti da parte dei gestori del servizio idrico.

L'articolo 37 interviene anch'esso in materia di gestione del servizio idrico integrato, prevedendo che, nell'ambito del processo di subentro nella gestione di tale servizio, l'Autorità per l'energia elettrica ed il gas definisca criteri e modalità per il riconoscimento del valore residuo per gli investimenti realizzati dal gestore uscente, nonché precisando che tali criteri e modalità costituiscono parte integrante delle convenzioni con cui le regioni e le provincie autonome regolano l'affidamento in gestione del servizio medesimo.

Formula quindi una proposta di parere favorevole con osservazioni (*vedi allegato 3*).

Marco CAUSI (PD), nel rilevare la necessità di alcuni urgenti correttivi alla disciplina del nuovo tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, avanza dubbi in merito alla possibilità che le disposizioni in materia contenute nel provvedimento possano applicarsi a decorrere dal 1° gennaio 2013 – contestualmente alla soppressione di tutti i vigenti prelievi relativi alla gestione dei rifiuti urbani, sia di natura patrimoniale sia di natura tributaria, disposta dall'articolo 14, comma 46, del decreto-legge n. 201 del 2011 –, in quanto la proposta di legge in esame ben difficilmente potrà essere approvata in via definitiva prima della conclusione della Legislatura, che sembra debba aver luogo con un anticipo di qualche mese.

Gianfranco CONTE, *presidente*, fa presente che, stando alle informazioni di cui dispone, si sta considerando la possibilità di introdurre nel disegno di legge di stabilità, attualmente all'esame del Senato, la proroga di alcuni termini in scadenza, tra i quali quello relativo all'istituzione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi.

La Commissione approva la proposta di parere formulata dal relatore.

Norme sulla qualità e la trasparenza della filiera degli oli di oliva vergini.**C. 5565, approvata dal Senato, e abb.**

(Parere alla XIII Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Cosimo VENTUCCI (PdL), *relatore*, rivela come la Commissione sia chiamata ad esaminare, ai fini dell'espressione del parere alla Commissione Agricoltura, la proposta di legge C. 5565, approvata dal Senato, recante norme sulla qualità e la trasparenza della filiera degli oli di oliva vergini, cui sono abbinata la proposta di legge C. 1281 Mario Pepe, C. 5078 Rea-lacci, C. 5091 Genovese, C. 5232 Marinello e C. 5269 La Loggia.

L'articolo 1 stabilisce le modalità di applicazione dell'articolo 4 del decreto ministeriale 10 novembre 2009, recante le disposizioni nazionali per la commercializzazione dell'olio di oliva, la cui disciplina comunitaria è stata definita nel reg. (CE) n. 182/2009.

In merito ricorda che il citato articolo 4 del decreto ministeriale prevede che la designazione dell'origine delle due categorie degli « oli extra vergini di oliva » e degli « oli di oliva vergini » figurino attraverso l'indicazione sull'etichetta del nome geografico di uno Stato membro, della Comunità, o di un Paese terzo. In base alla provenienza, le miscele dovrebbero essere indicate come « miscela di oli di oliva comunitari », come « miscela di oli di oliva non comunitari », oppure « miscela di oli di oliva comunitari e non comunitari »; tali espressioni possono tuttavia essere sostituite con riferimenti che forniscano un'informazione analoga, ma in nessun caso l'indicazione deve trarre in inganno il consumatore sulla reale zona geografica nella quale le olive sono state raccolte e in cui è situato il frantoio nel quale è stato estratto l'olio.

In particolare, i commi da 1 a 3 recano indicazioni in merito alla dimensione dei

caratteri utilizzati, alla loro visibilità e leggibilità, alla distinguibilità dagli altri segni grafici, al luogo di apposizione dell'indicazione.

I commi 4 e 5 confermano l'obbligo dell'uso del termine « miscela », per le miscele, pur lasciando impregiudicata l'applicazione dei commi 3 e 4 dell'articolo 4 del predetto decreto, che consente l'uso sostitutivo di riferimenti analoghi. Qualora sia utilizzato tuttavia, il termine « miscela », esso dovrà comparire nel rispetto dei canoni stabiliti ai commi 2 e 3, e comunque con « diversa e più evidente rilevanza cromatica rispetto allo sfondo, alle altre indicazioni ed alle denominazioni di vendita ».

L'articolo 2 modifica l'articolo 43, comma 1-*ter*, del decreto-legge n. 83 del 2012, recante misure per la crescita del Paese, che ha regolato la procedura per la verifica, da parte dei comitati di assaggiatori, delle qualità organolettiche degli oli d'oliva vergini.

In tale ambito la lettera *a*) abroga l'ultimo periodo del comma 1-*ter*, che rimanda ad un decreto del Ministro delle politiche agricole la definizione delle modalità di accertamento delle caratteristiche degli oli di oliva vergini.

Inoltre la lettera *b*) integra l'articolo 43 con cinque nuovi commi (da 1-*ter*.1 a 1-*ter*.5), i quali stabiliscono direttamente le modalità operative alle quali gli assaggiatori dovranno attenersi per esperire le verifiche (individuazione ed utilizzo degli utensili, selezione dei lotti e prelevamento dei campioni, condizioni fisiologiche dell'assaggiatore, redazione di un verbale).

L'articolo 3 reca un'ulteriore modifica al predetto articolo 43 del decreto-legge n. 83, inserendo, dopo il comma 1-*bis*, un nuovo comma 1-*bis*.1, diretto a rendere di pubblico dominio il quantitativo di alchil esteri contenuto negli oli d'oliva vergini che recano l'indicazione della provenienza nazionale.

Al riguardo rammenta che, per tale categoria di oli, il citato comma 1-*bis* ha introdotto il limite di 30 mg/kg per gli esteri di acidi grassi (ovvero i metil esteri + etil esteri degli acidi grassi), il cui superamento comporta l'avvio automatico

da parte delle autorità nazionali di un piano straordinario di sorveglianza dell'impresa, mettendo in atto i controlli previsti dal regolamento (CE) n. 882/2004 sulle diverse fasi della produzione, trasformazione e della distribuzione dei prodotti. Il regolamento (CEE) n. 2568/91 ammette valori fino a 75 mg/kg, elevabili finanche a 150 mg/kg, e purché il rapporto metil esteri e etil esteri sia inferiore o uguale a 1,5.

In tale contesto la disposizione richiede che siano pubblicati, per il triennio 2013-2015, sul portale del Ministero delle politiche agricole, i risultati delle analisi di ricerca della presenza degli alchil esteri e dei metil alchil esteri, il cui alto valore sarebbe indice di minore qualità del prodotto: un alto valore di alcol etilico è infatti legato a processi fermentativi iniziati nella fase di conservazione delle olive, mentre un valore elevato di alcol metilico può essere dovuto alla trasformazione di olive ad eccessiva maturazione.

L'articolo 4, in ragione delle pratiche che con maggior frequenza inducono in errore il consumatore in materia di oli di oliva vergini, danneggiando la produzione nazionale, reca dettagliate indicazioni sulle pratiche commerciali che devono essere ritenute ingannevoli.

In particolare il comma 1 qualifica come ingannevole non solo l'uso di diciture, ma anche quello di immagini e simboli grafici che evocano zone geografiche di origine degli oli di oliva vergini non corrispondenti all'origine delle olive, configurando una delle ipotesi di cui agli articoli da 21 a 23 del codice del consumo (recanti, rispettivamente, norme sulle azioni, sulle omissioni, sulla pubblicità, e sulle pratiche commerciali ingannevoli).

Inoltre i commi 2 e 3 qualificano come ingannevoli l'omissione che induca in errore sulla provenienza delle olive e l'attribuzione di requisiti positivi non previsti dalle norme, nonché l'attribuzione di valutazioni organolettiche, riservate agli oli extravergini, agli altri oli d'oliva.

Gli articoli 5 e 6 disciplinano l'illecito uso di un marchio, le conseguenze amministrative, e le sanzioni in tale ipotesi di reato.

In particolare, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, non possono costituire oggetto di registrazione come marchio d'impresa i segni idonei ad ingannare il pubblico sulla provenienza geografica delle materie prime degli oli di oliva vergini. La disposizione ricalca le norme in merito del Codice della proprietà industriale (di cui all'articolo 14, comma 1, lettera *b*), del decreto legislativo n. 30 del 2005), collegando tuttavia l'inganno non ai « prodotti o servizi », ma alla provenienza delle « materie prime » (olive).

Il comma 2 prevede che i marchi eventualmente già registrati, sono dichiarati decaduti per illiceità sopravvenuta, ai sensi dell'articolo 26 del Codice della proprietà industriale, mentre i commi 3 e 4 stabiliscono, in tal caso, che il titolare del marchio debba dare notizia della decadenza e dei relativi motivi, a proprie spese, su almeno due quotidiani a diffusione nazionale, e ritirare dal mercato tutti i prodotti contrassegnati dal marchio decaduto entro un anno dalla dichiarazione della decadenza.

L'articolo 6 qualifica come reato penale, punibile ai sensi dell'articolo 517 del codice penale (vendita di prodotti con segni mendaci, cui si applica la reclusione fino a due anni e con la multa fino a 20.000 euro), la condotta di fallace uso del marchio, già sanzionata come illecito amministrativo (con applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000 a euro 250.000, accompagnata dalla confisca amministrativa del prodotto o della merce) dal comma 49-*bis* dell'articolo 4 della legge n. 350 del 2003.

La norma fa in ogni caso salva la sanzione prevista dall'articolo 16, comma 4, del decreto-legge n. 135 del 2009, il quale prevede l'applicazione di una sanzione penale per l'uso di un'indicazione di vendita che presenti il prodotto come interamente realizzato in Italia, o altra che sia idonea ad ingenerare nel consumatore la convinzione della realizzazione intera-

mente in Italia del prodotto, ovvero per l'uso di segni o figure che inducano la medesima fallace convinzione: per tale fattispecie vanno comminate le pene di cui all'articolo 517 del codice penale, aumentate di un terzo.

L'articolo 7, comma 1, indica il termine massimo entro il quale gli oli di oliva vergini conservano, in adeguate condizioni di trattamento, le possedute proprietà specifiche, stabilendo che essa non possa superare i 18 mesi dalla data d'imbottigliamento, laddove l'attuale disciplina in materia definisce come termine minimo di conservazione «la data fino alla quale l'olio conserva le sue specifiche proprietà in adeguate condizioni di conservazione».

I commi da 2 e 4 rivedono le disposizioni sulle modalità di proposizione nei pubblici esercizi degli oli d'oliva vergini, abrogando le norme in materia attualmente contenute nell'articolo 4, commi 4-*quater* e 4-*quinqües*, del decreto-legge n. 2 del 2006.

In particolare, il comma 2 sancisce il divieto, per i pubblici esercizi, di proporre al consumo olio d'oliva vergine in contenitori privi di un dispositivo di chiusura che debba necessariamente essere alterato per consentire la modifica del contenuto, oppure privi della indicazione in etichetta dell'origine e del lotto di appartenenza.

In caso di violazioni il comma 3 una pena pecuniaria compresa tra 1.000 euro e 8.000 euro, cui si aggiunge la confisca del prodotto, mentre il comma 4 abroga i commi 4-*quater* e 4-*quinqües* dell'articolo 4 del citato decreto-legge n. 2.

L'articolo 8, comma 1, ribadisce, in sostanza, il potere di vigilanza sull'andamento dei prezzi e di inibizione di intese o pratiche concordate restrittive della concorrenza, già attribuiti all'Autorità garante della concorrenza e del mercato dalla legge n. 287 del 1990, il quale, all'articolo 12, ha appunto conferito alla citata Autorità *Antitrust* il potere di procedere, d'ufficio o su richiesta del Ministro dell'industria (ora dello sviluppo economico), ad indagini conoscitive di natura generale nei settori economici nei quali l'evoluzione degli scambi, il comportamento dei prezzi,

o altre circostanze, facciano presumere che la concorrenza sia impedita, ristretta o falsata.

Il comma 2, consente all'Autorità di acquisire dall'Agenzia delle dogane le necessarie informazioni, ed obbliga la stessa Autorità a presentare annualmente al Parlamento una propria relazione.

In merito alla formulazione del comma 2, segnala, con riferimento a profili di interesse della Commissione Finanze, l'opportunità che l'Autorità garante possa acquisire, non solo le informazioni, fondamentali, che possono essere fornite dall'Agenzia delle dogane, ma anche quelle di altri organismi, quali, in particolare, quelle fornite dalla Guardia di finanza, di cui l'Autorità garante già può avvalersi in base all'articolo 54 della legge n. 52 del 1996, e cui il legislatore ha già attribuito (ai sensi dell'articolo 23 del decreto-legge n. 269 del 2003, dell'articolo 2, comma 2, del decreto-legge n. 185 del 2005, e dell'articolo 2, comma 199, della legge n. 244 del 2007) compiti di rilevazione dei prezzi al consumo, potendo operare in tale campo anche con i poteri di cui essa è titolare in campo tributario, ovvero altre pubbliche amministrazioni.

Ancora per quanto riguarda gli ambiti di competenza della Commissione Finanze, richiama l'articolo 9, il quale è volto ad evitare che l'applicazione del regime doganale «di perfezionamento attivo» possa determinare frodi.

Al riguardo ricorda che tale regime, il quale prevede, in sostanza, la possibilità di importare da Paesi extra UE, senza pagare alcun dazio o prelievo agricolo, né subire l'effetto di alcuna misura di politica commerciale, merci destinate ad essere perfezionate nella Comunità e quindi riesportate al di fuori di essa, è contemplato dalla normativa doganale per agevolare l'importazione dall'esterno della comunità dei prodotti necessari per produrne altri, evitando doppie imposizioni, secondo condizioni tese ad evitare che l'applicazione del regime stesso si risolva in uno svantaggio a carico dei produttori comunitari.

In particolare, il comma 1 consente che gli oli d'oliva vergini (anche quando i

committenti della lavorazione siano stabiliti in Paesi extra UE) siano ammessi a tale regime di perfezionamento attivo a condizione che siano acquisiti previamente l'autorizzazione del Ministero delle politiche agricole e il parere obbligatorio e vincolante del Comitato di coordinamento, che l'articolo 6 del decreto-legge n. 282 del 2006 ha istituito per la prevenzione e repressione delle sofisticazioni alimentari.

Il comma 2 specifica che l'autorizzazione contemplata dal comma 1 è necessaria anche quando le lavorazioni siano svolte per conto di committenti stabiliti in Paesi extra UE.

L'articolo 10, comma 1, obbliga gli uffici della sanità transfrontaliera (di cui fanno parte gli Uffici di sanità marittima, aerea e di frontiera – USMAF – direttamente dipendenti dal Ministero della Salute, situati all'interno dei maggiori porti ed aeroporti nazionali) a rendere accessibili le informazioni circa l'origine degli oli extra vergini e delle olive, sia agli organi di controllo sia alle amministrazioni interessate.

In tale ambito il comma 2 stabilisce che le predette autorità rendano disponibili le informazioni detenute anche creando delle connessioni con sistemi informativi e banche dati di altre autorità pubbliche.

L'articolo 11 regola le vendite sottocosto, che sono consentite una sola volta l'anno, stabilendo che esse debbano essere preceduta dalla comunicazione, entro i 20 giorni precedenti, al comune dove è ubicato l'esercizio di vendita, e vietandole se l'esercizio – o il gruppo – che procede alla vendita detiene più del 10 per cento della superficie di vendita presente nella provincia.

L'articolo 12, comma 1, stabilisce la responsabilità amministrativa degli enti, ai sensi del decreto legislativo n. 231 del 2001, che ha appunto introdotto nell'ordinamento nazionale la disciplina della responsabilità degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato, della filiera degli oli d'oliva vergini, qualora alcuni reati, espressamente indicati dalla disposizione, siano commessi nel loro interesse o a loro vantaggio da persone che

rivestano funzioni di rappresentanza, amministrazione dell'ente o di sue unità organizzative, ovvero ancora siano sottoposte alla direzione o vigilanza di tali persone.

I delitti, contemplati dal codice penale, che comportano la responsabilità amministrativa dell'ente sono i seguenti: articolo 440 « Adulterazione e contraffazione di sostanze alimentari »; articolo 442 « Commercio di sostanze alimentari contraffatte o adulterate »; articolo 444 « Commercio di sostanze alimentari nocive »; articolo 473 « Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni »; articolo 474 « Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi »; articolo 515 « Frode nell'esercizio del commercio »; articolo 516 « Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine »; articolo 517 « Vendita di prodotti industriali con segni mendaci »; articolo 517-*quater* « Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari ».

Il comma 2 stabilisce la responsabilità dell'ente anche quando l'autore del reato non è identificato o non è imputabile.

L'articolo 13, comma 1, prevede – a titolo di pena accessoria – la pubblicazione, su almeno due quotidiani nazionali, della sentenza di condanna per contraffazione di oli di oliva vergini in relazione ad indicazioni geografiche o denominazione di origine dei prodotti (disciplinata dall'articolo 517-*quater* del codice penale).

Il comma 2 prevede che a detta condanna consegua il divieto di svolgere qualunque attività di comunicazione commerciale e pubblicitaria, anche tramite terzi, finalizzata a promuovere oli di oliva vergini.

L'articolo 14 reca una serie di misure finalizzate al rafforzamento di istituti processuali ed investigativi.

La disposizione stabilisce, anzitutto, al comma 1, che in relazione ai delitti di criminalità organizzata finalizzati all'adulterazione e frode nel settore, non si applichi il periodo di sospensione feriale dei termini delle indagini preliminari (dal 1° agosto al 15 settembre di ogni anno).

Il comma 2 introduce inoltre un'ulteriore ipotesi di confisca obbligatoria, mutuata dalla disciplina speciale antimafia, prevedendo che alla condanna o al patteggiamento per uno dei delitti indicati dal comma 1 consegua, da parte del giudice, l'obbligo di confisca del denaro, dei beni e delle altre utilità di cui il condannato non possa giustificare la provenienza e di cui risulti, anche attraverso terze persone (fisiche o giuridiche), avere la disponibilità in misura sproporzionata al proprio reddito.

Il comma 3 novella l'articolo 266 del codice di procedura penale, aggiungendo i procedimenti per i delitti di commercio di sostanze alimentari nocive (di cui all'articolo 444 del codice penale); contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (di cui all'articolo 473 del codice penale); introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (di cui all'articolo 474 del codice penale); frode nell'esercizio del commercio (di cui all'articolo 515 del codice penale); vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (di cui all'articolo 516 del codice penale) e contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (di cui all'articolo 517-*quater* del codice penale) tra quelli per cui è consentito l'uso di intercettazioni telefoniche.

L'articolo 15 introduce ulteriori pene accessorie a carico dei condannati per un delitto di avvelenamento, contraffazione o adulterazione nel settore degli oli di oliva vergini, consistente sia nell'impossibilità di ottenere autorizzazioni, concessioni o abilitazioni per lo svolgimento di attività imprenditoriali, sia nella perdita della possibilità di accedere a contributi, finanziamenti o mutui agevolati erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dall'Unione Europea.

L'articolo 16, comma 1, rende obbligatori l'istituzione e l'aggiornamento del fascicolo aziendale da parte di tutti i produttori di oli vergini, extravergini e lampanti.

In caso di inadempienza il comma 2 prevede il divieto di commercializzare la produzione; l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria compresa fra 500 e 3.000 euro, la quale, ai sensi del comma 3, si applica anche alle imprese obbligate a tenere il registro di carico e scarico dell'olio extra vergine di oliva e dell'olio di oliva vergine, per i quantitativi di oli o olive i cui produttori non siano in regola con il fascicolo aziendale.

In merito rammenta che il fascicolo aziendale, preposto alla raccolta delle informazioni relative a ciascuna azienda agricola, deve essere costituito per tutti i soggetti pubblici e privati, identificati dal codice fiscale (CUAA), esercenti attività agricola, agroalimentare o forestale, che intrattengano a qualsiasi titolo rapporti con la Pubblica Amministrazione centrale o regionale, ed è gestito dalla società SIN (che è partecipata al 51 per cento dall'AGEA).

L'articolo 17, comma 1, contiene una clausola d'invarianza della spesa pubblica, mentre il comma 2 regola l'entrata in vigore del provvedimento.

Formula quindi una proposta di parere con un'osservazione (*vedi allegato 4*), la quale evidenzia l'opportunità che l'Autorità *Antitrust* possa avvalersi, nell'esercizio dei suoi poteri su tale settore, non solo delle informazioni fornite dall'Agenzia delle dogane.

La Commissione approva la proposta di parere formulata dal relatore.

La seduta termina alle 12.15.

ALLEGATO 1

**DL 179/2012: Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese
(C. 5626 Governo, approvato dal Senato).****PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE**

La VI Commissione,

esaminato, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-*bis*, del Regolamento, il disegno di legge C. 5626, approvato dal Senato, di conversione del decreto-legge n. 179 del 2012, recante « Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese »;

rilevato come il provvedimento sia stato profondamente modificato nel corso dell'esame al Senato;

evidenziato come l'articolo 21 del decreto-legge, il quale prevede che l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo (IVASS) curi la prevenzione amministrativa delle frodi nel settore dell'assicurazione della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, con riguardo alle richieste di risarcimento e di indennizzo e all'attivazione di sistemi di allerta preventiva contro i rischi di frode, recepisca sostanzialmente il dispositivo della risoluzione n. 8-00201, approvata dalla Commissione Finanze il 26 settembre 2012, riprendendo inoltre il contenuto del testo unificato delle proposte di legge C. 2699-*ter*, C. 1964 Barbato, C. 3544 Pagano e C. 3589 Bragantini, recante istituzione di un sistema di prevenzione delle frodi nel settore dell'assicurazione della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, approvato in sede legislativa dalla stessa Commissione Finanze;

tenuto conto del tempo estremamente esiguo entro il quale dovrebbe essere approvata la legge di conversione del decreto, il cui termine scadrà il 18 dicembre prossimo,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

a) con riferimento al comma 3 dell'articolo 8, il quale prevede che le aziende di trasporto pubblico locale e le amministrazioni interessate, anche in deroga alle normative di settore, consentano l'utilizzo della bigliettazione elettronica anche attraverso l'addebito diretto sul credito telefonico, nel rispetto del limite di spesa per ciascun biglietto acquistato, ovvero senza costi aggiuntivi, valutino le Commissioni di merito l'opportunità di specificare che la predetta deroga alle normative di settore deve avvenire comunque nel rispetto della disciplina comunitaria in materia di servizi di pagamento, al fine di evitare l'apertura di procedure di infrazione nei confronti dell'Italia e di introdurre ostacoli al funzionamento dei sistemi di pagamento elettronici;

b) con riferimento al comma 4 dell'articolo 11-*bis*, il quale prevede che alla copertura degli oneri finanziari determinati dall'applicazione del credito d'imposta pari al 25 per cento dei costi sostenuti alle imprese che sviluppano nel territorio italiano piattaforme telematiche per la distribuzione, la vendita e il noleggio di opere dell'ingegno digitali, previsto dal comma 1 del medesimo articolo, si provvede mediante incremento della misura del prelievo erariale unico in materia di giochi pubblici, nonché della percentuale del compenso per le attività di gestione ovvero per quella dei punti vendita, valu-

tino le Commissioni di merito l'esigenza di modificare tale clausola di copertura, in quanto una modifica delle condizioni e del livello di prelievo in cui opera il comparto dei giochi – tra l'altro non coordinata con i recenti interventi normativi adottati nella stessa materia – non realizzerebbe l'obiettivo di maggiori entrate cui tende il provvedimento, ma al contrario causerebbe, soprattutto nell'attuale congiuntura, effetti pericolosi per gli equilibri economici di tale mercato, compromettendo la realizzazione del gettito atteso da tale comparto, nonché determinando un ampio contenzioso con tali soggetti, potenzialmente oneroso per l'erario;

c) con riferimento al nuovo comma 2 dell'articolo 5 del Codice dell'amministrazione digitale, come sostituito dall'articolo 15, comma 1, dello stesso articolo 5, il quale prevede che le amministrazioni e i soggetti di cui al comma 1 possono avvalersi dei servizi erogati dalla piattaforma tecnologica di cui all'articolo 81 comma 2-bis, del medesimo Codice, e dei prestatori di servizi di pagamento abilitati, valutino le Commissioni di merito l'opportunità di coordinare tale previsione, con quella, analoga, recata dal comma 5-bis del medesimo articolo 15 del decreto-legge;

d) con riferimento al comma 2 dell'articolo 22, il quale, nel dettare la disciplina transitoria per i contratti assicurativi in essere, alla luce dell'inserimento nel Codice delle assicurazioni, operato dal comma 1 del medesimo articolo 22, di un nuovo articolo 170-bis, richiama il comma 3 del predetto articolo 170-bis, valutino le Commissioni di merito l'opportunità di correggere la formulazione della disposizione, in quanto, a seguito delle modifiche apportate dal Senato, l'articolo 170-bis non reca più né il comma 2 né il predetto comma 3;

e) con riferimento all'articolo 24-ter, lettera a), la quale integra il comma 1

dell'articolo 136 del Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia (TUB) di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993, prevedendo la facoltà del consiglio di amministrazione di delegare l'approvazione delle operazioni assunte da esponenti bancari in potenziale conflitto di interessi, nel rispetto delle modalità previste, valutino le Commissioni di merito l'opportunità di specificare a quali organi sociali o, più in generale, a quali soggetti possa essere delegato il potere di approvazione delle operazioni assunte da esponenti bancari;

f) con riferimento al comma 44 dell'articolo 34, il quale modifica la disciplina dei depositi fiscali ai fini IVA, chiarendo che l'introduzione nel deposito si intende realizzata anche negli spazi limitrofi al deposito IVA, senza che sia necessaria la preventiva introduzione della merce nel deposito e che tale operazione consente anche di ritenere assolta « la condizione posta agli articoli 1766 e seguenti del codice civile », che disciplinano il contratto di deposito, valutino le Commissioni di merito l'opportunità di chiarire a quale « condizione » (recata dagli articoli 1766 e seguenti del codice) la norma si riferisca in relazione al contratto di deposito;

g) con riferimento al comma 1 dell'articolo 38, il quale interviene sulla disciplina fiscale e contributiva dei vettori aerei esteri, prevedendo che l'espressione « base » identifichi un insieme di locali ed infrastrutture a partire dalle quali un'impresa esercita in modo stabile, abituale e continuativo un'attività di trasporto aereo, avvalendosi di lavoratori subordinati che hanno in tale base il loro centro di attività professionale, nel senso che vi lavorano, vi prendono servizio e vi ritornano dopo lo svolgimento della propria attività, valuti se la definizione di « base » ivi contenuta sia coincidente con la previsione comunitaria in materia, la quale definisce a tali fini come « base » il luogo in cui ha inizio e termine un « periodo di servizio ».

ALLEGATO 2

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla situazione della Società italiana degli autori e degli editori (Nuovo testo Doc. XXII, n. 32).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La VI Commissione,

esaminato il nuovo testo, come risultante dagli emendamenti approvati in sede referente, della proposta di istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla situazione della Società italiana degli autori ed editori (Doc. XXII, n. 32);

rilevato come il provvedimento interessa gli ambiti di competenza della Commissione Finanze solo per quanto riguarda la lettera *a*) dell'articolo 3, ai sensi della quale la Commissione di inchiesta è chiamata a esaminare le modalità di esercizio delle funzioni attribuite dalla legge alla SIAE, nell'ambito della tutela del diritto d'autore e delle tematiche connesse, con

particolare riferimento alla gestione dei servizi di accertamento e riscossione di imposte, contributi e diritti;

sottolineato come il termine di durata della Commissione previsto dall'articolo 7, comma 1, superi la durata residua della presente Legislatura, e come nell'attuale contesto politico, in cui è prossima la conclusione della Legislatura stessa, appaia pertanto sostanzialmente inutile istituire una Commissione la quale difficilmente potrebbe anche solo avviare i propri lavori,

esprime

NULLA OSTA.

ALLEGATO 3

Modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e altre disposizioni in materia ambientale (Nuovo testo C. 4240-B, approvata dalla Camera e modificata dal Senato, e abbinata).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La VI Commissione,

esaminato, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-*bis*, del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, il nuovo testo della proposta C. 4240-B, approvata dalla Camera e modificata dal Senato, recante « Modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e altre disposizioni in materia ambientale », come risultante dagli emendamenti approvati dalla Commissione di merito, cui è abbinata la proposta di legge C. 5060,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

a) con riferimento al comma 01 dell'articolo 16, che, integrando l'articolo 14 del decreto-legge n. 201 del 2011, istitutivo del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, consente al comune di affidare, anche in modo disgiunto, le fasi di gestione, accertamento e riscossione del tributo, a consorzi o unioni tra comuni, ai soggetti privati iscritti nell'albo nazionale dei soggetti abilitati alla riscossione delle entrate di province e comuni, a società interamente pubbliche, a società miste pubbliche – private, nonché ai soggetti affidatari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, nel rispetto del comma 35 del medesimo articolo 14, valuti la Commissione di merito l'opportunità di correggere la formulazione della disposizione, in

quanto il richiamo al rispetto dell'intero comma 35, il quale prevede, al primo periodo, che il tributo deve essere versato esclusivamente al comune, rischia di rendere impossibile l'applicazione della novella, volta invece a consentire l'affidamento delle attività di gestione, accertamento e riscossione del tributo anche a soggetti diversi dal comune stesso: si segnala pertanto l'esigenza di circoscrivere tale richiamo ai soli secondo e terzo periodo del comma 35, che regolano la rateazione del pagamento del tributo;

b) con riferimento al comma 2, lettera a) del medesimo articolo 16, la quale, novellando il comma 25 dell'articolo 3 della legge n. 549 del 1995, relativamente al tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi, stabilisce che il predetto tributo si applichi, non più, come previsto dalla previgente formulazione della norma, al deposito in discarica di rifiuti solidi, ma solo a quello di rifiuti solidi urbani, valutino le Commissioni di merito l'opportunità di sopprimere tale modifica, in quanto essa rischia di limitare l'applicazione del tributo, circoscrivendola al solo deposito di rifiuti solidi urbani, ed escludendo invece il deposito in discarica di rifiuti speciali, con evidenti effetti riduttivi sul gettito del tributo stesso, che rischierebbero di dover essere compensati attraverso un incremento del prelievo sulle restanti tipologie di rifiuti, e, quindi, sostanzialmente, a carico delle persone fisiche.

ALLEGATO 4

Norme sulla qualità e la trasparenza della filiera degli oli di oliva vergini (C. 5565, approvata dal Senato, e abb.).**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE**

La VI Commissione,

esaminata la proposta di legge C. 5565, approvata dal Senato, recante « Norme sulla qualità e la trasparenza della filiera degli oli di oliva vergini », e le abbinate proposte di legge;

condiviso pienamente l'obiettivo, cui tende il provvedimento, di contrastare con la massima efficacia ogni forma di frode commerciale e di concorrenza sleale nella filiera degli oli di oliva, la quale costituisce uno dei punti di forza ed uno dei settori di maggiore qualità e tradizione dell'intero comparto agroalimentare nazionale, a tutela dei consumatori e dei produttori italiani,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

con riferimento al comma 2 dell'articolo 8, il quale prevede che l'Autorità

garante della concorrenza e del mercato acquisisca esclusivamente dall'Agenzia delle dogane le informazioni necessarie ai fini dell'esercizio del potere di vigilanza sull'andamento dei prezzi e di inibizione di intese o pratiche concordate restrittive della concorrenza, valuti la Commissione di merito l'opportunità di consentire all'Autorità garante di acquisire, non solo le informazioni, fondamentali, che possono essere fornite dall'Agenzia delle dogane, ma anche quelle di altri organismi, quali, in particolare, quelle fornite dalla Guardia di finanza, di cui l'Autorità garante già può avvalersi ai sensi della normativa vigente, e cui il legislatore ha già attribuito compiti di rilevazione dei prezzi al consumo, potendo operare in tale campo anche con i poteri di cui essa è titolare in campo tributario, nonché le informazioni provenienti da altre pubbliche amministrazioni.

VII COMMISSIONE PERMANENTE

(Cultura, scienza e istruzione)

S O M M A R I O

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione informale di esperti del settore nell'ambito dell'esame della proposta di legge C. 1614 Madia, recante modifiche al codice dei beni culturali e del paesaggio, in materia di professioni dei beni culturali	276
---	-----

SEDE CONSULTIVA:

DL 179 del 2012 Misure urgenti per la crescita del Paese. C. 5626 Governo, approvato dal Senato (Parere alle Commissioni riunite IX e X) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni</i>)	276
ALLEGATO (<i>Parere approvato</i>)	293
ERRATA CORRIGE	292

AUDIZIONI INFORMALI

Martedì 11 dicembre 2012.

Audizione informale di esperti del settore nell'ambito dell'esame della proposta di legge C. 1614 Madia, recante modifiche al codice dei beni culturali e del paesaggio, in materia di professioni dei beni culturali.

L'audizione informale è stata svolta dalle 14.10 alle 14.45.

SEDE CONSULTIVA

Martedì 11 dicembre 2012. — Presidenza del presidente Manuela GHIZZONI.

La seduta comincia alle 14.45.

DL 179 del 2012 Misure urgenti per la crescita del Paese.

C. 5626 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alle Commissioni riunite IX e X).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Maria COSCIA (PD), *relatore*, illustra il disegno di legge C. 5626 in esame, recante conversione del decreto-legge n. 179 del 2012, già approvato dal Senato, reca « Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese ». Per quanto concerne i profili di competenza della Commissione cultura, l'articolo 10 è volto ad accelerare il processo di de materializzazione amministrativa in ambito scolastico e universitario, prevedendo: la costituzione del fascicolo elettronico dello studente universitario dall'anno accademico 2013-2014; l'accesso da parte delle università alle banche dati del-

l'INPS per la consultazione dei dati necessari al calcolo dell'Indicatore della situazione economica equivalente per l'università (ISEEU), nonché all'anagrafe nazionale degli studenti e dei laureati; l'utilizzo esclusivo di modalità informatiche, dal 1° marzo 2013, per i procedimenti relativi allo stato giuridico ed economico del personale del comparto scuola. Rileva che sembrerebbe pertanto opportuno integrare la rubrica con un riferimento al fascicolo elettronico dello studente universitario, cui sono dedicati 6 dei 10 commi dell'articolo. In particolare, i commi da 1 a 6 riguardano il fascicolo elettronico dello studente universitario. Il fascicolo, che deve essere costituito dalle università statali e da quelle non statali legalmente riconosciute a decorrere dall'anno accademico 2013-2014, contiene tutti i documenti, gli atti e i dati relativi al percorso universitario dello studente – dall'immatricolazione fino al conseguimento del titolo di studio –, compresi i periodi di studio effettuati all'estero nell'ambito di programmi di mobilità. Al riguardo, si richiamano gli atti che « alimentano » il diploma supplement, ossia la relazione informativa che riporta le principali indicazioni relative al *curriculum* specifico seguito dallo studente per conseguire il titolo. Lo scopo è quello di accelerare il processo di automazione amministrativa e migliorare i servizi per gli studenti, riducendone i costi connessi (comma 1). Nelle Linee guida realizzate nell'ambito del progetto « Università digitale » previsto dal piano *e-government* 2012 – elaborate, da ultimo, nel 2012, e inviate a tutti gli atenei con invito a recepirne le indicazioni – il capitolo 3 è dedicato al « fascicolo personale dello studente ». In particolare, « le linee guida delineano il percorso di creazione del “dossier digitale” degli atti di carriera dello studente (dall'immatricolazione ai piani di studio, ai verbali di esame) in un formato condiviso e in linea con gli standard europei. Il documento definisce inoltre le modalità per realizzare l'integrazione tra i sistemi di gestione documentale ed i sistemi gestionali in uso presso gli atenei, a partire dal sistema di gestione delle carriere studenti ». Gli scopi sono quelli di semplificare il processo

di apertura del fascicolo dello studente nel sistema di gestione documentale di ateneo, ridurre il carico di lavoro del personale, rendere disponibile a ciascun studente il proprio fascicolo. Inoltre, al solo scopo di consentire l'avvio dell'operatività del fascicolo, le linee guida forniscono un elenco di documenti da inserire nel fascicolo, classificati secondo una scala di priorità che distingue fra obbligatorio, consigliato e opzionale.

Con riguardo al rapporto tra fascicolo elettronico e mobilità studentesca, i commi 2 e 3 prevedono, rispettivamente, che, in ambito nazionale, questa si realizza attraverso lo scambio telematico del fascicolo elettronico, e che lo stesso fascicolo favorisce la mobilità internazionale, sia in entrata che in uscita. Inoltre, il comma 3 dispone che il fascicolo elettronico supporta gli standard di interoperabilità definiti a livello internazionale. Segnala che al comma 3 si ripete, con riferimento ai titoli di studio conseguiti, una previsione che è contenuta, in termini generali, nel comma 1, che dispone che il fascicolo elettronico contiene tutti gli atti e i dati inerenti la carriera dello studente. Segnala, inoltre, che il riferimento al supporto degli standard di interoperabilità definiti a livello internazionale dovrebbe essere inserito, più opportunamente, nel comma 1. In proposito, ricorda che il 19 maggio 2010 la Commissione europea ha adottato, nell'ambito delle iniziative faro della strategia per la crescita « Europa 2020 », la comunicazione « Un'agenda digitale europea » (COM(2010)245). Scopo generale dell'agenda è ottenere vantaggi socioeconomici sostenibili grazie a un mercato digitale unico basato su internet veloce e superveloce e su applicazioni interoperabili. In particolare, la comunicazione ha evidenziato sette aree di azione, ritenute problematiche nell'ambito delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC), tra cui « Interoperabilità e standard ». In ambito nazionale, ricorda che gli articoli da 19 a 22 del decreto-legge n. 83 del 2012 (legge n. 134 del 2012) hanno istituito l'Agazia per l'Italia digitale che ha il compito di pro-

muovere la realizzazione in Italia dell'Agenda digitale europea, con particolare riferimento allo sviluppo delle reti di nuova generazione e dell'interoperabilità tra i sistemi informatici delle pubbliche amministrazioni e tra questi e quelli dell'Unione europea. Il comma 4 dispone che, per gli studenti diplomati in Italia a partire dall'anno solare 2012 (dunque, dall'anno scolastico 2011 del 2012), il fascicolo elettronico è alimentato dall'anagrafe nazionale degli studenti, di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 76 del 2005 (sull'anagrafe in questione interviene anche il comma 8 dell'articolo in esame).

Al riguardo ricorda che l'articolo 5-*bis*, comma 1-*bis*, della legge n. 264 del 1999, introdotto dall'articolo 48, del decreto-legge 5 del 2012 (legge n. 35 del 2012), ha già disposto la possibilità per le università di accedere all'anagrafe nazionale degli studenti per verificare la veridicità dei titoli autocertificati dai candidati che, ai sensi del comma 1 dello stesso articolo, si iscrivono all'università esclusivamente per via telematica. In relazione alla circostanza che, ai sensi della normativa vigente (decreto ministeriale 5 agosto 2010, n. 74), i dati acquisiti dall'Anagrafe sono conservati fino al termine dell'anno solare successivo alla conclusione di ogni ciclo scolastico, rileva che occorre considerare che quanto disposto dal comma 4 non sarà applicabile nel caso di una soluzione di continuità fra la conclusione del percorso di istruzione secondaria di secondo grado e l'avvio del percorso universitario.

Il comma 5 dispone che, al fine di dare attuazione alle disposizioni recate dai commi da 1 a 4, e in relazione a quanto previsto dall'articolo 15 della legge n. 183 del 2011 in materia di certificati e dichiarazioni sostitutive, le università « possono accedere » in modalità telematica alle informazioni disponibili nell'anagrafe nazionale degli studenti e dei laureati delle università di cui all'articolo 1-*bis* del decreto-legge 105 del 2003 (L. 170 del 2003). Il medesimo concetto è ribadito dal comma 8, secondo periodo, il quale, però, dispone che all'anagrafe in questione le università « accedono ». Rileva che oc-

corre, dunque, disciplinare la questione in termini univoci in un solo comma. Al comma 5, dal punto di vista della formulazione del testo, segnala la necessità di inserire le parole « e successive modificazioni » dopo le parole « 11 luglio 2003, n. 170 ». Il comma 6 dispone che all'attuazione dei commi da 1 a 4 si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Al riguardo, la relazione tecnica all'A.S. 3533 evidenziava che tutte le università già oggi dispongono di sistemi informativi che raccolgono tutte le informazioni relative al curriculum dello studente e sottolinea che l'adeguamento degli stessi sistemi al fine dell'acquisizione del fascicolo, una volta che sia stato definito il necessario standard di interscambio dati, potrà essere effettuato nell'ambito della manutenzione adeguativa normalmente pianificata nell'ambito delle risorse finanziarie già disponibili allo scopo. Il comma 7 riguarda l'accesso alle banche dati dell'INPS da parte delle università. In particolare, novellando l'articolo 5-*bis* della L. 264 del 1999 – introdotto, come ante evidenziato, dall'articolo 48 del decreto-legge n. 5 del 2012 –, il comma 7 dispone che, al fine di dare attuazione alla previsione di iscrizione telematica all'università e per verificare la veridicità dei titoli autocertificati dagli studenti, le università (che, in base allo stesso articolo 5-*bis*, possono accedere, come si è visto, all'anagrafe nazionale degli studenti) possono accedere, in modalità telematica e secondo quanto indicato dal Codice dell'amministrazione digitale (decreto legislativo n. 82 del 2005), alle banche dati dell'INPS per la consultazione dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) e degli altri dati necessari al calcolo dell'indicatore della situazione economica equivalente per l'università (ISEEU). Al riguardo, la relazione illustrativa all'A.S. 3533 evidenziava che la previsione, oltre a semplificare gli adempimenti amministrativi di studenti e famiglie, comporta una riduzione dei costi per le università le quali,

per il calcolo, si avvalgono dei CAAF tramite convenzioni che prevedono di norma un costo medio di 10 euro.

Ricorda che l'ISEEU è un ricalcolo dell'ISEE che tiene conto di alcuni criteri specifici previsti per l'Università dal DPCM 9 aprile 2001, quali redditi e patrimoni dei fratelli o sorelle, calcolati al 50 per cento, considerazione redditi e patrimoni posseduti all'estero, studente con nucleo familiare a sé stante considerato indipendente nel caso si verificano condizioni specifiche previste dal citato DPCM.

Ricorda, inoltre, che l'articolo 16 del decreto-legge 5 del 2012 (legge 35 del 2012), al fine di semplificare e razionalizzare lo scambio di dati volto a migliorare il monitoraggio, la programmazione e la gestione delle politiche sociali, ha previsto che gli enti erogatori di interventi e servizi sociali devono inviare all'INPS le informazioni sui beneficiari unitamente a quelle sulle prestazioni concesse. La definizione delle modalità per lo scambio telematico dei dati è stata demandata ad un provvedimento del Ministero del lavoro e delle politiche sociali che, al momento, non risulta intervenuto. Il comma 8 dispone, in un'ottica di razionalizzazione nell'impiego delle risorse e al fine di evitare duplicazioni di banche dati contenenti informazioni similari, che le due banche dati già ante citate – cioè, l'anagrafe nazionale degli studenti di cui all'articolo 3 del Decreto legislativo 76 del 2005, e l'anagrafe nazionale degli studenti e dei laureati delle università, di cui all'articolo 1-bis del decreto-legge 105 del 2003 – rappresentano « banche dati a livello nazionale » realizzate dal Ministero dell'istruzione, università e ricerca, alle quali accedono le regioni e gli enti locali, in relazione alle proprie competenze. All'anagrafe degli studenti e dei laureati accedono anche le università (come già indicato nel comma 5, ma lì in termini di « possibilità »). Dispone, inoltre, che l'anagrafe nazionale degli studenti è alimentata anche con i dati relativi agli iscritti alla scuola dell'infanzia. Con riferimento a tale ultima previsione, segnala che essa dovrebbe essere esposta nella forma di no-

vella all'articolo 3 del decreto legislativo 76 del 2005 che, come si è visto, fa riferimento ai dati degli studenti « a partire dal primo anno della scuola primaria ». I commi 9 e 10 dispongono in materia di dematerializzazione nella trattazione dei procedimenti che riguardano il rapporto di lavoro del personale della scuola. Al riguardo evidenzia, preliminarmente, che la materia potrebbe essere oggetto del già previsto « Piano per la dematerializzazione delle procedure amministrative in materia di istruzione, università e ricerca e dei rapporti con le comunità dei docenti, del personale, studenti e famiglie », di cui all'articolo 7, comma 27, del decreto-legge n. 95 del 2012 (legge n. 135 del 2012). In particolare, si prevede il ricorso esclusivo, dal 1° marzo 2013, a modalità informatiche e telematiche per i procedimenti inerenti lo stato giuridico ed economico del personale della scuola. Al riguardo si citano esplicitamente la presentazione di domande, lo scambio di documenti, dati e informazioni fra le amministrazioni interessate, incluse le scuole, nonché il « perfezionamento dei provvedimenti conclusivi ». Le modalità attuative – per le quali si richiama la clausola di invarianza finanziaria – saranno definite con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali per quanto concerne le attribuzioni in materia affidate all'INPS, da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge. La relazione tecnica all'A.S. 3533 evidenziava che il sistema informativo del MIUR comprende già oggi le funzioni occorrenti alla gestione dematerializzata di molti dei provvedimenti concernenti lo stato giuridico del personale della scuola. Dunque l'attività prevista rientra tra quelle di normale evoluzione del medesimo sistema informativo.

Rileva che si potrebbe valutare di esplicitare nel decreto interministeriale i procedimenti per i quali si farà ricorso alle

modalità informatiche, sopprimendo dunque, nel comma 9, le parole da « ivi inclusi » fino alla fine del comma. L'articolo 11, commi da 1 a 3 e 4-*novies*, reca disposizioni in materia di adozione di libri scolastici « in versione digitale » o « mista » – in particolare, fornendo la definizione di « versione mista » – e sopprime il vincolo temporale per le nuove adozioni dei libri di testo (5 anni per la scuola primaria e 6 anni per la scuola secondaria di I e di II grado), previsto dal decreto-legge n. 137 del 2008. Reca, altresì, disposizioni in materia di offerta formativa in situazioni svantaggiate, attraverso nuove modalità di gestione della didattica (istituzione di centri scolastici digitali). Ai libri scolastici sono dedicati i commi 1 e 2. In particolare, il comma 1 novella l'articolo 15 del decreto-legge n. 112 del 2008 (legge 133 del 2008), che, tra l'altro, aveva introdotto l'adozione di libri di testo nelle versioni on line scaricabili da internet e mista, innovandone alcuni aspetti. Il comma 1 in esame, anzitutto, introduce la « versione digitale » del libro di testo, che va a sostituire – testualmente, solo nel secondo periodo del comma 2 del novellato articolo 15 – la « versione *on line* scaricabile da internet ». Si precisa, inoltre, a seguito di una modifica apportata dal Senato, che la versione digitale deve rispondere ai requisiti di cui alla legge n. 4 del 2004, in materia di accesso dei soggetti disabili agli strumenti informatici. Al riguardo segnala che le disposizioni della legge 4 del 2004 si applicano già, in base all'articolo 5 della stessa, anche al materiale formativo e didattico utilizzato nelle scuole. Il medesimo comma, inoltre, fornisce una definizione legislativa di « versione mista », in base alla quale – nel testo come modificato dal Senato – la stessa è costituita, alternativamente, da: un testo in formato cartaceo e contenuti digitali integrativi; una combinazione di contenuti digitali e digitali integrativi accessibili o acquistabili in rete anche in modo disgiunto. Per completezza, evidenzio che il testo del decreto-legge prevedeva che la « versione mista » fosse costituita da un testo in formato cartaceo o digitale, nonché da

contenuti digitali integrativi, accessibili o acquistabili in rete anche in modo disgiunto. Al riguardo, la relazione illustrativa dell'A.S. 3533 precisava che il « libro misto » consiste di due parti, una « costituita da un testo in formato elettronico o cartaceo, quindi organizzata e strutturata come un libro, cioè con un indice e un'esposizione sequenziale degli argomenti »; l'altra rappresentata da « contenuti digitali », che sono considerati « necessarie e indispensabili integrazioni della prima ». Sull'argomento, ricorda che il testo previgente dell'articolo 15 del decreto-legge 112 del 2008 non recava la definizione di « versione mista ». In seguito, il già citato decreto ministeriale 8 aprile 2009, n. 41, nel fissare le caratteristiche tecniche dei libri di testo nella versione a stampa e nella versione on line e mista, ha definito libri di testo editi in forma mista quelli « comprendenti una parte a stampa e una parte in formato digitale per l'integrazione o l'eventuale aggiornamento del testo cartaceo con contenuti digitali aggiornabili ». La differenza rispetto alla normativa previgente, pertanto, consiste nella circostanza che la versione mista può anche non avere alcuna parte in formato cartaceo, nonché – come evidenziato dal rappresentante del Governo nella seduta della 7^a Commissione del Senato del 21 novembre 2012 – « nella peculiarità del digitale, che consente un livello differente di apprendimento rispetto al testo in PDF, meramente riproduttivo del cartaceo ».

Rileva, con riferimento all'ipotesi che la versione mista sia costituita da contenuti digitali e digitali integrativi, che non appare del tutto chiara la differenza con i « libri nella versione digitale ». Inoltre, sembrerebbe opportuno chiarire se la possibilità di accedere o acquistare in rete anche in modo disgiunto i contenuti digitali integrativi valga solo – come letteralmente risulta dal testo modificato dal Senato – nel caso della combinazione di contenuti digitali e contenuti digitali integrativi, e non anche nel caso di contenuti cartacei e contenuti digitali integrativi. In particolare, la lettera a) del comma 1 – che novella l'articolo 15, comma 2, limi-

tatamente al secondo periodo, del decreto-legge 112 del 2008 – stabilisce, nel testo come modificato dal Senato, che, a decorrere dall'anno scolastico 2014-2015, il collegio dei docenti adotta esclusivamente libri nella versione digitale o mista, progressivamente a partire dalle classi prima e quarta della scuola primaria, dalla prima classe della scuola secondaria di primo grado e dalla prima e terza classe della scuola secondaria di secondo grado. Dal punto di vista del coordinamento con la normativa vigente, segnala la necessità di coordinare il contenuto del novellato secondo periodo del comma 2 dell'articolo 15 del decreto-legge 112 del 2008 – nella parte in cui la « versione digitale » va a sostituire quella « *on line* scaricabile da internet » – con quanto disposto dal comma 1, ultimo periodo, e dal comma 2, primo periodo, dello stesso articolo 15. Dal punto di vista della formulazione del testo, segnala che l'espressione « per l'anno scolastico 2014-2015 e successivi » deve essere sostituita con l'espressione « a decorrere dall'anno scolastico 2014-2015 ». Ulteriori modifiche riguardano il comma 3 dell'articolo 15 del decreto-legge 112 del 2008 che demanda ad un decreto ministeriale la definizione di alcuni aspetti. In particolare (comma 1, lettera *b*), punti 1 e 2), con riguardo alla definizione delle caratteristiche tecniche dei libri, si fa riferimento – quale conseguenza delle variazioni riferite al comma 2 dell'articolo 15 del decreto-legge 112 del 2008 – non più alla « versione a stampa », ma alla « versione cartacea », e non più alla versione « *on line* » ma alla « versione digitale ». Inoltre: per la « versione cartacea » – che, comunque, continua a sussistere solo nella « versione mista » – si specifica che la determinazione delle caratteristiche tecniche (già finalizzata anche ad assicurarne il contenimento del peso) tiene conto dei contenuti digitali integrativi; per la « versione digitale » si specifica che la determinazione delle caratteristiche tecniche è finalizzata anche a realizzare una effettiva integrazione tra la « versione digitale » e gli stessi contenuti digitali integrativi. Con riguardo alle caratteristiche tecniche dei

contenuti digitali il rappresentante del Governo – nella citata seduta della 7^a Commissione del Senato – ha precisato che i contenuti digitali « non rappresentano più semplicemente la riproduzione dei testi in formato PDF ma hanno una diversità intrinseca data fra l'altro dalla interattività ». Per quanto concerne il prezzo dei libri nella scuola primaria e i tetti di spesa dell'intera dotazione libraria necessaria (la specifica sulla necessità è stata inserita durante l'esame al Senato, attraverso l'inserimento nell'articolo 11 del comma 4-*novies*, e potrebbe volersi riferire alla distinzione fra testi di cui obbligatoriamente gli studenti devono disporre e testi consigliati) per ciascun anno della scuola secondaria di primo e di secondo grado, il comma 1, lettera *b*), punto 3, specifica che la relativa determinazione tiene conto della riduzione dei costi derivanti dal passaggio al digitale e dei supporti tecnologici di cui al comma 3-*ter*. Sul l'argomento, la relazione illustrativa dell'A.S. 3533 evidenziava che i decreti ministeriali chiariranno che il testo in formato cartaceo avrà una foliazione ridotta rispetto all'attuale – perché affronterà « gli argomenti dei concetti essenziali delle varie discipline, lasciando ai contenuti digitali integrativi il compito di arricchimento, verifica e approfondimento dell'apprendimento » e che, pertanto, i tetti di spesa per l'adozione del libro misto risulteranno conseguentemente più contenuti. In particolare, si stima che il costo del libro misto si ridurrà di circa il 40 per cento. Infatti, riducendo la foliazione si riducono anche proporzionalmente i costi della carta e della distribuzione ». La stessa relazione evidenziava che l'operazione di riduzione del costo del libro misto « permette di conseguenza un abbassamento anche dei tetti di spesa in una misura tale da permettere sia un risparmio per le famiglie che l'investimento degli editori sulla produzione dei contenuti digitali: la percentuale di riduzione dei tetti di spesa si può stimare pari al 20 per cento ». Infine, la relazione esplicitava che con decreti ministeriali « saranno definiti: le caratteristiche del libro misto, i tetti di spesa che riguarderanno tale soluzione e i massimali di spesa per la parte "in

formato cartaceo o elettronico” e per la parte integrativa dei “contenuti digitali” nonché per la parte relativa alla eventuale fornitura dei supporti per gli studenti». Con riferimento ai supporti informatici, il rappresentante del Governo, nella citata seduta della 7ª Commissione del Senato, ha chiarito che « l’obiettivo è di ricomprendere nel tetto di spesa anche l’acquisto di tali strumenti, eventualmente mediante forme di *leasing* ».

Alla luce di quanto esposto, riterrebbe opportuno che si valutasse la possibilità di sostituire le parole « passaggio al digitale e dei supporti tecnologici », con le parole « passaggio al digitale e della spesa per i supporti tecnologici ». Infine, il comma 1, lettera *b*), punto *3-bis*, introdotto dal Senato, prevede che il medesimo decreto ministeriale determina, altresì, i criteri per ottimizzare l’« integrazione tra libri in versione digitale, mista e cartacea », tenuto conto delle specifiche esigenze didattiche. Al riguardo, tuttavia, rileva che sembrerebbe opportuno un chiarimento, dal momento che le disposizioni introdotte dal provvedimento non prevedono, a regime, la sussistenza di libri in « versione cartacea », se non quale parte della « versione mista ». In materia interviene, altresì, il comma 1, lettera *c*), che, introducendo i commi *3-bis* e *3-ter* nel già citato articolo 15 del decreto-legge 112 del 2008, dispone che gli oneri relativi ai contenuti digitali (assicurati dalle scuole), nonché quelli relativi ai supporti tecnologici necessari alla fruizione degli stessi (anch’essi assicurati dalle scuole su richiesta delle famiglie) sono a carico delle stesse famiglie, entro il limite definito dal decreto ministeriale di cui al comma 3. Al riguardo, la relazione tecnica all’A.S. 3533 chiariva che la scuola deve acquistare i contenuti digitali integrativi, con oneri a carico delle famiglie. È, inoltre, previsto – terzo periodo della lettera *a*) del comma 1, nel testo come modificato al Senato – che, per le scuole statali, la delibera del collegio dei docenti relativa all’adozione della dotazione libraria è soggetta, « limitatamente alla verifica del tetto di spesa di cui al comma *3-bis* », al controllo successivo di regolarità am-

ministrativa e contabile previsto dall’articolo 11 del decreto legislativo 123 del 2011 (comma 1, lettera *a*)). Segnala, peraltro, che la relazione tecnica riferita al maxielementamento presentato al Senato fa ancora riferimento al controllo preventivo previsto dal testo del decreto-legge. Al riguardo, ricorda che, attualmente, il controllo e il monitoraggio dei tetti di spesa, previsti dalla normativa vigente, per le scuole secondarie di primo e secondo grado, fa capo agli Uffici centrali e regionali del Ministero. L’articolo 11 del decreto legislativo 123 del 2011 ha disposto che sono assoggettati al controllo successivo di regolarità amministrativa e contabile i seguenti atti: rendiconti amministrativi relativi alle aperture di credito alimentate con fondi di provenienza statale resi dai funzionari delegati titolari di contabilità ordinaria e speciale; rendiconti amministrativi resi dai commissari delegati titolari di contabilità speciale appositamente aperta in occasione di eventi eccezionali e imprevedibili (articolo 5, comma *5-bis*, della legge n. 225 del 1992), nonché da ogni altro soggetto gestore, comunque denominato; rendiconti amministrativi afferenti a un’unica contabilità speciale alimentata con fondi di provenienza statale e non statale per la realizzazione di accordi di programma; ogni altro rendiconto previsto da specifiche disposizioni di legge; conti giudiziali. Sotto il profilo sostanziale, rileva che sembrerebbe necessario coordinare la previsione secondo cui gli oneri sono a carico delle famiglie – seppure nei limiti fissati con decreto ministeriale), con quella recata dal secondo periodo del comma 1 dell’articolo 15 del decreto-legge 112 del 2008 – che non viene modificato – in base alla quale « gli studenti accedono ai testi disponibili tramite internet, gratuitamente o dietro pagamento a seconda dei casi previsti dalla normativa vigente », nonché con l’articolo 156, comma 1, del decreto legislativo 297 del 1994, in materia di fornitura gratuita dei libri di testo agli alunni delle « scuole elementari ». Per quanto concerne la sottoposizione della delibera del collegio

dei docenti al controllo successivo da parte degli uffici del MIUR – anziché di quello preventivo stabilito nel testo originario – osservo che ciò sembra presentare profili problematici, atteso che mentre il controllo preventivo inibisce, qualora l'organo di controllo ne ravvisi i presupposti, l'efficacia dell'atto, quello successivo si sostanzia prevalentemente in sanzioni a carico del responsabile. È questo il caso del controllo previsto dagli articoli 11 e seguenti del decreto legislativo 123 del 2011, nei quali si dispone, in particolare all'articolo 14, che qualora il responsabile dell'atto non ottemperi alle osservazioni rese dall'Ufficio di controllo, quest'ultimo debba informarne la Corte dei conti, con le eventuali responsabilità amministrativo-contabili e disciplinari, anche alla fine della corresponsione dei compensi accessori legati alla produttività. Tali procedure appaiono, ad un primo esame, presentare problemi applicativi rispetto alla fattispecie costituita dalla delibera in questione. Con riguardo alla formulazione del testo, infine, il riferimento corretto sembrerebbe essere al comma 3, lettera c) – laddove è contenuta la locuzione « tetto di spesa » contenuta nel terzo periodo in commento – e non al (nuovo) comma 3-bis dell'articolo 15 del decreto-legge 112 del 2008 (il quale al medesimo comma 3 rinvia), a meno che con il terzo periodo medesimo si intenda riferirsi al « limite » di spesa per le famiglie previsto dal comma 3-bis. Il comma 2 dispone l'abrogazione, dal 1° settembre 2013, dell'articolo 5 del decreto-legge 137 del 2008 (L. 169 del 2008), che ha introdotto vincoli temporali nella disciplina di adozione dei libri di testo, in particolare prescrivendo l'adozione ogni 5 anni per la scuola primaria e ogni 6 anni per la scuola secondaria di I e di II grado, salva la ricorrenza di specifiche e motivate esigenze, connesse, tra l'altro, con la « scelta di testi in formato misto o scaricabili da internet ». La relazione illustrativa all'A.S. 3533 evidenziava, al riguardo, che la finalità è quella di incoraggiare la produzione e la diffusione di contenuti digitali, anche considerando il fatto che « detti contenuti sono, per loro natura,

soggetti a rapida obsolescenza e quindi non è opportuno che la loro adozione sia ristretta in vincoli temporali stringenti ». Poiché le adozioni dei libri di testo si svolgono, di norma, entro il primo semestre dell'anno scolastico precedente, rileva che l'abrogazione disposta « dal 1° settembre 2013 » dovrebbe riguardare le adozioni riferite all'a.s. 2014 del 2015. Al riguardo, occorre valutare l'opportunità di un chiarimento. Dal punto di vista della formulazione del testo, dopo le parole « legge 30 ottobre 2008, n. 169 », occorre aggiungere le parole « e successive modificazioni ». Il comma 3 – modificato dal Senato – novella il decreto del Presidente della Repubblica n. 81 del 2009 che, ai sensi dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 112 del 2008 (legge 133 del 2008), ha disciplinato la riorganizzazione della rete scolastica e il razionale ed efficace utilizzo delle risorse umane della scuola. In particolare, la novella riguarda l'articolo 8 del provvedimento, che dispone che nelle scuole funzionanti nelle piccole isole, nei comuni montani, nelle zone abitate da minoranze linguistiche, nelle aree a rischio di devianza minorile o caratterizzate dalla rilevante presenza di alunni con particolari difficoltà di apprendimento e di scolarizzazione, possono essere costituite classi uniche per anno di corso e indirizzo di studi con numero di alunni inferiore a quello minimo stabilito dagli articoli 10 (per la scuola primaria), 11 (per la scuola secondaria di primo grado) e 16 (per le classi iniziali della scuola secondaria di secondo grado). Con l'aggiunta del comma 1-bis nell'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 81 del 2009, si dispone ora che nelle stesse realtà nelle quali, ai sensi del comma 1, è possibile costituire classi uniche, le regioni e gli enti locali interessati stipulano – con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente – convenzioni con il MIUR per l'istituzione di centri scolastici digitali collegati funzionalmente alle istituzioni scolastiche di riferimento, attraverso l'utilizzo delle nuove tecnologie. La previsione è finalizzata a migliorare la qualità dei servizi agli studenti e a garan-

tire «una maggiore socializzazione delle comunità di scuole». La relazione tecnica all'A.S. 3533 evidenziava che la norma «potrebbe consentire riduzioni della spesa di personale, che a fini prudenziali non è stimata nella relazione tecnica e potrà invece essere verificata a consuntivo».

Segnala, peraltro, che la relazione tecnica riferita al maxiemendamento presentato al Senato fa ancora riferimento alla possibilità di stipulare convenzioni, prevista dal decreto-legge. Sembrerebbe, dunque, che tale previsione si aggiunga alla deroga già prevista dall'articolo 8, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 81 del 2009, con riferimento alle situazioni più svantaggiate nell'ambito delle realtà indicate. Con l'intervento normativo in esame si rilegifica parzialmente in materia già delegificata ai sensi dell'articolo 64 del decreto-legge 112 del 2008. Al riguardo ricorda, peraltro, che il paragrafo 3, lettera e), della Lettera circolare dei Presidenti delle Camere sulle regole e raccomandazioni per la formulazione tecnica dei testi legislativi, del 20 aprile 2001, dispone che «Non si ricorre all'atto legislativo per apportare modifiche frammentarie ad atti non aventi forza di legge, al fine di evitare che questi ultimi presentino un diverso grado di "resistenza" ad interventi modificativi successivi». Andrebbe, in ogni caso, valutata l'opportunità di demandare ad un atto normativo secondario la definizione uniforme delle modalità applicative delle nuove disposizioni. Il comma 4 dell'articolo 11, modificato nel corso dell'esame al Senato, stabilisce che il MIUR, le regioni e i competenti enti locali, avviano iniziative di rigenerazione integrata del patrimonio immobiliare scolastico, anche attraverso la realizzazione di nuovi complessi scolastici, e promuovono, d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze, iniziative finalizzate, tra l'altro, alla costituzione di società, consorzi o fondi immobiliari.

I commi da 4-bis a 4-octies, inseriti nel corso dell'esame al Senato, dispongono in ordine alla predisposizione e all'approvazione di appositi piani triennali in materia di edilizia scolastica e all'istituzione di un Fondo unico per l'edilizia scolastica. Se-

gnala che nella rubrica dell'articolo 11 non è presente alcun riferimento alle tematiche trattate nei predetti commi. In dettaglio, il comma 4 dell'articolo 11 novella il comma 2 dell'articolo 53 del decreto-legge 5 del 2012, sostituendone la lettera a). Al riguardo, ricorda che l'articolo 53 del decreto-legge 5 del 2012 aveva disposto l'approvazione da parte del CIPE, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, previa intesa nell'ambito della Conferenza unificata, di un Piano nazionale di edilizia scolastica, sulla base delle indicazioni fornite da regioni ed enti locali, tenendo conto delle disposizioni recate dalla legge n. 23 del 1996. Il comma 1 dell'articolo 53, in particolare, disponeva che la proposta di Piano fosse trasmessa alla Conferenza unificata entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto e che il Piano fosse approvato entro i successivi 60 giorni. Ai sensi del comma 2 dello stesso articolo 53, il Piano ha ad oggetto la realizzazione di interventi di ammodernamento e recupero del patrimonio scolastico esistente, anche ai fini della messa in sicurezza degli edifici, e di costruzione e completamento di nuovi edifici scolastici, da realizzare, in un'ottica di razionalizzazione e contenimento delle spese correnti di funzionamento, nel rispetto dei criteri di efficienza energetica e di riduzione delle emissioni inquinanti, favorendo il coinvolgimento di capitali pubblici e privati anche attraverso una serie di interventi elencati nelle lettere da a) a d-bis) del medesimo comma. In particolare la lettera a), nel testo previgente, riguarda la ricognizione del patrimonio immobiliare pubblico, costituito da aree ed edifici non più utilizzati, che possano essere destinati alla realizzazione degli interventi previsti dall'articolo 53, sulla base di accordi tra il Ministero dell'istruzione, l'Agenzia del demanio, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministero della difesa in

caso di aree ed edifici non più utilizzati a fini militari, le regioni e gli enti locali.

La nuova lettera *a*) stabilisce che il MIUR, le regioni e i competenti enti locali avviano iniziative di rigenerazione integrata del patrimonio immobiliare scolastico, anche attraverso la realizzazione di nuovi complessi scolastici, e promuovono d'intesa, con il Ministero dell'economia e delle finanze, iniziative finalizzate, tra l'altro, alla costituzione di società, consorzi o fondi immobiliari, anche ai sensi degli articoli 33 e 33-*bis* del decreto-legge 98 del 2011 (legge n. 111 del 2011). Nel corso dell'esame al Senato è stata specificata la finalità della norma, che è volta a garantire edifici scolastici, sicuri, sostenibili e accoglienti (finalità, peraltro, già sostanzialmente presenti nel testo dell'articolo 53 del decreto-legge 5 del 2012). La relazione illustrativa al disegno di legge A.S. 3533 sottolineava che la disposizione proposta snellisce la procedura prevista per l'utilizzo delle risorse da destinare alla riqualificazione del patrimonio immobiliare scolastico – piani CIPE – e prevede la promozione di strumenti finanziari quali i fondi immobiliari territoriali. L'articolo 33 del decreto-legge n. 98 del 2011 istituisce una Società di gestione del risparmio (SGR), con un capitale non superiore a 2 milioni di euro interamente posseduto dal Ministero dell'economia e delle finanze, con il compito di istituire fondi che partecipano a quelli immobiliari chiusi promossi o partecipati da regioni, province, comuni anche in forma consorziata o associata, ed altri enti pubblici ovvero da società interamente partecipate dai predetti enti, al fine di valorizzare o dismettere il proprio patrimonio immobiliare disponibile. L'articolo 33-*bis* del citato decreto-legge prevede che il Ministero dell'economia e delle finanze – Agenzia del demanio promuova iniziative idonee per la costituzione, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, di società, consorzi o fondi immobiliari per la valorizzazione, trasformazione, gestione e alienazione del patrimonio immobiliare pubblico di proprietà dei comuni, province, città metropolitane, regioni, Stato e degli enti

vigilati dagli stessi, nonché dei diritti reali relativi ai beni immobili, anche demaniali. I predetti strumenti societari o finanziari possono essere oggetto di conferimento o di apporto da parte delle amministrazioni proprietarie di immobili destinati ad uso scolastico e di immobili complementari ai progetti di rigenerazione, in coerenza con le destinazioni individuate negli strumenti urbanistici. Per tale finalità sono utilizzate le risorse del fondo istituito dall'articolo 33, comma 8, della legge di stabilità 2012 e destinate al MIUR per la messa in sicurezza degli edifici scolastici, nonché le risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 33, comma 3, della medesima legge, già destinate con delibera CIPE del 20 gennaio 2012 alla costruzione di nuove scuole. La legge 12 novembre 2011, n. 183 (legge di stabilità 2012), all'articolo 33, comma 8, prevede l'istituzione per l'anno 2012 di un apposito fondo con una dotazione di 750 milioni di euro, destinato, tra l'altro, quanto a 100 milioni di euro al MIUR per la messa in sicurezza degli edifici scolastici. La ripartizione del citato fondo è operata dal Ministro dell'economia e delle finanze. Il comma 3 del medesimo articolo 33 assegna al Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC) una dotazione finanziaria di 2.800 milioni per l'anno 2015 per il periodo di programmazione 2014-2020, da destinare prioritariamente alla prosecuzione di interventi indifferibili infrastrutturali, nonché per la messa in sicurezza di edifici scolastici, per l'edilizia sanitaria, per il dissesto idrogeologico e per interventi a favore delle imprese. La relazione tecnica all'A.S. 3533 evidenziava che le risorse sono state destinate con delibera CIPE 20 gennaio 2012 alla costruzione di nuove scuole; e considerato che l'articolo 5, comma 1-*bis*, del decreto-legge n. 74 del 2012 ha destinato il 60 per cento delle predette risorse alla ripresa delle attività scolastiche nelle aree interessate dal sisma del 20 maggio 2012, le risorse disponibili ammonterebbero complessivamente a 80 milioni di euro, di cui i 40 milioni relativi al FSC soggiacciono al vincolo di destinazione territoriale dell'85 per cento nelle

regioni del Mezzogiorno. Per favorire il contenimento dei consumi energetici del patrimonio scolastico e, ove possibile, la contestuale messa a norma dello stesso, gli enti locali, proprietari di immobili scolastici, possono ricorrere, ai fini del contenimento della spesa pubblica, ai contratti di servizio energia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, da stipulare senza oneri a carico dell'ente locale in conformità alle previsioni di cui al decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115, anche nelle forme dei contratti di partenariato pubblico-privato.

Segnala che l'articolo 14 del decreto-legge 52 del 2012 ha già introdotto un principio generale a carico delle amministrazioni pubbliche (comprese le scuole e gli enti locali), che dovranno adottare – entro il 9 maggio 2014 – misure per il contenimento dei consumi di energia e per rendere più efficienti gli usi finali di energia. Ciò deve avvenire sulla base delle indicazioni fornite dall'Agenzia del demanio e anche attraverso il ricorso ai contratti di servizio energia – di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 412 del 1993 e al decreto legislativo n. 115 del 2008 – e ai contratti di partenariato pubblico privato (PPP). I commi da 4-bis a 4-septies, inseriti nel corso dell'esame al Senato, recano una disciplina finalizzata alla predisposizione e all'approvazione di appositi piani triennali di interventi di edilizia scolastica, nonché dei relativi finanziamenti. In particolare, il comma 4-bis prevede che con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, d'intesa con la Conferenza unificata, sono definiti le priorità strategiche, le modalità e i termini per l'approvazione dei predetti piani che saranno articolati per ciascuna annualità al fine di consentire il regolare svolgimento del servizio scolastico in ambienti adeguati e sicuri. Per l'inserimento in tali piani, il comma 4-ter prevede che gli enti locali proprietari degli immobili adibiti all'uso scolastico presentino un'apposita richiesta alle rispettive regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano secondo quanto disposto dal decreto ministeriale previsto dal comma

precedente. Ciascuna regione o provincia autonoma deve trasmettere al Ministero dell'istruzione il piano di interventi sulla base delle richieste pervenute da parte degli enti locali avuto riguardo alla programmazione dell'offerta formativa e alla corrispondenza con quanto indicato nel sopra citato decreto (comma 4-quater). I piani regionali devono essere trasmessi al Ministero nei termini indicati dal decreto ministeriale, pena la decadenza dai finanziamenti assegnabili nell'arco del triennio. Il MIUR è tenuto a verificare i piani trasmessi dalle regioni e dalle province autonome e, in assenza di osservazioni da formulare, comunica l'avvenuta approvazione alle regioni affinché siano pubblicati, nei successivi trenta giorni, sui rispettivi bollettini ufficiali regionali (comma 4-quinquies). Il comma 4-septies prevede che, nell'assegnazione delle risorse, si tiene conto della capacità di spesa degli enti locali nell'utilizzo delle risorse assegnate nell'annualità precedente, « premiando » le regioni « virtuose » con l'attribuzione di una quota non superiore al venti per cento, aggiuntiva rispetto all'entità di risorse spettanti in sede di riparto. Al riguardo, riterrebbe necessario chiarire il raccordo tra le nuove previsioni e quelle recate, in materia, dalla legge n. 23 del 1996. Ricorda, infatti, che, ai sensi dell'articolo 4, comma 2, della legge n. 23 del 1996, la programmazione dell'edilizia scolastica si realizza mediante piani generali triennali e piani annuali di attuazione predisposti e approvati dalle regioni, sentiti gli uffici scolastici regionali, sulla base delle proposte formulate dagli enti territoriali competenti sentiti gli uffici scolastici provinciali, che all'uopo adottano le procedure consultive dei consigli scolastici distrettuali e provinciali. I commi 3 e 4 disciplinano la procedura per l'emana-zione del piano triennale, prevedendo che entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge il Ministro della pubblica istruzione, sentita la Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, fissa gli indirizzi volti ad assicurare il coordinamento degli interventi ai fini

della programmazione scolastica nazionale e stabilisce i criteri per la ripartizione dei fondi fra le regioni. Le regioni trasmettono quindi al Ministro i piani generali triennali. Inoltre, entro la stessa data, esse approvano i piani annuali relativi al triennio. In caso di difformità dei piani generali rispetto agli indirizzi della programmazione scolastica nazionale, il Ministro invita le regioni a modificare opportunamente i rispettivi piani generali. Ai sensi del comma 8, i piani generali triennali successivi al primo sono formulati dalle regioni entro 90 giorni dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze che reca l'indicazione delle somme disponibili. Nella ripartizione dei fondi fra le regioni si tiene conto, oltre che dei criteri di cui al comma 3, anche dello stato di attuazione dei piani precedenti. L'articolo 7 prevede, poi, che per la programmazione delle opere di edilizia scolastica le regioni e gli enti locali interessati possono avvalersi dei dati dell'anagrafe nazionale dell'edilizia scolastica. Il comma 4-*sexies* prevede l'istituzione, a decorrere dall'esercizio finanziario 2013, di un Fondo unico per l'edilizia scolastica nello stato di previsione del MIUR, in cui confluiscono tutte le risorse iscritte nel bilancio dello Stato destinate a finanziare interventi di edilizia scolastica, per le finalità di cui ai già esposti commi da 4-*bis* a 4-*quinquies* in materia di interventi di edilizia scolastica. Nella normativa vigente sono state stanziare risorse per la messa in sicurezza degli edifici scolastici, che, nell'ultimo decennio, sono riconducibili alle risorse individuate nell'ambito del Programma delle infrastrutture strategiche (legge 443 del 2001), alla programmazione dell'edilizia scolastica prevista dalla legge 23 del 1996, e ad ulteriori interventi finalizzati all'adeguamento antisismico delle strutture scolastiche, avviato con la legge finanziaria 2008 (legge 244 del 2007).

Segnala, infine, che il sopra citato articolo 53 del decreto-legge 5 del 2012 ha previsto che, nelle more dell'approvazione del Piano nazionale di edilizia scolastica di cui si è già detto, il CIPE approvasse un

« Piano di messa in sicurezza degli edifici scolastici esistenti e di costruzione di nuovi edifici scolastici ». Per le finalità di tale ultimo piano sono stati assegnati 100 milioni di euro a valere sulle risorse di cui all'articolo 33, comma 8, della legge 183 del 2011. Inoltre, come già ante evidenziato, l'articolo 33, comma 3, della medesima legge 183 del 2012 ha assegnato al Fondo per lo sviluppo e la coesione una dotazione finanziaria di 2.800 milioni per l'anno 2015 per il periodo di programmazione 2014-2020, da destinare prioritariamente alla prosecuzione di interventi indifferibili infrastrutturali, nonché per la messa in sicurezza di edifici scolastici. L'assegnazione delle risorse è avvenuta con la delibera CIPE n. 6 del 2012 che, alla tabella 5, reca gli ulteriori interventi prioritari in ragione della loro indifferibilità ai sensi del predetto articolo tra i quali figurano 100 milioni di euro per la costruzione di nuovi edifici scolastici e 259 milioni di euro per interventi di messa in sicurezza degli edifici scolastici medesimi. Il comma 4-*octies*, inserito nel corso dell'esame al Senato, dispone che, per gli edifici scolastici di nuova edificazione, l'infrastruttura di rete internet sia compresa tra le opere edilizie necessarie da parte degli enti locali responsabili dell'edilizia scolastica. L'articolo 33, comma 4-*ter*, introdotto nel corso dell'esame al Senato, prevede che, a garanzia del pagamento delle rate di ammortamento dei mutui e dei prestiti, le università possono rilasciare delegazione di pagamento a valere sulle entrate proprie e da trasferimenti, ovvero sui corrispondenti proventi risultanti dal conto economico. A tal fine, l'atto di delegazione, non soggetto ad accettazione, è notificato al tesoriere da parte delle università e costituisce titolo esecutivo. Con il comma in esame si estende alle università, con disciplina sostanzialmente analoga, il particolare meccanismo di garanzia già vigente nel nostro ordinamento con riferimento ai contratti di finanziamento a favore degli enti territoriali. In particolare, il rilascio della delegazione di pagamento quale forma di garanzia per il pagamento delle rate di ammortamento di

mutui e prestiti è disciplinato dall'articolo 206 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (TUEL), di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, nell'ambito del CAPO III, denominato Garanzie per mutui e prestiti. L'articolo 206 del TUEL prevede che, quale garanzia del pagamento delle rate di ammortamento dei mutui e dei prestiti, gli enti locali possono rilasciare delegazione di pagamento a valere sulle entrate afferenti ai primi tre titoli del bilancio annuale (entrate correnti). L'atto di delega, non soggetto ad accettazione, è notificato al tesoriere da parte dell'ente locale e costituisce titolo esecutivo. In sostanza, in forza di tale disposizione, l'ente (delegante) ordina al proprio tesoriere (delegato) di costituire una provvista destinata al soddisfacimento del debito assistito dalla delegazione, alimentata mediante accantonamenti sulle entrate dell'ente afferenti i primi tre titoli del bilancio annuale (vale a dire su entrate tributarie, extratributarie e da trasferimenti). Tale sistema di garanzia, così come previsto dall'articolo 220 del TUEL, prevede che « a seguito della notifica degli atti di delegazione di pagamento di cui all'articolo 206 il tesoriere è tenuto a versare l'importo dovuto ai creditori alle scadenze prescritte, con comminatoria dell'indennità di mora in caso di ritardato pagamento ». Si tratta, in pratica, di un vincolo di destinazione che implica che le somme derivanti dall'entrata oggetto di delegazione di pagamento non possano essere destinate dall'ente che al pagamento delle rate di ammortamento del mutuo. Il sistema della delegazione di pagamento si sostanzia, dunque, nella concessione, da parte dell'ente pubblico ai soggetti finanziatori, di un titolo giuridico esecutivo per la soddisfazione del proprio credito, il quale, peraltro, prevede procedure più snelle per il pagamento delle rate di ammortamento. L'utilizzo di tale istituto, valevole anche in caso di dissesto, di fatto, azzerava il rischio di insoluto per le banche.

In considerazione di quanto sopra detto, l'ultimo periodo del comma dispone che le somme di competenza delle università destinate al pagamento delle rate in scadenza

dei mutui e dei prestiti non possono essere comprese nell'ambito di procedure cautelari, di esecuzione forzata e concorsuali, anche straordinarie, e non possono essere oggetto di compensazione, a pena di nullità rilevabile anche d'ufficio dal giudice. Il comma 4-bis mantiene inoltre fermo il rispetto del limite massimo alle spese di indebitamento, secondo quanto disposto dagli articoli 6 e 7 del decreto legislativo 29 marzo 2009, n. 49. Ricorda, con riferimento all'indebitamento delle università, che l'articolo 6 del decreto legislativo n. 49 del 2012 – che, in attuazione della delega prevista dall'articolo 5 della legge n. 240 del 2010, reca la disciplina per la programmazione, il monitoraggio e la valutazione delle politiche di bilancio e reclutamento degli atenei – stabilisce, preliminarmente, che le università statali possono contrarre mutui ed altre forme di indebitamento esclusivamente per finanziare le spese di investimento, come definite dall'articolo 3, comma 18, della legge n. 350 del 2003 (legge finanziaria 2004). Il limite massimo alle spese per l'indebitamento è fissato nella misura del 15 per cento dell'indicatore di indebitamento degli atenei. Tale indicatore è calcolato rapportando l'onere complessivo di ammortamento annuo – computato al netto dei relativi contributi statali per investimento ed edilizia – alla « somma algebrica » dei contributi statali per il funzionamento e delle tasse, soprattasse e contributi universitari (rispettivamente, assegnati o riscossi nell'anno di riferimento), al netto delle spese di personale e delle spese per fitti passivi. L'indicatore di indebitamento è calcolato annualmente dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca con riferimento ai dati relativi all'esercizio finanziario precedente e, entro il mese di marzo di ogni anno, ne comunica gli esiti alle università ed al Ministero dell'economia e delle finanze. Al fine di assicurare il rispetto dei suddetti limiti, l'articolo 7 del decreto legislativo n. 49 del 2012 prevede che gli atenei, che presentano un valore dell'indicatore per spese di indebitamento pari o superiore al 15 per cento non possono contrarre nuovi mutui e altre forme di indebitamento con oneri a carico del pro-

prio bilancio. Se il valore dell'indicatore è superiore al 10 per cento, gli atenei possono contrarre ulteriori forme di indebitamento a carico del proprio bilancio, ma solo subordinatamente all'approvazione del bilancio unico d'ateneo di esercizio e alla predisposizione di un piano di sostenibilità finanziaria. L'articolo 33-*sexies*, introdotto durante l'esame al Senato, autorizza, per l'anno 2013, la spesa di 10 milioni di euro per le finalità di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto-legge 194 del 2009 (legge 25 del 2010). Si tratta, sostanzialmente, della proroga, per un ulteriore anno, della convenzione stipulata tra il Ministero dello sviluppo economico e il Centro di produzione S.p.A., titolare dell'emittente Radio radicale, per la trasmissione radiofonica delle sedute parlamentari.

Ricorda che la predetta convenzione è stata stipulata ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della legge n. 224 del 1998. Tale disposizione, confermando lo strumento della convenzione da stipulare a seguito di gara pubblica, i cui criteri dovevano essere definiti nel quadro dell'approvazione della riforma generale del sistema delle comunicazioni, ha disposto, in via transitoria, il rinnovo per un triennio, con decorrenza 21 novembre 1997, della convenzione a suo tempo stipulata tra il Ministero delle comunicazioni e il Centro servizi Spa, per la trasmissione radiofonica dei lavori parlamentari, quantificando un onere annuo di 11,5 miliardi di lire. Le successive proroghe sono state autorizzate e finanziate, prima per trienni di spesa, poi per singole annualità, con leggi finanziarie, ovvero con i c.d. decreti «proroga termini». In particolare, con riferimento all'ultimo periodo: per ciascuno degli anni 2010 e il 2011, il citato decreto-legge n. 194 del 2009, all'articolo 2, comma 3, ha stanziato 9,9 milioni di euro, esplicitamente per la proroga della convenzione; per il 2012, l'articolo 33, comma 38, della legge di stabilità 2012 (legge 183 del 2011) ha sostanzialmente prorogato di un ulteriore anno la disposizione del richiamato articolo 2, comma 3, del decreto-legge n. 194, stabilendo, per le finalità previste dalla stessa, un'autorizzazione di spesa di

3 milioni. Successivamente, l'articolo 28, comma 1, del decreto-legge 216 del 2011 (legge 14 del 2012), al fine esplicito di consentire la proroga per tutto lo stesso anno della predetta convenzione, ha autorizzato la spesa di 7 milioni di euro. Dunque, la complessiva autorizzazione di spesa per il 2012 è stata di 10 milioni di euro. Dal punto di vista della formulazione del testo, rileva che sembrerebbe opportuno utilizzare la seguente formulazione, analoga – *mutatis mutandis* – a quella recata dall'articolo 2, comma 3, del decreto-legge 194 del 2009: «È autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2013 per la proroga della convenzione tra il Ministero dello sviluppo economico e il Centro di produzione S.p.a., stipulata ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della legge 11 luglio 1998, n. 224». Non appare, infatti, corretto il richiamo delle finalità dell'articolo 2, comma 3, dello stesso decreto-legge 194 del 2009, poiché esso riguarda la proroga della convenzione fino al 31 dicembre 2011. L'articolo 34, comma 34, dispone, dal 2013, il versamento all'entrata del bilancio dello Stato, per la riassegnazione al Mibac, degli introiti derivanti dalla vendita dei biglietti relativi ad alcuni luoghi della cultura. In particolare, dispone che gli introiti derivanti dalla vendita dei biglietti d'ingresso al sistema museale dedicato a Giuseppe Garibaldi, sito nell'isola di Caprera – comprendente il Museo del compendio garibaldino e il memoriale custodito nell'ex forte Arbuticci –, nonché quelli derivanti dalla vendita dei biglietti degli ascensori esterni panoramici del Monumento a Vittorio Emanuele II in Roma, a decorrere dall'anno 2013 sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati allo stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali: lo scopo è quello di assicurare la gestione, la manutenzione e il restauro conservativo del sistema museale e del monumento indicati, per la migliore valorizzazione e fruizione degli stessi. Si tratta, sostanzialmente, di una deroga alle limitazioni alla riassegnazione delle somme derivanti dagli ingressi nella generalità dei luoghi della cultura – regolata,

in primis, dall'articolo 110 del Codice dei beni culturali e del paesaggio –, recate dall'articolo 2, commi 615-617, della legge finanziaria 2008. L'articolo 110 del citato codice prevede – nei casi di gestione diretta delle attività di valorizzazione dei beni culturali di appartenenza pubblica – che tali somme sono versate alla sezione di tesoreria provinciale dello Stato. Il Ministro dell'economia e delle finanze riassegna le somme incassate alle competenti unità previsionali di base dello stato di previsione della spesa del MIBAC, secondo i criteri e nella misura fissati dal Ministero medesimo. Le somme sono destinate alla realizzazione di interventi per la sicurezza e la conservazione dei luoghi medesimi, nonché all'espropriazione e all'acquisto di beni culturali, anche mediante esercizio della prelazione. In materia, inoltre, l'articolo 2 del decreto ministeriale 11 dicembre 1997, n. 507 – come modificato dal decreto ministeriale 28 settembre 2005, n. 222, emanato successivamente all'entrata in vigore del Codice – dispone, fra l'altro, che il direttore regionale per i beni culturali e paesaggistici può affidare in concessione, mediante convenzioni con soggetti pubblici o privati, i servizi di biglietteria. Le convenzioni stabiliscono il versamento da parte del concessionario – entro un termine comunque non superiore a 30 giorni – di una parte degli incassi ricavati dalla vendita dei biglietti non inferiore al 70 per cento degli incassi medesimi. Il compenso spettante al concessionario non può essere superiore al 30 per cento degli incassi ed è definito mediante parametri che tengono conto dell'ammontare complessivo degli incassi dell'anno precedente, dei costi di gestione dei servizi e degli interventi proposti dal concessionario per il miglioramento dei servizi medesimi e per l'attivazione o l'implementazione di strumenti informatici e telematici. Successivamente, peraltro, l'articolo 2, comma 615-617, della legge n. 244 del 2007 (legge finanziaria 2008) ha disposto, a decorrere dal 2008, il divieto di riassegnazione delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato ai sensi, tra gli altri, dell'articolo 110 del decreto le-

gislativo 42 del 2004. In relazione a ciò, è stata prevista l'istituzione, nello stato di previsione di ciascun ministero interessato al divieto, di appositi Fondi da ripartire, la cui dotazione è stata determinata nella misura del 50 per cento dei versamenti riassegnabili nel 2006 ai pertinenti capitoli dell'entrata del bilancio dello Stato. È stato, altresì, previsto che tale dotazione è rideterminata annualmente, in base all'andamento dei versamenti riassegnabili effettuati entro il 31 dicembre dei due esercizi precedenti, in modo da assicurare in ciascun anno un risparmio in termini di indebitamento netto pari a 300 milioni di euro. L'utilizzazione dei fondi è effettuata dal Ministro competente, di concerto con il Ministro dell'economia e finanze, in considerazione dell'andamento delle entrate versate. Alla copertura delle minori entrate derivanti dalla previsione introdotta per i due luoghi della cultura indicati, per un onere pari a 1.770.000 euro annui a decorrere dal 2013, si provvede ai sensi dell'articolo 38.

Al riguardo, evidenzia, preliminarmente, che il comma 3 dell'articolo 38 quantifica complessivamente gli oneri recati da varie disposizioni – fra le quali l'articolo 34, comma 20 – individuando varie tipologie di copertura. Evidenzio, altresì, che la relazione tecnica all'A.S. 3533 chiariva che l'onere corrisponde ad una stima dei proventi annui – da riassegnare interamente al MIBAC – calcolata considerando l'ammontare degli introiti incassati nell'ultimo triennio. Sarebbe peraltro ferma la previsione recata dal testo vigente del DM 507 del 1997, relativa alla percentuale del compenso riservata all'eventuale concessionario dei servizi di biglietteria. Sul punto, riterrei opportuno che si valuti, comunque, la necessità di un chiarimento. Dal punto di vista della formulazione del testo, riterrei che sembrerebbe opportuno esplicitare che il riferimento è al comma 3 dell'articolo 38. L'articolo 34, comma 41, introdotto durante l'esame al Senato, innova parzialmente la disposizione attualmente in vigore in materia di facoltà, da parte degli edicolanti, di praticare sconti « sulla

merce venduta», a tal fine sostituendo la lettera *d-ter*) del comma 1 dell'articolo 5 del decreto legislativo 170 del 2001. Al riguardo, ricorda che la disciplina delle modalità e condizioni di vendita della stampa quotidiana e periodica è recata principalmente dal decreto legislativo n. 170 del 2001 che all'articolo 1 ha disposto che, su tutto il territorio nazionale, il sistema di vendita è articolato in punti vendita esclusivi (esercizi tenuti alla vendita generale di quotidiani e periodici) e non esclusivi (esercizi che, in aggiunta ad altre merci, sono autorizzati alla vendita di quotidiani o periodici) e ha previsto per essi l'obbligo di assicurare il principio della parità di trattamento delle diverse testate che, per i punti vendita non esclusivi riguarda l'ambito della tipologia di quotidiani e periodici dagli stessi scelta per la vendita (articolo 4). Nello specifico, il comma in esame dispone due modifiche alla lettera *d-ter*) del comma 1 dell'articolo 5 del decreto legislativo n. 170 del 2001: in base alla prima, la possibilità, per gli edicolanti, di praticare sconti sulla « merce venduta » è finalizzata a defalcare il valore del materiale fornito in conto vendita e successivamente restituito, a compensazione delle successive anticipazioni al distributore. A legislazione vigente, la suddetta facoltà di praticare sconti sulla « merce venduta » si affianca a quella di defalcare il valore del materiale fornito in conto vendita e restituito, a compensazione delle successive anticipazioni al distributore; in base alla seconda, la restituzione del materiale fornito in conto vendita deve essere effettuata nel rispetto del periodo di permanenza in vendita stabilito dall'editore. Al riguardo, ricorda che, in base a quanto stabilito dall'articolo 13 dell'Accordo Nazionale sulla vendita dei giornali quotidiani e periodici, in nessun caso il rivenditore può effettuare la resa prima del termine di permanenza del prodotto editoriale. Tale possibilità è prevista solo in caso di richiamo in resa anticipata da parte del distributore o dietro richiesta dell'editore. La permanenza dei prodotti nei punti vendita è disciplinata, con riferimento alle diverse ipotesi,

nell'articolo 13 dell'Accordo. Osserva che sulla base della seconda modifica, che fa riferimento al periodo di permanenza in vendita « stabilito dall'editore » sembrerebbe derivare che per « merce venduta » si debbano intendere i soli prodotti editoriali (laddove, peraltro, si ricorda che la lettera *d-bis*) del comma 1 dell'articolo 5 del decreto legislativo 170 del 2001, introdotta dall'articolo 39, comma 1, del decreto-legge 1 del 2012, ha disposto che gli edicolanti possono vendere presso la propria sede qualunque altro prodotto secondo la vigente normativa).

Ricorda, che, nel parere reso il 14 marzo 2012 in ordine al decreto-legge 1 del 2012, la VII Commissione della Camera aveva osservato che occorre valutare l'opportunità di specificare se per « merce venduta » si intendevano solo i prodotti diversi dalla stampa quotidiana e periodica, che l'edicolante può vendere, ovvero anche la stampa quotidiana e periodica, rilevando che, in tale seconda ipotesi, era necessario coordinare la disposizione con l'articolo 5, comma 1, lettera *a*), del decreto legislativo 170 del 2001, in base al quale il prezzo stabilito dal produttore non può subire variazioni. Per completezza si ricorda, peraltro, che la determinazione del prezzo di vendita dei libri — che, ovviamente, si qualificano quali prodotti editoriali e possono essere venduti anche presso le edicole — è ora disciplinata dalla legge 27 luglio 2011, n. 128, che si applica dal 1° settembre 2011. In particolare, la legge ha fissato il principio che il prezzo al consumatore finale dei libri è liberamente fissato dall'editore o dall'importatore e ha disciplinato le ipotesi di sconto applicabile per il consumatore finale. Rileva che l'esigenza del coordinamento con l'articolo 5, comma 1, lettera *a*), del decreto legislativo 170 del 2001 sembrerebbe dunque permanere, anche a seguito delle modifiche ora proposte. Riterrei necessario altresì valutare l'opportunità di un chiarimento sul raccordo fra la disciplina del prezzo di vendita dei libri e quanto previsto dal comma in esame. Per quanto riguarda le altre disposizioni contenenti norme di interesse della Commis-

sione cultura, segnala l'articolo 1, comma 1, relativo all'attuazione dell'Agenda digitale italiana); l'articolo 11-*bis*, relativo al credito d'imposta per promuovere l'offerta on line di opere dell'ingegno; l'articolo 14-*bis*, relativo alla pubblicità dei lavori parlamentari; l'articolo 19, relativo ai grandi progetti di ricerca e innovazione e appalti precommerciali; l'articolo 20, relativo alle comunità intelligenti; l'articolo 25, relativo alle *start-up* innovative e agli incubatori certificati; l'articolo 26, recante deroghe al diritto societario e riduzione degli oneri per l'avvio; l'articolo 27, relativo alla remunerazione con strumenti finanziari della *start-up* innovativa e dell'incubatore certificato; l'articolo 27-*bis*, recante misure di semplificazione per l'accesso alle agevolazioni per le assunzioni di personale nelle *start-up* innovative e negli incubatori certificati; l'articolo 28, recante disposizioni in materia di rapporto di lavoro subordinato per le società *start-up* innovative; l'articolo 29, recante gli incentivi all'investimento in *start-up* innovative; l'articolo 30, relativo alla raccolta di capitali di rischio tramite portali *on line* e altri interventi di sostegno per le *start-up* innovative; l'articolo 31, relativo alla composizione e gestione della crisi nell'impresa *start-up* innovativa; l'articolo 32, relativo alla pubblicità e valutazione dell'impatto delle misure; l'articolo 33-*octies*, relativo alla conferenza dei servizi; l'articolo 34, comma 3, lettera *b*), relativo al trasferimento.

Illustra quindi una proposta di parere favorevole con condizioni (*vedi allegato*).

Pierfelice ZAZZERA (IdV) preannuncia il suo voto contrario sul provvedimento in esame, osservando come l'attuale Governo non abbia promosso assolutamente alcuna condizione per la crescita economica del Paese. Auspica, quindi, che la parola possa presto tornare agli elettori per poter scegliere un Governo politico. Stigmatizza, infine, il fatto che la posizione della questione di fiducia impedirà, come di consueto, del resto, la possibilità di apportare modifiche al testo.

Paola GOISIS (LNP) preannuncia il voto contrario del suo gruppo sul provvedimento in esame, osservando come l'attuale Governo non abbia affatto adottato disposizioni efficaci per la crescita del Paese. Valuta negativamente, poi, la previsione dell'utilizzo delle tecnologie digitali anche nelle scuole elementari, ove invece si dovrebbe procedere all'insegnamento delle abilità fondamentali per l'alunno. Lamenta, infine, il fatto che nessun emendamento presentato dal suo gruppo in materia di istruzione sia stato accolto, con una chiusura totale da parte del Governo.

Enzo CARRA (UdCpTP) preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sul provvedimento in esame, valutando positivamente il passaggio dal cartaceo alle tecnologie digitali, che costituisce un grande passo avanti nella modernizzazione anche culturale del Paese.

Emerenzio BARBIERI (PdL) consapevole del fatto che il parere reso non sarà valutato in maniera definitiva dalla Commissione di merito, preannuncia che lascerà libertà di voto per il proprio gruppo.

Paola GOISIS (LNP) tiene a precisare che il preannunciato voto contrario del suo gruppo sul provvedimento in esame riflette evidentemente una posizione politica più complessiva, anche se concorda con il relatore sulla valutazione negativa della previsione dell'utilizzo delle tecnologie digitali anche nelle scuole elementari.

La Commissione approva quindi la proposta di parere favorevole con condizioni del relatore.

La seduta termina alle 15.10.

ERRATA CORRIGE

Nel *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari* n. 41 del 7 dicembre 2012, a pagina 46, prima colonna, quarta riga, la cifra: « 4 » è sostituita dalla seguente « 6 ».

ALLEGATO

**DL 179 del 2012 Misure urgenti per la crescita del Paese (C. 5626
Governo, approvato dal Senato).**

PARERE APPROVATO

La VII Commissione (Cultura, scienza e istruzione),

esaminato, per le parti di propria competenza, il testo del disegno di legge C. 5626 Governo di conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, recante ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese, approvato dal Senato,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

1. sostituisca la Commissione di merito all'articolo 11, comma 1, la lettera *a*) con la seguente: « *a*) al comma 2 il secondo periodo è sostituito dai seguenti: “Per l'anno scolastico 2013-2014, il collegio dei docenti degli istituti scolastici selezionati per partecipare al piano ‘Scuola digitale – Classi 2.0’ adotta, nella prima classe della scuola secondaria di primo grado e nella prima classe della scuola secondaria di secondo grado, libri nelle versioni digitale o mista, costituita da un testo in formato digitale o cartaceo e da contenuti digitali integrativi, accessibili o acquistabili anche in modo disgiunto. Per l'anno scolastico 2014-2015 l'adozione dei libri nelle predette versioni digitale o mista è applicata alle medesime classi di tutte le scuole secondarie di primo grado e di secondo grado. Per gli anni scolastici successivi, il collegio dei docenti della scuola secondaria di primo grado e della scuola secondaria di secondo grado adotta progressivamente per tutte le classi esclusivamente libri nelle predette versioni digitale o mista” »;

2. inserisca la Commissione di merito all'articolo 11, comma 1, dopo la lettera *a*), la seguente: « *a-bis*) dopo il comma 2 è inserito il seguente: “*2-bis*. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione sono definiti i criteri e le modalità di attuazione, nella fase transitoria e a regime, dell'adozione dei libri nelle versioni digitale o mista.” »;

3. sostituisca la Commissione di merito all'articolo 11, comma 1, lettera *b*), il punto 2) con il seguente: « 2) alla lettera *b*), le parole: “nelle versioni *on line* e mista” sono sostituite dalle seguenti: “nella versione digitale e dei contenuti digitali integrativi ad essi funzionalmente connessi, anche al fine di un'effettiva integrazione tra gli stessi” »;

4. sopprima la Commissione di merito all'articolo 11, comma 1, lettera *b*), punto 3), le parole « della riduzione »;

5. sostituisca la Commissione di merito all'articolo 11, comma 1, lettera *c*), capoversi *3-bis* e *3-ter*, le parole « lo specifico limite » con le seguenti: « il limite »;

6. al fine di far fronte alle urgenti esigenze delle residenze degli studenti universitari, inserisca la Commissione di merito una disposizione che aggiunga all'articolo 1, comma 3, della legge 14 novembre 2000, n. 338, i seguenti periodi: « Con il medesimo decreto sono, altresì, stabilite le condizioni e le modalità per la revoca e la riduzione del cofinanziamento a carico dello Stato, in ogni caso improntate a criteri di gradualità e al fine comunque di

conservare l'utilità delle opere realizzate. Per gli interventi cofinanziati e non ancora completati alla data del 30 giugno 2013, il termine di conclusione dei lavori indicato nel decreto di finanziamento, come eventualmente prorogato con provvedimento della commissione di cui all'articolo 1, comma 5, è da considerarsi inderogabile. Qualora alla data prevista per il termine dei lavori gli stessi non siano completati, la

commissione può proporre motivatamente la revoca o la riduzione del finanziamento con le procedure ed i criteri definiti dal decreto ministeriale di cui all'articolo 1, comma 3, ponendo comunque a carico del soggetto proponente l'obbligo del completamento dell'opera per lotti funzionali e funzionanti nel rispetto degli standard previsti dai decreti attuativi regolamentari dell'opera. ».

VIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Ambiente, territorio e lavori pubblici)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Variazione nella composizione della Commissione	295
Norme per lo sviluppo degli spazi verdi urbani. Nuovo testo C. 3465-4290-B Governo, approvato dal Senato, modificato dalla Camera e nuovamente modificato dal Senato (Seguito dell'esame e rinvio)	295

SEDE CONSULTIVA:

Decreto-legge 179/2012: Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese. C. 5626 approvato dal Senato (Parere alle Commissioni IX e X) (Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni)	296
ALLEGATO 1 (Proposta di parere del Relatore)	300
ALLEGATO 2 (Parere approvato dalla commissione)	301
Riforma della legislazione in materia portuale. Testo base C. 5453, approvato in un testo unificato dal Senato e C. 2311 Meta (Parere alla IX Commissione) (Seguito dell'esame e rinvio)	297
AVVERTENZA	299

SEDE REFERENTE

Martedì 11 dicembre 2012. — Presidenza del vicepresidente Roberto TORTOLI.

La seduta comincia alle 13.15.

Variazione nella composizione della Commissione.

Roberto TORTOLI, *presidente*, comunica che, per il gruppo del Popolo della Libertà (PdL), è entrato a far parte della Commissione il deputato Pier Paolo PIZZIMBONE.

La Commissione prende atto.

Norme per lo sviluppo degli spazi verdi urbani. Nuovo testo C. 3465-4290-B Governo, approvato dal Senato, modificato dalla Camera e nuovamente modificato dal Senato.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 22 novembre 2012.

Ermete REALACCI (PD) *relatore*, ritiene doveroso riconoscere che, alla luce dei più recenti sviluppi della situazione politica, non sussistano le condizioni per l'approvazione definitiva del provvedimento in titolo.

Sottopone quindi alla Commissione l'ipotesi di non proseguire nell'esame del

medesimo provvedimento, anche per poter dedicare tutta l'attenzione necessaria agli importanti provvedimenti d'urgenza all'esame della Commissione, che sono da convertire in legge prima della fine della legislatura.

Coglie, comunque, l'occasione per segnalare alla Commissione l'esigenza di approvare al più presto la risoluzione a sua prima firma n. 7-01034, così da dare al Governo la concreta possibilità di predisporre, prima dell'inizio della stagione estiva, tutte le iniziative necessarie per completare e omogeneizzare, su tutto il territorio nazionale, il quadro normativo regolamentare diretto a promuovere la nautica sostenibile nelle aree marine protette, a partire dalla realizzazione di campi ormeggio destinati alle unità da diporto eco-compatibili.

Roberto TORTOLI *presidente*, propone, quindi, alla luce delle dichiarazioni rese dal relatore, di non proseguire ulteriormente nell'esame del provvedimento in titolo.

La Commissione concorda.

La seduta termina alle 13.20.

SEDE CONSULTIVA

Martedì 11 dicembre 2012. — Presidenza del vicepresidente Roberto TORTOLI. — Interviene il Sottosegretario di Stato per l'ambiente e per la tutela del territorio e del mare, Tullio FANELLI.

La seduta comincia alle 13.20.

Decreto-legge 179/2012: Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese.

C. 5626 approvato dal Senato.

(Parere alle Commissioni IX e X).

(Seguito dell'esame e conclusione — Parere favorevole con osservazioni).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento rinviato nella seduta del 7 dicembre scorso.

Gianluca BENAMATI (PD), *relatore*, nel richiamare quanto già detto nella seduta del 7 dicembre scorso in ordine alla ristrettezza sia dei tempi di esame del decreto-legge in titolo sia dei margini di intervento per il miglioramento dei suoi contenuti, formula una proposta di parere favorevole con osservazioni sul provvedimento (*vedi allegato 1*), che sottopone all'attenzione della Commissione.

Ermete REALACCI (PD), pur convenendo con il relatore in ordine alla pratica insussistenza di margini di manovra per quanto concerne la modifica del testo del provvedimento in esame, esprime il proprio rammarico per il fatto che in esso non abbiano trovato collocazione misure essenziali per la crescita dell'economia, come la stabilizzazione delle agevolazioni fiscali per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici (cosiddetto 55 per cento) e la sua estensione agli interventi di messa in sicurezza degli immobili dal rischio sismico o un sostanziale riorientamento delle risorse stanziare per le opere pubbliche dalle grandi infrastrutture (costosissime e lentissime da realizzare) alle innumerevoli piccole e medie opere delle quali il Paese ha enorme bisogno (dalla manutenzione del patrimonio pubblico alla messa in sicurezza del territorio dal rischio idrogeologico, alla realizzazione di interventi per il trasporto pubblico locale, per il recupero ambientale e la messa in sicurezza di edifici pubblici nelle aree a più elevato rischio sismico).

Aurelio Salvatore MISITI (Misto-G.Sud-PPA) dichiara di condividere alcune delle osservazioni critiche rivolte al provvedimento dal collega Realacci, soprattutto per quel che riguarda la mancanza nel provvedimento in titolo di adeguate misure a sostegno degli interventi di messa in sicurezza degli edifici pubblici dal rischio sismico, nonché degli interventi di manutenzione e ammodernamento delle opere

(ad esempio, viadotti o gallerie) in ambito stradale e ferroviario.

Tommaso FOTI (Pdl) chiede al relatore di valutare l'opportunità di inserire nella proposta di parere sul provvedimento un esplicito riferimento all'esigenza che le nuove norme introdotte dal comma 53 dell'articolo 34 del provvedimento siano da riferirsi esclusivamente alle nuove costruzioni.

Gianluca BENAMATI (PD), *relatore*, alla luce del dibattito svolto, presenta una nuova formulazione della proposta di parere favorevole con osservazioni sul provvedimento (*vedi allegato 2*).

Mauro PILI (Pdl) preannuncia il proprio voto di astensione sulla proposta di parere favorevole con osservazioni sul provvedimento, come riformulata dal relatore.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole con osservazioni sul provvedimento, come riformulata dal relatore.

**Riforma della legislazione in materia portuale.
Testo base C. 5453, approvato in un testo unificato
dal Senato e C. 2311 Meta.**

(Parere alla IX Commissione).

(*Seguito dell'esame e rinvio*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 22 novembre 2012.

Roberto TORTOLI, *presidente*, comunica che, su richiesta della VIII Commissione inoltrata il 23 novembre scorso, il Presidente della Camera, con comunicazione resa all'Assemblea in data 4 dicembre, ha riconsiderato l'assegnazione in sede consultiva alla VIII Commissione sul provvedimento in esame, prevedendo la natura rinforzata, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, del parere.

Mauro PILI (Pdl), *relatore*, alla luce della decisione assunta dal Presidente della Camera, di cui prende atto positivamente, ritiene utile acquisire l'orientamento dei gruppi presenti in Commissione e del Governo sia sul merito del provvedimento in esame che sul prosieguo dei lavori, al fine di predisporre una proposta di parere che valorizzi al massimo le competenze e il ruolo della Commissione.

Raffaella MARIANI (PD) ricorda che i deputati del Partito Democratico hanno sostenuto la richiesta di riconsiderazione dell'assegnazione in sede consultiva del provvedimento in titolo per poter affrontare con la dovuta serietà ed efficacia le rilevanti criticità – riferite sia ai profili ambientali che a quelli urbanistici – emerse dalla lettura del testo approvato dal Senato.

Sottolinea, quindi, a nome del suo gruppo, la necessità che, a tutela delle prerogative della Commissione nonché a salvaguardia del quadro normativo posto a tutela dei valori ambientali e delle competenze degli enti locali in materia urbanistica e di governo del territorio, le richiamate criticità siano chiaramente espresse nel parere della Commissione e si traducano in condizioni da inserire nel parere medesimo.

Rodolfo Giuliano VIOLA (PD) ribadisce le osservazioni critiche già espresse nella seduta del 22 novembre scorso in ordine all'impatto fortemente negativo delle disposizioni contenute nel provvedimento in esame sotto il profilo di un'inaccettabile sottrazione ai comuni dei compiti ad essi attribuiti in materia urbanistica e di pianificazione territoriale e della contestuale riattribuzione dei medesimi compiti alle Autorità portuali. Anche per questo, si associa alla richiesta formulata dal rappresentante del gruppo del Partito Democratico di inserire nel parere della Commissione specifiche condizioni poste a tutela, anche in fase di predisposizione del piano regolatore portuale, del rispetto delle competenze degli enti locali in materia di governo del territorio.

Ermete REALACCI (PD) chiede alla presidenza chiarimenti, a norma di regolamento, circa gli effetti che un eventuale parere con condizioni potrà avere sull'*iter* del provvedimento, in particolare qualora fosse confermata la volontà della Commissione di merito di richiedere il trasferimento alla sede legislativa.

Roberto TORTOLI, *presidente*, precisa che, qualora nel corso dell'esame in sede legislativa la Commissione di merito ritenesse di non doversi conformare alle condizioni recate nei pareri resi ai sensi dell'articolo 73, comma 1-*bis*, del regolamento, si determinerebbe una rimessione del provvedimento all'Assemblea, e quindi una prosecuzione dell'*iter* in sede referente.

Ermete REALACCI (PD), alla luce dei chiarimenti regolamentari forniti dal presidente, ribadisce, da un lato, l'opportunità di inserire nel parere della Commissione rilievi diretti ad ottenere una modifica sostanziale delle norme che rientrano nelle materie di diretto interesse della VIII Commissione e, dall'altro, la necessità che tali rilievi si traducano in condizioni.

Aurelio Salvatore MISITI (Misto-G.Sud-PPA) ritiene che occorra chiarire se si intenda o meno addivenire alla approvazione definitiva di una legge di riforma del sistema portuale italiano, capace di ridare slancio alle attività portuali italiane e di operare una positiva rivisitazione delle competenze dei vari livelli di governo in materia. In tal senso, esprime un orientamento contrario all'inserimento nel parere della Commissione di condizioni che, pur riferendosi a questioni meritevoli di attenzione, di fatto determinerebbero un significativo rallentamento dell'*iter* parlamentare del provvedimento in esame, vanificando così ogni ambizione di tradurre il provvedimento in legge entro l'ormai prossima fine della legislatura.

Armando DIONISI (UdCpTP), nel richiamare quanto già detto nella seduta del 20 novembre 2012, ribadisce che, a suo

avviso, l'obiettivo prioritario da perseguire nel caso di specie sia quello della definitiva approvazione di una legge di riforma del sistema portuale italiano, capace di porre le condizioni normative per nuovi investimenti in un settore fondamentale per la ripresa dell'economia, a partire dal rilancio delle attività commerciali e di quelle turistiche.

Nell'esprimere, quindi, un orientamento di massima favorevole al provvedimento in esame, formula l'auspicio che il relatore possa individuare, in sede di predisposizione della proposta di parere, un giusto punto di equilibrio fra le diverse posizioni tale da scongiurare il rischio di un'interruzione dell'*iter* parlamentare del provvedimento.

Mauro PILI (PdL), *relatore*, ringrazia tutti i colleghi intervenuti per le osservazioni svolte e gli spunti di riflessioni, che cercherà di tradurre in una proposta di parere capace di rappresentare un punto di equilibrio tra i diversi orientamenti emersi.

In tal senso, preannuncia l'intenzione di predisporre una proposta di parere tesa comunque a migliorare il testo del provvedimento sia in un'ottica di maggiore rispetto delle competenze urbanistiche dei comuni, essendo a suo avviso impensabile che, in tema di pianificazione del territorio, le Autorità portuali si pongano come *dominus* rispetto ai comuni, sia in un'ottica di maggiore coerenza con il quadro normativo vigente in materia di controlli ambientali, a partire da una più puntuale regolazione delle attività di dragaggio e di riutilizzo dei relativi materiali da scavo.

Conclude, quindi, auspicando un fattivo contributo anche da parte del Ministero dell'ambiente.

Ermete REALACCI (PD), ritenendo comunque necessario acquisire l'orientamento del Ministero dell'ambiente, ribadisce la necessità comunque che i rilievi e le criticità che emergeranno al termine del dibattito siano inserite come condizioni nel parere della Commissione.

Il sottosegretario Tullio FANELLI si riserva di intervenire nel corso della prossima seduta.

Roberto TORTOLI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.

AVVERTENZA

I seguenti punti all'ordine del giorno non sono stati trattati:

COMITATO RISTRETTO

Principi fondamentali per il governo del territorio.

C. 329 Mariani, C. 438 Lupi, C. 1794 Mantini, C. 3379 Lupi, C. 3543 Morassut.

Modifica all'articolo 184 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e altre disposizioni contro l'inquinamento ambientale e i danni alla salute derivanti dalla dispersione dei mozziconi dei prodotti da fumo nel suolo e nelle acque.

Nuovo testo C. 3344 Cosenza e C. 4761 Di Cagno Abbrescia.

ALLEGATO 1

Decreto-legge 179/2012: Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese. C. 5626 approvato dal Senato.**PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE**

La VIII Commissione,

esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge n. 5626 Governo, approvato dal Senato, recante « Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese »,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

a) valutino le Commissioni di merito l'opportunità di procedere ad un coordinamento delle norme di cui all'articolo 33, commi 1, 2, 2-ter e 2-quater, con le norme contenute nella legge n. 183 del 2011 in

materia di finanziamento delle infrastrutture mediante interventi di defiscalizzazione;

b) valutino le Commissioni di merito la possibilità di prevedere, con riferimento alle citate norme di cui all'articolo 33 del provvedimento, opportune limitazioni al presupposto giuridico della non sostenibilità del piano economico e finanziario delle opere ai fini dell'accesso di queste ultime alle misure agevolative previste dalle medesime norme;

c) valutino le Commissioni di merito l'opportunità di modificare il testo dell'articolo 34, comma 52, in modo da chiarire in maniera univoca il campo di applicazione della norma in questione.

ALLEGATO 2

Decreto-legge 179/2012: Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese. C. 5626 approvato dal Senato.**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE**

La VIII Commissione,

esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge n. 5626 Governo, approvato dal Senato, recante « Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, recante ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese »;

rilevata la carenza anche in tale decreto legge di specifiche misure dirette alla stabilizzazione delle agevolazioni fiscali per gli interventi di efficientamento energetico degli edifici (cosiddetto 55 per cento) e alla sua estensione agli interventi di adeguamento antisismico degli edifici;

valutata l'opportunità di prevedere nel decreto disposizioni dirette a un riequilibrio nell'ordinamento tra misure a favore delle grandi opere e misure tese a incentivare la realizzazione di piccole opere pubbliche, nonché disposizioni volte a favorire gli interventi di manutenzione delle opere pubbliche e di mitigazione dei rischi sismico e idrogeologico,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

a) valutino le Commissioni di merito l'opportunità di procedere ad un coordinamento delle norme di cui all'articolo 33, commi 1, 2, 2-ter e 2-quater, con le norme contenute nella legge n. 183 del 2011 in materia di finanziamento delle infrastrutture mediante interventi di defiscalizzazione;

b) valutino le Commissioni di merito la possibilità di prevedere, con riferimento alle citate norme di cui all'articolo 33 del provvedimento, opportune limitazioni al presupposto giuridico della non sostenibilità del piano economico e finanziario delle opere ai fini dell'accesso di queste ultime alle misure agevolative previste dalle medesime norme;

c) valutino le Commissioni di merito l'opportunità di modificare il testo dell'articolo 34, commi 52 e 53, primo periodo, in modo da chiarire, nel primo caso, in maniera univoca, il campo di applicazione della norma e, nel secondo caso, che la nuova normativa si applica solo alle nuove costruzioni.

XI COMMISSIONE PERMANENTE

(Lavoro pubblico e privato)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Abrogazione dell'articolo 36 della legge 16 giugno 1939, n. 1045, concernente l'igiene e l'abitabilità degli equipaggi a bordo delle navi mercantili nazionali. C. 4699 Sbai (*Seguito dell'esame e rinvio*) 302

SEDE CONSULTIVA:

DL 207/2012: Disposizioni urgenti a tutela della salute, dell'ambiente e dei livelli di occupazione, in caso di crisi di stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale. C. 5617 Governo (Parere alle Commissioni riunite VIII e X) (*Esame e rinvio*) 303

DL 179/2012: Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese. C. 5626 Governo, approvato dal Senato (Parere alle Commissioni riunite IX e X) (*Esame e conclusione – Parere favorevole con condizione*) 305

ALLEGATO (*Parere approvato dalla Commissione*) 308

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione di rappresentanti delle organizzazioni sindacali (CGIL, CISL, UIL, UGL, CISAL, CONFSAL, USB e USAE) sulle problematiche legate alla gestione degli esuberanti del personale e dei rapporti di lavoro a tempo determinato nelle pubbliche amministrazioni 307

SEDE REFERENTE

Martedì 11 dicembre 2012. — Presidenza del presidente Silvano MOFFA. — Interviene il viceministro del lavoro e delle politiche sociali Michel Martone.

La seduta comincia alle 11.20.

Abrogazione dell'articolo 36 della legge 16 giugno 1939, n. 1045, concernente l'igiene e l'abitabilità degli equipaggi a bordo delle navi mercantili nazionali.

C. 4699 Sbai.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 27 novembre 2012.

Silvano MOFFA, *presidente e relatore*, ricorda che al termine della precedente seduta il testo della proposta di legge n. 4699 – non essendo stati presentati emendamenti ad esso riferiti – è stato trasmesso alle Commissioni parlamentari competenti per l'espressione del prescritto parere. Comunica, quindi, che nella scorsa settimana si è completato l'esame in sede consultiva della proposta di legge da parte delle predette Commissioni, avendo la I e la IX Commissione espresso parere favorevole sul provvedimento in esame. Per tali ragioni, considerati gli orientamenti emersi nel corso dell'esame in sede referente e fermo restando che andrà valutata – anche sotto il profilo temporale – l'effettiva praticabilità di una conclusione dell'*iter* a fronte dell'attuale situazione politico-istituzionale, si riserva comunque

di trasmettere alla Presidenza della Camera la richiesta di trasferimento in sede legislativa della proposta di legge n. 4699, una volta verificata l'eventuale sussistenza dei requisiti prescritti dall'articolo 92, comma 6, del Regolamento.

Il viceministro Michel MARTONE prende atto dell'ipotesi appena prospettata dalla presidenza della Commissione.

Amalia SCHIRRU (PD) fa presente che il suo gruppo sarebbe favorevole — ove maturassero le relative condizioni — all'eventuale trasferimento del progetto di legge in esame alla sede legislativa.

Silvano MOFFA, *presidente*, rinvia, quindi, il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 11.25.

SEDE CONSULTIVA

Martedì 11 dicembre 2012. — Presidenza del presidente Silvano MOFFA. — Interviene il viceministro del lavoro e delle politiche sociali Michel Martone.

La seduta comincia alle 11.25.

DL 207/2012: Disposizioni urgenti a tutela della salute, dell'ambiente e dei livelli di occupazione, in caso di crisi di stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale.

C. 5617 Governo.

(Parere alle Commissioni riunite VIII e X).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Silvano MOFFA, *presidente*, avverte preliminarmente che — a differenza del successivo provvedimento all'ordine del

giorno dell'odierna seduta della Commissione in sede consultiva, il cui parere dovrà essere reso entro la mattinata di oggi — l'esame del provvedimento in titolo proseguirà anche nella seduta di domani, che la presidenza si riserva di anticipare — ove possibile — a domattina, prima del previsto orario di inizio dei lavori dell'Assemblea.

Nedo Lorenzo POLI (UdCpTP), *relatore*, osserva che la Commissione è chiamata a esprimere un parere sul disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge n. 207, adottato con carattere d'urgenza dal Governo, principalmente allo scopo di fronteggiare l'emergenza ambientale, sanitaria, produttiva e occupazionale degli stabilimenti dell'Ilva di Taranto: in questo contesto, il provvedimento interviene, peraltro, a tutela di tutti gli stabilimenti produttivi valutati come strategicamente rilevanti in ambito nazionale, salvaguardandone la prosecuzione dell'attività per un determinato periodo di tempo, al fine di perseguire l'obiettivo della competitività di sistemi di imprese e la riqualificazione, da coniugare con la piena sostenibilità ambientale. Rileva che, in sostanza, il decreto-legge in esame, dettando un quadro normativo generale valevole per tutti i casi di crisi aziendali in cui i rilevanti interessi produttivi e occupazionali si intrecciano strettamente con quelli ambientali e della sicurezza, consente di affrontare situazioni problematiche concrete, come quella — di grande attualità — dell'impianto dell'Ilva di Taranto, per il quale vengono previste specifiche misure.

Sottolinea che una significativa importanza, anche per quanto concerne l'ambito di competenza della Commissione, assume il comma 1 dell'articolo 1, che fa riferimento a stabilimenti industriali individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri come stabilimenti di interesse strategico nazionale, qualora presso di essi sia occupato da almeno un anno un numero di lavoratori subordinati, compresi quelli ammessi al trattamento di integrazione dei guadagni, non

inferiore a duecento. Fa presente che tale disposizione prevede, in tali casi, laddove vi sia una assoluta necessità di salvaguardia dell'occupazione e della produzione, che il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare possa autorizzare, in sede di riesame dell'AIA (autorizzazione integrata ambientale), la prosecuzione dell'attività produttiva per un periodo di tempo determinato non superiore a trentasei mesi e a condizione che vengano adempiute le prescrizioni contenute nel provvedimento di riesame della medesima autorizzazione, secondo le procedure e i termini ivi indicati, al fine di assicurare la più adeguata tutela dell'ambiente e della salute secondo le migliori tecniche disponibili. Segnala, inoltre, che il comma 4 del medesimo articolo 1 prevede che le disposizioni di cui al comma 1 trovino applicazione anche quando l'autorità giudiziaria abbia adottato provvedimenti di sequestro sui beni dell'impresa titolare dello stabilimento: in tale caso i provvedimenti di sequestro non impediscono, nel corso del periodo di tempo indicato nell'autorizzazione, l'esercizio dell'attività d'impresa a norma del comma 1.

Entrando nel dettaglio della situazione dell'Ilva di Taranto, fa notare che il decreto in esame, al comma 1 dell'articolo 3, individua proprio tale impianto siderurgico come stabilimento di interesse strategico nazionale, anche in considerazione dei rilevanti profili di tutela dell'ambiente e della salute e della salvaguardia dei livelli occupazionali e dell'ordine pubblico connessi alla sua continuità produttiva, dettando disposizioni per assicurare la piena e integrale attuazione delle prescrizioni contenute nel provvedimento di riesame dell'AIA, precedentemente rilasciata, recante misure adeguate a realizzare la rimozione delle condizioni di criticità esistenti che possono incidere sulla salute e sull'ambiente, attraverso il sostanziale abbattimento delle emissioni inquinanti. Fa presente che la norma, che tende a dare piena efficacia normativa alle misure previste in tale provvedimento amministrativo, in quanto idonee ad assicurare ade-

guata tutela ambientale e sanitaria, provvede poi nello specifico ad autorizzare, entro certi limiti predeterminati, alla prosecuzione dell'attività produttiva di tale stabilimento e alla conseguente commercializzazione dei prodotti per un periodo di trentasei mesi, a condizione che siano pienamente rispettate tutte le prescrizioni previste, rispetto alle quali, in caso di inadempimento, vengono disposte sanzioni certe.

Preso atto del contenuto del provvedimento e passando a considerazioni di natura più complessiva circa l'operatività dello stesso, auspica quindi che esso venga interpretato e applicato in un quadro di leale collaborazione tra poteri istituzionali, dal momento che, rafforzando il ruolo dell'autorizzazione integrata ambientale e dei piani di risanamento delle grandi industrie, a cominciare dall'acciaieria Ilva di Taranto, il decreto persegue diversi obiettivi generali, tutti meritevoli di adeguata considerazione, sui quali non appare utile dividersi aprioristicamente, soprattutto in relazione all'individuazione dell'organo deputato ad intervenire: la tutela di interessi costituzionalmente rilevanti connessi alla salute dei cittadini non può, infatti, risultare inconciliabile con altrettanto importanti esigenze di natura economica e occupazionale, laddove sia proposto un equo contemperamento tra i diversi valori in gioco.

In conclusione, valutata in termini favorevoli la finalità di conciliare lo sviluppo sperimentale e l'innovazione delle imprese con la sostenibilità ambientale, al fine di contribuire alla risoluzione di gravi crisi aziendali come quella dello stabilimento dell'Ilva di Taranto, ritiene che vi siano le condizioni per un orientamento positivo da parte della Commissione, riservandosi di predisporre, per la seduta di domani, una proposta di parere che si muova nella direzione appena indicata.

Silvano MOFFA, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

DL 179/2012: Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese.

C. 5626 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alle Commissioni riunite IX e X).

(Esame e conclusione – Parere favorevole con condizione).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Nedo Lorenzo POLI (UdCpTP), *relatore*, osserva che la Commissione è chiamata a esprimere il parere, per quanto di competenza, sul disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, recante ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese, già approvato dal Senato. Sottolinea che il decreto-legge in questione, incisivamente modificato nel corso dell'esame presso l'altro ramo del Parlamento, ponendosi sulla scia dei precedenti provvedimenti economici adottati dal Governo in carica, ha lo scopo di favorire lo sviluppo e la competitività del Paese, introducendo misure di rilancio della crescita in diversi settori dell'ordinamento, nel rispetto degli impegni assunti in sede europea. In particolare, osserva che il provvedimento, nello spirito dell'Agenda digitale europea, si propone di creare le condizioni più favorevoli allo sviluppo globale, attraverso una semplificazione dei rapporti con la pubblica amministrazione, da ottenere anche grazie ad una maggiore diffusione delle informazioni per via digitale, in virtù della quale sarà possibile assicurare la facile visibilità delle possibilità lavorative e di studio, l'interoperabilità, la connettività e l'offerta dei servizi alla collettività. Rileva, quindi, che gli interventi previsti spaziano dall'attuazione dell'Agenda digitale alla banda larga, dalla tutela del consumatore alle facilitazioni per l'imprenditoria, soprattutto per le piccole e medie imprese e per le zone disagiate, per i giovani, per le *start-up* e simili: tutte misure che, a suo giudizio, oltre a rendere facile e fruibile il rapporto con la pubblica amministrazione, intendono stimolare il mondo del lavoro e delle piccole e medie

imprese, riconosciute come essenziali nel tessuto economico del Paese.

Per quanto concerne le norme di più diretto interesse della Commissione, segnala anzitutto l'articolo 7, che introduce una serie di disposizioni che modificano o integrano le procedure che lavoratori, personale medico e istituti previdenziali competenti debbono seguire per la trasmissione telematica delle certificazioni di malattia nel settore pubblico e privato. Al contempo, rileva che l'articolo 23 è volto a modificare la disciplina delle società di mutuo soccorso (SMS), in particolare prevedendone l'iscrizione al « Registro delle imprese » secondo criteri e modalità che verranno stabiliti con decreto del Ministro dello sviluppo economico, al fine di superare l'opposizione di alcune camere di commercio, che considerano tali società come enti non commerciali: l'iscrizione dovrà, pertanto, avvenire nella sezione « imprese sociali », con l'ulteriore automatica iscrizione presso l'Albo delle società cooperative, analogamente a quanto previsto per le stesse imprese cooperative.

Fa notare che una certa rilevanza rivestono, poi, l'articolo 23-*ter*, introdotto al Senato, che sostituisce l'articolo 3, comma 14, della legge n. 92 del 2012 (riforma del mercato del lavoro) in materia di fondi interprofessionali per la formazione continua, prevedendo disposizioni che disciplinano le modalità di adeguamento delle fonti istitutive dei predetti fondi alle finalità perseguite dalla legge di riforma, nonché l'articolo 27-*bis*, che prevede la concessione del credito di imposta per le nuove assunzioni di profili altamente qualificati (previsto dall'articolo 24 del decreto-legge n. 83 del 2012) alle società *start-up* innovative e agli « incubatori » certificati, come definiti, rispettivamente, dai commi 2 e 5 del precedente articolo 25. Fa, quindi, presente che l'articolo 28 reca alcune norme relative ai rapporti di lavoro subordinato a termine e di somministrazione per le medesime società *start-up* innovative, introducendo una disciplina speciale rispetto alla normativa generale vigente in materia: in particolare, le disposizioni speciali trovano applica-

zione per il periodo di quattro anni dalla data di costituzione della società, oppure, per le società già costituite, per un più limitato periodo, determinato dal comma 2 del richiamato articolo 28.

Osserva che l'articolo 34, commi 7-10, autorizza poi l'Ente nazionale per l'aviazione civile ad assumere, in via transitoria, venti piloti professionisti, con contratto a termine annuale, rinnovabile di anno in anno sino ad un massimo di tre anni, in attesa dell'emanazione dei provvedimenti di autorizzazione per l'assunzione di ispettori di volo.

Sempre nell'ambito dell'articolo 34, giudica essenziale soffermarsi sul comma 54, introdotto nel corso dell'esame al Senato, che modifica la già citata legge n. 92 del 2012 (riforma del mercato del lavoro), relativamente alle comunicazioni concernenti il lavoro a chiamata (cosiddetto *job on call*) e alle prestazioni rese dal datore di lavoro al fine di incentivare l'esodo dei lavoratori anziani. Con particolare riferimento a tale secondo aspetto, fa notare che la disposizione in esame (lettere *b*) e *c*) del comma 54) prevede che la prestazione resa dal datore di lavoro, al fine di incentivare l'esodo dei lavoratori anziani, possa essere anche oggetto di accordi sindacali – a livello aziendale – nell'ambito delle procedure per la dichiarazione di mobilità o nell'ambito di processi di riduzione di personale dirigente conclusi con accordo firmato da associazione sindacale stipulante il contratto collettivo nazionale di categoria; inoltre, si stabilisce che essa trovi applicazione anche nel caso in cui la prestazione spetterebbe a carico di forme sostitutive dell'assicurazione generale obbligatoria. Ricorda, infatti, che l'articolo 4 della legge n. 92 prevede, in caso di eccedenza del personale, la possibilità che con appositi accordi, stipulati tra datori di lavoro che impieghino mediamente più di 15 dipendenti e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello aziendale, venga posta a carico del datore di lavoro l'erogazione di una prestazione, di importo pari alla pensione che spetterebbe a legislazione vigente, in favore dei lavoratori maggiormente anziani, al fine di

incentivarne l'esodo. Rileva, tuttavia, che la nuova disposizione introdotta dal Senato dispone che, in caso di stipula dei predetti accordi, il datore di lavoro è autorizzato a procedere al recupero delle somme pagate relativamente ai lavoratori interessati (mediante conguaglio con i contributi dovuti all'INPS); non è comunque tenuto a pagare il contributo di licenziamento previsto dalla legge n. 92 del 2012; può effettuare nuove assunzioni in deroga al diritto di precedenza di cui all'articolo 8 della legge n. 223 del 1991: a suo avviso si tratta, con tutta evidenza, di una norma – che, peraltro, sembrerebbe essere stata introdotta al Senato con il maxi-emendamento del Governo, senza un preventivo passaggio in Commissione – che non può non essere oggetto di attenta valutazione critica da parte della XI Commissione.

Fa presente, altresì, che l'articolo 35, interamente sostituito dal Senato, istituisce, all'interno del Ministero dello sviluppo economico, il *Desk Italia*-Sportello unico attrazione investimenti esteri, che diviene il principale soggetto pubblico di coordinamento territoriale nazionale per gli investitori esteri che intendano realizzare in Italia significativi investimenti reali: in questo contesto, su iniziativa del Senato, è stato previsto che all'ufficio interno di raccordo con il *Desk* siano prioritariamente adibiti i dipendenti a tempo indeterminato del soppresso ICE (Istituto per il commercio estero), dei quali sia avvenuto il trasferimento alle regioni, in conformità con le prescritte intese.

In conclusione, preso atto del contenuto del provvedimento e dei profili di competenza, ritiene che la Commissione debba prioritariamente tenere conto dell'esigenza di agevolare una rapida approvazione da parte della Camera, in presenza di margini temporali molto ristretti e di un quadro politico-istituzionale che consiglia la sollecita conclusione dei provvedimenti più urgenti. Al contempo, valuta negativamente la disposizione, introdotta al Senato in merito agli incentivi all'esodo per le aziende private, che prevede una rilevante deroga agli obblighi di prece-

denza nella assunzioni: tale norma dovrebbe, a suo giudizio, essere espunta dal testo.

Per tale ragione, propone di esprimere un parere favorevole con condizione sul provvedimento in esame (*vedi allegato*).

Teresa BELLANOVA (PD) considera molto grave l'inserimento delle norme richiamate dal relatore all'interno del comma 54 dell'articolo 34, come risultante al termine dell'esame del Senato: il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere, pertanto, è motivato esclusivamente dalla circostanza per cui lo stesso relatore ne ha richiesto formalmente – e senza « mezzi termini » – la soppressione. Giudica, infatti, ignobile e truffaldino che si decida, con un sotterfugio celato in una disposizione di legge, di abrogare sostanzialmente l'articolo 18 dello Statuto dei lavoratori in determinate ipotesi di accordo stipulato a livello aziendale, al fine di consentire alle imprese più grandi di licenziare liberamente e rinnovare senza alcun vincolo le proprie dotazione organiche, scaricando sulla collettività gli oneri sociali connessi al finanziamento degli strumenti di sostegno al reddito.

Ricorda, peraltro, che sul tema della flessibilità in uscita la XI Commissione e l'intero Parlamento hanno già svolto una discussione approfondita e ponderata, giungendo, in occasione dell'esame del provvedimento di riforma del mercato del lavoro, a un punto di convergenza molto difficile e precario tra i gruppi di maggioranza: ritiene, quindi, molto pesante la scelta operata dal Governo con il maxiemendamento presentato al Senato, il quale, assecondando un'iniziativa sfuggita al dialogo parlamentare, dispone interventi radicali, suscettibili di determinare anche profonde violazioni del diritto di precedenza nelle assunzioni dei lavoratori più svantaggiati.

Preannuncia, pertanto, che il suo gruppo si batterà con forza per evidenziare gli aspetti critici testé rilevati, anche

al fine di riuscire ad espungere dal testo tale disposizione, che giudica vergognosa.

Silvano MOFFA, *presidente*, alla luce delle considerazioni appena svolte sul tema degli incentivi all'esodo e del ricambio generazionale nel mercato del lavoro, ritiene che le preoccupazioni espresse non possano che essere sinceramente condivise.

Giuliano CAZZOLA (PdL), esprimendo una personale curiosità circa la posizione assunta dal Governo sull'argomento, fa notare che la disposizione di cui all'articolo 34, comma 54, del provvedimento trasmesso dal Senato, che sembrerebbe volta a estendere l'ambito di applicazione delle disposizioni vigenti in materia di incentivo all'esodo dei lavoratori più anziani, appare adeguata alle esigenze di maggiore flessibilità in uscita delle imprese più innovative e sperimentali. Nel dichiarare, pertanto, di non essere in grado di esprimere un giudizio negativo su tale norma, preannuncia che si asterrà nella votazione della proposta di parere del relatore.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole con condizione formulata dal relatore.

La seduta termina alle 11.55.

AUDIZIONI INFORMALI

Martedì 11 dicembre 2012.

Audizione di rappresentanti delle organizzazioni sindacali (CGIL, CISL, UIL, UGL, CISAL, CONFSAL, USB e USAE) sulle problematiche legate alla gestione degli esuberanti del personale e dei rapporti di lavoro a tempo determinato nelle pubbliche amministrazioni.

L'audizione informale è stata svolta dalle 12.10 alle 13.20.

ALLEGATO

**DL 179/2012: Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese
(C. 5626 Governo, approvato dal Senato).**

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La XI Commissione,

esaminato il disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 179 del 2012, recante ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese (C. 5626 Governo, approvato dal Senato);

considerato che il provvedimento si propone di favorire lo sviluppo e la competitività del Paese, introducendo misure di rilancio della crescita in diversi settori dell'ordinamento, nel rispetto degli impegni assunti in sede europea;

preso atto dei profili di più immediata competenza della XI Commissione e, in particolare, delle modifiche e delle deroghe alla legge n. 92 del 2012 (riforma del mercato del lavoro) relative ai rapporti di lavoro subordinato a termine e di somministrazione per le società *start-up* innovative, alle comunicazioni concernenti il lavoro a chiamata (cosiddetto «*job on call*») e alle prestazioni rese dal datore di lavoro al fine di incentivare l'esodo dei lavoratori anziani;

rilevato che una di queste disposizioni (lettera *c*) del comma 54 dell'articolo 34) prevede che, in caso di stipula di accordi aziendali come disciplinati dai commi da 1 a 7 dell'articolo 4 della legge n. 92 (accordi aziendali per imprese che impiegano mediamente più di 15 dipendenti, in base ai quali si può convenire che venga posta a carico del datore di lavoro l'erogazione di una prestazione, di importo

pari alla pensione che spetterebbe a legislazione vigente, in favore dei lavoratori maggiormente anziani, al fine di incentivarne l'esodo), il datore di lavoro: è autorizzato a procedere al recupero delle somme pagate relativamente ai lavoratori interessati (mediante conguaglio con i contributi dovuti all'INPS); non è comunque tenuto a pagare il contributo di licenziamento previsto dalla legge n. 92 del 2012; può effettuare nuove assunzioni in deroga al diritto di precedenza di cui all'articolo 8 della legge n. 223 del 1991;

osservato che con la predetta norma, in caso di nuove assunzioni anche laddove vi siano unità produttive interessate dai licenziamenti, l'impresa potrà, dunque, avvalersi di nuove risorse senza essere vincolata a riassumere i lavoratori collocati in mobilità;

segnalata, in ogni caso, l'esigenza di agevolare una rapida approvazione del provvedimento da parte della Camera, in presenza di margini temporali molto ristretti per la sua definitiva conversione in legge, soprattutto ove esso sia destinato a tornare per una nuova lettura al Senato,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione:

all'articolo 34, comma 54, siano soppresse le lettere *b*) e *c*).

XII COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari sociali)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e altre disposizioni in materia ambientale. Nuovo testo C. 4240-B Lanzarin, approvata dalla Camera e modificata dal Senato, e abb. (Parere alla VIII Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizione</i>)	309
ALLEGATO 1 (<i>Proposta di parere del relatore</i>)	315
ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	316
DL 179/2012: Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese. C. 5626 Governo, approvato dal Senato (Parere alle Commissioni riunite IX e X) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	310
AUDIZIONI:	
Audizione del Ministro della salute, prof. Renato Balduzzi, in merito alla prossima emanazione del regolamento che, in attuazione dell'articolo 15, comma 13, lettera c) del decreto-legge n. 95 del 2012, deve definire gli <i>standard</i> relativi all'assistenza ospedaliera, al fine di procedere alla riduzione dei posti letto (<i>Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del regolamento, e conclusione</i>)	314
AVVERTENZA	314

SEDE CONSULTIVA

Martedì 11 dicembre 2012. — Presidenza del presidente Giuseppe PALUMBO.

La seduta comincia alle 13.10.

Modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e altre disposizioni in materia ambientale.

Nuovo testo C. 4240-B Lanzarin, approvata dalla Camera e modificata dal Senato, e abb.

(Parere alla VIII Commissione).

(*Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizione*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato, da ultimo, nella seduta del 5 dicembre 2012.

Giuseppe PALUMBO, *presidente*, ricorda che nella seduta del 4 dicembre scorso il relatore Mancuso ha svolto la relazione e che successivamente alcuni deputati sono intervenuti nel dibattito.

Lucio BARANI (PdL), in sostituzione del relatore Mancuso, formula una proposta di parere favorevole con una condizione (*vedi allegato 1*).

Andrea SARUBBI (PD) condivide la proposta di parere, sebbene riterrebbe opportuno che nella premessa della stessa non si facesse chiaramente riferimento alle feci, al sangue mestruale e alle urine, ma piuttosto si usi una terminologia meno esplicita come quella « rifiuti organici potenzialmente nocivi per la salute ».

Lucio BARANI (Pdl) riformula la proposta di parere nel senso indicato dal collega Sarubbi.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore, come riformulata (*vedi allegato 2*).

DL 179/2012: Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese.

C. 5626 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alle Commissioni riunite IX e X).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Giuseppe PALUMBO, *presidente*, avverte, che a seguito della riunione della Conferenza dei presidenti di gruppo, il provvedimento è iscritto nel calendario dei lavori dell'Assemblea a partire da domani mattina. La Commissione pertanto dovrà concludere l'esame in sede consultiva entro la giornata odierna.

Lucio BARANI (Pdl), *relatore*, ricorda che la Commissione è chiamata a esprimere alle Commissioni riunite IX e X il prescritto parere sulle parti di competenza del disegno di legge n. 5626, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, recante ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese.

Il decreto-legge in esame, approvato con modificazioni dal Senato, rappresenta un ulteriore passo in avanti dell'Agenda per la crescita sostenibile del Governo, soprattutto nel segno del recepimento dello spirito dell'agenda digitale europea fino al 2020. Lo spirito di questo complesso di norme è orientato alla creazione di condizioni favorevoli per le moderne attività imprenditoriali che si contraddistinguono per un elevato contenuto tecnologico e più in generale per il rilancio della competitività. In questa direzione il Governo ha varato una serie di misure che dovrebbero consentire, in una prospettiva

di breve-medio periodo, una condivisione delle informazioni di pubblica utilità, anche attraverso l'adozione di *standard* nelle infrastrutture digitali che assicurino l'apertura e l'interoperabilità, la connettività e l'offerta di servizi digitali alla collettività.

Per quanto concerne lo specifico ambito di competenza della XII Commissione, in merito all'articolato si segnalano, in primo luogo, i commi 1 e 2 dell'articolo 7, che riguardano l'ambito di applicazione delle norme già vigenti sulle certificazioni di malattia per i dipendenti pubblici e sulla loro trasmissione per via telematica, di cui all'articolo 55-*septies* del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni.

In particolare, il comma 1 estende l'ambito di applicazione delle norme summenzionate – sulle certificazioni di malattia per i dipendenti pubblici e sulla loro trasmissione per via telematica – ai dipendenti attualmente esclusi. L'estensione – tenendo conto anche delle eccezioni di cui al successivo comma 2 – appare riguardare: i magistrati ordinari, amministrativi e contabili; gli avvocati e procuratori dello Stato; il personale della carriera diplomatica, della carriera prefettizia e della carriera dirigenziale penitenziaria; il personale della Banca d'Italia, della Consob e dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato; i professori ed i ricercatori universitari.

Ricorda che le norme oggetto di estensione prevedono, tra l'altro: nell'ipotesi di assenza per malattia protratta per un periodo superiore a dieci giorni nonché, in ogni caso, dopo il secondo evento di malattia nell'anno solare, l'obbligo di giustificazione dell'assenza esclusivamente mediante certificazione medica rilasciata da una struttura sanitaria pubblica o da un medico convenzionato con il Servizio sanitario nazionale; l'obbligo, in tutti i casi di assenza per malattia, di invio della certificazione medica per via telematica, da parte del medico o della struttura sanitaria che la rilascia, all'INPS, il quale l'inoltra, sempre in via telematica, all'amministrazione interessata.

Il successivo comma 3 dell'articolo 7 concerne la certificazione di malattia dei figli, in relazione al relativo congedo spettante al lavoratore dipendente (sia privato sia pubblico). Segnala che la materia di cui al comma 3 non appare compresa nella rubrica dell'articolo.

La novella – confermando che la certificazione in oggetto deve essere rilasciata da un medico specialista del Servizio sanitario nazionale o con esso convenzionato – sostituisce l'obbligo di presentazione al datore di lavoro del medesimo certificato da parte del dipendente con l'invio in via telematica da parte del medico summenzionato all'INPS, il quale l'inoltra immediatamente, sempre in via telematica, al datore. Per l'attuazione delle nuove modalità, si fa tuttavia rinvio ad un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, adottato secondo la disciplina di cui ai capoversi 3 e 3-bis.

Il medesimo comma 3 prevede che, ai fini della fruizione del congedo in oggetto, il lavoratore comunichi direttamente al medico, all'atto della compilazione del certificato, le generalità del genitore che usufruirà del congedo medesimo. La norma vigente – ora soppressa da tale novella – dispone invece che la lavoratrice ed il lavoratore siano tenuti a presentare al datore di lavoro un'autodichiarazione, attestante che l'altro genitore non sia in congedo negli stessi giorni per il medesimo motivo. La novella in esame appare di immediata applicazione – e non subordinata all'emanazione del decreto di cui ai citati capoversi 3 e 3-bis.

L'articolo 12 reca disposizioni in tema di fascicolo sanitario elettronico (FSE) e sistemi di sorveglianza.

In materia di FSE, l'intervento legislativo completa e rende coerente il quadro normativo in materia, privo di una disciplina organica a livello nazionale, a fronte di numerose iniziative progettuali avviate in contesti regionali.

Per quanto riguarda i sistemi di sorveglianza e registri sanitari, la norma in esame intende uniformare la disciplina di

riferimento su tutto il territorio nazionale, fornendo indicazioni relative alla loro istituzione, tenuta ed aggiornamento.

Ricorda che l'articolo 12 in esame ripropone in parte, con alcune modifiche, le previsioni dell'articolo 16 del disegno di legge in materia di sperimentazione clinica e di riforma degli ordini delle professioni sanitarie, già approvato dalla Camera ed attualmente all'esame del Senato (A.S. 2935).

Entrando nel merito, l'articolo 12, al comma 1, introduce l'istituto del fascicolo sanitario elettronico (FSE), definendolo come l'insieme dei dati e documenti digitali di tipo sanitario e socio-sanitario generati da eventi clinici presenti e trascorsi, riguardanti l'assistito.

Il comma 2 prevede che il FSE possa essere istituito dalle regioni e province autonome, nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali, per finalità di prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione, di studio e ricerca scientifica in campo medico, biomedico ed epidemiologico, nonché per le finalità di programmazione, sanitaria, verifica delle qualità delle cure e valutazione dell'assistenza sanitaria. Con una disposizione aggiunta nel corso dell'esame al Senato, si prevede che il FSE debba consentire anche l'accesso da parte del cittadino ai servizi sanitari *on-line* secondo le modalità stabilite dal decreto di cui al successivo comma 7.

Il comma 3 precisa che il FSE è alimentato in maniera continuativa dai soggetti del SSN e dei servizi socio-sanitari regionali che prendono in cura l'assistito senza ulteriori oneri per la finanza pubblica.

Il comma 3-bis, inserito nel corso dell'esame presso il Senato, prevede che il FSE possa essere alimentato esclusivamente sulla base del consenso libero e informato da parte dell'assistito il quale può decidere quali dati relativi alla propria salute non debbano esservi inseriti.

I commi 4 e 5 prevedono che le finalità di prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione siano perseguite dai soggetti del Servizio sanitario nazionale e dei servizi

socio-sanitari regionali che prendono in cura l'assistito e che la consultazione dei dati e dei documenti presenti nel FSE per le predette finalità può essere realizzata soltanto con il consenso dell'assistito e sempre nel rispetto del segreto professionale, salvo i casi di emergenza sanitaria secondo modalità individuate al riguardo. Il mancato consenso dell'assistito non pregiudica il diritto all'erogazione della prestazione sanitaria.

Il comma 6 stabilisce che le finalità di studio e di ricerca scientifica in campo medico, biomedico ed epidemiologico, nonché per le finalità di programmazione, sanitaria, verifica delle qualità delle cure e valutazione dell'assistenza sanitaria sono perseguite dalle regioni e dalle province autonome nonché dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali e dal Ministero della salute, nei limiti delle rispettive competenze attribuite dalla legge, senza l'utilizzo dei dati identificativi degli assistiti e dei documenti clinici presenti nel FSE, secondo livelli di accesso, modalità e logiche di organizzazione ed elaborazione dei dati definiti, con il decreto previsto al comma 7, in conformità ai principi di proporzionalità, necessità e indispensabilità nel trattamento dei dati personali.

Il comma 6-bis, inserito nel corso dell'esame presso il Senato, prevede che la consultazione dei dati e dei documenti presenti nel FSE possa avvenire soltanto in forma protetta e riservata secondo modalità determinate dal decreto di cui al comma 7.

Il comma 7 stabilisce che, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto in esame, con decreto del Ministro della salute e del Ministro delegato per l'innovazione, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione e il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-regioni, acquisito il parere del Garante per la protezione dei dati personali, sono stabiliti i contenuti del FSE e i limiti di responsabilità e i compiti dei soggetti che concorrono alla sua implementazione; i sistemi di codifica dei dati; le garanzie e le misure di sicu-

rezza da adottare nel trattamento dei dati personali nel rispetto dei diritti dell'assistito; le modalità e i livelli diversificati di accesso al FSE da parte dei soggetti del SSN e dei servizi socio-sanitari regionali, delle regioni e delle province autonome nonché del Ministero della salute e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali; la definizione e le relative modalità di attribuzione di un codice identificativo univoco dell'assistito che non consenta l'identificazione diretta dell'interessato; i criteri per l'interoperabilità del FSE a livello regionale, nazionale ed europeo, nel rispetto delle regole tecniche del sistema pubblico di connettività.

Il comma 8 esclude che nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica possano derivare dall'attuazione dell'articolo. Le amministrazioni interessate provvedono alle attività di competenza nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Il comma 15 dispone che, per l'attuazione delle disposizioni in materia di FSE, le regioni e le province autonome, possono, nel principio dell'ottimizzazione e razionalizzazione delle spesa informatica, anche mediante la definizione di appositi accordi di collaborazione, realizzare infrastrutture tecnologiche per il FSE condivise a livello sovra-regionale, ovvero avvalersi, anche mediante riuso, delle infrastrutture tecnologiche per il FSE a tale fine già realizzate da altre regioni o dei servizi da queste erogate.

Il comma 9 prevede che la cabina di regia per l'attuazione dell'Agenda digitale italiana, sia integrata, per gli aspetti relativi al settore sanitario, con un componente designato dal Ministro della salute, il cui incarico è svolto a titolo gratuito. Ricorda che la cabina di regia deve coordinare gli interventi pubblici in materia da parte di regioni, province autonome ed enti locali.

I commi da 10 a 14 istituiscono i sistemi di sorveglianza e i registri di mortalità, di tumori e di altre patologie, di trattamenti costituiti da trapianti di cellule e tessuti e trattamenti a base di medicinali per terapie avanzate o prodotti di inge-

gneria tessutale e di impianti protesici ai fini di prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione, programmazione sanitaria, verifica della qualità delle cure, valutazione dell'assistenza sanitaria e di ricerca scientifica in ambito medico, biomedico ed epidemiologico allo scopo di garantire un sistema attivo di raccolta sistematica di dati anagrafici, sanitari ed epidemiologici per registrare e caratterizzare tutti i casi di rischio per la salute, di una particolare malattia o di una condizione di salute rilevante in una popolazione definita.

Inoltre, i commi da 1 a 3-*bis* dell'articolo 13 prevedono la graduale sostituzione del formato cartaceo con quello elettronico per la prescrizione medica, concernente farmaci o prestazioni specialistiche, a carico del Servizio sanitario nazionale, prevedendo anche specifiche sanzioni a carico dei medici inadempienti.

Il comma 4 prevede che, dal 1° gennaio 2014, il sistema per la tracciabilità delle confezioni dei farmaci erogate dal Servizio sanitario nazionale basato su fustelle cartacee sia integrato, ai fini del rimborso delle quote a carico del medesimo Servizio sanitario nazionale, da un sistema basato su tecnologie digitali.

Il comma 5 prevede che, dal 1° gennaio 2013, la conservazione delle cartelle cliniche possa essere effettuata esclusivamente in forma digitale, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Un'altra disposizione rilevante per le competenze della XII Commissione è quella di cui all'articolo 13-*bis*, inserito nel corso dell'esame al Senato, che all'articolo 1 aggiunge due nuovi commi, 11-*bis* e 11-*ter*, all'articolo 15 del decreto-legge n. 95 del 2012.

Il nuovo comma 11-*bis* dell'articolo 15 prevede le seguenti novità: per il medico, le due possibilità di prescrivere il principio attivo oppure il principio attivo e il nome commerciale del medicinale; per il farmacista, la sostituzione del farmaco indicato con un altro prodotto di identico prezzo, su richiesta del cliente, anche nel caso di indicazione del nome del medicinale sulla ricetta da parte del medico.

In base al nuovo comma 11-*ter* dell'articolo 15 le regioni sono obbligate ad attenersi alle indicazioni dell'AIFA in riferimento all'equivalenza terapeutica tra medicinali con diversi principi attivi.

Il comma 2 dell'articolo 13-*bis*, consente, inoltre, alle aziende farmaceutiche la riduzione del prezzo dei medicinali a brevetto scaduto, senza alcuna limitazione, e contemporaneamente all'entrata in commercio del farmaco equivalente.

In particolare, la disposizione in esame prevede l'abrogazione del comma 4 dell'articolo 13 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, che permette all'azienda titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio di un medicinale con brevetto scaduto di ridurre il prezzo, dopo nove mesi dall'immissione in commercio del primo medicinale equivalente e non allo stesso prezzo dell'equivalente.

In conclusione, si riserva di formulare una proposta di parere, alla luce delle considerazioni svolte e di quelle che emergeranno nel corso del dibattito.

Anna Margherita MIOTTO (PD) osserva che il comma 5 dell'articolo 13 non le risulta che preveda che, dal 1° gennaio 2013, la conservazione delle cartelle cliniche possa essere effettuata «esclusivamente» in forma digitale, ma piuttosto che essa possa essere fatta «anche solo» in forma digitale, cosa che di fatto rende la disposizione priva di reale efficacia.

Ciò premesso, ritiene che la disposizione che suscita a suo avviso serie perplessità sia quella contenuta all'articolo 14, sui campi elettromagnetici. Tale norma infatti, modificando gli standard per la diffusione delle onde elettromagnetiche delle antenne, sembrerebbe attenere esclusivamente ad una problematica di natura industriale mentre i riflessi di natura sanitaria sono invece molto rilevanti, essendo dimostrato scientificamente che le onde elettromagnetiche sono dannose per la salute.

Giuseppe PALUMBO, *presidente*, osserva che l'eventuale danno per la salute – su cui peraltro esistono in realtà diverse

tesi scientifiche – sarebbe provocato non dall'intensità della frequenza ma dalla quantità temporale di esposizione.

Lucio BARANI (PdL), *relatore*, considerato che il provvedimento è iscritto nel calendario dei lavori dell'Assemblea a partire da domani mattina e che il Governo ha già preannunciato che apporrà la questione di fiducia, ritiene opportuno limitarsi a formulare un parere favorevole, riservandosi eventualmente di presentare un ordine del giorno in Aula avente ad oggetto le considerazioni svolte dall'onorevole Miotto.

La Commissione approva la proposta di parere favorevole del relatore.

La seduta termina alle 13.45.

AUDIZIONI

Martedì 11 dicembre 2012. — Presidenza del presidente Giuseppe PALUMBO. — Interviene il ministro della salute, Renato Balduzzi.

La seduta comincia alle 13.45.

Audizione del Ministro della salute, prof. Renato Balduzzi, in merito alla prossima emanazione del regolamento che, in attuazione dell'articolo 15, comma 13, lettera c) del decreto-legge n. 95 del 2012, deve definire gli *standard* relativi all'assistenza ospedaliera, al fine di procedere alla riduzione dei posti letto.

(Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del regolamento, e conclusione).

Giuseppe PALUMBO, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assi-

curata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, così rimane stabilito.

Introduce quindi l'audizione.

Il ministro Renato BALDUZZI svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono per formulare quesiti ed osservazioni i deputati Domenico DI VIRGILIO (PdL), Antonio PALAGIANO (IdV), Paola BINETTI (UdCpTP), Donata LENZI (PD), Giovanni Mario Salvino BURTONE (PD), Anna Margherita MIOTTO (PD) e Vittoria D'INCECCO (PD).

Il ministro Renato BALDUZZI fornisce ulteriori precisazioni.

Giuseppe PALUMBO, *presidente*, ringrazia il ministro per l'esauriente relazione svolta e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 15.25.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

SEDE REFERENTE

Disposizioni concernenti l'etichettatura dei farmaci contenenti gliadina a tutela delle persone affette dal morbo celiaco.

Nuovo testo C. 4894 Palagiano.

ALLEGATO 1

Modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e altre disposizioni in materia ambientale. Nuovo testo C. 4240-B Lanzarin, approvata dalla Camera e modificata dal Senato, e abb.

PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE

La XII Commissione,

esaminata, per le parti competenza, la proposta di legge C. 4240-B Lanzarin, approvata dalla Camera e modificata dal Senato, e abb., recante « Modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e altre disposizioni in materia ambientale »;

premesso che la disposizione di cui all'articolo 3, comma 1, lettera *b*), così come formulata, comporta una modifica alla definizione di « rifiuto organico » prevista dall'articolo 183, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152, che recepisce la Direttiva Europea 2008/98/CE; viene, infatti, prevista l'estensione della definizione di rifiuto organico ai « manufatti compostabili con certificazione UNI EN 13432:2002 »;

ritenuto che tale previsione apra la strada ad un indiscriminato ampliamento dei prodotti ammessi al compostaggio, incidendo sulla qualità del *compost* stesso;

considerato che tale ampliamento può comportare evidenti rischi per la salute pubblica, come, ad esempio, nel caso di prodotti assorbenti, cosiddetti biodegradabili e che hanno ottenuto la sovraccitata certificazione e che potrebbero quindi essere destinati alla raccolta della frazione umida, pur contenendo feci umane, sangue mestruale e urina, oltre al

materiale plastico che entrerebbe nel ciclo delle coltivazioni agricole e, quindi, in quello alimentare;

segnalato come lo stesso Istituto Superiore di Sanità abbia ribadito che la norma tecnica UNI EN 13432:2002 è riferita esclusivamente agli imballaggi recuperabili mediante compostaggio e biodegradazione e che la « compostabilità » significa che il prodotto si biodegrada, non rilascia sostanze tossiche nel *compost* e non ha effetti negativi sul processo stesso »;

considerato altresì che, in sede di audizioni informali svolte nel corso dell'esame in sede referente presso la Commissione di merito, è stata evidenziata dalla Conferenza delle Regioni, dall'I.S.P.R.A. e dalla F.I.S.E. U.N.I.R.E. la necessità di non modificare la definizione europea di « rifiuto organico » e che tale eventuale modifica rischia di esporre l'Italia a una procedura di infrazione da parte della Commissione Europea,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione:

all'articolo 3, comma 1, lettera *b*), la parola « manufatti » sia sostituita dalle seguenti: « rifiuti originati da imballaggi ».

ALLEGATO 2

Modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e altre disposizioni in materia ambientale. Nuovo testo C. 4240-B Lanzarin, approvata dalla Camera e modificata dal Senato, e abb.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La XII Commissione,

esaminata, per le parti competenza, la proposta di legge C. 4240-B Lanzarin, approvata dalla Camera e modificata dal Senato, e abb., recante « Modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e altre disposizioni in materia ambientale »;

premesso che la disposizione di cui all'articolo 3, comma 1, lettera *b*), così come formulata, comporta una modifica alla definizione di « rifiuto organico » prevista dall'articolo 183, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152, che recepisce la Direttiva Europea 2008/98/CE; viene, infatti, prevista l'estensione della definizione di rifiuto organico ai « manufatti compostabili con certificazione UNI EN 13432:2002 »;

ritenuto che tale previsione apra la strada ad un indiscriminato ampliamento dei prodotti ammessi al compostaggio, incidendo sulla qualità del *compost* stesso;

considerato che tale ampliamento può comportare evidenti rischi per la salute pubblica, come, ad esempio, nel caso di prodotti assorbenti, cosiddetti biodegradabili e che hanno ottenuto la sopracitata certificazione e che potrebbero quindi essere destinati alla raccolta della frazione umida, nonostante siano rifiuti organici potenzialmente nocivi, oltre al

materiale plastico che entrerebbe nel ciclo delle coltivazioni agricole e, quindi, in quello alimentare;

segnalato come lo stesso Istituto Superiore di Sanità abbia ribadito che la norma tecnica UNI EN 13432:2002 è riferita esclusivamente agli imballaggi recuperabili mediante compostaggio e biodegradazione e che la « compostabilità » significa che il prodotto si biodegrada, non rilascia sostanze tossiche nel *compost* e non ha effetti negativi sul processo stesso »;

considerato altresì che, in sede di audizioni informali svolte nel corso dell'esame in sede referente presso la Commissione di merito, è stata evidenziata dalla Conferenza delle Regioni, dall'I.S.P.R.A. e dalla F.I.S.E. U.N.I.R.E. la necessità di non modificare la definizione europea di « rifiuto organico » e che tale eventuale modifica rischia di esporre l'Italia a una procedura di infrazione da parte della Commissione Europea,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione:

all'articolo 3, comma 1, lettera *b*), la parola « manufatti » sia sostituita dalle seguenti: « rifiuti originati da imballaggi ».

XIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Agricoltura)

S O M M A R I O

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione dei rappresentanti di Coldiretti, Confagricoltura, CIA, Copagri, Agci-Agrital, Fedagri-Confcooperative, Legacoop-Agroalimentare e Unci-Coldiretti, nell'ambito della discussione della risoluzione Paolo Russo n. 7-01042, concernente aspetti problematici emersi in sede di applicazione della disciplina della cessione dei prodotti alimentari di cui all'articolo 62 del decreto-legge n. 1 del 2012	317
Audizione dei rappresentanti di Federalimentare, nell'ambito della discussione della risoluzione Paolo Russo n. 7-01042, concernente aspetti problematici emersi in sede di applicazione della disciplina della cessione dei prodotti alimentari di cui all'articolo 62 del decreto-legge n. 1 del 2012	318
Audizione dei rappresentanti dell'Associazione distributori farmaceutici (ADF), nell'ambito della discussione della risoluzione Paolo Russo n. 7-01042, concernente aspetti problematici emersi in sede di applicazione della disciplina della cessione dei prodotti alimentari di cui all'articolo 62 del decreto-legge n. 1 del 2012	318

SEDE CONSULTIVA:

DL 179/2012: Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese. C. 5626 Governo, approvato dal Senato (Parere alle Commissioni IX e X) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con condizione e osservazioni</i>)	318
ALLEGATO 1 (<i>Proposta di parere del relatore approvata dalla Commissione</i>)	326

SEDE REFERENTE:

Norme sulla qualità e la trasparenza della filiera degli oli di oliva vergini. C. 1281 Mario Pepe (Misto), C. 5078 Realacci, C. 5091 Genovese, C. 5232 Marinello, C. 5269 La Loggia e C. 5565, Sen. Mongiello, approvata dal Senato (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	323
Sui lavori della Commissione	324
Disposizioni in materia di agricoltura sociale. Testo unificato C. 3905 Nastri, C. 4088 Jannone, C. 4503 Di Giuseppe, C. 5099 Delfino e 5306 Fiorio (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	324
ALLEGATO 2 (<i>Emendamento del relatore</i>)	328
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	325
AVVERTENZA	325

AUDIZIONI INFORMALI

Martedì 11 dicembre 2012.

Audizione dei rappresentanti di Coldiretti, Confagricoltura, CIA, Copagri, Agci-Agrital, Fedagri-Confcooperative, Legacoop-Agroalimentare e Unci-

Coldiretti, nell'ambito della discussione della risoluzione Paolo Russo n. 7-01042, concernente aspetti problematici emersi in sede di applicazione della disciplina della cessione dei prodotti alimentari di cui all'articolo 62 del decreto-legge n. 1 del 2012.

L'audizione informale è stata svolta dalle 13 alle 14.

Audizione dei rappresentanti di Federalimentare, nell'ambito della discussione della risoluzione Paolo Russo n. 7-01042, concernente aspetti problematici emersi in sede di applicazione della disciplina della cessione dei prodotti alimentari di cui all'articolo 62 del decreto-legge n. 1 del 2012.

L'audizione informale è stata svolta dalle 14 alle 14.20.

Audizione dei rappresentanti dell'Associazione distributori farmaceutici (ADF), nell'ambito della discussione della risoluzione Paolo Russo n. 7-01042, concernente aspetti problematici emersi in sede di applicazione della disciplina della cessione dei prodotti alimentari di cui all'articolo 62 del decreto-legge n. 1 del 2012.

L'audizione informale è stata svolta dalle 14.20 alle 14.35.

SEDE CONSULTIVA

Martedì 11 dicembre 2012. — Presidenza del presidente Paolo Russo.

La seduta comincia alle 14.35.

DL 179/2012: Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese.

C. 5626 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alle Commissioni IX e X).

(Esame e conclusione – Parere favorevole con condizione e osservazioni).

La Commissione inizia l'esame del disegno di legge.

Angelo ZUCCHI (PD), *relatore*, illustra il decreto-legge n.179 del 2012, così come modificato durante l'esame presso il Senato, soffermandosi particolarmente sulle disposizioni che direttamente o indirettamente possono risultare d'interesse della Commissione Agricoltura.

Il comma 42 dell'articolo 34 esonera i commercianti al dettaglio che utilizzino saccarosio (escluso lo zucchero a velo),

glucosio e isoglucosio (anche in soluzione) dall'obbligo di tenere i registri di carico e scarico di cui all'articolo 28 della legge n. 82 del 2006, di attuazione della normativa comunitaria che regola la OCM del vino. Il citato articolo 28, per evitare pratiche fraudolente nella produzione di vino, in particolare attraverso lo zuccheraggio del prodotto allo scopo di aumentare la gradazione alcolica, impone a tutti i produttori, gli importatori ed i grossisti delle menzionate sostanze zuccherine di tenere aggiornato un registro di carico e scarico – con fogli progressivamente numerati e vidimati prima dell'uso – nel quale debbono essere annotate tutte le introduzioni e le estrazioni all'atto in cui si verificano. Per i grossisti che effettuino la vendita al minuto, peraltro, il secondo comma aggiunge l'obbligo di precisare il nominativo e il recapito dell'acquirente.

Il comma 48 dell'articolo 34, inserito nel corso dell'esame presso il Senato, prevede l'emanazione di un decreto ministeriale che dovrà introdurre l'obbligo di revisione delle macchine agricole soggette ad immatricolazione. Ricorda, in proposito, che già il codice della strada di cui al decreto legislativo n. 285 del 1992, all'articolo 111, comma 1, ha previsto che un decreto ministeriale disponga la revisione generale o parziale delle macchine agricole soggette all'immatricolazione. La disposizione in esame sostituisce il comma 1 dell'articolo 111, stabilendo che il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, debba emanare, entro il 28 febbraio 2013, un decreto ministeriale che preveda la revisione obbligatoria delle macchine agricole soggette ad immatricolazione. Lo stesso decreto dovrà disporre, a far data dal 1° gennaio 2014, la revisione obbligatoria delle macchine agricole, soggette ad immatricolazione, già in circolazione. Nel disporre la revisione delle macchine agricole già in circolazione si dovrà tener conto del loro stato di vetustà e si dovrà dare precedenza alle macchine immatricolate antecedentemente al 1° gennaio 2009. Il decreto ministeriale, d'intesa con la Conferenza

permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, dovrà inoltre stabilire criteri, modalità e contenuti della formazione professionale per il conseguimento dell'abilitazione all'uso delle macchine agricole, in attuazione di quanto disposto dall'articolo 73 del decreto legislativo n. 81 del 2008, il quale disciplina gli obblighi di informazione, formazione e addestramento del datore di lavoro nei confronti dei lavoratori.

L'articolo 34-*septies*, introdotto al Senato, dispone che nella sezione speciale del registro delle imprese siano iscritti, oltre agli imprenditori agricoli, ai piccoli imprenditori e alle società semplici, anche gli imprenditori ittici, con ciò intendendosi i titolari di licenza di pesca che esercitino professionalmente – in forma singola, associata o societaria – l'attività di pesca e quelle ad essa connesse; le disposizioni attuative sono demandate ad un decreto del Ministro dell'agricoltura di concerto con quello dello sviluppo economico.

L'articolo 35, interamente sostituito dal Senato, istituisce, all'interno del Ministero dello sviluppo economico, il Desk Italia – Sportello unico attrazione investimenti esteri, che diviene il principale soggetto pubblico di coordinamento territoriale nazionale per gli investitori esteri che intendano realizzare in Italia significativi investimenti reali.

Le disposizioni dell'articolo 36, commi 2-*bis* e 2-*ter*, sono dirette a consentire la nascita di fondi mutualistici che attenuino i rischi in agricoltura, in particolare per la stabilizzazione dei redditi, e per stabilizzare le relazioni contrattuali tra gli imprenditori che sottoscrivano contratti di rete. Per una gestione condivisa del rischio, il comma 2-*bis* dispone l'istituzione presso l'ISMEA di un fondo mutualistico nazionale, alimentato con i contributi volontari degli agricoltori, la cui finalità deve essere la stabilizzazione dei redditi. Le entrate del Fondo potranno essere costituite anche da contributi dello Stato, purché compatibili con le disposizioni comunitarie. Il comma 3-*bis* dispone che un fondo di mutualità possa anche essere

previsto con i contratti di rete sottoscritti da imprenditori del comparto agricolo con l'assistenza delle organizzazioni professionali di categoria, allo scopo di stabilizzare le relazioni contrattuali tra i contraenti. In tal caso, si applicano le disposizioni definite per l'istituzione con i contratti di rete di fondi patrimoniali comuni contenute nell'articolo 3, comma 4-*ter*, del decreto-legge n. 5 del 2009. L'ultimo periodo stabilisce che il fondo per la stabilizzazione delle relazioni contrattuali partecipi al fondo nazionale per la stabilizzazione dei redditi, di cui al precedente comma.

Il comma 4 dell'articolo 36 introduce la precisazione che il contratto di rete che prevede l'organo comune e il fondo patrimoniale non è dotato di soggettività giuridica, salva la facoltà di acquisto della stessa su base volontaria con l'iscrizione nel registro delle imprese. Il comma 4-*bis* dell'articolo 36, introdotto dal Senato, interviene sulle modalità e le forme con cui la rete di imprese acquista la soggettività giuridica. In particolare, si prevede che per acquistare la soggettività giuridica il contratto debba essere stipulato per atto pubblico, per scrittura privata autenticata, per atto firmato digitalmente.

Il comma 5 dispone che per gli adempimenti pubblicitari richiesti dal decreto-legge n. 5 del 2009 (comma 4-*quater* dell'articolo 3) il contratto di rete nel settore agricolo può essere sottoscritto dalle parti con l'assistenza di una o più organizzazioni professionali agricole. Più precisamente, le norme dispongono che il contratto di rete sottoscritto da imprenditori del comparto agricolo possa godere dell'assistenza di una o più delle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale, che abbiano partecipato alla redazione finale dell'accordo. Detta assistenza sarebbe ammessa, con una formula non immediatamente intellegibile, « ai fini degli adempimenti pubblicitari » di cui al comma 4-*quater* dell'articolo 3 del predetto decreto legge n. 5.

Il comma 6 dell'articolo 36 autorizza la Simest Spa a partecipare, solo con quote di minoranza, a società commerciali, an-

che con sede in Italia, specializzate nella valorizzazione e commercializzazione all'estero dei prodotti italiani. Ciò dovrà avvenire solo con quote di minoranza e nel limite massimo di intervento della Simest, elevato al 49 per cento per gli investimenti all'estero che riguardano attività aggiuntive delle imprese, derivanti da acquisizioni di imprese, *joint-venture* o altro e che garantiscano il mantenimento delle capacità produttive interne.

Il comma 6-*bis* dell'articolo 36, di particolare rilevanza per il settore agroalimentare, esclude i contratti conclusi fra imprenditori agricoli dagli obblighi previsti dall'articolo 62 del decreto-legge n. 1 del 2012, perché i contratti tra gli stessi conclusi « non costituiscono cessioni » ai sensi del medesimo articolo 62. Tale norma, come è ben noto alla Commissione, disciplina i contratti di cessione di prodotti agricoli e alimentari, con la sola esclusione di quelli conclusi con il consumatore finale; a pena di nullità è imposta la forma contrattuale scritta ed è indicato il contenuto obbligatorio. Il provvedimento individua anche, vietandole, talune pratiche commerciali ritenute sleali. Ai sensi del decreto interministeriale di applicazione dell'articolo 62 (adottato il 19 novembre e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 274 del 2012), non si considerano cessione (e quindi ad essi non si applica l'articolo 62) i conferimenti effettuati dagli imprenditori alle cooperative o alle organizzazioni di produttori, se gli imprenditori risultano soci delle cooperative stesse, e i conferimenti tra imprenditori ittici (compresi gli acquacoltori). Le cessioni di prodotti agricoli e alimentari istantanee, con contestuale consegna e pagamento del prezzo pattuito, invece, sono evidentemente sottratte alle norme sul contratto scritto e sulle modalità di versamento del corrispettivo (commi 1 e 3 dell'articolo 62). Connesso a tale innovazione è l'articolo 36-*bis*, pure introdotto dal Senato, che modifica in modo significativo il comma 1 dello stesso articolo 62, abrogando le disposizioni che sanzionano con la « nullità » la mancanza nel contratto degli elementi che il medesimo comma rende obbligatori. Le

indicazioni necessarie, da inserire all'atto della stipula, sono: la durata, le quantità e le caratteristiche del prodotto venduto, il prezzo, le modalità di consegna e di pagamento.

In merito alla disciplina delle relazioni commerciali all'interno della filiera agroalimentare, e con particolare riferimento alle questioni sorte in sede applicativa, la Commissione ha oggi proceduto all'audizione informale dei rappresentanti delle organizzazioni professionali e cooperative agricole, della Federalimentare e dell'Associazione distributori farmaceutici (ADF). Al riguardo, fa presente che i soggetti auditi hanno espresso valutazioni diverse in merito alle modifiche introdotte dal Senato nel decreto in esame. Ricorda in proposito che la disciplina di cui all'articolo 62 è stata fortemente sostenuta dal mondo agricolo e dalle istituzioni allo scopo di riequilibrare i rapporti nell'ambito della filiera e porre rimedio alla posizione di debolezza strutturale del produttore agricolo. Da questo punto di vista, le ragioni delle modifiche approvate appaiono poco comprensibili e incerti ne appaiono pure gli effetti. A suo giudizio, la nuova normativa riguarda milioni di transazioni commerciali e certamente pone in molti casi problemi applicativi meritevoli di considerazione. Tuttavia, sarebbe stato opportuno procedere all'analisi di tali problemi e alla messa a punto delle necessarie modifiche, evitando interventi estemporanei; peraltro presso il Dicastero agricolo dovrebbe essere stato aperto un tavolo di confronto con le organizzazioni di categoria. In conclusione, ritiene che il parere della Commissione debba investire questo aspetto, chiedendo in primo luogo la soppressione dell'articolo 36-*bis*, come punto dal quale ripartire per valutare la riformulazione del citato articolo 62.

Si sofferma quindi su altre disposizioni di interesse della Commissione Agricoltura, segnalando che i commi 7-*ter* e 7-*quater* dell'articolo 36 prevedono che le regioni aggiornino, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del decreto, le zone vulnerabili da nitrati di origine agricola, anche sulla base

dei criteri contenuti nell'accordo sull'applicazione della direttiva 91/676/CEE. Viene, altresì, previsto il potere sostitutivo del Governo dopo un anno, in caso di inerzia delle regioni, e l'applicazione nelle zone vulnerabili, nelle more dell'aggiornamento e comunque per un periodo massimo di 12 mesi, delle norme previste per le zone non vulnerabili. Ricorda in proposito che con la decisione 2011/721/UE, l'Unione europea ha concesso alle regioni del bacino padano (Piemonte, Lombardia, Veneto ed Emilia-Romagna) la possibilità di operare in deroga alle disposizioni della « direttiva nitrati ». Tale deroga consente agli allevatori ed agricoltori, che abbiano avanzato specifica richiesta, di distribuire per la fertilizzazione delle colture una quantità di effluenti zootecnici maggiore di quella prevista per le zone vulnerabili. La deroga permette di incrementare la quantità di effluenti annualmente distribuita, passando dai 170 chilogrammi per ettaro di azoto di origine zootecnica, come previsto dalla « direttiva nitrati », a 250 nel caso di aziende beneficiarie della deroga, nel rispetto dei criteri stabiliti dall'Unione europea.

Il comma 8 dell'articolo 36 novella l'articolo 2 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99 – che reca la definizione delle società agricole – introducendo un ultimo periodo al comma 1, che la piena compatibilità fra l'esercizio delle attività agricole di cui all'articolo 2135 del codice civile e il compimento di attività diverse che, ancorché di natura economica, hanno carattere occasionale o marginale e non sono produttrici della perdita da parte della società della propria qualifica di società agricola. La novella stabilisce che non possono snaturare, ovvero sviare, l'attività di impresa agricola in concreto esercitata dalla società: l'attività di locazione, di comodato e l'affitto; che abbiano per oggetto fabbricati ad uso abitativo, terreni e fabbricati ad uso strumentale delle attività di cui all'articolo 2135 del codice civile e purché sia soddisfatta la condizione della « marginalità » dei ricavi, che non possono superare il 10 per cento dei ricavi complessivi. Conseguentemente, la

società conserva le caratteristiche di impresa agricola, anche ai fini fiscali, e resta l'assoggettamento dei suoi ricavi alla disciplina recata dal testo unico delle imposte sui redditi. Con riferimento invece all'imposizione sui ricavi derivanti dalle locazioni e dagli affitti, l'ultimo periodo della norma in esame rimanda genericamente alle regole del medesimo testo unico.

Il comma 8-*bis* dell'articolo 36 assoggetta i produttori agricoli esonerati dalla dichiarazione IVA all'obbligo di comunicazione all'amministrazione finanziaria delle operazioni rilevanti a fini IVA (cosiddetto « spesometro »). Ricorda, in proposito, che i produttori agricoli che hanno realizzato, o in caso di inizio di attività prevedono di realizzare, un volume d'affari non superiore a 7 mila euro sono esonerati dal versamento dell'IVA e da tutti gli obblighi documentali e contabili dall'articolo 34, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, recante la disciplina dell'IVA. Al riguardo, nel ricordare che tale categoria di agricoltori era stata esonerata dall'obbligo di dichiarazione in ragione del limitato rilievo economico dell'attività, segnala l'esigenza di non gravare i medesimi con oneri economici e amministrativi insopportabili. In tal senso, si riserva di formulare una specifica osservazione.

Segnala poi che il comma 10-*bis* dell'articolo 36, introdotto durante l'esame al Senato, prevede che le risorse già assegnate al soppresso ICRAM possano essere utilizzate anche per le spese di funzionamento ISPRA.

Il comma 10-*ter* autorizza l'ISMEA all'erogazione del credito alle imprese agricole, anche costituendo forme associative con i soggetti autorizzati all'esercizio del credito agrario.

Il comma 10-*quinqüies*, introdotto al Senato, è diretto a consentire che le risorse a suo tempo destinate alle iniziative finanziate dallo SFOP per il periodo 1994-1999 siano utilizzate per la realizzazione del Piano triennale della pesca, entrando a far parte del patrimonio dei beneficiari. Dette risorse erano state erogate per la

realizzazione delle iniziative finanziate dal fondo strutturale della pesca (SFOP), per il periodo di programmazione 1994/1999, e sono ora riservate – con vincolo di destinazione – agli interventi rientranti negli obiettivi individuati dal Programma nazionale triennale della pesca e dell'acquacoltura.

In conclusione, si riserva di formulare una proposta di parere all'esito del dibattito, preannunciando che proporrà in ogni caso di esprimere parere favorevole con una condizione per la soppressione dell'articolo 36-*bis* e con un'osservazione relativa all'eccessivo onere economico e amministrativo rappresentato per i produttori agricoli con un volume di affari ridotto dagli adempimenti in materia di IVA di cui al comma 8-*bis* dell'articolo 36.

Anita DI GIUSEPPE (IdV) sottolinea che i provvedimenti d'urgenza del Governo, oltre a non produrre effetti positivi nei confronti degli agricoltori e delle imprese agricole, demandano spesso ad ulteriori decreti attuativi la disciplina di attuazione, ma tali decreti, nella maggior parte dei casi, non hanno mai visto la luce. Così è accaduto per il primo decreto «sviluppo», che prevedeva ben cinquanta decreti attuativi, di cui solo un quinto è stato finora emanato.

Ritiene pertanto che il Paese si trovi in una sorta di palude e che le imprese hanno sofferto e continueranno a soffrire per tale situazione. Annuncia pertanto la contrarietà del suo gruppo sul provvedimento in esame, anche perché lo stesso prevede poco o nulla per il necessario rilancio del comparto primario.

Teresio DELFINO (UdCpTP) ritiene che le numerose sollecitazioni alla semplificazione e alla sburocratizzazione delle procedure nel settore primario siano ancora una volta cadute nel vuoto. Rileva infatti che il decreto in esame prevede, al comma 48 dell'articolo 34, nuovi adempimenti in materia di revisione delle macchine agricole e addestramento del personale che, pur condivisibili per l'innalzamento degli *standard* di sicurezza, non sono accolti

favorevolmente dagli operatori del settore. Manifesta perciò perplessità su tali disposizioni, in quanto gli agricoltori saranno gravati una volta di più da ulteriori adempimenti burocratici e – nonostante l'intero mondo politico continui a predicare in via generale la necessità di semplificarli – si legifera in senso opposto.

Ciononostante, pur con queste riserve di metodo legislativo, sosterrà la proposta di parere preannunciata dal relatore.

Sandro BRANDOLINI (PD), nel ringraziare il relatore per l'ampio lavoro svolto, osserva che la questione di maggior rilievo riguarda le modifiche introdotte al Senato all'articolo 62 del decreto-legge n. 1 del 2012, sulla disciplina delle relazioni commerciali nella filiera agroalimentare, con un metodo di per sé discutibile e senza un preventivo dibattito. Pertanto, il suo gruppo è favorevole alla soppressione dell'articolo 36-*bis*, rispetto alla quale invita anche gli altri gruppi ad adottare iniziative ed eventualmente ordini del giorno ai fini del successivo esame in Assemblea per porre rimedio a quelle ipotesi di modifica del citato articolo 62.

Fabio RAINIERI (LNP) esprime serie perplessità su talune norme recate dal provvedimento e, in particolare, dal comma 48 dell'articolo 34, relativo agli adempimenti in tema di revisione delle macchine agricole e formazione del personale. Ritiene infatti che le disposizioni in esame obbligheranno gli operatori del settore agricolo ad espletare lunghe e defatiganti procedure amministrative, sottraendoli in modo irrazionale dalle attività produttive. Peraltro, non si tiene conto della varietà di macchine utilizzate in agricoltura, per ognuna delle quali vigono speciali regimi per quanto riguarda la revisione e l'abilitazione all'utilizzo. Invita pertanto i colleghi ad opporsi al provvedimento in esame, motivato da ragioni di elementare buon senso, che dovrebbero impedire di approvare norme che non tengono conto della realtà.

Giuseppe RUVOLO (PT) sottolinea in modo particolare la contraddittorietà e

l'irrazionalità di talune norme recate dal decreto-legge, come, ad esempio, quella contenuta al comma 8 dell'articolo 36, in materia di società agricole, che reca oneri senza senso per agricoltori che producono con l'unico scopo di alimentare la propria famiglia.

Per quanto riguarda poi la introduzione di nuovi obblighi inerenti alle macchine agricole, ritiene che essi complicheranno la vita degli operatori, costringendoli a ulteriori defatiganti adempimenti.

Ritiene infine che la perdurante mancanza di credito in favore delle aziende agricole sarà destinata a prolungarsi, visto che le misure legislative contenute nel provvedimento non appaiono idonee ad invertire l'attuale atteggiamento del mondo bancario verso le imprese agricole.

Corrado CALLEGARI (LNP), nel ringraziare il relatore Zucchi per il lavoro svolto, premette tuttavia che il voto del suo gruppo sul provvedimento in esame non potrà essere un voto favorevole. Si tratta infatti dell'ennesimo provvedimento, che si affianca ad altri 52 decreti-legge approvati con una raffica di voti di fiducia, destinato a provocare ulteriori danni a tutti, tranne che alle banche. Ricorda infatti, a tale proposito, i risultati economici conseguiti dal Governo Monti nell'ultimo anno: un incremento di 95 miliardi di euro di deficit statale, con una emissione di 75 miliardi di titoli di Stato negli ultimi dieci mesi, tanto che a settembre i titoli di Stato in circolazione risultavano pari a 341 miliardi di euro, contro i 224 del momento in cui il Governo Monti aveva iniziato la sua attività, con un incremento pari al 57 per cento. Si tratta di ragioni decisive per determinare il voto contrario del gruppo della Lega Nord Padania.

Viviana BECCALOSSI (PdL), pur condividendo talune delle perplessità già espresse dai colleghi Delfino e Callegari, preannuncia, per senso di responsabilità, che sosterrà le conclusioni preannunciate dal relatore, seppure ritenga che il provvedimento presenti più ombre che luci. Chiede quindi conferma dell'esclusione

dall'ambito di applicazione della disciplina di cui all'articolo 62 del decreto-legge n. 1 del 2012 delle cooperative del settore ittico.

Angelo ZUCCHI (PD), *relatore*, precisa al deputato Beccalossi che il decreto in esame prevede che non siano considerate cessioni ai fini della citata disciplina i contratti tra imprenditori agricoli, mentre il decreto interministeriale di attuazione già prevedeva analoga disposizione per i conferimenti di prodotti ittici operati tra imprenditori ittici.

Presenta conclusivamente una proposta di parere favorevole con una condizione e due osservazioni, precisando che alle proposte già preannunciate ha inteso aggiungere un'osservazione sull'articolo 34, comma 48, per recepire le sollecitazioni emerse dal dibattito in tema di adempimenti concernenti le macchine agricole (*vedi allegato 1*).

La Commissione approva la proposta di parere favorevole con condizione e osservazioni, presentata dal relatore.

La seduta termina alle 15.10.

SEDE REFERENTE

Martedì 11 dicembre 2012. — Presidenza del presidente Paolo Russo.

La seduta comincia alle 15.10.

Norme sulla qualità e la trasparenza della filiera degli oli di oliva vergini.

C. 1281 Mario Pepe (Misto), C. 5078 Realacci, C. 5091 Genovese, C. 5232 Marinello, C. 5269 La Loggia e C. 5565, Sen. Mongiello, approvata dal Senato.

(Seguito dell'esame e rinvio).

Paolo RUSSO, *presidente*, facendo seguito a quanto convenuto nella seduta dello scorso 5 dicembre, comunica che sono state ritirate tutte le proposte emendative presentate al progetto di legge

C. 5565, nel testo trasmesso dal Senato. Conseguentemente, come stabilito, è stata avviata la procedura per la verifica dei presupposti di cui all'articolo 92, comma 6, del regolamento, per la richiesta di trasferimento alla sede legislativa del medesimo testo.

La Commissione prende atto.

Paolo RUSSO, *presidente*, rinvia ad altra seduta il seguito dell'esame.

Sui lavori della Commissione.

Viviana BECCALOSSI (PdL) chiede se sia possibile, ove domani intervenga in Commissione il Sottosegretario Braga, ottenere chiarimenti in merito alla grave situazione che si è verificata al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, di cui oggi sono stati arrestati importanti dirigenti. Ritiene infatti necessario comprendere quanto è successo, in considerazione dell'importanza del ruolo rivestito dalle persone coinvolte nell'indagine. Al riguardo, osserva che in alcuni casi si tratta di persone che per anni hanno ricoperto lo stesso incarico, mentre i ministri si succedevano.

Anita DI GIUSEPPE (IdV), nel concordare con il deputato Beccalossi, osserva che la grave vicenda che ha visto coinvolti importanti dirigenti del Ministero rende necessario acquisire chiarimenti da parte del Governo, ferma restando la presunzione di innocenza in favore delle persone interessate dalle indagini e la necessità di attendere la conclusione di queste.

Paolo RUSSO, *presidente*, fa presente che il Sottosegretario Braga interverrà domani in Commissione per la risposta ad interrogazioni e quindi in un contesto non appropriato per discutere della vicenda nella imminente riunione dell'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, potrà essere valutata l'eventualità di chiedere al Ministro di riferire alla Commissione sull'argomento.

Nicodemo Nazzareno OLIVERIO (PD) si associa alle richieste dei gruppi, ritenendo che – ferma restando la presunzione di innocenza per le persone coinvolte nelle indagini – sia opportuno un intervento del ministro, che già oggi è presente presso la Commissione Agricoltura del Senato per un'audizione su un altro argomento.

Paolo RUSSO, *presidente*, si riserva di informare la Commissione.

Disposizioni in materia di agricoltura sociale.

Testo unificato C. 3905 Nastri, C. 4088 Jannone, C. 4503 Di Giuseppe, C. 5099 Delfino e 5306 Fiorio.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del testo unificato del provvedimento, rinviato nella seduta del 6 novembre scorso.

Paolo RUSSO, *presidente*, ricorda che nella seduta del 6 novembre scorso la Commissione ha approvato, con alcuni emendamenti, un testo unificato delle proposte di legge, che è stato inviato alle Commissioni competenti per l'espressione del parere.

Avverte quindi che sono pervenuti tutti i pareri prescritti. Segnala in particolare che le Commissioni Affari costituzionali e Bilancio hanno espresso parere favorevole con condizioni.

Ricorda inoltre che era stata prospettata la possibilità di chiedere il trasferimento alla sede legislativa del provvedimento.

Massimo FIORIO (PD), *relatore*, illustrando i pareri pervenuti, concorda sull'opportunità di richiedere il trasferimento alla sede legislativa, in vista del quale si rende necessario dal punto di vista procedurale recepire le condizioni poste dalle Commissioni Affari costituzionali e Bilancio.

Paolo RUSSO, *presidente*, invita la Commissione a procedere immediata-

mente al recepimento dei pareri, invitando conseguentemente il relatore a formalizzare le sue proposte emendative.

Massimo FIORIO (PD), *relatore*, presenta l'emendamento 1.1 al testo già elaborato dalla Commissione in sede referente nella seduta del 6 novembre scorso, precisando che esso è volto a recepire le condizioni poste nei pareri delle Commissioni Affari costituzionali e Bilancio (*vedi allegato 2*).

La Commissione approva l'emendamento 1.1 del relatore.

Paolo RUSSO, *presidente*, tenuto conto dell'orientamento manifestato dai gruppi, avverte che procederà alla verifica dei presupposti di cui all'articolo 92, comma 6, del regolamento, per richiedere il trasferimento alla sede legislativa del provvedimento. Rinvia infine il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.25.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.25 alle 15.30.

AVVERTENZA

I seguenti punti all'ordine del giorno non sono stati trattati:

SEDE REFERENTE

Disposizioni per il contenimento dei danni causati dalla fauna selvatica alle produzioni agricole e zootecniche.

C. 781 Carlucci, C. 2117 Bellotti, C. 2354 Cenni, C. 4414 Nola, C. 4588 Negro e C. 5340 Consiglio regionale della Lombardia.

Disposizioni in materia di raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi.

C. 1823 Carlucci, C. 2132 Fiorio, C. 5095 Di Giuseppe e C. 5191 Faenzi.

Rilancio del comparto ippico per la tutela delle razze equine.

C. 5133 Brandolini, C. 5182 Marinello, C. 5196 Faenzi, C. 5262 Delfino e C. 5304 Callegari.

Interventi per il settore ittico.

C. 2236 Oliverio, C. 2874 Nastri, C. 5110 Delfino, C. 5129 Di Giuseppe, C. 5192 Catanoso, C. 5199 Paolo Russo e C. 5281 Callegari.

ALLEGATO 1

**DL 179/2012: Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese
(C. 5626 Governo, approvato dal Senato).****PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE APPROVATA
DALLA COMMISSIONE**

La XIII Commissione (Agricoltura),

esaminato, per i profili di propria competenza, il disegno di legge di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, recante ulteriori misure urgenti per la crescita del paese (C. 5626 Governo, approvato dal Senato);

premesso che:

il decreto-legge affronta il fondamentale capitolo della crescita economica, attraverso ulteriori misure volte a creare condizioni favorevoli allo sviluppo delle attività d'impresa e della competitività e al rilancio degli investimenti;

considerato che:

il Senato, con le disposizioni di cui all'articolo 36, comma 6-*bis*, e all'articolo 36-bis, ha apportato modificazioni all'articolo 62 del decreto-legge n. 1 del 2012 (*Disciplina delle relazioni commerciali in materia di cessione di prodotti agricoli e agroalimentari*), che detta norme per una maggiore trasparenza e per il riequilibrio dei rapporti commerciali all'interno della filiera agroalimentare, per il contrasto delle pratiche commerciali sleali e sui termini di pagamento, sostenute da un apparato sanzionatorio;

l'articolo 62 del decreto-legge n. 1 del 2012 stabilisce una regolamentazione dei rapporti nella filiera agroalimentare fortemente sollecitata dal mondo agricolo e da autorità italiane ed europee, per favorire la libera concorrenza e il corretto funzionamento del mercato, a vantaggio

anche del consumatore; in particolare, con tale disciplina si intende porre rimedio alla strutturale posizione di debolezza contrattuale del produttore agricolo, in un mercato caratterizzato dalla deperibilità dei prodotti, da un'offerta agricola frammentata e da una domanda sempre più polarizzata in centrali di acquisto di scala nazionale ed internazionale;

da questo punto di vista, la normativa dettata dal citato articolo 62 ha mostrato in sede applicativa alcuni aspetti critici, che in alcuni casi appaiono meritevoli di un intervento correttivo. Le modificazioni apportate dal Senato non appaiono tuttavia idonee a tal fine;

in particolare, suscita perplessità l'eliminazione della sanzione della nullità per i contratti che non hanno determinati requisiti di contenuto (articolo 36-*bis*), eliminazione che rischia di compromettere la complessiva efficacia della normativa, poiché ne indebolisce la vincolatività;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione:

sia soppresso l'articolo 36-*bis*.

e con le seguenti osservazioni:

si interpreti il comma 8-*bis* dell'articolo 36, il quale assoggetta i produttori agricoli esonerati dalla dichiarazione IVA all'obbligo di comunicazione all'amministrazione finanziaria, nel senso di evitare

che tale novità costituisca un ulteriore aggravio burocratico ed economico per gli operatori agricoli;

nell'attuazione delle disposizioni relative alle macchine agricole, di cui all'articolo 34, comma 48, si tenga conto della specificità del parco macchine delle im-

prese agricole e delle relative caratteristiche di utilizzo. In particolare, pur condividendo l'esigenza di garantire elevati livelli di sicurezza, si rappresenta la necessità di non aggravare in termini di costi economici e amministrativi un settore già notevolmente oberato di adempimenti burocratici.

ALLEGATO 2

Disposizioni in materia di agricoltura sociale (Testo unificato C. 3905 Nastri, C. 4088 Jannone, C. 4503 Di Giuseppe, C. 5099 Delfino e 5306 Fiorio).

EMENDAMENTO DEL RELATORE

Apportare le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, sopprimere le seguenti parole: dei principi previsti dall'articolo 117, secondo comma, lettera *m*), della Costituzione e nell'ambito;

b) all'articolo 3, comma 1, sostituire le parole: entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, adeguano, *con le seguenti*: possono adeguare;

c) all'articolo 3, sopprimere il comma 2;

d) all'articolo 3, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;

e) all'articolo 7, comma 4, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: Ai componenti dell'Osservatorio e agli esperti di cui al comma 3 non è corrisposto alcun emolumento, indennità o rimborso spese.

1. 1. Il relatore.

XIV COMMISSIONE PERMANENTE

(Politiche dell'Unione europea)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

DL 179/2012: Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese. C. 5626 Governo, approvato dal Senato (Parere alle Commissioni IX e X) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con condizione e osservazioni</i>)	330
ALLEGATO 1 (Parere approvato dalla Commissione)	345
Norme sulla qualità e la trasparenza della filiera degli oli di oliva vergini. C. 5565, approvato dal Senato, e abb. (Parere alla XIII Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	334

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante sanzioni per la violazione delle disposizioni derivanti dal regolamento (CE) n. 842/2006 su taluni gas fluorurati ad effetto serra. Atto n. 517 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole</i>)	339
---	-----

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

Comunicazione della Commissione al Parlamento Europeo e al Consiglio: Una tabella di marcia verso l'Unione bancaria. COM(2012)510 final.	
Proposta di regolamento del Consiglio che attribuisce alla BCE compiti specifici in merito alle politiche in materia di vigilanza prudenziale degli enti creditizi. COM(2012)511 final.	
Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (UE) n. 1093/2010 che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea) per quanto riguarda l'interazione di detto regolamento con il regolamento che attribuisce alla Banca centrale europea compiti specifici in merito alle politiche in materia di vigilanza prudenziale degli enti creditizi. COM(2012)512 final.	
Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro di risanamento e di risoluzione delle crisi degli enti creditizi e delle imprese di investimento e che modifica le direttive del Consiglio 77/91/CEE e 82/891/CE, le direttive 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE e 2011/35/UE e il regolamento (UE) n. 1093/2010. COM(2012)280 final (Parere alla VI Commissione) (<i>Seguito esame congiunto, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole con condizioni</i>)	342
ALLEGATO 2 (Parere approvato dalla Commissione)	348
Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sull'aggiudicazione dei contratti di concessione. COM(2011)897 def. (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole con condizioni</i>)	343
ALLEGATO 3 (Proposta di parere approvata dalla Commissione)	352
ERRATA CORRIGE	344

SEDE CONSULTIVA

Martedì 11 dicembre 2012. — Presidenza del presidente Mario PESCANTE.

La seduta comincia alle 14.05.

DL 179/2012: Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese.

C. 5626 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alle Commissioni IX e X).

(Esame e conclusione – Parere favorevole con condizione e osservazioni).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Isidoro GOTTARDO (PdL), *relatore*, ricorda innanzitutto che l'esame in Assemblea del decreto-legge avrà inizio a partire da domani e che la XIV Commissione è quindi chiamata ad esprimersi entro la seduta odierna.

Non procederà quindi ad una descrizione analitica di tutti gli articoli del provvedimento, che intervengono peraltro su numerose e disparate materie, per la quale rinvia alla documentazione predisposta dagli uffici.

Si limita a evidenziare che il decreto-legge in esame reca disposizioni per favorire la crescita, lo sviluppo dell'economia e della cultura digitale, nonché politiche di incentivo alla domanda di servizi digitali. Interviene inoltre per la promozione dell'alfabetizzazione informatica e per dare impulso alla ricerca e alle innovazioni tecnologiche, quali fattori essenziali di progresso e opportunità di arricchimento economico, culturale e civile e, nel contempo, di rilancio della competitività delle imprese.

Osserva che il provvedimento recava un contenuto estremamente vasto e complesso già nel testo approvato dal Consiglio dei ministri, nell'ambito del quale sono confluiti, durante l'iter al Senato, anche i contenuti del decreto-legge 2 novembre 2012, n. 187, recante misure urgenti per la

ridefinizione dei rapporti contrattuali con la società Stretto di Messina s.p.a. ed in materia di trasporto pubblico locale.

Nell'ambito delle finalità del decreto, i 39 articoli del testo originario, ai quali si aggiungono gli ulteriori 39 articoli introdotti nel corso dell'esame del provvedimento al Senato, incidono su un ampio spettro di settori normativi. In particolare, le dieci sezioni in cui si articola il provvedimento concernono: l'agenda e l'identità digitale (sezione I); l'amministrazione digitale e dati di tipo aperto (sezione II); l'agenda digitale per l'istruzione (sezione III); la sanità digitale (sezione IV); l'azzeramento del divario digitale e l'utilizzo della moneta elettronica (sezione V); la giustizia digitale (sezione VI); la ricerca, innovazione e le cosiddette « comunità intelligenti » (sezione VII); le assicurazioni, la mutualità ed il mercato finanziario (sezione VIII); misure per la crescita e lo sviluppo di imprese *start-up* innovative (sezione IX); ulteriori misure per la crescita del Paese (sezione X).

Nella illustrazione odierna si soffermerà sulle disposizioni che richiamano direttamente la normativa dell'Unione europea o che sollevano profili critici in ordine alla compatibilità comunitaria.

Richiama in primo luogo i contenuti dell'articolo 8, i cui commi da 4 a 9 dettano disposizioni di recepimento della direttiva 2010/40/UE, sulla diffusione dei sistemi di trasporto intelligenti (ITS) nel settore del trasporto stradale e nelle interfacce con altri modi di trasporto. La direttiva – il cui termine di recepimento è fissato al 27 febbraio 2012 – è contenuta nell'allegato B del disegno di legge comunitaria 2011, approvata dalla Camera e attualmente all'esame del Senato. I commi 10-17 dettano quindi disposizioni di recepimento, nell'ordinamento nazionale, della direttiva 2010/65/UE relativa alle formalità di dichiarazione delle navi in arrivo o in partenza da porti degli Stati membri. Il termine di recepimento della direttiva è fissato al 19 maggio 2012. Anche questa direttiva è contenuta nell'allegato B del citato disegno di legge comunitaria 2011.

Ricorda in proposito che il 23 marzo 2012 la Commissione europea ha inviato all'Italia una lettera di messa in mora (procedura n. 2012/0197) per non aver comunicato le misure di recepimento della direttiva 2010/40/UE. Inoltre, il 18 luglio 2012 la Commissione europea ha inviato all'Italia una lettera di messa in mora (procedura n. 2012/0280) per non aver comunicato le misure di recepimento della direttiva 2010/65/UE.

L'articolo 11-*bis*, introdotto nel corso dell'esame al Senato, riconosce un credito d'imposta del 25 per cento dei costi sostenuti alle imprese che sviluppano nel territorio italiano piattaforme telematiche per la distribuzione, la vendita e il noleggio di opere dell'ingegno digitali. La norma precisa che tale contributo potrà essere erogato nel rispetto dei limiti della regola *de minimis*, di cui al regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006. Ricorda che con il meccanismo del regime *de minimis* la Commissione Europea autorizza l'istituzione da parte degli Stati membri di alcuni tipi di regimi di aiuto per le imprese. Tale facilitazione si basa sul presupposto che gli aiuti di stato, se inferiori ad una certa soglia, non violano la concorrenza tra imprese.

I commi da 1 a 7 dell'articolo 14 recano interventi per la diffusione delle tecnologie digitali e la banda larga. In particolare il comma 1 autorizza la spesa di 150 milioni di euro per l'anno 2013 per il completamento del Piano nazionale banda larga. Segnalo in proposito che con l'atto n. SA.33807 (2011/N) – Piano nazionale banda larga Italia, la cui sintesi è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea del 22 agosto 2012, la Commissione europea ha valutato il piano italiano compatibile con la disciplina dell'Unione in materia di aiuti di Stato ed in particolare con gli orientamenti comunitari relativi all'applicazione delle norme in materia di aiuti di Stato in relazione allo sviluppo rapido di reti a banda larga (Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea del 30 settembre 2009).

L'articolo 20 disciplina, attraverso l'attribuzione di compiti di coordinamento all'Agenzia per l'Italia digitale e la costituzione di un apposito comitato tecnico, il funzionamento delle 'comunità intelligenti', prevedendo che le amministrazioni pubbliche interessate possano aderire allo Statuto della cittadinanza digitale e, attraverso la sottoscrizione di appositi protocolli di intesa, partecipino alla realizzazione degli obiettivi previsti da un piano annuale, con una particolare attenzione alla condivisione, riuso ed utilizzo dei dati messi in comune, attraverso una piattaforma nazionale. Il termine « comunità intelligente » è indicato nella relazione come traduzione dell'espressione inglese *Smart Cities and Communities*. In tal senso, ricorda che, da ultimo, con una decisione del 10 luglio (C(2012)4701), la Commissione europea ha lanciato un nuovo partenariato per l'innovazione a sostegno dello sviluppo di tecnologie « intelligenti » nelle città (*Smart Cities and Communities European Innovation Partnership – SCC*). L'iniziativa, già prevista nell'iniziativa faro « Unione per l'innovazione » (COM(2010)546), intende sostenere un numero circoscritto di progetti pilota da realizzare nella logica dello sviluppo urbano sostenibile nei settori della produzione di energia e del risparmio energetico (edilizia, riscaldamento e raffreddamento), della mobilità urbana (veicoli elettrici e a idrogeno) e delle tecnologie dell'informazione e delle comunicazioni (TIC) in diverse città europee.

L'articolo 23 è volto a modificare la disciplina delle società di mutuo soccorso (SMS) per adeguarne la normativa rispetto alla formulazione del 1886 e per ampliare il loro campo di attività. In particolare il comma 4 aggiunge un terzo comma all'articolo 3 della legge fondamentale (n. 3818 del 1886), che rende possibile la « mutualità mediata », in virtù della quale anche una di tali società può – oltre ad avere soci sostenitori, anche persone giuridiche – divenire socia ordinaria di altre società di mutuo soccorso. La norma è volta, tra l'altro a recepire il dettato del Regola-

mento (CE) n. 1435/2003 del 22 luglio 2003 relativo allo statuto della Società cooperativa europea (SCE).

I commi 1 e 2 dell'articolo 24 modificano il D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria – TUF) al fine di recepire le innovazioni apportate dal Regolamento n. 236/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio in materia di vendite allo scoperto di strumenti finanziari e di contratti derivati.

L'articolo 29 introduce una serie di incentivi fiscali per gli anni 2013-2015, in favore di persone fisiche e persone giuridiche che intendono investire nel capitale sociale di imprese « start-up innovative ». Le persone fisiche potranno detrarre dall'IRPEF una percentuale delle somme investite nel capitale sociale delle predette imprese, sia per gli investimenti effettuati direttamente che per tramite di organismi di investimento collettivo del risparmio o di altre società che investono prevalentemente in start-up innovative. Il comma 9 subordina l'efficacia delle disposizioni recate dall'articolo in commento all'autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, par. 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) in materia di aiuti di Stato.

L'articolo 33 reca disposizioni per incentivare la realizzazione di nuove infrastrutture. In particolare i commi 1 e 2 recano una disciplina sperimentale per il riconoscimento di un credito d'imposta per la realizzazione di nuove opere infrastrutturali con contratti di partenariato pubblico privato (PPP). I commi da 2-bis a 2-quater, inseriti nel corso dell'esame al Senato, oltre a prevedere l'attestazione del credito d'imposta per le opere infrastrutturali, ampliano le misure agevolative a favore delle imprese che realizzano nuove opere infrastrutturali con contratto di partenariato pubblico privato (PPP), attraverso l'esenzione dal pagamento del canone di concessione. Il comma 3 modifica l'ambito di applicazione della disciplina in materia di finanziamento di infrastrutture mediante defiscalizzazione contenuta nell'articolo 18 della legge di stabilità 2012.

La norma prevede che tali misure siano riconosciute in conformità alla disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato. La norma fa riferimento genericamente alla disciplina comunitaria, il che potrebbe implicare la necessità di acquisire ai sensi degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) la preventiva autorizzazione della Commissione europea ai fini dell'effettiva applicazione dell'esenzione. La necessità di acquisire tale autorizzazione preventiva sarebbe esclusa laddove l'agevolazione rientrasse, caso per caso, nel campo di applicazione della disciplina de minimis (200.000 euro per ciascuna impresa per tre anni).

L'articolo 34, comma 1, reca disposizioni relative alla concessione integrata per la gestione della miniera del Sulcis. In particolare il primo periodo del comma 1 proroga di un anno (fine 2013) il termine della procedura di assegnazione da parte della regione Sardegna di una concessione integrata per la gestione della miniera. Tale proroga si rende necessaria per garantire il tempo indispensabile per la conclusione dell'esame da parte della Commissione europea della compatibilità dell'aiuto di Stato previsto. Il secondo periodo dello stesso comma 1 dispone, a seguito del recente via libera della Commissione europea, la proroga di tre anni della scadenza del servizio di interrompibilità per la sicurezza del sistema elettrico nazionale nelle isole maggiori (cosiddetta « super interrompibilità »).

Il comma 40 dell'articolo 34, introdotto al Senato, introduce l'obbligo per tutti i veicoli a due o tre ruote di nuova immatricolazione e aventi cilindrata superiore a 125 c.c., di avere la possibilità, come dotazione opzionale a disposizione dell'acquirente, dei sistemi di sicurezza e di frenata avanzati (ABS).

La formulazione della disposizione non chiarisce a partire da quale momento i motoveicoli dovranno essere prodotti con tali caratteristiche e questo potrebbe creare difficoltà applicative in quanto, al momento dell'entrata in vigore della norma in commento saranno immatrico-

lati motoveicoli che sono stati prodotti in precedenza e per i quali potrebbe non essere disponibile la dotazione opzionale ABS o similare.

Inoltre, segnala che l'omologazione dei veicoli a due e tre ruote è regolata a livello comunitario; in particolare, la direttiva n. 2002/24/CEE prevede espressamente, all'articolo 15, che gli Stati membri non possano vietare l'immissione sul mercato, la vendita, la messa in circolazione e l'uso di veicoli nuovi che siano conformi alla direttiva stessa.

Segnala poi che nella giornata di ieri è stato approvato dal Consiglio dell'Unione europea il Regolamento relativo all'omologazione dei veicoli a motore a due o tre ruote e dei quadricicli (COM(2010)542), che stabilisce requisiti più rigorosi in termini di sicurezza tra cui l'installazione dei sistemi antibloccaggio delle ruote (ABS) per i motocicli a due ruote (sottocategoria L3e). Per i veicoli nuovi immessi sul mercato, tale installazione sarà tuttavia obbligatoria a partire dal 1° gennaio 2016, mentre per i veicoli esistenti dal 1° gennaio 2017.

La disposizione in oggetto andrebbe dunque valutata alla luce della normativa vigente dell'Unione europea.

Richiama quindi l'attenzione di colleghi sull'articolo 34-*duodecies*, introdotto al Senato, proroga di cinque anni, dal 31 dicembre 2015 al 31 dicembre 2020, la scadenza delle concessioni demaniali marittime per finalità turistico-ricreative. La necessità di procedere alla revisione della normativa in materia di concessioni demaniali marittime era stata sollevata dall'apertura di una procedura di infrazione comunitaria (n. 2008/4908) nei confronti dell'Italia circa la disciplina che prevedeva il rinnovo automatico delle concessioni e la preferenza accordata al concessionario uscente.

La procedura è stata chiusa il 27 febbraio 2012 a seguito dell'approvazione della legge comunitaria 2010 (legge n. 217/2011): l'articolo 11 della legge comunitaria 2010 ha infatti abrogato il comma 2 dell'articolo 1 del decreto-legge n. 400/1993 – il quale fissava in sei anni la durata delle

concessioni demaniali marittime e prevedeva il loro rinnovo automatico alla scadenza per la stessa durata – e ha delegato il Governo ad emanare, entro il 17 aprile 2013, un decreto legislativo avente ad oggetto la revisione e il riordino della legislazione relativa alle concessioni demaniali marittime.

La disposizione andrebbe valutata alla luce del contenuto dei rilievi di compatibilità con il diritto dell'Unione europea.

L'articolo 38, comma 1 interviene sulla disciplina fiscale e contributiva dei vettori aerei esteri introducendo una nozione di « base », di tipo lavorativo, nell'ambito dell'attività di trasporto aereo, per determinare se il vettore aereo estero abbia una stabile organizzazione sul territorio nazionale.

A tale proposito occorre ricordare che a livello di normativa dell'Unione europea, esiste già la nozione di « base di servizio », per gli equipaggi di condotta e di cabina, definita nell'allegato III del regolamento (CEE) n. 3922/91 del Consiglio, del 16 dicembre 1991, un regolamento concernente l'armonizzazione delle regole tecniche e delle procedure amministrative nel settore della sicurezza dell'aviazione civile. In tale allegato III, la « base di servizio » per gli equipaggi di condotta e di cabina viene definita come il luogo designato dall'operatore per ogni membro d'equipaggio dal quale il membro d'equipaggio solitamente inizia e dove conclude un periodo di servizio o una serie di periodi di servizio e nel quale, in condizioni normali, l'operatore non è responsabile della fornitura dell'alloggio al membro d'equipaggio interessato.

Segnala in proposito che la definizione comunitaria di « base di servizio » sembra non coincidere con quella che il comma 1 dell'articolo 38 in esame intende introdurre, che invece ritiene che si sia in presenza di una « base » qualora i lavoratori subordinati abbiano in questa sede il loro centro di attività professionale, nel senso che è sufficiente che lì lavorino, prendano servizio e ritornino dopo lo svolgimento della propria attività (e non

che vi inizino e concludano un « periodo di servizio » come richiesto dalla norma comunitaria).

Alla luce di tali considerazioni, formula quindi una proposta di parere favorevole con condizione e osservazioni (*vedi allegato 1*).

Nicola FORMICHELLA (PdL) preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere, tenuto conto delle competenze della XIV Commissione.

Osserva infatti come il provvedimento – fatte salve alcune misure positive in materia, ad esempio, di agenda digitale o di incentivi per la crescita e lo sviluppo di imprese *start-up* innovative – non possa essere considerato pienamente condivisibile.

Marco MAGGIONI (LNP) preannuncia il voto contrario del suo gruppo su un provvedimento che, malgrado alcuni interventi condivisibili, annuncia misure per la crescita senza tuttavia contenerne alcuna.

Sandro GOZI (PD) preannuncia il voto favorevole del PD sulla proposta di parere formulata, che offre indicazioni volte ad assicurare la piena conformità del provvedimento alla normativa dell'Unione europea.

Il parere cerca inoltre di affrontare in modo costruttivo l'annosa questione delle concessioni demaniali marittime, tenendo conto della peculiare natura delle concessioni d'uso di tali beni e della necessità di tutelare gli interessi delle imprese del settore. Nelle premesse si invita opportunamente il Governo, in raccordo con altri Stati membri potenzialmente interessati, ad adoperarsi affinché siano apportate le appropriate modificazioni alla normativa di riferimento dell'Unione europea. In particolare, le concessioni demaniali marittime andrebbero sottratte espressamente all'ambito di applicazione della direttiva 2006/123/CE e riportate al regime previsto dalla proposta di direttiva sulle concessioni, prevedendo le opportune deroghe in relazione alla durata, proroga e aggiudicazione delle medesime concessioni.

Con l'osservazione di cui alla lettera a) si invitano poi doverosamente le Commissioni di merito a valutare l'opportunità di modificare, tenendo conto delle norme e principi dell'Unione europea, la disposizione di cui all'articolo 34-*duodecies*, nella consapevolezza che la norma adottata dal Senato non può essere una effettiva soluzione del problema, ma anzi necessita di opportuni aggiustamenti per non incorrere in una nuova procedura di infrazione.

Andrea RONCHI (Misto-FCP) preannuncia anch'egli il voto favorevole sulla proposta di parere formulata, benché non possa non manifestare alcune perplessità sul provvedimento nel suo complesso, rilevando che l'attuale Governo non è riuscito ad intervenire efficacemente in materia di crescita.

Sul tema delle concessioni demaniali marittime ricorda che il precedente Governo era riuscito ad ottenere la proroga delle concessioni al 2015, sostenendo in tal modo un settore che conta circa 34 mila imprese, attualmente in grande sofferenza. Auspica quindi che il parere che la XIV Commissione si appresta ad approvare non rimanga lettera morta, tenuto conto del rilievo della questione, che deve essere affrontata, in sede europea, con fermezza e determinazione.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere con condizione e osservazioni formulate dal relatore.

Norme sulla qualità e la trasparenza della filiera degli oli di oliva vergini.

C. 5565, approvato dal Senato, e abb.

(Parere alla XIII Commissione).

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Nicola FORMICHELLA (PdL), *relatore*, rileva che l'articolo 1 del provvedimento stabilisce le modalità di applicazione del-

l'articolo 4 del decreto ministeriale 10 novembre 2009, che ha recato le disposizioni nazionali per la commercializzazione dell'olio di oliva, la cui disciplina comunitaria è stata definita nel reg. (CE) n. 182/2009.

L'articolo 2 modifica l'articolo 43, comma 1-ter, del decreto-legge n. 83/12 recante misure per la crescita del Paese, che ha regolato la procedura per la verifica, da parte dei comitati di assaggiatori, delle qualità organolettiche degli oli d'oliva vergini. In particolare, viene abrogato l'ultimo periodo del comma 1-ter — che rimanda ad un decreto del Ministro delle politiche agricole la definizione delle modalità di accertamento delle caratteristiche degli oli di oliva vergini — e l'articolo 43 viene integrato con ulteriori cinque commi che stabiliscono direttamente — con norme di rango primario — le modalità operative alle quali gli assaggiatori dovranno attenersi per esperire le verifiche.

L'articolo 3 reca una ulteriore modifica all'articolo 43 del decreto-legge n. 83/12, inserendo una disposizione volta a rendere di pubblico dominio il quantitativo di alchil esteri contenuto negli oli d'oliva vergini che recano l'indicazione della provenienza nazionale. Si richiede che siano pubblicati, per il triennio 2013-2015, sul portale del Mipaaf, i risultati delle analisi di ricerca della presenza degli alchil esteri e dei metil alchil esteri il cui alto valore sarebbe indice di minore qualità del prodotto.

L'articolo 4, in ragione delle pratiche che con maggior frequenza inducono in errore il consumatore danneggiando la produzione nazionale, reca dettagliate indicazioni su quelle pratiche che devono essere ritenute ingannevoli: è ingannevole non solo l'uso di diciture, ma anche quello di immagini e simboli grafici che configuri una delle ipotesi di cui agli artt. 21-23 del codice del consumo; è ingannevole l'omissione che induca in errore sulla provenienza delle olive; è ingannevole l'attribuzione di requisiti positivi non previsti dalle norme, o l'attribuzione di valutazioni organolettiche, riservate agli oli extravergini, agli altri oli d'oliva. I soli attributi positivi

previsti dal Reg. (CE) n. 640/2008 per gli oli d'oliva e gli oli di sansa d'oliva sono l'indicazione di fruttato (verde o maturo), amaro, piccante.

Gli articoli 5 e 6 disciplinano l'illecito uso di un marchio, le conseguenze amministrative, e le sanzioni nella ipotesi di reato. Ai sensi dell'articolo 5 non possono costituire oggetto di registrazione come marchio d'impresa i segni idonei ad ingannare il pubblico sulla provenienza geografica delle materie prime degli oli di oliva vergini. Novellando la legge n. 350/03 (finanziaria 2004), con l'articolo 6 è introdotta l'ipotesi di reato per l'illecito uso del marchio delineato dal comma 49-bis dell'articolo 4 della legge n. 350/03. Le norme sanzionano la condotta del produttore e del licenziatario che maliziosamente omettano di indicare l'origine estera dei prodotti pur utilizzando marchi naturalmente riconducibili a prodotti italiani. Le disposizioni qualificano la violazione come illecito amministrativo, al quale va applicata una significativa sanzione amministrativa pecuniaria (da euro 10.000 a euro 250.000).

Le norme in commento, introducendo il comma 49-quinquies, dispongono che l'illecito definito al comma 49-bis sia anche sanzionato penalmente, dovendosi applicare l'articolo 517 c.p., e facendo in ogni caso salva la sanzione prevista dall'articolo 16, comma 4 del decreto-legge 135/09.

Con l'articolo 7 è stabilito ex lege il termine entro il quale il prodotto conserva, in adeguate condizioni di trattamento, le possedute proprietà specifiche. Tale termine non potrà superare i 18 mesi dalla data d'imbottigliamento. Con i commi 3 e 4 sono riviste le disposizioni sulle modalità di proposizione nei pubblici esercizi degli oli d'oliva vergini, abrogando le norme attualmente contenute nell'articolo 4, commi 4-quater e 4-quinquies del decreto-legge n. 2/06. In particolare viene sancito il divieto, per i pubblici esercizi, di proporre al consumo olio d'oliva vergine in contenitori privi di un dispositivo di chiusura che debba necessariamente essere alterato per consentire la modifica del contenuto, oppure privi della indicazione

in etichetta dell'origine e del lotto di appartenenza. Il comportamento illecito è sanzionato con una pena pecuniaria compresa tra 1.000 euro e 8.000 euro, cui si aggiunge la confisca del prodotto.

L'articolo 8 sembra ribadire il potere di vigilanza attribuito all'Autorità garante della concorrenza e del mercato dalla legge n. 287/90, che con l'articolo 12 ha peraltro conferito all'Antitrust il potere di procedere, d'ufficio o su richiesta del Ministro dell'industria, ad indagini conoscitive di natura generale nei settori economici nei quali l'evoluzione degli scambi, il comportamento dei prezzi, o altre circostanze facciano presumere che la concorrenza sia impedita, ristretta o falsata. Il comma 2, con disposizione innovativa, consentirebbe all'Autorità di acquisire dall'Agenzia delle dogane le necessarie informazioni, obbligando la stessa Autorità a presentare annualmente al Parlamento una propria relazione.

L'articolo 9 è diretto ad evitare frodi in conseguenza dell'applicazione del regime di perfezionamento attivo, previsto per agevolare l'importazione dall'esterno della comunità dei prodotti necessari per produrre altri evitando doppie imposizioni; condizioni sono previste per evitare che l'applicazione del regime si risolva in uno svantaggio a carico dei produttori comunitari. Le nuove norme consentono che gli oli vergini d'oliva (anche quando i committenti della lavorazione siano stabiliti in Paesi extra UE) siano ammessi al regime a condizione che siano acquisiti previamente l'autorizzazione del Mipaaf e il parere obbligatorio e vincolante del Comitato di coordinamento che il decreto-legge n. 282/06 aveva previsto con l'articolo 6 per la prevenzione e repressione delle sofisticazioni alimentari.

L'articolo 10 obbliga gli uffici della sanità transfrontaliera (di cui fanno parte gli Uffici di sanità marittima, aerea e di frontiera direttamente dipendenti dal Ministero della Salute, situati all'interno dei maggiori porti ed aeroporti nazionali) a rendere accessibili le informazioni circa l'origine degli oli extra vergini e delle olive, sia agli organi di controllo sia alle ammi-

nistrazioni interessate, anche creando delle connessioni con sistemi informativi e banche dati di altre autorità pubbliche.

L'articolo 11 regola la vendita sottocosto, che sarà consentita una sola volta l'anno e dovrà essere preceduta dalla comunicazione, entro i 20 giorni precedenti, al Comune dove è ubicato l'esercizio di vendita. Sarà vietata se l'esercizio – o il gruppo – detiene più del 10 per cento della superficie di vendita presente nella provincia.

L'articolo 12 prevede la responsabilità amministrativa degli enti della filiera degli oli vergini d'oliva laddove alcuni reati siano commessi nel loro interesse. La disposizione non novella tuttavia il decreto legislativo n. 231 del 2001, preferendo disciplinare ex novo i presupposti della responsabilità amministrativa della persona giuridica. I delitti che comportano la responsabilità amministrativa dell'ente sono, in base al comma 1 dell'articolo 12, i seguenti: articolo 440 c.p., « Adulterazione e contraffazione di sostanze alimentari »; articolo 442 c.p., « Commercio di sostanze alimentari contraffatte o adulterate »; articolo 444 c.p., « Commercio di sostanze alimentari nocive »; articolo 473 c.p., « Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni »; articolo 474 c.p., « Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi »; articolo 515 c.p., « Frode nell'esercizio del commercio »; articolo 516 c.p., « Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine »; articolo 517 c.p., « Vendita di prodotti industriali con segni mendaci »; articolo 517-*quater* c.p., « Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti. La proposta di legge stabilisce peraltro (comma 2) la responsabilità dell'ente anche quando l'autore del reato non è identificato o non è imputabile.

L'articolo 13 prevede – a titolo di pena accessoria – la pubblicazione, su almeno due quotidiani nazionali, della sentenza di condanna per contraffazione di oli di oliva vergini in relazione ad indicazioni geografiche o denominazione di origine dei prodotti. Ulteriore pena di natura interdittiva

conseguente a detta condanna concerne il divieto di svolgere qualunque attività di comunicazione commerciale e pubblicitaria, anche tramite terzi, finalizzata a promuovere oli di oliva vergini.

L'articolo 14 prevede una serie di misure finalizzate al rafforzamento di istituti processuali ed investigativi. La norma stabilisce, anzitutto, che in relazione ai delitti di criminalità organizzata finalizzati all'adulterazione e frode nel settore in oggetto non si applichi il periodo di sospensione feriale dei termini delle indagini preliminari, che la legge 742 del 1989 – come per tutti i termini processuali – fissa di diritto dal 1° agosto al 15 settembre di ogni anno. Viene, poi introdotta un'ulteriore ipotesi di confisca obbligatoria mutuata dalla disciplina speciale antimafia: si prevede, infatti, che alla condanna o al patteggiamento per uno dei delitti sopraindicati consegua, da parte del giudice, l'obbligo di confisca del denaro, dei beni e delle altre utilità di cui il condannato non possa giustificare la provenienza e di cui risulti, anche attraverso terze persone (fisiche o giuridiche), avere la disponibilità in misura sproporzionata al proprio reddito.

L'articolo 14, infine, novella l'articolo 266 del codice di rito penale aggiungendo i procedimenti per i delitti di commercio di sostanze alimentari nocive (articolo 444 c.p.), contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (articolo 473 c.p.), introduzione nello stato e commercio di prodotti con segni falsi (articolo 474 c.p.), frode nell'esercizio del commercio (articolo 515 c.p.), vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (articolo 516 c.p.) e contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (articolo 517-*quater* c.p.) tra quelli per cui è consentito l'uso di intercettazioni telefoniche.

L'articolo 15 del provvedimento introduce ulteriori pene accessorie a carico dei condannati per un delitto di avvelenamento, contraffazione o adulterazione nel settore degli oli di oliva vergini, consistente sia nell'impossibilità di ottenere autoriz-

zazioni, concessioni o abilitazioni per lo svolgimento di attività imprenditoriali, sia nella perdita della possibilità di accedere a contributi, finanziamenti o mutui agevolati erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dall'Unione Europea.

L'articolo 16 rende obbligatori l'istituzione e l'aggiornamento del fascicolo aziendale da parte di tutti i produttori di oli vergini, extravergini e lampanti; all'inadempienza farà seguito il divieto di commercializzare la produzione e l'applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie compresa fra 500 e 3.000 euro.

Con l'articolo 17 è regolata l'entrata in vigore della legge, ed è inserita la clausola d'invarianza della spesa pubblica.

Con riferimento alla normativa comunitaria, ricordo che l'evolversi delle esigenze dei consumatori orientati verso prodotti di particolare qualità, e la connessa necessità sempre più diffusa di essere sufficientemente e correttamente informati sulle caratteristiche possedute dal prodotto acquistato, hanno indotto la Comunità a rivedere le proprie norme sull'etichettatura dell'olio extra vergine di oliva e dell'olio di oliva vergine, ammettendo in un primo tempo un regime facoltativo di designazione dell'origine (Reg. (CE) n. 1019/2002), sostituito nel 2009 da un regime obbligatorio di indicazione in etichetta dell'origine dell'olio extra vergine e dell'olio vergine (Reg. (CE) n. 182/2009). La legislazione richiamata è stata abrogata e codificata con il Reg. (CE) n. 29/2012, ai sensi del quale la designazione dell'origine deve riferirsi alla zona geografica nella quale l'olio è stato ottenuto, che di norma corrisponde alla zona nella quale è stato estratto dalle olive. Tuttavia, se il luogo di raccolta delle olive è diverso da quello di estrazione dell'olio, tale informazione deve essere indicata sugli imballaggi o sulle relative etichette per non indurre in errore il consumatore e non perturbare il mercato dell'olio d'oliva (articolo 4).

Con portata generale, è stato approvato il Regolamento UE n. 1169/2011 relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, volto a razionaliz-

zare e rendere più chiara l'attuale legislazione sull'etichettatura, che continua ad essere valida. Il regolamento si applica a tutti gli alimenti destinati al consumatore finale, inclusi i prodotti destinati al consumo immediato presso ristoranti, mense, scuole, ospedali e imprese di ristorazione (non ricompresi dalla direttiva 2000/13/CE); restano tuttavia esclusi gli alimenti imballati nei luoghi di vendita su richiesta del consumatore o preimballati per la vendita diretta. Oltre alla generica previsione dell'obbligo di indicazione dell'origine nel caso in cui tale omissione possa indurre in errore il consumatore, già disposta dalla direttiva 2000/13/CE, il nuovo regolamento ne impone l'apposizione in etichetta anche per altre tipologie di carni diverse da quelle bovine, purché preceduta dall'adozione di atti di esecuzione da parte della Commissione. Atti di esecuzioni sono anche necessari per consentire l'indicazione del paese di origine o del luogo di provenienza dell'ingrediente primario di un alimento. In merito alla leggibilità delle indicazioni obbligatorie, il nuovo regolamento introduce disposizioni più restrittive di quelle definite con la direttiva 2000/13/CE, prevedendo che le indicazioni obbligatorie siano apposte sull'imballaggio o sull'etichetta in caratteri aventi una altezza minima di 1,2 mm, fermo restando il vincolo di chiara leggibilità (che, tuttavia, non viene meglio definito). Il regolamento – entrato in vigore il 13 dicembre 2011 – si applicherà a partire dal 13 dicembre 2014.

Ricorda anche che il 10 dicembre 2010 la Commissione europea ha presentato il « pacchetto qualità », che per la prima volta definisce in maniera complessiva i sistemi di certificazione, di indicazione delle proprietà dei prodotti agricoli e di commercializzazione e le cui misure sono volte a garantire la qualità dei prodotti agricoli e alimentari ai consumatori e un prezzo equo agli agricoltori.

Il pacchetto è costituito da una proposta di regolamento sui regimi di qualità dei prodotti agricoli (COM(2010)733), una proposta di regolamento recante modifica del regolamento (CE) n. 1234/2007 relativo

alle norme di commercializzazione (COM(2010)738), orientamenti sulle buone pratiche applicabili ai sistemi di certificazione volontaria e all'etichettatura dei prodotti DOP e IGP.

In particolare, la proposta di regolamento volta a semplificare le norme di commercializzazione (COM(2010)738) prevede che le norme vigenti continuino ad esistere e che si possano razionalizzare mediante un meccanismo uniforme di delega di poteri alla Commissione.

La Commissione propone inoltre di estendere (sempre con « atti delegati ») le disposizioni settoriali relative all'indicazione del luogo di produzione, tenendo conto delle specificità di ciascun settore e delle esigenze dei consumatori in materia di trasparenza.

Con riguardo all'olio di oliva vergine, vengono definiti tali gli oli ottenuti dal frutto dell'olivo soltanto mediante processi meccanici o altri processi fisici, in condizioni che non causano alterazioni dell'olio, e che non hanno subito alcun trattamento diverso dal lavaggio, dalla decantazione, dalla centrifugazione e dalla filtrazione, esclusi gli oli ottenuti mediante solvente o con coadiuvanti ad azione chimica o biochimica. Sono classificati come olio extra vergine di oliva l'olio la cui acidità libera è al massimo di 0,8 gr. per 100 gr.; olio di oliva vergine l'olio la cui acidità libera è al massimo di 2 gr. per 100 gr.; olio di oliva lampante l'olio la cui acidità libera è superiore a 2 gr. per 100 gr.

Mario PESCANTE, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.45.

ATTI DEL GOVERNO

Martedì 11 dicembre 2012. — Presidenza del presidente Mario PESCANTE.

La seduta comincia alle 14.45.

Schema di decreto legislativo recante sanzioni per la violazione delle disposizioni derivanti dal regolamento (CE) n. 842/2006 su taluni gas fluorurati ad effetto serra.

Atto n. 517.

(Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo all'ordine del giorno.

Massimo POMPILI (PD), *relatore*, ricorda che lo schema di decreto in esame, predisposto sulla base della delega di cui all'articolo 1 della L. 217/2011 (Legge comunitaria 2010), è volto ad introdurre le sanzioni per la violazione delle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 842/2006 e ai regolamenti di esecuzione nn. 1493/2007, 1494/2007, 1497/2007, 1516/2007, 303/2008, 304/2008, 305/2008, 306/2008, 307/2008 e 308/2008 (con cui sono stati definiti gli aspetti tecnici), attuati a livello nazionale dal decreto del Presidente della Repubblica 43/2012 (entrato in vigore il 5 maggio 2012). Tale attuazione nell'ordinamento non ha infatti riguardato le disposizioni sanzionatorie dettate dall'articolo 13 del regolamento, ragion per cui si è resa necessaria l'adozione dello schema in esame.

A ciò si aggiunga, come sottolineato dall'analisi di impatto (AIR), che attualmente la violazione delle disposizioni comunitarie citate non è configurata come reato dalle norme vigenti, laddove invece il dettato dell'articolo 13, par. 1, del regolamento dispone che gli Stati membri emanino norme sulle sanzioni da applicare in caso di violazione delle disposizioni del regolamento e adottino tutti i provvedimenti necessari per garantire l'applicazione di tali norme. Il predetto articolo dispone che le sanzioni emanate sono efficaci, proporzionate e dissuasive.

Sul punto ricorda che il 26 aprile 2012 la Commissione ha inviato all'Italia un parere motivato (p.i 2011/2203) contestando la violazione degli obblighi di cui

all'articolo 13 del regolamento 842/2006 che richiede agli Stati membri di emanare norme sulle sanzioni da applicare in caso di violazione delle disposizioni del predetto regolamento e di notificarle alla Commissione entro il 4 luglio 2008.

Ricorda altresì che con la medesima procedura la Commissione contestava il mancato rispetto degli obblighi di notifica previsti dall'articolo 5, paragrafo 2 del regolamento n. 842/2006 su taluni gas fluorurati ad effetto serra. Il paragrafo 2 dell'articolo 5 del regolamento n. 842/2006, sulla base dei requisiti minimi fissati a livello europeo, richiede agli Stati membri di stabilire o adattare propri requisiti di formazione e certificazione per il personale e per le imprese che svolgono attività a contatto con tali gas, e di notificare tali misure alla Commissione. La contestazione della Commissione riguardava altresì la mancata notifica delle misure previste dai regolamenti attuativi del predetto regolamento che, in relazione alle diverse tipologie di apparecchiature contenenti gas fluorurati, fissano i requisiti minimi per la certificazione e le condizioni per il riconoscimento reciproco dei certificati rilasciati, nonché le modalità e i termini (entro il 4 gennaio 2009) per notificarli alla Commissione. Su questi ultimi aspetti, l'Italia ha già notificato alla Commissione il decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 2012 n. 43, inteso a dare attuazione al regolamento n. 842/2006.

Il regolamento (CE) n. 842/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 maggio 2006 su taluni gas fluorurati ad effetto serra prevede una serie di disposizioni che hanno come obiettivo la riduzione delle emissioni dei tre gruppi di gas fluorurati ad effetto serra contemplati dal protocollo di Kyoto: gli idrofluorocarburi (HFC), i perfluorocarburi (PFC) e l'esafluoruro di zolfo (SF₆) utilizzati in alcune tipologie di apparecchiature (p.es. condizionatori ed estintori) e applicazioni industriali (p.es. cosmetica e farmaceutica).

L'utilizzo di tali gas fluorurati (comunemente indicati anche come « F-gas ») è stato incentivato dal fatto che non dan-

neggiano lo strato di ozono stratosferico, ma nel contempo tali gas hanno un potere, in termini di effetti sul riscaldamento globale, pari a 23.000 volte quello della CO₂, e le loro emissioni stanno aumentando in maniera considerevole.

Il regolamento (CE) n. 842 mira a ridurre le emissioni di tali gas principalmente attraverso: il contenimento delle perdite e il loro recupero al fine di assicurare il riciclaggio, la rigenerazione o la distruzione (articoli 3 e 4); la certificazione del personale e delle imprese coinvolte nelle suddette attività (articolo 5); il controllo dell'uso dell'SF₆ (articolo 8); il divieto di immissione sul mercato di taluni prodotti e apparecchiature che contengono tali gas o il cui funzionamento dipende da essi (articolo 9).

Ricorda, infine, che l'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 43/2012 stabilisce che, ai fini di quanto previsto dal regolamento, l'autorità competente è il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare (MATM) che si avvale dell'ISPRA (Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale).

L'articolo 1, nell'individuare il campo di applicazione, precisa che lo schema di decreto reca la disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 842/2006 e ai successivi atti di esecuzione precedentemente citati, come attuati dal decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 2012, n. 43. Gli articoli 3, 4, 5, 6, 7 e 10 prevedono pertanto sanzioni amministrative pecuniarie nelle misure di seguito specificate, salvo che il fatto costituisca reato, mentre gli articoli 8 e 9 delineano fattispecie penali, di natura contravvenzionale (punite con arresto o ammenda), per la violazione degli obblighi ivi indicati e salvo che il fatto non costituisca più grave reato.

L'articolo 2 precisa che, ai fini del decreto, si applicano le definizioni di cui all'articolo 2 del regolamento e all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 43/2012.

L'articolo 3 individua le seguenti sanzioni per la violazione degli obblighi, posti

in capo agli operatori, in materia di contenimento delle perdite di gas fluorurati.

L'articolo 4 individua le sanzioni per la violazione degli obblighi, posti in capo ad operatori e imprese, in materia di recupero di gas fluorurati.

L'articolo 5 individua le sanzioni per la violazione degli obblighi a carico delle imprese.

L'articolo 6 individua le sanzioni per la violazione degli obblighi in materia di trasmissione delle informazioni.

L'articolo 7 prevede la sanzione da applicare a chiunque immette in commercio i prodotti e le apparecchiature di cui all'articolo 7, par. 2, del regolamento sprovvisti di etichetta o con etichetta non conforme al formato previsto dal regolamento (CE) n. 1494/2007.

L'articolo 8 sanziona penalmente (contravvenzione) la violazione dei divieti d'uso di esafluoruro di zolfo (SF₆) o di preparati a base di SF₆ nella pressofusione del magnesio (salvo che la quantità di SF₆ utilizzata sia inferiore a 850 chilogrammi l'anno) e per il riempimento degli pneumatici.

L'articolo 9 attribuisce carattere contravvenzionale alla violazione dei divieti di immissione in commercio di prodotti e apparecchiature contenenti gas fluorurati ad effetto serra (F-gas) elencati nell'allegato II del regolamento o il cui funzionamento dipende da tali gas, salvo che sia dimostrabile che la data di fabbricazione è precedente all'entrata in vigore del relativo divieto di immissione in commercio.

L'articolo 10 prevede la sanzione da applicare alle imprese che non si iscrivono al Registro delle persone e delle imprese certificate di cui all'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 43/2012.

Ricorda che l'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 43/2012 ha istituito, presso il Ministero dell'ambiente, il Registro telematico nazionale delle persone e delle imprese certificate, affidandone la gestione alle Camere di commercio competenti. L'articolo 13 prevede anche, tra l'altro, che al Registro accedano, per quanto di loro competenza, l'ISPRA, le Camere di commercio compe-

tenti, gli organismi di certificazione, gli organismi di valutazione della conformità e l'Organismo di accreditamento.

L'articolo 11, al comma 1, definisce le modalità di irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie, rinviando all'articolo 17, comma 1, della legge n. 689 del 1981 e individuando nel Ministero dell'Ambiente l'autorità competente per la vigilanza e l'accertamento delle violazioni.

Rispetto al procedimento standard, lo schema di decreto esclude il pagamento in misura ridotta e richiama, in particolare, l'articolo 17, comma 1, e dunque le competenze del prefetto.

Dal punto di vista procedimentale, dunque, occorre innanzitutto che la violazione sia accertata dagli organi di controllo competenti o dalla polizia giudiziaria (articolo 13). La violazione deve essere immediatamente contestata o comunque notificata al trasgressore entro 90 giorni (articolo 14). È esclusa la possibilità di conciliare pagando una somma ridotta pari alla terza parte del massimo previsto o pari al doppio del minimo (cd. oblazione o pagamento in misura ridotta, prevista in generale dall'articolo 16 della legge n. 689).

In base all'articolo 17, comma 1, il funzionario o l'agente che ha accertato la violazione deve presentare rapporto, con la prova delle eseguite contestazioni o notificazioni, all'ufficio periferico cui sono demandati attribuzioni e compiti del Ministero competente o, in mancanza, al prefetto. Posto che il Ministero dell'Ambiente non ha uffici periferici, spetterà sempre al prefetto procedere con ingiunzione di pagamento. L'autore della violazione può, entro 30 giorni, presentare scritti difensivi al prefetto che, dopo avere esaminato i documenti e le eventuali memorie presentate, se ritiene sussistere la violazione contestata determina l'ammontare della sanzione con ordinanza motivata e ne ingiunge il pagamento (cd. ordinanza-ingiunzione, articolo 18).

Entro 30 giorni dalla sua notificazione l'interessato può presentare opposizione all'ordinanza ingiunzione (che, salvo eccezioni, non sospende il pagamento), inoltrando ricorso all'autorità giudiziaria com-

petente (in questo caso al tribunale), in applicazione del c.d. rito del lavoro, ora disciplinato dall'articolo 6 del decreto legislativo n. 150 del 2011. Il giudizio si può concludere o con un'ordinanza di convalida del provvedimento o con sentenza di annullamento o modifica del provvedimento. Il giudice ha piena facoltà sull'atto, potendo o annullarlo o modificarlo, sia per vizi di legittimità che di merito.

Decorso il termine fissato dall'ordinanza ingiunzione, in assenza del pagamento, l'autorità che ha emesso il provvedimento procede alla riscossione delle somme dovute con esecuzione forzata in base alle norme previste per l'esazione delle imposte dirette (articolo 27). Il termine di prescrizione delle sanzioni amministrative pecuniarie è di 5 anni dal giorno della commessa violazione (articolo 28).

La relazione illustrativa evidenzia che il Ministero vi provvederà attraverso il Comando Carabinieri tutela per l'Ambiente (CCTA). Si ricorda che, secondo l'articolo 9, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 140/2009, per lo svolgimento delle funzioni attribuite al Ministero, il Ministro si avvale, ai sensi dell'articolo 8, comma 4, della legge 8 luglio 1986, n. 349, del CCTA.

L'articolo 12 stabilisce che i proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dello schema siano versate all'entrata del bilancio dello Stato.

L'articolo 13 reca la clausola di invarianza finanziaria volta a specificare che dall'attuazione del decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica in quanto i soggetti cui spetta l'attuazione medesima vi devono provvedere con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

L'articolo 15 dispone che alle sanzioni amministrative pecuniarie previste dallo schema di decreto non si applica il pagamento in misura ridotta. Tale esclusione non rappresenta una novità nell'ordinamento, essendo già stata prevista, a titolo di esempio tra i casi più recenti, dal D.Lgs. n. 186 del 2011 (Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni comu-

nitare relative alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio di sostanze e miscele), dal D.Lgs. n. 55 del 2011 (in tema di controllo e riduzione delle emissioni di gas a effetto serra), dal D.Lgs. n. 29 del 2011 (in tema di metodi di identificazione degli equidi, nonché gestione dell'anagrafe da parte dell'UNIRE).

Con riferimento ai documenti all'esame delle istituzioni dell'Unione europea, ricorda che il 7 novembre la Commissione ha presentato una proposta di regolamento (COM(2012)643) intesa a modificare la vigente normativa sui gas fluorurati (regolamento n. 842/2006) al fine di ridurre le emissioni di due terzi rispetto al livello attuale entro il 2030. La proposta prevede l'introduzione sul mercato dell'UE di limiti degressivi del volume di idrofluorocarburi (HFC) per giungere entro il 2030 al 21 per cento dei livelli venduti nel periodo 2008-2011. Inoltre si propone il divieto all'uso di questi gas in taluni apparecchi nuovi, come i frigoriferi domestici o i condizionatori mobili, per i quali sono già disponibili soluzioni alternative maggiormente rispettose del clima. Altre misure riguardano la prevenzione delle emissioni e il controllo delle perdite dalle apparecchiature che fanno uso di questi gas.

Alla luce delle considerazioni esposte, formula una proposta di parere favorevole.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere formulata dal relatore.

La seduta termina alle 14.55.

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA

Martedì 11 dicembre 2012. — Presidenza del presidente Mario PESCANTE.

La seduta comincia alle 14.55.

Comunicazione della Commissione al Parlamento Europeo e al Consiglio: Una tabella di marcia verso l'Unione bancaria.
COM(2012)510 final.

Proposta di regolamento del Consiglio che attribuisce alla BCE compiti specifici in merito alle politiche in materia di vigilanza prudenziale degli enti creditizi.

COM(2012)511 final.

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (UE) n. 1093/2010 che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea) per quanto riguarda l'interazione di detto regolamento con il regolamento che attribuisce alla Banca centrale europea compiti specifici in merito alle politiche in materia di vigilanza prudenziale degli enti creditizi.
COM(2012)512 final.

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro di risanamento e di risoluzione delle crisi degli enti creditizi e delle imprese di investimento e che modifica le direttive del Consiglio 77/91/CEE e 82/891/CE, le direttive 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE e 2011/35/UE e il regolamento (UE) n. 1093/2010.

COM(2012)280 final.

(Parere alla VI Commissione).

(Seguito esame congiunto, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole con condizioni).

La Commissione prosegue l'esame congiunto dei provvedimenti in oggetto, rinviato nella seduta del 31 ottobre 2012.

Mario PESCANTE (PdL), *presidente*, comunica che è stata assegnata alla Commissione la Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio COM(2012)280 final, che istituisce un quadro di risanamento e di risoluzione delle crisi degli enti creditizi e delle imprese di investimento e che modifica le direttive del Consiglio 77/91/CEE e 82/891/CE, le direttive 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE e 2011/35/UE e il regolamento (UE) n. 1093/2010, che si intende abbinata nell'esame agli altri atti in titolo.

Sandro GOZI (PD), *relatore*, rileva l'opportunità, anche in considerazione dell'ac-

celerazione del negoziato in vista del prossimo Consiglio europeo del 13 e 14 dicembre, di esprimersi sugli atti in esame.

Formula quindi una proposta di parere con condizioni (*vedi allegato 2*), che illustra nel dettaglio.

Richiamando infine la proposta di compromesso sulla vigilanza bancaria presentata nella giornata di ieri dalla Presidenza cipriota, in vista dell'ECOFIN di domani, rileva come questa appaia assai meno ambiziosa della proposta di parere in discussione. Essa mantiene la responsabilità ultima della vigilanza in capo alla BCE ma nel fissare criteri puntuali per distinguere le banche che saranno vigilate direttamente e sistematicamente dalla BCE e quelle che saranno sottoposte in prima battuta alle autorità nazionali, prevede che la BCE vigilerebbe direttamente su almeno due banche in ogni Paese. Quali ulteriori requisiti si prevede che il valore totale del patrimonio della banca sia superiore a 30 miliardi di euro, che il patrimonio rappresenti oltre il 20 per cento del PIL dello Stato in cui la banca è stabilita e che la banca abbia stabilito in almeno 3 Stati dell'area euro (o che aderiscano al sistema di vigilanza unificata) succursali.

Mario PESCANTE, *presidente*, rileva la puntualità e aggiornamento dei dati forniti dal relatore, ricordando che nella mattinata odierna, nel corso dell'audizione presso la Commissione Finanze della Camera, il Ministro Grilli, ha osservato che la proposta della Presidenza cipriota costituisce solo una delle ipotesi di lavoro su cui l'ECOFIN si pronuncerà domani, e non ha preso espressamente posizione sui criteri ivi prospettati. Da fonti informali sembra inoltre che la Germania e la Francia avrebbero concordato, in vista della definizione di un compromesso all'ECOFIN di domani, di stabilire a Parigi la sede del comitato di supervisione che, per conto della BCE, eserciterà la vigilanza diretta.

Andrea RONCHI (Misto-FCP) preannuncia il voto favorevole del suo gruppo

sulla proposta di parere formulata, che affronta puntualmente i temi in discussione.

Enrico FARINONE (PD) preannuncia il voto favorevole del PD sulla proposta di parere formulata dal relatore ed esprime apprezzamento per lo spirito delle osservazioni formulate, che appaiono positive rispetto al futuro dell'Unione europea e al ruolo del Parlamento italiano nella politica europea.

Isidoro GOTTARDO (Pdl) auspica che nella giornata di domani l'ECOFIN produca una decisione saggia e attesa, poiché ritiene indispensabili, al fine di consolidare l'Unione, misure di controllo del settore bancario.

Ringrazia quindi il relatore per il lavoro positivo e approfondito e preannuncia il voto favorevole del Pdl sulla proposta di parere formulata.

Marco MAGGIONI (LNP) ribadisce le perplessità sugli atti in esame già manifestate in altra occasione; anche in considerazione dei contenuti della osservazione di cui al numero 8) preannuncia tuttavia l'astensione del suo gruppo sulla proposta di parere formulata.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva quindi la proposta di parere favorevole con condizioni formulata dal relatore.

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sull'aggiudicazione dei contratti di concessione.

COM(2011)897 def.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole con condizioni).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 5 dicembre 2012.

Andrea RONCHI (Misto-FCP), *relatore*, formula una proposta di parere con condizioni (*vedi allegato 3*), che illustra nel dettaglio.

Rileva quindi la necessità che il Governo italiano, nella prossima legislatura, si impegni con forza per la tutela delle piccole e medie imprese del settore, la cui stessa esistenza è a rischio se non si trova una soluzione adeguata.

Sandro GOZI (PD) ringrazia il relatore per il lavoro svolto e osserva come oggi la Commissione abbia discusso due pareri – il primo sul decreto legge n. 179 del 2012, appena approvato, e quello sull’atto in esame – che tentano di fornire una soluzione all’annosa questione delle concessioni demaniali marittime e di dare un segnale di sistema al Paese, che indichi che la strada da seguire è quella di intervenire a monte delle decisioni europee. In particolare, le concessioni demaniali marittime andrebbero sottratte espressamente all’ambito di applicazione della direttiva 2006/123/CE e riportate al regime previsto dalla proposta di direttiva sulle concessioni, prevedendo le opportune deroghe in relazione alla durata, proroga e aggiudicazione delle medesime concessioni. Si tratta di una iniziativa mai esperita sulla quale vale la pena di tentare una iniziativa politica a livello europeo.

Preannuncia quindi il voto favorevole del gruppo del PD sulla proposta di parere formulata.

Isidoro GOTTARDO (PdL) preannuncia a sua volta il voto favorevole del suo gruppo e ringrazia il relatore per il lavoro svolto.

Mario PESCANTE, *presidente*, sottolinea come la seduta odierna rappresenti in modo esemplare come la XIV Commissione sappia lavorare con coerenza e rigore sul piano europeo e nazionale. Vi è infatti perfetta complementarità tra il parere formulato dall’onorevole Gottardo e approvato sul decreto-legge n. 179 del 2012 e quello testé formulato dall’onorevole Ronchi: si passa dalla mera rivendicazione delle specificità nazionali ad un intervento circostanziato a monte sulla normativa europea in formazione, come evidenziato dal collega Gozi. Si tratta della stessa logica sistemica che informa la riforma della legge n. 11 del 2005, di recente approvata, che considera fase ascendente e discendente come un continuum.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva quindi la proposta di parere favorevole con condizioni formulata dal relatore.

La seduta termina alle 15.20.

ERRATA CORRIGE

Nel *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari* n. 742 del 21 novembre 2012, a pagina 9, alla quarta riga del sommario, le parole « dell’articolo 127-ter, comma 1, del regolamento » sono sostituite dalle seguenti: « dell’articolo 143, comma 2, del regolamento ».

Alla prima colonna, undicesima riga, le parole « dell’articolo 127-ter, comma 1, del regolamento » sono sostituite dalle seguenti: « dell’articolo 143, comma 2, del regolamento ».

ALLEGATO 1

**DL 179/2012: Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese
(C. 5626 Governo, approvato dal Senato).****PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE**

La XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea),

esaminato il disegno di legge C. 5626 Governo, approvato dal Senato, recante: «DL 179/2012: Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese»;

visti i contenuti del comma 40 dell'articolo 34, introdotto al Senato, che introduce l'obbligo – senza indicarne la decorrenza – per tutti i veicoli a due o tre ruote di nuova immatricolazione e aventi cilindrata superiore a 125 c.c., di avere la possibilità, come dotazione opzionale a disposizione dell'acquirente, dei sistemi di sicurezza e di frenata avanzati (ABS);

ricordato in proposito che l'omologazione dei veicoli a due e tre ruote è regolata dalla direttiva 2002/24/CEE che prevede espressamente, all'articolo 15, che gli Stati membri non possano vietare l'immissione sul mercato, la vendita, la messa in circolazione e l'uso di veicoli nuovi che siano conformi alla direttiva stessa;

rilevato altresì che il 10 dicembre 2012 è stato approvato in via definitiva dal Consiglio dell'Unione europea il Regolamento relativo all'omologazione dei veicoli a motore a due o tre ruote e dei quadricicli (COM(2010)542), che stabilisce requisiti più rigorosi in termini di sicurezza tra cui l'installazione dei sistemi antibloccaggio delle ruote (ABS) per i motocicli a due ruote (sottocategoria L3e), indicando che tale installazione, per i veicoli nuovi immessi sul mercato, sarà obbligatoria a

partire dal 1° gennaio 2016, mentre per i veicoli esistenti sarà obbligatoria a partire dal 1° gennaio 2017;

visti i contenuti dell'articolo 34-*duodecies*, introdotto al Senato, che proroga di cinque anni, dal 31 dicembre 2015 al 31 dicembre 2020, la scadenza delle concessioni demaniali marittime per finalità turistico-ricreative;

ricordato al riguardo che su analoghe disposizioni – in particolare, il comma 2 dell'articolo 01 del decreto-legge n. 400/1993, il quale fissava in sei anni la durata delle concessioni demaniali marittime e prevedeva il loro rinnovo automatico alla scadenza per la stessa durata – la Commissione europea aveva avviato il 29 gennaio 2009 la procedura di infrazione n. 2008/4908, successivamente archiviata a seguito dell'abrogazione della citata norma operata con l'articolo 11 della legge n. 217/2011 (legge comunitaria 2010);

evidenziato come la Commissione aveva ritenuto che la disposizione contestata fosse contraria alla normativa UE, sia con riferimento alla direttiva 2006/123/CE sui servizi nel mercato interno che vieta, all'articolo 12, il rinnovo automatico delle autorizzazioni nonché eventuali altri vantaggi al prestatore uscente, sia con riferimento all'articolo 49 del Trattato sul funzionamento dell'UE che vieta le restrizioni alla libertà di stabilimento dei cittadini di uno Stato membro nel territorio di un altro Stato membro;

sottolineato che, al fine di tenere conto della peculiare natura delle conces-

sioni d'uso di beni demaniali marittimi e di tutelare gli interessi delle imprese del settore, appare necessario che il Governo, in raccordo con altri Stati membri potenzialmente interessati, si adoperi affinché siano apportate le appropriate modificazioni alla normativa di riferimento dell'Unione europea. In particolare, le concessioni demaniali marittime andrebbero sottratte espressamente all'ambito di applicazione della direttiva 2006/123/CE e riportate al regime previsto dalla proposta di direttiva sulle concessioni, prevedendo le opportune deroghe in relazione alla durata, proroga e aggiudicazione delle medesime concessioni;

visti, infine, i contenuti dell'articolo 38, comma 1, che interviene sulla disciplina fiscale e contributiva dei vettori aerei esteri introducendo una nozione di « base », di tipo lavorativo, nell'ambito dell'attività di trasporto aereo, per determinare se il vettore aereo estero abbia una stabile organizzazione sul territorio nazionale;

rilevato che tale norma prevede che, ai fini del diritto aeronautico, l'espressione « base » identifichi un insieme di locali ed infrastrutture a partire dalle quali un'impresa esercita in modo stabile, abituale e continuativo un'attività di trasporto aereo, avvalendosi di lavoratori subordinati che hanno in tale base il loro centro di attività professionale, nel senso che vi lavorano, vi prendono servizio e vi ritornano dopo lo svolgimento della propria attività. La norma prevede conseguentemente che un vettore aereo titolare di una licenza di esercizio rilasciata da uno Stato membro dell'Unione europea diverso dall'Italia sia considerato stabilito sul territorio nazionale quando eserciti in modo stabile o continuativo o abituale un'attività di trasporto aereo a partire da una « base » quale definita nel modo predetto;

osservato che per effetto di tale disposizione verrebbero assoggettati alla disciplina fiscale nazionale quei vettori aerei esteri che attualmente si avvalgono di

discipline più favorevoli dei paesi UE di provenienza;

ricordato al riguardo che l'allegato III del regolamento (CEE) n. 3922/91 del Consiglio concernente l'armonizzazione delle regole tecniche e delle procedure amministrative nel settore della sicurezza dell'aviazione civile definisce la nozione di « base di servizio », per gli equipaggi di condotta e di cabina come il luogo designato dall'operatore per ogni membro d'equipaggio dal quale il membro d'equipaggio solitamente inizia e dove conclude un periodo di servizio o una serie di periodi di servizio e nel quale, in condizioni normali, l'operatore non è responsabile della fornitura dell'alloggio al membro d'equipaggio interessato;

rilevato che la definizione comunitaria di « base di servizio » sembra non coincidere con quella che il comma 1 dell'articolo 38 in esame intende introdurre;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione:

provvedano le Commissioni di merito a modificare il comma 40 dell'articolo 34 nel senso di indicare che l'obbligo ivi previsto per tutti i veicoli a due o tre ruote di nuova immatricolazione e aventi cilindrata superiore a 125 c.c., di avere la possibilità, come dotazione opzionale a disposizione dell'acquirente, dei sistemi di sicurezza e di frenata avanzati (ABS), decorra a partire dal 1° gennaio 2016, conformemente a quanto previsto dal Regolamento relativo all'omologazione dei veicoli a motore a due o tre ruote e dei quadricicli (COM(2010)542);

e con le seguenti osservazioni:

a) valutino le Commissioni di merito l'opportunità di modificare, tenendo conto delle richiamate norme e principi dell'Unione europea, la disposizione di cui all'articolo 34-*duodecies* in materia di pro-

roga della scadenza delle concessioni demaniali marittime per finalità turistico-ricreative, tenendo conto che il riconoscimento della specificità di tali concessioni presuppone appropriate modifiche alla disciplina europea in materia di servizi e concessioni;

b) valutino le Commissioni di merito l'opportunità di modificare le disposizioni di cui all'articolo 38, comma 1, in materia di disciplina fiscale e contributiva dei vettori aerei esteri, conformemente a quanto previsto dalla normativa dell'Unione europea sopra richiamata.

ALLEGATO 2

Comunicazione della Commissione al Parlamento Europeo e al Consiglio: Una tabella di marcia verso l'Unione bancaria (COM(2012)510 final) – Proposta di regolamento del Consiglio che attribuisce alla BCE compiti specifici in merito alle politiche in materia di vigilanza prudenziale degli enti creditizi (COM(2012)511 final) – Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (UE) n. 1093/2010 che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea) per quanto riguarda l'interazione di detto regolamento con il regolamento che attribuisce alla Banca centrale europea compiti specifici in merito alle politiche in materia di vigilanza prudenziale degli enti creditizi (COM(2012)512 final) – Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro di risanamento e di risoluzione delle crisi degli enti creditizi e delle imprese di investimento e che modifica le direttive del Consiglio 77/91/CEE e 82/891/CE, le direttive 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE e 2011/35/UE e il regolamento (UE) n. 1093/2010 (COM(2012)280 final).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La XIV Commissione Politiche dell'Unione europea,

esaminate la «Comunicazione della Commissione al Parlamento Europeo e al Consiglio: Una tabella di marcia verso l'Unione bancaria (COM(2012)510 final)», la «Proposta di regolamento del Consiglio che attribuisce alla BCE compiti specifici in merito alle politiche in materia di vigilanza prudenziale degli enti creditizi (COM(2012)511 final)», la «Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (UE) n. 1093/2010 che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea) per quanto riguarda l'interazione di detto regolamento con il regolamento che attribuisce alla Banca centrale europea compiti specifici in merito alle politiche in materia di vigilanza prudenziale degli enti creditizi (COM(2012)512 final)» e – la «Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del

Consiglio che istituisce un quadro di risanamento e di risoluzione delle crisi degli enti creditizi e delle imprese di investimento e che modifica le direttive del Consiglio 77/91/CEE e 82/891/CE, le direttive 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE e 2011/35/UE e il regolamento (UE) n. 1093/2010 (COM(2012) 280 final)»;

tenuto conto dei pareri espressi dalla BCE, il 27 novembre 2012, sulle due proposte di regolamento relative alla vigilanza bancaria;

preso atto altresì del rapporto del gruppo di lavoro ad alto livello sulla riforma del sistema bancario europeo presieduto dal governatore della Banca centrale finlandese, Erkki Liikanen, presentato il 2 ottobre 2012;

premesso che:

le proposte legislative in esame concernono due dei pilastri della futura

unione bancaria dell'eurozona, secondo il disegno prospettato dalla Comunicazione della Commissione sopra richiamata e confermato dal rapporto del Presidente del Consiglio europeo Van Rompuy sull'attuazione di un'autentica Unione economica e monetaria;

la creazione di un'Unione bancaria presenta caratteri di urgente a fronte del crescente rischio di frammentazione dei mercati bancari dell'UE, che compromette gravemente il mercato unico dei servizi finanziari e ostacola l'effettiva trasmissione della politica monetaria all'economia reale in tutta la zona euro, e dell'esigenza di spezzare legame tra debito sovrano e debito bancario;

in questo contesto l'adozione delle proposte di regolamento sulla vigilanza bancaria assume carattere prioritario, costituendo, in base alla dichiarazione dai Capi di Stato e di Governo della zona euro in occasione del Consiglio europeo del 28-29 giugno 2012, la preconditione affinché il meccanismo europeo di stabilità (MES) possa ricapitalizzare direttamente gli istituti di credito in difficoltà, evitando in tal modo che il supporto finanziario al sistema bancario vada a gravare sui bilanci pubblici dei Paesi membri;

subito dopo l'adozione delle proposte relative all'Unione bancaria occorre procedere ad una rapida approvazione, senza alterarne l'impianto, della proposta di direttiva sul quadro comune di risanamento e di risoluzione delle crisi degli enti creditizi e della proposta di direttiva relativa ai sistemi di garanzia dei depositi, presentata dalla Commissione europea nel 2010 nonché alla presentazione della proposta delle Commissioni relative all'istituzione di un meccanismo unico europeo per la risoluzione delle crisi bancarie nell'area euro (e per gli altri Paesi aderenti al sistema di vigilanza unico);

l'articolo 127, paragrafo 6, del TFUE, non circoscrive alla sola area euro i poteri di vigilanza da attribuire alla BCE. La limitazione dell'ambito territoriale della

vigilanza unica ai soli Paesi dell'eurozona e agli altri Stati membri che intendano aderire, è tuttavia condivisibile in quanto riflette le scelte politiche sottese all'articolazione dell'Unione bancaria e alla più generale accelerazione del processo di integrazione economica e fiscale dell'area euro;

andrebbe peraltro valutato se stabilire quale regola generale, in coerenza con l'integrazione del mercato unico dei servizi finanziari, l'applicazione della vigilanza unificata a tutti i Paesi UE, consentendo allo Stato che lo desidera di rinunciare (ricorrendo ad una clausola di *opt out*);

l'attribuzione alla BCE, nell'ambito di un sistema di vigilanza multilivello, di compiti specifici, da esercitare in ampia misura in cooperazione con le autorità nazionali, alle quali restano peraltro riservate alcune competenze, appare pienamente coerente con il principio di sussidiarietà;

sarebbe tuttavia opportuno definire con maggiore precisione i criteri di ripartizione delle competenze tra BCE e autorità nazionali, anche al fine di evitare duplicazioni di controlli e conseguenti aggravii dell'onere burocratico per le imprese soggette al controllo;

ferma restando tale articolazione di compiti all'interno del sistema, occorre mantenere, come proposto dalla Commissione e sostenuto dalla BCE, in capo alla BCE stessa la responsabilità ultima per la vigilanza su tutte le banche stabilite nell'UE. L'opzione sostenuta da alcuni Paesi di creare un sistema di vigilanza basato su «due livelli», limitando i compiti della BCE alle banche a rilevanza sistemica e riservando alle autorità nazionali la vigilanza sulle altre banche pregiudicherebbe l'unitarietà e omogeneità dell'azione di vigilanza e creerebbe incentivi distorti e rischi di riallocazione della raccolta bancaria;

è condivisibile in linea generale, la separazione, prospettata dalle proposte

della Commissione tra i ruoli dell'Autorità bancaria europea (ABE), che eserciterebbe i compiti di regolatore in tutta l'Unione, e la BCE che opererebbe quelli del supervisore nell'area euro. Tale separazione tuttavia non elimina il rischio di un potenziale « doppio standard », essendo possibile che il quadro di norme prudenziali e di vigilanza elaborato dalla BCE preveda requisiti più stringenti rispetto a quelli disposti dall'ABE, recando pregiudizio all'integrità del mercato unico;

le proposte legislative in esame prevedono un ampio ricorso ad atti delegati della Commissione, anche al fine di recepire standard tecnici elaborati dall'EBA;

l'effettivo e corretto funzionamento dell'Unione bancaria presuppone anche, alla luce della crisi, la traduzione in apposite disposizioni legislative di alcune delle raccomandazioni formulate nel citato Rapporto Likkanen, con particolare riferimento alla separazione tra le attività di deposito e quelle speculative;

sottolineata la necessità che il presente parere, unitamente al documento finale della Commissione di merito, sia trasmesso tempestivamente al Parlamento europeo, al Consiglio nonché alla Commissione europea nell'ambito del cosiddetto dialogo politico;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

1) si provveda ad una rapida adozione delle proposte di regolamento relative alla vigilanza bancaria unificata e, successivamente delle altre proposte relative alla creazione di un'unione bancaria, con particolare riferimento alla proposta di direttiva sul quadro comune per la risoluzione delle crisi e alla futura proposta relativa ad uno strumento unico di risoluzione a livello europeo;

2) si proceda contestualmente a definire le modalità con le quali il Meccanismo europeo di stabilità potrà erogare un sostegno diretto alle banche;

3) si stabilisca l'applicazione del sistema di vigilanza unificata a tutti i Paesi membri dell'UE, consentendo, in base ad una clausola di *opt out*, allo Stato che lo desidera di non farne parte;

4) sia mantenuta l'applicazione del nuovo sistema di vigilanza unificata a tutte le banche dell'area euro e degli altri Paesi che intendano aderire al sistema, indipendentemente dalle dimensioni, dalla forma giuridica e dalla propensione al rischio;

5) siano stabiliti, ferma restando la responsabilità ultima della BCE, criteri puntuali ed omogenei per l'attribuzione da parte della medesima BCE di compiti specifici alle autorità nazionali, e per la reciproca collaborazione, anche al fine di distinguere con certezza i provvedimenti di diretta competenza della BCE, impugnabili innanzi alla Corte di Giustizia, e quelli di competenza delle autorità nazionali, sui quali sarebbero competenti le giurisdizioni di ciascuno Stato membri;

6) si proceda, contestualmente alla creazione del sistema di vigilanza centralizzata, ad un'ulteriore armonizzazione delle normative applicabili alle banche, anche attraverso l'elaborazione degli standard tecnici dell'ABE e il loro recepimento in atti delegati della Commissione;

7) il Governo trasmetta alle Camere i progetti di atti delegati adottati sulla base delle proposte legislative in esame, tenuto conto dell'ampiezza dei poteri delegati alla Commissione e della particolare rilevanza e delicatezza della materia;

8) si recepiscano nella normativa europea, mediante appropriate modifiche alla legislazione vigente, le raccomandazioni formulate nel Rapporto Likkanen richiamato in premessa, con particolare riguardo:

alla separazione legale attività di deposito (risparmi e finanziamenti a imprese e famiglie) da quelle di trading ad alto rischio (in titoli e derivati), qualora tali attività superino il 25 per cento del

giro di affari di un gruppo bancario (o, in alternativa, 100 miliardi di euro), stabilendo, altresì, che soltanto le banche che esercitano la prima tipologia di attività abbiano accesso a meccanismi di risoluzione, stabilizzazione e garanzia finanziati con risorse pubbliche;

alla riforma della *corporate governance*, con misure specifiche in tema di rafforzamento del *board* e del management, controllo sui compensi dei manager, che dovrebbero essere corrisposti almeno in parte in azioni e rafforzamento dei poteri sanzionatori delle autorità di vigilanza.

ALLEGATO 3

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sull'aggiudicazione dei contratti di concessione (COM(2011)897 def.).**PROPOSTA DI PARERE APPROVATA DALLA COMMISSIONE**

La XIV Commissione Politiche dell'Unione europea,

esaminata, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento della Camera, la proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sull'aggiudicazione dei contratti di concessione (COM(2011)897 def.);

tenuto conto della proposta di direttiva sulle procedure di appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua e dell'energia dei trasporti e dei servizi postali (COM(2011)895) e della proposta di direttiva sugli appalti pubblici (COM(2011)896);

premesso che:

il settore delle concessioni di lavori pubblici trova una limitata disciplina nel titolo III della direttiva 2004/18/CE sul coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi, mentre alle concessioni di servizi si applicano solo i principi generali del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea;

l'assenza di uno specifico quadro giuridico europeo provoca gravi distorsioni nel mercato interno, limitando l'accesso delle imprese europee, ed in particolare delle piccole e medie imprese, alle opportunità economiche offerte dai contratti di concessione;

è pertanto condivisibile l'obiettivo della Commissione europea di definire un quadro giuridico organico e tendenzialmente uniforme in materia di aggiudicazione di concessioni, volto in particolare a precisare gli elementi distintivi tra concessioni e appalti nonché a fissare il conte-

nuto minimo degli obblighi di trasparenza e non discriminazione che devono essere rispettati durante lo svolgimento di una procedura di aggiudicazione;

un quadro giuridico europeo adeguato in materia di contratti di concessione potrebbe inoltre stimolare gli investimenti pubblici e privati in infrastrutture e servizi strategici con il migliore rapporto qualità/prezzo, assicurando l'allocazione efficiente delle limitate risorse pubbliche e promuovendo la crescita e l'occupazione;

la Presidenza cipriota del Consiglio dell'Unione europea ha presentato una proposta di compromesso in vista della adozione di un orientamento generale, che, pur recependo alcune osservazioni ed emendamenti presentati dal Governo italiano, prefigura un significativo ridimensionamento del contenuto e della portata innovativa della futura direttiva, con particolare riferimento alla delimitazione del campo di applicazione della disciplina, al regime dei criteri di aggiudicazione delle concessioni, alle disposizioni sull'esecuzione delle concessioni, nonché alla disciplina da applicare alle concessioni già in essere;

per effetto di tale proposta della Presidenza cipriota numerose fattispecie, ove escluse anche dal campo di applicazione delle due proposte in materia di appalti, continuerebbero ad essere rimesse interamente alla disciplina degli ordinamenti nazionali, che sin caratterizza per un elevato livello di eterogeneità, compromettendo l'obiettivo di favorire la realizzazione di un mercato europeo delle concessioni;

in particolare, la proposta della Presidenza dispone espressamente l'esclusione delle concessioni d'uso di beni demaniali dal campo di applicazione della futura direttiva, per effetto del combinato disposto del nuovo considerando 6b e dell'allegato III;

la proposta originaria della Commissione prevede che la durata di una concessione sia limitata al periodo di tempo ritenuto necessario per consentire al concessionario il recupero degli investimenti effettuati per realizzare i lavori o i servizi, insieme a un ragionevole ritorno sul capitale investito. La Presidenza del Consiglio UE ha opportunamente proposto di circoscrivere la portata della disposizione riferendola alle sole concessioni ultraquinquennali, al fine di escludere dalla norma concessioni che non richiedano importanti investimenti iniziali;

il recepimento della nuova direttiva, una volta approvata, deve costituire l'occasione per un riassetto organico della normativa nazionale in materia, al fine di garantire maggiore coerenza e certezza giuridica;

rilevata la necessità che il presente parere, unitamente al documento finale approvato dalla Commissione di merito,

sia trasmesso al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione europea, nell'ambito del dialogo politico;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

1) sia stabilito, per finalità di certezza giuridica ed in coerenza con gli ordinamenti di numerosi Stati membri, che le concessioni d'uso di beni demaniali, contrariamente a quanto prospettato dalla Presidenza cipriota, rientrano nel campo di applicazione della proposta in esame e sono invece escluse dalla disciplina di cui alla direttiva 2006/123/CE sui servizi nel mercato interno. Sia stabilita altresì, in via transitoria, per le medesime concessioni, una deroga dalle regole generali previste dalla proposta in esame in materia di aggiudicazione, durata e proroga delle concessioni, ove esse abbiano ad oggetto manufatti inamovibili già esistenti alla data di entrata in vigore della direttiva in esame;

2) siano previste deroghe al ricorso obbligatorio agli strumenti elettronici nelle procedure di aggiudicazione delle concessioni, in considerazione dell'impatto che potrebbe derivarne sugli enti aggiudicatori e su tutti i soggetti interessati.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

per le questioni regionali

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:	
Sull'ordine dei lavori	354
Norme sulla qualità e la trasparenza della filiera degli oli di oliva vergini. C. 5565, approvato dal Senato (Parere alla XIII Commissione della Camera) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	355
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	362
DL 179/12: Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese. C. 5626 Governo, approvato dal Senato (Parere alle Commissioni riunite IX e X della Camera) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con condizione e osservazione</i>)	355
ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	363
Disposizioni per favorire la funzionalità didattica delle scuole nei territori montani e nelle isole. Testo unificato C. 4093 e abb. (Parere alle Commissioni riunite VII e XI della Camera) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	357
ALLEGATO 3 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	364
DL 207/12: Disposizioni urgenti a tutela della salute, dell'ambiente e dei livelli di occupazione, in caso di crisi di stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale. C. 5617 Governo. (Parere alle Commissioni riunite VIII e X della Camera) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con condizione e osservazione</i>)	358
ALLEGATO 4 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	365
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2013). S. 3584 Governo, approvato dalla Camera.	
Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2013 e bilancio pluriennale per il triennio 2013-2015. S. 3585 Governo, approvato dalla Camera (Parere alla 5 ^a Commissione del Senato) (<i>Esame congiunto e conclusione – Parere favorevole con condizione e osservazione sul disegno di legge S. 3584 Governo e parere favorevole sul disegno di legge S. 3585 Governo</i>)	359
ALLEGATO 5 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	366

SEDE CONSULTIVA

Martedì 11 dicembre 2012. — Presidenza del presidente Davide CAPARINI.

La seduta comincia alle 14.30.

Sull'ordine dei lavori.

Davide CAPARINI, *presidente*, propone, se non vi sono obiezioni, un'inversione dell'ordine del giorno, per passare immediatamente all'esame del progetto di legge C. 5565, approvato dal Senato, quindi al

disegno di legge di conversione del decreto-legge 179/12, anch'esso approvato dal Senato.

La Commissione concorda.

Norme sulla qualità e la trasparenza della filiera degli oli di oliva vergini.

C. 5565, approvato dal Senato.

(Parere alla XIII Commissione della Camera).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione avvia l'esame del provvedimento.

La senatrice Maria Teresa BERTUZZI (PD), *relatore*, riferisce sul testo in esame, rilevando che l'articolo 1 stabilisce le modalità di applicazione dell'articolo 4 del decreto ministeriale 10 novembre 2009, che ha recato le disposizioni nazionali per la commercializzazione dell'olio di oliva. Precisa che le norme recano indicazioni in merito alla dimensione dei caratteri utilizzati, alla loro visibilità e leggibilità, alla distinguibilità dagli altri segni grafici, al luogo di apposizione dell'indicazione. Osserva che l'articolo 2 modifica l'articolo 43, comma 1-ter, del decreto-legge n. 83 del 2012, recante misure per la crescita del Paese, che ha regolato la procedura per la verifica, da parte dei comitati di assaggiatori, delle qualità organolettiche degli oli d'oliva vergini. Chiarisce che la norma rimanda ad un decreto del Ministro delle politiche agricole la definizione delle modalità di accertamento delle caratteristiche degli oli di oliva vergini. L'articolo 3, fa notare, reca una norma diretta a rendere di pubblico dominio il quantitativo di alchil esteri contenuto negli oli d'oliva vergini. Sottolinea che l'articolo 4, in ragione delle pratiche che con maggior frequenza inducono in errore il consumatore danneggiando la produzione nazionale, reca dettagliate indicazioni sulle pratiche ingannevoli. Osserva che gli articoli 5 e 6 disciplinano l'illecito uso di un marchio, le conseguenze amministrative, e le sanzioni. Con l'articolo 7, precisa, è stabilito *ex lege*

il termine entro il quale il prodotto conserva, in adeguate condizioni di trattamento, le possedute proprietà specifiche. Segnala che l'articolo 8 regola il potere di vigilanza attribuito all'Autorità garante della concorrenza e del mercato, mentre l'articolo 9 è diretto ad evitare frodi in conseguenza dell'applicazione del regime di perfezionamento attivo, previsto per agevolare l'importazione dall'esterno della comunità dei prodotti necessari per produrne altri evitando doppie imposizioni. Sottolinea che l'articolo 10 obbliga gli uffici della sanità transfrontaliera a rendere accessibili le informazioni circa l'origine degli oli extra vergini e delle olive. Fa notare che la vendita sottocosto è regolata con l'articolo 11, mentre gli articoli 12, 13, 14 e 15 recano sanzioni e norme procedurali. L'articolo 16, conclude, rende obbligatori l'istituzione e l'aggiornamento del fascicolo aziendale da parte di tutti i produttori di oli vergini, extravergini e lampanti.

Formula, quindi, una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 1*).

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

DL 179/12: Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese.

C. 5626 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alle Commissioni riunite IX e X della Camera).

(Esame e conclusione – Parere favorevole con condizione e osservazione).

La Commissione avvia l'esame del provvedimento.

Davide CAPARINI, *presidente*, in sostituzione del relatore senatore Salvatore Piscitelli, riferisce sul testo in esame, approvato dal Senato, recante misure urgenti per la crescita del Paese, su cui la Commissione ha espresso parere alla 10^a Commissione del Senato in data 7 novembre 2012. In ordine ai profili di competenza

della Commissione, segnala che all'articolo 1, comma 1, in esito alle modifiche apportate dal Senato, si prevede che lo Stato promuove lo sviluppo dell'economia e della cultura digitali nel rispetto del principio di leale collaborazione con le autonomie regionali. Osserva che al comma 2 si dispone che l'ampliamento delle possibili utilizzazioni della carta d'identità elettronica sia definito con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'interno e del Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. L'articolo 3, evidenzia, dispone che il censimento permanente della popolazione e delle abitazioni sia attuato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, previa intesa con la Conferenza unificata (e non più «sentita» la Conferenza). Al comma 4, osserva, il complessivo riordino del Sistema Statistico Nazionale è attuato con regolamento adottato previa intesa con la Conferenza unificata (e non più «sentita» la Conferenza). Chiarisce che l'articolo 11 prevede che dall'anno scolastico 2014-2015, in ambiti territoriali particolarmente isolati si potranno istituire centri scolastici digitali tramite apposite convenzioni con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, che consentano il collegamento multimediale degli studenti alle classi scolastiche; il comma 4-bis dispone che per consentire il regolare svolgimento del servizio scolastico in ambienti adeguati e sicuri, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca con proprio decreto, d'intesa con la Conferenza unificata, definisce le priorità strategiche per la predisposizione e per l'approvazione di appositi piani triennali di interventi di edilizia scolastica. Rileva che i commi da 1 a 8 ed il comma 15 dell'articolo 12 prevedono l'istituzione, da parte delle regioni e delle province autonome, del fascicolo sanitario elettronico (FSE); tale istituto è oggetto delle linee guida di cui all'Intesa tra il Governo, le

Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano. Il comma 2 dell'articolo 13, segnala, dispone che, dal 1° gennaio 2014, la prescrizione farmaceutica in formato elettronico sia valida sull'intero territorio nazionale nel rispetto delle disposizioni che regolano i rapporti economici tra le regioni, le Asl e le strutture convenzionate; con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa (e non più solo «sentita») con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, sono definite le modalità di attuazione di tale norma. Riferisce che l'articolo 25 reca la disciplina della *start-up*, modello imprenditoriale atto a veicolare l'innovazione all'interno di un sistema economico, mentre l'articolo 33-octies disciplina il superamento del dissenso espresso nella conferenza di servizi. Evidenzia che il comma 3 dell'articolo 34 reca norme sull'Arsenale di Venezia; il comma 16 fissa, per le indicazioni in merito ai criteri e alle modalità di individuazione delle misure compensative in tema energetico, un termine di sei mesi per l'adozione di un decreto interministeriale che garantisca uniformità, congruenza e oggettività per gli accordi stipulati dalle regioni; i commi da 20 a 25 contengono disposizioni in tema di servizi pubblici locali. Precisa che l'articolo 34-quinquies dispone che su proposta del Ministro con delega al turismo, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, il Governo adotta un piano strategico di sviluppo del turismo in Italia, di durata almeno quinquennale. L'articolo 34-decies, osserva, reca disposizioni in materia di collegamento stabile viario e ferroviario tra Sicilia e continente. Rileva che l'articolo 37-bis individua le zone a burocrazia zero, non soggette a vincolo paesaggistico-territoriale o del patrimonio storico-artistico. Evidenzia l'opportunità, all'articolo 34-quinquies, che il piano strategico di sviluppo del turismo in Italia sia adottato dal Governo, su proposta del Ministro con delega al turismo, previa intesa in sede di Conferenza per-

manente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

Il deputato Mario PEPE (PD) propone al relatore di prevedere un'apposita condizione al parere volta a richiamare l'esigenza che in materia di turismo sia prevista l'intesa in sede di Conferenza permanente tra lo Stato, le regioni e le province autonome in ordine alla adozione del piano strategico di sviluppo del turismo.

Il senatore Gianvittore VACCARI (LNP) ritiene che il testo presenti una pluralità di disposizioni disomogenee in relazione ai profili della gestione dei servizi pubblici essenziali, con conseguente pregiudizio rispetto alle funzioni di coordinamento che in materia sono riconosciute alle regioni.

Davide CAPARINI, *presidente e relatore*, nel condividere le considerazioni del deputato Pepe e del senatore Vaccari in relazione alla disomogeneità delle norme recate dal testo in materia di servizi pubblici essenziali, formula una proposta di parere favorevole con condizione e osservazione (*vedi allegato 2*).

Il senatore Gianvittore VACCARI (LNP), nel manifestare riserve sui contenuti e sulla portata generale del provvedimento, preannuncia la propria astensione sulla proposta di parere del relatore.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Disposizioni per favorire la funzionalità didattica delle scuole nei territori montani e nelle isole.

Testo unificato C. 4093 e abb.

(Parere alle Commissioni riunite VII e XI della Camera).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole*).

La Commissione avvia l'esame del provvedimento.

Davide CAPARINI, *presidente*, in sostituzione del relatore senatore Francesco Bevilacqua, riferisce sui contenuti del provvedimento in titolo, recante disposizioni per favorire la funzionalità didattica delle scuole nei territori montani e nelle isole. Rileva che l'articolo 1 dispone che il provvedimento riconosce e valorizza le scuole di montagna e delle piccole isole al fine di garantire il diritto allo studio e alle pari opportunità, di salvaguardare la continuità territoriale, nonché di garantire l'obbligo di istruzione e la qualità del sistema scolastico anche nei territori geograficamente svantaggiati e in quelli a bassa densità demografica. Osserva che l'articolo 2 reca l'individuazione delle istituzioni scolastiche destinatarie degli interventi; in particolare, per scuole di montagna si intendono i plessi scolastici situati nei comuni montani individuati con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, previa intesa in sede di Conferenza unificata, situati nei territori caratterizzati da difficoltà di comunicazione e di trasporto tali da rendere svantaggioso il raggiungimento di un centro urbano. Riferisce che l'articolo 3 stabilisce che il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca destina agli istituti scolastici predetti un finanziamento per l'installazione di nuove tecnologie informatiche e telematiche. L'articolo 4, precisa, reca incentivi a favore della continuità didattica; ai dirigenti scolastici, ai docenti e al personale amministrativo, tecnico ed ausiliario (ATA) di ruolo, che fanno espressa richiesta di servizio nelle scuole predette e che dimostrano di possedere contestualmente residenza e domicilio nei territori in cui tali scuole sono situate, è attribuita la precedenza di nomina nell'ordine delle rispettive graduatorie, nei trasferimenti, nei passaggi di cattedra e negli incarichi a tempo indeterminato. L'articolo 5, conclude, regola le supplenze brevi.

Formula, quindi, una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 3*).

Il senatore Gianvittore VACCARI (LNP), nel condividere i contenuti del

provvedimento, esprime il proprio parere favorevole sulla proposta di parere del relatore.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

DL 207/12: Disposizioni urgenti a tutela della salute, dell'ambiente e dei livelli di occupazione, in caso di crisi di stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale.

C. 5617 Governo.

(Parere alle Commissioni riunite VIII e X della Camera).

(Esame e conclusione – Parere favorevole con condizione e osservazione).

La Commissione avvia l'esame del provvedimento.

Il senatore Antonio FOSSON (UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI-PSI), *relatore*, riferisce sul provvedimento in esame, teso a introdurre disposizioni straordinarie e urgenti necessarie per consentire che, in caso di stabilimento industriale individuato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri come stabilimento di interesse strategico nazionale, quando presso tale stabilimento è occupato un numero di lavoratori subordinati non inferiore a duecento e sussiste una assoluta necessità di salvaguardia dell'occupazione e della produzione, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare possa autorizzare, in sede di riesame dell'autorizzazione integrata ambientale (AIA), la prosecuzione dell'attività produttiva per un periodo di tempo determinato non superiore a trentasei mesi e a condizione che vengano adempiute le prescrizioni contenute nel provvedimento di riesame della medesima autorizzazione, al fine di assicurare la più adeguata tutela dell'ambiente e della salute secondo le migliori tecniche disponibili. Osserva che il decreto individua l'impianto siderurgico dell'ILVA di Taranto come stabilimento di interesse strategico nazionale, anche in considerazione dei rilevanti profili di tutela dell'ambiente e della

salute, e della salvaguardia dei livelli occupazionali, e detta disposizioni per assicurare la piena attuazione delle prescrizioni contenute nel provvedimento di riesame dell'AIA, precedentemente rilasciata con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare in data 26 ottobre 2012 alla società ILVA Spa. L'AIA, con il provvedimento di riesame, contiene misure volte alla rimozione delle condizioni di criticità esistenti che possono incidere sulla salute e sull'ambiente, attraverso il sostanziale abbattimento delle emissioni inquinanti. Tale provvedimento di riesame dell'AIA, chiarisce, prevede una stretta sequenzialità di interventi volti al raggiungimento dei migliori standard previsti dalla normativa europea. Riferisce che l'articolo 1 dispone che in caso di stabilimento industriale individuato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri come stabilimento di interesse strategico nazionale il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare possa autorizzare, in sede di riesame dell'AIA, la prosecuzione dell'attività produttiva al fine di assicurare la più adeguata tutela dell'ambiente e della salute secondo le migliori tecniche disponibili, a condizione che vengano adempiute le prescrizioni contenute nel provvedimento di riesame della medesima autorizzazione. Precisa che tali disposizioni trovano applicazione anche quando l'autorità giudiziaria abbia adottato provvedimenti di sequestro sui beni dell'impresa titolare dello stabilimento. Segnala che l'articolo 2 stabilisce che la gestione degli impianti, nonché le responsabilità derivanti da ogni obbligo di legge, restano in capo esclusivamente ai titolari dell'AIA; restano fermi i compiti dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) in qualità di autorità di controllo sull'attuazione dell'AIA. Fa notare che l'articolo 3 chiarisce che l'impianto siderurgico della società ILVA Spa di Taranto costituisce stabilimento di interesse strategico nazionale; si assegna piena efficacia normativa alle misure previste nel provvedimento di AIA per assicurare adeguata tutela ambientale e sanitaria. Chiarisce che la società ILVA è immessa nel possesso dei beni dell'impresa ed è in ogni caso autorizzata alla prosecuzione

dell'attività produttiva nello stabilimento e alla conseguente commercializzazione dei prodotti per un periodo di trentasei mesi, a condizione che siano pienamente rispettate tutte le prescrizioni previste. Rileva che si prevede, ai fini del monitoraggio dell'esecuzione delle prescrizioni contenute nell'AIA, la nomina, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico e della salute, previa delibera del Consiglio dei ministri, di un Garante incaricato di vigilare sull'attuazione delle disposizioni del decreto.

Il deputato Mario PEPE (PD) ritiene opportuno che sia direttamente coinvolta l'azienda di protezione dell'ambiente regionale sulla verifica della corretta procedura di bonifica e della salvaguardia delle condizioni di salute connesse ai processi produttivi dello stabilimento di Taranto.

Il deputato Luciano PIZZETTI (PD) si associa alle considerazioni del collega Pepe e ravvisa la necessità che si riservi una più attenta riflessione sulle questioni relative alla ripresa delle attività dello stabilimento ed alle modalità di intervento a tutela dell'ambiente e della salute dei lavoratori e dei cittadini di Taranto. Reputa, altresì, necessaria una più incisiva verifica delle modalità di attuazione dell'AIA.

Il senatore Gianvittore VACCARI (LNP) ritiene del tutto insufficiente e inutile il provvedimento d'urgenza in esame, che segue un precedente decreto-legge del Governo intervenuto sulla stessa materia e che prevedeva specifiche modalità di salvaguardia ambientale e di tutela della salute connesse alla operatività dello stabilimento siderurgico. Sostiene che la regione e gli enti locali interessati non possono essere esonerati da responsabilità rispetto alla fallimentare gestione delle criticità evidenziate.

Il senatore Antonio FOSSON (UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI-PSI), *relatore*,

formula una proposta di parere favorevole con condizione e osservazione (*vedi allegato 4*).

Il senatore Gianvittore VACCARI (LNP), nel ribadire le proprie perplessità sul testo in esame, preannuncia il proprio voto contrario sulla proposta di parere del relatore.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2013).
S. 3584 Governo, approvato dalla Camera.

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2013 e bilancio pluriennale per il triennio 2013-2015.

S. 3585 Governo, approvato dalla Camera.

(Parere alla 5^a Commissione del Senato).

(Esame congiunto e conclusione – Parere favorevole con condizione e osservazione sul disegno di legge S. 3584 Governo e parere favorevole sul disegno di legge S. 3585 Governo).

La Commissione avvia l'esame del provvedimento.

Il deputato Mario PEPE (PD), *relatore*, illustra il disegno di legge di stabilità 2013, riferendo che realizza gli obiettivi programmatici di finanza pubblica indicati nella Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2012, consentendo il raggiungimento, nel 2013, dell'obiettivo del pareggio di bilancio in termini strutturali. Sottolinea che gli effetti delle misure contenute nel disegno di legge di stabilità, come approvate dalla Camera, comportano nel 2013, in termini di indebitamento netto delle amministrazioni

pubbliche, una correzione netta per un importo pari a circa 2,5 miliardi. Riferisce che il quadro di finanza pubblica riportato nel DEF, che prevedeva il raggiungimento del pareggio di bilancio entro il 2013, viene sostanzialmente confermato, pur in presenza di un deterioramento dei dati finanziari e nonostante il peggioramento delle previsioni macroeconomiche. Fa notare che l'andamento del debito pubblico costituisce il problema più rilevante della finanza pubblica; il bilancio del 2013 sarà comunque il primo in equilibrio strutturale in attuazione degli obblighi assunti in sede europea e recepiti nella Carta costituzionale. Precisa che il testo uscito dalla prima lettura della Camera è molto diverso da quello licenziato dal Governo; migliorano i saldi nell'intero triennio di riferimento. In ordine alla finanza degli enti locali e delle regioni e al Patto di stabilità interno, segnala che il sistema degli enti territoriali reputa eccessivo il contributo alla manovra richiesto (1 miliardo per le regioni a statuto ordinario, 500 milioni per le regioni a statuto speciale e le province autonome; 500 milioni per i comuni e 200 milioni per le province). Rammenta che le autonomie regionali richiedono misure di allentamento del Patto di stabilità interno. Sul fronte della sanità, osserva, le Regioni riscontrano la non sostenibilità delle riduzioni della spesa sanitaria, che dal 2010 al 2015 ammontano a 26 miliardi di euro, se si considerano anche i tagli previsti dalla legge di stabilità, pari a 600 milioni di euro per il 2013 e ad un miliardo nel 2014. Nel dettaglio, per quanto concerne le autonomie locali, rileva che i commi da 89 a 94 dell'articolo 1 determinano gli ulteriori risparmi che le regioni e le province autonome sono tenute a realizzare rispetto alle somme già definite dal decreto-legge n. 95 del 2012 (cosiddetta *spending review*). Sottolinea che l'incremento del risparmio è fissato in 1.000 milioni di euro annui per le regioni a statuto ordinario (comma 89) e in 500 milioni di euro annui per le regioni a statuto speciale e le province autonome (comma 90). Aggiunge che il comma 95 incrementa la misura

della già prevista riduzione percentuale (da 5 a 10 punti) degli importi relativi a contratti in essere di appalto di servizi o di fornitura di beni e di servizi stipulati da enti ed aziende del SSN; di fatto si riduce il livello di finanziamento del SSN stesso, nella misura di 600 milioni di euro per il 2013 e di 1.000 milioni di euro annui a decorrere dal 2014. Rileva che il comma 45 dell'articolo 3 introduce una clausola di salvaguardia in base alla quale le Regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano attuano le disposizioni del provvedimento nelle forme stabilite dai rispettivi statuti di autonomia e dalle relative norme di attuazione. Ravvisa l'esigenza che sia prevista una rimodulazione delle riduzioni di spesa recate dalle previsioni in materia di autonomie territoriali, al fine di contenere e mitigare l'impatto della «Legge di stabilità» sul quadro delle risorse destinate agli enti territoriali e al comparto sanitario. Reputa altresì opportuno avviare una attenta riconsiderazione, alla luce dei provvedimenti emanati, delle norme che disciplinano un più autonomo e compiuto regionalismo e un più articolato e organico sistema delle autonomie locali in ordine all'esercizio di nuove e più adeguate funzioni amministrative.

Riferisce quindi in ordine al disegno di bilancio per il 2013, che per effetto delle norme in materia di flessibilità, introdotte nella nuova legge di contabilità, non si configura più come legge formale, ma provvede alla rimodulazione delle dotazioni finanziarie attivabili tra le missioni del medesimo stato di previsione. Osserva che nell'impianto di classificazione delle voci di spesa vengono confermate le 34 missioni e si registra un aumento da 172 a 174 dei programmi di spesa. Segnala che il quadro generale riassuntivo evidenzia per il 2013 entrate finali per 544,8 miliardi di euro e spese finali per 557,2 miliardi, mentre il saldo netto da finanziare risulta pari a 12,4 miliardi di euro e, in termini di cassa, è pari a 80,3 miliardi di euro. Evidenzia che, nel dettaglio, per quanto concerne le entrate tributarie per il 2013, esse sono previste nel quadro generale

riassuntivo, redatto in termini di competenza, pari a 485.747 milioni, in aumento di circa 1 miliardo rispetto al dato assestato 2012. Per quanto riguarda le spese finali, precisa, esse sono iscritte nel bilancio di previsione per il 2013 per complessivi 557.250 milioni nel 2013. Sostiene che la necessità di potenziare la legge di bilancio, come strumento di programmazione economica, persegue l'obiettivo di rendere più trasparenti i processi di rimodulazione della spesa in una logica di flessibilità annuale. Rileva che il rinnovato contenuto del disegno di legge di bilancio dovrà tener conto anche dell'esigenza di una revisione e riqualificazione della spesa.

Il deputato Luciano PIZZETTI (PD) segnala che le incisive modifiche apportate al testo del Governo nel corso dell'esame alla Camera hanno contribuito a migliorare l'articolato con particolare riferimento alle questioni sociali.

La senatrice Mariangela BASTICO (PD) dichiara di apprezzare le considerazioni svolte dal relatore sul disegno di legge di stabilità e reputa necessario che nel testo del medesimo siano inserite apposite norme volte a disciplinare adeguatamente la fase transitoria del processo di riordino delle province, al fine di evitare incertezze normative che possano compromettere il pieno esercizio delle funzioni amministrative da parte degli enti locali interessati alla riforma.

La senatrice Fiorenza BASSOLI (PD) paventa il rischio che si determini una situazione di grave emergenza nel comparto della sanità in quanto le risorse assegnate al settore sono del tutto insufficienti e il fondo a disposizione delle regioni nel 2013 risulterà inferiore, per la prima volta, rispetto alle risorse riconosciute nell'anno precedente. Valuta, quindi, negativamente la riduzione degli

importi relativi ai contratti in essere di appalto di servizi o di fornitura di beni e di servizi stipulati da enti ed aziende del SSN. Tali pregiudizievoli misure, sottolinea, rischiano di compromettere l'attuazione del Patto per la salute e limitano di fatto il diritto alla salute dei cittadini.

Il deputato Mario PEPE (PD), *relatore*, formula, quindi, una proposta di parere favorevole con condizione e osservazione sul disegno di legge S. 3584 Governo e parere favorevole sul disegno di legge S. 3585 Governo. (*vedi allegato 5*).

Il senatore Gianvittore VACCARI (LNP), pur apprezzando i miglioramenti apportati al testo della legge di stabilità nel corso dell'esame alla Camera, preannuncia il proprio voto contrario sulla proposta di parere del relatore, in quanto appare inadeguata la disciplina in materia di autonomie territoriali, tesa di fatto a comprimere i margini di autonomia e l'esercizio delle funzioni costituzionalmente riconosciute a regioni ed enti locali.

Il senatore Antonio FOSSON (UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI-PSI), nel manifestare riserve e rilievi critici in ordine alle misure recate dal disegno di legge di stabilità in materia sanitaria e ritenendo non adeguata la portata generale del provvedimento rispetto alla crisi economica in atto, dichiara il proprio voto di astensione sulla proposta di parere del relatore.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore sul disegno di legge S. 3584, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2013), e sul disegno di legge S. 3585, recante bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2013 e per il triennio 2013-2015.

La seduta termina alle 15.20.

ALLEGATO 1

Norme sulla qualità e la trasparenza della filiera degli oli di oliva vergini (C. 5565, approvato dal Senato).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato il progetto di legge C. 5565, approvato dal Senato e in corso di esame presso la XIII Commissione della Camera, recante norme sulla qualità e la trasparenza della filiera degli oli di oliva vergini;

rilevato che la normativa introdotta sembra possa ricollegarsi, da un lato, ai rapporti dello Stato con l'Unione europea, in quanto attuativa di normativa europea, e alla disciplina dell'ordinamento civile e penale che l'articolo 117, primo comma,

lett. *a)* e *l)* della Costituzione, riserva alla competenza esclusiva dello Stato, e dall'altro, alla materia dell'alimentazione, affidata, dall'articolo 117, terzo comma, alla legislazione concorrente tra lo Stato e le regioni;

evidenziata l'esigenza che siano fatte salve le prerogative costituzionalmente riconosciute alle Regioni sui profili di relativa competenza;

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

ALLEGATO 2

**DL 179/12: Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese
(C. 5626 Governo, approvato dal Senato).****PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE**

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato, per i profili di propria competenza, il disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 179 del 2012, approvato dal Senato e in corso di esame presso le Commissioni riunite IX e X della Camera, recante « Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese », su cui la Commissione ha espresso parere alla 10^a Commissione del Senato in data 7 novembre 2012;

evidenziato che il provvedimento reca misure afferenti ad una pluralità di materie riconducibili prevalentemente alla competenza legislativa esclusiva dello Stato, quali, in particolare, ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato, interventi per la diffusione delle tecnologie digitali, anagrafi, pagamenti elettronici, concorrenza, ordinamento delle società imprenditoriali innovative, infrastrutture;

considerata l'esigenza che le politiche di coordinamento della crescita e dello sviluppo siano concordate, in sede di Conferenza Stato-Regioni, con i governi regionali e nella salvaguardia delle competenze costituzionali;

preso atto delle modifiche apportate all'articolato nel corso dell'esame al Senato ed in particolare di quelle volte ad

affermare un più ampio coinvolgimento delle autonomie regionali nell'attuazione del provvedimento;

pur considerata la disomogeneità di previsioni afferenti alla gestione dei servizi pubblici essenziali, che sembra comprimere talune competenze assegnate in materia alle autonomie territoriali;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione:

sia previsto, all'articolo 34-*quinquies*, che il piano strategico di sviluppo del turismo in Italia sia adottato dal Governo, su proposta del Ministro con delega al turismo, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;

e con la seguente osservazione:

valutino le Commissioni di merito l'opportunità di prevedere che, in ordine alle previsioni che incidono sui profili di competenza concorrente Stato-Regioni, quali i trasporti e i servizi pubblici locali, sia fatta salva la piena potestà normativa in capo alle autonomie regionali, in conformità alle prescrizioni del Titolo V della Costituzione.

ALLEGATO 3

Disposizioni per favorire la funzionalità didattica delle scuole nei territori montani e nelle isole (Testo unificato C. 4093 e abb.).**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE**

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato, per i profili di propria competenza, il testo unificato della proposta di legge C. 3286 ed abb., in corso di esame presso le Commissioni riunite VII e XI della Camera, recante disposizioni per favorire la funzionalità didattica delle scuole nei territori montani e nelle isole;

rilevato che il contenuto della proposta di legge appare riconducibile alle materie, affidate alla legislazione esclusiva statale, «ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti

pubblici nazionali» e «norme generali sull'istruzione», ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettere *g)* ed *n)* della Costituzione;

considerato che la categoria delle scuole di montagna è definita in relazione ai comuni montani individuati con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, previa intesa in sede di Conferenza unificata;

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

ALLEGATO 4

DL 207/12: Disposizioni urgenti a tutela della salute, dell'ambiente e dei livelli di occupazione, in caso di crisi di stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale (C. 5617 Governo).**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE**

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato, per i profili di propria competenza, il disegno di legge di conversione del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, in corso di esame presso le Commissioni riunite VIII e X della Camera, recante « Disposizioni urgenti a tutela della salute, dell'ambiente e dei livelli di occupazione, in caso di crisi di stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale »;

considerato che il provvedimento afferisce alla materia ambientale, assegnata dall'articolo 117, secondo comma, lettera s) della Costituzione, alla competenza esclusiva dello Stato, ed evidenziato che i profili relativi al « governo del territorio », alla « tutela della salute » e alla « tutela e sicurezza del lavoro » sono riconducibili alla competenza concorrente tra Stato e regioni ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione;

evidenziato che la disciplina recata dal provvedimento risponde alla necessità di contemperare le esigenze di salvaguardia ambientale e conseguente tutela della

salute con quelle di mitigazione dell'impatto negativo sui livelli occupazionali dell'area interessata;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione:

siano previste specifiche modalità di attuazione del provvedimento che assicurino un pieno coinvolgimento della Regione, in conformità alle previsioni dell'articolo 117 della Costituzione, nelle politiche di bonifica e di risanamento dei siti ove sono ubicati gli impianti dell'ILVA di Taranto e contestualmente nelle azioni di rilancio produttivo, da attuarsi con le opportune profilassi igienico – sanitarie;

e con la seguente osservazione:

valutino le commissioni di merito l'opportunità di stabilire che la Regione sia impegnata nel compito di monitorare gli effetti della produzione mediante specifiche indagini epidemiologiche e attraverso uno *screening* assiduo al fine di prevenire gli effetti deleteri dei processi produttivi sulla salute dei lavoratori e dei cittadini e sull'ambiente.

ALLEGATO 5

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2013) (S. 3584 Governo, approvato dalla Camera).

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2013 e bilancio pluriennale per il triennio 2013-2015 (S. 3585 Governo, approvato dalla Camera).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminati congiuntamente il disegno di legge S. 3584, recante « Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2013) », ed il disegno di legge S. 3585, recante « Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2013 e per il triennio 2013-2015 », approvati dalla Camera e su cui la Commissione ha espresso parere alla V Commissione della Camera in data 24 ottobre 2012;

rilevato che il disegno di legge di stabilità 2013 realizza gli obiettivi programmatici di finanza pubblica indicati nella Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2012, consentendo il raggiungimento, nel 2013, dell'obiettivo del pareggio di bilancio in termini strutturali, nonché il finanziamento di alcune spese indifferibili;

evidenziate, per quanto attiene agli specifici profili di interesse della Commissione, le norme del disegno di legge di stabilità recanti misure volte a perseguire ingenti riduzioni di spesa destinate agli enti territoriali ed al comparto sanitario;

rilevato come i disegni di legge in esame attengono in via generale alla ma-

teria « sistema contabile dello Stato », di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

sul disegno di legge S. 3584 Governo, recante « Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato » (Legge di stabilità 2013);

con la seguente condizione:

sia prevista una rimodulazione delle riduzioni di spesa recate dalle previsioni in materia di autonomie territoriali, al fine di contenere e mitigare l'impatto della « Legge di stabilità » sul quadro delle risorse destinate agli enti territoriali e al comparto sanitario, e siano altresì previste apposite norme volte a disciplinare la fase di transizione del processo di riordino delle province;

e con la seguente osservazione:

valuti la Commissione di merito l'opportunità di avviare una attenta riconsiderazione, alla luce dei provvedimenti emanati, delle norme che disciplinano un più autonomo e compiuto regionalismo e

un più articolato e organico sistema delle autonomie locali (comuni e province) in ordine all'esercizio di nuove e più adeguate funzioni amministrative;

esprime altresì

PARERE FAVOREVOLE

sul disegno di legge S. 3585 Governo, recante « Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2013 e per il triennio 2013-2015 ».

COMMISSIONE PARLAMENTARE

per l'attuazione del federalismo fiscale

S O M M A R I O

AUDIZIONI:

Audizione del Sindaco di Roma Capitale, Gianni Alemanno, nell'ambito dell'esame dello schema di decreto legislativo correttivo in materia di ordinamento di Roma Capitale (Atto n. 513) (<i>Svolgimento, ai sensi dell'articolo 5 del regolamento della Commissione, e conclusione</i>)	368
AVVERTENZA	368

AUDIZIONI

Martedì 11 dicembre 2012. — Presidenza del presidente Enrico LA LOGGIA.

La seduta comincia alle 13.50.

Audizione del Sindaco di Roma Capitale, Gianni Alemanno, nell'ambito dell'esame dello schema di decreto legislativo correttivo in materia di ordinamento di Roma Capitale (Atto n. 513).

(Svolgimento, ai sensi dell'articolo 5 del regolamento della Commissione, e conclusione).

Enrico LA LOGGIA, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso.

Non essendovi obiezioni, così rimane stabilito.

Introduce quindi l'audizione.

Gianni ALEMANNO, *sindaco di Roma Capitale*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono per formulare quesiti ed osservazioni i deputati Marco CAUSI (PD) e Linda LANZILLOTTA (Misto) nonché il senatore Lucio Alessio D'UBALDO (PD).

Gianni ALEMANNO, *sindaco di Roma Capitale*, e Liborio IUDICELLO, *segretario e direttore generale di Roma Capitale*, forniscono ulteriori precisazioni.

Enrico LA LOGGIA, *presidente*, ringrazia il sindaco di Roma Capitale per la relazione svolta e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 14.30.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

COMMISSIONE PARLAMENTARE

per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi

SOTTOCOMMISSIONE PERMANENTE PER L'ACCESSO

S O M M A R I O

Comunicazioni del Presidente	369
Parere sul regolamento per l'accesso radiofonico e televisivo del Comitato regionale della Campania approvato il 13 maggio 2010	370
ALLEGATO 1: (Testo approvato nella seduta dell'11 dicembre 2012)	372
Modifiche al calendario dei programmi dell'Accesso per il mezzo televisivo	370
Esame di domande per l'Accesso	370
ALLEGATO 2: (Testo approvato nella seduta dell'11 dicembre 2012)	373
Approvazione della proposta di calendario dei programmi dell'Accesso per il mezzo televisivo ...	371

Martedì 11 dicembre 2012. – Presidenza del presidente BIANCHI – Interviene per RAI Parlamento il dottor Roberto Amen.

La seduta comincia alle 14.05.

(La Sottocommissione approva il verbale della seduta precedente).

Comunicazioni del Presidente.

Il PRESIDENTE comunica che, in relazione all'esaurimento delle domande a suo tempo giacenti presso la Segreteria, e a un'affluenza non particolarmente cospicua di nuove domande, la programmazione dell'Accesso avrà una sospensione nel periodo delle festività natalizie; si riserva altresì di valutare, in contatto con la Segreteria, se, anche in relazione alle future campagne elettorali, che compor-

ranno la necessaria sospensione della programmazione dell'Accesso, si potranno effettivamente individuare i margini di una ripresa della programmazione nelle prime settimane del prossimo anno.

Poiché non si fanno osservazioni, così rimane stabilito.

In relazione al successivo argomento all'ordine del giorno, propone poi di inviare alla Presidenza dell'Agcom una lettera volta a richiedere la collaborazione dell'Autorità per garantire, attraverso una congrua azione informativa, un migliore coordinamento dell'attività in tema di accesso dei Comitati regionali per le comunicazioni, rispetto a quella in sede nazionale spettante alla Sottocommissione. Tale collaborazione sarebbe quanto mai opportuna anche alla luce della mancata trasmissione alla Sottocommissione di alcuni regolamenti (adottati per la prima volta o sostanzialmente modificati), così come ri-

chiesto invece dall'articolo 1, comma 2, del Regolamento per l'accesso al servizio radiotelevisivo pubblico.

Poiché non si fanno osservazioni, così rimane stabilito.

Parere sul regolamento per l'accesso radiofonico e televisivo del Comitato regionale della Campania approvato il 13 maggio 2010.

Il PRESIDENTE, ricordando che il parere non è obbligatorio, dato il regime di silenzio-assenso previsto per questi documenti dall'articolo 8, secondo comma, delle norme del precedente regolamento per l'esame delle richieste d'accesso al mezzo radiotelevisivo pubblico, propone di esprimere un parere di nulla osta, con osservazioni, sul regolamento trasmesso. Nello specifico, suggerisce di chiedere l'inserimento, all'articolo 1, del richiamo anche al Regolamento della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi e al Regolamento per l'accesso al servizio radiotelevisivo pubblico, approvato dalla Commissione stessa nella seduta del 30 gennaio 2001.

Si rileva altresì, in relazione all'articolo 5, concernente il ricorso in opposizione, l'opportunità di valutare se prevedere la trasmissione alla Sottocommissione, sia pure soltanto per conoscenza, dei documenti riguardanti i ricorsi non accolti, come stabilito dall'articolo 7, quarto comma, delle norme del precedente Regolamento per l'esame delle richieste d'accesso al mezzo radiotelevisivo.

La Sottocommissione approva all'unanimità.

Modifiche al calendario dei programmi dell'Accesso per il mezzo televisivo.

Il PRESIDENTE informa che in data 4 dicembre la RAI ha inviato una comunicazione circa la necessità, verificatasi lo stesso giorno, di sospendere all'ultimo mo-

mento la trasmissione di « Spazio Libero », dedicata alla Associazione « Divento grande Onlus », perché non era stato confermato l'invio di una liberatoria riguardante la foto di un minore, che avrebbe dovuto essere trasmessa in tempo utile per la messa in onda. A seguito di tale decisione, la RAI ha chiesto di poter riprogrammare la trasmissione della puntata in questione, con le modifiche necessarie a tutela del minore, collocandola successivamente a quelle già previste dal calendario approvato, che sarebbe in tal senso integrato. In sostanza, la trasmissione andrebbe in onda il giorno venerdì 28 dicembre, all'orario consueto.

Propone pertanto di prendere atto di tale necessità e autorizzare la RAI a integrare in tal senso il calendario già approvato.

Poiché non si fanno osservazioni, così rimane stabilito.

Esame di domande per l'Accesso.

Il PRESIDENTE informa che, circa le domande aventi i numeri di protocollo 6736, presentata dalla Fondazione AIDA – Teatro Stabile d'Innovazione, 6716, presentata da Civicrazia, 6735, presentata dall'Unione nazionale imprese recupero crediti e informazioni commerciali, 6640, presentata dall'A.N.V.U., e 6702, presentata dall'Associazione nazionale calzaturifici italiani, tutte prive di parte della documentazione richiesta, e pertanto formalmente non accoglibili, le richieste ai richiedenti di integrazione della documentazione necessaria sono rimaste a lungo senza risposta; propone pertanto di considerare le stesse domande decadute, salva loro ripresentazione secondo i requisiti previsti. Per quanto riguarda invece le domande nn. 6730 e 6731, presentate dall'Associazione Italiana Amici di Raoul Follereau, le stesse sono da considerare decadute in quanto ripresentate con lo stesso titolo e già esaminate dalla Sottocommissione.

Poiché non si fanno osservazioni, così rimane stabilito.

Pertanto, le domande aventi i nn. 6736, 6716, 6735, 6640, 6702, 6730 e 6731 si intendono decadute.

Il PRESIDENTE ricorda quindi che l'elenco delle domande di cui si propone l'accoglimento è già stato distribuito. Rispetto a tale elenco, per la domanda 6827, presentata dall'Associazione nazionale approdi e porti turistici, si ritiene opportuno invitare la RAI a controllare con attenzione che nel programma proposto sia accuratamente evitato qualunque possibile aspetto di ordine commerciale ed economico, secondo quanto previsto dal nostro Regolamento.

Illustra poi brevemente la delibera con l'elenco delle domande accolte e propone di dare mandato alla RAI di redigere una proposta di calendario delle relative trasmissioni, ai sensi dell'articolo 3, comma 6, del Regolamento per l'Accesso al servizio pubblico televisivo, per un periodo compreso tra il 14 e il 31 gennaio 2013.

La Sottocommissione approva all'unanimità.

L'elenco delle domande accolte viene inviato alla RAI per la predisposizione del relativo calendario.

La seduta, sospesa alle 14.20 è ripresa alle 14.25.

Approvazione della proposta di calendario dei programmi dell'Accesso per il mezzo televisivo.

Il PRESIDENTE comunica che da parte della RAI è pervenuta la proposta di calendario riguardante le domande accolte. Ricorda nuovamente che la programmazione in esso prevista potrebbe subire variazioni in relazione alle prossime campagne elettorali.

Poiché non si fanno osservazioni, la Sottocommissione approva all'unanimità il calendario predisposto dalla RAI per l'accesso alla trasmissione « SPAZIO LIBERO » per il mezzo televisivo, per un periodo compreso tra il 14 e il 31 gennaio 2013.

La seduta termina alle 14.30.

ALLEGATO 1

**Parere su regolamento per l'accesso
al mezzo radiotelevisivo in ambito regionale**

(Testo approvato nella seduta dell'11 dicembre 2012)

La Sottocommissione permanente per l'Accesso,

esaminato, ai sensi dell'articolo 8, secondo comma, delle norme del precedente Regolamento per l'esame delle richieste d'accesso al mezzo radiotelevisivo, richiamato dall'articolo 1, comma 2, del Regolamento per l'accesso al servizio radiotelevisivo pubblico, il Regolamento per l'accesso radiofonico e televisivo regionale approvato dal Comitato Regionale delle Comunicazioni della Regione Campania in data 13 maggio 2010, già pubblicato sul BURC n. 41 del 31 maggio 2010, e trasmesso alla Sottocommissione il 12 novembre 2012,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

1) all'articolo 1, avente ad oggetto le finalità, sarebbe necessario richiamare anche il Regolamento della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi e il Regolamento per l'accesso al servizio radiotelevisivo pubblico, approvato dalla Commissione stessa nella seduta del 30 gennaio 2001;

2) in relazione all'articolo 5, concernente il ricorso in opposizione, sarebbe opportuno valutare se prevedere la trasmissione alla Sottocommissione, sia pure soltanto per conoscenza, dei documenti riguardanti i ricorsi non accolti, come stabilito dall'articolo 7, quarto comma, delle norme del già citato precedente Regolamento per l'esame delle richieste d'accesso al mezzo radiotelevisivo.

ALLEGATO 2

**Delibera approvata dalla sottocommissione
in materia di richieste di accesso**

(Testo approvato nella seduta dell'11 dicembre 2012)

La Sottocommissione permanente per l'Accesso, organo della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi,

visti gli articoli 1, 4 e 6 della legge 14 aprile 1975, n. 103;

visto il Regolamento per l'accesso al servizio radiotelevisivo pubblico;

vista la propria delibera, approvata il 10 dicembre 1997, di disciplina generale delle trasmissioni, nonché le proprie delibere in materia di programmazione e trasmissione dei programmi televisivi dedicati all'accesso;

vista, in materia di Accesso con il mezzo del Televideo, la delibera approvata dalla Commissione plenaria il 29 aprile 1999;

vista la delibera in materia di individuazione della rete di trasmissione dei programmi dell'Accesso approvata dalla Sottocommissione nella seduta del 17 novembre 2009;

visto l'Atto di indirizzo in materia di linee guida per la presentazione e l'esame delle domande per l'Accesso approvato dalla Sottocommissione nella seduta del 20 gennaio 2010;

sentiti, nella seduta di oggi, i rappresentanti della RAI,

dispone

nei confronti della RAI, società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, come di seguito:

1. La RAI provvede ad organizzare il calendario dell'Accesso televisivo, per un

periodo compreso tra il 14 e il 31 gennaio 2013, predisposto ai sensi delle delibere citate in premessa, con le domande di cui al punto 5 della presente delibera, o con le domande già accolte ed eventualmente rimaste accantonate dalla precedente programmazione, applicando i seguenti criteri:

sono rispettate, per quanto prevedibili, le esigenze dell'attualità;

in subordine, è data la precedenza ai temi che non sono stati o non stanno per essere oggetto di programmazione dell'Accesso;

in ulteriore subordine, è data la precedenza ai temi che non sono stati o non stanno per essere oggetto di programmazione ad altro titolo;

nella calendarizzazione dei programmi dell'Accesso si avrà particolare cura ad alternare le tematiche affrontate dai richiedenti, al fine di rendere evidente il carattere divulgativo e di apertura alle varie istanze dell'accesso al servizio radiotelevisivo pubblico.

2. Continuano a trovare applicazione i punti 3, 4, 5 e 6 della delibera approvata dalla Sottocommissione il 10 novembre 1999 per quanto concerne il mezzo del Televideo, il cui testo è il seguente:

« 3. La RAI individua le modalità di ulteriore divulgazione e promozione della facoltà di accedere al servizio pubblico televisivo con il mezzo del Televideo, in particolare attraverso i riferimenti specifici, o spot trasmessi nell'ambito dei programmi dell'Accesso televisivo e radiofonico.

4. Il Presidente della Sottocommissione può invitare alcuni degli organismi che hanno presentato domande di Accesso televisivo, già accolte dalla Sottocommissione e non ancora trasmesse, a prendere parte anche alle trasmissioni su Televideo in riferimento a tali domande. In tali casi, il Presidente esamina senza ulteriori formalità i testi proposti dagli organismi che accolgono l'invito, e ne dispone la trasmissione. L'invito può essere rivolto esclusivamente ad organismi che presentano profili di interesse per i settori dell'associazionismo e del volontariato, e privilegia le domande che, sulla base del calendario televisivo, potrebbero non essere trasmesse in tempi brevi.

5. Il punto 8 della delibera temporanea per l'Accesso al Televideo, approvata dalla Commissione plenaria il 29 aprile 1999, si interpreta nel senso che, nei periodi di qualsiasi durata in cui non sono disponibili nuovi testi per alimentare la rubrica, sarà trasmesso il materiale già andato in onda, con la dicitura « replica ». L'ordine di trasmissione delle repliche è quello delle trasmissioni originarie, e può essere modificato, qualora il testo da ritrasmettere non risponda alle esigenze dell'attualità e non sia possibile apportarvi idonee variazioni.

6. La programmazione con il mezzo del Televideo prevede, di regola, che ogni settimana sia trasmesso il testo relativo ad

un solo soggetto accedente. Conseguentemente, il numero di sottopagine rolling che compongono la pagina dedicata all'Accesso può risultare inferiore a quello minimo previsto dall'articolo 3 della delibera temporanea per l'Accesso al Televideo approvata dalla Commissione plenaria il 29 aprile 1999 »;

3. La RAI, fino a nuova deliberazione della Sottocommissione, non potrà procedere all'inserimento nei calendari relativi ai periodi successivi delle domande che non abbiano trovato collocazione, sulla base dei criteri di cui al comma 1, nei calendari relativi al periodo di cui al punto 1.

4. La RAI può di regola, nel rispetto dei criteri di cui al punto 1, procedere a scambi, consensualmente convenuti dai soggetti interessati, dei turni stabiliti nei calendari già comunicati alla Sottocommissione. Alla RAI è altresì riservato, in costante confronto con la Sottocommissione, il necessario margine di autonomia quanto alla valutazione della realizzabilità tecnica e dei tempi di realizzazione dei programmi.

5. Le domande ammesse direttamente alla programmazione televisiva sono le seguenti:

Prot.	Richiedente	Titolo
6836	Fondazione Ugo Spirito	Incontro con le scuole di Roma sul tema « Neorealismo e rivoluzione. Cinema e letteratura come nuova cultura »
6835	RETE DI AMICIZIA CON LE RAGAZZE E I RAGAZZI DI STRADA	Il movimento autogestito dei giovani di strada in Guatemala (Moyoca)
6833	FORUM SaD-Forum permanente per il sostegno a distanza	La card del sostenitore per un mondo solidale
6830	Associazione Luca Coscioni per la libertà di ricerca scientifica	Iniziative dell'Associazione Luca Coscioni per l'affermazione, la garanzia e la tutela della libertà di ricerca scientifica in Italia e all'estero
6829	Gruppo indipendente volontari Italo-stranieri	Incontri... diversi (conoscersi per vivere insieme).

6828	L'AFRICA CHIAMA ONLUS	Nessun escluso: gli interventi de L'Africa chiama contro l'emarginazione dei ragazzi disabili in Zambia.
6827	Associazione nazionale approdi e porti turistici	I porti turistici porta del territorio
6834	Società Italiana delle letterate	La forza della letteratura; Letteratura o Politica ?; La letteratura è politica; La società delle letterate
6768	A.I.G. Associazione Italiana GIST ONLUS	Tumori rari: un problema frequente

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

**sul fenomeno della mafia
e sulle altre associazioni criminali, anche straniere**

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 376

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Martedì 11 dicembre 2012.

Orario: dalle 14.10 alle 15.10.

COMITATO PARLAMENTARE

di controllo sull'attuazione dell'Accordo di Schengen, di vigilanza sull'attività di Europol, di controllo e vigilanza in materia di immigrazione

S O M M A R I O

INDAGINE CONOSCITIVA:

Sul diritto di asilo, immigrazione ed integrazione in Europa.

Audizione del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, Elsa Fornero 377

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 377

INDAGINE CONOSCITIVA

Martedì 11 dicembre 2012. – Presidenza della presidente Margherita BONIVER.

La seduta comincia alle 12.15.

Sul diritto di asilo, immigrazione ed integrazione in Europa.

Audizione del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, Elsa Fornero.

Margherita BONIVER, *presidente*, avverte che, se non vi sono obiezioni, la pubblicità dei lavori sarà assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso.

(Così rimane stabilito).

Margherita BONIVER, *presidente*, introduce il tema oggetto dell'audizione.

Elsa FORNERO, *Ministro del lavoro e delle politiche sociali*, svolge un ampio e dettagliato intervento.

Intervengono, per porre domande, formulare osservazioni e richiedere chiarimenti,

mentì, i senatori Luigi DE SENA (PD) e Massimo LIVI BACCI (PD), i deputati Ida D'IPPOLITO VITALE (UdCpTP) e Teresio DELFINO (UdCpTP), la senatrice Diana DE FEO (PdL), nonché, Margherita BONIVER, *presidente*.

Elsa FORNERO, *Ministro del lavoro e delle politiche sociali*, risponde alle considerazioni e ai quesiti posti, fornendo ulteriori elementi di informazione e valutazione.

Margherita BONIVER, *presidente*, ringrazia il Ministro Elsa Fornero e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 13.20.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Martedì 11 dicembre 2012.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 13.20 alle 13.25.

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti

S O M M A R I O

Esame testimoniale di Domenico Scimone, maresciallo dei carabinieri (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	378
Esame testimoniale dell'Ispettore superiore del Corpo forestale dello Stato, Claudio Tassi (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	379
Audizione del primo maresciallo nocchiere di porto, Luigi Trasacco (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	379
Audizione dell'ex direttore generale della direzione generale qualità della vita del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, Gianfranco Mascazzini (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	379
AVVERTENZA	380

Martedì 11 dicembre 2012. – Presidenza del presidente Gaetano PECORELLA.

La seduta comincia alle 11.15.

Il deputato Gaetano PECORELLA, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Esame testimoniale di Domenico Scimone, maresciallo dei carabinieri.

(Svolgimento e conclusione).

Il deputato Gaetano PECORELLA, *presidente*, dopo brevi considerazioni preliminari, introduce l'esame testimoniale di Domenico Scimone, maresciallo dei carabinieri.

Intervengono a più riprese, per porre quesiti e formulare osservazioni, i deputati Gaetano PECORELLA, *presidente*, Alessandro BRATTI (PD) e il senatore Vincenzo DE LUCA (PD).

Domenico SCIMONE, *maresciallo dei carabinieri*, risponde ai quesiti posti.

Il deputato Gaetano PECORELLA, *presidente*, in considerazione della delicatezza degli argomenti in esame, propone, e la Commissione concorda, che l'audizione prosegua in seduta segreta.

(I lavori proseguono in seduta segreta. Indi riprendono in seduta pubblica).

Il deputato Gaetano PECORELLA, *presidente*, ringrazia il maresciallo Scimone per il contributo fornito e dichiara conclusa l'audizione.

Esame testimoniale dell'Ispettore superiore del Corpo forestale dello Stato, Claudio Tassi.

(Svolgimento e conclusione).

Il deputato Gaetano PECORELLA, *presidente*, dopo brevi considerazioni preliminari, introduce l'esame testimoniale dell'Ispettore superiore del Corpo forestale dello Stato, Claudio Tassi.

Intervengono a più riprese, per porre quesiti e formulare osservazioni, i deputati Gaetano PECORELLA, *presidente*, e Alessandro BRATTI (PD).

Claudio TASSI, *Ispettore superiore del Corpo forestale dello Stato*, risponde ai quesiti posti.

Il deputato Gaetano PECORELLA, *presidente*, ringrazia l'Ispettore superiore Claudio Tassi per il contributo fornito e dichiara conclusa l'audizione.

Audizione del primo maresciallo nocchiere di porto, Luigi Trasacco.

(Svolgimento e conclusione).

Il deputato Gaetano PECORELLA, *presidente*, dopo brevi considerazioni preliminari, introduce l'audizione del primo maresciallo nocchiere di porto, Luigi Trasacco.

Luigi TRASACCO, *primo maresciallo nocchiere di porto*, svolge una relazione.

Intervengono a più riprese, per porre quesiti e formulare osservazioni, i deputati Alessandro BRATTI (PD) e Gaetano Pecorella, *presidente*.

Luigi TRASACCO, *primo maresciallo nocchiere di porto*, risponde ai quesiti posti.

Il deputato Gaetano PECORELLA, *presidente*, ringrazia il maresciallo Trasacco per il contributo fornito e dichiara conclusa l'audizione. Sospende quindi la seduta.

La seduta, sospesa alle 12.50, riprende alle 13.

Audizione dell'ex direttore generale della direzione generale qualità della vita del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, Gianfranco Mascazzini.

(Svolgimento e conclusione).

Il deputato Gaetano PECORELLA, *presidente*, dopo brevi considerazioni preliminari, introduce l'audizione dell'ex direttore generale della direzione generale qualità della vita del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, Gianfranco Mascazzini.

Gianfranco MASCAZZINI, *ex direttore generale della direzione generale qualità della vita del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare*, svolge una relazione.

Intervengono a più riprese, per porre quesiti e formulare osservazioni, i deputati Gaetano PECORELLA, *presidente*, Alessandro BRATTI (PD), nonché la senatrice Daniela MAZZUCONI (PD).

Gianfranco MASCAZZINI, *ex direttore generale della direzione generale qualità*

della vita del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, risponde ai quesiti posti.

Il deputato Gaetano PECORELLA, *presidente*, ringrazia il dottor Mascazzini per il contributo fornito e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 13.55.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

*UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI*

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta della Commissione è pubblicato in un fascicolo a parte.

INDICE GENERALE

COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 96-BIS, COMMA 1, DEL REGOLAMENTO:

Conversione in legge del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, recante disposizioni urgenti a tutela della salute, dell'ambiente e dei livelli di occupazione, in caso di crisi di stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale. Esame C. 5617 – Governo (Parere alle Commissioni riunite VIII e X) (<i>Esame e conclusione Parere con osservazioni</i>)	3
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, recante ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese. Esame C. 5626 – Governo – Approvato dal Senato (Parere alle Commissioni riunite IX e X) (<i>Esame e conclusione – Parere con condizioni, osservazioni e raccomandazione</i>)	10

COMMISSIONI RIUNITE (III Camera e 3^a Senato)

AUDIZIONI:

Audizione del Ministro degli affari esteri, Giulio Terzi di Sant'Agata, sull'esito del voto presso l'Assemblea generale dell'ONU in ordine al riconoscimento all'Autorità palestinese dello <i>status</i> di Paese non membro e sulle prospettive del processo di pace (<i>Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del regolamento, e rinvio</i>)	18
---	----

COMMISSIONI RIUNITE (I e II)

RISOLUZIONI:

7-01040 Bernardini: Esercizio del diritto di elettorato attivo da parte dei detenuti (<i>Discussione e conclusione – Approvazione della risoluzione 8-00216</i>)	19
ALLEGATO (Nuovo testo approvato dalle Commissioni)	23

COMMISSIONI RIUNITE (I e VIII)

SEDE REFERENTE:

Modifiche all'articolo 17 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, in materia di contratti segreti o che esigono particolari misure di sicurezza. C. 4063 Bragantini (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>) .	25
--	----

COMMISSIONI RIUNITE (II e VIII)

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante sanzioni per la violazione delle disposizioni derivanti dal regolamento (CE) n. 842/2006 su taluni gas fluoranti ad effetto serra. Atto n. 517 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio</i>)	27
Schema di decreto legislativo recante disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni derivanti dal regolamento (CE) N. 1102/2008 relativo al divieto di esportazione del mercurio metallico e di taluni composti e miscele del mercurio e allo stoccaggio in sicurezza del mercurio metallico. Atto n. 519 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio</i>)	27

COMMISSIONI RIUNITE (VIII e X)

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	30
---	----

COMMISSIONI RIUNITE (IX e X)

SEDE REFERENTE:

DL 179/2012: Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese. C. 5626 Governo, approvato dal Senato (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	31
ALLEGATO (<i>Emendamenti</i>)	47

I Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	167
---	-----

RISOLUZIONI:

7-00809 Giorgio Conte: Sul trattamento economico del personale della Direzione Investigativa Antimafia (<i>Seguito della discussione e conclusione – Approvazione della risoluzione n. 8-00215</i>)	167
ALLEGATO 1 (<i>Nuovo testo approvato dalla Commissione</i>)	183

SEDE REFERENTE:

Adeguamento alla media europea degli stipendi, emolumenti, indennità degli eletti negli organi di rappresentanza nazionale e locale. C. 324 Stefani, C. 347 Brigandi, C. 5471 Albonetti, C. 4964 Pionati, C. 5105 d'iniziativa popolare, C. 5377 Sbrollini, 5433 Di Pietro, C. 5501 Vassallo e C. 5522 Cambursano (<i>Rinvio del seguito dell'esame</i>)	169
--	-----

Modalità di elezione del Consiglio provinciale e del Presidente della Provincia, a norma dell'articolo 23, commi 16 e 17, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. C. 5210 Governo e C. 5531 Vassallo (<i>Rinvio del seguito dell'esame</i>)	169
---	-----

Attuazione dell'articolo 49 della Costituzione. Testo unificato C. 244 Maurizio Turco, C. 506 Castagnetti, C. 853 Pisicchio, C. 1722 Briguglio, C. 3809 Sposetti, C. 3962 Pisicchio, C. 4194 Veltroni, C. 4950 Galli, C. 4955 Gozi, C. 4956 Casini, C. 4965 Sbrollini, C. 4973 Bersani, C. 5111 Donadi, C. 5119 Rampelli e C. 5177 Iannaccone (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>) ..	169
---	-----

ALLEGATO 2 (<i>Emendamenti approvati</i>)	186
---	-----

Sui lavori della Commissione	170
------------------------------------	-----

SEDE LEGISLATIVA:

Sulla pubblicità dei lavori	171
-----------------------------------	-----

Istituzione del « Giorno della memoria dei bambini di Bullenhuser Damm » in ricordo dei venti bambini ebrei della scuola di Bullenhuser Damm, utilizzati in esperimenti medici nel campo di sterminio di Neuengamme. C. 4195 Veltroni (<i>Discussione e conclusione – Approvazione</i>)	171
---	-----

ALLEGATO 3 (<i>Testo base adottato</i>)	187
---	-----

Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Unione Induista italiana, Sanatana Dharma Samgha, in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione. C. 5457 Governo, approvato dalla 1 ^a Commissione permanente del Senato (<i>Discussione e conclusione – Approvazione</i>)	172
--	-----

Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Unione Buddhista Italiana, in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione. C. 5458 Governo, approvato dalla 1 ^a Commissione permanente del Senato (<i>Discussione e conclusione – Approvazione</i>)	172
---	-----

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:

Delega al Governo per la revisione dello strumento militare nazionale e norme sulla medesima materia. Emendamenti C. 5569 Governo, approvato dal Senato (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e conclusione – Parere</i>)	173
--	-----

Disposizioni per l'attuazione del principio del pareggio di bilancio ai sensi dell'articolo 81, sesto comma, della Costituzione. Emendamenti C. 5603-A Giancarlo Giorgetti (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e conclusione – Parere</i>)	173
---	-----

DL 179/2012: Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese. C. 5626 Governo, approvato dal Senato (Parere alle Commissioni riunite IX e X) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni e con condizioni</i>)	173
ALLEGATO 4 (<i>Parere approvato</i>)	188
Autorizzazione di spesa per la bonifica dei poligoni militari di tiro. C. 5534- <i>duodecies</i> (Parere alla IV Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	181
ALLEGATO 5 (<i>Parere approvato</i>)	197
Disposizioni per la celebrazione del centenario della fondazione dell'Istituto nazionale per il dramma antico e per la valorizzazione dei siti e degli edifici storici di interesse culturale ad esso collegati. Nuovo testo C. 5239 Granata (Parere alla VII Commissione) (<i>Rinvio dell'esame</i>)	181
Attuazione dell'articolo 4 della legge 3 febbraio 2011, n. 4, in materia di etichettatura dei prodotti alimentari. C. 5559, approvata dalla 9 ^a Commissione permanente del Senato (Parere alla XIII Commissione) (<i>Rinvio dell'esame</i>)	181
Norme sulla qualità e la trasparenza della filiera degli oli di oliva vergini. C. 5565, approvata dalla 9 ^a Commissione del Senato (Parere alla XIII Commissione) (<i>Rinvio dell'esame</i>) ...	182
AVVERTENZA	182

II Giustizia

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 3145 Bersani, C. 3872 Naccarato e C. 3986 Torrisi recanti disposizioni in materia di riciclaggio e impiego dei proventi di reato da parte dei concorrenti nel medesimo (<i>Deliberazione</i>)	198
--	-----

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 3145 Bersani, C. 3872 Naccarato e C. 3986 Torrisi recanti disposizioni in materia di riciclaggio e impiego dei proventi di reato da parte dei concorrenti nel medesimo.	
Audizione del Procuratore nazionale antimafia, dottor Pietro Grasso e del Procuratore aggiunto presso la procura della Repubblica di Milano, dottor Francesco Greco (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	199

SEDE CONSULTIVA:

DL 179/2012: Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese. C. 5626 Governo, approvato dal Senato (Parere alle Commissioni riunite IX e X) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	199
--	-----

III Affari esteri e comunitari

COMITATO PERMANENTE SUI DIRITTI UMANI

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva su diritti umani e democrazia.

Audizione di Marta Ocampo de Vasquez, presidente dell'Associazione <i>Madres de Plaza de Mayo – Linea Fundadora</i> (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	204
--	-----

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sugli obiettivi della politica mediterranea dell'Italia nei nuovi equilibri regionali.

Audizione di esperti in materia di politica e società del mondo arabo mediterraneo (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	205
---	-----

SEDE CONSULTIVA:

DL n. 179/2012: Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese. C. 5626 Governo, approvato dal Senato (Parere alle Commissioni riunite IX e X) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i>)	205
ALLEGATO (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	208
AVVERTENZA	207

IV Difesa

COMITATO DEI NOVE:

Delega al Governo per la revisione dello strumento militare nazionale e norme sulla medesima materia. C. 5569-Governo, approvato dal Senato ed abb. 209

SEDE CONSULTIVA:

DL 179/2012 – Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese. C. 5626 Governo, approvato dal Senato (Parere alle Commissioni riunite IX e X) (*Esame e conclusione – Parere favorevole*) 209

V Bilancio, tesoro e programmazione

COMITATO DEI NOVE:

Disposizioni per l'attuazione del principio del pareggio di bilancio ai sensi dell'articolo 81, sesto comma, della Costituzione. C. 5603-A 212

SEDE CONSULTIVA:

Delega al Governo per la revisione dello strumento militare nazionale e norme sulla medesima materia. C. 5569 Governo, approvato dal Senato, ed emendamenti (Parere all'Assemblea) (*Esame e conclusione – Parere favorevole – Parere su emendamenti*) 212

AVVERTENZA 216

ERRATA CORRIGE 216

VI Finanze

AUDIZIONI:

Audizione del Ministro dell'economia e delle finanze, sulle tematiche relative all'unione bancaria europea (*Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del regolamento e conclusione*) 217

SEDE CONSULTIVA:

DL 179/2012: Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese. C. 5626 Governo, approvato dal Senato (Parere alle Commissioni riunite IX e X) (*Esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole con osservazioni*) 218

ALLEGATO 1 (*Parere approvato dalla Commissione*) 271

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla situazione della Società italiana degli autori e degli editori. Nuovo testo Doc. XXII, n. 32 (Parere alla VII Commissione) (*Esame e conclusione – Nulla osta*) 252

ALLEGATO 2 (*Parere approvato dalla Commissione*) 273

Modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e altre disposizioni in materia ambientale. Nuovo testo C. 4240-B, approvata dalla Camera e modificata dal Senato, e abbinata (Parere alla VIII Commissione) (*Esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per gli aspetti attinenti la materia tributaria, e conclusione – Parere favorevole con osservazioni*) 254

ALLEGATO 3 (*Parere approvato dalla Commissione*) 274

Norme sulla qualità e la trasparenza della filiera degli oli di oliva vergini. C. 5565, approvata dal Senato, e abb. (Parere alla XIII Commissione) (*Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione*) 266

ALLEGATO 4 (*Parere approvato dalla Commissione*) 275

VII Cultura, scienza e istruzione

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione informale di esperti del settore nell'ambito dell'esame della proposta di legge C. 1614 Madia, recante modifiche al codice dei beni culturali e del paesaggio, in materia di professioni dei beni culturali 276

SEDE CONSULTIVA:

DL 179 del 2012 Misure urgenti per la crescita del Paese. C. 5626 Governo, approvato dal Senato (Parere alle Commissioni riunite IX e X) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni</i>)	276
ALLEGATO (<i>Parere approvato</i>)	293
ERRATA CORRIGE	292

VIII Ambiente, territorio e lavori pubblici

SEDE REFERENTE:

Variazione nella composizione della Commissione	295
Norme per lo sviluppo degli spazi verdi urbani. Nuovo testo C. 3465-4290-B Governo, approvato dal Senato, modificato dalla Camera e nuovamente modificato dal Senato (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	295

SEDE CONSULTIVA:

Decreto-legge 179/2012: Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese. C. 5626 approvato dal Senato (Parere alle Commissioni IX e X) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i>)	296
ALLEGATO 1 (<i>Proposta di parere del Relatore</i>)	300
ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato dalla commissione</i>)	301
Riforma della legislazione in materia portuale. Testo base C. 5453, approvato in un testo unificato dal Senato e C. 2311 Meta (Parere alla IX Commissione) (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	297
AVVERTENZA	299

XI Lavoro pubblico e privato

SEDE REFERENTE:

Abrogazione dell'articolo 36 della legge 16 giugno 1939, n. 1045, concernente l'igiene e l'abitabilità degli equipaggi a bordo delle navi mercantili nazionali. C. 4699 Sbai (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	302
---	-----

SEDE CONSULTIVA:

DL 207/2012: Disposizioni urgenti a tutela della salute, dell'ambiente e dei livelli di occupazione, in caso di crisi di stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale. C. 5617 Governo (Parere alle Commissioni riunite VIII e X) (<i>Esame e rinvio</i>)	303
DL 179/2012: Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese. C. 5626 Governo, approvato dal Senato (Parere alle Commissioni riunite IX e X) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con condizione</i>)	305
ALLEGATO (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	308

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione di rappresentanti delle organizzazioni sindacali (CGIL, CISL, UIL, UGL, CISAL, CONFSAI, USB e USAE) sulle problematiche legate alla gestione degli esuberanti del personale e dei rapporti di lavoro a tempo determinato nelle pubbliche amministrazioni	307
--	-----

XII Affari sociali

SEDE CONSULTIVA:

Modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e altre disposizioni in materia ambientale. Nuovo testo C. 4240-B Lanzarin, approvata dalla Camera e modificata dal Senato, e abb. (Parere alla VIII Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizione</i>)	309
ALLEGATO 1 (<i>Proposta di parere del relatore</i>)	315
ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	316

DL 179/2012: Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese. C. 5626 Governo, approvato dal Senato (Parere alle Commissioni riunite IX e X) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	310
AUDIZIONI:	
Audizione del Ministro della salute, prof. Renato Balduzzi, in merito alla prossima emanazione del regolamento che, in attuazione dell'articolo 15, comma 13, lettera c) del decreto-legge n. 95 del 2012, deve definire gli <i>standard</i> relativi all'assistenza ospedaliera, al fine di procedere alla riduzione dei posti letto (<i>Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del regolamento, e conclusione</i>)	314
AVVERTENZA	314
XIII Agricoltura	
AUDIZIONI INFORMALI:	
Audizione dei rappresentanti di Coldiretti, Confagricoltura, CIA, Copagri, Agci-Agrital, Fedagri-Confcooperative, Legacoop-Agroalimentare e Unci-Coldiretti, nell'ambito della discussione della risoluzione Paolo Russo n. 7-01042, concernente aspetti problematici emersi in sede di applicazione della disciplina della cessione dei prodotti alimentari di cui all'articolo 62 del decreto-legge n. 1 del 2012	317
Audizione dei rappresentanti di Federalimentare, nell'ambito della discussione della risoluzione Paolo Russo n. 7-01042, concernente aspetti problematici emersi in sede di applicazione della disciplina della cessione dei prodotti alimentari di cui all'articolo 62 del decreto-legge n. 1 del 2012	318
Audizione dei rappresentanti dell'Associazione distributori farmaceutici (ADF), nell'ambito della discussione della risoluzione Paolo Russo n. 7-01042, concernente aspetti problematici emersi in sede di applicazione della disciplina della cessione dei prodotti alimentari di cui all'articolo 62 del decreto-legge n. 1 del 2012	318
SEDE CONSULTIVA:	
DL 179/2012: Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese. C. 5626 Governo, approvato dal Senato (Parere alle Commissioni IX e X) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con condizione e osservazioni</i>)	318
ALLEGATO 1 (<i>Proposta di parere del relatore approvata dalla Commissione</i>)	326
SEDE REFERENTE:	
Norme sulla qualità e la trasparenza della filiera degli oli di oliva vergini. C. 1281 Mario Pepe (Misto), C. 5078 Realacci, C. 5091 Genovese, C. 5232 Marinello, C. 5269 La Loggia e C. 5565, Sen. Mongiello, approvata dal Senato (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	323
Sui lavori della Commissione	324
Disposizioni in materia di agricoltura sociale. Testo unificato C. 3905 Nastri, C. 4088 Jannone, C. 4503 Di Giuseppe, C. 5099 Delfino e 5306 Fiorio (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	324
ALLEGATO 2 (<i>Emendamento del relatore</i>)	328
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	325
AVVERTENZA	325
XIV Politiche dell'Unione europea	
SEDE CONSULTIVA:	
DL 179/2012: Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese. C. 5626 Governo, approvato dal Senato (Parere alle Commissioni IX e X) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con condizione e osservazioni</i>)	330
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	345
Norme sulla qualità e la trasparenza della filiera degli oli di oliva vergini. C. 5565, approvato dal Senato, e abb. (Parere alla XIII Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	334
ATTI DEL GOVERNO:	
Schema di decreto legislativo recante sanzioni per la violazione delle disposizioni derivanti dal regolamento (CE) n. 842/2006 su taluni gas fluorurati ad effetto serra. Atto n. 517 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole</i>)	339

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

Comunicazione della Commissione al Parlamento Europeo e al Consiglio: Una tabella di marcia verso l'Unione bancaria. COM(2012)510 final.	
Proposta di regolamento del Consiglio che attribuisce alla BCE compiti specifici in merito alle politiche in materia di vigilanza prudenziale degli enti creditizi. COM(2012)511 final.	
Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (UE) n. 1093/2010 che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea) per quanto riguarda l'interazione di detto regolamento con il regolamento che attribuisce alla Banca centrale europea compiti specifici in merito alle politiche in materia di vigilanza prudenziale degli enti creditizi. COM(2012)512 final.	
Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro di risanamento e di risoluzione delle crisi degli enti creditizi e delle imprese di investimento e che modifica le direttive del Consiglio 77/91/CEE e 82/891/CE, le direttive 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE e 2011/35/UE e il regolamento (UE) n. 1093/2010. COM(2012)280 final (Parere alla VI Commissione) (<i>Seguito esame congiunto, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole con condizioni</i>)	342
ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	348
Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sull'aggiudicazione dei contratti di concessione. COM(2011)897 def. (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole con condizioni</i>)	343
ALLEGATO 3 (<i>Proposta di parere approvata dalla Commissione</i>)	352
ERRATA CORRIGE	344

COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LE QUESTIONI REGIONALI

SEDE CONSULTIVA:

Sull'ordine dei lavori	354
Norme sulla qualità e la trasparenza della filiera degli oli di oliva vergini. C. 5565, approvato dal Senato (Parere alla XIII Commissione della Camera) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	355
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	362
DL 179/12: Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese. C. 5626 Governo, approvato dal Senato (Parere alle Commissioni riunite IX e X della Camera) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con condizione e osservazione</i>)	355
ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	363
Disposizioni per favorire la funzionalità didattica delle scuole nei territori montani e nelle isole. Testo unificato C. 4093 e abb. (Parere alle Commissioni riunite VII e XI della Camera) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	357
ALLEGATO 3 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	364
DL 207/12: Disposizioni urgenti a tutela della salute, dell'ambiente e dei livelli di occupazione, in caso di crisi di stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale. C. 5617 Governo. (Parere alle Commissioni riunite VIII e X della Camera) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con condizione e osservazione</i>)	358
ALLEGATO 4 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	365
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2013). S. 3584 Governo, approvato dalla Camera.	
Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2013 e bilancio pluriennale per il triennio 2013-2015. S. 3585 Governo, approvato dalla Camera (Parere alla 5 ^a Commissione del Senato) (<i>Esame congiunto e conclusione – Parere favorevole con condizione e osservazione sul disegno di legge S. 3584 Governo e parere favorevole sul disegno di legge S. 3585 Governo</i>)	359
ALLEGATO 5 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	366

COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'ATTUAZIONE DEL FEDERALISMO FISCALE

AUDIZIONI:

Audizione del Sindaco di Roma Capitale, Gianni Alemanno, nell'ambito dell'esame dello schema di decreto legislativo correttivo in materia di ordinamento di Roma Capitale (Atto n. 513) (<i>Svolgimento, ai sensi dell'articolo 5 del regolamento della Commissione, e conclusione</i>)	368
AVVERTENZA	368

COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INDIRIZZO GENERALE E LA VIGILANZA DEI SERVIZI RADIOTELEVISIVI (Sottocommissione permanente per l'accesso)

Comunicazioni del Presidente	369
Parere sul regolamento per l'accesso radiofonico e televisivo del Comitato regionale della Campania approvato il 13 maggio 2010	370
ALLEGATO 1: (<i>Testo approvato nella seduta dell'11 dicembre 2012</i>)	372
Modifiche al calendario dei programmi dell'Accesso per il mezzo televisivo	370
Esame di domande per l'Accesso	370
ALLEGATO 2: (<i>Testo approvato nella seduta dell'11 dicembre 2012</i>)	373
Approvazione della proposta di calendario dei programmi dell'Accesso per il mezzo televisivo ...	371

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL FENOMENO DELLA MAFIA E SULLE ALTRE ASSOCIAZIONI CRIMINALI, ANCHE STRANIERE

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	376
---	-----

COMITATO PARLAMENTARE DI CONTROLLO SULL'ATTUAZIONE DELL'ACCORDO DI SCHENGEN, DI VIGILANZA SULL'ATTIVITÀ DI EUROPOL, DI CONTROLLO E VIGILANZA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE

INDAGINE CONOSCITIVA:

Sul diritto di asilo, immigrazione ed integrazione in Europa.	
Audizione del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, Elsa Fornero	377
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	377

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLE ATTIVITÀ ILLECITE CONNESSE AL CICLO DEI RIFIUTI

Esame testimoniale di Domenico Scimone, maresciallo dei carabinieri (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	378
Esame testimoniale dell'Ispettore superiore del Corpo forestale dello Stato, Claudio Tassi (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	379
Audizione del primo maresciallo nocchiere di porto, Luigi Trasacco (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	379
Audizione dell'ex direttore generale della direzione generale qualità della vita del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, Gianfranco Mascazzini (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	379
AVVERTENZA	380

Stabilimenti Tipografici
Carlo Colombo S.p.A.

